

(a cura di)
FABIO LADELUCA

STRAGISMO IN ITALIA

Parte prima

LE ISTITUZIONI CONTRO LE MAFIE

Storie di sangue

VOLUME X



Pontificia Academia
Mariana Internationalis

Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

SENTENZE STRAGI 1993 - GEN. C.A. DALLA CHIESA
Roma, Firenze, Milano, Formello

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 **CC BY-NC-SA 4.0**



© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



9 788889 681558

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione	VII		
Sentenza stragi 1993. Corte di Assise di Firenze, 6 giugno 1998	1	La strage di Ciaculli (30 giugno 1963)	334
Sentenza stragi 1993 primo grado. Corte di Assise di Firenze, 21 gennaio 2000	15	La seconda guerra di mafia, la c.d. "mattanza" (1981-83)	334
Sentenza stragi 1993. Secondo grado. Corte di Assise di Appello di Firenze, 13 febbraio 2001	205	Cosa nostra secondo il pentito Tommaso Buscetta	336
Sentenza stragi 1993 Terzo grado. Corte di Cassazione, 6 maggio 2002	309	Omicidio del Generale C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa	
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa	317	Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa al Liceo Garibaldi	341
Il fenomeno della mafia in Sicilia	318	Omicidio dalla Chiesa	353
La lotta al banditismo in Sicilia	319	Omicidio del Generale C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa	355
Ricostruzione del fenomeno mafioso descritto nella relazione del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 26 giugno 1973	325	Ordinanza-sentenza emessa l'8 novembre 1985	355
La prima guerra di mafia (1963-64)	332	Omicidio del Gen. C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa	633
		Sentenza di Primo Grado dell'omicidio del Generale C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa	839
		Sentenza di Secondo Grado dell'omicidio del Generale C.A. Carlo Alberto dalla Chiesa	1037



Introduzione

Dichiarazione del Presidente Mattarella per il 30° anniversario della strage di via Palestro

«Ricorrono trent'anni da quella notte, tra il 27 e il 28 luglio del 1993, in cui la mafia effettuò gli attentati in via Palestro a Milano e davanti alle Basiliche romane di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro. A Milano fu una strage. Persero la vita i Vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'Agente di Polizia municipale Alessandro Ferrari, il cittadino del Marocco Moussafir Driss. Tanti i feriti sia nel Capoluogo lombardo sia a Roma. Alle vittime innocenti dello stragismo mafioso va il deferente pensiero della Repubblica, mentre rivolgo ai loro familiari sentimenti di intensa solidarietà e vicinanza.

Quelle bombe erano parte di una strategia terroristica che ha avuto il culmine negli agguati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che è proseguita fino a colpire siti artistici prestigiosi, simboli della bellezza e della storia del Paese, luoghi di significativa identità religiosa. Si è trattato di una sfida alla nostra convivenza civile, di un tentativo di minacciare e piegare lo Stato democratico, costringerlo ad allentare l'azione di contrasto al crimine e il rigore delle sanzioni penali.


Fu un piano eversivo che è stato sconfitto. Parlamento, Governo, Magistratura e Forze dell'ordine fecero sì che i capi mafiosi fossero assicurati alla giustizia e gli autori degli attentati in via Palestro, in San Giovanni in Laterano, in San Giorgio al Velabro, condannati. La logica criminale è stata respinta anzitutto dalla civiltà e dalla dignità di un popolo che non ha rinunciato alla propria libertà, che ha saputo esprimere una cultura e una coscienza collettive inconciliabili con la pretesa di sopraffazione e con la disumana violenza insita nelle organizzazioni mafiose. Milano, come Roma, come Palermo, sono state alla testa della reazione sociale e civile.

Una lezione che conferma come libertà e democrazia vadano continuamente difese, giorno dopo giorno, dalle varie forme di illegalità, dalle incursioni criminali che toccano anche campi inediti, dai tentativi di sconvolgere la libertà della vita della società e dell'economia. L'esperienza ha dimostrato che sconfiggere le mafie è possibile».

Roma, 27/07/2023

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica





SENTENZA STRAGI 1993

Corte di Assise di Firenze, 6 giugno 1998

Il vile attentato di Firenze è inserito nella scia degli altri attentati del '92-'93 che provocarono la morte di 21 persone (tra cui i giudici Falcone e Borsellino) e gravi danni al patrimonio artistico. I processi hanno accertato che ad ispirarli era stata l'avvenuta formale deliberazione di «una sorta di stato di guerra contro l'Italia» da attuarsi utilizzando una precisa strategia di tipo terroristico ed eversivo, che andava oltre i consueti metodi e le consuete finalità delle varie forme di criminalità organizzata. Dopo i fatti del 1992 lo Stato aveva reagito elaborando normative penitenziarie di rigore a carico degli esponenti di mafia (il noto art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) e normative di favore per quegli esponenti della criminalità organizzata che decidevano di collaborare con gli organi di polizia o giudiziari. Le indagini ricostruirono l'esecuzione della strage di via dei Georgofili in base alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in particolare Spatuzza che iniziò a collaborare nel 2008 dichiarando che la strage venne pianificata durante una riunione in cui erano presenti lui, Barranca e Giuliano insieme ai boss Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro e Francesco Tagliavia (capo della Famiglia di Corso dei Mille), i quali decisero l'obiettivo da colpire attraverso dépliant turistici. Nonostante ciò, a Firenze, come nel resto d'Italia, la risposta fu compatta e unitaria, la condanna ferma e senza possibilità di appello. Da allora i responsabili sono stati assicurati alla giustizia, e lo Stato ha onorato il sacrificio delle vittime, con il riconoscimento concesso a favore dei loro familiari, costituitisi parte civile nel processo, dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/99.

Fonte: Associazione tra i Familiari delle Vittime della strage di via dei Georgofili

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO DI FIRENZE - SEZIONE SECONDA

con l'intervento dei signori giudici:

Dr. Gaetano Tomaselli presidente
Dr. Antonio Settembre giudice a latere
Attala Mario giudice popolare
Cappelli Giuliana giudice popolare
Masi Maria giudice popolare
Spinelli Elisa giudice popolare
Lucarelli Tatiana giudice popolare
Montelatici Silvana giudice popolare

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Letti ed applicati gli articoli 533 c.p.p., 422, 419, comma primo, 624, 625 n. 5 e n. 7, 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 62 bis, 63, 81 cpv, c.p., 1, 2 e 4, comma secondo, l. 2 ottobre 1967, n. 865, come sostituiti dalla l. 14 ottobre 1974, n. 497, 29 l. 18 aprile 1975, n. 110, 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203,

dichiara BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO E SPATUZZA GASPARE colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti, modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V nella contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed esclusa, solo per questo reato, la contestata circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, e ritenute le altre aggravanti contestate e la continuazione tra tutti i predetti reati, li condanna tutti alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni tre.

Dichiara inoltre:

- BENIGNO SALVATORE colpevole dei delitti di cui ai capi A, B, C, D, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28.03.1996, nonché della contravvenzione di cui all'art. 74, comma 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'imputazione di cui al capo V, e dei delitti contestati ai capi A, B, C del decreto emesso su richiesta del PM del 21-5-96;

- CALABRO' GIOVACCHINO colpevole dei delitti di cui ai capi E, F, G e H;

- CANNELLA CRISTOFARO colpevole dei delitti contestati ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, S, T, U del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28.03.1996, nonché della contravvenzione di cui all'art. 74, comma 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'imputazione di cui al capo V;

- GIACALONE LUIGI colpevole dei delitti di cui ai capi I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato di cui al capo V, e dei delitti di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del Pm del 21.05.1996;

- PIZZO GIORGIO colpevole dei delitti contestati ai capi E, F, G, H, S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo V.

Per l'effetto, con le circostanze aggravanti contestate per ciascuno di questi reati, esclusa per la sola contravvenzione l'aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ed unificati i reati commessi da ciascuno degli imputati sotto il vincolo della continuazione, condanna BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOVACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, GIACALONE LUIGI e PIZZO GIORGIO alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per mesi 18.

Dichiara BRUSCA GIOVANNI colpevole di tutti i reati ascrittigli, modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V nella contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esclusa per questo reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse al predetto imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 di quei decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di anni 20 (venti) di reclusione.

Dichiara CARRA PIETRO colpevole dei delitti di cui ai capi E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V, nonché dei delitti di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 21.05.1996, esclusa per il reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse all'imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non

applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 14 (quattordici) di reclusione.

Dichiara DI NATALE EMANUELE colpevole dei reati a lui ascritti, escluse le circostanze aggravanti degli articoli 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203 e concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle altre circostanze contestate, lo condanna alla pena di anni 11 (undici) di reclusione.

Dichiara FERRO GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi E, F, G, H, concesse all'imputato le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione.

Dichiara FERRO VINCENZO colpevole dei delitti di cui ai capi E, F, G ed H, ritenute le contestate aggravanti e concesse all'imputato per tutti i reati le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 di questi decreti, ritenute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di anni 16 (sedici) di reclusione.

Dichiara FRABETTI ALDO colpevole dei reati contestati ai capi O, P, Q, R, A1, escluse le circostanze aggravanti speciali previste dall'art. 1 d.l. 15-12-79, n. 625, conv. con modificazioni nella legge 6-2-80, n. 15, e dall'art. 7 d.l. 13-5-91, n. 152, conv. con modificazioni nella legge 12-7-91, n. 203, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 12 (dodici) di reclusione.

Dichiara GRIGOLI SALVATORE colpevole dei reati di cui ai capi I, L, M, N, S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V, e dei reati contestati ai capi A, B, C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 21-5-96, concesse all'imputato le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle

altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione.

Dichiara MESSANA ANTONINO colpevole dei reati a lui ascritti, escluse le circostanze aggravanti speciali previste dall'art. 1 d.l. 15-12-79, n. 625, conv. con modificazioni nella L. 6-2-1980, n. 15, e dall'art. 7 d.l. 13-5-91, n. 152, conv. con modificaz. nella legge 12-7-91, n.203, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 21 di reclusione.

Dichiara SCARANO ANTONIO colpevole dei reati di cui ai capi A, B, C, D, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 28-3-96, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V della stessa richiesta, nonché dei delitti di cui ai capi A, B e C del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 21.05.1996, esclusa per il reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse all'imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, e dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione.

Dichiara TUTINO VITTORIO colpevole dei reati di cui ai capi S, T, U, nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma, 6, D.Lvo 30-4-92, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V, esclusa solo per questo reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate per i predetti reati e la continuazione, lo condanna alla pena di anni 28 di reclusioine.

Visti gli articoli 29 e 32 c.p. applica a BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOVACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO e SPATUZZA GASPARE la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; dichiara gli stessi in stato di interdizione legale e ne dispone la decadenza dalla potestà dei genitori.

Visto l'art. 36 c.p., ordina la pubblicazione della sentenza emessa nei confronti dei suddetti imputati mediante affissione della medesima nei comuni di Firenze, di Roma, di Milano, di Formello, di Corleone, di Misilmeri, di Palermo, di Castellammare del Golfo e di Castelvetrano.

Ordina, inoltre, la pubblicazione della sentenza, per una sola volta, sui giornali: "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "La Nazione", "Il Giornale di Sicilia".

Visti gli articoli 29 e 32 c.p. applica a BRUSCA GIOVANNI, CARRA PIETRO, DI NATALE EMANUELE, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, FRABETTI ALDO, GRIGOLI SALVATORE, MESSANA ANTONINO, SCARANO ANTONIO, TUTINO VITTORIO la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; li dichiara in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e dispone nei loro confronti, durante la stessa, la sospensione dalla potestà dei genitori.

Visti gli articoli 240 c.p. e 6 l. 22 maggio 1975, n° 152, ordina la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro e dispone che queste cose siano versate alla competente direzione di artiglieria che provvederà ai sensi del secondo, del terzo e del quarto comma del predetto articolo 6 della legge n. 152/1975.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna tutti i predetti imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'rt. 692 c.p.p.

Visto il primo comma dell'art. 530 c.p.p., assolve, per non aver commesso il fatto: CARRA PIETRO dalle imputazioni di cui ai capi A, B, C, D del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 28-3-96
GRIGOLI SALVATORE dalle imputazioni di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del PM del 28-3-96;
SANTAMARIA GIUSEPPE e SCARANO MASSIMO dalle imputazioni di cui al capo T.

Visto il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. assolve BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, FRABETTI ALDO, GIACALONE LUIGI, GRIGOLI SALVATORE, PIZZO GIORGIO, SANTAMARIA GIUSEPPE, SCARANO MASSIMO e TUTINO VITTORIO da tutti gli altri reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna gli imputati BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI CANNELLA CRISTOFARO, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO e SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili Costanzo Maurizio, De Palo Domenico, Liisa Kaarina Liimataiten e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica.

Condanna i predetti imputati, in solido, al pagamento della provvisoria immediatamente esecutiva per legge:

- di lire 250.000.000 in favore di Costanzo Maurizio;

- di lire 50.000.000 in favore di De Palo Domenico.

- di lire 3.000.000 in favore di Liisa Kaarina Liimataiten.

Condanna inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in lire 13.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Costanzo Maurizio;

- in lire 13.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di De Palo Domenico.

- in lire 17.300.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Liisa Kaarina Liimataiten.

- in lire 25.000.000, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BRUSCA GIOVANNI, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSANA ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO, SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela - in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico - Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donato Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, Condominio di via Lambertesca n. 10 in persona del suo amministratore in carica, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Quisisana Srl in persona del legale rappresentante pro-tempore, Giusti Alfredo, Giusti Lia, Accademia dei Gergofili in persona del legale rappresentante, Provincia di Firenze in persona del Presidente in carica, Comune di Firenze in persona del sindaco pro-tempore, Regione Toscana in persona del presidente in carica.

Danni che liquida nella somma:

- di lire 5.150.000 nei confronti di Lombardi Paolo;

- di lire 5.350.000 nei confronti di Ceccucci Daniela in proprio;

- di lire 5.250.000 nei confronti di Ceccucci Daniela, in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico;

- di lire 5.350.000 nei confronti di Maravalle Marina;
- di lire 500.000.000 nei confronti di Capolicchio Guerrino;
- di lire 500.000.000 nei confronti di Raimondi Liliana
- di lire 5.200.000 nei confronti di Bertocchi Anna;
- di lire 5.500.000 nei confronti di Donato Lino;
- di lire 5.150.000 nei confronti di Ricoveri Walter;
- di lire 5.250.000 nei confronti di Siliani Paolo;
- di lire 5.350.000 nei confronti di Stefanini Nicola;
- di lire 5.000.000 nei confronti di Gabrielli Daniele;
- di lire 5.000.000 nei confronti di De Giosa Pietro;
- di lire 5.000.000 nei confronti di Rauggi Rosina;
- di lire 5.250.000 nei confronti di Travagli Alessandro;
- di lire 600.000.000 nei confronti di Nencioni Alfredo;
- di lire 600.000.000 nei confronti di Vignozzi Lucia;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Nencioni Patrizia;
- di lire 600.000.000 nei confronti di De Riccia Luisa;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Teresa Consiglio;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Anna;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Maria;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Antonietta Maria;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Antonio;
- di lire 100.000.000 nei confronti di Fiume Giuseppina;
- di lire 60.000.000 nei confronti della Provincia di Firenze;
- di lire 100.000.000 nei confronti della Regione Toscana.

Dichiara le condanne al pagamento di queste somme provvisoriamente esecutive tra le stesse parti.

Rimette le altre parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione del danno e condanna, intanto, i predetti imputati, in solido, al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva per legge:

- di lire 6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora;
- di lire 300.000.000 in favore di Chelli Francesca;
- di lire 5.400.000 in favore di Siciliano Umberto;
- di lire 5.000.000 in favore di Mosca Daniela;
- di lire 5.000.000 in favore di Torti Giorgia;
- di lire 5.000.000 in favore di Faraone Mennella Jasmine;
- di lire 5.000.000 in favore di Stefanini Andrea;
- di lire 10.000.000 in favore del condominio di via Lambertesca, n. 10.
- di lire 1.000.000.000 in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- di lire 6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze
- [- di lire 155.356.000 in favore del Ministero della Pubblica Istruzione.]

Condanna gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in lire 14.300.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela (in proprio e nella qualità), Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana;
- in lire 121.000.685, oltre IVA e CAP come per legge, in favore del Comune di Firenze, della Regione Toscana e di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, De Riccia Luisa, Nencioni Patrizia, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, nonché del Condominio di via Lambertesca n. 10;
- in lire 4.150.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Giusti Alfredo e di Giusti Lia;

- in lire 10.700.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore della Quisisana Srl;
- in lire 155.356.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- in lire 29.260.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Provincia di Firenze;

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CARRA PIETRO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, GRIGOLI SALVATORE, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni nei confronti di Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Pasotto Loris Giacomo, Rovida Agnese, La Catena Giuseppe, Dericoloso Rita, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Adami Lucia, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Mandelli Paolo Gianbattista, Chabki Jamila - in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Chabki Abdelmalek, Chabki Zhara, Chabki M'bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida, Chabki Fouzia - del Comune di Milano in persona del sindaco pro-tempore e Regione Lombardia in persona del presidente pro-tempore.

Danni che liquida nella somma di:

- lire 500.000.000 a favore di Pasotto Angelo
- lire 500.000.000 a favore di Grossi Liberata;
- lire 100.000.000 a favore di Pasotto Loris Giacomo;
- lire 100.000.000 a favore di Picerno Elisabetta;
- lire 100.000.000 a favore di Picerno Domenico Giuseppe;
- lire 500.000.000 a favore di Adami Lucia;
- lire 500.000.000 a favore di Rovida Agnese;
- lire 500.000.000 a favore di La Catena Giuseppe;
- lire 500.000.000 a favore di Dericoloso Rita;
- lire 100.000.000 a favore di La Catena Raffaella
- lire 100.000.000 a favore di La Catena Concetta;

- lire 100.000.000 a favore di La Catena Anna;
- lire 100.000.000 a favore di La Catena Carmela;
- lire 500.000.000 a favore di Chabki Abdelmalek;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Jamila;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Zhara;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki M'bamed;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Mohamed;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Mostapha;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Malika;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Hafida;
- lire 100.000.000 a favore di Chabki Fouzia;

Dichiara la condanna al pagamento di queste somme provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Rimette le altre parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione del danno e condanna, intanto, gli stessi imputati al pagamento della provvisoria, provvisoriamente esecutiva per legge, di:

- lire 4.000.000.000 a favore del Comune di Milano;
- lire 200.000.000 a favore di Mandelli Paolo;

Condanna gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate in:

- lire 30.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore del Comune di Milano;
- lire 4.700.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Picerno Elisabetta e di Picerno Domenico Giuseppe;
- lire 148.500.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore della Regione Lombardia;
- lire 4.700.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Adami Lucia;
- lire 8.850.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Chabki Jamila, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Chabki Abdelmalek, Chabki Zhara, Chabki

M'Bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida, Chabki Fouzia;

- lire 5.885.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Mandelli Paolo Gian Battista;

- lire 30.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, a favore di Rovida Agnese, Dericoloso Rita, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Pasotto Loris.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, DI NATALE EMANUELE, FRABETTI ALDO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti del Comune di Roma, in persona del sindaco pro-tempore, e della Regione Lazio, in persona del presidente in carica.

Condanna inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, di:

- lire 4.100.000.000 in favore del Comune di Roma;

- lire 100.000.000 in favore della Regione Lazio.

Condanna infine gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lazio, liquidate in lire 20.000.000.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condanna BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, DI NATALE EMANUELE, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, FRABETTI ALDO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, GRIGOLI SALVATORE, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSANA ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE, TUTINO VITTORIO al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Difesa.

Condanna inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, di:

- lire 30.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- lire 30.000.000.000 in favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;

- lire 10.000.000.000 in favore del Ministero dei Lavori Pubblici.

Condanna infine gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Difesa, liquidate in lire 125.356.000.


Rigetta le domande avanzate dalle altre parti civili.

Visti gli artt. 316 e segg. cpp, in accoglimento dell'istanza del Comune di Firenze, del Comune di Milano, della Regione Toscana e di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, nonché del Condominio di via Lambertesca, n. 10, in persona dell'amministratore in carica, ORDINA il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili degli imputati BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, BENIGNO SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, CALABRO' GIOACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, CARRA PIETRO, FERRO GIUSEPPE, FERRO VINCENZO, GIACALONE LUIGI, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, GRIGOLI SALVATORE, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSANA ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PIZZO GIORGIO, PROVENZANO BERNARDO, SCARANO ANTONIO, SPATUZZA GASPARE, fino alla concorrenza delle somme per le quali è stata pronunciata, in favore degli istanti, sentenza di condanna al risarcimento dei danni e/o al rimborso delle spese processuali.

Indica per il deposito della sentenza il termine di giorni novanta da oggi.

FIRENZE, 6-6-1998

IL PRESIDENTE



SENTENZA STRAGI 1993 PRIMO GRADO

Corte di Assise di Firenze, 21 gennaio 2000



CORTE DI ASSISE DI FIRENZE
Sezione I

In nome del Popolo italiano

La prima Corte di Assise di Firenze

Composta dai Signori:

1. dott. Livio Genovese	Presidente
2. dott. Francesco Gratteri	Giudice estensore
3. Sig.ra Alessandra Marzi	Giudice popolare
4. Sig. Manrico Gandini	“ “
5. Sig. Giuseppe Iraso	“ “
6. Sig. Alberto Agostini	“ “
7. Sig. Enrico Maccanti	“ “
8. Sig. Massimo Falciani	“ “

in data 21.1.2000 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(n. 2/2000 - depositata il 20.4.2000)

nella causa n. 3309/93 RGNR mod. 21 DDA
n. 13/96 RG Assise + 1/97, 4/97, 2/99

contro

- 1) GRAVIANO Giuseppe, nato 30/9/19862 a Palermo attualmente detenuto p.a.c. c/o C.R. Tolmezzo. Notificato O.C.C. 22/7/95 Scarcerato 23/7/1998
- 2) RIINA Salvatore, nato 16.11.1930 Corleone (PA) attualmente detenuto p.a.c. c/o C.C. Ascoli Piceno. Notificato O.C.C. 13/7/1995 Scarcerato 14/1/1996
- 3) BIZZONI Alfredo, nato 21/11/1951 Roma - libero. Notificato O.C.C. 11/5/1995 Scarcerato 23/12/1995
Libero – Presente
- 4) MONTICCIOLO Giuseppe, nato San Giuseppe Jato 23.6.1969 attualmente detenuto p.a.c. c/o C.C. Pistoia. DETENUTO – Rinunciante a comparire

IMPUTATI

GRAVIANO GIUSEPPE (proc. n. 13/96) e

RIINA SALVATORE (proc. n. 1/97) secondo quanto di seguito specificato, unitamente a:

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio, separatamente giudicati, di :

ROMA, Via Fauro, 14 maggio 1993

A) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod. L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993),

Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a “cosa nostra” - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -”affiliati” e “contigui”- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta -e del conseguente ruolo decisionale esercitato- nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del “mandamento di Brancaccio”, della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio, FRABETTI Aldo, DI NATALE Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell’intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l’altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per l’approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”) successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, **CANNELLA, LO NIGRO, BARRANCA e SCARANO**.

- **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, **BENIGNO, SPATUZZA e GIULIANO**.

con le condotte sopra descritte, tutti costoro, in Roma il 14.5.1993, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il giornalista Maurizio COSTANZO in ragione delle posizioni pubblicamente assunte a favore dell'azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a incidere sull'esercizio delle libertà fondamentali tra le quali il diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti-;

facevano esplodere un ingente quantitativo di esplosivo (costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina, opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo D, parcheggiata in via Ruggero Fauro, strada che il Maurizio COSTANZO avrebbe dovuto obbligatoriamente percorrere all'uscita dal Teatro Parioli, al termine dello spettacolo televisivo "Maurizio Costanzo Show") al passaggio dell'autovettura condotta dall'autista DEGNI Stefano, con a bordo il giornalista e la convivente DE FILIPPI Maria, seguito dall'auto di scorta con a bordo le guardie giurate RE Aldo e DE PALO Domenico;

e cagionando così il ferimento quantomeno delle seguenti persone:

- BENINCASA Alessandra nata a Napoli il 21.07.1959 (gg. 5)
- BETTI Roberto nato a Roma il 09.09.1932 (gg. 20)
- BONAFEDE Silvana nata a Palermo il 05.12.1965 (gg. 7)
- CIADULLO Massimo nato a Roma il 23.04.1944 (gg. 3)
- CICCCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (due punti sutura)
- COSTANZO Maurizio nato a Roma il 28.08.1938
- CRIPPA Maria Teresa nata a Genova il 18.11.1987 (gg. 30)
- DE PALO Domenico nato a Roma il 05.08.1957 (gg. 5)
- DJUARIAN nata in Indonesia il 04.03.1952 (gg. 2)
- FRANCIOSA Massimo nato a Roma il 23.07.1924 (gg. 10)
- GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Maria Carolina nata a Napoli il 09.02.1955 (gg. 7)
- GAMBETTA Claudia nata a Roma il 03.06.1972 (gg. 5)
- GRANIERI Serenella nata a Roma il 07.12.1941 (gg. 8)
- MIRANDA Maurizio nato a Roma il 29.12.1952 (gg. 7)
- MONACO Carmela nata a Cerignola (FG) il 25.07.1949 (gg. 8)
- PIETROS Vette Micael nato a Elaberio (Etiopia) nel 1929 (gg. 7)
- POLICICCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (gg. 7)
- RE Aldo nato a Roma il 03.12.1955 (gg. 20)
- ROBERTI Anna Maria nata ad Incis il 01.03.1945 (gg. 8)
- ROZZARI Francesca nata a Campoverde il 10.05.1967 (gg. 15)
- SANTANTONI Elena nata a Orvieto il 13.06.1913 (gg. 30)
- SIROLI Maria Antonietta nata a Chieti il 10.06.1926 (gg. 7)
- SOLIDEA Luciana BELLONI nata a Permobilili (PG) il 07.03.1925 (gg. 7)
- SPIGAFERRI Carlo nato a Roma il 27.01.1956 (gg. 5)

ferimento seguito all'esplosione, oltre ai danni materiali indicati al capo seguente.

In Roma il 14 maggio 1993, verso le ore 21,45.

B) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Ruggero Fauro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiati oltre le strade e le infrastrutture urbanistiche, numerosi edifici tra i quali:

- CLINICA QUISISANA sita in Roma, Via G. Porro nr. 5
- ISTITUTO ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA sito in Roma, Via Castellini 29

- SCUOLA ELEMENTARE STATALE "S. PIO X" sita in Roma, Via Boccioni nr. 14
 - SCUOLA MATERNA COMUNALE sita in Roma, Via Fauro nr. 41
 - I.N.P.S. sito in Roma, Via G. Borsi nr. 11
 - ALTRA CAUSAE.A. Rete Elettrica Pubblica e Privata sede in Roma, Piazzale Ostiense nr. 2
(per la zona interessata dall'esplosione dell'auto-bomba)
 - VIA R. FAURO numeri civici 18 - 25 - 27 - 37 - 38 - 46 - 54 - 62 - 62/a - 66 - 76 - 94
 - VIA A. CARONCINI numeri civici 4 - 6 - 19 - 23 - 27 - 29 - 35 - 53
 - VIA U. BOCCIONI numeri civici 3 - 5
 - VIALE PARIOLI numeri civici 62 - 112 - 120 - 124
 - VIA A. CASELLA numeri civici 13
- Tempo e luogo come al capo A);

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo A e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi A e B), detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in via Ruggero Fauro il 14 maggio 1993 alle ore 21.45.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo A, per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno 60 tg. Roma 5F5756 di proprietà della s.r.l. I.S.A.F., sottraendola alla detentrica CORBANI Linda che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.
In Roma, nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1993.

unitamente a :

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA

Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSANA Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio, separatamente giudicati, di :

Firenze, 27 maggio 1993

E) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi::

- **RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare

riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio, FRABETTI Aldo, DI NATALE Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato.

E ciò facevano, tutti, tra l'altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via dei Georgofili, tra gli altri, **LO NIGRO**.

- **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, MESSANA Antonino**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via dei Georgofili, tra gli altri, **SPATUZZA** e **GIULIANO**.

E così **MESSANA** in particolare fungendo da riferimento logistico e da punto di contatto dei correi, mediante la propria abitazione, l'attiguo garage e la propria utenza telefonica siti in via Sotto l'Organo di Galciana di Prato ed ancora mediante la messa a disposizione di mezzi di locomozione di cui aveva la disponibilità.

Tutti costoro, in Firenze il 27.05.1993, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Firenze ed in tale contesto specificamente la Galleria degli Uffizi - l'uno e l'altra alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico nazionale-; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti;

facevano esplodere in via dei Georgofili un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno del furgone FIAT Fiorino di cui al capo H, cagionando così la morte di:

NENCIONI Fabrizio nato a San Casciano Val di Pesa l'11.11.1954, residente in Firenze, via dei Georgofili nr. 4; FIUME Angela, coniugata NENCIONI, nata a Napoli il 19.10.1957; NENCIONI Nadia nata a Fiesole il 4.11.1984; NENCIONI Caterina nata a Fiesole il 12.11.1992; CAPOLICCHIO Dario, nato a Palermo il 29.09.1971;

e cagionando inoltre il ferimento di:

- CHELLI Francesca nata a La Spezia il 4.4.1971 (giorni 15); MOSCA Daniele nato a Olten (Svizzera) il 26.4.1958 (giorni 7); BUCCHERI Rossella nata a Firenze il 30.5.1978 (giorni 7); VITALIANO Roberto nato a Fiesole il 12.8.1954 (giorni 3); CASANOVA Danilo nato a Ravascletto (UD) il 16.8.1948 (giorni 3); LEO Maria Rosaria nata a Gragnano (NA) il 18.8.1974 (giorni 3); LEO Nicoletta nata a Salerno il 22.2.1979 (giorni 6); TORTI Giorgia nata a Scansano (GR) il 25.3.1942 (giorni 7); PAGLIAI Eleonora nata Firenze il 9.4.1971 (giorni 10); BERTOCCHI Anna nata a Migliarino di Ferrara il 25.8.1937 (giorni 4); ROCCO Vincenzo nato a San Canzian d'Isonzo (GO) il 28.2.1957 (giorni 7); BINI Bruno nato a Brescia l'8.9.1944; CAPRARO Amalia nata a Barbarano Vicentino (VI) l'8.5.1947 (giorni 10); CECCUCCI Daniela nata a Bastia (PG) il 2.11.1953 (giorni 7); CORVI Ida nata a Teglio (SO) il 14.3.1912 (giorni 10); DEL FRATE Lorenzo nato a Grosseto il 20.11.1948 (giorni 10); DONATI Dino nato a Poppi (AR) il 2.3.1932 (giorni 4); FARAONE MENNELLA Jasmin nata a Torre del Greco (NA) il 25.2.1974 (giorni 20); FRAGASSO Federico nato a Fiesole il 27.4.1981 (giorni 5); GALVANI Alberto nato a Senigallia (AN) il 26.2.1927 (ricoverato il 27.5 e dimesso il 12.6.1993); LIPPI Daniela nata a Imola (BO) il 18.4.1968 (giorni 20); LOMBARDI Paolo nato a Pesaro il 4.9.1948 (giorni 3); MARAVALLE Marina nata a Pineto (TE) il

6.7.1963 (giorni 7); MINIATI Giovanni nato a Firenze l'8.7.1970 (giorni 10); PEDANI Paola nata a Pisa il 17.9.1925 (fattasi medicare il 27.5.1993); PICCINI Enrico nato a Firenze il 9.12.1963 (giorni 2); RICOVERI Walter nato a La Spezia il 10.5.1946 (giorni 3); SAMOGGIA Giovanna nata a Firenze il 3.9.1910 (giorni 5); SEIBEL Maria cittadina tedesca, nata il 29.11.1949 (giorni 7); SEIBEL Nadine, cittadina tedesca, nata il 16.3.1980 (giorni 10); SICILIANO Umberto nato a San Lucido (CS) il 22.12.1935 (giorni 8); SILIANI Paolo nato a Firenze il 29.6.1960 (giorni 5); STEFANINI Andrea nato a Firenze il 17.9.1972 (giorni 15); STEFANINI Nicola, nato a Bomarzo (VT) il 18.3.1939 (giorni 7); TONEL Franck nato a Cahors (F) il 20.4.1968 (giorni 7); TONIETTI Alessandro nato a Seravezza (LU) il 9.12.1970 (giorni 7); TRAVAGLI Alessandro nato a Firenze il 3.3.1950 (giorni 5); TRISCIUOGGIO Olga nata a La Spezia il 31.3.1915 (giorni 10);

seguiti all'esplosione e quindi al crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali - la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica - venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Firenze verso le ore 01,00 del 27 maggio 1993.

F) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del patrimonio artistico dello Stato.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di Via dei Georgofili e di Via Lambertesca:

risultavano totalmente distrutti la Torre del Pulci sede dell'Accademia dei Georgofili e gravemente danneggiati la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia al Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica;

venivano perdute le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Gherardo delle Notti - "Adorazione dei pastori"; Manfredi - "Giocatori di carte"; Manfredi - "Concerto";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Aquila"; Scacciati - "Avvoltoi, gufi e beccaccia"; Grant (stampa raff.) - "Scena di caccia"; Landseer (stampa raff.) - "Grande cervo in una palude";

venivano gravemente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Van Der Weyden - "Deposizione nel Sepolcro"; Sebastiano Del Piombo - "Morte di Adone"; Cristofano dell'Altissimo - "Ritratto di Giovanni della Casa"; Gregorio Pagani - "Priamo e Tisbe"; Rubens - "Enrico IV alla battaglia d'Ivry"; Rubens - "Ritratto di Filippo IV di Spagna"; C. Lorrain - "Porto con Villa Medici"; Bernini - "Testa di angelo"; Gherardo Delle Notti - "Adorazione del Bambino"; Gherardo Delle Notti - "La buona ventura"; Gherardo Delle Notti - "Cena con suonatori di liuto"; Manfredi - "Tributo a Cesare"; Manfredi - "Disputa con i Dottori"; F. Rustici - "Morte di Lucrezia"; A. Gentileschi - "Giuditta e Olofene"; A. Gentileschi - "Santa Caterina"; G. Reni - "David con la testa di Golia"; B. Strozzi - "Parabola del convitato a nozze"; Empoli - "Natura Morta"; Empoli - "Natura Morta"; R. Manetti - "Massinissa e Sofonisba"; G.B. Spinelli - "David festeggiato dalle fanciulle"; G.B. Spinelli - "David placa l'ira di Saul"; N. Reiner - "Scena di gioco"; scuola caravaggesca - "Incredulità di San Tommaso"; Valentin - "Giocatori di dadi"; scuola caravaggesca - "Liberazione di S. Pietro"; - "Battaglia di Radicofani"; M. Caffi - "Fiori"; M. Caffi - "Fiori"; Gherardo Delle Notti - "Cena con sponsali";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Pellicano"; "Fiori" (nr. 2 - inv. castello 576 e 578);

venivano variamente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Bronzino - "Ritratto di donna"; Van Douven - "Glorificazione degli Elettori Palatini"; scuola A. Gaddi - "Trittico: Madonna e Santi"; Maso da San Friano - "La caduta di Icaro"; Giovanni da San Giovanni - "Madonna col Bambino e San Francesco"; R. Van Der Weyden - "Deposizione"; Pontormo - "Madonna col Bambino"; Garofalo - "Madonna e Santi"; Vasari - "Ritratto del Duca Alessandro"; Raffaellino Del Garbo - "Madonna col Bambino"; Puccinelli - "Madonna col Bambino"; A. Micheli - "Santa Caterina"; scuola caravaggesca - "Doppio ritratto"; ignoto - "Bambino giacente"; ignoto - "San Giovanni Evangelista"; scuola romana - "Ritratto di Porzia De' Rossi"; Fra' Bartolomeo - "Porzia"; Velasquez - "Dama a cavallo"; scuola del Pollaiuolo - "La Giustizia"; Tiziano - "Ultima cena"; scuola sec. XV - "Vergine col Bambino"; A. Cecchi - "Autoritratto"; V. Campanello - "Autoritratto"; C. Baba - "Autoritratto"; M. De Matchva - "Autoritratto"; Farulli - "Autoritratto";

presso l'Istituto e Museo della Storia e della Scienza: "Vaso cilindrico dell'Accademia del Cimento", sec. XVII, alt. cm. 27, diam. cm. 9, vetro (catal. IX,66), incrinato il piatto del vaso - danno non sanabile - indebolimento

dell'oggetto irreparabile; "Vassoio", sec. XVII, vetro, diam. cm. 46 circa (catal. IX,85), incrinato - irreparabile; "Telescopio riflettore", legno, di Leto Guidi, sec. XVIII (catal. XI.1), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Telescopio riflettore", legno, sec. XVII (catal. XI.2), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Sfera armillone Santucci", sec. XVI (catal. VII.30), armilla rotta - distacco della calotta polare - indebolimento struttura - danno sanabile con difficoltà;

risultavano danneggiate le seguenti sculture:

presso la Galleria degli Uffizi: arte ellenistica - "Niobide"; arte romana - "Testa di giovanetto"; copia di epoca romana del "Discobolo di Mirone"

Tempo e luogo come al capo E).

G) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo E) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi E e F), detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in Via dei Georgofili di Firenze il 27 maggio 1993 alle ore 01,04.

H) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo E), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano del furgone FIAT Fiorino tg. FI H90593 di proprietà di PARRONCHI Andrea, sottraendolo al detentore ROSSI Alvaro che lo aveva parcheggiato sulla pubblica via.

In Firenze il 26 maggio 1993

unitamente a :

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO

Francesco, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio, separatamente giudicati di :

Milano 27-28 luglio 1993

I) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio, FRABETTI Aldo, DI NATALE Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano ed in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale -; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti, facevano esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale" un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite

e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo N), cagionando così la morte dei vigili del fuoco:

- FERRARI Alessandro nato a Gandino (BG) il 09.10.1963

- LA CATENA Carlo nato a Napoli il 14.11.1967

- PASOTTO Sergio nato a Milano il 27.07.1959

- PICERNO Stefano nato a Terni il 12.09.1956

che erano intervenuti sul posto e del cittadino extra comunitario

- DRISS Moussafir nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949

oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate, alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:

- ABBAMONTE Antonio nato a Milano il 19.11.1959 (prognosi riservata)

- FERRARI Andrea nato a Padova il 02.02.1965 (gg. 15)

- MANDELLI Paolo nato a Rho il 24.05.1966 (prognosi riservata)

- MAIMONE Antonino nato a Messina il 09.01.1966 (prognosi riservata)

- PARTEL Regina nata a San Paolo del Brasile il 09.01.1955 (gg. 8)

- PEZ Diego nato a Milano il 04.05.1959 (gg. 5)

- PRATA Franca nata a Milano il 15.05.1939 (gg. 5)

- SALSANO Massimo nato a Catanzaro il 22.03.1969 (gg. 5)

- SCARONI Marco di anni 31 (gg. 30)

- URBANI Mario Diego nato a Buenos Aires il 12.11.1950

- TIZIANI Giuseppe nato a Roccafranca il 25.07.1949 (gg. 15)

- VIOLI Salvatore nato a Catanzaro il 08.07.1961

In Milano il 27 luglio 1993 alle ore 23.14.

L) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Palestro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiate le strade, le strutture urbanistiche e quantomeno gli immobili di seguito specificati :

- VIA PALESTRO numeri civici 6 - 12 - 20 - 22

- VIALE VITTORIO VENETO numeri civici 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 - 22 - 22/a

24

- PIAZZA CAVOUR numeri civici 5 - 7

- CORSO BUENOS AIRES numero civico 1

- VIA DEL VECCHIO POLITECNICO numero civico 9

- VIA TADINO numero civico 1
- VIA LECCO numero civico 1/a
- VIA TARCHETTI numero civico 2
- VIA MANIN numeri civici 3 - 33 - 35
- VIA DELLA SPIGA numero civico 52
- VIA SENATO numeri civici 2 - 34
- VIA TURATI numeri civici 3 - 34
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA numero civico 12

Tempo e luogo di cui sopra.

M) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo H) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi H e I), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere nella via Palestro alle ore 23.14 del 27.7.1993.

N) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo H), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno tg. MI 7P2498 sottraendola alla proprietaria ESPOSITO Letizia, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Milano il 24 luglio 1993.

unitamente a :

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI

**Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MANISCALCO Umberto, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SCARANO Antonio, SICLARI Pietro, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio, separatamente giudicati, di:
Roma, 27-28 luglio 1993**

O) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi::

- **RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio**,

LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio, FRABETTI Aldo, DI NATALE Emanuele, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quelle di Roma del 27/28.7.1993, tra gli altri, **LO NIGRO**.

- **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, MANISCALCO Umberto, SICLARI Pietro**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quelle di Roma del 27/28.7.1993, tra gli altri, **SPATUZZA** e **GIULIANO**.

E così **SICLARI Pietro** e **MANISCALCO Umberto**, cooperando all'approntamento delle due vetture utilizzate come "autobombe" e anche disperdendo (SICLARI Pietro) le cose che, trovandosi originariamente a bordo dei due automezzi, potevano consentire la individuazione dei mezzi stessi e quindi la più agevole ricostruzione di una parte delle attività esecutive dei due fatti di strage;

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Roma, ed in tale contesto specificamente la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di San Giorgio al Velabro - edifici massimamente

rappresentativi della cristianità e della Chiesa Cattolica nonché alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico mondiale- ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,

facevano esplodere nel piazzale della Basilica di San Giovanni in Laterano nell'angolo tra il Palazzo del Vicariato e il Loggione e nel porticato antistante la Chiesa di San Giorgio al Velabro un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo R), cagionando così il ferimento, anche con danni permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate - occasionalmente presenti nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni in Laterano ovvero che si trovavano all'interno dei fabbricati attigui alla Chiesa di San Giorgio al Velabro-:

- BASTIANELLI Daniele nato a Roma il 09.09.1979 (gg. 5)
- BASTIANELLI Emanuele nato a Roma il 25.04.1955 (gg. 7)
- BASTIANELLI Ezio nato a Montefalco (PG) il 25.11.1953 (gg. 20)
- CARPENELLI Angelo nato a Marciano (PG) il 05.10.1955 (gg. 3)
- CICCARONI Francesca nata a Roma il 24.12.1943 (gg. 7)
- CIRAVOLO Grazia nata a Partinico (PA) il 24.03.1955 (gg. 7)
- COLOMBO Cecilia nata a Milano il 02.09.1961 (gg. 5)
- CUCINOTTA Fabrizio nato a Roma il 03.12.1971 (gg. 3)
- D'ANGELO Maria Laura nata a Roma il 06.02.1965 (gg. 5)
- GRAUSE Lamberto nato in Belgio il 20.01.1930 (gg. 5)
- LOMBARDO Marcello nato a Roma il 07.12.1955 (gg. 15)
- LOSITO Michele nato a Roma il 07.05.1956 (gg. 7)
- MAZZITELLI Maria Domenica nata a Tropea il 24.10.1976 (gg. 4)
- MELLINI Corrado nato a Roma il 01.09.1969 (gg. 7)
- PIACENTINI Marinella nata a Roma il 31.01.1951 (gg. 3)
- PURNUKO SUBIYANTO Laurentius nato in Indonesia il 23.07.1961 (gg. 30)
- REMMERSWAAL James nato in Olanda il 01.09.1938 (gg. 5)
- RUFINI Patrizia nata a Roma il 18.01.1961 (gg. 5)
- RUGGERI Gianfranco nato a Roma il 02.07.1958 (gg. 7)
- TAGLIAFERRI Angelo nato a Magliano Sabina (RI) il 25.01.1953 (lesioni a carattere permanente)
- TORRONI Domenica nata a Roma il 23.12.1973 (gg. 1)

- VERNILE Mario nato a Castrocielo (FR) il 22.08.1955 (gg. 10)
ferimento seguito all'esplosione e quindi al crollo di alcune strutture portanti degli edifici su indicati e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Roma il 28 luglio 1993 alle ore 00.03 e alle ore 00.08.

P) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la Basilica di San Giovanni in Laterano e della Chiesa di San Giorgio al Velabro nonché del patrimonio artistico dello Stato Italiano e del Vaticano.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici di culto della Chiesa Cattolica e del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro,

risultavano danneggiati :

- RESIDENCE "PALAZZO AL VELABRO" - Via del Velabro nr. 16
proprietà SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUAMARINA s.r.l.
- MONASTERO DI S. ANASTASIA - Via dei Cerchi nr. 87
- VIA DEL VELABRO numeri civici 4 - 4/a - 5 - 5/a - 5/b - 6 - 19
- PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 12 - 36 - 40/a - 42 - 44 - 46 48 - 50 - 56 - 60 - 62 - 64
- VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 210 - 250 - 276
- VIA MERULANA numeri civici 134 - 137 - 139 - 141
- VIA D. FONTANA numeri civici 16 - 18
- PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE numeri civici 29
- VIA LABICANA numeri civici 45
- VIA DEI FIENILI numeri civici 53
- VIA S. TEODORO numeri civici 44 - 64 - 74 - 76 - 88

nonché le opere d'arte custodite all'interno delle due Chiese.
Tempo e luogo come al capo O);

Q) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo O) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage

e devastazione (capi O e P), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale venivano fabbricati gli ordigni micidiali fatti esplodere in San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro alle ore 00.03 e alle ore 00.08 del 28.7.1993.

R) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone allo stato nei cui confronti si procede separatamente od non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo O), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto si impossessavano, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, delle autovetture

- Fiat Uno tg. ROMA 8A6003 di proprietà di MAZZER Barbara in data 26.7.1993

- Fiat Uno tg. ROMA 9190Y di proprietà di BRUGNETTI Marcello in data 27.7.1993, - Fiat Uno targata ROMA 27265M nel possesso di COCCHIA Stefano nelle ultime ore del 27.7.1993.

In Roma nelle date sopra indicate.

unitamente a:

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, ROMEO Pietro, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio, separatamente giudicati, di :

Formello, 14 aprile 1994

S) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993),

Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a “cosa nostra” - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -”affiliati” e “contigui”- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del “mandamento di Brancaccio”, della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Giovacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio, FRABETTI Aldo**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”) successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspere, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, ROMEO Pietro**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva (e per **ROMEO** non prima della sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 1994), per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Tutti costoro, in Formello, il 14.4.1994, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione della sua posizione, anche emblematica del fenomeno del "pentitismo" e conseguentemente della azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -via percorsa dal Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplodeva nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;
- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;
- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

In Formello, il 14 aprile 1994. E ciò dopo avere, in epoca anteriore e prossima a questa, predisposto un congegno esplosivo, che non deflagrava per mancato

funzionamento, che era stato collocato sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO.

con le persone menzionate al capo S), unitamente a SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo, giudicati separatamente, di :

T) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale esploso verso le ore 19,30 del 14.4.1994, concorrendo nella detenzione e porto il SANTAMARIA Giuseppe e lo SCARANO Massimo intervenuti per movimentare un quantitativo residuo dell'esplosivo.

con le persone menzionate al capo S), giudicate separatamente, di:

U) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo T), al fine di trarne profitto, si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

con le persone menzionate al capo S) e con SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo; separatamente giudicati, e con BIZZONI Alfredo:

V) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo S), dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione dell'autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio ZFA146000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata al capo U), che modificavano da

ZFA1246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi quindi le targhe e munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI.
Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all'aprile 1994.

**BIZZONI Alfredo (proc. n. 4/97):
del delitto di cui al capo V) con le persone ivi indicate, anche separatamente giudicate, di:**

Z) delitto di cui agli artt. 379 c.p., 7 D.L. 152/91 perchè, in concorso tra loro, dopo che GIACALONE Luigi e le altre persone indicate al capo S) avevano commesso il delitto di furto di cui al capo U), le aiutavano ad assicurarsene il prodotto, adoperandosi per il trasporto della autovettura a Palermo, procurando l'autocarro e compiendo le altre operazioni funzionali allo scopo; con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione "cosa nostra" alla quale GIACALONE e le altre persone appartengono.
In Roma, il 18 aprile 1994 e in epoca anteriore e prossima.

A 5) - delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.74 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in concorso con Scarano Antonio e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, avendo preso in locazione -previe intese con SCARANO Antonio e GIACALONE Luigi- un appartamento sito in Roma, via Dire Daua 2, int. 8, ed altro appartamento posto in Roma Largo Giulio Capitolino, dei quali veniva così a disporre unitamente ai predetti, e che erano destinati anche alla gestione ed alla custodia del materiale esplosivo -poi specificamente utilizzato per fabbricare gli ordigni esplosivi con i quali venivano compiute le stragi del maggio e del luglio 1993 in Roma- concorreva nella illegale detenzione di tale materiale (residui del quale venivano rinvenuti all'interno di entrambi gli appartamenti); con l'aggravante dell'essere stati i fatti commessi allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati.

Fatti commessi altresì per finalità di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo tale associazione lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti.

A 6) - delitto continuato di favoreggiamento personale, aggravato (artt. 81 cpv., 378 1° e 2° co c.p., 7 D.L. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991), perchè in Roma e

Torvajanica, dal maggio 1993 ai primi mesi del 1994, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- dopo che GIACALONE Luigi, LO NIGRO Cosimo, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, in qualità di appartenenti all'associazione mafiosa "cosa nostra" avevano commesso, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;

- e dopo che gli stessi, in concorso con altri, avevano anche commesso i fatti di strage di via Fauro (14.5.1993), di via dei Georgofili (27.5.1993), di via Palestro (27.7.1993), di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro (28.7.1993),

aiutava i predetti, ed eventualmente altri concorrenti nei predetti reati, ad eludere le investigazioni delle autorità ed a sottrarsi alle ricerche mettendo a loro disposizione dapprima un appartamento situato in Roma via Dire Daua (che prendeva in locazione a proprio nome), quindi un appartamento situato in Roma Largo Giulio Capitolino (che prendeva nuovamente in locazione a proprio nome) ed infine una villetta di proprietà di esso BIZZONI situata in località Torvajanica; ed altresì mettendo a loro disposizione, per gli spostamenti, una motocicletta di sua proprietà.

Fatti commessi per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra".

MONTICCIOLO Giuseppe, (proc. n. 1/99) , di :

A) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altri nei cui confronti si procede anche separatamente -BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio- ed eventualmente con altri, operando MONTICCIOLO e le persone ora nominate nell'ambito della realizzazione di una strategia alla quale davano contingentemente il loro apporto anche FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo e FRABETTI Aldo

- avendo altresì tale strategia, specificamente, i caratteri del disegno criminoso unitariamente messo in esecuzione (art. 81 cpv c.p.), qualificato dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) e da quella di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203);

- ed essendosi essa concretizzata negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), in Roma - Stadio Olimpico (tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) e Formello (14.4.1994);
 - ed essendo infine tale strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni dei nominati erano capi, altri formalmente affiliati, altri stabilmente organici ed altri ancora contigui, e questi ultimi -"affiliati", "stabilmente organici" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori,
- attivandosi i predetti, nel modo di seguito descritto, nell'ambito di tale complessiva strategia:
- RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, MESSINA DENARO Matteo, GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale, nella varie fasi, il processo ideativo e formativo della decisione di commettere i menzionati fatti di strage, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";
 - GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo e MESSINA DENARO Matteo, anche quali responsabili, in ragione della loro collocazione al vertice del "mandamento" di Brancaccio e -MESSINA DENARO- di quello di Castelvetro, della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare, anche fuori dalla Sicilia, i compiti indispensabili per la concreta realizzazione dei fatti;
 - CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, SCARANO Antonio, FERRO Giuseppe e FERRO Vincenzo attivandosi ciascuno fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista ovvero di taluni segmenti del programma stesso. Il che faceva, ciascuno, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, ovvero per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; ovvero ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di

deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come “auto-bombe”) successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- MONTICCIOLO Giuseppe, BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, TUTINO Vittorio, ROMEO Pietro e FRABETTI Aldo, ciascuno attivandosi fattivamente, prima dell’inizio ed anche nel corso della fase esecutiva (e **MONTICCIOLO specificamente cooperando alla movimentazione in Sicilia di una parte dell’esplosivo destinato a essere utilizzato -ed in effetti poi concretamente impiegato- per l’attentato a Salvatore Contorno**), per la realizzazione operativa e materiale dell’intero programma stragista ovvero di uno o più segmenti di esso;

MONTICCIOLO Giuseppe e le altre persone nominate e evidenziate all’inizio del presente capo A), agendo in più di cinque persone, al fine di uccidere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione di tale sua condizione oltretutto emblematica del fenomeno del “pentitismo” e conseguentemente della azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di “cosa nostra” in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -strada percorsa da Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplodeva nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;
- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;

- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

Fatto commesso dai predetti in Formello il 14 aprile 1994, dopo che gli stessi avevano, in epoca di alcuni giorni anteriore, predisposto un congegno la cui carica esplosiva al momento della attivazione non detonava per inadeguata sua realizzazione - congegno che era stato collocato anch'esso sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO e che doveva esplodere al momento del transito di questi.

Fatti ai quali fornivano ulteriore contributo, intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione di entrambi gli episodi, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, LO NIGRO Cosimo, BENIGNO Salvatore e GRIGOLI Salvatore.

B) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro, nei ruoli e con le finalità quali specificati al capo A), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato sia l'ordigno micidiale esplosivo-a seguito del suo rinvenimento- verso le ore 19,30 del 14.4.1994 sia l'ordigno precedentemente approntato e accidentalmente non esplosivo.

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro, nei ruoli e con le finalità quali specificati al capo A), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo B), al fine di trarne profitto si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via. In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a cinque, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo A), dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione dell'autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio

ZFA146000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata al capo C), che modificavano da ZFA1246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi quindi le targhe e munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI. Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all'aprile 1994

CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO

- 1) per GRAVIANO GIUSEPPE: continuazione, pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3;
- 2) per RIINA SALVATORE: continuazione, pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3;
- 3) per BIZZONI ALFREDO: esclusione delle aggravanti, continuazione, pena di anni 3, mesi 6 di reclusione, assoluzione per il delitto di cui al capo A5) per non aver commesso il fatto;
- 4) per MONTICCIOLO GIUSEPPE: applicazioni delle diminuenti da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti contestate e con la continuazione, pena di anni 7, mesi 6 di reclusione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI

Avv. ANTONINO FILASTO' di Firenze per le P.P.C.C. :

Guerrino Capolicchio, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 1.000.000.000;

Liliana Raimondi, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 1.000.000.000;

Paolo Lombardi, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;

Daniela Ceccucci, pena di giustizia, risarcimento danni L. 200.000.000;

Daniela Ceccucci, in nome e per conto del figlio minore Federico Fragrasso, L.200.000.000;

Francesca Chelli, pena di giustizia, risarcimento danni L.1.000.000.000;

Eleonora Pagliai, pena di giustizia, risarcimento danni di L.300.000.000;

Marina Maravalle, pena di giustizia, risarcimento danni di L.200.000.000;

Umberto Siciliano, pena di giustizia, risarcimento danni L. 250.000.000;

Liisa Kaarina Limatainen, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000

provvisoria nella seguente misura:

per Guerrino Capolicchio e Liliana Raimondi L. 500.000.000 cadauno;

per Francesca Chelli L. 300.000.000 ;
per Paolo Lombardi L. 20.000.000;
per Daniela Ceccucci L. 30.000.000 in nome proprio e in nome e per conto del
figlio minore Federico Fragrasso;
per Eleonora Pagliai L. 30.000.000;
per Marina Maravalle L. 20.000.000;
per Umberto Siciliani L. 25.000.000;
per Liisa Karina Liimatainen L.20.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze , Avvocatura dello Stato per la P.C. Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
pena di giustizia,risarcimento danni di L. 100.000.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C.Ministero degli Interni:
pena di giustizia, risarcimento danni di L. 100.000.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C. Ministero della Difesa :
pena di giustizia, risarcimento danni di L. 50.000.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C.Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali:
pena di giustizia, risarcimento danni di L. 100.000.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C. Ministero dei Lavori Pubblici:
pena di giustizia, risarcimento danni L. 10.051.142.880:

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C. Ministero della Pubblica Istruzione:
pena di giustizia, risarcimento danni di L. 30.000.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C. Regione Lazio:
pena di giustizia, risarcimento danni di L.30.000.000.000;

Avv. Patrizia Pinna di Firenze per la P.C.Accademia dei Georgofili :
pena di giustizia,risarcimento danni di L. 10.000.000.000;

Avv. Roberto Ruggiero di Roma, per le P.P.C.C.:
Maurizio Costanzo, pena di giustizia, risarcimento danni di L.1.000.000.000, di
cui L. 500.000.000 come provvisoriale,
De Palo Domenico, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 1.000.000.000 di
cui L. 500.000.000 come provvisoriale;

Avv. Claudio Caparvi di Perugia,per la P.C. Lucia Adami:

pena di giustizia, risarcimento danni di L. 1.000.000.000; provvisoria immediatamente esecutiva di L.100.000.000;

Avv. Folco Trabalza di Terni, per le P.P.C.C.:

Elisabetta Picerno, pena di giustizia, risarcimento danni di L.1.000.000.000;provvisoria immediatamente esecutiva L. 100.000.000;
Domenico Giuseppe Picerno, pena di giustizia, risarcimento danni di L.1.000.000.000; provvisoria immediatamente esecutiva di L.100.000.000;

Avv. Andrea Capanni di Firenze, per la P.C. Giovanna Nutini in Marasco:
pena di giustizia, risarcimento danni da liquidarsi in separato giudizio;

Avv. Danilo Ammannato di Firenze per le P.P.C.C. :

Nencioni Alfredo, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 800.000.000;
Vignozzi Lucia, pena di giustizia,risarcimento danni di L. 800.000.000;
Nencioni Patrizia, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
Vignozzi Mario, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 100.000.000;
Cavallini Alberto,pena di giustizia, risarcimento danni di L. 100.000.000;
De Riccia Luisa, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 800.000.000;
Fiume Teresa Consiglia, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
Fiume Anna, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
Fiume Maria, pena di giustizia, risarcimento danni di L.400.000.000;
Fiume Antonietta Maria, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
Fiume Antonio, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
Fiume Giuseppina, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
provvisoria immediatamente esecutiva di L. 100.000.000 cadauno per ogni parte costituita

Avv. Danilo Ammannato di Firenze per le P.P.C.C.:

Mosca Daniela, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
Torti Giorgia, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 400.000.000;
Bertocchi Anna, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
Donati Dino, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
Faraone Mennella Jasmine, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 600.000.000;
Ricoverti Valter, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
Siliani Paolo, pena di giustizia, risarcimento danni di ,L. 200.000.000;
Stefanini Andrea, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 300.000.000;
Stefanini Nicola, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
Gabielli Daniele, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
De Giosa Pietro, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;
Rauggi Rosina, pena di giustizia, risarcimento danni di L. 200.000.000;

Travagli Alessandro, pena di giustizia, risarcimento danni di L.200.000.000;
Condominio di Via Lambertesca N. 10, pena di giustizia, risarcimento danni di L.255.000.000; provvisoria immediatamente esecutiva di L. 50.000.000
cadauno per ogni parte costituita;

Avv. Danilo Ammannato di Firenze per la P.C. Comune di Firenze:
pena di giustizia, risarcimento dei danni patrimoniali e morali di L.
14.364.407.000, per i danni patrimoniali la somma di L.4.364.407.000, per i
danni non patrimoniali la somma di L. 10.000.000.000;

Avv. Danilo Ammannato di Firenze per la P.C. Regione Toscana:
pena di giustizia, risarcimento danni di L.10.000.000.000;

Avv. Danilo Ammannato di Firenze per la P.C. Comune di Milano:
pena di giustizia, risarcimento danni patrimoniali e morali L. 13.059.472.000,
per i danni patrimoniali la somma di L. 3.059.472.000, per i danni non
patrimoniali la somma di L.10.000 000.000;

Avv. Luca Saldarelli di Firenze per la P.C. Regione Lombardia:
pena di giustizia, risarcimento danni da liquidarsi in separata sede, condanna
degli imputati al pagamento di una provvisoria di L.3.000.000.000.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI

AVV. MASSIMO BATAACCHI di Firenze per MONTICCIOLO GIUSEPPE:
attenuante speciale di cui all'art.8 D.L. 152/91 prevalente su tutte le contestate
aggravanti, attenuante speciale di cui all'art. 4 D.L. 625/79, attenuanti generiche
, determinazione pena nel minimo consentito;

AVV. MASSIMO LAURO di Roma , anche quale sostituto processuale
dell'AVV. CLAUDIA NEGRETTI di Roma per BIZZONI ALFREDO:
assoluzione per tutti i reati, in via subordinata pena congrua e attenuanti
generiche;

AVV. LUCA CIANFERONI di Firenze per RIINA SALVATORE: assoluzione
per tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto;

AVV. MARIO GRILLO di Palermo per RIINA SALVATORE: assoluzione per
tutte le imputazioni ascritte;

AVV. GIANGUALBERTO PEPI di Firenze per GRAVIANO GIUSEPPE: assoluzione per non aver commesso i fatti relativi a Costanzo, Firenze, Roma e Milano e perchè il fatto non sussiste per quanto attiene alle stragi dell'Olimpico e di Contorno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio celebrato davanti a questa Corte, imputati Salvatore Riina e Giuseppe Graviano (nn. 1/97 e 13/96 R.G. Assise), nasce dalla separazione dal processo n. 12/96 R.G. disposta dalla Sezione II della Corte di Assise di I grado di Firenze.

Le ordinanze ex art. 19 c.p.p. furono emesse il 2.12.1996 e il 3.1.1997, nel corso dell'istruzione dibattimentale prolungatasi per 190 udienze; la sentenza (n. 3/98 Reg. Sent.), deliberata in camera di consiglio dal 1.6.1998, venne pubblicata mediante lettura del dispositivo il 6.6.1998; la motivazione fu depositata in data 21.7.1999.

I processi contro Alfredo Bizzoni e Giuseppe Monticciolo (nn. 4/97 e 2/99 R.G. Assise, il primo già separato dal principale per richiesta di giudizio abbreviato, rigettata per ritenuta impossibilità di definizione allo stato degli atti; l'altro instaurato con autonomo decreto ex art. 429 c.p.p. dell'11.1.1999), sono stati riuniti al n. 13/96 con provvedimento dato all'udienza del 23.2.1999.

L'istruzione dibattimentale, aperta dopo la decisione su alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza (art. 146 bis disp. att. c.p.p.) e su altre preliminari, si è svolta, ammesse le prove come da ordinanza 12.4.1999, nell'arco di circa 50 udienze dal 14.4. al 19.11.1999:

sono stati acquisiti tutti i verbali del processo 12/96 relativi all'assunzione delle prove diverse dagli esami ex art. 210 c.p.p., nonché i verbali di tali dichiarazioni per cui è intervenuto il consenso ai sensi dell'art. 238 IV co. c.p.p. . Anche in queste fattispecie, peraltro, il P.M. ha ritenuto, ad eccezione di Cosentino, Trombetta, Siclari, Maniscalco, Addolorato, Massimino, Brugoni, Fionda, Santamaria e Frabetti, di procedere all'esame, sebbene in modo riassuntivo e per sommi capi rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese.

Invece, l'esame dei testi e imputati di reato connesso che non avevano deposto nel processo 12/96, è stato completo, come pure quello delle persone da sentire ex art. 210 c.p.p. i verbali di dichiarazioni delle quali, altrimenti, per non essere intervenuto il prescritto consenso da parte delle difese Riina e Graviano, non avrebbero potuto essere utilizzati.

I verbali di Scarano, nel frattempo deceduto, sono stati acquisiti ex art. 512 c.p.p.

Terminata l'assunzione delle prove a carico, ha avuto luogo l'esame di Monticciolo e Riina; quello di Bizzoni era stato svolto, sul consenso delle parti, in via anticipata.

L'esame dei testi (Fusco, Fulci, Ferraguto, Pucci, Salazar, Sinisi, Indolfi, Luccarini, Tavormina, Finocchiaro, Romanelli, Di Bernardo, Subranni, Bray, Tognocchi, De Masi, Pirastru, Spada, Corsi, Manzi) e degli imputati ex art. 210 c.p.p. (Di Maggio, Lo Nigro, Scarantino, Annacondia, Siino; Vittorio Mangano, Cocozza e Ciancimino avvalsisi della facoltà di non rispondere) ammesso su richiesta delle difese, ha concluso l'istruzione.

La Corte si è ritirata in camera di consiglio, esaurita la discussione e ascoltate le repliche, all'udienza del 18.1.2000; la sentenza è stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 21.1.2000 .

PREMESSE E INTRODUZIONE

A) Il metodo di esposizione dei "risultati acquisiti".

La brevità della sintesi dello svolgimento del processo anticipa anche il metodo che sarà seguito nell'esposizione, ai sensi dell'art. 192 I co. c.p.p., dei risultati acquisiti.

Il materiale oggetto di valutazione è di enorme complessità e, per la gran parte, è già stato organicamente ordinato nella sentenza emessa nel processo 12/96. Ovviamente, non versandosi in ipotesi ex art. 238 bis c.p.p. ed essendo stata ammessa la sentenza solo come documento, essa non riveste alcuna diretta valenza probatoria.

Tuttavia, per evidenti ragioni di economia processuale e siccome nell'elaborato sono riportati fedelmente - scontata l'assoluta autonomia dei giudizi espressi da quella Corte - risultati dell'assunzione di prove che anche in questa sede devono essere considerati, sarà opportuno rinviare alle parti di verbalizzazione già catalogate per argomenti specifici nella sentenza in discorso e, in generale, alle trascrizioni della riproduzione fonografica. Si eviterà, per tal modo, di appesantire inutilmente la rassegna dei temi da esaminare e di dettagliare minuziosamente:

- nomi, qualità, condizioni personali dei testi;
- titoli e professionalità dei cc.tt.;
- date delle udienze nel corso delle quali si è proceduto all'esame;
- contestazioni;
- modalità di funzionamento di utenze telefoniche cellulari e specificazioni dei relativi tabulati (a questo riguardo è sufficiente rimandare alle deposizioni del m.llo Massimo Cappottella e del c.t. del P.M. ing. Eugenio Staiano riassunte, senza alcun apprezzamento valutativo, alle pagg. 351-353 della sentenza suddetta);
- descrizione analitica di corpi di reato;
- estremi delle sentenze prodotte e quant'altro ritenuto non strettamente necessario alla comprensione dei contenuti della motivazione e dei criteri adottati.

B) "Cosa nostra".

Riina è accusato delle stragi e dei delitti connessi quale mandante "... in ragione anche della posizione di vertice assunta - e del conseguente ruolo decisionale esercitato - nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso 'cosa nostra'... " ; Graviano quale " ... responsabile, in ragione anche della collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage...".

La verifica dell'accusa, quindi, deve necessariamente ricomprendere la valutazione sull'esistenza di "cosa nostra", sulla natura, struttura, influenza territoriale, organizzazione, articolazione, assetti di vertice dell'associazione. Sul significato di termini quali "affiliato", "combinato", "pungiuta", "persona vicina" o "a disposizione", "uomo d'onore", "soldato", "capodecina", "consigliere", "gruppo di fuoco", "vicecapo", "famiglia" e "capofamiglia", "mandamento" e "capomandamento", "reggente", "commissione provinciale" e "commissione interprovinciale", "cupola", "guerra di mafia" degli anni 1981-1982, "corleonesi", "vincenti", "perdenti", non si può che rimandare alle sentenze del cd. "maxi", e cioè a quanto reso cosa giudicata da Cass. 30.1.1992, Sez. I, n. 80/92 a conferma, sul punto, di Corte di Assise di I grado di Palermo del 16.12.1987, n. 39/87, Abbate Giovanni + 459 e di Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990, n. 91/90, Abbate Giovanni + 386.

Per mero, e pur doveroso tuziorismo, è sufficiente precisare, in osservanza alla regola di giudizio prescritta dall'art. 238 bis c.p.p., che la prova dell'esistenza di "cosa nostra" come associazione riconducibile all'art. 416 bis c.p., e degli altri fatti sommariamente indicati che ne discendono accertati nelle sentenze citate, è

stata confermata, e anzi, data per scontata, dalla pleora di imputati sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sia in questo che nel processo 12/96.

Salvatore Riina, invece, ha dichiarato, in sede di esame chiesto dalla difesa Graviano, di non aver mai sentito parlare di "cosa nostra":

pag.4766:

P.M. :“... lei di questa organizzazione che si chiama cosa nostra ha mai sentito parlare? “

Riina: “No, non ho mai sentito parlare”.

Dunque, la negazione del giudicato (in particolare si vedano pagg. 6346-6358 e paragrafo 6.1 n. 39/87; pagg. 3402-3407 n.91/90), e della relativa ricostruzione del fenomeno senz'altro veridica e rilevante ex art. 187 c.p. oltre che corroborata dalla cennata miriade di riscontri esterni sinergicamente individualizzanti, che definisce Salvatore Riina come reggente insieme a Bernardo Provenzano (al quale è accomunato dall'eloquente soprannome di "le belve" e con lui succeduto a Luciano Leggio dopo l'arresto di quest'ultimo) del mandamento di Corleone, capo cioè delle famiglie vincenti la guerra di mafia conclusasi con lo sterminio di numerosi affiliati alle cosche guidate dai perdenti Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, e con l'affermazione del potere assoluto in cosa nostra della fazione cd., per l'appunto, dei "corleonesi".

Da allora e fino alla data del suo arresto, avvenuto il 15.1.1993, non è revocabile in dubbio, secondo quanto concordemente riferito in questo processo dall'ultimo dei soldati fino ai più importanti capimandamento, che Riina sia stato il capo assoluto e riconosciuto di cosa nostra, che ne abbia dominato la commissione, che abbia imposto sempre e comunque, ad ogni livello dell'organizzazione, la sua volontà e il suo comando.

D'altra parte, i mutamenti degli assetti di vertice in cosa nostra, il cambio di classe dirigente si direbbe in politica, non avvengono certo con metodi incruenti, e causano, quando accadono, fenomeni di inusitata ferocia e barbarie, i cd. regolamenti di conti tra cosche rivali, con effetti di immediata e terrificante evidenza. Nulla di tutto ciò si è verificato dopo la presa del potere in cosa nostra da parte dei "corleonesi".

C) Il mandamento di Brancaccio. Rinvio.

Il convincimento della Corte in ordine all'ipotesi accusatoria nei confronti di Graviano sarà espresso, in ossequio al principio costituzionale del principio di

personalità della responsabilità penale e di estraneità al sistema di qualsiasi forma di automatica e presunta responsabilità di “posizione” o “per assunzione di carica”, non solo sul presupposto della verifica della sua asserita qualità di capomandamento di Brancaccio, ma, anche e soprattutto, nella disamina del configurarsi cronologico e nello stabilizzarsi dell’assetto di vertice del mandamento, dell’istituzione di un gruppo di fuoco come struttura “operativa” e militare servente, delle concrete relazioni tra l’imputato stesso e gli autori delle stragi e della natura del legame, delle precise direttive da lui impartite per la preparazione e attuazione del programma criminale, della sua presenza “sul campo” in alcune occasioni, delle acquisizioni costituite da lettere, a lui certamente riconducibili, sequestrate a Antonino Mangano.

D) I fatti di sangue e le stragi del 1992. Le leggi sui collaboratori di giustizia, sull’attenuante di dissociazione, e sul cd. “carcere duro”.

Fanno parte della storia recente del Paese l’omicidio dell’on.le Salvo Lima, in Mondello il 12.3.1992, le stragi di Capaci e via D’Amelio del 23.5. e del 19.7.1992, l’entrata in vigore del D.L. 15.1.1991 n.8, convertito con modificazioni nella L. 15.3.1991 n.81, contenente “Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia” e dei successivi collegati D.L.vo 29.3.1993 n.119 e D.M. 24.11.1994 n.687, dell’art. 8 della L. 12.7.1991 n.203, nonché del D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7.8.1992 n. 356 di aggiunta, tra l’altro, all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario di un secondo comma che prevede “...la facoltà di sospendere in tutto o in parte nei confronti dei detenuti ... l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

Questi eventi saranno inevitabilmente richiamati perché, secondo l’accusa, influenzano e, in buona sostanza, determinano i comportamenti e i fatti contestati a Riina e Graviano.

E) L’applicazione delle leggi sui collaboratori di giustizia e dell’art. 41 bis II co. L. 354/75 a Riina e Graviano.

Il processo, e parimenti quello da cui deriva, non sarebbe stato possibile senza il contributo delle persone esaminate ai sensi dell’art. 210 c.p.p., si tratti o meno di collaboratori in senso tecnico.

Sussistono molteplici elementi di prova oggettiva, ma per la gran parte a riscontro, e in ogni caso quelle rivelazioni legano, spiegano, inquadrano in un

contesto organico e coerente fenomeni che altrimenti sarebbero rimasti incomprensibili o, quanto meno, oscuri.

La giurisprudenza e la dottrina sui cd. pentiti sono infinite, ma non merita neppure accennarvi se si rifiutano in radice, assumendone l'immoralità e comunque l'inefficacia in funzione di prevenzione generale, le leggi sulla cui interpretazione si sono formate, o, peggio, se, e non per ragionevole dubbio ma per arbitrario sospetto, si mette in discussione la correttezza e trasparenza d'azione degli organi istituzionali deputati a governarle e attuarle (la cd. "gestione dei pentiti").

Programmi di protezione, modalità degli stessi, riflessi sul regime carcerario e contenuti del "contratto" (L. 82/91, in particolare artt. 13 bis e ter, D.M. 24.11.1994 n.687), colloqui investigativi e trattamento penitenziario differenziato (artt. 18 bis, 58 ter e quater L. 354/75), operazioni di p.g. condotte avvalendosi delle indicazioni in presenza fisica dei collaboratori, devono assumersi, in difetto di almeno un principio di contrario elemento indiziante, in perfetta osservanza delle norme che ne regolano l'applicazione e che prevedono, del resto, procedure estremamente complesse di garanzia, anche giurisdizionale.

Allo stesso modo, l'applicazione del regime penitenziario ex art. 41 bis II co. L. 354/75, nel caso in discorso a Riina e Graviano, deve ritenersi avvenuta in conformità ai provvedimenti ministeriali di attuazione. Questi provvedimenti, che avrebbero dimostrato assai più efficacemente delle prove testimoniali richieste sul punto e non ammesse, l'isolamento carcerario dei prevenuti, la stretta sorveglianza cui sono stati sottoposti, gli intensi e penetranti controlli per impedire che comunicassero all'esterno, non sono stati prodotti, nè la Corte ha ritenuto, stante la non assoluta necessità ai fini del decidere, di esercitare in proposito i poteri di cui all'art. 507 c.p.p. .

Ma, si diceva, occorre al riguardo muoversi nello stesso ordine di idee seguito a proposito della cd. "gestione dei pentiti".

In particolare, sono ovviamente da valutare con lo stesso metro le dichiarazioni di Francesco Onorato e Giovanni Brusca sui presunti messaggi che Riina avrebbe trasmesso all'esterno: per tramite dello stesso Onorato durante i processi Lima e Tempesta quanto al mandato a uccidere Salvatore Cancemi e il questore La Barbera, nonchè, per tramite del figlio Giovanni, sulla linea da seguire nei rapporti con Bernardo Provenzano.

Proprio perché si tratta di episodi che, se effettivamente verificatisi, minerebbero in radice la credibilità e l'efficienza dell'azione di organi preposti alla vigilanza di un pericolosissimo detenuto, considerato in grado di scatenare feroci sicari con un semplice accenno a messaggi in codice e - con la medesima sottile capacità di farsi comprendere - di influire sulle dinamiche interne a cosa nostra, si impongono nel massimo grado prudenza e circospezione nell'apprezzamento

di simili elementi, al punto da escluderne la verosimiglianza se introdotti da incontrollabili propalazioni.

Onorato, per di più, benché già in precedenza diverse volte sentito, ha parlato di quei brevi colloqui con Riina, che sarebbero stati favoriti da un non meglio identificato appuntato il quale avrebbe agito con incredibile audacia eludendo i poteri di disciplina e polizia dell'udienza, per la prima volta in sede di esame al dibattimento; Brusca ha riferito ciò che gli avrebbe riportato il figlio di Riina dopo un colloquio in carcere con il padre. In ogni caso, si tratterebbe di meri indizi, non direttamente correlati al fatto da provare.

Si deve, pertanto, concludere che Riina, dal 15.1.1993, non ha più avuto la possibilità di comunicare con l'ambiente di cosa nostra.

Graviano, al contrario, è stato in grado di far pervenire al proprio reggente Antonino Mangano le lettere che sono state a questi sequestrate nell'appartamento di via Scaglione, in Palermo, dove venne arrestato su indicazione di Pasquale Di Filippo, missive, su cui si tornerà specificamente in seguito, che costituiscono riscontro certo e inequivocabile del perdurare, anche durante la detenzione, dei rapporti con gli uomini del mandamento di Brancaccio.

F) Le dichiarazioni delle persone esaminate ai sensi dell'art.210 c.p.p.

Se, dunque, si conviene, e non si vede come diversamente si potrebbe, sulle premesse che si è detto, sui fondamenti, questi, in estrema sintesi, a partire dalla nota sentenza Marino delle SS.UU., i principi ermeneutici, ormai sedimentati in dottrina e giurisprudenza, sulle dichiarazioni accusatorie dei cd. pentiti e le condizioni in presenza delle quali esse assumono valore probatorio:

- provenienza da un soggetto intrinsecamente affidabile sotto il profilo delle sue personalità, condizioni socio-economico-familiari, esperienze trascorse, relazioni passate con gli accusati, e della genesi remota e prossima della sua risoluzione;

- intrinseca consistenza in termini di contenuto circostanziato, spontaneo, genuino, logicamente coerente, fermo, disinteressato, privo di intenti calunniatori, inedito rispetto alle conoscenze acquisite, così da rivelarsi precise, verosimili, non effetto di coartazione, non dettate da motivi di odio, rancore, vendetta, inimicizia o altro consimile sentimento, ripetute e sostanzialmente conformi durante tutte le fasi del procedimento;

- esistenza di riscontri esterni idonei a confermarne l'attendibilità, la cui natura peraltro non è predeterminabile né nella specie né nella qualità, suscettibile per tal modo di consistere in argomenti di ordine logico ovvero in altre dichiarazioni

(cd. convergenza del molteplice) purché reciprocamente autonome e non frutto di collusione od influenza o condizionamento tra coloro che le rendono;

- non necessità che il riscontro fornisca, di per sé, la dimostrazione dell'accusa, altrimenti non vi sarebbe bisogno delle dichiarazioni e la disposizione di cui all'art. 192 II comma sarebbe del tutto inutile;
- frazionabilità e attendibilità limitata a una parte delle accuse;
- convergenza, in ipotesi di pluralità di accuse, non implicante la totale sovrapponibilità delle stesse né derivando dall'eventuale sussistenza di smagliature o discrasie il venir meno della credibilità laddove emerga una consonanza di fondo sui rispettivi nuclei fondamentali.

Costituisce, poi, massima altrettanto consolidata, la pregiudizialità del controllo sull'affidabilità intrinseca rispetto a quello sugli ulteriori passaggi del procedimento di verifica. Ma, circa questa pre-condizione, occorre precisare che le collaborazioni, le chiamate di reo o di correo in materia di mafia devono essere analizzate alla luce dei principi ispiratori della legislazione premiale in tema di reati associativi e di criminalità organizzata, criterio ancor più dirimente in ipotesi di fenomeni riconducibili alla fattispecie ex art. 416 bis c.p. .

“In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Invero, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti” (Cass., I, 12.3.1998-6.5.1998, Di Martino).

Gli affiliati a cosa nostra sono cittadini che si negano in quanto tali.

Votarsi alla mafia significa operare una scelta intorno al modo di essere del cittadino in seno alla società, una scelta che chiaramente si risolve nel ripudio degli ordinamenti e delle istituzioni dello stato, specie di quelli preordinati come strumenti di tutela dei diritti fondamentali della persona. L'individuazione di questo significato consente di fissare il momento in cui la mafia - con qualsivoglia denominazione, in tutti i luoghi e ambienti, nella concretezza di ogni attività - nasce come “valore” nella coscienza di chi, già cittadino, entra a farne parte, diventando per tal modo il più autentico e consapevole antagonista dello Stato. Antagonista insidioso perché portatore di infezione nel corpo sociale, parassita perché profittatore delle condizioni di libertà e di vita civile che lo Stato ha il compito di garantire a tutti i cittadini, nell'esercizio della funzione essenziale di creare e perfezionare l'organizzazione democratica della società. Antagonista disposto con fisiologica naturalezza a mimetizzarsi nell'apparato dei pubblici poteri per farli funzionare a proprio vantaggio,

corruttore di coscienze, negatore sicuro e inflessibile della personalità altrui, del rispetto umano, della libertà e della dignità dei propri simili, dell'autorità dello Stato in quanto preposta alla salvaguardia di questi fondamentali interessi. Nemico della legalità dunque e praticante del delitto inevitabilmente adoperato come strumento di oppressione e sopraffazione.

Gli "uomini d'onore", in particolare i componenti dei "gruppi di fuoco", compiono, su mandato dei capi deliberato ai vari livelli della gerarchia mafiosa secondo l'importanza del reato da commettere, delitti di sangue in numero impressionante, per tacere delle altre aggressioni e intimidazioni, realizzati con metodi abietti e brutali (uccisioni varie con armi micidiali, strangolamenti, "scompare" e cioè omicidi con dissoluzione dei cadaveri delle vittime nell'acido), talvolta con effetti di vera e propria devastazione fisica del territorio ("autobombe" di immane potenza deflagrante e cariche ingenti di esplosivo piazzate ovunque possa servire al conseguimento degli scopi dell'organizzazione).

Affrontare un qualunque discorso sulla personalità, sulla condizione umana e sociale, sulle esperienze di vita trascorse di questi autentici professionisti del crimine, i quali si conducono in un'oscena routine di bestiale violenza come si trattasse di un vero e proprio lavoro, esprimendo in ogni momento una logica di totalizzante appartenenza e di assoluta dedizione all'organizzazione, urterebbe il senso comune, il minimo etico generalmente condiviso.

Ecco, allora, che si pone l'esigenza di adattare quel metodo di verifica della credibilità, diretto evidentemente all'indagine sulle motivazioni della scelta operata, modulandone l'applicazione in riferimento ad altre chiavi di lettura, anch'esse, non a caso, individuate dalla più autorevole elaborazione giurisprudenziale. Rileveranno non gli strumenti che attengono alla sfera, per così dire, "morale", "ideologica" e "sociologica", ma, più prosaicamente, gli indici sintomatici della risoluzione alla confessione e alla chiamata di correo evidenziati dall'analisi della genesi remota o prossima dell'accusa e dai rapporti con gli accusati.

Il vaglio in punto di attendibilità intrinseca si risolve positivamente quando questa sia riconducibile all'avvenuta presa d'atto dell'incipiente sconfitta dell'organizzazione, alla maturata convinzione dell'inadeguatezza della linea decisa dai capi in un determinato momento storico, alla consapevolezza della serietà e efficacia dell'azione di contrasto dispiegata dallo Stato, anche a un calcolo di convenienza che comporta però un bilancio di previsione in cui agli indubbi benefici e vantaggi che derivano dalla collaborazione si contrappongono i pericoli di vendette, dirette e trasversali, e la non facile accettazione, per sé e i propri familiari, di un futuro rischioso e clandestino.

Inoltre, occorre rifuggire, in presenza di dichiarazioni che, coinvolgendo lo stesso sistema di vita della persona che le rende, collaboratore o dichiarante che sia, e riguardando vicende complesse riferite a periodi di lunga durata, da un metodo di analisi che, a partire da un'assurda pretesa di totale e assoluta linearità e coerenza, amplifichi e valorizzi singole contraddizioni e incongruenze, talora giustificabili in considerazione di difetti di memoria o di inadeguate strutture concettuali e lessicali, estrapolandole dal contesto al fine di neutralizzare e demolire il quadro globale, in cui pure si inseriscono, del contributo di conoscenze apportato.

Anche qui, del resto, soccorre l'insegnamento della S.C. :

“L'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa.” (Cass, I, 11.3.1994, n.292, Pistillo)

L'approccio al problema dall'angolo di prospettiva che si è detto, autorizza, a giudizio di questa Corte, la generale conclusione - se si eccettua il deficit strutturale di credibilità in quelle di Onorato - che tutte le dichiarazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.p. provengono da persone affidabili nel senso indicato e sono attendibili, che denotano inconfondibili caratteri di precisione, coerenza, costanza, che in merito alle esperienze comuni sono sovrapponibili in misura assai più che riferibile ai soli nuclei essenziali, che non sussiste un pur labile indizio di coartazione o di collusiva concertazione (che avrebbe peraltro richiesto, considerandone il numero, l'organizzazione di vere e proprie riunioni assembleari di pentiti, detenuti da epoche e in luoghi diversi, con articolazione in momenti di riflessione seminariale e gruppi di studio).

Comunque, la quantità di riscontri oggettivi è notevolissima, tanto che ne sarà difficile la completa e ordinata elencazione e rilevante il rischio, nella complessa disamina dei risultati acquisiti, di tralasciarne più d'uno.

Molto si è discusso, recentemente, della necessità, ai fini della piena utilizzabilità per la decisione, che le dichiarazioni accusatorie derivino da conoscenza autonoma e diretta. Allo stato della legislazione, possono essere valorizzate anche quelle de relato pur sempre nel rispetto di criteri logico-argomentativi da adeguatamente motivare.

In ogni modo è opportuno precisare che, in ambito di associazione criminale, specie se verticistica e gerarchizzata come si è visto essere cosa nostra in cui vige tra gli affiliati la regola dell'obbligo di dirsi la verità salvo a verificarne caso per caso l'adempimento, le informazioni riferite come apprese da altri

“uomini d’onore”, se ricevibili con cautela laddove ottenute in contesto genericamente mafioso come correnti in un dato momento della vita dell’organizzazione costituendo, per così dire, il portato delle discussioni interne e del “confronto” tra i “consociati”, acquistano, invece, assai più significativo rilievo quando il contenuto delle rivelazioni sia da qualificare come espressione della catena di trasmissione del comando, quando si tratti cioè di ordini, di direttive da seguire, di comunicazioni sulla linea di condotta decise dagli organismi dirigenti.

In simili ipotesi non potrà escludersi il requisito della conoscenza autonoma e diretta e la misura dell’attendibilità sarà data soprattutto dal grado di resistenza delle dichiarazioni al vaglio critico in punto di credibilità del soggetto che le rende e di precisione, dettaglio e coerenza.

Da ultimo, siccome intervenute dopo il deposito degli atti d’indagine e l’indicazione delle prove acquisite nel processo 12/96, devono essere evidenziate, in termini di novità e di inedito di alcuni contributi di conoscenza apportati al già vasto materiale probatorio, le dichiarazioni di Giovanni Brusca, Salvatore Grigoli e Vincenzo Sinacori.

G) La collocazione cronologica dei fatti rilevanti.Ordine di trattazione.

L’arco temporale che viene in considerazione, all’interno del quale sono ricompresi gli avvenimenti che costituiscono l’antefatto, lo sviluppo e la realizzazione dei delitti contestati, abbraccia un periodo dall’inizio 1992 al 14.4.1994, e cioè da un viaggio a Roma, compiuto da esponenti di spicco di cosa nostra su ordine di Riina per lo “studio di fattibilità” di un attentato contro il giudice Falcone e il ministro Martelli - obiettivi primari - e, in subordine, contro il giornalista Costanzo, fino alla strage commessa per uccidere il collaboratore di giustizia Contorno.

Ciascuno di questi avvenimenti sarà analizzato per sommi capi, rinviando - come già avvertito - alla esposizione del racconto degli imputati di reato connesso riportata nella sentenza n. 3/98, limitatamente all’asettico resoconto delle versioni sostenute, oltre che alle trascrizioni.

La motivazione sarà svolta per settore, pur nell’inevitabile reciproca interferenza tra argomenti specie sul piano logico-sistematico, accennando per ciascuno alle dichiarazioni rilevanti con la specifica indicazione, nell’adattamento alla fattispecie della “regola di giudizio” ex art. 192 III co. c.p.p. , degli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, con particolare riguardo a quelli di natura oggettiva e, sugli snodi fondamentali dell’evolversi della

vicenda e delle dinamiche interne a cosa nostra, ai profili di “convergenza del molteplice”.

Secondo questo criterio saranno trattati in parte II¹:

- 1) il viaggio e la permanenza a Roma nel febbraio 1992;
- 2) l’omicidio Lima e le stragi di Capaci e via D’Amelio;
- 3) dall’estate 1992 all’arresto di Salvatore Riina;
- 4) gli assetti di vertice, gli schieramenti e le decisioni dopo il 15.1.1993;
- 5) il trasporto da Palermo a Roma di una partita di hashish;
- 6) la strage di via Fauro;

in parte II²:

- 7) la strage di via dei Georgofili;
- 8) le stragi di Roma del 28.7.1993;
- 9) la strage di via Palestro
- 10) la strage dell’Olimpico;
- 11) la strage di Formello;
- 12) i primi risultati delle indagini e le reazioni degli inquisiti.

Le argomentazioni, raccolte in parte III, su:

- 1) il mandamento di Brancaccio e la responsabilità di Giuseppe Graviano;
- 2) la responsabilità di Salvatore Riina;
- 3) la responsabilità di Giuseppe Monticciolo e Alfredo Bizzoni;

e in parte IV, su:

- 1) l’enunciazione delle ragioni di inattendibilità delle prove contrarie;
- 2) la giuridica configurabilità delle fattispecie di reato contestate e la determinazione delle pene;
- 3) la decisione delle questioni civili;

concluderanno la motivazione della sentenza.

II¹

1

IL VIAGGIO E LA PERMANENZA A ROMA NEL FEBBRAIO 1992

Rilevano le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori, Francesco Geraci e Antonio Scarano in quanto protagonisti diretti, e quelle dello stesso Sinacori nonché di Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e Giuseppe Ferro sui motivi dell' "operazione".

A)

Il ruolo di Riina fu determinante sia nell'ideazione che nell'organizzazione.

Brusca ha dichiarato che, intorno alla fine del 1991, sollecitò un'iniziativa contro Costanzo facendosi portatore di un diffuso malcontento esistente in cosa nostra a causa di alcune trasmissioni del giornalista (le videocassette di tre di queste trasmissioni sono acquisite agli atti); Riina rispose: "già ci stavo pensando".

Dei programmi televisivi e delle reazioni suscitate in ambiente mafioso hanno parlato anche Sinacori, Cancemi e G. Ferro: Costanzo aveva bruciato in video una maglietta con la scritta "viva la mafia", aveva ospitato in una trasmissione una donna dei Madonia, aveva denunciato i cd "ricoveri facili" dei mafiosi affermando in proposito che sperava fossero colpiti davvero da un male incurabile.

E' del tutto irrilevante disquisire sulla serietà o l'efficacia della "campagna antimafiosità", per usare le parole di Brusca, che Costanzo portava avanti. Cosa nostra non fa ideologia né si occupa di cultura o qualità dell'informazione; colpisce in modo spietato e implacabile, senza sottili distinzioni e raffinate analisi, tutto ciò che ritiene contrario ai propri interessi. Inoltre, per l'orgoglio d'appartenenza, per l'innato senso della vendetta e dell'immediata ritorsione, in una parola, per la loro mentalità ignobile, gli "uomini d'onore" non potevano tollerare quelle trasmissioni.

Riina, in riunioni preparatorie di cui la prima tenutasi a Castelvetro nel settembre-ottobre 1991 e le successive in Palermo, in tutte presente anche Giuseppe Graviano, assegnò i compiti che avrebbero dovuto svolgere Matteo Messina Denaro, incaricato di trovare l'esplosivo eventualmente rivolgendosi a Vincenzo Virga, e Sinacori, il quale si sarebbe occupato del trasporto a Roma. Riina procurò pure l'incontro di Sinacori, in Bellolampo, con Ciro Nuvoletta e un tale Maurizio, della famiglia di Marano, per un possibile appoggio e aiuto nell'impresa. Nuvoletta e certo Armando si sarebbero in effetti portati a Roma

su richiesta di Sinacori (sui rapporti, in generale, tra cosa nostra siciliana e il clan Nuvoletta hanno deposto Antonio Patti, Giuseppe Ferro, Brusca e Emanuele Di Filippo).

Messina Denaro aveva già preso contatto con Scarano per le attività di “basista” a Roma.

Si è già visto che il mandato riguardava come obiettivi primari Falcone e Martelli, in subordine Costanzo. Se si fosse ritenuto di agire con l’esplosivo, Riina aveva ordinato che sarebbe stata necessaria la sua approvazione.

Ancora, Riina dispose la consegna da parte di Mariano Agate a Sinacori delle chiavi dell’appartamento di viale Alessandrino n. 173. Ciò introduce il discorso sugli immobili utilizzati a Roma nel febbraio - marzo 1992.

B)

L’appartamento di viale Alessandrino era in disponibilità di Giuseppe Lamantia (testi Panunzi, Nati, Aquilini), di professione odontotecnico, pregiudicato, legato a cosa nostra (teste Pancrazi), nato a Mazara del Vallo. Il capomandamento di Mazara risulta essere stato fino al 1.2.1992, data del suo arresto, Mariano Agate.

L’immobile non fu giudicato idoneo, le chiavi vennero lasciate da Sinacori nella cassetta della posta, da cui in seguito, su incarico di Messina Denaro, le prelevò Scarano. Le stesse chiavi furono rinvenute nella disponibilità di Scarano durante una perquisizione in casa sua compiuta il 7.4.1992, per altri motivi, dagli ispettori della P. di S. Conte, Di Felice e Sezzi, i quali hanno testimoniato sul punto.

Scarano, dal 15 al 16.1.1992, aveva soggiornato con il figlio Cosimo all’Hotel Alceste di Selinunte (teste Cappottella), quando egli sostiene d’aver incontrato Messina Denaro che gli aveva chiesto di procurarsi un appartamento a Roma. La consegna di 20 milioni allo scopo era stata effettuata, su disposizione di Messina Denaro, da Geraci.

Scarano si era adoperato, ma senza riuscire a provvedere; successivamente, tuttavia, incontrato Messina Denaro a Roma, presso il centro commerciale “Le Torri” di via Parasacchi, previo appuntamento tramite Beppe Garamella (in rapporti con Messina Denaro come dimostrato da conversazioni telefoniche tra i due sulle quali ha deposto Bonanno) e Alfio Massimino, e rinnovatagli la richiesta, aveva ottenuto da Giacomino Gesù l’appartamento della madre di questi in via Martorelli n.41, località Torremaura.

Questa casa, dove alloggiarono Messina Denaro e Tinnirello nonché Sinacori e Geraci dopo il mancato gradimento di quella di viale Alessandrino (i personaggi erano presentati da Scarano come suoi nipoti; sull’aggiunta di due letti ed altri particolari hanno deposto Gesù, Continenza, Ruggero e Moresi), è stata

concordemente descritta e riconosciuta in fotografia, così come viale Alessandrino, da Sinacori, Scarano e Geraci.

C)

Sulla preparazione delle armi e le modalità del trasporto a Roma, le indicazioni di Geraci circa l'esatta ubicazione della casa di Giovanbattista Consiglio, e di Scarano sulla targa TP del camion arrivato a Roma, sono confermate dalla testimonianza Sciaratta.

Le armi e l'esplosivo furono trasportati a Roma da Consiglio, che guidava il veicolo viaggiando con uno dei figli, occultate in un'intercapedine del camion realizzata da Gino Calabrò; il "materiale" venne riposto nello scantinato condominiale dell'appartamento di Scarano in via delle Alzavole n. 20.

L'esplosivo sarebbe stato utilizzato per l'autobomba di via Fauro. Le armi sarebbero state affidate da Scarano a Aldo Frabetti, nascoste in una grotta vicino casa sua e, a fine 1993, prelevate e riportate a Palermo da Gaspare Spatuzza e Pietro Carra, come quest'ultimo, confermando la versione di Scarano, ha riferito.

Nello scantinato di via delle Alzavole i cc. tt. del P.M. accertarono, il 28.5.1996, per mezzo di una strumentazione denominata EGIS, la presenza di DNT e T4.

DNT e T4 esplosero in via Fauro, dove ne furono rilevati i residui.

Scarano ha indicato con ottima approssimazione, rispetto alla quantità (90-120 kg) che il c.t. Delogu ha stimato essere stata usata in via Fauro, il peso dell'esplosivo (110 kg) trasportato a Roma da Consiglio.

D)

Partirono alla volta di Roma, per eseguire il mandato di Riina, Geraci e Sinacori in aereo, Messina Denaro e Renzo Tinnirello con una Fiat Uno azzurra a nafta, Graviano e Cristofaro Cannella in treno. Su questo punto hanno concordemente riferito Geraci e Sinacori, pure nei particolari delle modalità degli spostamenti, e inoltre su un'ultima riunione organizzativa tenutasi a Palermo tra i sei a casa di Salvatore Biondino, nonché sul fatto che si ritrovarono con gli altri, come concordato nella riunione, alla fontana di Trevi.

Il teste Zito ha depresso su accertamenti circa i chek-in relativi ai nomi Rinacori e Geraci, alle ore 7,58 e 7,59 del 24.2.1992 con assegnazione di posti vicini, su un volo Palermo-Roma di quel giorno.

Geraci prese a nolo alla Hertz della stazione Termini una Y10, e fece degli acquisti a Roma con la sua carta di credito la stessa utilizzata per compere di analoga natura (abbigliamento) a Palermo (teste Zito).

In quel periodo Costanzo aveva abitudini e usava automobili esattamente nei termini indicati da Geraci e Sinacori (testi Costanzo, Peschi, De Palo, Re, Degni e Valente), e frequentava, secondo quanto i due hanno riferito per averne osservato i movimenti nei pressi di un palazzo di quella zona presidiato da personale di vigilanza, l'abitazione del ministro Luigi Scotti, in via Marianna Dionigi.

E)

Il 4.3.1992 Sinacori tornò in aereo a Palermo (teste Zito sulla verifica della lista passeggeri) per riferire a Riina che l'obiettivo possibile era Costanzo e che per ucciderlo occorreva usare l'esplosivo, ricorrendo alla tecnica dell'autobomba. L'incontro avvenne in casa di tale Gugliemini, cugino di Cancemi il quale pure era presente, dove Sinacori parlò con Riina subito dopo che questi aveva colloquiato con Brusca.

Brusca e Cancemi hanno confermato la circostanza; Brusca ha anche chiarito che era andato da Riina per discutere dell'attentato al giudice Falcone i cui preparativi erano in corso. Riina ordinò a Sinacori di **sospendere** l'operazione di Roma spiegandogli che "avevano trovato **cose più grosse giù**".

Sinacori ripartì per la capitale dove riferì a Messina Denaro la decisione.

Il 5.3 successivo (teste Zito sul controllo delle liste di imbarco) rientrarono a Palermo Sinacori in aereo, e Cannella, in nave con auto Fiat Uno al seguito, via Napoli.

F)

I viaggi in Sicilia di Scarano, dopo che vi era stato il rientro da Roma degli uomini di cosa nostra senza che si fosse provveduto a trasferire armi e esplosivo dal suo scantinato, sono confermati, al di là del difetto di memoria mostrato da Scarano sulla precisa collocazione temporale degli stessi, dall'esame dei tabulati del cellulare della moglie Silvia Tusa in sua disponibilità (risulta la presenza del telefono dal ponte radio 06 a quello 081 il 13.3.1992, e fino al 15.3.1992 sotto quello 091 nonché, sempre sotto il ponte radio della Sicilia 091,

dal 22.7.1992 al 2.9.1992), e dagli accertamenti di Cappottella sull'imbarco in nave di Scarano, con Audi 80 al seguito, il 23.5.1992 da Napoli a Palermo e sul soggiorno suo e della moglie all'Hotel Alceste di Marinella di Selinunte dal 24 al 27.5.1992.

2

L'OMICIDIO LIMA E LE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO

Una settimana dopo l'incontro in casa Gugliemini fu ucciso l'on.le Salvo Lima. Di lì a qualche mese sarebbero stati compiuti gli eccidi di Capaci e via D'Amelio. Senza altro **“cose più grosse”** del progetto Costanzo. In rapida successione, ancora, il 27 luglio l'omicidio dell'isp. Giovanni Di Lizio ad opera dei “catanesi”, il 14 settembre il tentato omicidio del commissario Calogero Germanà, il 17 settembre l'omicidio di Ignazio Salvo.

Molti personaggi esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. hanno confessato la loro partecipazione a questi fatti: Brusca, Cancemi, Gioacchino La Barbera, Giovanbattista Ferrante, Calogero Ganci, Onorato, Sinacori. In questa sede non interessa entrare nel merito se non per sottolineare che tutti quei delitti costituirono la risposta di cosa nostra alla sentenza 30.1.1992 della S.C. nel processo cd. “maxi”. Questo dato emerge con assoluta evidenza dall'istruzione dibattimentale.

E' ovvio che i giudici Falcone e Borsellino fossero sempre stati, fin dall'inizio della loro indimenticabile opera di servitori dello Stato, un obiettivo di cosa nostra, e che i cd. “pentiti”, sia per la mentalità già ricordata dei mafiosi sia per il pericolo esiziale che potevano rappresentare per l'organizzazione, dovevano essere uccisi. Riina era addirittura ossessionato dall'idea del pericolo che lucidamente avvertiva provenire dai sempre più numerosi collaboratori di giustizia. Molte sue espressioni, per così dire, icastiche, sono state riferite al riguardo: avrebbero dovuto essere sterminati fino alla ventesima generazione, si sarebbe giocato i denti pur di eliminarli, senza di loro “... tutto il mondo si poteva mettere contro di noi, di noi cosa nostra, non riusciranno mai a potere condannare noi ...” (frase riferita da Cancemi).

Ma il punto è che, in quel determinato momento storico, Riina realizzò che le aspettative che evidentemente riponeva sull'esito in qualche modo favorevole del “maxi” erano andate deluse, e decise di scatenare tutta la forza militare dell'organizzazione contro i nemici storici e contro coloro che a suo giudizio non erano stati capaci, nonostante i “favori” ricevuti in precedenza (in

particolare Brusca e Cancemi hanno fatto i nomi dei politici Salvo Lima, Purpura, Martelli, Vizzini e Mannino, “gli amici diventati nemici” secondo Brusca), di “aggiustare” quel processo. Decise, com’è stato detto da Brusca e Sinacori, che “si doveva incominciare ognuno a togliersi i propri sassolini dalle scarpe”.

Sinacori ha dichiarato che Riina, contro la programmata Superprocura, aveva creato la Supercosa, un gruppo ristretto a lui stesso, a Agate, a Sinacori, a Messina Denaro, a Giuseppe e Filippo Graviano (alcuni di loro, come si ricorderà, componenti della “squadra” inviata a Roma per il progetto Costanzo), la cui esistenza avrebbe dovuto restare segreta anche all’interno dell’associazione.

Questa logica di compartimentazione e di predisposizione di adeguate strutture “operative” è anche rivelata dall’episodio dell’incontro tra Brusca e Sinacori in casa Guglielmini. I progetti di Roma e quello di Capaci procedevano separatamente ed erano affidati a gruppi che agivano l’uno all’insaputa dell’altro. Anche La Barbera ha riferito d’aver fatto parte di un gruppo ristretto, insieme a Brusca, Antonino Gioè e Leoluca Bagarella, impiegato, a dire di Brusca per ordine diretto di Riina, per gli omicidi di Salvo, di Milazzo (capomandamento di Alcamo) e della sua fidanzata Bonomo, e del commissario di Castelvetro Calogero Germanà, fortunatamente sventato per la pronta reazione del funzionario.

Secondo Brusca e Sinacori, anzi, Riina aveva capito già prima della sentenza che si preannunciava per l’organizzazione un periodo non favorevole, situazione di cui imputava la responsabilità a Falcone e Martelli i quali a suo giudizio si adoperavano dal Ministero perché la Cassazione confermasse le decisioni delle Corti palermitane, e, sul finire del 1991, si era cominciato a programmare l’eliminazione dei nemici storici e degli “amici diventati nemici”. Inoltre, sempre secondo Brusca e Sinacori, Riina avrebbe voluto agire “in prevenzione” anche allo scopo di evitare che la recrudescenza dei “delitti eccellenti” non fosse vista in cosa nostra come effetto di un suo personale, immediato interesse, non collegato a quello generale dell’associazione, in relazione all’ergastolo che con quella sentenza gli sarebbe stato confermato. Significative, in questo senso, l’iniziativa di inviare Brusca e Bagarella a Roma, nel 1991, per un’ “inchiesta” sul giudice Falcone con l’indicazione che avrebbe potuto essere sorpreso al ristorante “Sora Lella” (esame Brusca), nonché la riunione tenuta a Enna sul finire del 1991 tra i rappresentanti delle provincie siciliane, di cui hanno parlato Giuseppe Pulvirenti (il quale ha aggiunto che tra i catanesi vi era malumore perché nulla si era ancora fatto per reagire alla condanna all’ergastolo comminata a Santapaola) e Filippo Malvagna, in cui si decise la resa dei conti e la conseguente direttiva ai vari mandamenti di dare inizio alle relative attività

preparatorie. Malvagna ha ricordato una frase che sarebbe stata pronunciata da Riina in quella riunione come riportatagli da Pulvirenti: **“bisogna fare la guerra per poi fare la pace”**.

3

DALL'ESTATE 1992 ALL'ARRESTO DI SALVATORE RIINA

A)

Il generale CC. Mario Mori, sentito nel processo 12/96 all'udienza del 24.1.1998, ha dichiarato che, dopo la strage di via D'Amelio (all'epoca era colonnello e capo del Reparto Criminalità Organizzata del ROS CC. comandato dal gen Subranni), si era diffuso negli organi dell'antimafia un senso di impotenza e di scoramento. Ha ricordato, per rendere l'immagine, quale fosse l'espressione del volto del giudice Caponnetto e il drammatico commento del magistrato: “E' finita!”.

Mori decise che era necessaria una forte ripresa dell'attività investigativa, preceduta dalla ricerca di informazioni sugli assetti e le dinamiche interne di cosa nostra, che consentisse, da un lato, risultati tangibili e, dall'altro, strumenti adeguati alla profonda conoscenza del fenomeno che, per usare le sue parole, sembrava “indebellabile”. Così, egli organizzò una struttura particolare di uomini al suo diretto comando che si occupasse a tempo pieno della cattura di Riina, e, su suggerimento del capitano De Donno, stabilì un contatto con Vito Ciancimino, convinto che questi fosse in grado di fornire notizie utili per le indagini che si proponeva di svolgere.

Gli incontri con Ciancimino furono preparati dal figlio di questi, Massimo, e da De Donno, i quali avevano avuto occasione di conoscersi durante la permanenza a Palermo, per motivi di servizio, del capitano. Mori e Ciancimino si videro effettivamente il 5 e il 29 agosto, il 1 ottobre e il 18 ottobre (le date risultano anche dalle annotazioni sull'agenda di Mori acquisita nel processo 12/96 su richiesta del P.m.). Il 19 dicembre Ciancimino venne arrestato.

In proposito hanno deposto sia Mori che De Donno nel processo 12/96, e il generale Subranni, citato dalla difesa, all'udienza del 5.11.1999. Vi sono, poi, le dichiarazioni di Brusca.

E' la trattativa del “papello” come, secondo Brusca, Riina ebbe a definire il foglio che conteneva le richieste sulla base delle quali egli riteneva di condurre quella che si diceva persuaso (“... si sono fatti sotto ...”) fosse una componenda

cercata dagli organi dello Stato. Anche Cancemi si è detto a conoscenza delle richieste che Riina andava preparando. Riguardavano la legge sui collaboratori di giustizia, l'abolizione dell'ergastolo, il trattamento penitenziario in genere.

In effetti Mori, che aveva informato Subranni il quale - pur lasciandogli ampi margini di autonomia e concordando con l'iniziativa - lo avvertì che il personaggio era abile e da trattare con estrema cautela e circospezione (la sostanza dei consigli fu questa anche se Subranni non ha confermato i termini letterali delle raccomandazioni come riferite da Mori: "...ti può mettere sotto scopa ..."), e De Donno si accreditarono presso Ciancimino come rappresentanti dello Stato. Al di là di ogni loro aspettativa, Ciancimino si mostrò disponibile, e il 1 ottobre confermò che era in grado di fare da intermediario con i "corleonesi". Quando, il successivo 18 ottobre, chiese esplicitamente cosa avevano da offrire, il "bluff" dei due ufficiali venne scoperto. Essi, in realtà, non potevano dare nessuna garanzia, e Mori fece l'unica proposta cui, quale ufficiale di p.g., era legittimato: Riina e Provenzano avrebbero dovuto costituirsi, i loro familiari sarebbero stati protetti. Dunque, una richiesta di resa incondizionata. Ciancimino ebbe una reazione impressionante, scattò in piedi adirato e congedò l'interlocutore dicendo: "Lei mi vuole morto, anzi vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno."

Il 19 dicembre Ciancimino fu arrestato, in seguito risulta aver collaborato, ma, citato dalla difesa perché deponesse ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'udienza del 13.10.1999, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

B)

Il tenore letterale di quella frase e il comportamento tenuto nell'occasione da Ciancimino dimostrano, se ve ne fosse ancora bisogno, quale era la misura del potere di Riina in cosa nostra, e quale la sua capacità di incutere terrore anche in uomini accorti e di esperienza.

Di più, quale fosse la sua determinazione, la logica di aggressione e intimidazione che lo guidava, è rivelato dall'ordine, impartito a Brusca tramite Biondino, di preparare un attentato a un uomo delle istituzioni perché ci voleva "un altro colpetto", nella direzione cioè di sollecitare la trattativa in corso, che non faceva progressi, e di dimostrare, a questo scopo, la forza decisionale e la temibilità di cosa nostra.

Brusca, che aveva già nel mirino i giudici Grasso e Giordano e che ne conosceva le abitudini, dette incarico a Gioè e La Barbera di organizzare il delitto. La Barbera ha confermato la circostanza, e ha spiegato che il progetto di

un'autobomba contro il giudice Grasso non era realizzabile nei termini programmati perchè, nel luogo prescelto (Monreale, sotto casa della suocera del magistrato), il sistema radio di una banca interferiva con il telecomando da utilizzare.

C)

La Corte ritiene che questo sia un passaggio fondamentale: può essere, cioè, datato con certezza, sulla base della nota al 18.10.1992 sull'agenda di Mori e dell'epoca in cui (settembre-ottobre 1992) Brusca, da Biondino, e La Barbera, da Brusca, hanno riferito di aver avuto l'ordine di "un altro colpetto", il momento preciso in cui Riina si rese conto che la trattativa era fallita.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che quella trattativa avvenne e che a condurla fosse Riina. Questi, secondo Brusca, era in contatto con Ciancimino per tramite del suo medico curante dr. Cinà, gli aveva detto che "si erano fatti sotto", e, d'altra parte, considerata l'importanza di tale iniziativa, solo il capo assoluto di cosa nostra avrebbe potuto assecondarla. L'ordine a Brusca, poi, fu trasmesso da Biondino, il cui strettissimo legame con Riina è dimostrato dal fatto, a tacer d'altro, che furono arrestati insieme.

D)

Nell'arco di quello stesso periodo si svolse un'altra "trattativa" tra Gioè, "uomo d'onore" della famiglia di Altofonte (del mandamento di San Giuseppe Jato retto da Brusca) e a questi particolarmente vicino, e Paolo Bellini, la cui storia personale di pregiudicato, in rapporti anche con esponenti dell'eversione di destra, emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso e dal m.llo Tempesta del NTPA CC nel processo 12/96.

Della vicenda hanno parlato pure Brusca, La Barbera, Cancemi, il gen. Mori, il commissario Messina della DIA di Milano, e, nel corso dell'istruzione dibattimentale svoltasi davanti a questa Corte, Salvatore Cucuzza e Francesco La Marca, mentre Danilo Zicchi si è avvalso della facoltà di non rispondere (le sue precedenti dichiarazioni pertanto, ai sensi dell'art. 111 V co. Cost. , non hanno valore probatorio).

I testi d'accusa isp.ri Putgioni e Bonferrato, e m.llo Leggeri hanno riferito, all'udienza del 30.4.1999, sulle indagini svolte in merito a una macchina polaroid con cui La Marca avrebbe scattato delle fotografie su ordine del suo capomandamento Cancemi ad alcune tele che, su incarico dello stesso Cancemi, aveva recuperato, tramite un certo Lo Presti, da coloro che le avevano rapinate

in un palazzo signorile di Palermo (villa Lanza Berlinghieri). Le foto erano poi state consegnate a Cancemi e da questi a Biondino. La macchina polaroid era stata fatta recuperare da La Marca, dopo la sua collaborazione, dando indicazione agli investigatori di rivolgersi alla moglie. Le indagini sulla fabbricazione e commercializzazione della macchina, hanno accertato che l'acquisto non era avvenuto prima del 13.7.1992. Le tele, dopo la collaborazione di Cancemi, erano state consegnate da La Marca al suo nuovo capomandamento Vittorio Mangano.

Le fotografie servivano nel contesto dei rapporti tra Gioè e Bellini.

I due si erano conosciuti in carcere e avevano ripreso a vedersi quando Bellini si era recato in Sicilia per la sua attività di recupero crediti.

Bellini era stato interessato da Tempesta di far ritrovare dei quadri rubati dalla pinacoteca di Modena, e, allo scopo, gli erano state consegnate delle fotografie in una busta intestata del NTPA. Bellini le mostrò a Gioè, il quale rispose che per quelle opere non poteva far nulla; gli consegnò, tuttavia, a sua volta, altre fotografie, di tipo polaroid, raffiguranti quadri e un biglietto con i nomi di alcuni esponenti di primo piano di cosa nostra detenuti (Filippo Calò, Bernardo Brusca, Leggio e qualche altro), dicendosi in grado di consentire il recupero di quegli importanti dipinti a condizione che fosse garantito ai mafiosi i cui nomi erano stati indicati nel biglietto il ricovero in ospedale o comunque un trattamento penitenziario migliore.

Bellini informò Tempesta e questi, resosi conto della natura dei contatti che aveva, informò l'allora colonnello Mori che subito giudicò improponibile la cosa. Il biglietto, consegnato da Tempesta a Mori, fu da questi distrutto. Le fotografie furono conservate da Tempesta e in seguito sequestrate e acquisite agli atti del processo.

I rapporti tra Bellini, il quale aveva ancora cercato di accreditarsi presso funzionari della DIA di Milano ricevendo anche da loro una risposta di netta chiusura, e Gioè cessarono alla fine del 1992, per decisione di Bellini che aveva capito di essersi esposto troppo e temeva per la propria vita. Il timore, in effetti, non era infondato, perchè in cosa nostra, come riferito da Brusca, si sospettava che intendesse infiltrarsi e che agisse per conto dei servizi segreti.

La vicenda presenta diversi profili di opacità: le intenzioni di Bellini, verosimilmente interessato a coltivare la conoscenza con Gioè per trarne vantaggi economici e giudiziari (aveva richiesto a Tempesta di essere lautamente ricompensato per le informazioni che fosse riuscito a ottenere e il differimento di un incombente ordine di carcerazione); altri di natura più propriamente illecita (Brusca ha affermato, ovviamente smentito da Bellini, che vi fu anche una

consegna di cocaina nell'ordine di 200 kg non pagata da Bellini); i termini e il contenuto esatti di quanto al riguardo riferito da Tempesta a Mori, il quale ha negato d'essere stato messo a conoscenza dal m.llo che nei discorsi tra Gioè e Bellini era tra l'altro emersa l'inquietante ipotesi di un attentato alla Torre di Pisa; le incongruenze che rilevano nel raffronto delle dichiarazioni sul punto rese da La Marca, Cancemi e Cucuzza; la convinzione espressa da Gioè nella lettera scritta in carcere prima di suicidarsi sul ruolo di infiltrato svolto da Bellini.

Tuttavia, non pare tanto importante addentrarsi nei meandri delle motivazioni, degli interessi, delle cautele dei protagonisti, un coacervo di reciproche interferenze impossibile da chiarire, né ricostruire ogni specifico dettaglio del suo evolversi, quanto stabilire alcuni capisaldi su cui non sorgono perplessità e che si inseriscono con assoluta coerenza nel quadro degli avvenimenti che in quel periodo andavano sviluppandosi.

I rapporti Gioè-Bellini vi furono ed erano costantemente seguiti da Brusca che ne riferiva a Riina.

Quando Bellini, con una mossa audace e spregiudicata, attuata per tener vivo il contatto dopo l'ovvio rifiuto di Mori comunicatogli da Tempesta, fece sapere che solo per un paio dei nomi scritti sul biglietto sarebbe stato possibile ottenere un qualche beneficio, Riina disse a Brusca di interromperla ("o tutti o niente") autorizzandolo a portarla avanti solo "in proprio" per procurare benefici al padre Bernardo.

Cucuzza, uscito di carcere nel 1994, espresse a Brusca i suoi dubbi, facendosi portatore della posizione dei mafiosi detenuti, circa l' "opportunità" delle stragi del 1992 ("mah, hanno portato più male che bene" fu il commento di Cucuzza riportato da Brusca). Brusca rispose che, in realtà, si era riusciti a indurre lo Stato a venire a patti ("Totò, guarda che non è come dici tu ... guarda che la situazione poi si è un po' ... cioè andato alla rovina: però inizialmente guarda che le possibilità delle trattative c'erano ..."), anche instaurando una trattativa ad oggetto dei quadri che però era fallita a causa dell'intervenuta collaborazione di Marchese e del conseguente scompiglio provocato nei ranghi di cosa nostra ("A questo punto lo Stato dice: ma perchè devo trattare se posso venire a capo della situazione?").

E)

Allo stesso modo è pacifico, sulla base delle dichiarazioni di Pulvirenti, Malvagna, Brusca, La Barbera, Sinacori e Patti, che Santo Mazzei, già esponente

del clan catanese dei cursoti ostile alla famiglia di Santapaola, era stato “combinato” in cosa nostra, su raccomandazione e diretto intervento di Riina e Bagarella, i quali convinsero i catanesi che sarebbe tornato utile all’organizzazione.

Altrettanto certo, per la versione sul punto di Antonio Gullotta, riscontrata da puntuali e inequivoci accertamenti di p.g. su tutti i riferimenti forniti dal collaboratore, e di Brusca, è che Mazzei, insieme a Gullotta stesso, a Roberto Cannavò (anch’egli del clan dei cursoti) e a Salvatore Facella (mafioso di Lercara Friddi residente a Moncalieri; teste Dalle Mura), dopo che quest’ultimo su incarico di Giovanni Bastone (mafioso di Mazara del Vallo residente a Torino; teste Dalle Mura) aveva procurato un proiettile di artiglieria, collocò la bomba, nell’ottobre 1992, nel giardino di Boboli in Firenze, non perché esplodesse ma allo scopo di “dare un atto dimostrativo alle forze dell’ordine per la repressione che c’era contro ... la mafia”. L’episodio venne “rivendicato” con una telefonata a un qualche organo di informazione.

Mazzei si era mosso di sua iniziativa perché aveva ascoltato, dice Brusca, dei discorsi fatti durante un pranzo con Riina e altri mafiosi, a Mazara nell’estate del 1992, a proposito di azioni per indurre lo Stato a scendere a patti e di una bomba a mano da piazzare allo scopo presso gli Uffici di Firenze. Era stato genericamente interessato di provvedere, e così, recatosi al nord nell’ottobre, aveva collocato a Boboli il proiettile di artiglieria procurato da Facella.

Questo ordigno fu in effetti rinvenuto da inservienti dell’amministrazione del giardino di Boboli il 5.11.1992, e riconosciuto in aula da Gullotta.

Brusca ha sostenuto che Riina era all’oscuro della specifica iniziativa di Mazzei, ma non ha escluso che potesse esserne stato informato da altri, segnatamente da Bagarella. Del resto, si è visto che Mazzei era uomo di Riina e Bagarella, “accettato” da Santapaola e dai catanesi per loro espressa indicazione e volontà.

F)

Dopo l’estate del 1992 e l’introduzione dell’art. 41 bis, ebbe luogo, dunque, una fase, per così dire, di “studio”, caratterizzata, da un lato, dalle discussioni sulle iniziative da intraprendere a fronte dello sconcerto provocato in cosa nostra dalla rinnovata azione di contrasto dell’antimafia, dall’applicazione del cd. “carcere duro”, dalle notizie che giungevano di “uomini d’onore” maltrattati dagli agenti di custodia, e, dall’altro, dall’aprirsi, quanto meno nella valutazione dei vertici dell’organizzazione, di una prospettiva di compromesso con gli organi dello Stato.

Due piani intersecantesi, di contestuale sviluppo e reciproca influenza, che riflettono, rispettivamente, le varie ipotesi di ritorsione, di cui tra breve si dirà, e lo svolgimento delle trattative del “papello” e dei quadri sulle quali si innesta la decisione di Riina di sospendere la linea stragista, i “delitti eccellenti”, che Brusca sintetizza in questi termini:

“Noi non ci siamo più mossi perché **Salvatore Riina ci dava questo fermo**. Ma se non ci dà il fermo già nel 1992 stesso avremmo commesso già qualche strage, quanto meno in Sicilia”,

e della quale anche i catanesi, secondo il racconto di Malvagna a proposito della direttiva pervenuta dallo “zu Totò” di contenere anche le “normali” attività illecite, erano stati informati.

Tuttavia sarebbe sbagliato pensare a una stasi, a una logica di tregua unilaterale; si trattò piuttosto di un momentaneo ripiegamento tattico.

L'inesauribile vena criminale di cosa nostra non cessava di produrre idee e programmi delittuosi, e si andavano elaborando, anzi, iniziative che fossero adeguate al livello dello scontro. Si rinvergono nei verbali di esame esemplificazioni agghiaccianti di questo approccio al problema: “o fai quello che ti diciamo noi, o sennò mettiamo tante di quelle bombe che non ci fermiamo più” (Brusca), “gli facciamo vedere noi chi comanda qua in Italia” (La Barbera), “solo così si poteva andare a patto con lo Stato” (Sinacori), “o togli Pianosa, Asinara e 41 bis o noi ti facciamo saltare i monumenti” (P. Di Filippo).

Non solo, dunque, il “colpetto” in funzione di stimolo, e di un'autobomba avrebbe comunque dovuto trattarsi, o l' “uscita” dell'intraprendente Mazzei, funzionali alla miglior gestione delle trattative in corso, ma anche, in caso di irrigidimento e chiusura della controparte, un'inusitata progressione di violenza e aggressione agli uomini e ai beni dello Stato.

Fu una palestra di menti criminali, un vero e proprio laboratorio di progetti scellerati sulle possibili e maggiormente efficaci varianti di attacco terroristico agli interessi più sensibili del campo avversario.

Così, al disciplinato “soldato” Patti fu indicato come obiettivo da perseguire l'assassinio di una guardia carceraria nel suo territorio, come altri avrebbero provveduto a fare in ogni paese della Sicilia, e di tale “indirizzo” si sono detti a conoscenza pure G. Ferro e La Barbera (il primo, inoltre, ha riferito di un mandato di Riina a uccidere il questore Manganelli espresso in una riunione tenutasi subito dopo l'omicidio del capomandamento di Alcamo, Milazzo; l'altro ascoltò in un'occasione che Brusca e Bagarella discutevano dell'eventualità di uccidere i figli del sen. Andreotti).

La Barbera, Brusca e Sinacori hanno dichiarato che venne preso in considerazione un attentato alla Torre di Pisa (si ricorderà che l'idea era stata di Gioè, definito dal suo capomandamento Brusca come "brillante", "intuitivo" e dotato di certa "estrosità", quando durante il rapporto con Bellini questi ebbe a riferirgli dell'indisponibilità dello Stato a trattare).

Brusca aveva pensato di spargere sulle spiagge di Rimini, per colpire l'economia turistica (finalità tenuta presente anche riguardo all'ipotesi di attentato a Pisa), siringhe infettate e di immettere nel circuito della grande distribuzione alimentare cibi tossici ("merendine" avvelenate nei supermercati) o ancora di far commettere furti di opere d'arte importanti.

Il boss pugliese Salvatore Annacondia seppe dal capomafia di Giuliano, Francesco Coccozza - durante un trasferimento da detenuti - che in carcere era stata diffusa la direttiva di attaccare musei e opere d'arte.

Il catanese Maurizio Avola (le cui dichiarazioni peraltro non sono utilizzabili alla luce dell'art. 111 V co. Cost.) apprese di attentati da compiere a tralicci della luce e della RAI, ai traghetti, e contro i militari inviati in Sicilia.

L'enormità di questi progetti potrebbe indurre a ritenerne l'assurdità o l'astrattezza. Ma non è così. Erano cominciate, invece, le "schede" degli agenti di custodia, i vari mandamenti erano stati attivati, l'esplosivo era largamente disponibile, Brusca si era già mosso per reperire il sangue infetto, l'importanza delle città d'arte e del turismo per gli interessi, anche economici, dello Stato era ben presente alla direzione di cosa nostra il cui vertice era rappresentato dalla figura di Salvatore Riina. Le sue decisioni, sia tattiche che strategiche, venivano accettate senza discutere. Non si può dubitare del fatto che Riina e gli uomini a lui più vicini fossero i promotori e gli istigatori di questa linea di attacco, finalisticamente orientata a piegare le Istituzioni al volere di cosa nostra per mezzo di ogni genere di delitti contro la pubblica incolumità tali da provocare il panico e il terrore diffuso in una pluralità indeterminata di persone.

Del resto, come Riina ragionasse, o meglio quale fosse il suo ordine di idee e la sua totale indifferenza rispetto alle conseguenze delle azioni che giudicava necessarie per gli interessi di cosa nostra, è dimostrato da un episodio che ne rivela appieno la determinazione e il cinismo, raccontato da La Barbera.

Nell'estate 1992 vi fu una riunione tra corleonesi e trapanesi (Riina, Bagarella; Gioè, Messina Denaro, Sinacori, Andrea Gancitano, Andrea Mangiaracina) convocata in una villetta vicino Mazara dove La Barbera accompagnò Brusca, il quale ha confermato la circostanza e il particolare che si dirà. Era la prima volta, e rimase l'unica, che vedeva Riina. Si parlò, a un certo punto, l'argomento introdotto dai trapanesi, di un attentato da compiere contro un avversario di una cosca rivale a Trapani, obiettivo difficile perché aveva una macchina blindata e

indossava sempre un giubbotto antiproiettile. Si pensò, allora, a un' autobomba, e Gancitano obiettò che, colpendo nel centro di Trapani, avrebbero potuto morire persone estranee e anche bambini. Ebbene, Riina commentò: **“A Sarajevo muoiono tanti bambini, che problema c'è?”**

G)

Sul finire dell'anno 1992 fallì la trattativa Ciancimino, l'azione di contrasto dello Stato si rafforzò notevolmente, l'applicazione del 41 bis, come temeva Riina, concorse a far sì che qualcuno si facesse “sbirro” e “sbirri” si fecero, in particolare, Antonino Marchese e Giovanni Drago il cui contributo di conoscenze consentì l'esecuzione di decine di arresti e, soprattutto, l'acquisizione da parte degli organi dell'antimafia di informazioni tali da affinare e attualizzare gli strumenti e le tecniche di indagine.

Il potere su cosa nostra necessitava di nuova legittimazione, le scelte compiute dovevano essere difese, la rappresentatività dei capi rafforzata Tanto più che cominciava a prendere corpo una fronda interna.

Fin dalle stragi del 1992 importanti capimandamento avevano manifestato perplessità sulla linea di scontro frontale. Estremamente significativa, al riguardo, anche alla luce di ciò che accadrà negli schieramenti di vertice dopo l'arresto di Riina, è la frase riferita da Cancemi, pronunciata da Ganci dopo che Riina, poco prima della strage di via D'Amelio, se ne era personalmente e espressamente assunta la responsabilità: “Questo ci vuole consumare a tutti”.

4

GLI ASSETTI DI VERTICE, GLI SCHIERAMENTI, LE DECISIONI DOPO IL 15.1.1993

A)

Giovanni Brusca, spiegando il senso dell'ordine ricevuto da Riina per tramite di Biondino quando gli fu comunicato: “ci vorrebbe un altro colpetto per fare tornare a queste persone ... per farle trattare”, ha dichiarato: “Cioè, cosa significa? Che noi avremmo dimostrato i muscoli, quindi, facendo un altro attentato e avremmo smesso fino a quando non avremmo ottenuto qualcosa.” Egli ha aggiunto: “Credo che si doveva riprendere l'argomento ... proprio il giorno in cui Salvatore Riina venne arrestato, che sarebbe il giorno 15.1.1993 ... c'ero io, Bagarella, c'era Giuseppe Graviano, c'era Salvatore Biondino, Raffaele

Ganci e Cancemi e non so se ci dovevano essere altri capimandamento. Però questi qua ci dovevano essere.”

La convinzione di Brusca sembrerebbe in effetti corrispondere alla realtà di una riunione certamente non ordinaria.

La Barbera, il quale nell’occasione lo aveva accompagnato, ricorda che, avvertiti da Salvatore Biondo di andarsene perché “è successo qualcosa di brutto”, furono raggiunti all’officina di Michele Traina, in Falsomiele, dove avevano riparato, da Bagarella il quale, commentando la cattura di Riina, disse: “meno male che l’hanno arrestato lì e non l’hanno seguito sennò arrestavano anche Messina Denaro, Biondo, Graviano e tutti gli altri”. Sinacori ha confermato che quel giorno aveva accompagnato Messina Denaro a un incontro a Palermo, e anche Cancemi ha riferito che avrebbe dovuto parteciparvi trattandosi di una riunione di “commissione”.

In particolare, deve essere rimarcata la prevista partecipazione di Messina Denaro, che non era un capomandamento di Palermo e che rappresentava la provincia di Trapani. Si ricorderà, inoltre, che, come l’altro convocato Giuseppe Graviano, aveva partecipato al viaggio a Roma nel febbraio 1992 e che era colui che teneva i rapporti con Scarano.

B)

Le rivelazioni di Brusca, il quale visse la fase successiva con l’intenzione di recitarvi un ruolo da protagonista, di costituire un elemento trainante e un punto di riferimento, permettono di delineare in modo più preciso rispetto al contributo offerto da altre persone esaminate ex art. 210 c.p.p. (Cancemi, Calogero Ganci, La Barbera, Cucuzza) le dinamiche interne all’organizzazione e il formarsi delle decisioni conseguenti.

Parimenti quelle di Sinacori, benché, da parte sua, costituiscono il portato delle conoscenze di cui il proprio “rappresentante provinciale” Messina Denaro lo metteva a parte per tenerlo informato dell’evolversi delle posizioni al livello dei vertici di cosa nostra.

Questo periodo deve essere analizzato sotto diversi rilevanti profili, tutti utili alla comprensione del percorso che condusse alle risoluzioni più propriamente preparatorie e organizzative dei delitti imputati a Riina e Graviano, fermo restando che già erano state poste le basi per la concreta attuazione dell’attentato a Costanzo.

Nell’ambito preso in considerazione rilevano:

- le riunioni tra i capimandamento sulla linea di condotta da adottare dopo l’arresto di Riina, e le posizioni assunte in proposito da Brusca, Bagarella e Provenzano, nonché i rapporti tra di loro e con il gruppo dei palermitani

(Cancemi, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera) che già dopo le stragi del 1992 avevano cominciato a dissentire, pur senza manifestare tale opinione, dal disegno perseguito da Riina;

- l'emergere, anzi l'assestarsi, di un gruppo contrario alla "guerra allo Stato", in opposizione all'ala oltranzista guidata da Bagarella;

- la rinnovata offensiva contro Costanzo, per la quale fu in un primo momento richiesto l'intervento dei catanesi, che venne riproposta anche per effetto di una trasmissione televisiva condotta dal giornalista in cui si festeggiò l'arresto di Riina (esclamazioni di gioia e soddisfazione da parte di Costanzo sono state riferite da La Barbera e G. Ferro), e che costituì, si vedrà, uno dei motivi del dissidio che insorse tra Brusca e Bagarella.

Accadde, inoltre, che, tra il 20 e il 23 marzo, vennero fermati La Barbera e Gioè (quest'ultimo si sarebbe suicidato in carcere lasciando la lettera che si è detto), dopo un periodo, durato circa venti giorni, di intercettazione delle conversazioni tra i due in un appartamento posto in Palermo, via G.B. Ughetti. Sull'oggetto delle conversazioni ha deposto nel processo 12/96 il teste Gratteri, riferendo che riguardavano, tra l'altro, attentati contro agenti di polizia penitenziaria e a un non meglio identificato Tribunale.

C)

La profondità della spaccatura che si verificò in cosa nostra dopo il 15.1.1993 è resa con grande efficacia da un'importante dichiarazione di Sinacori, che si salda in modo del tutto coerente alla versione di Brusca, nel corso del suo controesame all'udienza del 29.4.1999. Egli ha sostenuto, infatti, che se Bernardo Provenzano non avesse mediato tra i due schieramenti che si erano delineati, vi sarebbe stata una nuova guerra di mafia.

Il punto di mediazione fu il limite del consenso prestato da Provenzano a Bagarella sulla prosecuzione della linea stragista da questi fermamente voluta come inevitabile e "naturale" sviluppo del disegno di ricatto allo Stato deliberato da Riina, programma su cui non vi era più ragione, considerato il fallimento delle trattative e la risposta che nei fatti era stata data alle ipotesi di compromesso, di mantenere una posizione attendista. La condizione di quel consenso, si diceva, il risultato del lavoro "diplomatico" di Provenzano, fu che la ripresa dell'iniziativa volta a piegare le Istituzioni, per mezzo di un attacco che fosse portato su obiettivi e con modalità tali da suscitare nella società civile senso di insicurezza e di allarme generalizzato, per mezzo quindi del terrorismo, dovesse dispiegarsi al Nord, fuori dal territorio siciliano.

Bagarella si preoccupò subito di ricercare l'appoggio di Provenzano. La Barbera, circa 15 gg. dopo l'arresto di Riina, lo accompagnò a un incontro con il capo di Corleone, all'esito del quale lo stesso Bagarella, parlando con Brusca, espresse la propria soddisfazione perché Provenzano si era detto d'accordo sul "continuare con gli stessi discorsi che erano stati fatti prima", " ... non era cambiato niente, questo voleva dire", e concluse: "Fino a quando c'è l'ultimo corleonese fuori, continua tutto come prima."

Analogo convincimento Bagarella espresse durante una discussione, avvenuta a gennaio 1993 in casa di Gaetano Sangiorgi, riportata da Brusca, quando Gioè prospettò l'ipotesi di riparare per qualche tempo all'estero (era presente anche La Barbera), replicando: "Finché c'è l'ultimo corleonese, di qua non si muove nessuno. Chi se ne vuole andare, se ne va."

Bagarella definiva "miserabili", sprezzante in specie verso i Ganci da lui giudicati - a dire di Toni Calvaruso - "buoni solo a tagliare la carne", coloro che avevano letto gli avvenimenti della seconda metà del 1992 (la reazione alle stragi di Capaci e via D'Amelio, l'introduzione del 41 bis, il proliferare delle collaborazioni anche di importanti "uomini d'onore" come Marchese e Drago, la missione affidata a reparti dell'Esercito denominata "Vespri Siciliani") come il risultato di una scelta improvvida e contraria agli interessi di cosa nostra.

Brusca aveva parlato con queste persone, ritenendo che soprattutto Raffaele Ganci, capomandamento della Noce, fosse uomo, in quanto di risalente militanza e autorevolezza in cosa nostra nonché da sempre molto legato a Riina del quale aveva per lungo tempo protetto la latitanza (le dichiarazioni del figlio Calogero danno ampiamente conto di quest'aspetto), il cui parere dovesse essere ascoltato e tenuto in forte considerazione.

Richiese un incontro con lui, che si tenne in effetti dopo circa dieci giorni la cattura di Riina, in casa di certo Girolamo Guddo, a Palermo, presenti pure Cancemi e Michelangelo La Barbera. Brusca non si espose, capì che gli altri erano decisi a non proseguire sulla linea stragista, e ne ebbe la conferma alla fine della riunione nel momento in cui, appartatosi con Ganci, questi alle sue domande rispose che si era stabilito di fermarsi; egli mostrò di assecondare tale opinione.

In seguito, secondo la versione di Brusca, Ganci avrebbe riferito l'episodio a Giuseppe Graviano, il quale lo avrebbe a sua volta raccontato a Bagarella. Fu così che tra Brusca e Bagarella i rapporti si guastarono (altri motivi di contrasto vi furono sulla gestione dell'attentato a Costanzo e a causa delle reciproche relazioni con G. Ferro che, insofferente delle intromissioni di Brusca nel mandamento di Alcamo, aveva cercato appoggi in Bagarella), per ricomporsi, a fine settembre-ottobre 1993, in occasione di un incontro a San Mauro

Castelverde, in una casa nella disponibilità della cosca dei Farinella, quando Brusca manifestò piena adesione, insistendo perché andasse avanti, alla campagna di attacco allo Stato che Bagarella guidava.

D)

E' un passaggio, l'incontro di San Mauro Castelverde, molto importante, la cui analisi consente di comprendere le motivazioni in quel momento dei vertici di cosa nostra, come in questa logica si ritenesse che le stragi fino ad allora compiute non avevano prodotto gli effetti sperati e venisse maturando la terribile progressione che avrebbe condotto a quella dell'Olimpico.

Convieni, dunque, darne conto riportando fedelmente le parole di Brusca:

" ... Abbiamo chiarito il discorso di Raffaele Ganci ... Avendo chiarito questo fatto, abbiamo chiarito quello che stava succedendo al nord. e quando lui mi spiega quello che stava succedendo al nord, nel senso che i fatti andavano avanti, gli dico: 'a che punto siete ?' Cioè, a quel punto, io entro in gioco. Nel senso, dico: 'a che punto siete?' Cioè, mi fece capire che andavano, non andavano ... cioè le cose erano un po' ferme, un po' ... non siamo scesi nei particolari. Ci dico: 'ma scusa, a questo punto non ti conviene più fermarti, vai avanti, non tifermare, perchè se tifermi ora è come se tu hai cominciato e non hai fatto niente'. Non so se rendo chiara l'idea. ... E mi fa capire che non aveva nessun contatto, mi fa capire che forse qualche contatto l'avevano i fratelli Graviano, o Giuseppe Graviano e che l'avevano abbandonato E gli dico: 'scusa ma, visto che ormai sei nel ballo, continua a ballare'. Dice: 'beh, ci stiamo muovendo per continuare.' Quindi il suo progetto, le sue persone, cioè vicino a lui, il suo gruppo, continuavano per andare avanti nei progetti, però che poi io non ho sentito più. ... Io ... gli avevo consigliato, cioè: 'visto che sei arrivato a questo punto, continua, non ti fermare, perché se ti fermi qua non hai fatto niente.' ... Cioè, forzare la mano affinché chi dall'altro lato del tavolo, cioè la parte chi dello Stato c'era i sospetti di venire a trattare, di sollecitarli per ... A quel punto io non vedevo altra lettura, non vedevo altra chiave di lettura a quel momento storico ... Cioè, nel senso: 'hai fatto quattro attentati', perché erano quattro mi sembra, tre o quattro, comunque, quelli che ... erano già tutti fatti, quelli che sono stati fatti. Cioè: 'visto e considerato che sei arrivato a questo punto e ti fermi e non hai ottenuto ancora nessun risultato, cioè non ti fermare più, vai avanti perchè se ti fermi non hai concluso niente. Se ti arrivano, perché lo Stato non è che è uno stupido, ti arrivano, quindi forza la mano, cioè forza, continua affinché c'è qualcuno che viene per fermare questa strategia, questi crimini, cosa dobbiamo fare ?" (cfr. pagg. 106 - 115 della trascrizione del verbale d'udienza 14.1.1998 nel processo 12/96).

In quello stesso lasso di tempo, si vedrà, Salvatore Grigoli, convocato insieme ad altri, ancora a Misilmeri, ricevette da Giuseppe Graviano l'ordine di eseguire la strage dell'Olimpico.

Sinacori, riportando le confidenze che andava facendogli Messina Denaro, ha confermato l'evoluzione che si è detto dei rapporti tra Bagarella e Brusca, e, per conoscenza diretta, ha riferito di un incontro avvenuto in Valderice, pochi giorni dopo la cattura di Bagarella (25.6.1995), presenti, oltre a lui stesso, Messina Denaro, Nicola Di Trapani e Brusca nel corso del quale questi si lamentò di Bagarella "che prima se l'era tirato dentro nelle stragi e poi lo aveva, per così dire, emarginato". Per inciso, sempre secondo Sinacori, Brusca rischiò di brutto per questi suoi commenti: i trapanesi, infatti, si posero seriamente il problema di ucciderlo, e decisero di soprassedere ritenendo che sarebbe stato necessario il consenso di Provenzano.

E)

In ogni caso non c'è dubbio che si erano formati tre schieramenti: quello degli "attendisti" Cancemi, R. Ganci e Michelangelo La Barbera; quello degli "oltranzisti" Bagarella, Giuseppe Graviano, Messina Denaro e, con le richiamate particolarità, Brusca; un terzo, infine, rappresentato da Provenzano al quale aderivano Benedetto Spera, Carlo Giuffrè e Pietro Aglieri.

Provenzano, si è visto, si muoveva su una linea mediana, preoccupato di evitare fratture insanabili che, la valutazione di Sinacori può senz'altro essere condivisa, si sarebbero risolte in una nuova guerra di mafia. E, se da un lato risulta, dalle dichiarazioni di Cancemi e di Calogero Ganci, che egli si mostrava con loro determinato ad andare avanti ("... la musica dei corleonesi era sempre uguale ..."), tanto da assumere, in una riunione del marzo 1993, la posizione di Bagarella, proponendo il sequestro e l'omicidio del capitano "Ultimo" e replicando, all'obiezione di Ganci, sollecitata da un gesto di disapprovazione di Cancemi: "dobbiamo fare la guerra allo Stato?", con il tipico proclama "bagarelliano" ("Finché c'è un corleonese vivo ..."); dall'altro, aveva a cuore di non inimicarsi Ganci e gli altri domandando a Bagarella, secondo quanto quest'ultimo confidava a Brusca, come avrebbe dovuto regolarsi rispetto alle richieste di spiegazioni sugli attentati al Nord che gli pervenivano, e ricevendo dal co-reggente di Corleone la risentita risposta: "Ti metti un cartellone davanti e gli rispondi, dici, io non so niente. E te ne esci. Quali responsabilità ti devi sentire tu, di questi fatti?".

Calogero Ganci e Cancemi, i quali ne hanno parlato vivendo l'esperienza dal punto di vista degli "attendisti" (il primo per il tramite del padre Raffaele), non

percepivano chiaramente il ruolo svolto da Provenzano che consideravano semplicemente appiattito sulla linea degli altri corleonesi, definiti da Ganci "pazzi".

La funzione di cerniera di Provenzano, infatti, poteva essere apprezzata solo da Bagarella e dagli oltranzisti, e ciò è chiaramente emerso dalla versione di Brusca e di Sinacori (in virtù del suo stretto legame con Messina Denaro), e, verosimilmente (ma nessuna di queste persone è stata esaminata ex art. 210 c.p.p.), dai capimandamento che si erano schierati con lui.

Allo stesso modo, non sarebbe stato in grado di coglierla Cucuzza, uscito di carcere a fine 1994, il quale ritenne, in quel momento, Provenzano e i suoi lontani da Bagarella, Messina Denaro e Brusca, tanto da convincersi che Bagarella, visto come colui che, appoggiato da Brusca, deteneva il potere reale, volesse evitare di farlo incontrare con Provenzano. Cucuzza, comunque, non ha avuto incertezze nell'affermare che sia Bagarella che Brusca gli spiegarono che le stragi in continente erano la conseguenza della prosecuzione del piano deliberato da Riina per ricattare lo Stato e costringerne i rappresentanti a venire a patti.

La conclusione, in definitiva, autorizzata dall'analisi complessiva dei contributi di conoscenze acquisiti, è che la ripresa dell'iniziativa di contrapposizione frontale allo Stato, il "riarmo" di cosa nostra dopo il "fermo" imposto da Riina e da questi rimosso sul finire del 1992 quando si rese conto che non era stato pagante, è che l'opzione stragista fu promossa da Bagarella senza soluzione di continuità rispetto al determinismo causale riconducibile all'attività decisionale e di elaborazione strategica del cognato, del quale era stato - pacificamente - il più fedele esecutore di ordini e direttive, fu condivisa da Graviano e Messina Denaro, i quali vi apportarono le necessarie dotazioni di uomini e mezzi (il gruppo di fuoco di Brancaccio e l'esplosivo il primo, gli idonei referenti - Scarano su Roma e la sinergia Ferro-Messana su Firenze - l'altro), nonché da Brusca (il quale, pure, avrebbe preferito soluzioni più "sottili" e insidiose quali le siringhe infettate o i panini avvelenati), fu coordinata e diretta, talvolta sul campo, da Graviano anche per tramite di quell'Antonino Mangano che gli sarebbe succeduto a capomandamento di Brancaccio.

F)

Prima che si manifestasse con evidenza il raffreddamento dei rapporti tra Brusca e Bagarella, per un verso nato proprio per effetto della vicenda di cui ci si accinge a parlare, Bagarella, in una riunione in casa di Leonardo Vasile poco dopo la cattura di Riina, propose di riprendere il progetto dei "sassolini" da togliersi dalle scarpe. Non a caso, il primo dei "sassolini" a cui pensò, tra i tanti

obiettivi a suo tempo indicati da Riina come nemici o “amici diventati nemici”, fu Costanzo.

Brusca ha dichiarato che Bagarella, Graviano e Messina Denaro si dicevano a conoscenza delle abitudini e dei movimenti del giornalista e che avevano individuato nel metodo dell'autobomba il sistema migliore per commettere il delitto. Peraltro, sapeva che i catanesi avrebbero potuto intervenire. A luglio 1992, infatti, autorizzato da Riina, aveva sondato la loro disponibilità a organizzare l'azione contro Costanzo.

Così, Brusca, alla riunione da Vasile, fece presente che quei contatti avrebbero potuto essere riattivati.

Ciò fece, in effetti, mandando Gioè in missione a Catania verso il febbraio-marzo 1993, tramite gli “ufficiali di collegamento” della famiglia di Catania Enzo Aiello e Eugenio Galea (dopo il loro arresto agì un certo Fichera). I catanesi risposero che erano in grado di avvicinare Costanzo e ucciderlo con “metodi tradizionali”, usando armi corte. Pulvirenti, Malvagna, Vittorio Maugeri, Antonino Cosentino hanno tutti confermato la circostanza anche con riguardo alla causale del delitto progettato, la trasmissione in onda dopo la cattura di Riina.

Ma, in realtà, Bagarella aveva già deciso di mobilitare il gruppo di fuoco di Brancaccio, a disposizione di Graviano e Nino Mangano, e di riattivare Scarano, l'uomo di Messina Denaro a Roma. Né lo fece deflettere un preciso avvertimento da parte di Brusca.

Gioè era stato fermato e, a fini investigativi (teste Gratteri), gli era stato fatto ascoltare il contenuto delle intercettazioni di via Ughetti. Egli, per tramite del fratello con cui aveva avuto un colloquio in carcere, fece sapere al suo capomandamento che “il discorso Costanzo è fuori”. Brusca informò Bagarella consigliando di sospendere l'azione.

A attentato di via Fauro avvenuto, ebbe occasione di rivedersi con Bagarella, ma non entrarono nel merito. Vi era già quel raffreddamento di rapporti dovuto all'episodio Ganci e alle cattive relazioni tra Brusca e G.Ferro; l'insensibilità di Bagarella ai consigli di Brusca accentuò i sospetti e la diffidenza tra i due.

G)

Il quadro che si delinea rivela, dunque, una situazione nel contesto della quale tende a ricostituirsi, a seguito di una fase di assestamento, la struttura gerarchizzata e verticistica di cosa nostra mediante la riaffermazione della strategia di attacco frontale allo Stato in funzione di ricatto elaborata e prefigurata nelle possibili varianti operative ancora a Riina latitante.

I rapporti di forza non si erano modificati.

Bagarella, forte dell'appoggio incondizionato di Graviano e del suo braccio militare costituito dal gruppo di fuoco di Brancaccio (al cui interno aveva stabilito rapporti diretti e avrebbe nel 1994, dopo l'arresto dei Graviano, introdotto Pasquale Di Filippo che destinò, insieme a Giorgio Pizzo, Salvatore Grigoli e Nino Mangano a un gruppo di fuoco riservato) nonché della convinta adesione degli storici alleati trapanesi rappresentati da Messina Denaro, rivendicò l'eredità di quella strategia, preoccupato di coinvolgere Provenzano non perché se ne curasse più di tanto quanto allo scopo di servirsene per convincere i palermitani a non frapporte ostacoli, sprezzante verso costoro che qualificava "miserabili", risoluto con Brusca dal quale pretendeva solo obbedienza mortificandone le iniziative (i progetti di diffusione di germi patogeni, di avvelenamento di sostanze alimentari, di sottrazione di importanti opere d'arte, il consiglio di rimandare l'attentato a Costanzo) nella misura in cui preludevano ad una assunzione di compiti di "governo" che potessero metterlo in luce al di là dei confini del suo mandamento.

In questa logica Brusca fu estromesso, fino all'incontro di San Mauro Castelverde, dalla gestione degli attentati al Nord. Se ne ha chiara dimostrazione non solo per quello che lo stesso Brusca ha sostenuto.

G. Ferro ha, infatti, ricordato i termini di un colloquio con Bagarella, nel corso di un appuntamento procurato da Gioacchino Calabrò a Bagheria i primi di giugno 1993, presenti Graviano e Messina Denaro. Il corleonese, parlando delle stragi di Roma e Firenze già avvenute, gli raccomandò: "di questi fatti il discorso è sigillato, non si parla neanche coi più intimi", con evidente riferimento a Brusca, e, ancora, allargando l'allusione ai "dissenzienti", aggiunse: "Con mio cognato impegni non aveva preso nessuno. D'ora in poi bisogna rispettare i limiti. Il passato è passato." Bagarella, cioè, si sentiva depositario della volontà di Riina, pienamente legittimato a continuarne l'opera e a raccoglierne il testimone, poteva affrancarsi da quel ruolo da "cane da caccia" (sono parole sue riferite da Calvaruso) che durante il comando del cognato era stato relegato a svolgere.

Non vi fu una "lotta di successione", Brusca non riuscì a proporsi efficacemente e venne neutralizzato da Bagarella, cosa nostra venne riaggregandosi intorno alla figura di Bagarella il quale fu capace di accreditarsi e di rendere inoffensivo, per mezzo dell'abile interposizione dell'intervento di Provenzano, il dissenso dei "palermitani".

H)

Il 1.4.1993, Bagarella, Graviano e Messina Denaro, rispettivamente accompagnati dal “genero di Farinella, di Giuseppe Farinella”, da Fifetto Cannella, e da Sinacori, si incontrarono a Bagheria, nella casa di Vasile vicino all’hotel Zagarella, riconosciuta in fotografia da Sinacori che si è detto certo della data della riunione perché, proprio quel giorno e in quel luogo, mentre aspettava in un’altra stanza che i tre finissero di parlare, apprese dalla televisione che era stata emessa nei suoi confronti un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine sulle cosche del trapanese che, tra l’altro, aveva condotto all’arresto di Patti. Era previsto l’intervento di Provenzano che però non si fece vedere.

Messina Denaro gli riferì, sulla via del ritorno, che si era deciso di intraprendere l’esecuzione degli attentati al Nord, che si era discusso deplorandola della posizione assunta da Brusca verso Ganci, che Provenzano sarebbe stato informato della risoluzione, che i palermitani non avrebbero potuto interloquire perché le azioni si sarebbero svolte fuori dalla Sicilia.

Sinacori ha poi precisato che poco tempo dopo, intorno al 15 maggio 1993, Messina Denaro lo mise a conoscenza che Provenzano aveva concordato sulle decisioni del 1 aprile, e gli mostrò un libro che raffigurava gli Uffizi, museo individuato come obiettivo di un attentato dinamitardo.

I)

Inesorabilmente, cominciò a ruotare la catena di trasmissione del comando:

Il 18.4.1993, com’è provato dai documenti di viaggio per nave e dai tabulati del cellulare in sua disponibilità, Scarano, convocato per telefono da Cannella (componente del gruppo di fuoco di Brancaccio, conosciuto a Roma, quando era agli ordini di Giuseppe Graviano, nel febbraio 1992), giunse a Palermo con la sua Audi 80 per partecipare al carico sul camion di Pietro Carra di un ingente quantitativo di hashish da trasportare e smerciare nella capitale.

Carra, da sempre vissuto nel quartiere Brancaccio di Palermo e autotrasportatore, già in precedenza coinvolto in traffici e trasporti illeciti (argento provento di rapina e contrabbando di t.l.e.), fu richiesto del trasporto da Giuseppe Barranca (componente del gruppo di fuoco di Brancaccio), e partì da Palermo, per autostrada, verso le ore 18 del 19 aprile.

Questo traffico di droga, su cui si tornerà più avanti, costituì il primo contatto tra Scarano e il gruppo di fuoco di Brancaccio, e la prova generale dell'affidabilità di Carra e dei suoi mezzi per il trasporto dell'esplosivo.

Sempre in aprile, una decina di giorni prima del 27 secondo quanto si può ricostruire dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni di Vincenzo Ferro e degli accertamenti sulle liste di volo compiuti dall'ispettore Puggioni, Gioacchino Calabrò ("uomo d'onore" di Castellamare del Golfo e co-reggente del mandamento di Alcamo, insieme a G. Ferro, dopo l'uccisione di Vincenzo Milazzo, e dunque agli ordini, nell'organigramma mafioso, di Messina Denaro, rappresentante provinciale di Trapani) convocò il giovane Ferro (il padre era in carcere), tramite Vito Coraci di Alcamo, per chiedergli di recarsi dallo zio materno Antonino Messina, che abitava con la famiglia a Prato in via Sotto l'Organo n. 12, allo scopo di interessarlo per il reperimento di un garage in quella città. Vincenzo Ferro, dopo qualche riluttanza e cedendo alle insistenze di Calabrò, partì in aereo il 27.4.1993 alle ore 6,45 da Palermo.

Le decisioni prese il primo aprile da Bagarella, Graviano e Messina Denaro, ottenuta l'approvazione di Provenzano, avevano introdotto la fase esecutiva.

5

IL TRASPORTO DA PALERMO A ROMA DI UNA PARTITA DI HASHISH

A

Qualche giorno prima del 18.4.1993 Scarano fu convocato a Palermo da Cannella. Con questa persona si era già incontrato, a parte il soggiorno romano del febbraio 1992, a Palermo, verosimilmente nella prima settimana dello stesso mese, quando si erano visti con Messina Denaro cui aveva chiesto come avrebbe dovuto regolarsi per l'esplosivo che si trovava ancora nel suo scantinato. Per l'appunto, Messina Denaro si presentò con Cannella cui demandò la soluzione del problema. Inoltre disse a Scarano che avrebbe dovuto tenersi in contatto con Cannella per lo smercio di una partita di hashish, di non buona qualità, da vendere a Roma.

Scarano non ha mostrato buona memoria sull'individuazione dell'epoca di questi fatti che colloca in coincidenza con la strage di Capaci. Al contrario è pacifico che avvennero prima del 18 aprile. In tale data, infatti, risulta dai documenti di imbarco acquisiti che si recò via mare da Napoli a Palermo e che il

giorno successivo il cellulare, intestato alla moglie Silvia Tusa e in sua disponibilità, si trovava in Sicilia.

Fu accolto al porto da Cannella che lo condusse al deposito della ditta di Carra, la Coprora srl, dove lo stesso Carra, Barranca e Cosimo Lo Nigro, il quale utilizzava la sua motoape nelle operazioni, stavano caricando la droga (20 quintali, secondo quanto Cannella disse a Scarano), nascosta in camere d'aria da camion (tra 33 e 37 per Carra, più di 10 per Scarano, in ciascuna 35 kg. di hashish) sistemate su un mezzo di Carra, in un vano ricavato con traverse da ferrovia in legno, tra rottami d'auto. Carra non si è detto certo della presenza di Gaspare Spatuzza. In attesa di completare il carico, Cannella lo aveva accompagnato all'autosalone di Luigi Giacalone (la persona con cui sarebbe stato arrestato il 3.6.1994 e che conobbe proprio in quell'occasione).

B)

Le versioni di Carra e Scarano sul viaggio e lo scarico coincidono nei minimi particolari e sono valorizzate da inequivoci elementi di riscontro.

Intorno alle ore 18 partirono dalla Coprora, Carra alla guida del camion e Scarano di conserva con la sua macchina. Carra aveva con sé il cellulare intestato alla ditta Autotrasporti Sabato Gioacchina. I tabulati delle utenze dimostrano che vi fu una telefonata tra i due alle 0,42 del 20 aprile sotto il ponte radio di Catanzaro, ed altre tre tra le 8,22 e le 8,55 dello stesso giorno sotto il ponte radio 06. Era accaduto che Carra e Scarano si fossero fermati in un'area di servizio in Calabria, dove Scarano incontrò casualmente Francesco De Masi, e che Carra si fosse perso nelle vicinanze di Roma.

De Masi, che ha deposto all'udienza del giorno 8.11.1999, ha confermato l'incontro avuto con Scarano.

I due si conoscevano per essere stati in carcere insieme. Scarano gli confidò il trasporto dell'hashish. De Masi riferì al m.llo Leone con cui quella notte si accompagnava, a suo dire, per ragioni di cortesia.

Il m.llo Leone ha testimoniato sul punto nel processo 12/96 e ha riportato negli stessi termini l'episodio, ma, contrariamente a De Masi il quale ha escluso la circostanza, ha precisato che l'uomo era un confidente del ROS CC. in ausilio quella notte al pedinamento, cui partecipavano anche il cap. Fischione e il m.llo Palmisano (pure sentiti nel processo 12/96 con esiti conformi alla deposizione di Leone), di tale Carmine Aquila sospettato di traffico di stupefacenti.

Le telefonate delle prime ore del mattino si spiegano per i motivi già detti.

Carra, raggiunto da Scarano nel punto dove aveva smarrito la strada, venne condotto da Scarano in un piazzale di un'atorottamatore, luogo che egli riconoscerà in sede di indagini preliminari.

Si trattava della sede della ditta di Nazzareno Brugoni, testimone che nel processo 12/96 ha reso dichiarazioni conformi a quelle di Carra e Scarano: avvertito dell'arrivo del camion da un suo operaio, aderì alla richiesta di Scarano, che in seguito si accorse essere pretestuosa tanto da indurlo ad allontanarsi sospettando traffici poco leciti, di scaricare il mezzo con una macchina operatrice in sua disponibilità, il cui azionamento danneggiò le sponde del rimorchio.

Fu necessario provvedere all'acquisto di olio per far funzionare la macchina che era in disuso (la fattura relativa, in data 20 aprile, è stata prodotta da Brugoni). Carra ripartì subito.

La droga venne trasferita su un furgone arancione che Scarano aveva acquistato da una dismissione dell'azienda dell'acquedotto romano ACEA e intestato all'amico Aldo Frabetti (il veicolo sarà nuovamente utilizzato in occasione dell'attentato allo stadio Olimpico), trasportata vicino casa di Frabetti e nascosta in una grotta dove la G. di F. l'avrebbe sequestrata in data 1.11.1994 (n.7 camere d'aria rinvenute in una stalla e n.31 in una "cavità in una parete argillosa"), arrestando Frabetti e la di lui moglie Domenica Santini.

Una parte dell'hashish, circa due quintali, fu venduta da Scarano che ne consegnò il ricavato (200 milioni) a Cannella. Altri tre o quattro quintali li dette a Emanuele Di Natale, vecchio sodale di traffici illeciti rivisto a Regina Coeli in occasione di un colloquio in carcere con il figlio (di Scarano) e il nipote (di Di Natale) detenuti, perché li "lavorasse".

Di Natale, all'udienza del 23.6.1999, ha confermato che diverse camere d'aria piene di droga (confezionata in panetti da ½ kg. per un peso ciascuna di 35-36 kg. di hashish; " ... il fumo doveva essere impastato perché era leggero, non era di qualità buono ... ") furono dapprima nascoste nel cortile di casa sua in via Ostiense sotto del brecciolino e poi portate via da Scarano e Frabetti con il furgone ACEA; Scarano gli lasciò tre o quattro quintali che egli trasferì a Pontecorvo.

Lo stesso cortile di via Ostiense sarebbe stato utilizzato per occultare, sempre sotto il brecciolino, l'esplosivo utilizzato per le stragi di Roma del 28.7.1993. Scarano aveva sondato la disponibilità di Di Natale e si era reso conto che il cortile di via Ostiense costituiva un'utile base logistica.

LA STRAGE DI VIA FAURO

A)

Scarano ha riferito tempi, modalità e circostanze dell'attentato a Maurizio Costanzo compiuto a Roma il 14.5.1993 mediante l'esplosione, provocata con un telecomando, di un'autobomba, e ne ha indicato gli esecutori materiali in Cristofaro Cannella, Salvatore Benigno, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Gaspare Spatuzza e Francesco Giuliano, confessando la propria personale responsabilità.

Cannella aveva riscosso da Scarano, recandosi a Roma, i 200 milioni provento della vendita di parte dell'hashish, e in quella stessa occasione gli aveva detto che sarebbe servito un appartamento nella capitale e di attivarsi allo scopo. Tuttavia, qualche tempo dopo, si presentarono a casa di Scarano, Cannella, Benigno e Lo Nigro; avevano una Fiat Uno celeste targata Roma. Il giorno successivo arrivarono in treno Giuliano, Barranca e Spatuzza. Furono tutti ospitati nell'appartamento del figlio di Scarano, che era detenuto, nello stesso immobile di via delle Alzavole.

B)

Cannella, Benigno, Lo Nigro e Scarano osservarono per alcuni giorni i luoghi intorno al teatro Parioli sede degli spettacoli di Costanzo e i percorsi solitamente seguiti in auto dal giornalista.

Poi i palermitani chiesero a Scarano di reperire un luogo idoneo alla preparazione dell'autobomba.

Scarano pensò di nuovo al centro commerciale di via Parasacchi, a Massimino, e si recò da lui con Lo Nigro ottenendo di poter utilizzare un ampio locale di cui ebbe le chiavi.

Quindi venne rubata una Fiat Uno e la A112 di Scarano parcheggiata, per evitare che il posto dove lasciare l'autobomba venisse occupato, nel punto in cui si era deciso di provocare la deflagrazione.

L'esplosivo fu trasportato dallo scantinato di Scarano a "Le Torri" nel locale concesso da Massimino, servendosi della Uno rubata; prepararono l'autobomba dietro un pannello di cartongesso che rinvennero sul posto e che usarono,

poggiato a un pilastro, per impedire che la macchina potesse essere vista mentre “lavoravano”.

La Uno venne sistemata nel luogo previsto; si attese l’arrivo di Costanzo ma il congegno non funzionò.

C)

Il giorno successivo, e cioè il 14 maggio, Lo Nigro e Benigno tornarono in via Fauro e, verso le 21,30, fecero esplodere l’autobomba. Si rividero tutti a casa di Scarano e parlarono di quanto era successo; Barranca non c’era perché si era perso per Roma. Benigno e Lo Nigro spiegarono che Costanzo non era stato colpito per il fatto che si aspettavano che passasse con un’ Alfa 164 e invece transitò con una Mercedes, così che Benigno azionò il telecomando in ritardo. Quella stessa notte i palermitani rientrarono in Sicilia, ad eccezione di Cannella che chiese a Scarano di accompagnarlo al Nord.

D)

Grigoli ha riferito d’aver saputo da Giuliano e da qualche altro del gruppo che tra gli esecutori erano certamente presenti lo stesso Giuliano, Cannella e Benigno; Romeo, sempre da Giuliano, che parteciparono quest’ultimo, Lo Nigro e Benigno. Grigoli ha aggiunto d’aver saputo che Cannella (il capo del gruppo secondo Scarano) era stato criticato dagli altri perché si dimostrava poco affidabile e che fu sostituito da Graviano con Spatuzza; quanto a Giuliano ne ha raccontato una confidenza: egli aveva rischiato di essere scoperto da personale di vigilanza privata, insospettito della sua presenza, durante un sopralluogo al teatro e si era defilato fingendo di far parte di una comitiva.

G. Ferro ha dichiarato che Messina Denaro ebbe in un’occasione a raccontargli che Costanzo era stato fortunato, e Alfredo Bizzoni d’aver incontrato a Roma e conosciuto per tramite di Scarano, intorno al 10.5.1993, Giuliano, Spatuzza, Benigno e Lo Nigro.

Dalla testimonianza del col. Pancrazi si è appreso che in sede di indagini preliminari Scarano condusse gli investigatori al centro commerciale di via Parasacchi, in Torbellamonaca, dove furono rinvenuti, dietro un pilastro del locale da lui indicato e vicino a “una intelaiatura come di cartongesso”, una serie di oggetti molti dei quali riconosciuti come propri da Linda Corbani, la persona che aveva denunciato il furto della Uno esplosa in via Fauro.

Massimino ha ricordato che nel maggio 1993 si presentarono da lui al centro commerciale Scarano e un altro individuo. Risulta, del resto, dal tabulato del cellulare di Scarano che l'11.5.1993 vi fu una chiamata al numero de "Le Torri". Dallo stesso tabulato risultano, la sera del 13.5.1993, tre chiamate al cellulare di Benigno.

Costanzo e i suoi autisti Peschi e Degni hanno confermato che la sera del 14 maggio fu usata, anziché la solita Alfa 164 guidata da Peschi e a causa di un'indisposizione di quest'ultimo, una Mercedes guidata da Degni.

II²

7

LA STRAGE DI VIA DEI GEORGOFILI

A)

Il viaggio di Vincenzo Ferro a Prato del 27.4.1993 (sub 4 I) se ne è specificato il motivo e lo scopo, il rientro avvenne lo stesso giorno con un volo Firenze-Palermo in partenza alle 18,45, non fu l'unico.

Tra quel 27 aprile e il successivo 23 maggio egli si recò nella città toscana altre quattro volte. Le sue dichiarazioni sul punto sono state riscontrate dagli accertamenti compiuti dal teste ispettore Gesuino Puggioni e comprovate dai documenti di trasporto prodotti.

In particolare:

- il 7 maggio, quando si spostò dalla Sicilia a Roma con la sua Audi 80 insieme a Calabrò incontrandosi il giorno successivo alla stazione Termini con Giorgio Pizzo e proseguendo in treno per Firenze dove furono ricevuti da Antonino Messina che li condusse a Prato, risulta il traghettamento della Audi da Messina a Villa S.Giovanni; sul volo Palermo - Fiumicino in arrivo alle 7,55 dell'8 maggio risulta la presenza di Pizzo G. Mister; dal tabulato del cellulare di Calabrò risulta che l'8 maggio venne chiamato sotto il ponte radio 06 il numero della carrozzeria di Calabrò a Castellamare del Golfo;

- il 13 maggio, quando raggiunse Prato dopo essere stato in Cassazione per ritirare la copia di un atto di un processo definito nei confronti del padre, risulta la sua presenza sul volo Palermo - Fiumicino in partenza alle 6,45 nonché negli uffici della Cassazione (è acquisita la copia della carta d'identità servita per il rilascio del provvedimento); risulta dal tabulato del suo cellulare una chiamata all'utenza dello zio il quale evidentemente veniva avvisato del suo imminente arrivo a Prato, proponendosi V. Ferro di reperire un garage diverso dai locali

adiacenti all'abitazione di Messina che, in occasione della trasferta insieme a Calabrò e Pizzo, i due avevano giudicato idonei alle esigenze da soddisfare; risulta dallo stesso tabulato che nei giorni 13 e 14 maggio l'apparecchio era attivo dal distretto 055; risulta che egli era sul volo Pisa - Palermo in partenza alle ore 15,55;

- il 19 maggio, quando si recò nuovamente a Prato per intervenire su ordine di Calabrò presso lo zio il quale aveva allontanato in malo modo da casa sua alcune persone che si erano presentate per alloggiarvi dicendo che erano mandate da Calabrò, risulta che, insieme alla madre Grazia Messina, era sul volo Palermo-Firenze delle ore 20,50 e che rientrò il 21 con il volo in partenza da Firenze alle ore 18,45;

- il 23 maggio, quando fu convocato da Messina perché erano giunte delle persone e lo zio pretendeva che anche lui fosse presente durante il loro soggiorno a Prato, risulta che viaggiò in aereo da Palermo a Roma con il volo delle 20,45.

B)

Tutti questi viaggi di V. Ferro a Prato, frazione Capezzana via Sotto l'Organo n. 12 dove abitava la famiglia Messina, furono necessari per convincere lo zio ad acconsentire alle richieste di "appoggio" di Calabrò; egli cercò anche di procurare in zona una sistemazione diversa ma non vi riuscì.

Calabrò agiva su irrinunciabile mandato di Messina Denaro e Bagarella.

Sia V. Ferro che il padre, esaminati entrambi ex art. 210 c.p.p. all'udienza del 5.5.1999, hanno chiarito esattamente quali fossero i termini del problema.

Calabrò insisteva con il primo, fin dall'iniziale rifiuto di Messina, affermando che altrimenti sarebbero stati "mali discorsi", e in seguito facendogli presente che "questa brutta figura con Matteo non la posso fare".

G. Ferro ha aggiunto che, uscito dal carcere a fine aprile 1993, fu informato dal figlio delle iniziative di Calabrò. Dopo un ricovero in ospedale dal 10 al 15 maggio, apprese da Vincenzo che Calabrò era su tutte le furie per il comportamento di Messina. Allora ebbe un colloquio con lui cercando di spiegargli che il cognato "non era nessuno", che non c'era da fidarsi, dicendosi persino disposto a affittare a proprie spese l'immobile che serviva a Prato. Calabrò rispose in tono perentorio che la cosa interessava a Bagarella e a Messina Denaro e, lasciando chiaramente intendere in che misura si sarebbe esposto, che era con loro che eventualmente avrebbe dovuto spiegarsi.

C)

Il 23 maggio, dunque, V. Ferro arrivò a casa dello zio e vide che in una stanza al piano superiore avevano preso alloggio Barranca, Spatuzza, Giuliano e Lo Nigro.

Trascorse con loro i giorni successivi durante i quali, con Giuliano e Lo Nigro, usando la Fiat Uno di Messina, si recò nel centro di Firenze, nei pressi della stazione e di piazza della Signoria; nel piazzale degli Uffizi gli altri due gli raccomandarono di affrettare il passo.

In quel lasso di tempo Ferro, su richiesta di Barranca, dette incarico allo zio, consegnandogli il denaro necessario, di comprare un televisore.

La sera del 25, intorno alle 23, Barranca gli disse di accompagnarlo con la Uno a una chiesa dei Testimoni di Geova. Dal tabulato del cellulare in uso a Carra si rileva che alle ore 22.58 del 25.5.1993 venne chiamato il numero di Messina.

D)

Carra aveva avuto quel numero da Barranca, segnato su un biglietto unitamente al nome di un paese a breve distanza da Prato. Ciò era avvenuto a Palermo, il 24 maggio, nel deposito della Coprora. Lo Nigro e Barranca lo avevano avvertito che occorreva provvedere a un altro trasporto, e allo scopo si erano accordati con lui per il carico sul camion.

Si recarono al deposito insieme a Giuliano; Lo Nigro li lasciò per poco e fece ritorno alla guida di un Ape con quattro pacchi, avvolti in nastro adesivo, nascosti sotto una rete da pesca. Si trattava di esplosivo che, come dirà Grigoli mostrando alla polizia l'ubicazione del luogo, era stato preparato da Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza in un immobile, poi ristrutturato, nella disponibilità di Mangano, posto in una traversa, vicolo Guarnaschelli, di corso dei Mille.

A Lo Nigro, su indicazione di Pietro Romeo (teste Dalle Mura), sarebbe stata sequestrata il 15.12.1995 l'Ape Piaggio tg. PA 118238, in un box in via S. Cappello n. 26 a Palermo (del quale hanno parlato pure Grigoli e Carra), al cui interno fu rinvenuto anche uno stradario di Roma del 1993.

L'Ape, sottoposta a verifica EGIS dai cc. tt. Masara e Vadalà, si è accertato essere contaminata da TNT nelle parti laterali del cassone, sotto le sponde e nell'abitacolo. TNT si è accertato essere tra i residui dell'esplosione di Firenze.

Barranca, Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano e Carra collocarono i pacchi in un doppiofondo di un semirimorchio su cui ne fu sistemato un altro. Barranca dette appuntamento a Carra per le ore 20 del 25 maggio davanti alla chiesa dei

Testimoni di Geova che si trovava nel paese indicato sul biglietto (in seguito individuato nella frazione di Prato, Galciana).

E)

Carra partì il 24 via mare per Livorno e il 25, sbarcato, proseguì verso Prato, ma alle 19,30 circa telefonò Barranca differendo l'appuntamento alle 23.

Carra, arrivato alla chiesa, non trovò parcheggio, arrestò l'autocarro davanti a un cimitero poco distante e telefonò ancora da Messina per informare del cambiamento di programma. Lo raggiunsero con una Uno bianca. Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza; trasferirono l'esplosivo dall'intercapedine del semirimorchio alla Uno compiendo l'operazione in una strada a lato del cimitero.

Terminato il trasbordo, Lo Nigro disse a Carra di spostarsi altrove e questi parcheggiò in un'area di servizio sulla statale per Livorno dove ricevette una telefonata di Lo Nigro che gli comunicò di tornare alla chiesa. Qui fu avvicinato da un giovane con una Uno il quale lo informò che avrebbe dovuto trovarsi nello stesso posto alle ore 20 del giorno successivo.

Carra, dopo aver sostato fino all'ora dell'appuntamento nell'area di servizio della sera precedente e avervi lasciato il semirimorchio, tornò alla chiesa, ma lo stesso giovane, che questa volta guidava un'altra utilitaria (forse una Y10 o una Seat Ibiza), gli riferì che doveva attendere fino alle 23,30.

Venne poi raggiunto da Barranca, accompagnato dal ragazzo di prima, il quale prese posto nella cabina del camion. Recuperato il semirimorchio, viaggiò in autostrada fino a Livorno. Sulla A11 comprò un registratore e due musicassette. Barranca ascoltava i notiziari alla radio che annunciarono la strage di Firenze. Al porto di Livorno sganciò il semirimorchio e partì con la sola motrice per rientrare in Sicilia; fu fermato dalla polizia nei pressi di Roma; arrivò a Palermo al mattino del 28 maggio.

F)

V. Ferro aveva osservato i movimenti degli altri nella giornata del 26.

Alle 17-18 circa Spatuzza e Giuliano uscirono con la Uno dello zio. Tornarono dopo un'ora, Spatuzza alla guida di un Fiorino che venne introdotto nel garage al cui interno la sera prima era stata ricoverata la Uno raccomandandosi gli "ospiti" che nessuno avrebbe dovuto accedervi. Fu necessario, per consentire il

ricovero del veicolo, smontare il portapacchi del furgone, e mentre lo facevano Ferro vide due involucri confezionati con scotch in un angolo.

Da ultimo, intorno a mezzanotte, notò che Giuliano partì con la Uno e Lo Nigro, che gli chiese un sigaro, con il Fiorino; immediatamente dopo partirono con la macchina del cugino Barranca e Spatuzza, ma questi rientrò quasi subito da solo.

Lo Nigro e Giuliano restarono fuori per circa un'ora, tornando insieme con la Uno, senza il furgone.

L'innesco dell'ordigno esplosivo in via dei Georgofili (250-300 kg. di tritolo, T4 e pentrite collocati all'interno del piano di carico del FIAT Fiorino sottratto a Alvaro Rossi) si è accertato, come da c.t., essere costituito da timer allacciato a un solo detonatore elettrico collegato a detonatori a miccia mediante miccia detonante.

Al mattino del 27 Ferro condusse Spatuzza, Giuliano e Lo Nigro a Bologna; egli andò via nel pomeriggio facendosi accompagnare dal cugino a Pisa da dove viaggiò in aereo su Palermo con il nome Ferrau.

G)

Le versioni di Vincenzo Ferro e Carra, assolutamente coincidenti salvo alcuni dettagli, sono confermate da una serie impressionante di elementi di riscontro, oggettivi e soggettivi.

Si è detto dei viaggi di Ferro, di alcuni tabulati di cellulari (l'apparecchio di Ferro non fu attivo, significativamente, dal 23 al 27 maggio), dell'Ape di Lo Nigro.

Ma, ancora, risulta:

- il 24 maggio l'imbarco dell'autotreno di Carra, con due semirimorchi sovrapposti, a Palermo per Livorno, autista lo stesso Carra (teste Giuttari);
- le caratteristiche della strada di fianco al cimitero di Galciana, larga 6 metri e lunga 43, dove Carra condusse gli investigatori il 1.9.1995 riconoscendo i luoghi, sono compatibili con le operazioni di sollevamento del cassone e di scarico descritte dallo stesso (teste Cappottella sentito nel processo n. 12/96; il teste della difesa Fusco ha dichiarato all'udienza del 21.10.1999 che la strada permette il transito di betoniere, macchine agricole, escavatori);
- la casa abitata nel 1993 dalla famiglia Messana in frazione Capezzana di Prato, via Sotto l'Organo n.12, aveva due piani e un garage di pertinenza e si trovava a 1400 metri dalla chiesa di Geova e a 400 metri dal cimitero di Capezzana (teste

Cappottella). Fu demolita per un intervento di sostituzione edilizia eseguito, previo rilascio di concessione in data 21.6.1995, tra il 26.6.1995 e il 22.6.1998 (teste della difesa Tognocchi esaminato all'udienza del 5.11.1999).

La demolizione del vecchio fabbricato avvenne, dunque, prima delle collaborazioni di Carra (agosto 1995) e V. Ferro (marzo 1996) che permisero di collegare quello stabile alla strage di via Georgofili;

- la moglie di Messina, Tommasa Perricone, è intestataria di una Fiat Uno bianca.

Quest'auto, sottoposta a verifica EGIS, si è accertato essere contaminata da TNT nel bagagliaio e in alcune zone dell'abitacolo; allo stesso modo, la VW Golf - modello simile alla Seat Ibiza - intestata al figlio di Messina, Giampiero, ma solo nell'abitacolo e non nel bagagliaio, ciò che denota contaminazione secondaria e non utilizzazione diretta per trasporto di esplosivo;

- l'acquisto in contanti di un televisore da parte di Messina il 24.5.1993 (teste Puggioni, fattura e scontrino di cassa);

- il furto del Fiorino utilizzato per l'autobomba venne commesso, come si desume dalle testimonianze Rossi e Lo Conte oltre che dalla c.t. di Menichetti e Pampaloni, verso le 19,30 del 26 maggio;

- i testi Borgioli e Suglio videro in via dei Georgofili, intorno alle ore 0,40 del 27, il Fiorino in parcheggio davanti alla Torre dei Pulci; Suglio ricorda anche una Uno dietro il furgone;

- i tabulati del cellulare di Carra rivelano che l'apparecchio fu usato in Toscana (055) dalla tarda mattinata del 25 maggio (ore 11,35) alla notte del 26 (ore 22,38) per numerose telefonate tutte dirette in Sicilia, a parte quella delle 22,58 del 25;

- il cellulare di Spatuzza fu usato sotto il ponte radio 055, alle ore 1,04 del 26.5.1993, per chiamare quello di Carra, e vi rimase per tutto il 26 risultando l'ultima telefonata di quel giorno alle ore 19,06 e la prima del giorno successivo alle ore 21,14 sotto il ponte radio 010;

- sul volo Pisa-Palermo del 27.5.1993 (check in delle ore 13,37) era presente Ferrau E. Mister (teste Puggioni);

- il teste Russo, gestore di un negozio nell'area di servizio AGIP di Migliarino Nord, ha dichiarato di aver venduto nella notte tra il 26 e il 27 maggio un radioregistratore e due musicassette;

- una pattuglia della Polstrada di Fiano Romano effettuò il 27.5 un controllo, tramite interrogazione al CED, sulla targa relativa alla motrice di Carra;

- il semirimorchio sganciato da Carra a Livorno rientrò a Palermo, quello stesso mezzo che ne era partito il 24.5, da Genova il 5.6.1993 trainato da altra motrice;

- Grigoli, da Giuliano, e Romeo, da altri del gruppo di fuoco, hanno riferito d'aver saputo che l'esplosivo era stato trasportato da Carra; Giuliano confidò a Grigoli d'aver preso parte alla strage di Firenze;
- Romeo, da Giuliano, ha detto d'aver appreso che a Firenze erano presenti Giuliano stesso e Lo Nigro, che piazzarono l'autobomba, nonché Spatuzza, e Calvaruso, da Giacalone, che il genero di questi Lo Nigro aveva guidato sul luogo dell'attentato la macchina con l'esplosivo, agendo insieme a Spatuzza o Giuliano;
- Sinacori ha parlato di un incontro tra V. Ferro e Messina Denaro, cui ebbe ad assistere alla fine del 1995, in occasione del quale Ferro espresse timori per indagini in corso su telefonate pervenute a casa dello zio.

8

LE STRAGI DI ROMA DEL 28.7.1993

A)

L'epoca del primo trasporto di esplosivo compiuto su incarico di Barranca è stata individuata da Carra circa 20 giorni dopo quello, tra il 18 e il 20 aprile, dell'hashish, e prima del viaggio a Prato del 25 - 27 maggio.

I tabulati del cellulare che aveva in uso, disattivato il 28.5.1993, dimostrano che l'apparecchio funzionò tra il 10 maggio e il 12 maggio sotto i ponti radio della Sicilia, di Catanzaro (0961), di Roma, della Toscana, di Genova, e infine, alle 16,20 del 12 maggio, di nuovo della Sicilia.

Carra, poi, si è detto convinto che uno dei trasporti di esplosivo coincise con un carico di sabbia presso la ditta Sabital di Massarosa, avvenuto, secondo la testimonianza Recchia sulla contabilità della ditta Sabato Gioacchina (effettivo titolare Carra), in data 11.5.1993, proprio quando il cellulare di cui si è parlato era in Toscana.

Il giorno prima di partire, di tenersi pronto era stato avvisato da Barranca, Carra vide arrivare nel piazzale della Coprora lo stesso Barranca, Giuliano e Lo Nigro, il quale con la sua Ape trasportò tre balle avvolte in scotch marrone che vennero sistemate nella solita intercapedine, un semirimorchio sovrapposto a un altro.

B)

Le balle, giunto a Roma e condotto nel cortile di Emanuele Di Natale in via Ostiense (il camion entrando urtò il cancello danneggiandolo), furono scaricate presenti Di Natale, Scarano, Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza.

Scarano ricorda che c'era anche Benigno e, come Di Natale, che le balle erano quattro. Di Natale ha aggiunto che sembravano forme di parmigiano, che vennero riposte in un magazzino adiacente al cortile e che, in seguito, furono di nuovo portate in cortile e ricoperte con uno strato di brecciolino. Ancora, ha precisato che, al termine dell'operazione, condusse a un ristorante sulla Casilina quattro persone, con la sua Volvo che ebbe un guasto alla frizione.

C)

Dall'esame di Alfredo Bizzoni è venuta la conferma che Scarano, verso i primi di maggio del 1993, gli chiese di disporre, per ospitare dei suoi nipoti, di un appartamento che lui aveva in affitto in via Dire Daua n. 2, II piano, nei pressi di viale Libia, nel quartiere africano di Roma.

Scarano aveva avuto l'incarico di reperire una casa da Luigi Giacalone, poco tempo dopo la strage di via Fauro; stabilì con Bizzoni il prezzo di due (o tre) mensilità anticipate per un importo di £ 1.800.000, fece ripulire l'appartamento e vi sistemò due divani letto. Le chiavi furono consegnate ai palermitani che frequentarono la casa fino a settembre 1993. Erano Lo Nigro, Giuliano, Benigno e Spatuzza.

A giugno Scarano accompagnò Lo Nigro e Giuliano a Trastevere (era in corso una festa rionale) e in centro, nella zona di via dei Cerchi e del Velabro: osservavano strade e edifici, misuravano i tempi dei tragitti; Lo Nigro a Trastevere indicò a Giuliano una villa antica e gli disse: "qui andrebbe bene", e ancora, quando transitarono davanti a San Giovanni: "qui pure è buono".

D)

Secondo Scarano, ma la sua versione sul punto diverge nei particolari da quelle di Di Natale, Pietro Siclari e Umberto Maniscalco, le autobombe furono preparate, dopo aver rubato tre Fiat Uno allo scopo (ne sarebbe servita una da appoggio; un'altra era stata rubata da lui insieme a Lo Nigro nella zona di San Giovanni), nel cortile di Di Natale presenti quest'ultimo, Lo Nigro, Benigno, Spatuzza, e approntate da Lo Nigro e Benigno i quali inserirono i detonatori e collegarono le micce. Da tutte le vetture rubate vennero tolti gli oggetti che si trovavano nell'abitacolo e nel bagagliaio.

Di Natale ha riferito che, prima di lasciare via Ostiense, Scarano distribuì delle armi agli altri e che a lui affidò due fucili e una lupara.

Uscirono dal cortile: Scarano, cui i quattro spiegaronò la destinazione, per primo, seguivano Lo Nigro con un'autobomba, Benigno con la vettura d'appoggio, Spatuzza e Giuliano con la seconda autobomba.

Lo Nigro parcheggiò l'autobomba al Velabro e prese posto sulla macchina guidata da Benigno. A loro si aggiunsero Spatuzza e Giuliano dopo aver piazzato l'altra vettura con l'esplosivo a San Giovanni (nella piazza vi era stato un raduno di camperisti e molti caravan ancora vi sostavano), mentre Scarano li aspettava più avanti vicino a una cabina telefonica.

Proseguirono fino allo Scalo di San Lorenzo e abbandonarono, vicino la Dogana, il veicolo di appoggio con gli sportelli aperti, le frecce e le luci accese. Ripararono in via Dire Daua, due accompagnati da Scarano e due per proprio conto così da non destare sospetti nell'eventualità che fossero stati fermati per un controllo.

Trascorso qualche giorno partirono per imbarcarsi a Napoli alla volta di Palermo: due di loro accompagnati da Scarano e gli altri da un amico del figlio di questi, Giuseppe Santamaria detto "Melanzone", cui Scarano aveva chiesto il favore.

E)

La ricostruzione dei fatti nelle dichiarazioni dei soggetti che, esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. , ne hanno illustrato lo svolgimento ciascuno per la parte vissuta in prima persona, si rivela, all'analisi incrociata dei contenuti delle deposizioni in questione, non del tutto lineare e coerente.

Si tratta di Carra, Scarano, Bizzoni, Di Natale, Pietro Siclari (figlio di Di Natale), Umberto Maniscalco (nipote di Di Natale).

In proposito si deve osservare che:

- Scarano assume che quando Giacalone gli richiese un appartamento su Roma era presente Bizzoni che subito si propose; Bizzoni non ne fa cenno;
- Carra sostiene d'aver trasportato tre balle, Scarano e "i" Di Natale ne rammentano quattro;
- Di Natale afferma che fu Scarano a convincerlo, a seguito dell'episodio dell'hashish, a mettere il cortile di via Ostiense a disposizione di certi suoi amici palermitani, Scarano che intervennero al riguardo accordi diretti tra Di Natale e Lo Nigro;

- le circostanze dell'arrivo a Roma del camion guidato da Carra non sono descritte in modo conforme da Carra medesimo e da Scarano, e, contrariamente a quest'ultimo, Di Natale ricorda che l'esplosivo, nel periodo intercorso tra lo scarico e il 27.7.1993, venne movimentato da un magazzino al cortile e viceversa;
- la fase della preparazione delle autobombe, specie con riferimento alla successione della comparsa in via Ostiense delle persone che vi parteciparono e alla presenza di Frabetti, presenta, come rispettivamente ricostruita da Scarano e da "i" Di Natale, alcune discordanze.

F)

Tuttavia rilevano, in ordine a ogni passaggio della vicenda, riscontri esterni, sia fattuali che apprezzabili sulla base della disamina delle dichiarazioni sul punto di altre persone informate, di inequivoco significato, che non ammettono dubbi sulla sostanziale attendibilità delle versioni di Carra e Scarano e autorizzano conclusioni del tutto tranquillanti.

Quanto alla preparazione e al trasporto dell'esplosivo, le verificate indicazioni di Grigoli sul rudere di Mangano e la precisa individuazione temporale degli spostamenti di Carra tra il 10 e il 12 maggio, resa possibile dagli accertamenti sui tabulati del suo cellulare e sui rapporti commerciali con la Sabital di Massarosa, costituiscono appena l'introduzione, in termini logici e cronologici, di un discorso che riguarda elementi di enorme significato.

L'appartamento di via Dire Dava,

certamente affittato e parzialmente arredato da Bizzoni secondo le sue stesse dichiarazioni e quelle dei testi Cantale (un'amica di Scarano che si occupò di pulire la casa e conobbe una persona che si accompagnava con lui da ritenere fosse con ogni probabilità Spatuzza), Ruiz, Casini, Liberati e Greco,

si è accertato, con strumentazione EGIS e altre indagini tecniche, essere stato oggetto di contaminazione secondaria, cioè abitato, frequentato e usato da persone a contatto con esplosivi, da EGDN, NG, PETN, TNT, T4, materiali i cui residui sono stati individuati al Velabro e a San Giovanni; allo stesso modo si è pervenuti ad analoghe conclusioni circa il cortile di via Ostiense (EGDN,NG,DNT,TNT) e le automobili Volvo di Di Natale (TNT, NG, PETN), Audi 80 di Scarano (TNT, PETN, T4) e Seat di Frabetti (DNT, TNT).

Di Natale fece ritrovare alla DIA di Roma, il 13.5.1994, un fucile e una lupara nascosti nel suo cortile.

L'intervento di un fabbro fu richiesto da Di Natale per riparare il cancello di entrata al cortile. In tal senso ha depresso tale Berto, precisando che il danno al cancello da lui aggiustato, all'altezza di un metro da terra, non poteva che essere stato provocato da un camion.

La frizione della Volvo di Di Natale fu riparata, secondo quanto riferito sul punto dal teste Giuttari, da un meccanico identificato per certo Gino Bianchi.

La quantità di esplosivo collocata in ciascuna macchina, stimata da Scarano in 100 kg., corrisponde a quella indicata dai cc.tt. (80-100 kg.).

La notte sul 28 luglio, a piazza San Giovanni, vi era in effetti un raduno di camperisti (testi esaminati alle udienze 27.1.1997 e 21.2.1997 nel processo 12/96).

I testimoni Bastianelli, Simeone e Lancianese, anch'essi nel processo 12/96, hanno descritto la fase del parcheggio dell'autobomba a San Giovanni esattamente negli stessi termini riferiti da Scarano.

Molti agenti di p.g. in servizio la notte sul 28 luglio allo scalo e alla Dogana di San Lorenzo hanno dichiarato (udienza 28.1.1997, processo 12/96) di aver notato quella sera ignoti abbandonare allo scalo di San Lorenzo una Fiat Uno con le portiere aperte, le luci e le frecce accese, senza chiavi nel quadro.

Le automobili usate per gli attentati furono rubate tra le 21,15 del 26 e la tarda serata del 27, e alcuni oggetti che, secondo i proprietari, erano in esse contenuti sono gli stessi che, a dire di Di Natale e Siclari, furono tolti dalle macchine al momento di preparare le autobombe e in seguito gettati via da Siclari.

Il cellulare di Spatuzza funzionava il 22.7.1993 (alle ore 15,06 chiamò quello di Lo Nigro) e il 27.7.1993 sotto il ponte radio 06. I tabulati delle stesse utenze dimostrano che il 28 gli apparecchi erano attivi sotto il ponte 081 di Napoli e che quel giorno, alle ore 20,01 entrarono in contatto.

Grigoli, da coloro con i quali partecipò all'esecuzione delle stragi dell'Olimpico e di Formello, Pasquale Di Filippo, da Carra, e Romeo, da Giuliano, hanno detto d'aver saputo che l'esplosivo per le autobombe alle chiese era stato trasportato a Roma da Carra; Grigoli ha aggiunto che, quando si trovava a Capena per l'attentato a Contorno, Giuliano gli disse che Frabetti lo aveva accompagnato a rubare una macchina proprio vicino alla Questura di Roma.

Santamaria ha confermato che Scarano gli chiese di condurre a Napoli due o tre suoi amici.

Grigoli, Pasquale Di Filippo e Romeo hanno parlato di notizie apprese soprattutto da Giuliano sul ruolo svolto da Di Natale.

Sia Scarano che Giuliano avrebbero voluto ucciderlo, ma Grigoli si oppose perché nessun ordine specifico avevano ricevuto in merito.

Vi fu, poi, seria preoccupazione quando Di Natale decise di collaborare, e per le indagini conseguenti. A questo riguardo, però, Di Filippo ha specificato che in un'occasione Mangano disse a Giuliano che non c'era da temere perché Di Natale era stato giudicato inattendibile. Ciò trova riscontro nel fatto che il Tribunale del Riesame di Roma annullò nel luglio del 1994 misure coercitive applicate, tra gli altri, a Frabetti e Scarano all'epoca indagati per le rivelazioni de "i" Di Natale.

G)

Un elemento di grande importanza, non solo e non tanto sul piano della conferma della versione di Scarano ma specie perché serve a spiegare l'evoluzione, anzi la progressione, dell'opzione stragista e a rendere evidente la terribile portata del programma criminoso che la ispirò, è rappresentato dalle lettere che Scarano vide in possesso di Spatuzza tra fine giugno e inizio luglio 1993 e che gli fu detto dovevano essere spedite ai giornali.

Ora, uno dei dati pacificamente acquisiti nel processo 12/96 (testi Mirri, Sforzi, Radaelli, Lannutti e Calabrese) riguarda le circostanze che il 30.7.1993 e il 3.8.1993 furono ricevute al "Messaggero" di Roma e al "Corriere della Sera" di Milano, rispettivamente spedite da Roma e da Milano tra il 27 e il 28 luglio, due lettere anonime, dattilografate con la stessa macchina da scrivere (teste isp. Gismondi) e di identico contenuto:

"Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe, informiamo la Nazione che le prossime a venire andranno collocate soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane.

P.S. Garantiamo che saranno a centinaia."

Spatuzza era, tra gli esecutori materiali, il capo del gruppo, designato, secondo Grigoli, direttamente da Graviano dopo che gli altri, segnatamente Lo Nigro e Giuliano, si erano lamentati del comportamento tenuto da Cannella in occasione dell'attentato a Costanzo.

Spatuzza, secondo le concordi dichiarazioni di Grigoli, Garofalo, Romeo, Cucuzza e Brusca, sarebbe subentrato a Mangano quale capomandamento di Brancaccio.

A lui Scarano ha attribuito un commento, espresso durante un sopralluogo compiuto in preparazione dell'attentato dell'Olimpico, che lascia inorriditi: uccidere 15 o 16 poliziotti a cavallo non presentava difficoltà "tecniche", ma non era un numero sufficiente; attendendo invece il passaggio contemporaneo di due pulmann di carabinieri ne sarebbero morti **"un centinaio"**.

Quindi appare del tutto plausibile e rispondente sia alle funzioni che svolgeva "sul campo" che al ruolo che avrebbe assunto nell'organizzazione, che dovesse occuparsi di spedire quei messaggi. Le lettere preannunciavano in effetti l'esecuzione di stragi che la direzione di cosa nostra aveva programmato su più vasta scala nell'ipotesi che lo Stato non si fosse piegato al ricatto dopo gli attentati di Roma e Milano; esse rimandano, esplicitandola, alla deliberata progressione criminosa.

E, infatti, come si vedrà, un ordigno preparato con una rilevante quantità di esplosivo, di enorme potenzialità offensiva che sarebbe stata aumentata dalla predisposizione di pezzi di tondino di ferro sistemati in modo da ottenere un effetto di proiezione di schegge micidiali, sarebbe stato collocato, per fortuna senza esito, nei pressi dello stadio Olimpico per colpire un pullman di carabinieri e in condizioni tali da provocare comunque la morte di **"centinaia"** di persone.

Conviene riportare testualmente un passaggio dell'esame di Brusca (udienza del 18.9.1999, pagg.4032-33 della trascrizione) che, meglio di ogni commento, elaborazione concettuale o valutazione di sintesi, consente di cogliere il terrificante disegno di cosa nostra nelle criminali intenzioni di coloro che all'epoca erano al vertice dell'organizzazione:

P.M. : "...Torniamo allora a Spatuzza e alle confidenze che le fa in relazione a questo fatto: l'attentato all'Olimpico. Lei ha detto che il racconto di Spatuzza fu piuttosto, come dire, stringato, non è che si dilungò più di tanto. Ha detto anche che l'ordigno era confezionato con della ferraglia".

Brusca: "Sì".

P.M. : "Ecco le disse Spatuzza, qual era l'obiettivo fisico era evidente, era chiaro, lei ha detto il pullman dei carabinieri, ma in quale logica si iscriveva questo attentato, questo fatto grave, eclatante, questo si può dire veramente."

Brusca: “Sempre nella strategia di portare personaggi dello Stato a trattare con cosa nostra: vuoi la strada di Bellini, ma vuoi anche la strada che aveva Salvatore Riina.”

P.M. : “Cioè a trattare, cioè significa ...”

Brusca: “E’ sempre ...”

P.M. : “... per riprendere un’espressione che lei ha usato ieri, “per costringere lo Stato a farsi sotto ? “

Brusca: “Perfetto, sì, nelle stesse condizioni.”

P.M. : “Era questa sempre la logica in cui si iscriveva questo ...”

Brusca: “Sì.”

P.M. : “... fatto ?”

Brusca: “Per quello che mi è stato ... che sapevo io, per quello che io ho chiesto a Bagarella e a Messina Denaro i fini erano sempre questi, cioè portare persone dello Stato a venire, a trattare con personaggi di cosa nostra”.

9

LA STRAGE DI VIA PALESTRO

A)

Scarano ha depresso d’aver assistito, nel pomeriggio del 27 luglio, a un colloquio tra Lo Nigro e Giuliano. Entrambi erano stati a Milano. Lo Nigro, che era rientrato a Roma il giorno prima, chiese se era tutto a posto, e l’altro rispose affermativamente, lamentandosi peraltro che aveva dormito in un “pulciaio” e che gli avevano dato da mangiare “pane e salame”. Lo Nigro aggiunse che stavano per succedere cose “eclatanti” in tutta Italia.

Di Natale ha ricordato una frase di Scarano la sera del 27 nel cortile di casa sua: “stasera se movono pure a Milano”.

Ancora, Scarano ha dichiarato che, nei commenti subito dopo l’esecuzione delle stragi al Velabro e a San Giovanni, sentì dire che le esplosioni a Roma e a Milano avrebbero dovuto verificarsi simultaneamente, a mezzanotte.

B)

Grigoli ha collocato a una data successiva al 22.5.1993 l’epoca in cui gli fu ordinato da Mangano di aiutare Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza nella preparazione dell’esplosivo dentro un capannone al civico 1419/D di corso dei Mille.

Gli strumenti che servivano erano stati presi da lui e Mangano nel rudere di vicolo Guarnaschelli, unitamente a materiale esplosivo che era residuo dalle precedenti preparazioni opera degli altri tre: era come di pietra e occorreva "macinarlo". Analogo materiale, della stessa forma e colore, venne portato da Lo Nigro, con la sua Ape, nel capannone, e era bagnato.

Questo rilievo, nonché la circostanza che Lo Nigro facesse di mestiere il pescatore e avesse un motopeschereccio (ne hanno parlato Giovanni Ciaramitaro, Agostino Trombetta e, per confidenze ricevute da Giacalone durante un comune periodo di detenzione, Antonio Calvaruso), avvalora l'ipotesi del c.t. del P.M. Vadalà che ha prospettato l'elevata probabilità, riguardo all'esplosivo utilizzato per l'attentato all'Olimpico, anch'esso lavorato da Grigoli con le stesse modalità e con il medesimo procedimento, della provenienza dallo svuotamento di ordigni bellici rinvenuti in mare. Lo stesso Grigoli si è detto convinto che l'esplosivo veniva dal mare.

Le "tritrazioni" avvennero anche in un deposito della "EdilVaccaro", ditta del cognato di Mangano, Giacomino Vaccaro, situato nelle vicinanze del capannone; da quello stesso deposito, secondo Grigoli, fu prelevata una molazza che venne usata, per rendere più agevole la "macinatura", in luogo degli arnesi di cui in un primo momento disponevano. A lavorazione ultimata i pacchi, del peso di circa 60-70 kg ciascuno, si presentavano come delle forme di parmigiano.

La data del 22.5.1993, si diceva, è stata indicata da Grigoli non per sé stessa ma in riferimento a un'intimidazione mediante incendio di un'auto da lui compiuta in danno di certo Ventura, e sul punto, nel processo 12/96, è stata assunta a conferma la testimonianza Firinu.

L'esplosivo, una volta macinato e compattato dentro sacchetti per la spazzatura serrati con corda, pronto per inserirvi il detonatore, veniva avvolto in nastro adesivo marrone da imballaggio e ai pacchi venivano applicate delle maniglie in cordoncino bianco.

Ebbene, le caratteristiche degli involucri di cui ha parlato Grigoli corrispondono a quelle descritte da Carra e dai testi oculari che osservarono prima che esplodesse la bomba piazzata nel bagagliaio della macchina (una Fiat Uno sottratta tra le ore 18 e le ore 24 del 23.7.1993 a Milano) usata per la strage di via Palestro. Così come corrispondono le caratteristiche delle micce a lenta combustione catramate al filo "rivestito di scotch telato nero" che Carra vide in possesso di Lo Nigro durante il viaggio di cui tra breve si dirà, l'accensione

delle quali produce l'effetto e l'odore - illustrato dal c.t. Egidi - rimasti impressi nella memoria dei testi oculari suddetti.

C)

Carra ha spiegato le ragioni e i particolari del viaggio da lui compiuto da Palermo a Arluno, insieme a Lo Nigro, per trasportare l'esplosivo che sarebbe servito a via Palestro.

Egli, una quindicina di giorni dopo aver compiuto il viaggio che definisce "veloce" (cioè nell'arco della stessa giornata in cui si vide con Scarano e Spatuzza a un deposito di acque minerali a Roma: si vedrà che si tratta della consegna dell'esplosivo usato all'Olimpico), si trovava un pomeriggio alla guida di una Golf verso Villabate quando una macchina gli lampeggiò. Erano Lo Nigro e Giuliano i quali gli dissero che occorreva andare a Arluno, nella zona di Milano, vicino allo svincolo autostradale per Torino.

Si ritrovarono la stessa sera nel piazzale della Coprora, presente anche Barranca, e caricarono con il solito accorgimento i pacchi. Fu caricato, inoltre, un involucro che Carra ha descritto come un "salsicciotto". Tempo prima ne aveva avuti 14-16 presso una casa in campagna a Castelvetro, da una persona che non conosceva e, a sua volta, li aveva consegnati a Lo Nigro.

Ultimato il carico alla Coprora, prese appuntamento con Lo Nigro che lo raggiunse nel luogo fissato e salì sul camion. Aveva una borsa, quel filo arrotolato a matassa e delle pinze.

Viaggiarono via terra e, arrivati a destinazione, trasbordarono i due pacchi sull'auto di uno sconosciuto che si era fatto trovare, avvertito per telefono da Lo Nigro, in una piazzetta di Arluno. Lo scarico avvenne in uno stradello isolato.

Lo Nigro rimase a Milano, mentre egli ripartì per Genova dove lasciò il semirimorchio al porto, imbarcò la motrice per Termini Imerese e prese un aereo per Palermo.

Tutto ciò avvenne, si è accertato, tra la sera del 21 e la mattina del 23.7.1993. Infatti, il teste Giuttari, riferendo nel processo 12/96 sulle informazioni ottenute dalle compagnie di navigazione del capoluogo ligure, ha dichiarato che il trattore di Carra venne imbarcato a Genova per Termini Imerese il 23 luglio e che il 30 successivo, sempre via mare, fu trasportato verso la Sicilia il semirimorchio.

Lo stesso teste ha depresso sulla ispezione compiuta il 7.7.1995 da Carra, il quale riconobbe i luoghi nei pressi di Arluno dove era stato con Lo Nigro per scaricare l'esplosivo (una piazzetta con una panchina e una cabina telefonica, una fabbrica con delle telecamere e dei binari che vi accedevano, due ponti sul tragitto percorso per raggiungere lo stradello).

Un ulteriore elemento di riscontro è costituito dall'esame del tabulato del cellulare intestato a Spatuzza. Il telefono era sotto il ponte 02 il 23 luglio e con quel telefono, come emerge dalla c.t. Staiano, fu chiamata dal centro di Milano, alle 16,19 e alle 17,08, l'utenza di Lo Nigro.

Infine sia Grigoli, dalle confidenze ricevute dagli altri di Brancaccio mentre si trovava con loro a Torvajonica e a Capena per eseguire le stragi dell'Olimpico e di Formello, che Romeo, da Giuliano, hanno dichiarato d'aver saputo che la strage di Milano era stata opera dello stesso gruppo.

10

LA STRAGE DELL'OLIMPICO

A)

L'ordine di piazzare un'autobomba nelle vicinanze dell'Olimpico in occasione di una partita di calcio, per uccidere poliziotti e carabinieri in servizio d'ordine pubblico allo stadio, fu dato da Graviano in un villino a Misilmeri dove conduceva la latitanza. Questo episodio è stato introdotto da Grigoli.

Probabilmente si tratta dello stesso luogo in cui Scarano ha detto di essere stato accompagnato, convocato in Sicilia circa quindici giorni dopo la strage di via Fauro, da Spatuzza e Cannella, quando vide quel Graviano, detto "madre natura", che avrebbe poi riconosciuto, si vedrà in che situazione, a Torvajonica nel settembre-ottobre 1993.

Scarano ha riferito che aveva accompagnato Spatuzza all'Olimpico, fin dal giugno 1993, per osservare le zone circostanti.

Dalla deposizione di Grigoli sul punto, è possibile datare l'epoca dell'incontro di Misilmeri a ridosso del viaggio da lui compiuto a Roma per eseguire l'ordine, trasferita che colloca un paio di mesi prima della cattura di Graviano, che è del gennaio 1994, e dopo aver commesso l'omicidio di padre Puglisi, che è del settembre 1993.

Ha dichiarato, cioè, che, condotto all'appuntamento, insieme a Giacalone, da Mangano, e ritrovatisi nel centro del paese con Cannella, giunsero al villino e si tenne una riunione cui parteciparono lui stesso, Giacalone, Giuliano e Spatuzza (non Mangano né Cannella) nel corso della quale Graviano comunicò ai presenti la decisione dell'attentato allo stadio.

B)

Nei giorni successivi egli partì in treno con Giuliano e Lo Nigro, nel periodo in cui era in programma il derby Roma-Lazio d'andata in inverno (si è accertato che la partita venne disputata il 24.10.1993), e ha collegato questo ricordo alla circostanza che quando rivide Graviano a Roma questi indossava un cappotto elegante nonché al fatto che, durante il soggiorno nella villa di Torvajonica, si divertivano a scherzare con chi era sotto la doccia facendogli prendere freddo.

A Roma si incontrarono con Scarano, soprannominato "saddam" e già conosciuto da Grigoli all'autosalone di Giacalone, e si recarono in un appartamento all'ultimo piano dove trovarono Benigno e Spatuzza. Vi fu una discussione con la portiera che si lamentava dell'eccessivo movimento di persone nell'appartamento. Intervenne un certo Alfredo, amico di Scarano, il quale aveva procurato quell'alloggio; si preoccupò di reperire una diversa soluzione e li fece andare in una villa sul litorale laziale dove si sistemarono.

In questa villa arrivò in seguito anche Graviano (accompagnato, secondo quanto appreso da Spatuzza, da Vittorio Tutino che lo aspettava alla stazione) e dispose, valutando che non era necessaria la presenza di tutti, che Grigoli e Giuliano rientrassero a Palermo. Si trovava alla villa pure Scarano. Tuttavia, prima di partire, forse lo stesso giorno, Grigoli si recò con Scarano in un deposito di bibite dove Spatuzza, Benigno, Lo Nigro e Giacalone armeggiavano intorno a una Lancia Thema. Giacalone rinforzava gli ammortizzatori e Benigno provava il telecomando; notò all'interno della vettura i "parmigiani".

Si trattava della stessa macchina che aveva visto a Palermo nell'officina di Giacalone mentre questi la "preparava": era stata rubata su commissione, erano stati abrasi i numeri del telaio e del motore e sostituiti con quelli di un'altra dello stesso modello, era stata munita delle targhe e dei documenti di quest'ultima; inoltre Giacalone aveva predisposto degli "spessori" cioè un sistema capace di evitare che gli ammortizzatori flettessero troppo, così da indurre a sospetto, sotto il peso dell'esplosivo.

Spatuzza si accorse che sul parabrezza era stato applicato, per evidente disattenzione di Giacalone, un "portabollo" con stampigliata la dicitura

dell'agenzia di assicurazione di Mangano, e provvide, vantandosi della propria accortezza, a eliminarlo.

C)

Grigoli tornò a Palermo e qui, successivamente, seppe da Giacalone che l'ordigno non era detonato perché il telecomando, benchè azionato da Benigno, non aveva funzionato.

Giacalone gli riferì anche che avevano cercato di spostare l'autobomba (Lo Nigro, dopo averla piazzata, aveva gettato via le chiavi), prima da soli e poi con l'aiuto di un ladro di macchine chiamato da Scarano, ma senza riuscire nell'intento, che erano stati notati da un carabiniere in servizio nelle vicinanze allontanato con un pretesto, che la vettura era stata rimossa con un carroattrezzi da un amico di Scarano e infine demolita.

Scarano e Bizzoni (l'Alfredo di cui ha parlato Grigoli) hanno confermato sia il soggiorno nell'appartamento all'ultimo piano, una mansarda in Largo Giulio Capitolino n.9, nel quartiere Tuscolano, vicino Cinecittà, sia la discussione con la portiera, sia il trasferimento nella casa al mare, una villetta nel villaggio Tognazzi a Torvajonica, via Lago di Garda n.1 (testimonianza col Pancrazi). Bizzoni ha specificato che quelle persone gli erano state presentate da Scarano come suoi nipoti. Le rispettive dichiarazioni su questo passaggio differiscono, peraltro, ferme restando le dette circostanze, in ordine alla precisa indicazione del numero delle persone, dei giorni di permanenza a Torvajonica, del periodo esatto in cui si verificò l'episodio.

D)

Allo stesso modo si apprezza qualche divergenza nell'analisi delle versioni di Carra e Scarano sulla fase della consegna dell'esplosivo, ma esse coincidono sui dati fondamentali: il trasporto avvenne, con l'usuale sistema dei semirimorchi sovrapposti, in periodo invernale, tra fine 1993 e inizio 1994, e il carico venne trasferito su un furgone arancione, di notte e mentre pioveva, all'interno di un deposito di acque minerali.

Sul luogo, il piazzale della Pat Service in località La Rustica che Scarano aveva individuato come adatto allo scopo, Carra condusse gli inquirenti durante le indagini preliminari in data 8.9.1995.

A Scarano pare di ricordare che l'esplosivo venne trasbordato dal furgone a una Lancia Thema proprio il giorno dopo lo scarico. Si trattava di "rotoli" simili a quelli visti nel cortile di Di Natale, e di altri 4 o 5, da 1 kg ciascuno, che aveva richiesto per sè (anche Grigoli ha parlato della preparazione di pacchi più piccoli

destinati a Scarano), e che avrebbe fatto ritrovare sotto una “baracchetta” nel terreno di Frabetti. La Thema, che Giacalone gli aveva detto essere stata rubata a Palermo, “taroccata” e rinforzata nel telaio posteriore, fu coperta con un telone e parcheggiata tra il furgone e una Fiat 1100.

E)

L'autobomba fu approntata nello stesso piazzale da lui, Benigno e Lo Nigro; Benigno si occupò del telecomando.

Giunsero allo stadio un'ora, un'ora e mezza prima che finisse la partita e parcheggiarono la Thema davanti alla “caserma dei carabinieri”, una “palazzina di marmo”. Sul posto si trovavano già Spatuzza e Giuliano. Era stato giudicato idoneo perché i pullmann dei carabinieri vi transitavano lentamente anche per la presenza di una transennatura. Il telecomando azionato da Benigno non funzionò e si allontanarono tutti.

La sera stessa partirono in treno, tranne Lo Nigro che andò a trovarlo a casa lamentandosi d'essere stato lasciato solo con l'incombenza di rimuovere la macchina. Tornarono all'Olimpico ma non riuscirono a portare via l'autobomba. Furono anche avvicinati da un carabiniere di guardia che chiedeva spiegazioni; Lo Nigro inventò una scusa. Su richiesta dello stesso Lo Nigro, chiamò un suo amico, Bruno Moroni, il quale trainò la Thema di nuovo alla Rustica. La macchina, dopo che l'esplosivo era stato scaricato e sotterrato (anche Grigoli e Carra ne hanno parlato) nel giardino della villa di Capena dove - come si dirà - fu preparato l'attentato a Contorno, venne portata da lui e Giacalone da un autodemolitore e distrutta.

F)

Nell'esposizione che precede sono evidenti le “convergenze del molteplice”, ma altre persone, sia esaminate ex art. 210 c.p.p. che in qualità di testimoni, hanno reso dichiarazioni tali da convincere dell'attendibilità di Carra, Scarano e Grigoli.

Romeo, da Giuliano, e Brusca, da Spatuzza, hanno riferito di aver saputo di un fallito attentato all'Olimpico in danno di carabinieri.

Romeo, inoltre, ha depresso su uno specifico episodio relativo alla movimentazione nella zona di Capena dell'esplosivo inutilizzato, episodio di cui si sono detti a conoscenza pure Grigoli e Carra.

Il 3.6.1994 furono arrestati Scarano e Giacalone. Mangano, temendo che potessero far ritrovare l'esplosivo sotterrato, lo mandò a Capena insieme a Giuliano perché nascondessero altrove i pacchi. L'ordine fu eseguito e l'esplosivo sotterrato di nuovo a 300 mt. di distanza vicino a una ferrovia, nel punto (località Le Piane) che, dopo il suo arresto, avrebbe indicato alla polizia. Avevano viaggiato con una Fiat Uno targata Roma procurata da Trombetta dopo aver rifiutato una Lancia Delta proposta da Ciaramitaro, cui in un primo momento si erano rivolti, perché targata PA. Ciaramitaro e Trombetta hanno confermato il particolare.

I testimoni Quaranta, proprietario dell'appartamento di Largo Giulio Capitolino, De Luca, affittuaria che ne cedette la disponibilità a Bizzoni, Marianelli, portiera dello stabile, Cantale, amica di Scarano che fece le pulizie nella mansarda, hanno confermato le versioni di Grigoli, Scarano e Bizzoni.

La teste Fiori, incaricata da Bizzoni a gennaio 1994 di ripulire la casa di Torvajonica, ha dichiarato che era stata abitata fino a poco prima. Nella villa furono sequestrate in data 11.5.1995 due biciclette mountain byke che Fiori, su disposizione di Bizzoni, vi aveva portato e che si è detta certa provenissero da un'altra casa di Bizzoni in viale Libia (ma è via Dire Daua, anch'essa nel quartiere africano di cui viale Libia è un riferimento più noto). Il teste col. Pancrazi ha dato conto di informazioni avute dal portiere di via Dire Daua secondo il quale le bici erano le stesse usate dagli inquilini dell'appartamento del II piano nell'estate 1993.

Il teste Cannone, bagarino, ha ricordato d'aver incontrato il conoscente Scarano fuori dall'Olimpico a maggio-giugno 1993 in occasione dell'ultima partita di campionato.

I testi Cantale e Liberati, marito e moglie amici di Scarano, hanno dichiarato che per tramite di questi conobbero e videro a Roma, nell'arco di tempo in cui si è accertato essere stata preparata ed eseguita la strage dell'Olimpico, persone loro presentate come Gaspare, Luigi, Peppe, Cosimo (la sola Cantale) i nomi (Giuliano viene chiamato anche Peppe o Peppuccio) e le descrizioni fisiche delle quali, secondo le indicazioni dei testi, corrispondono a Spatuzza, Giacalone, Giuliano e Lo Nigro.

Il teste Giarrizzo, carabiniere di guardia nel periodo fine 1993-marzo 1994 all'aula bunker di Roma situata vicino allo stadio, ha riferito di una conversazione tra colleghi ad oggetto la circostanza che era stata vista davanti all'aula, in quel periodo, una persona che aveva perso le chiavi della macchina e che diceva di voler chiamare un carro attrezzi.

Il m.llo Leggeri e il vicequestore Bernabei hanno riferito di dichiarazioni rese in loro presenza da Moroni, il titolare del carroattrezzi menzionato da Scarano, quando lo accompagnarono per un confronto con lo stesso Scarano al carcere di Prato. Moroni aveva negato nel corso del confronto (nel processo 12/96 si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto indagato per il delitto ex art. 371 bis c.p.), ma dopo, rimasto solo con gli ufficiali di p.g. , ammise di essere intervenuto, richiesto da Scarano, per trainare una Thema dall'Olimpico alla Rustica. Al riguardo non rilevano, difettandone in radice i presupposti di applicazione, né il divieto ex art. 62 (Moroni non era indagato) né le ipotesi di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. .

Il teste Piluso, l'autodemolitore che a detta di Scarano aveva rottamato la Thema, non ha escluso la circostanza.

G)

Pacifica l'individuazione degli immobili indicati da Grigoli (capannone di corso dei Mille 1419/D e testimonianze in proposito di Piombino, Battaglia e isp Cusenza; deposito EdilVaccaro e testimonianze isp.ri Cusenza e Domanico), da Carra e Scarano (piazzale in località La Rustica e testimonianza col Pancrazi), da Scarano, Grigoli e Bizzoni (Largo Giulio Capitolino, villa di Torvajonica e testimonianze già richiamate), da Scarano (l'aula bunker in via dei Gladiatori, l'adiacente stabile rivestito in marmo sede del N.P.G. CC e testimonianza col Pancrazi), la quantità di riscontri oggettivi è imponente e riguarda:

le tracce di esplosivo rinvenute, il furgone arancione e la vecchia auto del piazzale della Rustica, le transennature in via dei Gladiatori, i tabulati del cellulare intestato a Spatuzza e di quelli in disponibilità di Giacalone e Scarano, il viaggio compiuto da Romeo e Giuliano, l'esplosivo ritrovato su indicazione di Romeo, gli oggetti reperiti (pezzi di scotch e di corda) nel punto del giardino della villa di Capena indicato da Carra, i pacchi sequestrati su indicazione di Scarano vicino casa di Frabetti sulla via Braccianese.

L'analisi dei prelievi rilevati nel capannone di corso dei Mille 1419/D, mediante metodo EGIS, ha dimostrato, nell'esauriente illustrazione dei risultati esposta dai cc.tt. Egidi e Vadalà, che il locale era contaminato da TNT e PETN e che il tritolo vi si era diffuso in polvere tanto si presentava generalizzata la dispersione.

L'esame del materiale sequestrato a Le Piane e in via Braccianese, assai simile, ha rivelato che si trattava di polvere finissima di TNT che il c.t. Vadalà ha ricondotto all'effetto di una macinazione per mezzo di una molazza, anche per la presenza di tracce di ferro, silicio e calcio, elementi non contenuti di norma nel

tritolo e che residuano invece nelle lavorazioni edili . Nulla di più coerente rispetto alle informazioni fornite da Grigoli, il quale, si ricorderà, ha anche detto che per l'ordigno destinato alla strage dell'Olimpico era stato tagliato del tondino di ferro.

Il c.t. Massari ha accertato, su prelievi e tamponi compiuti nella mansarda di Largo Giulio Capitolino, con indagine EGIS, tracce di EGDN, NG, DNT, TNT.

Vi è da aggiungere che Giacalone, prima che i risultati di quest'indagine fossero conosciuti, ha dichiarato al P.M. di aver dormito insieme a Lo Nigro, ospiti di Scarano, in un appartamento vicino Cinecittà.

Dal teste col. Pancrazi si è appreso che un furgone arancione con la scritta ACEA, tg. Roma Y38754 era intestato a Frabetti, ma che era certamente nella disponibilità di Scarano, e inoltre che, in sede di sopralluogo nel piazzale della Rustica, si verificò che vi si trovava in parcheggio una Fiat 1100.

In via dei Gladiatori, secondo i testi Massimi e Papetti nonché documentazione acquisita presso i competenti uffici del Comune di Roma, erano poste, in epoca fine 1993-inizio 1994, transennature per l'esecuzione di lavori di scavo.

Il cellulare intestato a Spatuzza funzionò sotto il ponte radio 06 nei giorni 29 e 30.7.1993, e 3, 20 e 24.8.1993; quello intestato a Auto G. e G. di Giacalone Luigi s.n.c. sotto lo stesso ponte radio il 24.12.1993 e nei distretti RM3, RM4 e RM1 il 4.1.1994 e il 9.1.1994. Il cellulare intestato alla moglie di Scarano chiamò l'utenza della Pat Service alla Rustica nei giorni 24.11.1993, 2.12.1993 e 21.12.1993.

Dalle prodotte liste della "Tirrenia" risulta l'imbarco con auto al seguito di due passeggeri, uno dei quali a nome Giuliano, da Palermo a Napoli il 10.6.1994 e a ritroso il giorno dopo. Il 3 precedente erano stati arrestati Giacalone e Scarano.

Romeo, come da testimonianza del commissario Grassi, fece ritrovare la notte sul 16.11.1995 in località Le Piane due pacchi che, successivamente esaminati dal c.t. del P.M. Vadalà, rivelarono contenere tritolo, in composizione identica per entrambi, e essere avvolti da nastro adesivo marrone sotto il quale vi era un cordino bianco che stringeva un sacchetto per la nettezza. Il nastro e il cordino, comparati dalla c.t. Bellomo con i pezzi di scotch e di corda rinvenuti nel giardino di Capena (**che si è accertato contaminati da EGDN, NG e TNT**), hanno evidenziato le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche.

LA STRAGE DI FORMELLO

A)

La Corte ritiene che la decisione di uccidere Salvatore Contorno, in termini di concreta e attuale possibilità di raggiungere un obiettivo “storicamente” perseguito da cosa nostra, sia derivata dall’acquisizione di precise notizie in ordine al domicilio protetto del collaboratore.

Non è tanto importante, per i profili che in questa sede interessano, stabilire come l’informazione fu ottenuta, quanto segnare un aspetto di discontinuità, meglio, di diversione, dal disegno ispiratore del programma che era andato sviluppandosi dalle stragi di Firenze, Roma e Milano fino a quella, preannunciata dalle lettere spedite da Spatuzza, dell’Olimpico, e, al contempo, un elemento che si potrebbe definire di occasionale analogia in relazione ai mezzi e alle modalità di esecuzione che nello specifico furono adottate.

Questo snodo è decisivo perché possa essere compreso il percorso motivazionale seguito dal collegio in ordine alla valutazione dei limiti del concorso di Riina, al quale può e deve essere attribuita, sul piano dell’ideazione e determinazione dei delitti conseguenti, la responsabilità dell’opzione stragista strategicamente intesa, accantonata per effetto della sospensione (il “fermo” nell’estate del 1992 e dopo l’introduzione del 41 bis) in funzione della scelta tattica di privilegiare in quel momento le trattative che considerava ben avviate.

Altrettanto, però, non può dirsi di una “opportunità” non prevedibile da Riina, il quale si trovava in regime penitenziario di strettissima vigilanza e non vi è prova fosse in qualche modo in grado di comunicare con l’esterno, da lui non governabile o anche solo suscettibile di essere condivisa in termini di adesione e/o rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.

Né, in merito, potrebbero essere valorizzate, a meno di un’improponibile assimilazione di indistinte “dichiarazioni di intenti”, per quanto sintomatiche di totale e intensissima avversione, a comportamenti apprezzabili e rilevanti in tema di concorso di persone nel reato, i commenti e le espressioni di Riina sui cd. “pentiti” riportate da Cancemi e richiamate sub 2. Tanto più che, come si dirà, la strage di Formello fu perpetrata anche per motivi “privati” e di regolamento di conti, estranei all’ “interesse generale” dell’organizzazione e alla logica di sterminio dei collaboratori di giustizia.

Il convincimento si fonda sulla valutazione dei contributi di Grigoli, Carra, Calvaruso e Romeo (il quale ha esplicitamente affermato, riportando confidenze

fattedegli da Giuliano: “ ... cioè, hanno fermato gli attentati che avevano fatto per farci poi l’attentato a Contorno. Per questo si sono fermati a fare attentati nei monumenti ... “) in ordine alla provenienza delle informazioni su Contorno, nonché di quello di Brusca il quale venne
“ ... a sapere da Bagarella e poi da altri, da Fifetto Cannella, da Giorgio Pizzo, che Contorno si trovava a Roma. Cioè, ormai lo sapevamo che si trovava a Roma, però non sapevamo l’ubicazione, cioè il sito preciso dove lui abitava. A quanto pare il Giuseppe Graviano, o chi per lui, sono riusciti ad individuare dove il Contorno abitava”.

L’informazione, secondo i collaboratori dianzi menzionati, era di Scarano. Questi l’aveva saputo da un costruttore che abitava nella stessa zona di Contorno, che trafficava con lui in affari di droga e che possedeva una Ferrari.

Scarano, benché esplicitamente richiesto dal P.M. nel corso dell’esame nel processo 12/96, ha decisamente negato la circostanza, ricollegando piuttosto l’”attenzione” su Contorno del gruppo che alloggiava a Torvajonica a un momento immediatamente successivo a un incontro tra Graviano (lo avevano condotto a Torvajonica lui e Spatuzza a seguito di un appuntamento in via Veneto) subito dopo il quale Spatuzza gli domandò se sapeva dov’era Formello e fu iniziata un’attività di “inchiesta” con sopralluogo e pedinamenti.

Certamente Claudio Daguanno, sentito come teste nel processo 12/96, si occupava di edilizia, abitava in via Monti di Malvagliata a Formello, nella stessa strada di Contorno, aveva una Thema Ferrari, e si è accertato (teste Pancrazi) che il 16.6.1994 fu arrestato nella flagrante detenzione di 50 grammi di cocaina.

E’ verosimile che Scarano abbia negato sul punto nell’intento, del resto chiaramente emerso anche riguardo alla posizione di Frabetti, di non compromettere suoi amici.

Ma, si diceva, non merita soffermarsi più di tanto sulla questione. E’ importante, invece, rendere il concetto della “casualità” dell’acquisizione dell’informazione, che fu ottenuta nel contesto dell’attuazione di tutt’altro programma e che venne utilizzata adeguando le modalità esecutive del progetto di soppressione di Contorno, che in base al nuovo dato di conoscenza si sarebbe perseguito, a quelle applicate per l’esecuzione della campagna stragista. Come se, in un cantiere aperto per la costruzione, sarebbe meglio dire la demolizione, di un grande edificio, si presentasse l’occasione di un’utile variante in corso d’opera.

B)

Contorno doveva morire, è ancora Brusca che parla, “ ... in quanto era responsabile di omicidi ed era uno di quelli che faceva parte, come si suol dire, a Stefano Bontate, cioè ai perdenti ... era responsabile dell’omicidio di Michele Graviano, cioè il padre di Giuseppe ... a Spatuzza gli avevano ucciso magari il fratello, il padre, non mi ricordo. Comunque sempre a causa di Contorno”.

Numerose altre persone sentite ex art. 210 c.p.p. (Cucuzza ha anche specificato nei dettagli in che modo Contorno era riuscito a sorprendere Michele Graviano) hanno riportato come fatto “notorio” in cosa nostra che Contorno era considerato responsabile delle uccisioni di prossimi congiunti di Graviano e Spatuzza. Lo stesso Scarano ha riferito di conversazioni tra i componenti del gruppo presente a Capena, dopo l’arresto dei fratelli Graviano, quando dicevano che volevano ammazzarlo anche per fare un favore a “madre natura”.

C)

Bagarella pure nutriva profondo astio personale per Contorno di cui temeva le capacità criminali al punto che, secondo un commento di Lo Nigro di cui ha parlato Ciaramitaro, gli venivano i “brividi” solo a sentirne il nome. Un altro suo commento sulla pericolosità di Contorno è stato riferito da Calvaruso il quale ne raccolse una confidenza circa uno scambio di vedute con Mangano: il corleonese, replicando a quest’ultimo che gli garantiva che i ragazzi avrebbero fatto bene il “lavoro” e che non occorreva un suo intervento diretto, disse “ ... con Contorno è un’altra cosa, perché quello c’ha sette vite come i gatti”.

E Bagarella, nel rinnovato spirito di collaborazione con Brusca e in occasione di incontri agli inizi del 1994 nel fondo di un certo Giuseppe Patellaro a Borgo Molara, gli fece richiesta di esplosivo per colpire l’odiato nemico. Doveva trattarsi, a detta di Brusca, di materiale diverso da quello “... adoperato a cominciare da Borsellino per degli attentati al Nord. Cioè, nel senso che si cercava un esplosivo diverso per non ricollegare i fatti ... di strage avventuti, quella di Borsellino e quella delle stragi del Nord, cioè Roma, Firenze, Milano ...”.

Brusca lo procurò, da una parte, ottenendo della “gelatina” da Antonino De Caro, “capoprovincia dell’agrigentino”, che fece avere a Giorgio Pizzo, e, dall’altra, ordinando a Giuseppe Monticciolo, un suo uomo di San Giuseppe Jato cui aveva affidato la custodia di un vero e proprio arsenale in contrada Giambascio scoperto dagli inquirenti sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Monticciolo, di consegnare a Domenico Raccuglia, che a sua volta si occupò di farlo pervenire ancora a Pizzo, altro esplosivo. Monticciolo ha

precisato che era del genere sale chimico, a pallini e biancastro, granulare, come “teste di cerino”.

Anche Sinacori ha detto di aver saputo da Messina Denaro di una fornitura di esplosivo da cava da questi, per tramite di uomini della sua provincia (Vincenzo Virga e Vito Mazara), a Mangano.

Infatti, Grigoli preparò, ha ricordato, tre diversi tipi di esplosivo, in pacchi come quelli dell'Olimpico, nel capannone di corso dei Mille insieme a Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza. Non fu necessario macinarlo. Un tipo era polvere bianca che loro chiamavano “dash” e che Mangano aveva detto provenire da Brusca. Graviano aveva disposto che il materiale avrebbe dovuto essere diverso da quello usato nelle altre occasioni per evitare che fosse attribuita a cosa nostra la responsabilità delle stragi del 1993.

D)

Scarano ha dichiarato che, quando fu individuato il collaboratore, i componenti del gruppo che si trovava a Torvajonica (Spatuzza, Giacalone, Lo Nigro e Giuliano) cominciarono a viaggiare di frequente tra quella località e Formello per l' “inchiesta” su Contorno. Siccome la distanza era notevole, e per non perdere tempo nei trasferimenti, gli chiesero di trovare un alloggio più vicino. Così affittò una villa a Capena, località Pastinacci, da Giuseppe Alei, tramite l'agente immobiliare Roberto Petrucci, anticipando i soldi necessari che poi gli vennero restituiti da Giacalone. Attrezzò la villa e vi si trasferirono tutti ad eccezione di Spatuzza. Nel periodo di permanenza a Torvajonica, peraltro, vi era stato un continuo andirivieni dei “nipoti” da Roma alla Sicilia.

E)

Il 24.3.1994 venne effettuata la consegna a Scarano di un regalo da parte di Mangano per ricompensarlo dei servizi fino a allora prestati. Fu l'occasione del primo dei viaggi che Carra fece alla villa di Alei, del quale Giacalone approfittò per la cura di certi suoi “affari” personali.

Come risulta dagli accertamenti compiuti dal teste Dalle Mura sulla base di documenti forniti dalla ditta Vernengo di Palermo e presso la “Tirrenia” con acquisizione delle liste di imbarco, il 23 marzo venne effettuato su un rimorchio di Carra, destinatario Scarano, un carico di 7.000 tegole, e lo stesso giorno quel rimorchio, con il trattore Volvo di Carra, fu trasferito per mare a Napoli sulla motonave Vomero mentre sulla motonave Manzoni viaggiavano per la

medesima destinazione Carra e il suo autista Luigi La Rocca. Motrice e rimorchio fecero il tragitto inverso il 28 marzo.

Carra ha riferito che si recò a Fiano Romano, accolto a Roma da Giacalone e Scarano, alla villa in costruzione di quest'ultimo e vi lasciò il camion per lo scarico delle tegole. Fu condotto alla villa di Capena dove si sistemò.

Andò poi a Milano insieme a Giacalone per prelevare una Peugeot rossa rubata che fu portata la notte stessa alla villa. Si trattenne qualche giorno a Capena, richiesto da Giacalone che si proponeva di concludere un affare e di organizzare un carico di macchine incidentate che però non concluse, e rientrò a Palermo trasportando solo la Peugeot e una barca che consegnò all'autosalone di Giacalone.

F)

Il 31 marzo Grigoli partì da Palermo per Roma, in treno, con Giuliano, Lo Nigro e Benigno. Egli ha detto che Giacalone viaggiò in nave o in aereo: sulle liste di imbarco della "Tirrenia" compare il 31.3.1994 sulla tratta Palermo-Napoli il nome di Giacalone Luigi, e il giorno prima lo stesso nominativo relativamente al tragitto da Napoli a Palermo; entrambi i trasferimenti con al seguito una macchina che si è accertato essere stata acquistata da Giacalone a Roma proprio il 30.3.1994.

Arrivati nella capitale, furono condotti da Scarano in una villa a Capena, da lui descritta in modo conforme a quella di Alei, e vi presero alloggio. Conoscevano i movimenti e le abitudini di Contorno che fu comunque ancora osservato e seguito, così come i suoi familiari; vennero esaminati i luoghi e iniziati i primi preparativi.

G)

Il 29.3.1994, secondo gli accertamenti svolti dal teste m.llo Cappottella sulle liste di imbarco della "Tirrenia" e informazioni assunte presso la stessa compagnia, un'autotreno di Carra, trattore con rimorchio, con alla guida il suo autista La Rocca, viaggiò via mare da Palermo a Genova.

La trascrizione delle intercettazioni telefoniche sull'utenza dell'abitazione di Carra, iniziate il 18.3.1994, dimostra che il 31 marzo vi fu un contatto tra La Rocca e Carra e un successivo appuntamento tra i due al porto di Napoli per il 2 aprile.

Il 1 aprile, infatti, Carra partì da Palermo verso Napoli, via mare (sul punto ha depresso sempre Cappottella), trasportando sul ribaltabile, con il solito sistema, due pacchi di esplosivo che aveva caricato insieme a Spatuzza, Romeo e Vittorio Tutino, e recando con sé una lettera di Spatuzza per Lo Nigro.

Il racconto di Carra sul punto corrisponde ai trasferimenti verificati, e altri importanti riscontri esistono in ordine ai suoi successivi spostamenti.

Carra, dopo essersi trattenuto a Capena qualche giorno e aver scaricato poco prima di ripartire l'esplosivo per mezzo di una Jeep bianca (Scarano ha confermato che si trattava di un fuoristrada di sua proprietà richiestogli allo scopo), si portò con l'autotreno a Milano, in seguito a Brescia per caricare tondino di ferro quando la Polstrada gli fece una contravvenzione, ancora a Milano, poi a Genova per imbarcare il camion, infine di nuovo a Milano e, di qui, tornò in aereo a Palermo.

Durante la permanenza a Capena aveva:
aiutato a seppellire nel giardino della villa due balle di esplosivo;
partecipato insieme a Giacalone a un sopralluogo vicino casa di Contorno e dallo stesso Giacalone ricevuto informazioni sui preparativi della strage;
visto alla villa Grigoli, Giuliano, Benigno, e Lo Nigro, questi ultimi in particolare che si occupavano della predisposizione di un telecomando e che maneggiavano una batteria, fili elettrici e attrezzi vari.
Gli era stato proposto, ma lui si rifiutò, di guidare un camion in modo da costringere a fermarsi l'auto su cui viaggiava Contorno così che gli altri potessero sparare mentre il collaboratore era indifeso.

Dai tabulati del cellulare di Carra si ricava che il 2 aprile venne chiamato quello di Lo Nigro.

Numerose telefonate tra il 1 e l'8 aprile vi furono all'utenza milanese della cognata di Carra, Anna Maria La Bua. Presso quest'ultima si trovava la moglie, Liliana, perché il figlio Cristian aveva avuto un incidente stradale a Garbagnate e era stato ricoverato in ospedale (teste Messina e intercettazioni sull'utenza domestica di Carra da cui si rilevano conversazioni tra le due sorelle relative al suddetto incidente e al prossimo arrivo di Liliana a Milano).

Dal verbale di contravvenzione (acquisito al fascicolo per il dibattimento nel processo 12/96 su produzione del P.M.) contestata dalla Polstrada di Brescia a Carra, che nell'occasione era alla guida dell'autocarro tg. TO 52079D, per una rilevata irregolarità nel trasporto di un carico di tondino di ferro, risulta la sua

presenza nella zona di Brescia il 7 aprile, e dalle liste “Tirrenia” (teste Cappottella) l’imbarco dello stesso mezzo da Genova per Palermo il 9 aprile.

Il trasferimento di Carra, della moglie e dei tre figli risulta dalle liste passeggeri del volo delle 16, 55 del 10 aprile da Milano a Palermo.

Conclusivamente è stabilita la piena attendibilità della versione di Carra e la collocazione temporale dei trasporti con il camion e degli altri suoi movimenti, per come da lui dettagliatamente riferiti, tra il 1 e il 10 aprile.

H)

Grigoli ha descritto le fasi, le modalità e la distribuzione dei compiti tra gli esecutori nello svolgimento dell’azione posta in essere per provocare un’esplosione nel momento in cui la macchina con alla guida Contorno fosse transitata in un tratto di strada che era stato in precedenza scelto per la miglior riuscita del mandato a uccidere; Scarano ha riferito de relato i commenti sull’azione stessa da parte coloro che vi avevano partecipato:

ricevuto da Carra l’esplosivo, pochi giorni dopo lo trasportarono con la Jeep di Scarano e lo sistemarono in una cunetta in corrispondenza di una curva, vicino a un cimitero. Presero posizione tra le 8,30 e le 9,00. Grigoli e Giacalone alla distanza di 50 metri dalla cunetta avrebbero dovuto avvertire a mezzo cellulare, il numero già memorizzato, Lo Nigro e Benigno, pronti con il telecomando su un’altura nei pressi, del sopraggiungere dell’auto di Contorno (“dare la battuta”); Giuliano si sarebbe occupato, alla guida di una Fiat Uno rubata, di condurre via Lo Nigro e Benigno dal luogo del delitto.

Contorno transitò nel punto previsto con una Fiat Punto rossa, fu “data la battuta” e azionato il telecomando, ma esplose solo il detonatore senza determinare l’innesco che, spiegò Lo Nigro, non era avvenuto perché la gelatina, in cui il detonatore era stato inserito, “non era buona”.

La sera ripresero la bomba dalla cunetta usando il fuoristrada, tornarono alla villa e commentarono l’accaduto alla presenza di Scarano. Siccome avevano notato che Contorno si era girato al momento dello scoppio del detonatore, si preoccuparono che ormai potesse essersi insospettito.

Dai tabulati del cellulare in uso a Giacalone risultano due telefonate, alle ore 8,41 e 8,42 del 5 aprile, entrambe dal distretto RM4, dirette all’apparecchio intestato a Lo Nigro, i cui tabulati rivelano che nello stesso momento era sotto il ponte radio di Roma. Questa data si inserisce perfettamente tra quella ricavabile, e riscontrata, dalle indicazioni di Carra sulla consegna dell’esplosivo, il 2 aprile,

e quella, anch'essa come si vedrà riscontrata, del 7 aprile in cui Giuliano si recò a Palermo per reperire nuovi detonatori e esplosivo da impiegare in luogo della "gelatina".

E', in definitiva, il giorno e l'ora della "battuta" di Grigoli e Giacalone a Benigno e Lo Nigro.

D)

Il 7 aprile, si è accennato, Giuliano era sul volo delle 13,30 da Fiumicino a Palermo, e il giorno successivo (un venerdì) sulla nave "Manzoni" della "Tirrenia" da Palermo a Napoli con al seguito l'autovettura tg. Roma/3G0803. Le liste di imbarco e gli accertamenti compiuti dal teste Frangioni dimostrano le circostanze. Peraltro il nome che risulta dai documenti di viaggio è Luciano, ma si tratta, come affermato da Romeo, del nome falso usato da Giuliano per viaggiare.

La ragione del rientro a Palermo di Giuliano è stata spiegata da Grigoli: era necessario procurarsi detonatori e esplosivo. Per i primi Benigno disse di rivolgersi a un macellaio, Giovanni Tubato, di Misilmeri (lo stesso paese dove, nel settembre 1993, Brusca ha detto di aver consegnato a Bagarella, presenti Messina Denaro e Graviano, dei detonatori; cfr. verbale d'udienza 18.9.1999 pag. 4004 della trascrizione), per l'altro Giuliano fu mandato da Mangano.

Giuliano tornò dopo pochi giorni, con una Fiat Uno tg. Roma del fratello di Grigoli, Francesco, insieme a Romeo, portando due detonatori.

Romeo ha confermato il viaggio a Capena e altri particolari della versione di Grigoli (il fatto per esempio di aver partecipato all'osservazione dei movimenti di Contorno e di essere all'epoca sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g. nei giorni dispari della settimana, e quindi dell'impossibilità di trattenersi a lungo a Capena), ma se ne è discostato, dando luogo a un contrasto insanabile che tuttavia non pregiudica la complessiva tenuta dell'impianto accusatorio sul punto, in quanto ha sostenuto di aver accompagnato Giacalone e non Giuliano.

Le rispettive dichiarazioni convergono invece sul mezzo utilizzato per il viaggio, che, al ritorno, fu riportato a Palermo da Romeo. Il teste Frangioni ha deposto, e dalla relativa lista passeggeri risulta, che un "Romeo", con al seguito una macchina tg. Roma, era imbarcato il 10 aprile sulla linea marittima Napoli-Palermo gestita dalla "Tirrenia", e inoltre che la Fiat Uno tg Roma/3G0803 fu acquistata da Francesco Grigoli presso l'autosalone di Giacalone.

Della “missione” di Giuliano e dell’intervento di Romeo si è, poi, detto a conoscenza Scarano.

Pure Ciaramitaro ha riferito di confidenze di Romeo sul viaggio a Capena con partenza un venerdì, subito dopo aver assolto all’obbligo di firma, usando la macchina del fratello di Grigoli, sulla permanenza in quel luogo, sulle notizie ricevute circa un attentato fallito per un difetto dell’ordigno preparato e a proposito dell’ordine di uccidere Contorno in modo “eclatante” pur essendovi stata la concreta possibilità di eseguire l’omicidio con armi tradizionali.

L)

L’analisi, operata con metodo di reciproco confronto dei dati emergenti, relativa alle dichiarazioni di Carra, Romeo e Trombetta, comparata alle risultanze delle indagini riferite dal m.llo Cappottella sulle intercettazioni dell’utenza cellulare intestata alla moglie di Carra (attivate dal 7.4.1994) e sui documenti di viaggio acquisiti dalla “Tirrenia”, consente di individuare, al di là delle imprecisioni nei ricordi di Carra e della confusione di questi tra i due diversi viaggi compiuti in quello stesso mese, la data della consegna dell’esplosivo, che era stato richiesto per tramite di Giuliano, nel giorno 13 aprile.

Quando ancora era a Milano per l’incidente del figlio, Carra fu chiamato il 9 aprile da Trombetta, che usava il cellulare del fratello Angelo, e gli venne preannunciata una telefonata di un amico. Vi furono altre tre conversazioni tra i due il 10 aprile, e il giorno successivo due telefonate tra Carra e Pietro, l’amico di cui aveva parlato Trombetta, ad oggetto un appuntamento che concordarono.

Sta di fatto che sia Carra che Romeo hanno deposto che al carico dell’esplosivo, due pacchi da 20/30 kg secondo Romeo, era presente Spatuzza (Romeo ha rammentato anche Tutino e descritto il sistema di occultamento del materiale nell’intercapedine sotto il ribaltabile che Carra ha detto di avere sempre adottato), e che Carra e La Rocca il 12 aprile erano imbarcati, con autoarticolato al seguito composto da motrice e due semirimorchi sovrapposti, su un traghetto in partenza alle 20,30 da Palermo per Napoli.

Sta di fatto, ancora, che il cellulare di La Bua, in disponibilità di Carra, fu attivo: il 12 aprile a Palermo contattato due volte dall’apparecchio in uso a Giacalone il quale, da Roma, ne sollecitava l’arrivo; il 13 aprile a Roma quando chiamò quello di Lo Nigro; il 14 aprile a Genova, e proprio nel capoluogo ligure dove si era recato per ragioni di lavoro Carra ha detto di avere appreso della strage di Formello.

M)

Grigoli ha precisato che, ricevuto da Carra l'esplosivo, 20/30 kg del genere da lui definito "dash", insieme a Lo Nigro lo predispose, in sostituzione della gelatina "non buona" (in seguito, a Palermo, Mangano gli avrebbe detto che non aveva funzionato perché l'aveva procurata Brusca), componendo con il "dash" e la polvere grigia che già avevano, una bomba che sembrava un "valigione" e che Lo Nigro pensò di dotare di maniglie per spostarla più agevolmente.

Sempre Grigoli ha aggiunto che l'ordigno, trasportato con la Jeep, venne sistemato, intorno alla mezzanotte, in una cunetta a lato di un tratto di uno svincolo autostradale che Contorno era solito transitare, e occultato con un fascio d'erba che lui stesso aveva tagliato in un terreno accanto alla villa di Capena.

Le posizioni per la "battuta", compito anche questa volta affidato a Grigoli e Giacalone, e per l'impulso a mezzo del telecomando, che avrebbero dovuto inviare Benigno e Lo Nigro, furono prese, come in precedenza stabilito, su un cavalcavia sull'autostrada e su una collinetta nei pressi. Fu tutto inutile, perché Contorno non percorse quel tragitto. Ne ebbero la conferma recandosi, dopo aver atteso qualche tempo, presso la sua abitazione e osservando che la sua macchina non era parcheggiata vicino.

Provarono, ma ancora senza esito, pure in coincidenza degli abituali rientri di Contorno verso le 13-13,30 e la sera. Quindi decisero di tornare a prendere l'esplosivo, e si accorsero che la bomba era stata scoperta perché la zona era presidiata dalle forze dell'ordine la cui massiccia presenza si percepiva anche per il gran numero di lampeggianti dei mezzi di servizio che illuminavano a giorno il luogo. Benigno propose di andare a prendere il telecomando per far saltare tutti in aria. Invece decisero di rientrare velocemente e si allontanarono con una Mercedes che Scarano aveva procurato. Rimase solo Giacalone interessato a un giro di ragazze in cui Scarano lo aveva introdotto.

Vi è "convergenza del molteplice" in ordine a questa parte della versione dell'accaduto delineata da Grigoli, quanto cioè alla perpetrazione della seconda strage e alla occasionale scoperta dell'ordigno, con riguardo alle dichiarazioni sul punto di Scarano, Romeo, Pasquale Di Filippo, Ciaramitaro e Sinacori, per circostanze riferite all'episodio apprese, rispettivamente, da Lo Nigro, Giuliano, Grigoli, Romeo e Messina Denaro.

Ma, soprattutto, sono imponenti i riscontri costituiti dalle dichiarazioni di coloro che ebbero a osservare l'ordigno prima che fosse fatto brillare dall'artificiere antisabotaggio m.llo Panara intervenuto sul posto allo scopo.

Le testimonianze Rossetti (colui che scoprì casualmente la bomba insospettata dall'aver notato erba fresca gettata nella cunetta, da lui ripulita poco tempo prima, vicino al passo carrabile di casa sua), Costa, col. Piacentini e c.re Romano (sentiti alle udienze del 6.2 e 20.2.1997 nel processo 12/96), e lo stesso m.llo Panara (sentito all'udienza del 25.3.1997, sulla base della descrizione del quale è stato riprodotto dal CIS CC. di Roma un disegno dell'ordigno acquisito all'udienza del 15.5.1997), corrispondono perfettamente alle indicazioni che si ricavano dalle deposizioni di Grigoli e Carra.

Il "dash" di cui ha parlato Grigoli è stato individuato dal cap. Delogu del CIS e dal dr. Vadalà, i quali hanno testimoniato sui rilievi e i conseguenti accertamenti tecnici circa la composizione chimica dei residui dell'esplosione provocata da Panara (ud. 7.2.1997), in nitrato di ammonio, lo stesso genere di esplosivo rinvenuto, tra l'altro (e che altro!), nell'arsenale di contrada Giambascio da cui Monticciolo, su ordine di Brusca, lo aveva prelevato consegnandolo a sua volta per la specifica destinazione dell'attentato a Contorno. Gli stessi Delogu e Vadalà hanno riferito, a conferma della direttiva che i mandanti della strage avevano impartito di usare esplosivo diverso da quello impiegato per le altre stragi, che a Formello non vennero rilevate tracce di T4, PETN e TNT.

Altrettanto importante circa l'attendibilità delle dichiarazioni di Grigoli è il dato che il cellulare di Lo Nigro chiamò, sotto la stazione RM35 in cui è ricompresa Formello, quello in uso a Giacalone alle ore 0,01 e 7,08 del 14.4.1994, e, ancora, lo stesso giorno, sotto la stazione RM28 (vicina a Formello), sempre l'apparecchio di Giacalone alle ore 11,53, 11,59, 15,06 e 15,48.

N)

L'esame dei tabulati dei cellulari in uso a Giacalone e a Spatuzza dimostra che gli apparecchi funzionarono nella zona di Roma negli stessi periodi in cui Grigoli ha dichiarato che i due vi soggiornarono: quello di Giacalone dal 24.3 al 17.4.1994; quello di Spatuzza, invece, che rientrò a Palermo dopo la prima fase dell' "inchiesta" su Contorno quando ancora il gruppo si trovava a Torvajonica, dal 18.1 al 21.1.1994. E ulteriori conferme della presenza a Roma di Spatuzza, Giacalone e Lo Nigro vengono dalle testimonianze di Simonetta Cantale, Anna Pagnozzi, Matilde Milan (appunti sui loro recapiti telefonici furono sequestrati a Giacalone all'atto del suo arresto), e Bizzoni.

I rapporti tra Giacalone, Lo Nigro, Grigoli, Scarano e Spatuzza sono, poi, provati in modo inconfutabile dalle numerose telefonate, relative al lasso di tempo che qui interessa, risultanti dai tabulati dei cellulari in loro disponibilità e dettagliatamente riportate alla nota 309, pag. 593, della sentenza emessa nel processo 12/96.

O)

Le informazioni fornite da Scarano, Grigoli, Carra e Romeo sulle automobili in uso a Contorno e ai suoi familiari, che furono osservate durante i pedinamenti preliminari, e su quelle impiegate per i preparativi e l'esecuzione della strage (della Fiat Uno grigia provento del furto in danno di Giuseppe Benedetti si dirà diffusamente trattando la posizione di Bizzoni), coincidono con gli accertamenti di p.g. compiuti sulla proprietà delle vetture e riferiti dal col. Pancrazi.

L'analisi con metodo EGIS svolta dal c.t. del P.M. Massari sulla Mitsubischi Pajero intestata a Massimo Scarano (la Jeep di Scarano) e su alcuni oggetti in essa ritrovati ha rivelato tracce di NG-EGDN-DNT-TNT-PETN-T4.

P)

Giacalone ha parlato a lungo con Calvaruso, il quale ne ha riferito ex art. 210 c.p.p., durante un comune e verificato periodo di detenzione nel carcere di Rebibbia, di diversi particolari relativi alla strage di Formello la cui corrispondenza allo svolgimento della vicenda è riscontrabile sulla base dei risultati della prova generica e specifica diversamente acquisiti: i nomi degli esecutori, la base logistica in un villino vicino Roma, i pedinamenti a Contorno, il sotterramento di esplosivo non usato però per colpire Contorno, il trasporto delle tegole, la macchina che di solito guidava Contorno, il lungo periodo trascorso per la preparazione e l'esecuzione della strage.

Q)

Restano da evidenziare gli elementi, per sé stessi sufficienti a fondare una piena e tranquillante valutazione di affidabilità delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p., sulla disponibilità e sull'uso della villa di Capena.

A parte le testimonianze del proprietario Giuseppe Alei e dell'agente immobiliare Roberto Petrucci al quale si rivolse Scarano (i recapiti telefonici di entrambi vennero trovati in possesso di Giacalone al momento del suo arresto, e

la copia del contratto di locazione nell'Audi 80 sequestrata a Scarano), e quelle di Simonetta Cantale, Roberta Bendia, Anna Pagnozzi e Giuseppe Santamaria, lo stesso Giacalone, prima che fossero noti i risultati delle consulenze esplosivistiche, ha ammesso di esservi stato un paio di volte accompagnato dal genero Lo Nigro e da Giuliano. Anche quest'ultimo ha detto di avervi dormito per una notte, ospite di Scarano, di ritorno da un viaggio a Lanciano dove si era recato con Giacalone.

Sul piano dei riscontri propriamente oggettivi, rinviando agli accertamenti tecnici già richiamati a proposito del punto nel giardino della villa in cui era stato nascosto e poi disotterrato il materiale non esploso all'Olimpico, il m.llo Silvestrini ha deposto che, in occasione di un accesso alla villa insieme al c.t. Massari, ebbe ad accorgersi che in un recipiente dentro un cestino di vimini vi erano dei particolari strumenti, di evidente destinazione allo scasso e all'effrazione, che si presentavano formati da sottili pezzi di metallo con a un'estremità, a mo' di impugnatura, due monete legate insieme da nastro isolante.

Ciaramitaro ha riconosciuto questi oggetti, definendoli "tecnicamente" spadini, come da lui consegnati a Giuliano nell'estate del 1993; ha spiegato che Giuliano ne aveva fatto a lui espressa richiesta conoscendolo come "esperto nel ramo" dei furti d'auto; si è detto sicuro che quelli mostratigli nel corso del suo esame nel processo 12/96 erano gli stessi in quanto da lui realizzati usando per la lama un coltello da cucina e una sonda da meccanico per la regolazione delle punterie e per l'impugnatura scotch nero da elettricista, specificando che senz'altro si trattava di quegli "spadini" perché lui, contrariamente all'abitudine di altri "esperti", preferiva farli più corti.

Anche Trombetta, pure "esperto nel ramo", ha dichiarato di aver dato a Spatuzza, Romeo e Giuliano e ad altri membri del gruppo degli "spadini" o "chiavini", e che una volta Giacalone se ne mostrò entusiasta comunicandogli che " ... aprivano Fiat Uno, Fiorini, che aprivano che erano una meraviglia".

Le analisi con metodo EGIS su oggetti e mobili rinvenuti nella villa e nel giardino, compiute sia all'interno della stessa che presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Roma, hanno rivelato una contaminazione diffusa da EGDN, NG, DNT, TNT, PETN e T4 (o RDX).

Questo dato non contrasta, e parimenti è da dirsi quanto agli analoghi accertamenti sulla Jeep di Scarano, con il risultato dell'indagine tecnica sui residui dell'esplosione di Formello provocata dall'artificiere, laddove non furono rilevate tracce di T4, PETN e TNT, perché la villa di Capena fu abitata da persone che avevano partecipato anche alla strage dell'Olimpico e perché,

come riferito da Scarano e Cantale, vi erano stati trasportati da via Dire Daua una poltrona e un divano-letto.

R)

Vi è, da ultimo, da segnalare un episodio, a margine dei vari aspetti già considerati in merito alle fasi di preparazione e esecuzione della strage di Formello, che ulteriormente persuade della assoluta corrispondenza delle dichiarazioni di Scarano, Grigoli e Carra alla realtà effettiva dell'esperienza da ciascuno vissuta.

Scarano ha aggiunto alla versione dei fatti sostenuta che, avendo ricettato agli inizi del 1994 alcune pistole senza caricatore provento del furto commesso da un polacco in un appartamento, riposte in sacchetto per la nettezza, le aveva nascoste in una cassetta di legno poi sotterrata in un canneto nei pressi della sua villa in costruzione a Fiano; tali armi furono consegnate ai palermitani quando stavano a Capena e, alla fine, da loro trasportate a Palermo.

Grigoli e Carra hanno sostanzialmente confermato la circostanza, specificandone alcuni particolari. Carra ha inoltre fatto ritrovare la cassetta nel canneto conducendovi, come testimoniato dal col. Pancrazi, personale della DIA di Roma, che rinvenne anche nei pressi un sacchetto nero per la spazzatura.

Il teste Gaudino ha deposto d'aver subito nel marzo 1994, presumibilmente ad opera di un operaio polacco dell'impresa cui aveva appaltato lavori in muratura dentro casa sua, il furto di varie armi, senza caricatore, detenute per collezione.

S)

A paragone della estensione, completezza, articolazione, precisione e interdipendenza delle componenti del quadro accusatorio, le dichiarazioni rese da Contorno nel processo 12/96 evidentemente volte, nell'espone che all'epoca dei fatti raramente si trovava a Formello e che abitava in altra località che per ragioni di sicurezza non ha inteso rivelare, a ingenerare il dubbio che la strage non sia stata consumata al fine di uccidere lui ma altra persona, non assumono, a giudizio della Corte, alcun significato nell'ottica, la sola che in questa sede interessa, della puntuale e rigorosa ricostruzione dell'accaduto.

In ogni caso è pacifico che Contorno, nell'aprile 1994, risiedeva stabilmente a Formello.

In proposito altri dati inconfutabili si aggiungono ai numerosi emersi dalla verifica dell'imputazione: egli, quando acquistò una Fiat Punto presso

l'Autocentro Sereni di Roma, lasciò al concessionario il recapito telefonico della moglie di Daguanno, il quale abitava sicuramente in via Monti di Malvagliata, tenendo quindi un comportamento non altrimenti spiegabile se non con il fatto che a quel numero sarebbe stato prontamente reperibile; i carabinieri, dopo il ritrovamento dell'ordigno, ricollegandolo immediatamente alla persona di Contorno, lo cercarono e lo trovarono proprio nella sua residenza protetta di via Monti di Malvagliata in Formello, e del resto tale indirizzo era stato comunicato agli organi di p. g. competenti come testimoniato dai col.li CC. Piacentini e Pancrazi; il vicino di casa Daguanno ha deposto che molte volte e durante tutto il corso dell'anno accadeva che incontrasse il collaboratore e che in paese tutti sapevano chi era.

In ordine alle ragioni della scelta processuale di Contorno, possono essere formulate varie ipotesi, dall'idea da parte sua di non pregiudicare il segreto sul domicilio protetto a quella - forse più probabile e tipica della mentalità mafiosa - di regolare certi conti fuori dalle aule di giustizia, ma soffermarsi ulteriormente sull'argomento sarebbe un vacuo esercizio di immaginazione.

12

I RISULTATI DELLE PRIME INDAGINI E LE REAZIONI DEGLI INQUISITI

A)

Nei ricordi di Brusca, almeno due delle frequenti riunioni tra capi tenutesi dopo l'arresto di Riina furono organizzate in casa di Leonardo Vasile, una villa di Santa Flavia, località nei pressi di Palermo, vicino all' hotel Zagarella.

Sinacori (cfr. sub 4 H) ha individuato la stessa casa come quella in cui si videro Graviano, Bagarella e Messina Denaro il 1.4.1993.

Brusca ha anche rammentato di aver riconosciuto in televisione uno dei figli di Vasile quando fu arrestato per favoreggiamento dei fratelli Graviano.

Dell'attività, delle occupazioni, degli interessi di Leonardo Vasile, e della sua risalente "combinazione" come uomo d'onore nella famiglia di Brancaccio hanno parlato Drago, Gioacchino Pennino e Salvatore Spataro.

Il teste Giuttari ha riferito che Giuseppe Vasile, titolare di una ditta di pulizie corrente in Palermo corso Tukory n.8, venne arrestato per favoreggiamento dei fratelli Graviano il 3.10.1993, all'aeroporto di Palermo dove era arrivato con un volo da Napoli.

Ebbene, i risultati delle investigazioni sui Vasile e sulla loro contiguità ai Graviano, considerati alla luce di alcune verifiche su Spatuzza, che Drago collaborando da dicembre 1992 aveva indicato come “a disposizione” dei fratelli di Brancaccio e persona la cui “specialità” nelle opere criminali della famiglia era quella di attirare nei tranelli coloro che si era deciso di uccidere, la lettura comparata di questi dati, che ci si accinge specificamente a illustrare, costituisce quella che per solito si definisce la “svolta nelle indagini” sui fatti di strage del 1993.

Si era, dunque, accertato, e i testi Abbaterusso (agente immobiliare di Forte dei Marmi che si occupò della mediazione per la locazione di una villa per l'estate 1993), Barsaglini, Poli e Bianchini (proprietari della villa i primi due e giardiniere), Fedora Puma (moglie di Giuseppe Vasile), Vitale e Leggeri (uff.li di pg. che indagarono su quest'aspetto della vicenda) lo avrebbero confermato deponendo nel processo 12/96, che in quella casa in Versilia avevano saltuariamente soggiornato tra luglio e agosto 1993 Giuseppe, Benedetto e Filippo Graviano e le rispettive compagne, Messina Denaro con la fidanzata Andrea (di questa ragazza austriaca, sentimentalmente legata al capo di Castelvetro, hanno parlato in relazione ad altri episodi anche Sinacori e Geraci), Giuseppe Vasile e la moglie nonché altre due ragazze ospitate da Benedetto Graviano. Un ulteriore riscontro è rappresentato dall'acquisizione di un documento che attesta la spedizione alla ditta di corso Tukory da parte di Bianchini di due biciclette che aveva rinvenuto nella villa a locazione cessata.

Dal colonnello Vincenzo Pancrazi, all'epoca vice dirigente della DIA di Roma, si è appreso che l'analisi del traffico cellulare di Spatuzza rivelò il contatto con Carra delle ore 1,04 del 26.5.1993, e che l'informazione fu trasmessa alla DDA di Firenze nel marzo 1994.

Nicola Zito, dal 1.2.1994 dirigente DIA di Firenze, verificò anch'egli l'esistenza della chiamata e riportò il dato a quelli che risultarono dall'esame dei tabulati di Carra, tra cui i contatti con casa Messana, nonché alle indagini sul favoreggiamento dei Graviano da parte dei Vasile, evidenziando l'elemento della presenza in Toscana sia di Spatuzza che dei Graviano, di questi un mese dopo, nel periodo della strage di via dei Georgofili.

Che, poi, sia emerso che nessun rapporto diretto vi fosse tra il soggiorno a Forte dei Marmi e le bombe della primavera-estate 1993, non toglie, sul piano della ricostruzione del fatto che occupa, che gli inquirenti ritennero di seguire quella “pista” che li avrebbe condotti al mandamento di Brancaccio, e, come si vedrà, a indagarne da vicino la struttura e gli assetti.

Il collegamento tra Spatuzza e i Graviano fu stabilito, ancora, per la circostanza che, all'atto del loro arresto, i fratelli di Brancaccio erano nella disponibilità di un cellulare intestato a Costantino Taormina, cugino di Rosalia Mazzola, moglie di Spatuzza.

Era dunque in corso lo sviluppo, nella direzione della sfera di influenza dei Graviano e delle loro relazioni con Spatuzza, delle informazioni acquisite; e così, si accertarono contatti telefonici tra Carra e Scarano, rapporti tra Spatuzza, Carra, Giacalone e Lo Nigro, precedenti frequentazioni tra Spatuzza, Giacalone e Lo Nigro (i quali il 29.9.1993 erano stati fermati per un controllo dalla polizia di Palermo mentre si trovavano sulla stessa macchina).

Ma due risultati, in particolare, convinsero della fondatezza dell'ipotesi investigativa formulata:

nel maggio 1994 venne arrestato nell'ambito di altra indagine Emanuele Di Natale, il quale rivelò che nel suo cortile di via Ostiense erano state preparate le autobombe per le stragi delle chiese di Roma e che "Antonio il calabrese" era il basista del gruppo che le aveva commesse;

il 3.6.1994 furono arrestati a Palermo Giacalone e Scarano.

La definitiva conferma, dopo perquisizioni nell'ambiente di Scarano (con importanti dichiarazioni di Cantale) e accertamenti esplosivistici in via Dire Dava, in Largo Capitolino (con l'arresto di Bizzoni per concorso in detenzione di esplosivo), e nella villa di Capena, sarebbe venuta dalla collaborazione di Pasquale Di Filippo, arrestato il 21.5.1995.

B)

L'arresto di Di Natale provocò preoccupazione e sconcerto.

Già si è visto (sub 8 F ult. cpv.) quale fosse stata in merito la posizione di Mangano e le sue rassicuranti risposte ai timori espressegli da Giuliano.

Ne hanno parlato anche Romeo, P. Di Filippo e Giovanni Garofalo, riferendosi in generale alle reazioni dei componenti del gruppo che erano stati visti da Di Natale, ma soprattutto (Romeo era suo intimo amico) a quelle di Giuliano.

Questi era davvero in stato di agitazione: comprava i giornali che riportavano notizie sui progressi dei magistrati di Firenze e li mostrava agli altri dicendo: "siamo tutti rovinati", nutriva e manifestava propositi di vendetta verso Di Natale di cui avrebbe voluto sterminare la famiglia.

Un suo singolare commento, ma rivelatore dell'appartenenza a certo ambiente nel cui contesto di sottocultura la libertà personale è prima di tutto considerata

come pre-condizione di benessere materiale e di appagamento di piaceri voluttuari, è stato concordemente rammentato da Di Filippo e Romeo: “ ... è meglio che mangiamo tanto, perché sicuramente adesso ci arrestano, ci portano a Pianosa. E poi a Pianosa non possiamo mangiare più ... “; “ ... mangiamo, così quando ci arrestano ci portano a Pianosa e siamo belli grossi ... “. Il che, per inciso, corrisponde alle abitudini alimentari di Giuliano il quale, secondo le confidenze di Giacalone a Calvaruso, durante la permanenza a Capena “si mangiava 12 panini la sera”.

Di Filippo si è detto a conoscenza delle apprensioni di Vittorio Tutino, e delle critiche severe che Mangano espresse sul comportamento di Giacalone.

Tutino, specialmente, era preoccupato per un foglio sequestrato a casa di Giacalone in cui era contenuta la lista delle persone da invitare a una festa, probabilmente quella di fidanzamento tra Lo Nigro e la figlia di Giacalone, tra le quali (l'elenco è acquisito agli atti) sono annotate Mangano, Grigoli, “Olivetti” (è il soprannome di Giuliano come si dirà tornando diffusamente sull'argomento dei soprannomi dei “ragazzi” di Brancaccio in parte III 1 F), Gaspare, Vittorio, Giorgio (questi ultimi tre i nomi di battesimo, rispettivamente, di Spatuzza, Tutino e Pizzo).

Mangano, dal canto suo e in forza del ruolo di capomandamento che aveva assunto dopo la cattura dei fratelli Graviano, mosse pesanti censure a Giacalone in quanto si era fatto arrestare in possesso di droga e armi senza informarlo, quale suo superiore gerarchico e diretto referente nell'organizzazione dell'associazione, dei traffici con Scarano.

Dai verbali di perquisizione e sequestro che riguardano quest'arresto, nonché dalla deposizione Pancrazi risulta che furono rinvenuti tra l'altro: nel portafogli di Scarano, mezzo grammo di cocaina; tra la scocca e la ruota di scorta della macchina su cui viaggiavano i due, 262 grammi di cocaina e una Smith & Wesson 357 Magnum; in casa di Giacalone, una Walter PPK 7,65.

Le indagini sulle armi hanno accertato che la 357 era stata comprata da Bizzoni su incarico di Scarano con un porto d'armi intestato a Monti Donato, e che la PPK è una delle pistole provento del furto in danno di Gaudini ricettate da Scarano (cfr. sub 11 R ult. cpv.).

Giacalone non aveva rispettato, suscitando la risentita disapprovazione di Mangano che così si espresse con Di Filippo: “ ... ma tu come ti permetti a fare queste cose senza dirmi niente a me? ... “, una delle regole fondamentali che i componenti del “gruppo di fuoco” dovevano osservare.

Di Filippo ha spiegato in proposito: “ ... per noi era vietato tenere armi a casa. ... Noi non potevamo tenere un’arma a casa perchè c’erano le armi della famiglia. Quindi, il momento in cui uno di noi aveva bisogno di fare qualcosa, si doveva rivolgere a Nino Mangano. Se c’era da fare un omicidio lo dovevamo fare tutti noi con il consenso di Nino Mangano”.

Trombetta ha aggiunto, per averlo saputo da Spatuzza, che Giacalone rischiava di essere “buttato” dalla famiglia e anche ucciso.

L’ansia e la percezione della gravità del problema da parte di Mangano erano tali, ha precisato Di Filippo, che egli, anche per i messaggi che Giacalone faceva pervenire dal carcere profittando dei colloqui con i familiari, si rese irreperibile, benché all’epoca ancora non individuato dagli inquirenti nell’organigramma mafioso, allontanandosi dalla residenza anagrafica di via Filippo Pecoraino e abitando di fatto, con Messina Denaro, in via Ingegneros e in quell’appartamento di via Pietro Scaglione a Palermo dove sarebbe stato arrestato proprio su indicazione di Di Filippo.

C)

La vicenda che nel “lessico processuale” comunemente accettato dalle parti è stata definita “il foglio della Correra” costituisce uno degli innumerevoli argomenti, alla stregua di un segmento di sintesi delle principali tematiche complessivamente esaminate in giudizio, che sostengono l’ipotesi accusatoria e persuadono del suo fondamento.

Essa dimostra all’analisi retrospettiva, in una sorta di paradigma riassuntivo, l’attendibilità, interna, esterna e comparata, delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 210 c.p.p. , la limpidezza e non prevenzione nella conduzione delle indagini, la corretta e non aprioristica impostazione delle stesse nella direzione che si sarebbe rivelata esatta. Interessa, poi, perché consente di rendersi conto degli effetti derivati da quelle investigazioni nell’ambiente che ne era fatto oggetto e nelle reazioni degli inquisiti.

Sul punto è intervenuta sentenza, irrevocabile per Correra Angela, emessa il 5.7.1996 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze in sede di giudizio abbreviato, acquisita agli atti (filza 8 punto 10 delle produzioni del P.M.) così che trova senz’altro applicazione, considerata l’indubbia rilevanza del fatto quale oggetto di prova e l’infinita serie di altri elementi che ne confermano l’attendibilità, il disposto dell’art. 238 bis c.p.p. .

Il dirigente del C.O. DIA di Firenze, Zito, ha dichiarato nel processo 12/96 che il 28.2.1995 trasmise al corrispondente centro di Palermo un decreto di perquisizione della Procura di Firenze da eseguire nei confronti di Saverio

Correra e della figlia Angela nell'ambito degli accertamenti in corso su Carra. Vi era allegata una nota che sollecitava indagini da svolgere sui rapporti di Carra con, tra gli altri, Giacalone, Lo Nigro, i fratelli Graviano, Scarano, Frabetti, Garamella, Messina Denaro, Massimino, Geraci, Spatuzza, Vaccaro, ditta Coprora, ditta Sabato Gioacchina.

Il funzionario della DIA di Palermo, Casula, ha confermato che il 1 marzo successivo venne eseguita la perquisizione nei locali della ditta Autotrasporti di Saverio Correra alla costante presenza di Angela Correra. La nota che si è detto era stata consegnata in varie copie al personale operante.

Carra ha riferito che verso aprile del 1995, mentre si trovava nei locali della ditta di suo fratello Antonino, vide Angela Correra, da lui conosciuta come figlia di Saverio il quale intratteneva come autotrasportatore rapporti d'affari con il fratello. Correra si presentò per pagare una fattura, e aveva con sé un foglio intestato DIA, con molti nomi tra cui proprio quelli dei fratelli Carra, che mostrò loro. La donna spiegò che aveva ritrovato il foglio confuso tra la documentazione esaminata e non sequestrata dalla polizia dopo le perquisizioni nei confronti del padre. Carra, simulando un comportamento di indifferenza e distacco rispetto all'informazione, fece tuttavia, all'insaputa di Correra, una copia del foglio e si preoccupò di rintracciare subito qualcuno del gruppo di Brancaccio. Si recò prima da Romeo, ma non riuscì a parlare con lui, e poi al distributore di P. Di Filippo dove, invece, incontrò sia quest'ultimo che Grigoli. Li informò di quanto appreso e lasciò loro il foglio.

Romeo, Di Filippo e Grigoli hanno confermato la versione di Carra. Il primo ha deposto che, in effetti, Carra lo aveva cercato a casa e che non si era fatto trovare; in seguito seppe del foglio e che Carra lo aveva mostrato a Grigoli. Il racconto degli altri due è perfettamente sovrapponibile sia sull'antefatto che sugli sviluppi: il foglio venne portato da Grigoli a Mangano e da questi a Messina Denaro. Vi furono commenti preoccupati sul coinvolgimento di Messina Denaro, che si riteneva impossibile fosse stato individuato, e sul fatto che il cellulare usato da Carra in occasione dei trasporti di esplosivo era quello intestato alla ditta Sabato. Grigoli, nel ricordo di Di Filippo, disse: "... veramente qua siamo alla fine ...".

Il foglio venne ritrovato in casa di Angela Correra, nel corso di una perquisizione eseguita il 15.9.1995 su cui è stato sentito Casula a conferma, e la donna sarebbe stata condannata per favoreggiamento aggravato a mesi quattro di reclusione con la detta sentenza 5.7.1996.

III

**IL MANDAMENTO DI BRANCACCIO
E LA RESPONSABILITA' DI GIUSEPPE GRAVIANO**

A)

Il "mandamento" è, nell'organizzazione interna di cosa nostra, l'articolazione intermedia tra la famiglia e la provincia, comprende più famiglie che operano in zone territoriali omogenee, e assume il nome della famiglia il cui capo o reggente è designato anche quale capomandamento.

La "famiglia" è la cellula di base. Drago, in particolare, ha spiegato che gli "uomini d'onore" vi sono inquadrati secondo una precisa gerarchia: "capo", "sottocapo", "consigliere", "capodecina", "soldati". Vi sono, poi, persone "vicine" o "a disposizione". Sono costituiti "gruppi di fuoco" in funzione di struttura militare e operativa.

I "capimandamento" formano la "commissione".

Brancaccio, in origine Ciaculli, è formato dalle famiglie di Roccella, Corso dei Mille, Ciaculli e Brancaccio.

Molte persone sono state esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sulla "storia", gli assetti di vertice, gli "uomini d'onore", le persone "a disposizione", in generale sulle vicende di questo mandamento.

Conviene, dunque, passare in rassegna i risultati acquisiti sulla base di tali contributi di conoscenza, in modo da delineare l' "organigramma" di Brancaccio, la figura di Giuseppe Graviano e la natura della sua autorità nei rapporti con coloro che, nella ricostruzione dei fatti illustrati in parte II, hanno partecipato a vario titolo all'esecuzione delle stragi per cui è processo.

Resta fermo, peraltro, che, conformemente alla positiva verifica di precisi profili della contestazione ("gestione della fase operativa", "selezione degli esecutori"), i contenuti della responsabilità concorsuale di Graviano si apprezzano ben al di là del ruolo di capomandamento o anche della sola fase deliberativa, coinvolgendo persino, con riguardo a quanto si è motivato sub II 1 e alle considerazioni anche in diritto che saranno esposte sullo stesso punto in ordine alla posizione di Riina, attività esecutive personalmente poste in essere in immediata relazione causale con la strage di via Fauro.

L'ordine di trattazione della materia introdotta sarà modulato in ragione dell'ampiezza delle informazioni ottenute, a cominciare dai soggetti che, per l'importanza delle "funzioni" esercitate ovvero per altri motivi di sapere o

esperienza, sono stati in grado di descrivere un panorama più completo e fornire i maggiori dettagli.

Nell'espone i contenuti delle rivelazioni sarà, poi, seguito il criterio sistematico di distinguerle per categorie a seconda del "tipo d'autore" da cui provengono: coloro che in qualche modo, come si è detto, illustrano un quadro generale; i palermitani; i non palermitani; i personaggi non "combinati" nella famiglia ma "a disposizione" e in alcuni casi componenti del "gruppo di fuoco". Saranno tralasciati Grigoli, Carra, Romeo e V. Ferro i cui rapporti con i Graviano e i "ragazzi" di Brancaccio risultano dalla ricostruzione svolta in parte II.

Merita, ancora, premettere che la fattispecie in esame si caratterizza, sul piano delle fonti di prova, benché non sia formalmente in discussione l'esistenza di un'associazione ex art. 416 bis c.p. che viene piuttosto in rilievo come antecedente e condizione necessaria dei delitti rubricati nell'imputazione, per una peculiare "anomalia". Nel senso, cioè, che in tema di reati associativi il fulcro centrale della prova è costituito nella prevalenza dei casi dalla prova logica in rapporto al procedimento di verifica di chiamate di correo, mentre, in questo, si configura un'ipotesi più unica che rara di prova diretta e oggettiva: le lettere e l'altro materiale cartaceo sequestrato in occasione dell'arresto di Mangano cui sarà dedicato, nella parte in discorso, uno specifico capitolo.

B)

Giovanni Drago ("combinato" in cosa nostra nel 1986 nella famiglia di Brancaccio, arrestato l'8-3-90, rende dichiarazioni dal dicembre 1992 ed è sottoposto a programma di protezione).

Fu "avvicinato" quando aveva circa 17 anni, agli inizi degli anni "80, dai fratelli Graviano, che già conosceva, per essere cresciuto nello stesso quartiere di Brancaccio e per aver frequentato la stessa scuola:

"Sì, di Graviano parlo di Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto, che sono fratelli, tutti e tre uomini d'onore della famiglia Brancaccio. Appunto, loro mi hanno, diciamo in gergo, avvicinato, ... con loro ho iniziato a fare le prime cose illecite, ai danni delle persone e dello Stato."

Fu poi "combinato" nel 1986, subito dopo l'arresto di Filippo Graviano e Giovanni Di Gaetano, nella famiglia mafiosa di Brancaccio, alla presenza di Giuseppe Graviano, Giuseppe Savoca ed altri, con il rituale della "pungiuta" e della santina che brucia.

All'epoca capo della famiglia di Brancaccio era Giuseppe Savoca, capodecina Filippo Graviano, denominato "U Barone".

La famiglia di Brancaccio faceva parte del mandamento di Ciaculli, rappresentato da Vincenzo Puccio, al quale subentrò Giuseppe Lucchese.

Poco dopo la “combinazione” di Drago, Pino Savoca fu “messo da parte” e la famiglia retta da Giuseppe Graviano, coadiuvato, con il consenso di Lucchese, da Drago medesimo Tale situazione durò fino alla data dell’arresto di Graviano.

Nel periodo tra il 1986 e il 1990 il mandamento di Ciaculli aveva un proprio “gruppo di fuoco” composto da “uomini d’onore” delle varie famiglie. Della famiglia di Brancaccio ne facevano parte lui stesso, Giuseppe e Benedetto Graviano. Filippo, benché detenuto, era considerato uno dei principali e importanti “uomini d’onore”, sia della famiglia di Brancaccio che del mandamento di Ciaculli.

Vide Salvatore Riina una sola volta, a una riunione tenutasi dopo la scomparsa di Agostino Marino Mannoia (avvenuta il 21-4-89; teste Firinu), a cui parteciparono Cancemi di Porta Nuova, Michelangelo La Barbera di Boccadifalco, Raffaele Ganci della Noce, Lucchese, Carlo Greco e Pietro Aglieri di Santa Maria di Gesù, Antonino Madonia di Resuttana. Egli intervenne per Brancaccio insieme a Giuseppe e Benedetto Graviano, Lorenzo “Renzino”Tinnirello e Francesco “Ciccio” Tagliavia (questi ultimi della famiglia di Corso dei Mille). Filippo Graviano non c’era in quanto “aveva gli arresti domiciliari”.

Nel corso di questo incontro Riina informò i presenti dell’avvenuta soppressione di Agostino Marino Mannoia, nominò Lucchese capomandamento di Ciaculli, e comunicò la decisione di uccidere Puccio, definito un traditore che aveva perso la testa, ordinando a Drago di incaricare dell’omicidio i suoi cugini Marchese, i quali erano detenuti con Puccio all’Ucciardone.

Vincenzo Puccio, nato a Palermo il 27.11.1945, arrestato il 12.10.1986 e condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Palermo il 23.6.1988 per l’omicidio del capitano dei CC Emanuele Basile, fu, infatti, assassinato all’interno del carcere dell’Ucciardone dai suoi compagni di cella Giuseppe Marchese, Antonino Marchese e Giovanni Di Gaetano, che lo colpirono ripetutamente alla testa con una grossa bisticchiera di ghisa.

Dopo l’arresto di Lucchese (1.4.1990; teste Cappottella), la guida del mandamento venne assunta da Giuseppe Graviano. A Drago lo dissero, quando era già in carcere, il fratello Giuseppe e Giuseppe Giuliano:

“Questo, ne sono stato informato da Giuliano Giuseppe detto “u fulunari”, e diciamo in maniera non come uomo d’onore, diciamo da mio fratello Drago Giuseppe. In quanto mi diceva di non avere nessun tipo di problema, che mi

mandava a dire Graviano Giuseppe di non crearmi nessun tipo di problema, si sbrigava tutto lui, qualsiasi cosa faceva lui. Quindi, di stare tranquillo per il tutto.”

Conobbe Antonino Mangano come “uomo d’onore” della famiglia di Roccella, agente di assicurazioni e con interessi nel commercio degli agrumi, succeduto, insieme al “dottor Guttadauro”, a Giuseppe Abate nella direzione della famiglia di Roccella (informazioni complete su Abate e Guttadauro, identificato per Giuseppe Guttadauro medico chirurgo, sono state fornite dal teste Firinu nel processo 12/96).

Conobbe come “uomini d’onore” Cristofaro “Fifetto” Cannella e Giuseppe Barranca, rispettivamente “combinati” nella famiglia di Brancaccio e in quella di Corso dei Mille.

Del primo ha riferito:

“ ... era a disposizione di Graviano Giuseppe, dei fratelli Graviano; tutto quello che gli dicevano, quello che gli dicevano loro, lui faceva.

Ha fatto anche, per conto della famiglia, delle estorsioni. Delle estorsioni a danni di commercianti.”

Del secondo ha specificato che faceva tutto quello che gli chiedeva Tagliavia e, in particolare, che, dopo la collaborazione di Marino Mannoia, gli fu ordinato di seguire le donne parenti del “pentito”.

Conobbe Gaspare Spatuzza:

“Spatuzza Gaspare abita in via Conte Federico. Una persona che noi avevamo fiducia, non quanto ne avevamo a Fifetto Cannella. Una persona quindi vicina ai Graviano e che faceva tutto quello che gli diceva Graviano Giuseppe. Questa persona ci ha condotto delle persone che poi sono state strangolate.”

Conobbe Gioacchino Pennino, “dottore specialista in analisi”. Gli fu presentato da Giuseppe Graviano come “uomo d’onore” della famiglia di Brancaccio.

In più occasioni accompagnò Giuseppe Graviano da Pennino: qualche volta per questioni di ordine medico; il più delle volte per questioni “inerenti a cosa nostra”, ma, in questi casi, egli rimaneva in disparte.

Conobbe Salvatore Giuliano, detto “il postino”, il quale in occasione di un omicidio attirò la giovane vittima in un tranello in un luogo vicino alla pescheria di Tagliavia dove venne strangolata; il figlio di Giuliano (si tratta dell’imputato Francesco) lo salutava ma non ebbe mai contatti diretti con lui.

Conobbe, ovviamente, Leoluca Bagarella che aveva sposato sua cugina Vincenza Marchese. Bagarella e i Graviano avevano ottimi rapporti e si mandavano, anche attraverso di lui, saluti reciproci.

Conobbe i fratelli Marcello e Vittorio Tutino come “due persone affiliate vicino a noi uomini d’onore vicinissimo ai Graviano”.

Su Vittorio Tutino ha aggiunto:

“Mi ricordo intimidazioni fatte a un vicino di casa dei Graviano. Questo aveva avuto una discussione, un battibecco con Graviano Filippo e Graviano Filippo gli ordinò di fare il danno alla macchina ... Infatti, quest’ultimo, cioè il Tutino Vittorio, gli è andato a conficcare un piccone sul tetto della persona designata. Insomma, era una persona che tutto quello che gli si diceva che in particolare gli dicevano i Graviano lui faceva.”

Conobbe Michele Carra (si tratta del padre dell’imputato Pietro) ma solo come autotrasportatore.

Ha dichiarato che tutti e tre i fratelli Graviano avevano buoni rapporti con Pietro Ocello, rappresentante della famiglia di Misilmeri e capo del mandamento omonimo.

Dopo l’uccisione di Ocello, il mandamento di Misilmeri (famiglie di Marineo, Bolognetta e Belmonte Mezzagno) fu retto da Piero Lo Bianco, il quale, però, “si doveva rivolgere al Giuseppe Graviano per ciò che succedeva nel mandamento di Misilmeri”. Tanto gli fu riferito da Giuliano Giuseppe, uomo d’onore di Corso dei Mille.

Ha aggiunto che, quando i Graviano erano liberi, Giorgio Pizzo rendeva loro il conto delle estorsioni.

Calogero Ganci (in cosa nostra dal 1980 come membro di gruppo familiare di risalente appartenenza mafiosa, figlio del capomandamento della Noce Raffaele, arrestato il 10-6-93, rende dichiarazioni dal 7-6-96 ed è sottoposto a regime di protezione).

Ganci ha così descritto la successione al vertice di Brancaccio:

“La famiglia di Brancaccio prima era aggregata al mandamento di Ciaculli.

Dopo la morte di Scarpa Giuseppe, diciamo che a reggere il mandamento sempre di Ciaculli c’è stato Puccio Vincenzo.

Poi, dopo la morte di Puccio Vincenzo è passata in mano a Giuseppe Lucchese.

Dopo l’arresto di Giuseppe Lucchese, passa la reggenza e il mandamento alla famiglia di Brancaccio. E vengono messi come reggenti i fratelli Graviano:

Giuseppe e Filippo...Fino al '96, quindi al giorno della mia collaborazione, i fratelli Graviano erano reggenti di Brancaccio ... furono messi, a reggere il mandamento, Filippo e Giuseppe Graviano, perché questi due ragazzi erano vicini al Lucchese. E quindi erano in buoni rapporti.

E poi, il Riina, dato che questi, i Graviano, erano stati sempre assieme anche al Lucchese, veniva agli appuntamenti con loro, alcune volte diciamo il Riina parlava assieme a Lucchese e anche ai Graviano, diciamo, le persone designate come persone di fiducia a noi come schieramento, diciamo, di uomini di fiducia, erano i Graviano.

Quindi, i fratelli Graviano erano molto vicini a Riina.”

Conobbe personalmente i fratelli Graviano e con loro commise anche dei delitti. In un'occasione, intorno al 1989, tentò di uccidere “Totuccio” Contorno, insieme a Filippo Graviano, Angelo La Barbera, Giuseppe Lucchese ed altri, quando Contorno abitava in una villa “nelle campagne di Bagheria e Casteldaccia”.

“Loro avevano aperto una concessionaria Renault nel nostro territorio in via Di Blasi, si chiama. No, non è Di Blasi. In via... Comunque è una traversa di via della Regione Siciliana. E con i Graviano, spesso e volentieri, o io, o mio padre, o altro mio fratello, per dire, ci abbisognava qualche cosa: ‘passiamo dalla concessionaria’. E, o c’era Giuseppe, o c’era il Filippo, o il Benedetto. E noi, diciamo, i rapporti ci sono stati.”

“ ... i Graviano c’erano anche quando loro si incontravano col Riina eravamo noi che li portavamo da Riina agli appuntamenti ... “

“ ... alcune volte io stesso, che loro ricevevano l’appuntamento a Villa Serena, e da lì si portavano in una casa di un certo Guddo Girolamo che è dietro Villa Serena. E ci portavo agli appuntamenti con Riina.”

“ ... dopo l’arresto di Lucchese, il Riina designò loro come reggenti di Brancaccio.

E io, tramite mio padre, tramite mio fratello, seppi che loro reggevano il mandamento di Brancaccio”.

Si occupò di coprire e assistere Riina durante la latitanza fin dal 1978. La sua famiglia e il padre Raffaele erano legatissimi a Riina che, dopo l’arresto di R. Ganci (catturato insieme a lui stesso e al cugino Francesco Paolo Anselmo) e Giuseppe Gambino (all’epoca capomandamento di San Lorenzo) i quali ne curavano la latitanza, fu “seguito” da Salvatore Biondino (reggente di San Lorenzo).

Conobbe Benigno in carcere. Questi gli fece capire di essere coinvolto nelle stragi in continente, che erano state opera di cosa nostra, accennandogli che vi avevano avuto un ruolo i Graviano, Grigoli e Spatuzza.

Gioacchino Pennino (“combinato” in Cosa Nostra nel 1977 nella famiglia di Brancaccio, arrestato nel marzo 1994 in Croazia dove aveva riparato nel dicembre 1993, rende dichiarazioni dal mese di settembre 1994 ed è sottoposto e programma di protezione)

Ha detto di aver conosciuto i tre fratelli Graviano fin da ragazzi, in quanto frequentavano, all’epoca, negli anni ‘70, la casa di Giuseppe Di Maggio, capo della famiglia di Brancaccio.

Nel 1982 Pino Savoca successe a Giuseppe Di Maggio nella guida della famiglia. Nel 1983 i tre fratelli Graviano erano già uomini d’onore.

Successivamente Pino Savoca fu arrestato, insieme a Benedetto Graviano, ed egli non seppe, per un certo tempo, chi fosse alla guida della famiglia, finché, un giorno, agli inizi del 1985, Giuseppe Graviano lo convocò in un agrumeto e gli comunicò che avrebbe dovuto rivolgersi a lui per ogni evenienza.

Così, egli comprese che Giuseppe Graviano era il nuovo capo della famiglia, ma, considerata la giovane età del ragazzo, ne rimase sorpreso. Successivamente, però, la circostanza gli fu confermata da Pinuccetto Greco, capo dell’allora mandamento di Ciaculli.

Nessuno, comunque, gli comunicò mai ufficialmente chi fossero i capi della famiglia e del mandamento.

In effetti, da quel momento egli mantenne i rapporti col vertice di Brancaccio tramite Giovanni Drago e Sebastiano “Iano” Lombardo. Dopo l’arresto di Drago, solo per tramite di Lombardo.

Queste stesse persone gli fecero capire che, dopo la scarcerazione di Filippo Graviano (7-10-88), a dirigere la famiglia, e quindi il mandamento, subentrarono i due fratelli Graviano (Filippo e Giuseppe):

“ ... Quindi, io ho saputo che alla rappresentanza della famiglia di Brancaccio c’erano Giuseppe e Filippo Graviano.

Ho dovuto dedurre, perché non posso altro dire che dedurre, perché nessuno me l’ha confermato che, allorquando nel 1983... ‘93 viene da me una persona che io avevo avuto presentato come affiliato alla famiglia di Ciaculli, e mi viene a dire che aveva avuto il permesso affinché la figlia, che era biologa, potesse acquisire un laboratorio, e il permesso glielo avevano dato, e io dissi: ‘ma chi te l’ha dato?’ ‘I picciotti. Tu non lo sai, Fifo e Giuseppe’.

E io acquisii che questo affiliato della famiglia di Ciaculli si rivolgeva direttamente, direttamente ai fratelli Graviano”.

“ ... Quindi i punti di riferimento miei sono stati i picciotti, perché Iano Lombardo li chiamava i picciotti e parlava proprio di Fifo e di Giuseppe Graviano”.

Seppe, per la verità, perché gli fu comunicato espressamente, che Lombardo era stato messo un po' da parte da quelli della famiglia, ma continuarono a vedersi. Una volta Lombardo, tra settembre e dicembre del 1993, si confidò con lui:

“E, in quella occasione, lui, essendo conscio che era stato messo da parte, mi ebbe a dire: ‘dottore, ha fatto bene ad andarsene in Croazia, qua non si può stare più. I picciotti, Giuseppe e Fifo sono dei pazzi. Non so dopo quello che hanno combinato, per quanto concerne le stragi. Non si... Addirittura vogliono alzare il tiro, vogliono alzare il tiro contro i Carabinieri, contro il Vaticano.’

E io, in quella occasione, rammento un particolare. E gli ebbi a dire: ‘manca solo all'appuntamento la Finanza.’

E lui disse: ‘no, guardi, la Finanza non manca...’, in quanto Giuseppe Graviano si sarebbe fatto fidanzato con la figlia di un finanziere che, in un certo qual modo era interessato ad una tabaccheria sita nel territorio di Brancaccio”.

Ha, poi, parlato della villa di Forte dei Marmi, affittata da Leo Vasile per conto dei Graviano.

Ebbe contatti, per ragioni di comune attività politica nella DC, con Nino Mangano, assicuratore in Corso dei Mille, presentatogli come capo di Roccella, e che fu poi eletto nel consiglio di quartiere di Settecannoli-Roccella diventandone presidente.

Salvatore Cancemi (“combinato” in Cosa Nostra nel 1976 nella famiglia di Portanuova, costituitosi il 22-7-93, rende dichiarazioni dal 22-7-93 ed è sottoposto a programma di protezione).

Dal 1976 al luglio 1993 ha percorso tutti i gradi della “carriera” criminale: da soldato a capodecina a sottocapo a reggente.

Cancemi ha riferito che i capi del mandamento di Brancaccio erano i fratelli Graviano. Si trattava di un caso di co-reggenza, come avveniva a Corleone con Riina e Provenzano nonché a La Guadagna (o S. Maria del Gesù), mandamento retto da Pietro Aglieri e Carlo Greco.

La decisione di mettere a capo del mandamento di Brancaccio i Graviano fu presa direttamente da Riina:

“Nel senso che, prima qua il Riina aveva messo a capomandamento il Benedetto, il fratello più grande, credo, Benedetto Graviano, no? Poi lui dice che se n’era accorto che non lo vedeva sveglio, diciamo, a questo Benedetto. E ci ha messo anche a Filippo e a Giuseppe. Quindi tutti e tre reggevano il mandamento. ... Io mi ricordo che quando Riina lo ha detto, non è che lo ha detto a me solo. C’era Ganci (del quale ha precisato che “era nel cuore di Riina”; n.d.e.), c’era Biondino, c’era qualche altro, diciamo, quando ha detto queste cose. Diciamo che a Brancaccio il mandamento lo reggevano i fratelli Graviano, tutti e tre. Appunto spiegava perché il Benedetto non ci sembrava tanto sveglio. Poi io dico le parole che ha detto lui.”

Ha proseguito spiegando:

“Lucchese Giuseppe era diciamo in famiglia, in famiglia a Ciaculli. Che prima il mandamento appunto era a Ciaculli.

Dopo l'arresto di Lucchese, il Riina dice: ‘questi Ciaculli sono quelli che ci hanno portato sempre danno a cosa nostra...’, insomma parlava male di Michele Greco, di tutti questi qua. Addirittura io ci ho sentito dire che ci voleva portare un trattore, che voleva portare il paese tutto a suolo, diciamo. Perché dice tutti i mali di cosa nostra venivano da questi Grechi. Lui diceva così. E quindi poi appunto ha detto, dice: ‘questo mandamento non si chiama più Ciaculli, si deve chiamare Brancaccio’. Quello che ha detto lui.”

Tutto ciò fu detto in un incontro che si verificò a Palermo, dietro Villa Serena, nella villa di Girolamo Guddo.

Ha aggiunto di aver avuto rapporti con tutti i fratelli Graviano per ragioni di cosa nostra e di averli conosciuti tutti personalmente:

“Sì, io avevo rapporti con tutti e tre i fratelli. Sia prima con Benedetto, poi con Filippo e con Giuseppe, sempre per motivi di cosa nostra, per necessità di cosa nostra, per rapporti che ci sono mandamento al mandamento di cosa nostra.”

“I rapporti sono quelli di cosa nostra. Quando dico di cosa nostra intendo, per dire che c’è qualche ditta che deve fare un lavoro nel territorio di Portanuova, oppure viceversa e quindi interessava a loro, oppure interessava a noi della famiglia. Quindi si andava a chiarire, questa ditta può venire a fare questo palazzo qua. Insomma, rapporti di queste cose diciamo, cose di cosa nostra. Certo non è che si parlava di donne, di cose. Cose di cosa nostra, necessità di cosa nostra, lavori, di estorsione, di queste cose.”

Conosceva già i tre fratelli Graviano quando Riina li mise a capo del mandamento di Brancaccio:

“Sì, io li conoscevo diciamo, li incontravo, certe volte due assieme, Filippo e Giuseppe, oppure viceversa, Benedetto con Giuseppe, io li vedevo. Non è

perché, quando c'era il Benedetto, per dire, evitava di camminare il fratello assieme, assolutamente. Camminavano assieme diciamo.

Poi il Riina ha comunicato quel discorso che ho fatto prima, che ci sembrava un po' stonato e dice: 'così ci mettiamo altri due fratelli accanto e la cosa funziona meglio. Quindi il mandamento, che voi sapete se non... quello che hanno di bisogno, di questo mandamento, sono tutti e tre i fratelli Graviano che reggono il mandamento.'

L'espressione solitamente usata da Riina per investire qualcuno di autorità era la stessa usata in occasione della designazione dei Graviano:

"Questa era l'espressione che usava Riina, non solo in questa occasione attenzione, quasi in tutte le occasioni lui usava queste parole: 'se avete di bisogno rivolgetevi là, se avete di bisogno parlate con questo'. Insomma, erano parole che usava lui."

Ha precisato che, quando aveva bisogno di parlare con "i Graviano", non era necessario che li incontrasse tutti e tre, ma bastava che parlasse con uno solo di essi, "perché Riina aveva detto che erano tutti e tre la stessa cosa. Quindi capitava che vedevo Benedetto, capitava vedevo Giuseppe, la cosa funzionava così".

I Graviano erano in ottimi rapporti con Riina:

"Riina Salvatore veniva di una guerra, se così possiamo dire. Quindi, il significato di mettere i Graviano in quel posto non può essere che sono persone di grandissima fiducia di Riina. Non è che Riina era così stupido che là ci andava a collocare delle persone poco affidabili. Ci metteva persone di grande fiducia, il Riina. Quindi i rapporti erano buonissimi".

Salvatore Cucuzza ("combinato " in cosa nostra nel 1975, ma già "vicino" dal 1970, nella famiglia di Borgovecchio, detenuto dal 1976 al 1979 e dal 1983 al 1994, arrestato il 4.5.1996, rende dichiarazioni dall'ottobre 1996 ed è sottoposto a programma di protezione).

"Uomo d'onore" del mandamento di Portanuova (famiglie anche di Borgovecchio e Palermo Centro), di cui, scarcerato nel 1994 assunse la coreggenza, designato dal capomandamento detenuto Flippo Calò, insieme a Vittorio Mangano subentrando a Cancemi, conobbe Michele Graviano. Questi, padre di Giuseppe, Filippo e Benedetto, venne ucciso dai "perdenti", esecutore Contorno.

Conobbe Filippo e, soprattutto, Benedetto Graviano con il quale fu detenuto. Erano stati “combinati” dopo la morte del padre. Era, dunque, molto informato di Brancaccio, anche perché padrino di Lucchese e detenuto pure con Greco e Puccio. I Graviano ressero la famiglia di Brancaccio dall’arresto di Savoca e il mandamento dopo quello di Lucchese.

Uscito di carcere nel 1994, Brancaccio era retto, per i Graviano, da Nino Mangano con cui si incontrò in diverse occasioni anche per avere contatti con Bagarella che a Brancaccio aveva la propria “base operativa”.

Conobbe Spatuzza e diversi “ragazzi” di Brancaccio: il “cacciatore”, E. e P. Di Filippo. Era tutta gente a disposizione di Bagarella, non erano “combinati” e servivano “solo” per le azioni.

Conobbe, su presentazione di Bagarella, M. Messina Denaro, reggente di Trapani come capofamiglia di Castelvetro. Questi conduceva la latitanza a Brancaccio e si accompagnava ai “ragazzi”.

Quando fu arrestato Nino Mangano si rese necessario stabilire rapporti con Messina Denaro per capire quale effettivamente fosse la situazione del mandamento che era stato gestito, in perfetto stile “corleonese”, in assoluta segretezza. Fu persino necessario “ricombinare” Spatuzza.

Ebbe da Bagarella delle confidenze sul comportamento dei “ragazzi” mandati a Formello per Contorno, di come lo avessero visto in un bar e non gli avessero sparato: “Ma come, non avevano un revolver?” Bagarella aggiunse che erano persone del gruppo di Mangano di cui si serviva, ma non gli fece i nomi.

Ha ricordato che del gruppo di Brancaccio facevano parte anche Garofalo e Calvaruso, e di conoscere come membro della famiglia Gioacchino Pennino.

C)

Giovanbattista Ferrante (“combinato” in cosa nostra nel 1980 nella famiglia di San Lorenzo, arrestato l’11-11-93, rende dichiarazioni dal luglio 1996 ed è sottoposto a programma di protezione).

Dopo l’arresto di Peppuccio Lucchese, avvenuto intorno al 1990-91, agli incontri che si svolgevano con Riina e con Salvatore Biondino partecipò, per un breve periodo di tempo, per il mandamento di Ciaculli-Brancaccio, Peppuccio Giuliano, cugino di Lucchese. Quindi subentrò Giuseppe Graviano. Era questi, benché si parlasse dei “fratelli Graviano”, che compariva. In seguito, in carcere, seppe da Filippo che vi era anche un’altro fratello. Lo stesso Filippo gli confidò che lui e i fratelli erano in stretti rapporti con Messina Denaro e che avevano trascorso le vacanze insieme al Forte dei Marmi.

Giuseppe Graviano partecipò alla fase preparatoria della strage di Capaci. Fu lui a procurare l'esplosivo.

Successivamente, egli continuò a vedere alle riunioni dei capi Giuseppe Graviano.

Arrestato Salvatore Biondino, già capodecina e poi capomandamento di San Lorenzo (comprendente anche le famiglie di Capaci, Sferracavallo, Partanna-Mondello e Carini, con un'estensione territoriale dalla Favorita a Punta Raisi) succeduto a Gambino, i contatti con i Graviano li manteneva Salvatore Biondo, detto "il corto".

Nel periodo successivo all'arresto di Salvatore Biondino vi fu una richiesta formulata da Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e Leoluca Bagarella alla famiglia di San Lorenzo. In pratica, fu chiesto loro di assassinare un pittore, tale Bronzini o Bronzino, che abitava a circa 100 metri dalla chiesa di S. Lorenzo.

I fratelli Graviano parteciparono al sequestro del gioielliere Fiorentino, avvenuto nel 1984-85 e tennero in custodia l'ostaggio per un breve periodo. Non ricorda, però, se a questo sequestro parteciparono tutti i fratelli o alcuni soltanto di essi.

Emanuele Di Filippo (introdotto in cosa nostra nel 1983 dal cognato Antonino Marchese capofamiglia di Corso dei Mille, componente del gruppo di fuoco di Ciaculli fino al 1985, arrestato il 2-2-94, rende dichiarazioni dal maggio 1995 ed è sottoposto a programma di protezione).

Ha riferito che negli anni 1990-92 fu coinvolto in traffici di stupefacenti insieme al fratello Pasquale. Ne ha descritto le modalità di esecuzione negli stessi termini del fratello e, per quanto da questi confidatogli, che in essi erano coinvolti i Graviano.

Vi parteciparono anche Lo Nigro, che trasportava hashish con il suo motoscafo, e Barranca, quest'ultimo molto vicino a Renzino Tinnirello detto "u turchicieddu".

A partire dal 1991, prese a tenere i contatti tra Antonino Marchese, il cognato detenuto nel carcere di Voghera, e Filippo Graviano, che era in libertà.

Ciò faceva facendogli recapitare, durante i colloqui, i bigliettini che gli mandava Filippo Graviano e portando a questi le risposte del cognato.

A volte il cognato gli dava anche messaggi verbali per Graviano. Una volta, per esempio, gli disse di attivarsi per la vendita di un suo terreno.

Questa "corrispondenza" durò circa un anno, perché poi il cognato fu trasferito a Pianosa.

Oltre ai bigliettini da recapitare al cognato, Filippo Graviano gli dava regolarmente anche soldi:

“Faccio presente che, insieme ai bigliettini, Filippo Graviano mi dava anche dei soldi. Questi soldi erano divisi in questa maniera: puntualmente, mensilmente mi dava dai tre ai quattro milioni che sarebbe lo stipendio di mio cognato Marchese Antonino. Oltre, nei vari anni, cioè, durante l'anno, mi dava delle somme di soldi che si aggiravano dai 30 ai 40 milioni.

E per quanto riguarda questi soldi di questa cifra, mi diceva: “digli a Nino che questi soldi glieli manda lo zio”.

“Lo zio”, mi disse dopo mio cognato, si trattava di Totò Riina.”

Per lo svolgimento di questo compito di “messaggero” si recò in diverse occasioni a casa dei Graviano che abitavano a Brancaccio vicino a una fabbrica di blocchetti in muratura di loro proprietà.

Aveva già avuto modo, comunque, di conoscere Filippo Graviano in precedenza. Infatti, nel periodo in cui faceva parte del gruppo di fuoco di Ciaculli (1983-85) cooperò, insieme a Filippo Graviano e Giovanni Di Gaetano, non ricorda se c'era anche Benedetto Graviano, nella “scomparsa” dei fratelli Fragalà.

All'epoca di questo plurimo omicidio conosceva solo di vista Filippo Graviano, mentre conosceva bene Benedetto.

Successivamente, apprese dal fratello e da Antonino Giuliano (altro “uomo d'onore” della famiglia di Ciaculli) che i Graviano erano diventati esponenti di rilievo in cosa nostra:

“Ho saputo che tutta la zona di Brancaccio era in mano ai fratelli Graviano e la persona più in carica a livello di comando era Giuseppe.”

Infine, dopo l'arresto di Pino Savoca (il rappresentante della famiglia di Brancaccio), apprese che “tutto il comando di Brancaccio lo presero nelle mani i fratelli Graviano”.

Parlando di tali Federico Vito e Bruno Salvatore ha riportato, per averlo appreso dal fratello Pasquale, che erano persone importanti in cosa nostra e che erano vicino ai fratelli Graviano, precisando:

“Guardi, io per i Graviano mi riferisco a tutti e tre, perché tutti e tre, in seno all'organizzazione, avevano un ruolo importante.”

Per esperienza diretta si rese conto della “scalata” dei Graviano, giacché il cognato Antonino Marchese gli chiedeva, dal carcere, di rivolgersi a loro perchè ne curassero gli affari all'esterno.

Era, comunque, notorio nell'organizzazione che a Brancaccio comandavano i Graviano.

Conobbe i fratelli Marcello e Vittorio Tutino, entrambi molto vicini ai fratelli Graviano, e di Vittorio ha specificato: “ ... veniva utilizzato anche per conto dei Graviano nel dare bastonate a gente che non si comportava bene nella nostra zona.”

Ai Graviano erano, ancora, molto vicini Cristofaro Cannella, nonché Renzo Tinnirello e Francesco Tagliavia, i quali dipendevano da loro e comandavano a Corso dei Mille.

In sede di indagini preliminari riconobbe in una fotografia mostratagli dal P.M. Spatuzza, indicato come uomo di fiducia di Bagarella secondo le informazioni avute in carcere da Antonino Sacco. Da questi seppe pure delle preoccupazioni manifestategli durante l' “ora d'aria” da Giacalone per le indagini in corso sulle stragi e dei messaggi di stare tranquillo che i Graviano gli facevano pervenire.

Ha parlato, infine, di Pietro Carra e della famiglia Carra, autotrasportatori che si prestavano a viaggi illeciti per il contrabbando di sigarette e per merce ricettata. Vide Carra sconvolto e in lacrime quando, arrestato Bartolomeo Addolorato che con lui aveva trattato un affare di argento provento di rapina, trapelò che collaborava con gli inquirenti.

Pasquale Di Filippo (introdotto in cosa nostra nel 1982 per tramite del gruppo familiare mafioso degli Spataro avendo conosciuto e sposato Giuseppina Spataro; “prende in mano” la famiglia dal 1985, arrestato il 21-5-95, rende dichiarazioni dal 21-5-95 ed è sottoposto a programma di protezione)

Premesse molte e dettagliate informazioni circa un traffico di droga su larga scala da lui gestito e finanziato negli anni 1991-92, “autorizzato” dai Graviano e a cui partecipavano tra gli altri Lo Nigro, trasportando per mare lo stupefacente, Tinnirello e Barranca, ha a lungo riferito sui suoi rapporti con Brancaccio.

Sapeva che dominavano i Graviano; non conobbe mai di persona Giuseppe mentre conosceva assai bene Filippo in quanto era colui che consegnava al fratello Emanuele i soldi da far pervenire a Marchese.

Conquistò la fiducia di Bagarella, del quale favorì la latitanza, facendo parte di un gruppo di fuoco "riservato" a sua disposizione composto anche da Mangano e Pizzo.

Era organicamente e stabilmente inserito nelle attività criminali compiute dai "ragazzi" di Brancaccio, agli ordini, dopo l'arresto dei Graviano, di Mangano, dei quali ha indicato nomi, soprannomi e "specialità". Con loro si rese responsabile di ogni genere di delitti, alcuni commessi con modalità che impressionano per brutalità e ferocia: due tunisini accusati di aver importunato sua moglie furono condotti nella "camera della morte" (un magazzino in via Messina Montagne, vicino alla EdilVaccaro, fatto ritrovare agli inquirenti e descritto nel processo 12/96 dal teste Rampini), uno di essi fu subito ucciso, l'altro picchiato e torturato. Quest'ultimo, su sua istigazione, venne evirato da Mangano e Spatuzza che gli misero i genitali in bocca.

Ha aggiunto di avere stretto un particolare legame di amicizia con Grigoli, il quale ebbe a confidargli, oltre all'omicidio di padre Puglisi e al sequestro del figlio di Di Matteo, diversi particolari sull'esecuzione delle stragi, appresi anche dai discorsi degli altri specie dopo l'arresto di Giacalone e Scarano e dopo che si seppe della collaborazione di Scarano.

Ha mostrato di conoscere molto bene i rapporti tra Vittorio Tutino, detto "mariuccio il bello", e i fratelli Graviano: Tutino, per conto dei Graviano, distribuiva i soldi alle famiglie dei carcerati, e aveva la "gestione" delle estorsioni rendendone il conto a Filippo Graviano.

Antonio Calvaruso (introdotto in cosa nostra da Bagarella nel maggio del 1993, accompagnatore e autista di Bagarella, arrestato il 24-6-95, rende dichiarazioni dal gennaio 1996 ed è sottoposto a programma di protezione).

Ha detto che prese a coadiuvare Tullio Cannella nell'attività di gestione del villaggio turistico "Euromare" di Buonfornello, alla fine degli anni '80, facendo anche da prestanome a Cannella.

In questo modo ebbe modo di conoscere i tre fratelli Graviano: Giuseppe Filippo e Benedetto, che gravitavano intorno al villaggio suddetto, avendo, a suo tempo, messo a disposizione il terreno su cui il villaggio era stato costruito.

In questo contesto ebbe modo di incontrare varie volte Giuseppe e Filippo Graviano nell'ufficio del Cannella e assistette a richieste di soldi fatte dai due in maniera perentoria.

Successivamente, agli inizi dell'estate del 1993, Cannella conobbe Leoluca Bagarella, presentatogli dai Graviano, e lo invitò al villaggio Euromare, dove in effetti Bagarella si stabilì. All'inizio egli prese a fare da vivandiere a Bagarella, che era latitante; poi, a partire da settembre-ottobre del 1993, anche da autista. Ebbe modo di rendersi conto, così, che Bagarella manteneva rapporti con i Graviano, con Matteo Messina Denaro, con Giovanni Brusca, con Peppe Ferro ed altri.

I Graviano “erano tutti e tre persone uguali” e comandavano a Brancaccio

Per tramite di Bagarella, che all'inizio lo presentava come “vicino” e poi come “amico nostro”, conobbe l'ambiente di Brancaccio e le persone che vi operavano agli ordini prima dei Graviano e poi di Mangano. Conobbe anche, nello stesso modo, Messina Denaro.

A Bagarella non piacevano i Graviano, né si fidava di tutti i componenti del gruppo di fuoco, privilegiando tra questi Spatuzza, Lo Nigro e Mangano. In particolare era affascinato da Lo Nigro per come questi “trattava” i cadaveri e per la perizia che dimostrava nel collocarli nei cofani delle macchine. Di Lo Nigro, del resto, avrebbe saputo da una fonte qualificata, il suocero Giacalone durante la co-detenzione, che era esperto nell'uso dell'esplosivo per via dell'esperienza acquisita nella pesca di frodo, e, quanto a certe “operazioni”, che dopo gli omicidi intingeva il dito nel sangue della vittima. Con lo stesso Lo Nigro e Spatuzza partecipò ai primi del 1995 all'omicidio di Gianmatteo Sole: Spatuzza gli teneva un sacco sulla testa e Lo Nigro lo strangolava.

Tullio Cannella (gestore del villaggio “Euromare” dove fin dagli inizi degli anni “80 soggiornavano da latitanti esponenti di spicco di cosa nostra, arrestato l'ultima volta il 3-7-95, rende dichiarazioni dal 22-7-95 ed è sottoposto a programma di protezione).

Conobbe i fratelli Graviano fin da quando era bambino e conosceva il loro padre, essendo anch'egli nato e cresciuto a Brancaccio.

I Graviano avevano interessenza nel villaggio Euromare, da lui gestito. Erano persone di fiducia dei fratelli Cesare Lupo, Giovanni Ascitutto, Marcello e Vittorio Tutino, Giorgio Pizzo, ed altri.

Ebbe molte richieste di denaro dai Graviano, anche dopo il loro arresto, e molte furono da lui esaudite. Varie volte ebbe a consegnare denaro a mani di

Giuseppe, Benedetto e Filippo Graviano. L'ultima tranche di 150 milioni la versò agli inizi del 1993 personalmente a mani di Filippo Graviano.

Proprio per fare i conti del dare e dell'avere ci fu una riunione, nel corso del 1994, cui partecipò, nell'interesse dei Graviano, Matteo Messina Denaro.

Bagarella, con il quale era entrato in ottimi rapporti "ospitandolo" a lungo al villaggio su presentazione dei Graviano, procurandogli anche un appartamento a Palermo e mettendogli a disposizione Calvaruso prima come accompagnatore e poi, stabilmente, come autista, prese le sue difese nella vertenza.

Dopo l'arresto dei Graviano, non ebbe mai canali di comunicazione diretti con loro. Era Nino Mangano, il quale fu investito della reggenza da Bagarella dopo un periodo di co-reggenza con Pizzo e Cannella, che gli dava notizie e gli faceva richieste per loro conto.

Francesco La Marca ("combinato in cosa nostra" nella famiglia di Potranuova nel 1980, arrestato il 31.5.1994 per associazione mafiosa e per l'omicidio Puccio in concorso con C. Ganci, rende dichiarazioni dal marzo 1997 ed è sottoposto a programma di protezione).

Fu "combinato", con il solito rituale, alla presenza del capo Filippo "Pippo" Calò, del sottocapo Lipari e del capo de La Noce Scaglione. Il mandamento comprendeva anche Palermo Centro, Borgovecchio e La Noce che in seguito si scorporò e costituì mandamento a sé.

Era un killer di Portanuova agli ordini, dopo l'arresto di Calò, del reggente Cancemi.

Ha confermato gli assetti del mandamento, come riferiti da Cucuzza, dopo la dissociazione di Cancemi.

E' informato che i Graviano subentrarono nella reggenza del mandamento di Brancaccio a Lucchese, a sua volta succeduto a Greco. Conosce solo Giuseppe, presentatogli come "uomo d'onore" da R. Ganci, che vide a una riunione a casa Guto nel 1991, e Benedetto.

Con Giuseppe Graviano, nonché insieme a Cancemi, Gioé, Anselmo, Ganci, Salerno e altri che non ricorda, partecipò a un'azione, nel deposito del cugino di Cancemi, che avrebbe dovuto concludersi con un'omicidio poi in effetti non commesso.

A febbraio-marzo 1994 incontrò a casa Patellaro Brusca e Bagarella dei quali sapeva che erano i capi riconosciuti dopo l'arresto di Riina: gli chiesero la disponibilità a muoversi su Milano per "un fatto grosso".

D)

Vincenzo Sinacori ("combinato" in cosa nostra nel 1981 nella famiglia di Mazara del Vallo, arrestato nel luglio 1996, rende dichiarazioni da settembre del 1996 ed è sottoposto a programma di protezione).

Reggente, insieme a Andrea Mangiaracina, della famiglia di Mazara del Vallo dopo l'arresto di Agate, non ricorda se conobbe Giuseppe Graviano e Filippo Graviano nella riunione di Castelvetrano del settembre-ottobre 1991 (cfr. II, 1 A), oppure gli fossero già stati presentati prima.

In seguito fu informato che Giuseppe era capomandamento di Brancaccio e constatò che era sempre presente alle riunioni.

Dopo Castelvetrano, si svolse un altro incontro a Palermo, a casa di Mimmo Biondino, fratello di Salvatore Biondino, quando Riina teorizzò la "Super-Cosa", in risposta alla "Super-Procura" (cfr. II, 2, cpv. quarto), un gruppo ristretto, nell'ambito di cosa nostra, in cui erano inseriti anche Giuseppe e Filippo Graviano, che doveva servire a "chiudere" i discorsi ("Chiudere nel senso di chiudere i discorsi, dei discorsi saperli sempre meno persone.")

Alla partenza per Roma C. Cannella e Tinnirello gli furono presentati formalmente come "uomini d'onore" di Brancaccio.

Su Brancaccio e i Graviano ha, inoltre, dichiarato che:

- Giuseppe era presente alla riunione di Bagheria del 1.4.1993;
- dopo l'arresto dei Graviano subentrò loro Nino Mangano, diverse volte incontrato accompagnato da Pizzo, a sua volta sostituito da Spatuzza, previa "combinazione" in presenza di lui stesso, Messina Denaro e Di Trapani;
- Messina Denaro, dal giugno 1993, conduceva la latitanza a Brancaccio dove lo incontrava accompagnato da Mangano e Cannella;
- Messina Denaro, durante la latitanza condotta insieme nel 1995 a Palermo dopo l'arresto dei Graviano, gli confidò che le stragi in continente erano state commesse dai "ragazzi" di Brancaccio;
- conobbe, in particolare, Grigoli, al quale fu proposto di riparare in Venezuela temendone Messina Denaro la dissociazione tanto che si era anche pensato di ucciderlo;

- Messina Denaro, arrestati i Graviano, divenne per i “ragazzi” di Brancaccio un’altro “madre natura”.

Giovanni Brusca (“combinato” in cosa nostra negli anni “75/”76 nella famiglia di San Giuseppe Jato, arrestato il 20-5-96, rende dichiarazioni dal 10-8-96 ed è sottoposto a programma di protezione).

“Soldato” fino a ottobre 1989, divenne da quel momento reggente del mandamento di San Giuseppe Jato che comprende i comuni di Monreale, Altofonte, Camporeale, SanCipirello (dal 1986), Santa Cristina e Piana degli Albanesi.

Conobbe tutti i fratelli Graviano come “uomini d’onore. Contorno aveva ucciso loro padre.

Il capomandamento di Brancaccio era Giuseppe, dal 1991 alla data dell’arresto. Anche Filippo svolgeva compiti di rilievo.

Non è stato in grado di dire per quali vicende Giuseppe lo divenne, ma sa che subentrò a Lucchese. Lo vide sempre alle riunioni ai massimi livelli. Decisero insieme agli altri capimandamento delitti di ogni genere, e, con Bagarella, nell’ottobre del 1993 il sequestro e l’uccisione del figlio di Di Matteo. Giuseppe Graviano aveva avuto incarico dalla “commissione” di vendicare l’uccisione di Ocello a Misilmeri e di collaborare allo scopo con Piero Lo Bianco. Fu così che tra Lo Bianco e Graviano nacque un rapporto privilegiato. In seguito i Graviano si recarono al Nord e furono arrestati.

Conobbe Spatuzza che, dopo l’arresto di Mangano e Pizzo, fu combinato nell’ottobre 1995 da lui stesso e Messina Denaro e divenne il riferimento a Brancaccio.

Circa l’ideazione, la deliberazione e l’esecuzione delle stragi, le dichiarazioni di Brusca sono state ampiamente riportate in parte II.

Giuseppe Ferro (“combinato” in cosa nostra nel 1981 nella famiglia di Alcamo, arrestato il 31-1-95, rende dichiarazioni dal giugno 1997 ed è sottoposto a programma di protezione).

Capomandamento di Alcamo (famiglie di Castellammare del Golfo, Calatafimi e Balestrate), fu nominato in un’apposita riunione, presenti Riina, Bagarella, Gioè,

Messina Denaro, Calabrò, Sinacori e Brusca, dopo l'uccisione di Vincenzo Milazzo.

Ha detto di essersi incontrato almeno tre volte con Giuseppe Graviano: a Bagheria, nel mese di giugno del 1993; a Cefalù, verso luglio-agosto del 1993; a Gibellina, verso settembre-ottobre del 1993.

Non sa che ruolo avesse nel mandamento Giuseppe Graviano.

Ha saputo che Giuseppe aveva dei fratelli, ma non ebbe mai modo di incontrarsi con loro. Non li conosce.

Un uomo di Brancaccio, Grigoli, fu mandato a Alcamo a commettere l'omicidio di certi Pirrone.

Francesco Geraci (introdotto in cosa nostra da Matteo Messina Denaro dal 1988, arrestato il 29-6-94, rende dichiarazioni dal 6-9-96 ed è sottoposto a programma di protezione).

Ha detto di aver conosciuto Filippo Graviano, che conosceva come "Fifetto", quando trascorreva le vacanze, insieme a Giuseppe e all'altro fratello, a Triscina, località balneare di Castelvetrano. Ciò avvenne anche nell'anno in cui ci fu il tentato omicidio del dr. Germanà.

Matteo Messina Denaro procurava loro degli alloggi, tramite tale Vito Cappadonna o Michel Giacalone, che gestiva un villaggio turistico a Triscina.

In questo modo ebbe modo di conoscere anche le fidanzate di Giuseppe e Fifetto Graviano.

Matteo Messina Denaro aveva, comunque, ottimi rapporti soprattutto con Giuseppe Graviano, che andava spesso a trovare, sia a Brancaccio che in posti fuori Palermo.

Ha aggiunto che rivide Filippo Graviano nel carcere dell'Asinara nel marzo 1996, dove furono entrambi ristretti. Nel corso della detenzione Filippo gli disse che era stato, verosimilmente nel 1993, a Milano e nei pressi con Matteo Messina Denaro, col fratello Giuseppe e con le rispettive ragazze; che andavano a mangiare in un ristorante e che facevano compere nel negozio di Versace, a Milano.

Gli disse anche che erano stati ad Abano Terme, a Rimini ed in una località balneare, di cui non ricorda il nome.

Parlando del viaggio a Roma del febbraio-marzo 1992 Geraci ha menzionato, ovviamente, Giuseppe Graviano. Solo alla fine di questa trasferta, tornato a Palermo insieme a Cristofaro Cannella, si recò con lui in campagna e vi incontrò Filippo Graviano, Benedetto Graviano e Matteo Messina Denaro.

Non ricorda di aver rivisto in altre occasioni Benedetto Graviano, ma una volta Matteo Messina Denaro gli fece questo discorso:

“Matteo una volta mi disse che il fratello maggiore era diciamo quello che, doveva essere quello che dirigeva la famiglia Graviano, ma in effetti non era così, mi diceva Matteo. Era il Giuseppe che dirigeva tutta la famiglia Graviano”.

Gioacchino La Barbera (“combinato” in cosa nostra nel 1981 nella famiglia di Altofonte, arrestato il 23-3-93, rende dichiarazioni dal novembre 1993 ed è sottoposto a programma di protezione).

“Uomo d’onore” della famiglia di Altofonte”, ha detto di aver conosciuto Filippo Graviano ad Altofonte, agli inizi del 1992, nella casa di Mario Santo Di Matteo, dove gli fu ritualmente presentato come “uomo d’onore” da Gioè .
Lo rivide successivamente due-tre volte, allorché Filippo Graviano cercò Gioè per lasciargli dei messaggi da recapitare a Giovanni Brusca.

Filippo Graviano era uomo d’onore della famiglia di Brancaccio. Il capomandamento era Giuseppe Graviano come tale presentatogli da Biondino, ma ha aggiunto, riferendo discorsi di Bagarella: “Quando lui parlava dei Graviano, parlava sempre al plurale come ne sto parlando io adesso. Però, quando si parlava di cose in particolare, lui si riferiva a Giuseppe Graviano. Quando li incontrava, diceva: ‘ho incontrato i Graviano’, non so poi... di solito era quelli che giravano, erano il Filippo e Giuseppe.”

Antonino Cosentino (introdotto dallo zio Giuseppe Pulvirenti nella famiglia Santapaola di Catania nel 1987, arrestato il 10-5-93, rende dichiarazioni dal novembre 1994 ed è sottoposto a programma di protezione).

Ha dichiarato di essere stato detenuto nel carcere di Paola insieme a Benedetto Graviano nel 1994, verso aprile-maggio. All’epoca conosceva solo di nome i tre fratelli Graviano; non li aveva mai visti o incontrati personalmente.

Fece amicizia con Benedetto nel corso della codetenzione e ne ebbe delle confidenze; alcune relative alle stragi del 1993.

Benedetto, in particolare, coi suoi discorsi, gli fece capire che gli altri due fratelli, Giuseppe e Filippo, erano tra i coautori delle stragi: “Mah, si parlava. Certamente, specificamente che è stato lui che mi ha detto ‘sono stati i miei fratelli’, non me lo ha detto. Che però che dava a capire che era una situazione che i suoi fratelli erano coinvolti, sì. Perché, di come si parlava, dava la certezza di queste situazioni.”

Antonio Patti (“combinato” in cosa nostra nel 1979 nella famiglia di Marsala, condannato all’ergastolo per omicidio, si dissocia e rende dichiarazioni dal giugno 1995).

Durante un periodo di comune detenzione all’Ucciardone (1988-1989) conobbe Filippo Quartararo della famiglia di Roccella presentatogli da Vincenzo Puccio, prima che questi venisse ucciso. Usciti di carcere Quartararo gli fece conoscere Grigoli e Giacalone che collaboravano con lui nel commercio di auto; quando Quartararo fu ucciso, ricevette Giacalone che gli si rivolse sconvolto, ma egli non fu in grado di intervenire. Sempre per tramite di Quartararo seppe che Nino Mangano, assicuratore, era della famiglia di Roccella.

E)

Giovanni Ciaramitaro (introdotto in cosa nostra da Francesco Giuliano nel 1993, arrestato il 23-2-96, rende dichiarazioni dal 23-2-96 ed è sottoposto a regime di protezione)

Giuliano gli riferì che l’uccisione di Contorno interessava particolarmente ai fratelli Graviano, perché si diceva che il Contorno, nel periodo della guerra di mafia dei primi anni “80, aveva ammazzato il loro padre.

Giuliano fu pure quello che gli fece confidenze sulle stragi:

“Dopo che lui cominciava, si è cominciato a sbilanciarsi, che parlava spesso di questo attentato, quando è venuto il Lo Nigro che si lamentava che non si fece più nulla. Dopo, quando se ne sono andati tutti, Giuliano commentava con me che quando c’erano i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano fuori, che loro sovvenzionavano i soldi per fare le trasferte, allora si facevano questi lavori di attentati. Di quando i fratelli non ci sono più, Nino Mangano se ne frega, che non vuole sovvenzionare i soldi per fare affrontare i soldi delle... Cioè, praticamente lui diceva che Nino Mangano se ne fregava di questi attentati e lui commentava questi discorsi con me.”

Ha precisato di non aver mai conosciuto personalmente i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, ma di averne sempre sentito parlare da Francesco Giuliano, il quale “ne parlava che erano... come il Dio in persona ne parlava, ne parlava bene, sempre bene di queste due persone.”

Ma poi ha aggiunto, riferito al solo Giuseppe Graviano:

“Diceva che quando c’era Giuseppe tutti questi problemi non ce n’era, si campava meglio, Giuseppe dava la possibilità a tutti di vivere, cioè di campare, che Nino Mangano questo non lo fece.”

Sempre Giuliano gli raccontò che, ogniqualvolta si spostavano per recarsi fuori delle Sicilia, Giuseppe Graviano dava loro 10 milioni a testa per affrontare le spese.

Ha detto che Spataro e D’Agostino furono ritenuti responsabili, nell’ambiente di Brancaccio, dell’arresto di Giuseppe e Filippo Graviano. Per questo si era deciso di ucciderli.

Ha descritto nei dettagli i suoi rapporti e le ragioni della sua conoscenza con tutti coloro che dipendevano da Nino Mangano.

Agostino Trombetta (introdotto in cosa nostra da Spatuzza nel 1989, arrestato il 14-4-96, rende dichiarazioni dal 14-4-96).

Uomo di Spatuzza, che abitava, con la moglie, in via Conte Federico, in un appartamento di proprietà dei fratelli Graviano, svolgeva nel gruppo funzioni di “armiere” prelevando, all’occorrenza, pistole e fucili della famiglia dai luoghi ove erano tenute nascoste.

Conobbe tutti i componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio e, esperto in furti d’auto, procurava loro le macchine per le azioni criminali.

Si rese conto in particolare che, nel periodo delle stragi, alcuni di essi, Giuliano, Spatuzza, Romeo, Giacalone, Lo Nigro, Grigoli, partivano per andare fuori Palermo.

Ha detto di aver conosciuto uno dei fratelli Graviano, ma non se ne ricorda il nome. Si trattava, comunque, o di Giuseppe o di Filippo.

Giuseppe D’Agostino (“vicino” a cosa nostra, arrestato il 27-1-94 per favoreggiamento dei fratelli Graviano, rende dichiarazioni dal marzo 1996)

Anch'egli ha spiegato la natura dei suoi rapporti con la famiglia di Brancaccio. Era entrato in contatto con Cannella, presentatogli dal cognato Salvatore Spataro, per risolvere una controversia su una fornitura di abbigliamento che aveva con Grigoli. Intervenne Mangano. Riuscì ad ottenere il dovuto.

Fu così che Cannella gli chiese di ospitare a casa sua, raccomandandogli che era "persona importante", Giuseppe Graviano. Questi, in effetti, si presentò con la fidanzata Rosalia Galdi, accompagnato da Cesare Lupo. Sapeva che era latitante.

Si instaurò una relazione di amicizia e confidenza e Graviano, il quale gli faceva regali anche in denaro, gli dette un appuntamento per il 27.1.1994 in un albergo a Milano allo scopo, a quanto gli diceva, di procurargli un lavoro in quella città. Vi si recò in treno con il cognato Spataro. Si videro anche con Filippo Graviano, che propriamente avrebbe dovuto occuparsi della richiesta di lavoro, ma furono tutti arrestati mentre stavano iniziando a cenare in un ristorante. Rimesso in libertà e tornato a Palermo fu avvicinato da Pizzo che voleva informazioni su quanto accaduto a Milano.

Salvatore Spataro("vicino" a cosa Nostra dal 1990, arrestato a marzo 1996, rende dichiarazioni dal marzo 1996).

Fu arrestato il 27-1-94 a Milano insieme a Giuseppe e Filippo Graviano. Quella sera stessa furono portati in Questura e qui stette, nella stessa stanza, insieme a Giuseppe e Filippo Graviano, i quali lo rassicurarono circa le spese legali da sostenersi.

Infatti, attraverso Giorgio Pizzo e Nicola Lipari furono recapitati a sua moglie sette milioni e mezzo.

Ha detto che Giorgio Pizzo era persona "vicina ai fratelli Graviano".

Nel 1983-1984, partecipò alla rapina ad un furgone postale di Belmonte Mezzagno, al cui profitto parteciparono in larga misura i Graviano.

I Graviano erano titolari della Palermitana Blocchetti, e proprietari anche di un distributore di benzina, gestito da Marcello Tutino, nonché di una concessionaria di automobili, la Renault Service.

Ha riferito di conoscere da sempre i fratelli Graviano, perché la nonna abitava di fronte casa loro. Frequentò con loro la stessa scuola; si vedevano anche nel tempo libero e per gli svaghi giovanili, soprattutto con Filippo e Benedetto.

Nel 1991, su richiesta di Cristofaro Cannella, procurò a Filippo Graviano, latitante, la carta di identità intestata a suo fratello Franco. Ne ebbe in compenso un milione per sé ed un altro per suo fratello.

Dopo qualche tempo, intorno al 1992, Vittorio Tutino chiese a suo fratello Franco di intestarsi anche un'auto che doveva servire a Filippo Graviano. In effetti, Franco si intestò una Peugeot 106 che fu consegnata alla fidanzata di Filippo.

Conobbe tale Costantino, il quale si intestò un telefonino che era posseduto dalla Galdi o dalla Buttitta (le fidanzate dei Graviano). Il telefonino, però, serviva "ai Graviano".

I suoi rapporti con cosa nostra, insomma, erano indotti dai fratelli Graviano: "Sulla base che, qualsiasi cosa che si faceva là a Brancaccio, se pure io volevo andare a fare una rapina, ne dovevo parlare sempre con loro. Doveva passare sempre un permesso a qualcuno."

Giovanni Garofalo (in cosa nostra dal 1993, arrestato il 2.7.1997, rende dichiarazioni dal settembre 1997 ed è sottoposto a programma di protezione)

Fu avvicinato, dopo un periodo di carcerazione da aprile a ottobre 1993, da Barranca, Lo Nigro e Giuliano che già conosceva per avere con loro, in precedenza, commesso dei reati. Non venne "ritualmente combinato" perché gli fu detto che il cerimoniale era ormai stato svelato dai pentiti e Bagarella aveva stabilito che non vi si ricorresse più.

Fece parte del gruppo di fuoco di Brancaccio alle dipendenze di Giuseppe Graviano, che tuttavia non fece a tempo a conoscere personalmente, e, in seguito, di Nino Mangano.

Era a disposizione per qualunque azione, ma la sua "specialità" era il traffico di stupefacenti.

Cognato di E. Di Filippo, conobbe, accompagnato da P. Di Filippo, Bagarella incontrandolo nella "camera della morte" dove era giunto con il suo autista Calvaruso.

Conobbe Romeo, Faia, e da ultimo Spatuzza.

Conobbe il suocero di Lo Nigro, Giacalone, Carra (che si lamentava di essere pagato poco da Barranca per i rischi che si prendeva) nonché, in posizione più defilata, Trombetta e Ciaramitaro.

Pizzo, Tutino e C. Cannella gli risulta facessero parte di un gruppo di fuoco riservato agli ordini di Mangano e Bagarella.

Quando comunicò a Giuliano la notizia della dissociazione di Carra, questi gli espresse i suoi timori, e nello stesso modo Giuliano reagì, unitamente a Romeo, a proposito delle dichiarazioni di Di Natale.

Sia Giuliano che Romeo li aveva visti di ritorno da Roma, con una Uno bianca al distributore di Giuliano, dopo il viaggio compiuto per spostare l'esplosivo dal giardino della villa di Capena.

F)

I soprannomi non sono soltanto consequentia rerum, non semplicemente riflettono la natura del personaggio o lo individuano in modo caricaturale con riguardo a connotati fisici o caratteriali.

Nei rapporti tra i componenti della famiglia di Brancaccio, come sarà evidente sub G nel commento alla documentazione rinvenuta in possesso di Mangano, si faceva uso di soprannomi per finalità intrinseche all'esistenza stessa dell'organizzazione; era cioè un linguaggio cifrato, un codice, funzionale alle esigenze di segretezza e clandestinità.

E, nella stessa logica, per riferirsi a Bagarella e Messina Denaro, i quali, come si è visto, nel periodo che interessa, erano in strettissimi rapporti con Brancaccio pur facendo parte di altri mandamenti, si ricorreva non a "nomignoli" ma ai falsi nomi che essi stessi normalmente si attribuivano. Bagarella: "Franco", "signor Franco", "zio Franco", "zio Vito" (su quest'aspetto vi sono innumerevoli dichiarazioni di imputati ex art. 210 c.p.p. ed è sufficiente richiamare quelle del suo autista Calvaruso; quanto allo pseudonimo "zio Vito" quelle di V. Ferro e un accenno in una delle lettere di Graviano); Messina Denaro: "Paolo" (secondo le concordi precisazioni di Sinacori e Geraci).

Sui soprannomi dei capi e dei "ragazzi" (definizione già usata in precedenza per motivi di sintesi, ma da considerare anche "tecnicamente" intesa poiché è tratta dall'epistolario Mangano-Graviano), vi è non convergenza del molteplice, ma assoluta identità di indicazioni e i riscontri costituiti dagli appunti e dalle lettere sequestrate a Mangano:

Giuseppe Graviano è "madre natura", e così si firma nelle lettere a Mangano, per la generosità nel concedere denaro e benefici, un fiume per il suo popolo; Mangano è "u signuri", in quanto poteva disporre, al comando del gruppo di fuoco, della vita e della morte, e, ancora, egli stesso si attribuisce nelle lettere a Graviano, che per tale lo riconosce, i soprannomi di "aria" e "marta";

Spatuzza, per l'incipiente calvizie, è "u tignusu", che fosse chiamato "succuppo" (sul colpo) lo ha detto solo Grigoli;
Cannella è "zio giacomino" o "giacomino" e anche, per la somiglianza con il presentatore televisivo, ha precisato Grigoli, "castagna";
Lo Nigro, per l'indole bizzarra e l'imprevedibilità, è "cavallo" o "testa di cavallo" e veniva pure chiamato "bingo" per il motivo, che atterrisce, spiegato da Romeo come appreso da Giuliano: "metteva l'esplosivo e al botto diceva: bingo!";
Barranca è "ghiaccio" "perchè è freddo e calmo" (Romeo) oppure "peppuccio";
Giuliano è "olivetti", e si faceva chiamare anche "peppuccio", "pippo" o, quando viaggiava sotto falso nome, "luciano";
Giacalone è "barbanera";
Pizzo è "u topinu";
Benigno è "u picciriddu";
Grigoli, con evidente allusione non solo alla sua passione venatoria, essendo per sua stessa ammissione assai versato nell'uso delle armi, è "u cacciaturi" oppure "ricciulinu";
Romeo è "u pietruni" oppure, ma in questo modo lo chiamava l'amico Giuliano, "o cane";
Pasquale Di Filippo è "la dama";
Garofalo è "culo di paglia";
Scarano, basta osservarne la fotografia in atti, è "saddam".

G)

L'attività investigativa che fu compiuta dalla DIA di Roma consentendo il decisivo risultato dell'arresto di Mangano, avvenuto in Palermo il 24.6.1995, è stata descritta nel processo 12/96 dal teste Rampini.

Le indicazioni necessarie vennero da Pasquale Di Filippo che, seguito e osservato dagli inquirenti, venne fermato nel giugno 1995 e decise di fornire informazioni risultate utilissime per la cattura di Bagarella e dello stesso Mangano. Egli disse, cioè, che per arrivare a Bagarella doveva essere controllato il suo autista Calvaruso e qual era l'effettiva dimora di Mangano.

Nell'appartamento di via Pietro Scaglione vennero sequestrati CCT per 700 milioni, £ 50.516.000 in contanti e copiosissima documentazione (cfr. 145 indice produzioni P.M., f. 22637).

Si trattò, dunque, di un'operazione di polizia eseguita in stretta dipendenza da imprevedibili rivelazioni, effetto dello sviluppo di indagini su pericolosissimi ricercati, la cui origine esclude che possa essersi verificata una qualche forma di inquinamento o manipolazione. La stessa natura dell'oggetto del sequestro,

relativo anche a ingenti somme in denaro e titoli, depone per l'assoluta genuinità delle acquisizioni e impedisce di formulare ogni seria illazione.

a)

Le carte contabili sono impressionanti.

Vi si ritrovano dettagliati rendiconti di cassa con precisa indicazione delle entrate e delle uscite con riferimenti a nomi e causali di spesa che per sé sole sarebbero sufficienti a dimostrare l'esistenza del mandamento di Brancaccio.

A titolo meramente esemplificativo si citano, sub 145 cit. :

f. 22663 con imputazioni di somme, tra gli altri, a Paglia, tignusu, Olivetti, Gobbo (si tratta, per unanime indicazione di diversi soggetti sentiti ex art. 210 c.p.p. , di Salvatore Faja, un altro "ragazzo" di Brancaccio non direttamente coinvolto nei fatti per cui è processo), Pietrone, Totò, Carra, Cavallo, Culo di Paglia e fratello del medesimo;

f. 22666 a tignusu, Culo di Paglia, Carra;

22670 a Paglia (tre volte), Pasqua, Fratello Paglia;

f. 22680 a Olivetti, Gobbo (due volte), Giacomino, Cacciatore (per "stipendio", sic, Feb/Marzo);

f. 22686 a Culo di Paglia e Carra;

f. 22690 a Franco, Toto (due volte), Matteo; f. 22694 a zio dei ragazzi e a Ghiaccio per "anticipo stipendio".

Risultano appunti con le utenze telefoniche dei luoghi di lavoro di Pizzo e Grigoli, e quella cellulare di Giacalone.

Compare, 145 cit., f. 22697, un elenco di armi micidiali, tra cui il famigerato kalaschnikov, con indicazione dei relativi prezzi come in una lista della spesa.

Sconcerta, infine, un documento, scritto a macchina e a mano, che contiene le istruzioni per intercettare le frequenze radio di vari organi di polizia, non solo dei ROS, della Squadra Mobile, delle Centrali Operative dei CC. e della P. di S., della Finanza, ma persino dei VV.UU. e della Polfer. (145 cit. ; ff. 22700-01 o docc. 45-46).

b)

Completano il quadro tre lettere, fornendo uno spaccato illuminante di questa realtà criminale vissuta evidentemente nella mentalità di coloro che ne erano ai vertici come una vera e propria impresa stabile, duratura, strutturata.

La prima in ordine di tempo sembra essere quella che, indirizzata a “aria” e “marta”, inizia con l’incipit “carissime ciao; mi auguro ..”, ed è firmata “madre natura”. Giuseppe Graviano, il quale ne è certamente l’autore, scrive dal carcere e si compiace di un affettuoso messaggio ricevuto e dell’approvazione da parte di “zio franco” della decisione di “lasciare carta bianca a “aria”;

esprime le sue preoccupazioni per la condizione dei carcerati cui sarebbe stato “diminuito il mensile”;

dà alcune direttive riguardo a rapporti rimasti in sospeso con vari personaggi tra cui Tullio “che mi deve dare i soldi di 13 anni fa...”;

si riferisce, per affari relativi a dazioni di denaro e a appartamenti, a “bingo”, “ghiaccio” e “zio giacomino”;

chiede chiarimenti su “questo cavallo non ho capito che significa”;

espone e giustifica i propri sospetti sulle persone che ritiene abbiano contribuito a farlo arrestare, in particolare su “Salvatore” che “non capisco come mai ... mi ha portato gli sbirri” (cfr. 145 cit. ; doc. 26).

Mangano (cfr. 145 cit.; doc. 25) risponde punto per punto, premettendo ringraziamenti “per la fiducia accordatami” e l’intenzione di “esprimermi al massimo per non deludervi”;

spiega le ragioni delle restrizioni salariali rappresentando un rendiconto che dà la misura del “giro d’affari” del mandamento e uno sbilancio di 100 milioni tra spese e entrate: “gli stipendi attuali ammontano a 474M per i carcerati, 156M per latini (è probabile che questa voce riguardi le spese legali; nde), 270M per le persone indispensabili che girano vicino a noi per un totale di 900M, gli incassi attuali sono 800...”;

fornisce i chiarimenti richiesti sui “sospesi”;

assicura quanto a Salvatore che “... si è deciso di chiudere questa pratica definitivamente ...” e quanto a Tullio che la pendenza va risolvendosi “assieme allo zio Franco”;

mostra di sapere come regolarsi, salvo indicazioni contrarie, con “giacomino, “bingo” e “ghiaccio”; ricorda che “il cavallo e bingo sono la stessa persona”.

L’epistolario si conclude con altra lettera non firmata, ma scritta con la stessa grafia della prima commentata, che costituisce sostanzialmente la presa d’atto delle notizie ricevute, manifestazione di assoluta fedeltà (“... vi trovate nel cuore del mio cuore... Vito mi ha riferito che voi volete più contatti con me ed io sono qua a vostra disposizione ... io vi penso sempre e vi voglio bene ...”) e del consiglio di rivolgersi al “signor Franco e Paolo”, nonché l’occasione per saluti, abbracci e baci a tutti e in particolare al “signor Franco”, a “Paolo”, a “Bingo”, a “zio Giacomino”, a “Olivetti”, a “cacciatore”.

Ogni commento è superfluo.

Negare l'inequivocabile significato di diretta dimostrazione e di conferma che assumono queste acquisizioni, equivale a disconoscere l'evidenza, a ragionare in un ordine di idee che si pone in rapporto di assoluta, radicale, estraneità rispetto al senso comune prima che al processo penale.

Sono di immediata percezione i riferimenti, per come emergono dalle versioni su Brancaccio riassunte sub B), C), D) e E), ai capi, alla situazione di "reggenza", agli uomini e alle attività del mandamento. Ma pure specifici episodi concernenti le "relazioni" di Giuseppe Graviano con Spataro e Tullio Cannella, di cui questi hanno ampiamente parlato, formano oggetto della corrispondenza tra Mangano e lo stesso Graviano.

Del resto, quale fosse, da parte dei "ragazzi" di Brancaccio lo sconcerto e la rabbia, per un verso, e, allo stesso tempo, la consapevolezza delle gravi conseguenze che sarebbero derivate dallo sviluppo delle indagini in quella direzione, si comprende, proprio con riguardo al momento in cui un giornale pubblicò la notizia del sequestro delle lettere con un resoconto del loro contenuto, dai commenti, riferiti da Ciaramitaro, che si fecero nel gruppo a proposito della possibilità per gli inquirenti di risalire dai soprannomi all'identificazione dei corrispondenti personaggi e del sospetto, subito ingeneratosi considerata la rivelazione degli interna corporis del mandamento, che Mangano fosse diventato "sbirro".

H)

a)

Giuseppe Graviano è stato fino al suo arresto il capomandamento di Brancaccio, da cui provenivano come "uomini d'onore" o persone "a disposizione" tutti coloro che, da lui diretti e organizzati anche per tramite di Mangano, hanno partecipato nei termini descritti in parte II alla fase esecutiva.

Fa eccezione Benigno, ma si è visto che egli, pur appartenendo al mandamento di Misilmeri, e per effetto del particolare rapporto tra Brancaccio e Misilmeri, dipendeva comunque da Graviano, e che il suo contributo era indispensabile perché esperto nella preparazione dei telecomandi per provocare l'esplosione a distanza delle autobombe.

Non interessa più di tanto, in questa sede, una volta accertata la posizione apicale di Graviano, stabilire in che misura condividesse il ruolo al vertice con i fratelli Filippo e Benedetto. Tuttavia, è bene darne conto, per un'esigenza di completezza, e al fine di evidenziare, una volta di più, la convergenza del molteplice.

Certamente, a parte la stretta parentela, era con loro in affari, posto che, come si è appreso da Tullio Cannella, Ganci e Spataro e come confermato dal teste Giuttari, appartenevano a costoro la ditta Palermitana Blocchetti Snc (industria di calcestruzzi), di cui era amministratore Filippo e la Renault Service Snc (concessionaria di automobili), di cui era amministratore lo zio Quartararo Andrea.

I fratelli, poi, avevano sicuramente cointeressenza nel villaggio Euromare, per quanto detto da Tullio Cannella e Calvaruso, e come si evince dagli accenni nelle lettere.

La rispettiva influenza, il ruolo specifico e i compiti di ciascuno sono stati in vario modo delineati dalle persone sentite ai sensi dell'art.210 c.p.p. .

E' a partire dall'arresto di Lucchese che Giuseppe Graviano viene indicato in numerose deposizioni di imputati di reato connesso come il nuovo capo del mandamento (divenuto per conseguenza di Brancaccio) insieme al fratello Filippo e, talvolta, Benedetto.

In questo senso si sono pronunciati quasi tutti coloro che avevano posizioni di rilievo all'interno dell'organizzazione.

Infatti, per Cancemi, in un primo momento fu designato da Riina, a capo del mandamento di Brancaccio, Benedetto Graviano. Poi Riina si accorse che questi "non era tanto sveglio" e gli affiancò i due fratelli Giuseppe e Filippo.

Per Sinacori, il quale veniva informato dal rappresentante provinciale Matteo Messina Denaro, a Brancaccio comandavano Giuseppe e Filippo Graviano ("A Brancaccio, la reggenza l'aveva Giuseppe e Filippo Graviano").

Per Calogero Ganci, "dopo l'arresto di Lucchese, Riina designò loro come reggenti di Brancaccio".

Per Cucuzza, tutti i fratelli Graviano avevano retto prima la famiglia, dall'arresto di Savoca, e, dopo Lucchese, il mandamento.

Solo a Brusca risulta una situazione parzialmente diversa: "Filippo, non aveva il grado di capo-mandamento, ma era considerato, non dico alla pari del fratello, ma quasi", ed ha aggiunto: "Se non c'era Giuseppe, ci potevamo rivolgere benissimo a Filippo, senza nessun problema". Alle riunioni della commissione partecipava, comunque, Giuseppe Graviano.

Non univocamente si sono pronunciati sul punto molti di coloro che erano organici all'associazione, ma non a livelli dirigenziali.

Per Drago, dopo l'arresto di Lucchese, alla guida del mandamento passò Giuseppe Graviano. Tanto gli fu riferito da suo fratello Giuseppe e da Giuseppe Giuliano.

Per Pennino, quando Filippo fu scarcerato, sia lui che il fratello Giuseppe divennero capi della famiglia e del mandamento di Brancaccio.

Ciò ebbe modo di sapere sia da Drago, quando era ancora libero; sia da Sebastiano Lombardo, che era un altro affiliato alla famiglia di Brancaccio; sia in base alle sue personali deduzioni.

Emanuele Di Filippo ha dichiarato che tutti e tre i fratelli Graviano “avevano un ruolo importante in seno all'organizzazione”; che “tutta la zona di Brancaccio era in mano ai fratelli Graviano e la persona più in carica a livello di comando era Giuseppe”, soprattutto dopo l'arresto di Pino Savoca e ancor più dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese.

Questo apprese sia da suo fratello Pasquale; sia da Antonino Giuliano; sia per esperienza diretta; sia perché “era un fatto notorio”.

Per Pasquale Di Filippo erano i fratelli Graviano (in particolare, Filippo e Giuseppe) che “comandavano tutta la zona”.

Per Gioacchino La Barbera il capo-mandamento era Giuseppe, anche se Bagarella, parlando dei Graviano, “parlava sempre al plurale” e anche se “quelli che giravano” erano Filippo e Giuseppe.

Geraci ha riferito ciò che gli disse Matteo Messina Denaro. Questi spiegò che Benedetto Graviano “doveva essere quello che dirigeva la famiglia Graviano”, perché a lui spettava formalmente la carica. In realtà, invece, “era il Giuseppe che dirigeva tutta la famiglia Graviano”.

Secondo Grigoli il capo-mandamento era Giuseppe. Ha aggiunto, però, che c'era una divisione di compiti tra i due fratelli, in quanto Filippo curava, “più che altro, gli aspetti economici” della famiglia mafiosa.

Ciaramitaro ha affermato di non aver mai conosciuto i fratelli Graviano, ma di aver sempre sentito discorsi su di loro dall'amico Giuliano, il quale “ne parlava che erano...come il Dio in persona”. Giuliano, ha precisato, si riferiva a Giuseppe e Filippo Graviano.

Per Calvaruso i Graviano, intesi Giuseppe e Filippo, “prendevano le decisioni alternati: o l’uno o l’altro”; “I Graviano erano tutti e tre persone uguali”.

Per Tullio Cannella i fratelli Graviano, per cultura e tradizione familiare, “sono stati sempre unitissimi, un’anima e un corpo”.

In realtà, dalla valutazione complessiva delle molte dichiarazioni passate in rassegna, che, sebbene frammentariamente riportate, costituiscono, per la diversità di accenti, la migliore dimostrazione dell’attendibilità delle stesse, emerge evidente non una differenza di “gradi” in capo ai due fratelli, ma una differenza di compiti e di ruoli.

Giuseppe Graviano aveva la rappresentanza esterna del mandamento e compiti propriamente operativi.

Filippo, invece, curava principalmente gli aspetti economici della famiglia e del mandamento. Non per questo disdegnava, però, di esercitare la sua funzione in modo “tradizionale”, in circostanze particolari.

Lo schema organizzativo di Brancaccio riproduceva, a ben vedere, quello di Corleone, dove, con assoluta sicurezza, Riina e Provenzano dividevano il comando.

Eppure, le riunioni “esterne” vedevano la partecipazione, quasi sempre, del solo Riina, almeno finché questi fu in libertà. In questo senso si sono espressi Brusca e Cancemi; questo schema traspare dalle parole di Sinacori, G. Ferro, Ganci e di tutti coloro che si sono dichiarati informati sull’argomento.

Giuseppe Graviano aveva sicuramente maggiore “visibilità”; era lui a partecipare agli incontri di “commissione” ed aveva un rapporto diretto, privilegiato, con i “vicini” e con gli “uomini d’onore”, soprattutto quelli del gruppo di fuoco.

Questo spiega perché qualcuno non avesse avuto a che fare con altri che con lui; perché qualcuno possa pensare che il capo fosse lui, e solo lui.

Filippo Graviano, invece, si occupava delle altre questioni suddette. E’ un aspetto che si apprezza sulla base delle concordi deposizioni in merito di Grigoli, D’Agostino, Pasquale Di Filippo, e, chiaramente, da quelle di Pennino, Calvaruso, Tullio Cannella, e Emanuele Di Filippo.

Questa divisione di compiti non solo non è in contraddizione con l’affermata coesistenza dei due Graviano al vertice di Brancaccio, ma ne costituisce la più eloquente conferma.

Essa rappresentava un modulo organizzativo capace di dare ordine ed efficienza alla gestione delle attività illecite da parte dei fratelli.

E, che si trattasse di attività illecite non mette conto parlarne, ovviamente, in ordine a quanto riferito da Grigoli, Pennino, e dai due Di Filippo. Grigoli ha espressamente precisato che si trattava degli affari della famiglia “mafiosa”, e non di quella di sangue; Pennino che si trattava dei “contributi” annuali per i carcerati; i due Di Filippo parlano di fatti che non hanno bisogno di commenti.

La medesima conclusione si deve trarre quanto al villaggio Euromare e alla controversia al riguardo tra i Graviano e Tullio Cannella su cui intervenne, e risulta anche dalle lettere sub G b), Bagarella, richiesto da Cannella il quale, proteggendone la latitanza, se ne era accattivato le simpatie.

Da Tullio Cannella e Calvaruso si è appreso, infatti, che l’insediamento turistico venne edificato su un terreno acquistato da Michele Graviano (padre dell’odierno imputato, ucciso da Contorno nella guerra di mafia del 1980-81), Pino Greco, detto Scarpuzzedda (capomandamento di Ciaculli alla metà degli anni ‘80) e dal costruttore Domenico Sanseverino.

Non si tratta, cioè, di un’attività immobiliare lecitamente posta in essere, e nemmeno hanno bisogno di essere illustrati i metodi usati dai Graviano per ottenere da Cannella il “dovuto”.

Ma il parametro di più sicuro affidamento per comprendere quale fosse la situazione al vertice di Brancaccio negli anni che interessano è il costante riferimento ai “Graviano” operato dagli imputati ex art. 210 c.p.p. ogniqualvolta hanno parlato delle vicende che coinvolgevano l’organo dirigente del mandamento. Scorrendone le dichiarazioni al riguardo si può apprezzare come siano rari i casi in cui i fratelli vengono tenuti distinti, quasi sempre il rimando ai Graviano è continuo e indifferenziato.

E ciò vale anche per Drago e La Barbera, i quali, non per scienza diretta ma per averlo appreso da altri, mostrano di credere che il rappresentante del mandamento fosse solo Giuseppe.

Drago ha sostenuto che Cristofaro Cannella era a disposizione “dei Graviano”; Spatuzza era vicino “ai Graviano”; Bagarella e “i Graviano” si conoscevano bene; Marcello e Vittorio Tutino erano vicinissimi “ai Graviano” e facevano tutto ciò che gli dicevano “i Graviano”; suo fratello - Drago Giuseppe - faceva tutto ciò che gli dicevano “i Graviano” e prendeva i lavori a S. Giuseppe Iato tramite “i Graviano”.

Secondo La Barbera, Bagarella “... quando parlava dei Graviano parlava sempre al plurale”.

Il linguaggio di costoro, e di tutti gli altri, non potrebbe essere più chiaro. Esso non significa che si riferiscano al “mandamento dei Graviano” come quello in cui semplicemente operavano i Graviano. Significa, senza dubbio, che il “mandamento dei Graviano” è quello in cui comandavano i Graviano.

Nè appare contraddittorio che “i Graviano” furono nominati al vertice di Brancaccio da Riina, mentre altri reggenti (per esempio, quanto a Portanuova, prima Cancemi e in seguito Cucuzza) furono designati dal capo-mandamento arrestato. Può essersi trattato della maggiore autorevolezza di Pippo Calò; della circostanza che Cancemi era già, di fatto, reggente quando fu arrestato Calò; del motivo che Riina avesse delegato a Calò il potere di nomina del suo sostituto e non avesse inteso delegarlo a Lucchese.

Riina, del resto, era la persona che prendeva le decisioni più importanti nell’organizzazione e disponeva dei mandamenti: Drago assistette alla nomina di Lucchese; Sinacori ha detto che “non si muoveva foglia” senza il consenso di Riina; Cancemi ha affermato che Riina metteva a capo dei mandamenti solo persone di massima fiducia; Brusca e Giuseppe Ferro hanno ricordato che furono nominati direttamente da Riina.

E Riina sapeva scegliere se è vero, come ha efficacemente spiegato Cucuzza a proposito della guerra di mafia dei primi anni “80, che Riina la vinse “già prima che scoppiasse, mettendo nelle varie famiglie suoi uomini”.

Giuseppe e Filippo Graviano, fratelli nella stessa famiglia di sangue, appartenevano anche alla stessa famiglia mafiosa ed erano davvero “una persona sola”: conducevano insieme gli affari (il villaggio Euromare, la Palermitana Blocchetti, la Renault Service); i divertimenti e le vacanze (da Geraci si è appreso che trascorsero l’estate del 1992 a Triscina di Castelvetrano, ospiti di Messina Denaro; è pacifico che nell’estate del 1993 villeggiarono a Forte dei Marmi anche qui con Messina Denaro; sempre da Geraci si è appreso che ancora con Messina Denaro villeggiarono a Milano, Abano Terme, Rimini, forse nel 1993); erano insieme nella latitanza conclusasi il 27.1.94 a Milano con l’arresto di entrambi.

b)

La preminente personalità criminale di Giuseppe, e la peculiare natura dei suoi compiti al vertice che comportava un rapporto più immediato con i “soldati” e il “gruppo di fuoco”, lo rendeva sicuramente oggetto di maggiore stima e considerazione da parte dei sottoposti, per i quali, non a caso, era “madre natura”.

Ma la responsabilità di Graviano in ordine alle stragi per cui è processo, non si riduce agli elementi, pur sufficienti a fondarla, che derivano dalla sua accertata qualità di capomandamento. La Corte non dubita che furono eseguite da uomini che non si sarebbero mai mossi da Palermo senza il suo ordine o, comunque, senza la sua autorizzazione.

Ridotta in questi termini la responsabilità del capo per le azioni dei sottoposti è perfettamente in linea con i principi generali in tema di compartecipazione nel reato e deve perciò essere necessariamente riconosciuta, nel senso che rileva un profilo di partecipazione psichica al reato, sotto forma di istigazione.

Non è configurabile concorso per la posizione occupata nell'organizzazione, non esiste in diritto penale "colpa per posizione", né, a maggior ragione, "dolo per posizione".

Ma nella fattispecie il discorso non si pone in questi termini; qui il "capo", nella posizione occupata, ha apportato, in concreto e necessariamente, un contributo morale e materiale al determinismo causale complessivo. In questo caso deve esserne riconosciuta la compartecipazione non per la posizione occupata nell'associazione, ma per l'effetto, determinato da volontà deliberata e consapevole, che da quella data, oggettiva, specifica posizione è derivato sulla verifica dell'evento.

Questo accertamento è assolutamente in linea con i principi dell'ordinamento; non contraddice, e anzi inverte, i principi costituzionali della responsabilità personale e della presunzione di non colpevolezza nella misura in cui sia svolto con riguardo alla struttura, al modo di essere, alle finalità dell'associazione criminale che viene in considerazione, e sia riferito ad un'organizzazione storicamente esistente dal momento che molteplici possono essere i moduli organizzativi di un sodalizio criminale.

E' chiaro, infatti, che se non avrebbe senso ricercare la responsabilità del "capo", o "preposto", o "dirigente" in un'associazione organizzata per cellule indipendenti, né in una organizzazione caratterizzata dallo spontaneismo dei consociati, invece ha un senso pregnante, logico, dirimente in ordine a un'organizzazione verticistica e a struttura piramidale.

In cosa nostra e nel mandamento di Brancaccio, la regola e la disciplina gerarchiche erano, nel periodo in esame, certe e assolute.

Una tale fisionomia dell'organizzazione risulta non solo dalla sentenza del cd. maxi-processo, ma anche dalle versioni di decine di imputati ex art. 210 c.p.p. .

Sempre ne è venuta confermata la sussistenza di cellule di base (le “famiglie”), organizzate in “mandamenti”. Sempre è venuta la conferma che ogni mandamento ha un suo capo e che questi è in relazione con altri organismi sovraordinati. L’organismo sovraordinato era impersonato, almeno fino alla data del suo arresto, da Riina.

Ciò che rileva di questa organizzazione, per valutare la posizione di Giuseppe Graviano, non è tutta la struttura di “cosa nostra”, ma il funzionamento della famiglia e del mandamento di cui egli rappresentava il vertice.

Né, sotto questo profilo, importa stabilire se Riina avesse imposto una dittatura tale da modificare in radice lo schema organizzativo dell’intera associazione come delineato nella sentenza del “maxi”, oppure se, dopo il suo arresto, ebbe a verificarsi una frammentazione, se “saltarono” alcune regole, se vi fosse ancora una “commissione” deputata a deliberare i delitti strategici. D’altra parte, nemmeno nell’ipotesi accusatoria l’ideazione e decisione delle stragi vengono ricondotte a un tale organismo di vertice, “commissione” o “cupola” che dir si voglia, ma riferite a individuate e circoscritte responsabilità personali cui se ne collegano ulteriori, nel contesto dell’evolversi e del consolidarsi di accordi, alleanze, rapporti di forza, sul piano dell’organizzazione e dell’esecuzione.

Ebbene, lo schema era semplice ed efficace: “i Graviano” comandavano e gli altri, ineluttabilmente, si uniformavano.

I “ragazzi” di Brancaccio non si sarebbero mai mossi dal loro quartiere, non si sarebbero impegnati quasi per un anno in stragi sul continente, senza l’ordine dei loro diretti superiori.

Un approccio diverso alla comprensione della realtà di cui si discute, formalistico e acritico, equivale a non cogliere il senso ultimo, profondo, dell’adesione a “cosa nostra”, della pienezza del modo di appartenervi, della forza cogente e pervasiva del vincolo associativo, che è tanto più intensa quanto più importante è il ruolo svolto nell’organizzazione.

c)

A prescindere dagli assetti e dalla titolarità della reggenza del mandamento, dall’origine dell’autorità esercitata verso i “ragazzi” di Brancaccio, da questi comunque riconosciuta e rispettata, risalta, nella ricostruzione dei fatti che in parte II si è ritenuto corrispondere all’effettività dell’accaduto, una serie di elementi, solidi e inequivocabili, che fonda la serena e tranquillante certezza della sussistenza del concorso di Graviano.

In ordine cronologico rilevano:

- la presenza alle riunioni che precedettero la trasferta romana del febbraio 1992 e la partecipazione alla movimentazione dell'esplosivo e all' "inchiesta" su Costanzo nella capitale (II, 1 A, C e D);
- lo schierarsi con Bagarella, insieme a Messina Denaro, nelle discussioni sulla linea da seguire dopo l'arresto di Riina (II, 4 E);
- la deliberazione della fase esecutiva in occasione dell'incontro a Bagheria, in casa Vasile, del 1.4.1993 (II, 4 H);
- la sostituzione di C. Cannella con Spatuzza quale capo del gruppo che agì in via Fauro (II, 6 D);
- il contatto con il basista Scarano, dopo la strage di via Fauro, convocato a Misilmeri tramite Cannella (II, 10 A);
- l'ordine di eseguire la strage dell'Olimpico comunicato nel villino di Misilmeri a Giacalone, Grigoli, Giuliano e Spatuzza (II, 10 A);
- l'intervento sul campo in due occasioni durante i preparativi delle stragi dell'Olimpico e di Formello (II, 10 B e 11 A);
- l'esistenza di motivi di odio personale verso Contorno (II, 11 B);
- la disposizione che venisse usato per Contorno esplosivo diverso da quello impiegato per le stragi precedenti (II, 11 C).

Occorre, infine, considerare che l'organizzazione e la gestione della vasta impresa criminosa comportò un impegno estremamente dispendioso di uomini e di mezzi: per un periodo di notevole durata si rese necessario assicurare il soggiorno in continente e continui viaggi tra la Sicilia e il settentrione a una decina di persone; venne acquisita la disponibilità di vari appartamenti; furono procurate automobili; reperiti e trasportati esplosivi.

Per il compimento di quest'opera si fece quindi ricorso a tutte le energie del mandamento, impiegandone in maniera considerevole, le risorse umane e finanziarie.

Né si tratta di un mero ragionamento indiziario, che comunque sarebbe sorretto da argomenti logici, congruenti e persuasivi.

Ciaramitaro ha esplicitamente parlato della larghezza "dei Graviano" nel finanziare le stragi: nell'ordine anche di 10 milioni per volta a ciascuno dei "ragazzi", i quali, sempre secondo il suo dire, non per nulla si lamentarono del fatto che Mangano, dopo l'arresto dei fratelli di Brancaccio, non si era mostrato altrettanto generoso.

LA RESPONSABILITA' DI SALVATORE RIINA

A)

I confini dell'estensione del concorso di Riina e il limite che segna la penale rilevanza della sua compartecipazione sono stati tracciati in parte II capitoli 3 F e 11 A.

La prima delle questioni richiamate è stata una delle più aspramente discusse nel dibattito processuale, sia in sede di istruzione che di illustrazione delle conclusioni delle parti.

A giudizio della Corte, invece, non è dirimente stabilire se la cd. linea stragista avesse assunto, già nella seconda metà del 1992, quegli evidenti connotati di attacco al patrimonio artistico nazionale che avrebbero caratterizzato l'azione di cosa nostra nella perpetrazione delle stragi di Firenze, di Milano e delle chiese di Roma .

L'opposto approccio al problema ha fatto sì che le parti estremizzassero le rispettive posizioni, con evidenti forzature dialettiche.

Ad esempio:

la difesa di Riina ha sostenuto, per argomentare la tesi dell'estraneità dell'imputato nonché della frammentazione dell'originaria struttura verticistica dell'organizzazione e della non riconducibilità alla stessa di un disegno proprio e unitario ispiratore delle stragi in continente, che le intercettazioni di via Ughetti (II, 4 B) sarebbero la dimostrazione, laddove risultano "soltanto" attentati contro agenti di custodia e uffici giudiziari, della limitatezza degli obiettivi, perseguiti comunque nello schema della tradizionale "vocazione" di cosa nostra;

secondo l'accusa il proiettile di artiglieria a Boboli (II, 3 E) richiamerebbe la strage di via dei Georgofili.

Per un verso, si deve ricordare che Gioè e La Barbera erano semplici "soldati" della famiglia di Altofonte, benché importanti e considerati "uomini d'onore". La Barbera, per la precisione, sebbene nel 1986 fosse stato nominato reggente della famiglia da Baldassare Di Maggio che a sua volta sostituiva Bernardo Brusca, padre di Giovanni, a capo del mandamento di San Giuseppe Jato, si era allontanato dalla Sicilia per andare a lavorare al Nord; era tornato, su richiesta di Bagarella, per concorrere a comporre un agguerrito e ristretto gruppo di fuoco a diretta disposizione di Riina.

Inoltre, essi dipendevano da Giovanni Brusca, il quale, all'epoca delle intercettazioni, aveva pessimi rapporti con l'ala degli "oltranzisti" ed era stato estromesso dal circuito decisionale (II, 4 C, ult. cpv. , e F ult. cpv.)

Per l'altro, dalla deposizione di Brusca si è appreso (II, 3 E) che la scelta del luogo esatto dove venne collocato l'ordigno dipese da un'iniziativa personale di Mazzei il quale voleva "distinguersi" e accreditarsi presso Riina nell'assecondare il progetto, nell'elaborazione del quale da quest'ultimo era stato coinvolto, di indurre lo stato, mediante azioni terroristiche, a trattare.

La Corte ritiene che gli episodi non possano essere valorizzati per sé stessi. Al contrario, a partire dal rigoroso accertamento dei singoli accadimenti e dalla puntuale verifica delle condotte dei protagonisti, ciò che è stato possibile sulla base dell'enorme, complesso, e pur solido, ordinato, persuasivo, materiale probatorio sottoposto dal P.M. all'esame del giudice, occorre coglierne, in uno sforzo di sintesi superiore alla mera riassunzione dei dati, il significato complessivo, e tuttavia non pretendere una *reductio ad unum* che prescindenda dalla valutazione delle specificità, delle anomalie, del carattere e delle passioni degli uomini, della variegata natura delle cose. Tanto più se, come in diverse occasioni si è visto in parte II, tali profili si pongono tutt'altro che in contraddizione, arricchendola anzi di particolari che ne esaltano l'attendibilità, rispetto alla ricostruzione dell'accaduto che l'analisi di quel materiale ha permesso.

Certo, le dichiarazioni di Onorato, su cui del resto l'accusa ha evitato di insistere e soffermarsi, non convincono a retrodatare l'attenzione del vertice dell'organizzazione per il patrimonio artistico ad epoca precedente all'arresto di Riina.

Onorato, anche su questo punto (cfr., per altre non verosimili circostanze riportate, I, E, quarto cpv.), si è rivelato inaffidabile avendo affermato che l'indicazione di colpire i monumenti e la richiesta di disponibilità ad impegnarsi nel progetto criminale gli erano pervenute, per tramite del suo capomandamento (di San Lorenzo) Salvatore Biondino e di Salvatore Biondo "il corto", da "u zu Totò" (Riina), e dunque prima dell'arresto di quest'ultimo, versione in insanabile contrasto con la precedente, contestatagli, sostenuta nell'interrogatorio al P.M. del 9.10.1997, quando si era detto convinto che l'episodio era da collocare nel febbraio 1993 (pagg. 26 e 27 del verbale usato per le contestazioni).

In realtà, il nucleo, l'essenza della colpevolezza di Riina è da ravvisare nella sua stessa qualità di capo, non in quanto "non poteva non sapere" ma proprio perché, per la natura del potere che concretamente esercitava, era perfettamente a conoscenza di ogni dettaglio delle condizioni e dell'operare dell'associazione, i cui membri immancabilmente si conformavano alle sue direttive.

Egli, nella perversa lettura degli avvenimenti che in quel lasso di tempo andavano verificandosi, in particolare dopo il fallimento della trattativa del “papello”, si era persuaso della necessità di una “svolta” in senso propriamente terroristico, dell’apertura di un fronte che coinvolgesse il senso di un attacco all’interesse generale, sul piano della messa in pericolo della pubblica incolumità e dell’effettivo pregiudizio di beni collettivi, che non “riducesse” lo scontro alla contrapposizione tra mafia e apparati repressivi dello Stato le cui conseguenze, al di là delle momentanee e rituali esecrazioni, sarebbero rimaste circoscritte nei termini di un’ordinaria questione di ordine pubblico.

Il convincimento maturato da Riina si tradusse, lungi dal costituire solamente il portato della meditata cogitazione di una mente criminale in quanto tale non punibile, nella direzione e coordinamento, attività peraltro condotte secondo il collaudato schema della compartimentazione, della traduzione in termini operativi, sollecitando allo scopo la capacità progettuale di coloro che nell’organizzazione il dominus di cosa nostra considerava più fidati, delle possibili varianti del piano che aveva elaborato.

Nulla accadeva in cosa nostra che Riina non sapesse.

Egli, in prima o per interposta persona, portava avanti le trattative nella direzione di vanificare la nuova stagione dell’antimafia.

Brusca era il suo figlioccio e se ne considerava il “delfino”, e infatti in questa veste si sarebbe proposto dopo l’arresto del capo.

Mazzei, nemico storico del clan Pulvirenti-Santapaola, era stato “combinato” nella famiglia di Catania per sua espressa raccomandazione.

Poteva contare sulla assoluta fedeltà del “cane da caccia” Bagarella, autentico depositario dell’ “essere” corleonese, sulla dedizione del callido e inafferrabile Messina Denaro e dei trapanesi, sulla vera e propria forza d’urto militare che i Graviano erano in grado di garantire a Brancaccio, su inusitate quantità di armi e esplosivo.

E’ assurdo pensare che tutto ciò, quest’immane e terrificante apparato di uomini e mezzi, unificato e predisposto da Riina in funzione di quell’attacco allo Stato che aveva lucidamente previsto e deliberato, si sarebbe dissolto a motivo dell’incidente di percorso costituito dalla neutralizzazione di colui il quale ne era stato l’artefice.

Anzi, e molti “luoghi” dell’istruzione dibattimentale lo dimostrano laddove hanno rivelato le reazioni e i commenti all’arresto di Riina da parte dei “corleonesi”, la macchina da guerra, dopo una naturale fase di assestamento, riprese a muoversi anche sotto la spinta di motivazioni indotte, nell’espressione di un fortissimo senso di immedesimazione e appartenenza, da spirito di rivalsa e vendetta.

La belva, ferita, divenne più feroce.

Riina, in definitiva, è responsabile della pianificazione organica del terrorismo di cosa nostra, quali che potessero esserne gli obiettivi contingenti. La sua azione si configura come antecedente causale necessario, *conditio sine qua non*, dei crimini orrendi che tra la primavera e l'estate del 1993 provocarono morte e distruzione nel Paese.

Ma la questione non si esaurisce nel *causa causae est causa causati*.

Durante il "fermo" nella seconda metà del 1992, senza il quale - come ha ribadito Brusca - vi sarebbero state altre stragi, l'ideazione della linea di contrapposizione frontale, pensata in previsione dell'eventuale, futura condotta da tenere, nulla - quindi - di più "strategico", fu sostenuta da una precisa risoluzione criminosa.

Non era un' "accademica" discussione interna all'associazione, un programma in fieri. Non la sola rappresentazione vaga e indeterminata del reato-scopo, o del "delitto strategico", un nudo volere generico.

Si prefigurava il *modus operandi* a venire. Il delitto, anzi la catena progressiva di delitti, aveva perduto il carattere proprio della fase di programmazione indistinta, per acquistare quella precisa identità, nel tempo e nello spazio, tale da collocarlo in un contesto di circostanze storicamente ben determinate e, dunque, capaci di essere oggetto di rappresentazioni psichiche altrettanto concrete e non ipotetiche.

La fase meramente programmatica era stata superata per effetto della mediazione di un atto di decisione.

B)

In ordine alla strage di via Fauro, i profili della responsabilità concorsuale di Riina sono evidenti a prescindere dalla deliberazione della campagna stragista e si ricollegano a una fase precedente, riflettendo, cioè, un'attività ideologica e materiale manifestatasi, nel contesto descritto in parte II, 1 A e E, nell'ideazione, nella preparazione, nell'organizzazione, nella distribuzione dei compiti, nella definizione dei limiti del mandato, nella perfetta conoscenza di ogni dettaglio delle modalità esecutive: armi, esplosivo, trasporto, componenti della "squadra", supporti logistici umani (Scarano) e materiali (le chiavi dell'appartamento di viale Alessandrino).

Nell'esecuzione dell'attentato a Costanzo, "sospeso" il 5.3.1992 e portato a termine il 14.5.1993, figurano soggetti (Cannella, secondo Scarano capo della seconda spedizione, e Scarano medesimo) che avevano concorso all'azione del 1992 e comunque tutte persone appartenenti al mandamento diretto da quello stesso Giuseppe Graviano che nel 1992 aveva partecipato alla trasferta romana.

Ma, a ben vedere, nella fattispecie non ha senso la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, che ha rilievo soltanto in tema di determinazione del limite al di sotto del quale non può ritenersi realizzato il tentativo punibile, e che in caso di reato consumato perde ogni valore e significato. Tutti gli atti, preparatori o non, confluiscono nella unitarietà della condotta illecita che ha prodotto l'evento.

Né ha senso parlare di desistenza.

L'esecuzione venne solo sospesa nel 1992.

La strage di via Fauro fu in seguito materialmente commessa da due delle stesse persone che già nel 1992 avrebbero dovuto parteciparvi nei piani di Riina, e da altri appartenenti al mandamento di Brancaccio, il cui capo Riina aveva a suo tempo mandato "in missione" sul campo.

Venne utilizzato lo stesso esplosivo procurato su indicazione di Riina e da questi fatto trasportare a Roma non a caso, nonostante le comprensibili preoccupazioni di Scarano, mai spostato dallo scantinato di "saddam".

In via delle Alzavole si presentarono a maggio 1993, a colpo sicuro, i "ragazzi" di Brancaccio, prontamente ospitati alla bisogna da Scarano, essendo a quel punto soltanto necessario, forti dei risultati dell' "inchiesta" già condotta nel 1992 e dell'esperienza maturata da Graviano, Cannella e Scarano, "attualizzare" le conoscenze acquisite e reperire un luogo idoneo, esigenza immediatamente soddisfatta dal solerte Scarano che individuò allo scopo, tramite quel Massimino che insieme a Garamella gli aveva fatto incontrare nel 1992 Messina Denaro al centro commerciale "Le Torri" di via Parasacchi, proprio uno stanzone di quegli stessi locali.

Altro che desistenza volontaria:

"La desistenza postula che l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia portata a compimento, e cioè prima che egli realizzi compiutamente l'azione tipica della fattispecie incriminatrice, se trattasi di reati cd. a forma vincolata, o che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l'azione sia completamente realizzata quando il delitto è causalmente orientato o a forma libera. Tale criterio, valido nell'ipotesi di esecuzione monosoggettiva del delitto, non vale peraltro allorché l'imputato che abbandona l'azione criminosa concorra con altri alla commissione del delitto; in tal caso, infatti, il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa, non basta perché si abbia desistenza, occorrendo un *quid plus*. Detto *quid plus*, tuttavia, non consiste nella necessità che il partecipe interrompa l'azione collettiva - come pur ritenuto da una concezione che sfocia in una interpretazione riduttiva del dettato normativo, in contrasto con la lettera dello stesso e la ratio dell'istituto (che tende a stimolare ed a favorire l'abbandono o il recesso dall'azione criminosa, da chiunque o comunque intrapresa) - dovendosi invece ritenere che il concorrente,

per beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 56 III co c.p. , oltre ad abbandonare l'azione criminosa, debba altresì annullare il contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, ed eliminare le conseguenze della sua azione che fino a quel momento si sono prodotte” (Cass. I, 12.7.1991, n. 7513, Cantone; conformi: I, 8.7-3.10.1997, n.8980, Arnone ed altri; II, 16.10-4.2.1998, n.1296, Sannino ed altri).

Perfettamente in termini si rinviene, poi, Cass. , II, 12.5.1986, n.3654, Coinn: “ ... E' necessario che, in relazione alla sua concreta possibilità all'interno dell'organizzazione criminosa, il concorrente instauri un processo causale che arresti l'azione dei compartecipi o impedisca l'evento o, quanto meno, elimini le conseguenze della sua condotta rendendola estranea e irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri o rimasto allo stadio del tentativo. Quest'ultima forma di desistenza può ricorrere solo quando la struttura dell'organizzazione del reato e il ruolo svolto dal concorrente gli consentano l'effettiva elisione di tutti gli effetti della sua condotta ... “.

Riina si guardò bene, per tutto il tempo che ne ebbe la possibilità, e cioè dal febbraio 1992 alla data del suo arresto, dal disinnescare, è proprio il caso di dirlo, il meccanismo di morte che aveva azionato.

3

LE RESPONSABILITA' DI GIUSEPPE MONTICCIOLO E ALFREDO BIZZONI

A)

Giuseppe Monticciolo ha confessato di aver eseguito l'ordine di Brusca nei termini che si sono specificati in parte II, 11 C) e che il suo capomandamento gli spiegò nell'occasione che il “dash” serviva a uomini di Bagarella per “far saltare in aria” Contorno, che era stato individuato in una località del Nord.

Brusca, all'udienza del 18.9.1999, precisando sulla base di un ricordo più ordinato e completo dichiarazioni in precedenza rese, ha confermato la versione di Monticciolo, anche sul punto del motivo contingente che lo indusse a accennare alle ragioni della disposizione che gli aveva impartito.

Si trattò di un commento sull'esplosione fallita del 5.4.1994 (cfr. II, 11 H): “ ... In particolar modo il commento fu nell'operazione non riuscita. Nel senso che gli ho detto: ‘ ma scusa, se sapevamo dove abitava, se sapevano ... se ci

andavamo noi con un bastone, con delle pistole, lo avremmo ucciso ugualmente. Non c'era bisogno di fare l'azione eclatante.' Comunque loro avevano deciso così e ognuno decide come vuole. " (pag. 4026 della trascrizione).

Brusca ha anche fornito indicazioni sulla personalità e sul ruolo nell'organizzazione di Monticciolo che combaciano con l'immagine di sé prospettata da quest'imputato alla Corte: "Monticciolo non è 'uomo d'onore'. Per un periodo era stato, come si suol dire, per tanti fatti, perché non gli davo tutta la confidenza, in qualche modo il mio braccio destro per il territorio di san Giuseppe Jato. Gli dicevo: 'Fai questo, fai quell'altro'. Quindi il Monticciolo era la persona in quel momento di più mia fiducia. " (pag. 4024).

Monticciolo era il custode, insieme a Enzo Brusca e Vincenzo Chiodo, dell'arsenale da lui fatto ritrovare agli inquirenti in contrada Giambascio di San Cipirrello, costruito nel modo descritto al Collegio da Chiodo. Erano due vani sotterranei cui si accedeva attraverso una condotta di sei metri e del diametro di 80 cm. ; all'interno venne sequestrata un'impressionante quantità di armi (persino bazooka e lanciamissili) e esplosivo a bidoni.

Tale comportamento, a parte le altre pur importanti rivelazioni, integra senz'altro, per sé stesso, il presupposto per il riconoscimento delle attenuanti speciali ex artt. 4 I co. L. 15/80 e 8 I co. L. 203/91, per effetto del quale, inoltre, resta esclusa, a norma dei rispettivi commi 2, l'applicazione degli artt. 1 e 7 delle leggi citate. Il giudizio di comparazione, avuto riguardo alla assai maggiore pregnanza delle diminuenti rispetto all'unica aggravante residua (artt. 112 n.1) contestata in relazione al più grave reato di strage, deve essere risolto in termini di prevalenza.

B)

Alfredo Bizzoni è imputato dei reati descritti sub V, Z, A 5 e A 6 dell'epigrafe.

Le contestazioni di falso e favoreggiamento reale riguardano le vicende dell'autoveicolo "Fiat Uno Sting" di colore grigio tg. Roma/92270V, sottratto a Giuseppe Benedetti la notte sul 6.4.1994 nel quartiere di Centocelle a Roma.

Giacalone ha ammesso di essere responsabile del furto nell'interrogatorio reso al P.M. il 30.1.1996, il cui verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p. con il consenso anche del difensore di Bizzoni all'udienza del 5.7.1999, e dunque utilizzabile, a prescindere dal disposto del V comma dell'art. 111 Cost. , che per la parte che qui interessa conviene riportare integralmente:

“ Alfredo Bizzoni mi disse che aveva un’auto incidentata, una Fiat Uno, da dare via, sapendo che io mi proponevo di taroccare delle macchine. Io avevo i documenti di una macchina che insieme ad altre veniva dal Belgio ed allora mi ci voleva una vettura per farne appunto una ‘pulita’. Una sera mentre Scarano stava in disparte, io rubai una Fiat Uno grigia, Sting, tetto apribile ... poi la portai a Capena e la coprii con un telone grigio da auto“.

Per ciò che emerge dalle richiamate dichiarazioni, nonché da quelle sul punto dei testi Benedetti, Panci, Fionda, Zoda, Fiori, Cantale e Pancrazi sentiti nel processo 12/96, dalla documentazione sequestrata presso la SIV Auto srl di via Accademia Peloritana in Roma, presso l’autosalone di Giacalone, presso la ditta di Fionda, e, infine dagli accertamenti tecnici compiuti dalla Polizia Scientifica di Roma sul telaio dell’automobile risultato modificato mediante alterazione da ZEA146000*07391682 in ZFA146000*02057427, il fatto può essere così ricostruito:

la Fiat Uno con telaio ZFA ... , tg Roma/55204V era di proprietà di Fiori, domestica di Bizzoni, e fu da questi distrutta, un giorno che l’aveva avuta in prestito, in un incidente stradale. La macchina venne portata da Panci, su richiesta di Bizzoni, alla propria carrozzeria, da dove un carroattrezzi, sempre su incarico di Bizzoni, la trainò all’autodemolizione di Bruno Moroni (i testi col. Pancrazi e m.llo Grasso hanno deposto nel processo 12/96 sulle relative operazioni di sequestro, di cui è stato nella stessa sede prodotto il verbale). Bizzoni comprò a Fiori una Panda, in sostituzione della vettura incidentata, presso la SIV Auto, e le propose di vendere il rottame a Giacalone. Fiori firmò una dichiarazione di vendita, sottoscritta anche da Giacalone il quale, però, non era presente quando Bizzoni le sottopose il contratto, e ottenne da lei la consegna delle targhe e dei documenti.

La Fiat Uno con telaio ZEA ... , quella di proprietà di Benedetti, fu trasportata all’autosalone di Giacalone a Palermo con una bisarca di Fionda, unitamente a tre Fiat 126, una Fiat Uno, una Ford Sierra e una moto, e da Giacalone venduta a Zoda, cui venne sequestrata il 23.6.1995, punzonata sul telaio la serie alfanumerica ZFA ... , quella cioè relativa alla Uno di Fiori.

La buona fede protestata da Bizzoni è improponibile.

A parte le esplicite affermazioni di Giacalone, lo stesso svolgimento dei fatti, che denota la costante presenza di Bizzoni, la sua alacre iniziativa, il suo sollecito interessamento, dimostra la piena consapevolezza della consumazione del reato presupposto e il concorso nella alterazione del numero di telaio.

A ciò si aggiunge quanto riferito da Romeo nel processo 12/96 in merito a un dialogo, cui assistette a Capena, tra Scarano, Giacalone e un'altra persona, che si identifica certamente in Bizzoni, nel corso del quale i tre si accordarono "per fare scendere delle macchine" di cui una rubata e per reperire allo scopo un camion, che in effetti procurarono disponendo il trasporto a Palermo dei veicoli, tra gli altri una 126 e una moto.

Fiori, inoltre, ha precisato che, nonostante specifiche richieste al riguardo, Bizzoni mai si rese disponibile a provvedere al passaggio di proprietà e a restituire targhe e documenti perché potesse procedere alle pratiche di cancellazione dal PRA.

Nè può essere creduto, Bizzoni, quando sostiene, nel corso dell'esame condotto dal P.M. all'udienza del 5.7.1999, che l'unica sua colpa è quella di aver conosciuto Scarano. La debolezza della sua tesi risalta, infatti, dall'evasività delle risposte e dall'evidente disorientamento alle incalzanti domande e contestazioni del P.M. (cfr. , in particolare, pagg. 3600-3602 dell trascrizione).

L'imputato, del resto, era perfettamente inserito nel circuito criminale di Scarano. Egli ha ammesso di sapere che era un usuraio, un ricettatore, un trafficante di droga e di armi, attività quest'ultima che venne pure da lui medesimo favorita (cfr. in parte II sub 12 B), che disponeva di grandi quantità di denaro. Fu attraverso Scarano che conobbe i "nipoti" e Giacalone.

La valutazione della personalità di Bizzoni e del comportamento processuale tenuto specie nel corso delle indagini preliminari, quando - sottoposto alla custodia in carcere nel maggio 1995 per la detenzione di esplosivi in via Dire Daua - solo in un successivo interrogatorio nell'ottobre di quell'anno rivelò che vi avevano abitato i "nipoti" di Scarano e che inoltre aveva procurato loro l'alloggio di Torvajonica, impediscono di formulare, al di là della formale incensuratezza, un favorevole giudizio di prognosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p. .

La Corte ritiene che il processo nei confronti di Bizzoni, non essendo dal dibattimento emersi elementi per la valutazione della sua posizione nuovi o diversi rispetto a quelli di cui già si disponeva all'udienza preliminare quando la richiesta di rito abbreviato ritualmente proposta venne ingiustificatamente rigettata, avrebbe potuto essere definito allo stato degli atti già in quella sede; pertanto, l'imputato ha diritto, per l'effetto sulla normativa di riferimento della sentenza n. 23/1992 della Corte Costituzionale, della diminuzione di un terzo, ex art. 442 II co. c.p.p., sulla sanzione che gli sarà comminata.

In ordine all' imputazione sub A 5, il Collegio condivide senz'altro la richiesta di assoluzione argomentata dal P.M. .

Non vi è prova che Bizzoni fosse a conoscenza di cosa i "nipoti" facessero negli immobili che egli aveva procurato. Sapeva certamente che appartenevano a un ambiente delinquenziale, sia per i rapporti che avevano con Scarano che per il loro modo di comportarsi e di agire che non poteva passare inosservato, o comunque apparire normale, agli occhi di chi, come lui, aveva consuetudine con certe non commendevoli frequentazioni.

Questo, però, non è sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità penale richiesta dal P.M. per il reato di favoreggiamento personale (A 6) in relazione al delitto-presupposto ex art. 416 bis c.p., dell'avvenuta e permanente verifica del quale, secondo l'accusa, sotto il profilo che Bizzoni ne fosse consapevole e si muovesse nell'ordine di idee di aiutare i "nipoti" a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche, non potrebbe dubitarsi attesa la percezione da parte sua della finalità di "clandestinizzazione" che quelle persone chiaramente tendevano a perseguire.

In realtà Bizzoni era in grado di rendersi conto, e ciò è certamente avvenuto, della generica dimensione di illiceità in cui si collocavano le figure dei "nipoti", ma non che un delitto fosse già stato commesso o che la permanenza ne fosse in corso. Non è da escludere, per esempio, che abbia potuto pensare ai preparativi di una rapina in grande stile o a un sequestro di persona.

Il P.M. non ha concluso circa lo stesso titolo di reato ex art. 378 c.p. la cui contestazione è formulata in riferimento alle stragi di via Fauro, di Firenze, di Milano e di Roma, evidentemente per la stessa ragione che ha indotto a riconoscere il difetto dell'elemento soggettivo riguardo al delitto rubricato sub A 5.

Comunque, Bizzoni deve esserne mandato assolto perché il fatto non costituisce reato.

IV

1

L'ENUNCIAZIONE DELLE RAGIONI DI INATTENDIBILITÀ' DELLE PROVE CONTRARIE

A)

Il disposto dell'art. 546 lett. e) c.p.p. , poiché "... l'onere di motivare la sentenza non equivale ad obbligo del giudice di convincere tutti i destinatari della motivazione ..." (Cass. , II, 24.7.1991, Rodà), riguarda la coerenza interna dell'apparato argomentativo.

La norma, in entrambi i riferimenti alla nozione di prova, richiama l'accezione di prova penale costituita, sotto l'aspetto della funzione, sul dato della certezza, vale a dire, per riprendere la definizione di uno dei massimi processualisti, del presente che cade sotto i sensi del giudice e che costituisce un termine del giudizio deduttivo del passato dal presente stesso.

In questo senso il processo è, sostanzialmente, una macchina retrospettiva, costruita per verificare se un fatto è accaduto e se colui al quale è attribuito lo ha commesso, che funziona se è alimentata da fatti.

La prova è, prima di tutto, risultato, evidenza; che sia stata esperita una serie procedimentale per assumerla, la cui premessa è l'introduzione del thema probandum, è ovvio, ma indifferente, laddove un esito, affidabile o meno, non sia stato raggiunto.

Ebbene, l'assunzione delle prove indicate a discarico non ha conseguito alcun risultato, alcuna evidenza sulla quale ragionare in termini di grado di attendibilità.

La ricorrente domanda rivolta a molti testi a difesa e imputati di reato connesso sul coinvolgimento nei fatti di strage dei servizi segreti, dei "poteri forti", della massoneria, di forze politiche, nella grande prevalenza dei casi è caduta nel vuoto. Quando ciò non è avvenuto, gli accenni alla questione sono stati così labili o, quanto alle persone sentite ex art. 210 c.p.p. , sfuggenti da rendere veramente improponibile anche la sola ipotesi del dubbio.

In ogni caso, pur nell'astratta e remota eventualità di fattori di strumentalizzazione o eterodirezione di cosa nostra, è incontrovertibile, esulando dalla fattispecie il caso di soggetto il quale non agit sed agitur, che non verrebbero meno le responsabilità degli strumentalizzati e degli eterodiretti.

B)

Tralasciando le non pertinenti dichiarazioni di Cancemi e Cucuzza (i quali ne hanno parlato per sentito dire, rispettivamente, da Riina per tramite di R. Ganci e da Vittorio Mangano) sui presunti rapporti, in generale, tra importanti esponenti di Forza Italia e cosa nostra, parimenti estranee all'oggetto del processo sono da considerare le indicazioni di voto per lo stesso partito che

sarebbero venute dai vertici dell'organizzazione (vi hanno accennato G. Ferro e Malvagna).

Si rinvengono, poi, nei verbali, vaghe allusioni di Cancemi e G. Ferro a una sfera politica nonché un categorico rifiuto a parlarne da parte di Tullio Cannella (che sul punto ha accettato soltanto di chiarire quali fossero le non edificanti ragioni per le quali si era pensato in cosa nostra, promotori Bagarella e Provenzano, di fondare sul finire del 1993 il movimento "Sicilia libera") e di Monticciolo (che non ha risposto a domande su Vittorio Mangano "perché si va a finire in politica, nel tritacarne").

Cancemi ha riferito, come sua supposizione e sottolineando che esclusivamente di questo si tratta, che i "fatti non siciliani" sarebbero stati suggeriti da qualcun altro che avrebbe "preso Riina per la mano" e gli avrebbe indicato cosa fare e dove.

G. Ferro ha ricordato un incontro con Bagarella, avvenuto a Partinico nel maggio-giugno 1994, quando il corleonese, replicando a certe sue perplessità e lamentele, disse: "Vonnu fattu scrusciu" (Vogliono che si faccia rumore).

C)

Sono stati esaminati a lungo i massimi dirigenti dei servizi di informazione dell'epoca. Nell'ordine:

Fulci, segretario generale del CESIS, organo di coordinamento dei servizi dipendente dalla Presidenza del Consiglio, dal giugno 1991 al 3.4.1993;

Pucci, direttore del SISMI dall'estate del 1992 all'estate del 1994;

Salazar, direttore del SISDE dal 10.8.1993 al 12.7.1994;

Luccarini, vice-direttore del SISMI fino al 1991, in seguito direttore per sei mesi e ancora vice-direttore, prima con Ramponi e poi, per sette-otto mesi con Pucci;

Tavormina, succeduto a Fulci;

Finocchiaro, direttore del SISDE dall'agosto 1992 a fine luglio 1993.

Dall'insieme delle deposizioni emerge la rappresentazione di un ambiente caratterizzato da disordine, rivalità interne, incapacità gestionali, vicende, anche gravi, di rilevanza penale (è nota quella relativa al peculato commesso da alcuni funzionari nell'amministrazione e destinazione dei cd. "fondi riservati") o comunque inquietanti (altrettanto noto è il cd. "affare Gladio" in cui venne coinvolta la VII Divisione del SISMI, struttura che organizzava l'operazione "stay behind"), ma nessuna deviazione che possa essere ricollegata, pure limitatamente a aspetti di generica influenza, all'oggetto delle imputazioni.

L'unico elemento di un qualche interesse è stato introdotto da Fulci, e confermato dagli altri dirigenti sentiti sul punto.

Fulci, chiamato al compito di segretario del CESIS dai ruoli diplomatici, si rese subito conto che “il clima era pessimo”. Egli stesso ricevette minacce e scoprì che nel suo alloggio erano state collocate microspie. Insistette, ma fu necessario un diretto intervento del Presidente del Consiglio, per ottenere da Ramponi i nomi dei funzionari coinvolti nell'affare Gladio. Era una lista di sedici persone, tutte esperte nell'uso degli esplosivi, che nascose tra le pagine di un libro. Rientrato nei ruoli di provenienza nel giugno 1993 con incarico all'ONU, ebbe modo negli USA di raccogliere le serie preoccupazioni degli ambienti diplomatici americani sull'autobomba di Firenze, argomento cui anche la stampa di quel paese aveva dato ampio risalto. Tornato a Roma nel luglio 1993, ne parlò con il Primo Ministro e con il Segretario Generale di Palazzo Chigi i quali lo sollecitarono a fornire agli inquirenti tutte le informazioni in suo possesso che potessero servire alle indagini. Fu così che consegnò la lista al Capo della Polizia e al Comandante Generale dell'Arma. Ciò fece, nella presa d'atto che si prospettava una ridda di ipotesi: BR, terrorismo islamico, mafia e “i soliti servizi deviati”, per mero scrupolo e tuziorismo, convinto peraltro che si trattasse di “galantuomini”, per consentire che si accertasse la loro completa estraneità ai fatti e per “dissipare ombre sulle Istituzioni”. Dopo le stragi di Roma e Milano chiese ancora ai comandanti di Polizia e Carabinieri se vi erano ragioni di sospetto nei riguardi di quei funzionari, ma gli fu risposto che le investigazioni erano orientate decisamente verso la mafia siciliana.

Su questa lista dei sedici Pucci ha dichiarato che, compiute le necessarie verifiche, si accertò che era “gente a posto”, e che, a suo ricordo, se ne occupò la Procura di Roma, il conseguente procedimento penale archiviato.

La non manifesta irrilevanza del tema di prova proposto venne a suo tempo ritenuta dalla Corte specie con riguardo ai rapporti di Bellini con cosa nostra e ai sospetti che Gioè e Brusca nutrivano su un suo qualche legame con i servizi segreti (cfr. II, 3 D quarto cpv.). Bellini avrebbe compiuto un'abile opera di suggerimento, sollecitando in cosa nostra, attraverso Gioè, progetti di attentati a monumenti e cose d'arte.

Lo stesso Riina, nell'esame richiesto dalla difesa Graviano, pur precisando di non conoscere Brusca e non sapere chi è, ha avvalorato l'ipotesi definendola “troppo giusta” sulla scorta dell'idea che se ne era fatta leggendo i verbali, unica fonte, ha ribadito, delle notizie in suo possesso sui rapporti Brusca, Gioè, Bellini.

La doverosa decisione di ammissione, però, sia in relazione alla vicenda appena considerata sia ad altri evanescenti profili di ipotetico coinvolgimento dei servizi che verranno esaminati trattandone per ogni singolo fatto di strage, non ha prodotto alcun risultato tangibile.

Il cd. movente alternativo è rimasto una petizione di principio.

Né è ammissibile, nei termini prospettati dalla difesa, sulla base cioè di fragili e inconsistenti acquisizioni tratte da spunti sporadici e frammentari, una lettura delle stragi del 1993 nel generale contesto socio-politico dell'epoca: il fenomeno cd. di tangentopoli, lo sconcerto e il disorientamento nell'opinione pubblica per il dilagare della corruzione, il discredito per i massimi organi rappresentativi e politici, la fine della cd. prima repubblica, l'incipiente formarsi del collettivo convincimento dell'esigenza di una svolta radicale negli assetti istituzionali e di un totale ricambio della classe dirigente. A queste istanze di rinnovamento l'ancien regime e i suoi apparati avrebbero reagito, in una logica di restaurazione e normalizzazione, con il terrore diffuso nel tentativo, si assume riuscito, di frustrare le aspettative di riscatto democratico.

Il metodo è utile, e anzi, necessario, assecondato del resto dall'insegnamento della più sensibile giurisprudenza di legittimità, se la materia cui viene applicato è costituita da dati certi e incontestabili, ottenuti attraverso la faticosa raccolta e la verifica meticolosa, con strumenti di ricerca e di conoscenza che rifuggano da approssimazione e superficialità, dei presupposti di fatto capaci di confluire produttivamente nel processo di formazione della prova, così che il giudice sia posto in grado di apprezzarne e valutarne il risultato per sé stesso, nell'interconnessione con componenti di pari concretezza, alla luce dell'esperienza e del notorio.

Questo stesso Collegio vi ha fatto ricorso nella disamina degli effetti in cosa nostra e sulle decisioni dei vertici dell'organizzazione derivati dalla politica, dall'azione dell'esecutivo e dalla legislazione antimafia tra la fine del 1991 a tutto il 1992.

Tornando alla questione Bellini, si è accertato, comunque, che questi non era informatore, e tanto meno agente, dei servizi, e che nessun rapporto ebbero con gli stessi Brusca, Scarano o Cancemi. Salazar ha precisato d'aver svolto, all'atto del suo insediamento, un monitoraggio completo dei nominativi degli informatori e di ricordare che né Bellini né Scarano comparivano.

Infine, circa quanto in generale emerso da questa parte di istruzione, sembra alla Corte del tutto naturale e neutro che:

- i sedici funzionari della lista, considerati i compiti cui erano destinati, fossero esperti di esplosivi;
- si siano tenute, dopo le stragi di Firenze, Roma e Milano, riunioni ai massimi livelli nazionali degli organi di sicurezza e politici;
- in tali riunioni siano state prese in esame tutte le possibili matrici dei delitti;

- funzionari dei servizi, in particolare pare tale dott. Andreassi, siano stati distaccati in appoggio alla DIA, anche allo scopo di rendere disponibili strumenti tecnici di indagine di cui gli organi di p.g. erano sprovvisti.

D)

a)

Altrettanto ovvio e privo di concludente significato è che personale dei servizi si sia recato in via Fauro dopo l'esplosione. Sorprenderebbe il contrario.

Non merita commenti, ma in questo processo le difese vi hanno solo accennato, l'ipotesi che l'esplosivo non fosse destinato a Costanzo, ma a un funzionario dei servizi, certo Narracci, che abitava in via Fauro e la cui macchina venne danneggiata.

La Fiat Uno utilizzata per l'autobomba si è appreso essere di proprietà non di Linda Corbani, che ne denunciò il furto, ma della società ISAF; la vettura era a disposizione dei dipendenti e la notte in cui fu rubata era stata assegnata a Corbani, che peraltro non ne aveva l'uso esclusivo, la quale si trattene in ufficio fino alle quattro del mattino.

Sull'ISAF, l'oggetto sociale della stessa e la natura dell'attività esercitata hanno testimoniato il dirigente Ferraguto, l'a.u. Romanelli, e il dipendente Corsi. Si è saputo da Romanelli che Corsi nel 1998 venne sospeso dall'impiego per due mesi e che, nel settembre 1999, rassegnò le dimissioni.

Si è capito che l'azienda operava nel campo dei software e dei sistemi logistici nel settore militare, pure con l'organizzazione di corsi di formazione professionale, che per questo aveva rapporti con le FF.AA. e con il Ministero della Difesa ed era dotata del cd. "nulla osta di segretezza sia a livello individuale ..." che "... il nullaosta di segretezza complessivo della società ... nell'avere nelle aree riservate dove vengono custoditi determinati documenti qualora i documenti necessitano del grado di riservatezza e di sicurezza." (Romanelli).

Sia Ferraguto che Romanelli che Corsi hanno escluso qualsiasi contatto, per qualsivoglia ragione, con i servizi segreti.

Ma, se anche queste "relazioni pericolose" fossero state provate, l'ulteriore, sebbene ardito, passaggio dovrebbe portare a concludere per una deprimente inettitudine dei presunti servizi deviati che, preparando l'autobomba con una macchina di proprietà di una società di assai poco efficace copertura, avrebbero firmato il delitto.

b)

In via dei Georgofili l'obiettivo sarebbe stato non gli Uffizi ma la sede dell'omonima Accademia, indicato come luogo di abituale ritrovo di massoni (del che farebbero fede pezzi di stoffa nera ritrovati sul luogo dell'esplosione), con finalità di intimidazione nei confronti dell'autorevole membro della stessa senatore Spadolini in quanto artefice e principale ispiratore della legge sullo scioglimento delle associazioni segrete e dunque acerrimo nemico della cd. massoneria deviata.

Altro che segnale "particolarmente sofisticato", come con infelice definizione ebbe a esprimersi in Commissione Stragi Pucci ricordando quelle parole davanti a questa Corte, ovvero, più limitatamente, l'ipotesi, riferita da Finocchiaro, che, ferma la matrice mafiosa, potessero essere intervenuti "suggeritori esterni". Si tratterebbe di menti talmente raffinate e di intelligenze così superiori da rendersi incomprensibili persino a coloro che avrebbero dovuto capire il "messaggio".

Il teste Indolfi, all'epoca dirigente della DIGOS di Firenze, ha deposto che si occupò, senza risultati, di verifiche in ordine a telefonate di rivendicazione della strage di Firenze da parte della "Falange Armata", e di sapere in proposito che fu indagato e arrestato dalla Procura di Roma un impiegato dell'amministrazione carceraria. Ha aggiunto che questa FA rivendicava sempre ogni azione di stampo terroristico di qualche rilevanza.

Negli stessi termini la precisazione è stata riportata da alcuni dirigenti dei servizi, i quali hanno testimoniato, inoltre, di non aver mai ritenuto di riconnettervi importanza. Luccarini ha specificato che Fulci era convinto che FA avesse radici nel SISMI, ma l'allora segretario del CESIS, in precedenza esaminato sul punto, si è limitato a dire che non gli risultano connessioni tra la cd. Gladio e FA .

Si può, dunque, concludere che le rivendicazioni della strage di Firenze da parte di tale fantomatica organizzazione devono considerarsi prive di serietà e fondamento.

Il modo e il il posto preciso di collocazione dell'autobomba rivelerebbero la reale intenzione degli autori della strage.

La confutazione di quest'ultimo argomento richiede la conoscenza minimale della topografia della città e la conformazione dei luoghi vicini al complesso monumentale degli Uffizi.

Un furgone in sosta nel piazzale o in via della Ninna, dove la circolazione è vietata pure in ora notturna, ovvero sul lungarno, sarebbe stato troppo visibile,

se non anche forzatamente rimosso. La via Castellani era, ed è, di impossibile parcheggio, e, soprattutto, è più aperta, più larga (non a caso nel corrente linguaggio dei fiorentini è chiamata piazza Castellani) rispetto alla via dei Georgofili e ai vicoli circostanti. La struttura urbanistica di quest'ultima zona ha senza dubbio aumentato gli effetti deflagranti dell'esplosione per provocare la quale fu usata, verosimilmente in considerazione della relativa distanza dell'obiettivo da raggiungere, una quantità di tritolo (oltre alle residue, verificate, componenti) molto superiore a quella impiegata per le altre stragi: 250-300 kg invece di 80-100 kg. .

Circa i motivi di sospetto che sarebbero indotti dalla versione di Carra sulle circostanze e modalità dello scarico dell'esplosivo nella strada vicino al cimitero di Capezzana nonché dall'avvenuta demolizione della casa di Messina in via Sotto l'Organo, ogni possibile perplessità è stata dissipata dalle testimonianze Fusco e Tognocchi di cui si è dato conto in parte II, sub 7 G.

c)

Di Bernardo, "gran maestro del grande oriente d'Italia" dal 1990 al 16.4.1993 e, dimessosi, fondatore della "gran loggia regolare d'Italia" subito riconosciuta dalla "gran loggia madre d'Inghilterra", ha detto di non sapere nulla delle stragi.

Ha dichiarato che:

- si dimise proprio per ragioni di trasparenza a causa dell'indagine della Procura di Palmi sulle cd. "logge coperte";
- tali organismi in effetti esistevano, peraltro non gli risulta a Firenze dove ha chiarito di essersi recato per riunioni massoniche in un edificio in centro che ha escluso potesse essere l'Accademia dei Georgofili, e secondo lui dovevano essere rivelati;
- relazionava alla loggia inglese in merito ai commenti della stampa italiana sul presunto coinvolgimento nelle stragi della "massoneria deviata".

Dunque, niente suscettibile di attingere il livello minimo di pertinenza.

Ha aggiunto che il "centro europeo di comunicazione" di via Palestro a Milano era diretto da un "fratello" che lo utilizzava anche per l'incarico di ufficio stampa da lui conferitogli.

Il Collegio considera che è verosimile che questa "gran loggia regolare d'Italia" disponga di sedi più importanti e riconoscibili di locali precariamente destinati a ufficio stampa.

Pennino, una specie di storico di cosa nostra, si è detto informato, per “tradizione familiare”, di rapporti tra mafia siciliana e massoneria risalenti addirittura al 1861, della “combinazione” nella famiglia di Brancaccio di “...un certo Saverio Fera, garibaldino di Catanzaro ... “ che “ ... diventa il punto di riferimento ... fra Palazzo Giustiniani e ... la mafia”; del fatto che nel 1925 sarebbe stato deciso lo scioglimento di cosa nostra di concerto con la massoneria.

Premesse queste e altre stupefacenti rivelazioni sulla partecipazione di mafia e massoneria alla lotta antifascista e di liberazione, ha aggiunto, nel merito, di sapere, in quanto massone, che le dimissioni di Di Bernardo (il quale, però, nella sua testimonianza le ha ricondotte a tutt’altre ragioni) sarebbero state provocate dall’essere il “gran maestro” venuto a conoscenza che “settori deviati” della massoneria progettavano stragi insieme a cosa nostra. Un’atteggiamento di totale chiusura da parte di Pennino si è constatato quanto alle sue fonti; ai motivi dell’interesse della massoneria deviata alla perpetrazione di stragi; alla asserita determinazione maturata nello stesso sodalizio a impedire che Costanzo, come l’altro giornalista televisivo Santoro, facesse politica; all’ “unico contesto” in cui sarebbero da inquadrare la vicenda di tangentopoli e le stragi sia del 1992 che del 1993; a non meglio qualificate associazioni denominate P3 e “Terzo Oriente”.

Nulla che valga pur soltanto a incrinare la tenuta, sul piano della individuazione del movente, del robusto e convincente impianto probatorio che l’accusa è stata in grado di costruire e argomentare.

d)

L’autobomba del Velabro sarebbe stata destinata all’ “ordine costantiniano di San Giorgio” sull’origine, la natura e la dignità del quale la Corte è stata piacevolmente intrattenuta dal teste Spada.

Questi ha spiegato, illustrando i meriti dell’organismo rappresentato come “unico ordine dinastico-familiare” riconosciuto dalla Repubblica Italiana e, con garbata decisione, le fondamentali differenze che lo distinguono dall’ “ordine di Malta” e da quello del “Santo Sepolcro”, che ne fanno parte importanti personalità della politica e degli alti gradi militari.

Salazar e Tavormina hanno dichiarato di esserne membri.

Spada, tuttavia, ha precisato che l’ordine non a nulla a che fare con San Giorgio al Velabro, che la chiesa non ne è mai stata “luogo di culto abituale”, che il riferimento allo stesso Santo è del tutto casuale, e che vi fu occasionalmente celebrata una messa, cui furono invitati gli iscritti, il 23.4.1993 .

A tacer d'altro, in questo caso il cd. movente alternativo risulterebbe incoerente rispetto alla contestuale esplosione di analoga autobomba a San Giovanni con la quale si sarebbe inteso colpire il Vaticano, e segnatamente lo IOR i cui uffici per indimostrata asserzione si troverebbero nei pressi. Ma resterebbe da stabilire quale misteriosa relazione dovrebbe intercorrere, pur negli imperscrutabili labirinti di menti sottili e raffinatissime, tra le alte gerarchie ecclesiastiche e l' "ordine costantiniano" che, anzi, in base alla risentita precisazione di Spada, sarebbe in pessimi rapporti con quello del "Santo Sepolcro" definito proprio come "ultimo ordine vaticano".

Quanto ai delitti di Roma e Milano non è, poi, sfuggito, e in proposito si è accennato a un improbabile parallelo a simile incidente avvenuto in occasione del sequestro e dell'uccisione dell'onorevole Moro, che, la notte sul 28.7.1993, si verificò un "black out" delle linee telefoniche di Palazzo Chigi.

Bray, consulente tecnico del P.M. di Roma prima che il procedimento fosse trasmesso all' A.G. di Firenze per competenza, ha persuasivamente dettagliato le ragioni delle conclusioni raggiunte sulle cause del blocco, ed è stata acquisita la sua relazione:

fu, in buona sostanza, un guasto al centralino, che non pregiudicò in alcun modo la funzionalità del sistema telefonico "privilegiato". L'inconveniente venne probabilmente causato dall'imperizia di operatori e tecnici che non erano stati adeguatamente istruiti sulla manutenzione della centrale.

Rimane incomprensibile, peraltro, a meno di non pensare anche qui a un'azione da dilettanti, come questo presunto sabotaggio avrebbe potuto interrompere i collegamenti tra il massimo organo dell'esecutivo e i centri periferici o esterni dipendenti, visto che le linee utilizzate per le comunicazioni di rilievo erano perfettamente funzionanti.

e)

La Corte ritiene, infine, alla luce della ricostruzione dell'accaduto esposta in parte II sub 10 e 11, che i dubbi espressi in punto di prova generica relativamente alla stessa sussistenza delle stragi dell'Olimpico e di Formello, specie le allusioni ad attività di inquinamento e manipolazione da parte degli organi di p.g. intervenuti in via Formellese nell'immediatezza del fatto, siano da considerare, nella più benevola e indulgente delle interpretazioni, valutando cioè il trasporto oratorio, l'autentica passione defensionale e la convinta immedesimazione nelle ragioni del mandato, alla stregua di deboli illazioni fondate su elementi congetturali.

LA GIURIDICA CONFIGURABILITA' DELLE FATTISPECIE DI REATO CONTESTATE E LA DETERMINAZIONE DELLE PENE

A)

Le singole, concrete, fattispecie accertate nella materialità delle condotte e degli eventi che le compongono, corrispondono, salve le esclusioni e le modifiche che saranno precisate, alla previsione legale delle norme incriminatrici richiamate nelle imputazioni.

La difesa Riina, peraltro accennandovi nella fase ex art. 493 II co. c.p.p. ma abbandonando l'argomento nella sede propria di discussione, ha prospettato l'inesattezza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15/1980 in riferimento all'art. 422 c.p. , laddove la corretta qualificazione giuridica, versandosi in ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p., avrebbe dovuto ricondursi all'ipotesi di reato delineata dall'art. 285 o dall'art. 280 c.p. .

L' "attentato per finalità terroristiche o di eversione", palesemente, neppure in astratto, si configura in quanto concerne la vita o l'incolumità di **una** persona.

I due delitti ex artt. 285 e 422 c.p. , poi, si differenziano unicamente per la presenza in quello di "strage politica" dell' "elemento psicologico subspecifico (fine-motivo), che segna la connessione tra l'azione e l'intento finalistico di recare offesa alla personalità dello Stato ... "(SS.UU. , 18.3.1970 n. 1, Kofler e altri).

Ma il problema, piuttosto accademico, non si pone giacché si deve escludere sia lo "scopo di attentare alla sicurezza dello Stato" sia il fine, non coincidente di necessità, di "eversione dell'ordine costituzionale" (art. 1 cit.).

Tutti i reati, invece, ad eccezione dei delitti di cui si è reso responsabile Bizzoni, sono stati commessi per finalità di terrorismo, cioè di provocare il panico in una pluralità indeterminata di persone (SS.UU., 23.2.1996, Falchini) e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso cosa nostra.

Quanto all'elemento soggettivo, non pare debbano essere spesi particolari argomenti per la dimostrazione della piena configurabilità del "fine di uccidere" che, per costante giurisprudenza, può essere desunto " ... dalla straordinaria

potenzialità del mezzo usato, di per sé indicativo dell'evidente intenzione di cagionare la morte.” (v., per tutte, Cass. , I, 24.10.1989, n. 13988, Hamdan).

Dalla certamente ravvisabile unicità del disegno criminoso, e dall'estensione dell'oggetto della volontà colpevole ad una pluralità di eventi, correlata non già ad una serie indeterminata di illeciti ma a quella gamma di reati, sia pure di gravità e qualità diverse, conseguenti alla “tecnica” utilizzata per la consumazione delle stragi, prevedibilmente rientranti nel programma operativo ossia in un novero di fatti enucleabili in contestuale previsione ragionata ed in deliberazione di pari ampiezza, discende il riconoscimento della sussistenza del dolo anche in ordine ai reati conseguenti, in termini di inevitabile sviluppo e articolazione, al primario progetto delittuoso perseguito e realizzato.

La Corte ritiene esuli da questo schema, configurandosi in modo eccentrico rispetto alla serie causale prevedibile, il falso rispettivamente contestato a Graviano e Monticciolo ai capi V) e D) delle imputazioni che li riguardano.

Inoltre, la qualificazione del numero di telaio ex art. 477 c.p. come certificato o autorizzazione amministrativa non si attaglia al caso in discorso, nemmeno riconducendo il fatto al disposto dell'art. 469 c.p. . Entrambe le norme si riferiscono a atti o strumenti di provenienza pubblica, mentre la punzonatura del numero di telaio sulla scocca delle autovetture è impressa dalle case costruttrici. La pertinente previsione normativa va individuata nell'ipotesi contravvenzionale ex art. 74 VI co. c.d.s. e, pertanto, occorre in questo senso modificare l'originaria imputazione ascritta a Bizzoni sub V) .

B)

Salvatore Riina e Giuseppe Graviano devono essere condannati all'ergastolo.

La misura della durata dell'isolamento diurno ex art. 72 I co. c.p. , attesa l'inaudita, enorme, gravità dei delitti commessi, è da stabilire in quella massima di anni tre prevista dalla legge.

La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 29, 32 e 36 c.p. , la pubblicazione della sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo.

La Corte ritiene conforme a giustizia e equilibrio, nell'esercizio del potere ex art. 132 c.p. , “discrezionalità vincolata” da modulare secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. in funzione retributiva e di prevenzione speciale, avuto riguardo all'apprezzamento integrale del fatto e agli aspetti sintomatici del caso, la

posizione di Monticciolo valutata anche in riferimento al ruolo svolto dal prevenuto nell'associazione criminale e al limitato, fungibile, contributo causale apportato alla strage di Formello, applicare:

a Monticciolo la pena di anni sette e mesi sei di reclusione così determinata: pena per il più grave reato sub A), sostituita quella dell'ergastolo - per effetto dell'attenuante speciale ex art. 8 I co. L. 203/91 - dalla reclusione da dodici a venti anni, definita nel minimo edittale di anni dodici, diminuita ex art. 4 I co. L.15/1980 a anni sette di reclusione, aumentata a anni sette e mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. ; la condanna comporta, secondo il disposto dell'art. 32 III co. c.p. , l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, mentre non si ritiene, considerati quei motivi di attaccamento ai valori familiari e di amore verso i figli che secondo le sincere dichiarazioni di Monticciolo hanno concorso alla sua dissociazione, di disporre la sospensione durante l'esecuzione della pena della potestà di genitore;

e a Bizzoni la pena di anni uno e mesi sei di reclusione così determinata: pena base per il più grave reato sub Z anni due di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a anni due e mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 442 II co. c.p.p. a anni uno e mesi sei.

Tutti i condannati in solido sono tenuti al pagamento delle spese processuali; Graviano e Riina altresì a quelle di mantenimento durante la rispettiva custodia cautelare, non, invece, Monticciolo, mai detenuto per questa causa, e Bizzoni, il quale è stato assolto dal reato ascrittogli sub A 5 che aveva costituito il titolo della misura coercitiva a suo tempo applicatagli.

Ai sensi dell'art. 6 I co. L. 152/1975 deve essere disposta la confisca e il versamento alla competente direzione di artiglieria delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro.

3

LA DECISIONE DELLE QUESTIONI CIVILI

Le affermazioni di penale responsabilità degli imputati, nei termini in precedenza enunciati, valgono a fondare le domande di risarcimento del danno proposte dalle parti civili in relazione alle quali risulta essere stato provato,

come di seguito precisato, il loro diritto al risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dai reati, ai sensi dell'art. 185 c.p.

Le condanne al risarcimento del danno, peraltro, stante il titolo concorsuale della responsabilità ed a norma dell'art. 2055 c.c., devono essere pronunciate in solido, oltre che tra gli imputati Riina e Graviano Giuseppe, con quelle intervenute nei confronti dei coimputati separatamente giudicati nel processo n. 12/96 R.G.

E', dunque, dell'avviso la Corte, nell'affrontare l'esame delle questioni inerenti alla responsabilità civile scaturente dai reati, che le particolari caratteristiche dell'istruzione dibattimentale compiuta, mirata essenzialmente alla articolata ed elaborata ricostruzione di complessi accadimenti dai quali trarre i necessari elementi di valutazione al fine dell'accertamento delle penali responsabilità, e la stessa estrema gravità e vastità dei fatti criminosi, e, in linea di massima, anche delle loro conseguenze in termini meramente civilistici, non consentano di ritenere acquisiti elementi sufficienti per fare luogo in questa sede alla liquidazione dei danni cagionati dai reati, e che qui debbano pertanto pronunciarsi soltanto condanne generiche ai danni e rimettersi le parti davanti al giudice civile per la loro liquidazione.

Gli elementi acquisiti, costituiti da documentazione prodotta dalle stesse parti civili o dal Pubblico Ministero o da dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso del procedimento, appaiono infatti soltanto consentire di ritenere raggiunta la prova che i danni cagionati dai reati non possono valutarsi come inferiori agli ammontari appresso indicati per ciascuna parte civile e quindi di condannare gli imputati al pagamento di provvisori per tali ammontari, ai sensi dell'art. 539 c.p.p.

E' anche da rilevare, quanto alle domande di responsabilità civile proposte in particolare dalle amministrazioni pubbliche, che il titolo della responsabilità in loro favore ricorre in relazione agli elementi volta a volta specificamente appresso considerati con riguardo ai danni ai loro beni interessi riconosciuti e tutelati dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 10371/1995, Cass. n. 7275/1994), anche di natura non patrimoniale (cfr. Cass. n. 9105/1993).

Risultano quindi fondate, alla stregua degli indicati elementi, e si accolgono nei termini precisati, le domande proposte dalle parti civili di seguito indicate.

In relazione alla strage di Via Fauro:

Costanzo Maurizio e De Palo Domenico, in quanto vittime dell'attentato di Via Fauro, a seguito dell'esplosione che investì le auto sulle quali viaggiavano;

Liisa Karina Liimatainen, abitante in Roma, Via Fauro n. 76, essendo stata la sua casa interessata dall'esplosione;
Ministero della Pubblica Istruzione, per i danni subiti dall'edificio scolastico S. Pio X sito in Via Boccioni n. 14 a seguito dell'esplosione.
Si liquidano provvisoriamente per gli importi rispettivamente di L. 250.000.000, 50.000.000 e 3.000.000 in favore delle prime tre parti civili, tenuto conto degli esiti rispettivamente patiti ed in particolare quanto ai primi due dei gravi turbamenti psichici subiti per effetto dell'episodio criminoso.

In relazione alla strage di Via dei Georgofili:

Lombardi Paolo, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 1 e fu interessata dall'esplosione, danneggiato a tale titolo;
Ceccucci Daniela, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico, come il precedente, danneggiata allo stesso titolo e per avere subito lesioni di durata pari a sette giorni;
Maravalle Marina, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 12 e fu interessata dall'esplosione, danneggiata a tale titolo e per avere subito lesioni di durata pari a sette giorni;
Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, rispettivamente padre e madre di Capolicchio Davide, deceduto nell'incendio seguito all'esplosione;
Bertocchi Anna, Donati Dino, la cui abitazione era in Lungarno dei Medici n. 10 e fu interessata dall'esplosione, danneggiati a tale titolo e per avere riportato entrambi lesioni di durata pari a quattro giorni;
Ricoverti Walter, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 1 e fu interessata dall'esplosione, danneggiato a tale titolo e per avere riportato lesioni di durata pari a tre giorni;
Siliani Paolo, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 6 e fu interessata dall'esplosione, danneggiato a tale titolo e per avere riportato lesioni di durata pari a cinque giorni;
Stefanini Nicola, Stefanini Andrea, la cui abitazione era in Lungarno dei Medici n. 10 e fu interessata dall'esplosione, danneggiati a tale titolo e per avere riportato lesioni di durata pari a sette giorni il primo e quindici giorni, nonché invalidità permanente il secondo;
Gabrielli Daniele, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 6 e fu distrutta dall'esplosione, danneggiato a tale titolo;
De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, la cui abitazione era in Via dei Georgofili n. 1 e fu interessata dall'esplosione, danneggiati a tale titolo;
Travagli Alessandro, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 10 e fu interessata dall'esplosione, danneggiato a tale titolo e per avere riportato lesioni di durata pari a cinque giorni;
Condominio di Via Lambertesca n. 10-Firenze, il cui edificio fu interessato dall'esplosione, danneggiato a tale titolo;

Pagliai Eleonora, la cui abitazione era in Piazza S. Stefano n. 5 e fu interessata dall'esplosione, danneggiata a tale titolo e per avere riportato lesioni da cui è residuata invalidità permanente;

Chelli Francesca, la cui abitazione era in Via dei Georgofili n. 3 e fu interessata dall'esplosione, danneggiata a tale titolo e per avere riportato gravi lesioni alla persona;

Siciliano Umberto, la cui abitazione era in Via Lambertesca n. 6 e fu interessata dall'esplosione; danneggiato a tale titolo e per avere riportato lesioni personali ed invalidità permanente;

Mosca Daniela, la cui abitazione era in Via dei Georgofili n. 3 e fu interessata dall'esplosione, danneggiata a tale titolo e per avere riportato lesioni di durata pari a sette giorni;

De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, tutti congiunti di Fiume Angela, deceduta a seguito dell'esplosione, e specificamente la prima madre e gli altri fratello e sorelle della predetta;

Vignozzi Lucia, Nencioni Alfredo, Nencioni Patrizia, rispettivamente madre, padre e sorella di Nencioni Fabrizio ed i primi due anche nonni di Nencioni Nadia e Caterina, deceduti i predetti Fabrizio, Nadia e Caterina a seguito dell'esplosione;

Torti Giorgia, la cui abitazione era in Via dei Georgofili n. 1 e fu interessata dall'esplosione, danneggiata a tale titolo e per avere riportato lesioni ed invalidità permanente;

Faraone Mennella Jasmine, la cui abitazione era in Via dei Georgofili n. 3 e fu interessata dall'esplosione, danneggiata a tale titolo e per avere riportato lesioni personali;

Accademia dei Georgofili, la cui sede ed i cui beni ivi custoditi furono distrutti o danneggiati dall'esplosione;

Comune di Firenze, danneggiato in relazione agli ingenti esiti dell'esplosione che ebbero ad attingerlo, quanto al suo patrimonio abitativo ed alla viabilità, considerando particolarmente le spese che essi ebbero a determinare per il ripristino della viabilità e dei servizi e per la sistemazione provvisoria delle persone rimaste senza tetto, nonché i danni alla sua identità culturale e alla sua immagine nel mondo di città d'arte e conseguentemente allo sviluppo del turismo;

Quisisana S.r.l., società danneggiata in quanto gestiva la pensione omonima in Lungarno Archibusieri n. 4, che cessò l'attività a seguito dei gravi danni conseguiti all'esplosione;

Regione Toscana, danneggiata in relazione alla lesione inferta a seguito dell'esplosione al suo patrimonio ed alla sua identità culturale ed alla sua immagine nel mondo, e conseguentemente allo sviluppo del turismo, oltre che in

relazione alle spese ospedaliere e mediche sostenute per la cura delle persone ferite a seguito dell'esplosione.

Si liquidano provvisionali di: L. 5.000.000 ciascuno in favore di Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela in proprio, Ceccucci Daniela in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico, Maravalle Marina, Siciliano Umberto, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Gino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro; L. 6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora; L. 10.000.000 in favore del Condominio di Via Lambertesca n. 10-Firenze; L. 100.000.000 ciascuno in favore di Nencioni Patrizia, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina e della Regione Toscana; L. 300.000.000 in favore di Chelli Francesca; L. 400.000.000 ciascuno in favore di Capolicchio Guerrino e Raimondi Liliana; L. 500.000.000 ciascuno in favore di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia e De Riccia Luisa; L. 1.000.000.000 in favore dell'Accademia dei Georgofili; L. 6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze.

In relazione alla strage di Via Palestro:

Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Adami Lucia (rispettivamente sorella, fratello e madre di Picerno Stefano, deceduto a seguito dell'esplosione dell'ordigno, danneggiati a tale titolo);

Comune di Milano e Regione Lombardia, danneggiati sotto i profili già considerati quanto rispettivamente alle posizioni del Comune di Firenze e della Regione Toscana, che vengono analogamente in rilievo in ordine ai beni di loro pertinenza ed ai danni a questi inferti.

Si liquidano provvisionali di: L. 500.000.000 in favore di Adami Lucia; L. 100.000.000 ciascuno in favore di Picerno Elisabetta e di Picerno Domenico Giuseppe; L. 4.000.000.000 in favore del Comune di Milano.

In relazione alla strage dell'Olimpico:

Ministero della Difesa, con riferimento al danno non patrimoniale alla sua immagine correlato alla commissione del reato in esame, con effetti di vastissime proporzioni.

In relazione alle stragi di Via dei Georgofili, Via Palestro, S. Giovanni in Laterano, S. Giorgio in Velabro:

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, con riferimento ai danni cagionati dai reati agli edifici ed alle opere d'arte appartenenti a tale amministrazione, in particolare considerando i danni arrecati alla Galleria degli Uffizi e al Museo di Storia della Scienza ed alle opere ivi esistenti danneggiate o andate distrutte;

Ministero dei Lavori Pubblici, quale amministrazione dello Stato che ha provveduto a corrispondere le somme occorrenti per la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici rimasti danneggiati dalle esplosioni adibiti ad uffici di Pubbliche amministrazioni e per la sostituzione di mobili ed arredi andati distrutti.

Si liquidano provvisori di: L. 30.000.000.000 e L. 10.000.000.000 rispettivamente in favore della prima e della seconda delle parti civili indicate.

In relazione alle stragi di Via Fauro, S. Giovanni in Laterano, S. Giorgio in Velabro, Olimpico e Formello:

Regione Lazio, danneggiata sotto i medesimi profili già considerati quanto alle posizioni delle regioni Toscana e Lombardia, considerando gli analoghi danni inferti al suo patrimonio dalle stragi (con la precisazione, peraltro, che il titolo di responsabilità non sussiste quanto alla strage di Formello nei confronti dell'imputato Riina).

Si liquida provvisoria di L. 100.000.000 in favore della stessa parte civile.

In relazione a tutte le stragi:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo di vertice dell'esecutivo della Repubblica italiana, in considerazione della lesione inferta all'immagine della Nazione ed ai suoi fondamentali interessi dal complesso delle attività criminose, dirette a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi dello Stato e ad affermare sul suo territorio l'autorità dell'associazione cosa nostra in contrapposizione a quella dei poteri legalmente costituiti, nonché in relazione ai turbamenti morali provocati nella collettività dai gravi fatti criminosi ed al conseguente pregiudizio delle attività pubbliche;

Ministero dell'Interno, quale amministrazione dello Stato preposta alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione alla lesione inferta a tale interesse dalle attività criminose ed alle spese sostenute, anche attraverso le Prefetture, a seguito dei danni a cose e persone cagionati dai reati.

Si liquida provvisoria di L. 30.000.000.000 in favore della prima delle indicate parti civili.

Non può essere accolta la domanda proposta dalla parte civile Bolognesi Paolo per l'Unione dei familiari delle vittime per stragi, considerato che, alla stregua della scarsa documentazione prodotta, costituita soltanto dalla delibera in data 28.9.1996 dell'Unione stessa inerente alla costituzione di parte civile nel processo, non risulta essere stata provata la causazione di un danno inferto dai reati ad una sua preesistente posizione giuridica tutelata dall'ordinamento; né possono essere accolte le domande proposte dalle parti civili Cavallini Alberto e Vignozzi Mario, cugini di Nencioni Fabrizio, deceduto nella strage di Via dei Georgofili, non trattandosi di prossimi congiunti della vittima riguardo ai quali

risulti un titolo giuridico al risarcimento del danno ed in relazione ad essi non essendo stata comunque provata in concreto la ricorrenza di danni di qualsiasi natura cagionati dai reati.

All'accoglimento delle domande proposte dalle parti civili in precedenza indicate consegue inoltre la condanna degli imputati, in solido, al pagamento in favore delle stesse parti civili delle spese di costituzione e difesa, liquidate come in dispositivo, con applicazione anche, in particolare, come necessario, delle previsioni degli artt. 3 e 5 della tariffa penale di cui al D.M. n. 585/1994, relative rispettivamente alla assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione e alla validità delle tariffe anche nei riguardi delle parti civili costituite in giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Assise di Firenze, Sezione I

Visto l'art. 533 C.P.P.,

dichiara

GRAVIANO GIUSEPPE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo U), RIINA SALVATORE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo R), BIZZONI ALFREDO colpevole del reato ascrittogli al capo Z), nonché, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato di cui al capo V), della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992, esclusa per entrambi i reati ascritti a BIZZONI la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. n. 203/1991, e MONTICCIOLO GIUSEPPE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo C), riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. n. 625/1979, conv. in L. n. 15/1980, e dall'art. 8 D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991, ritenute per l'effetto non applicabili nei confronti del predetto MONTICCIOLO le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 di quei decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti,

e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti agli imputati e applicata la riduzione di pena di cui all'art. 442 C.P.P. nei confronti di BIZZONI ALFREDO,

condanna

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni tre, ciascuno, BIZZONI ALFREDO alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e MONTICCIOLO GIUSEPPE alla pena di anni sette mesi sei di reclusione.

Visto l'art. 535 C.P.P.,

condanna

inoltre tutti i predetti imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE altresì al pagamento di quelle di mantenimento durante la rispettiva custodia cautelare.

Visti gli articoli 29 e 32 C.P.,

dichiara

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà dei genitori;

dichiara

MONTICCIOLO GIUSEPPE in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, disponendo che durante l'esecuzione della pena nei suoi confronti non sia sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Visto l'art. 36 C.P.,

ordina

la pubblicazione della sentenza emessa nei confronti degli imputati GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE mediante affissione della medesima nei Comuni di Firenze, Roma, Milano, Formello, Corleone e Palermo e, per una sola volta, sui giornali "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "La Nazione", "Il Giornale di Sicilia", da eseguirsi d'ufficio e a spese dei suddetti imputati.

Visti gli artt. 240 C.P. e 6 L. 152/75,

ordina

la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro e dispone che queste cose siano versate alla competente Direzione di artiglieria.

Visti gli art. 538 e ss. C.P.P.,

condanna

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE, in solido tra loro e con gli imputati già condannati al risarcimento danni con sentenza in data 6.6.1998 della Corte di Assise di Firenze, Sezione II, nel processo n. 12/96 R.G., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Costanzo Maurizio, De Palo Domenico, Liisa Kaarina Liimatainen, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Istruzione, Accademia dei Georgofili, Regione Lazio, S.r.l. Quisisana, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Adami Lucia, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comune di Milano, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, Condominio di Firenze, Via Lambertesca n. 10, Regione Lombardia;

condanna

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE, in solido, al pagamento di provvisori immediatamente esecutive per legge:

- di lire 400.000.000 in favore di Capolicchio Guerrino;
- di lire 400.000.000 in favore di Raimondi Liliana;
- di lire 5.000.000 in favore di Lombardi Paolo;
- di lire 5.000.000 in favore di Ceccucci Daniela in proprio;
- di lire 5.000.000 in favore di Ceccucci Daniela in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico;

- di lire 300.000.000 in favore di Chelli Francesca;
- di lire 6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora;
- di lire 5.000.000 in favore di Maravalle Marina;
- di lire 5.000.000 in favore di Siciliano Umberto;
- di lire 3.000.000 in favore di Lisa Kaarina Liimatainen;
- di lire 30.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di lire 10.000.000.000 in favore del Ministero dei Lavori Pubblici;
- di lire 1.000.000.000 in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- di lire 30.000.000.000 in favore del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;
- di lire 100.000.000 in favore della Regione Lazio;
- di lire 250.000.000 in favore di Costanzo Maurizio;
- di lire 50.000.000 in favore di De Palo Domenico.
- di lire 100.000.000 in favore di Picerno Elisabetta;
- di lire 100.000.000 in favore di Picerno Domenico Giuseppe;
- di lire 500.000.000 in favore di Adami Lucia;
- di lire 500.000.000 in favore di Nencioni Alfredo;
- di lire 500.000.000 in favore di Vignozzi Lucia;
- di lire 100.000.000 in favore di Nencioni Patrizia;
- di lire 500.000.000 in favore di De Riccia Luisa;
- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Teresa Consiglia;
- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Anna;
- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Maria;
- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Antonietta Maria;
- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Antonio;
- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Giuseppina;
- di lire 6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze;
- di lire 100.000.000 in favore della Regione Toscana;
- di lire 4.000.000.000 in favore del Comune di Milano;
- di lire 5.000.000 in favore di Mosca Daniela;
- di lire 5.000.000 in favore di Torti Giorgia;
- di lire 5.000.000 in favore di Bertocchi Anna;
- di lire 5.000.000 in favore di Donati Dino;
- di lire 5.000.000 in favore di Faraone Mennella Jasmine;
- di lire 5.000.000 in favore di Ricoveri Walter;
- di lire 5.000.000 in favore di Siliani Paolo;
- di lire 5.000.000 in favore di Stefanini Andrea;
- di lire 5.000.000 in favore di Stefanini Nicola;
- di lire 5.000.000 in favore di Gabrielli Daniele;
- di lire 5.000.000 in favore di De Giosa Pietro;
- di lire 5.000.000 in favore di Rauggi Rosina;

- di lire 5.000.000 in favore di Travagli Alessandro;
- di lire 10.000.000 in favore di Condominio di Via Lambertesca n. 10, Firenze;

condanna

inoltre GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in lire 12.100.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Liisa Kaarina Liimatainen, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana;

- in lire 5.940.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Costanzo Maurizio e De Palo Domenico;

- in lire 8.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della S.r.l. Quisisana;

- in lire 41.624.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Istruzione, Accademia dei Georgofili, Regione Lazio;

- in lire 58.300.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comune di Milano, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, Condominio di Firenze, Via Lambertesca n. 10;

- in lire 6.204.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Picerno Elisabetta e Picerno Domenico Giuseppe;

- in lire 5.170.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Adami Lucia;

- in lire 31.020.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Regione Lombardia;

rigetta

le domande avanzate dalle altre parti civili.

Visto l'art. 530 C.P.P.,

assolve

GRAVIANO GIUSEPPE dal reato ascrittogli al capo V) per non aver commesso il fatto, RIINA SALVATORE dai reati ascrittigli dal capo S) al capo V) per non aver commesso il fatto, BIZZONI ALFREDO dai reati ascrittigli ai capi A5) e A6) perché il fatto non costituisce reato e MONTICCIOLO GIUSEPPE dal reato ascrittogli al capo D) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 comma 3 C.P.P.,

indica


il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Firenze, 21 gennaio 2000

Il Giudice estensore
Dr. Francesco Gratteri

Il Presidente
Dr. Livio Genovese





SENTENZA STRAGI 1993 SECONDO GRADO

Corte di Assise di Appello di Firenze, 13 febbraio 2001



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Prima Corte di Assise di Appello di Firenze

Composta dei Signori:

- | | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 1. Dott. | Arturo Cindolo | Presidente |
| 2. Dott. | Bruno Loche | Consigliere rel. |
| 3. Sig.ra | Maria Morosi | Giudice Popolare |
| 4. Sig.ra | Grazia Belardi | " " |
| 5. Sig. | Umberto Paolini | " " |
| 6. Sig. | Riccardo Lepori | " " |
| 7. Sig. | Sergio Bracci | " " |
| 8. Sig.ra | Renata De Santis | " " |

la seguente ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello
contro

PROCEDIMENTO PENALE N. 1/00 R.G.ASS. APP.:

1) *Bagarella Leoluca Biagio, n. a Corleone (Pa) il 3/2/1942, ivi res., Via Scorsone n. 24 - dom. leg. -*
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE L'AQUILA P.A.C.

P R E S E N T E

2) *Barranca Giuseppe, n. a Palermo il 2/3/1956, ivi res., Via G. Campisi n. 24/B*
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE NOVARA P.A.C.

P R E S E N T E

N. 4 Req.Sent.

N.1/00+16/00 Reg.Gen.

N.3309/93 R. N. R.

SENTENZA

in data

13 febbraio 2001

depositata il

11/5/2001

Fatto avviso ai sensi dell'art.548, 2° co. c.p.p.

il _____

Estratto cont.

il _____

Il _____ trasmesso estratto sentenza per esecuzione da

a: Procura Generale
Sede - Procura
Repubblica c/o
Tribunale di

Il _____ fatta scheda per:

Il _____ fatta nota spese

N° _____ C.P.

- 3) Benigno Salvatore, n. a Palermo il 3/11/1967, res. Misilmeri (Pa), Viale Europa n. 170
IN ATTO DETENUTO CASA RECLUSIONE SPOLETO P.A.C.
P R E S E N T E
- 4) Brusca Giovanni, n. a S. Giuseppe Jato (Pa) il 20/2/1957, ivi res., Contrada Feotto oppure Via Falde n. 70 dom. Roma, Via R. Majetti n. 70 - dom. leg. -
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE N.C. ROMA REBIBBIA P.A.C.
P R E S E N T E
- 5) Calabro' Gioacchino, n. a Castellammare del Golfo (Tp) il 2/6/1946,
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE VITERBO P.A.C.
P R E S E N T E
- 6) Cannella Cristofaro, n. a Palermo il 15/4/1961, ivi res., Cortile Grigoli n. 3
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE NOVARA P.A.C.
P R E S E N T E
- 7) Carra Pietro, n. a Palermo il 22/10/1963, ivi res., Via D. Bazzano n. 33
Attualmente presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma
A S S E N T E
- 8) Di Natale Emanuele, n. a Palermo il 5/12/1929, res. Roma, Via S. Tommaso d'Aquino n. 13
Attualmente presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma
P R E S E N T E
- 9) Ferro Giuseppe, n. ad Alcamo (Tp) il 5/1/1942, ivi res., Via Nizza n. 90
Attualmente presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma
A S S E N T E
- 10) Ferro Vincenzo, n. ad Alcamo (Tp) il 28/9/1965, ivi res., Via Nizza n. 90
Attualmente agli arr. dom. p.a.c. presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma
A S S E N T E
- 11) Frabetti Aldo, n. a Roma il 4/6/1936, ivi res., Via Roma, Via E. Perino n. 49 - dom. leg. - (con obblighi)
P R E S E N T E

- 12) Giacalone Luigi, n. a Marsala (Tp) il 22/12/1953, res. Palermo, Corso dei Mille n. 1466
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE L'AQUILA P.A.C.
P R E S E N T E
- 13) Giuliano Francesco, n. a Palermo il 6/10/1969, ivi res., Via Messina Marina n. 531
IN ATTO DETENUTO CASA RECLUSIONE SPOLETO P.A.C.
P R E S E N T E
- 14) Graviano Filippo, n. a Palermo il 27/6/1961, ivi res., Via P. Randazzo n. 6 p.9
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE TOLMEZZO P.A.C.
P R E S E N T E
- 15) Grigoli Salvatore, n. a Palermo il 5/7/1963, ivi res., Via F. Pecoraino n. 148 sc. A
Attualmente presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma
A S S E N T E
- 16) Lo Nigro Cosimo, n. a Palermo l'8/9/1968, ivi res., Via N. Cervello n. 49 s.p.21
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE VITERBO P.A.C.
P R E S E N T E
- 17) Mangano Antonino, n. a Palermo il 19/1/1957, ivi res., Vicolo Guarnaschelli n. 7
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE NOVARA P.A.C.
P R E S E N T E
- 18) Messina Antonino, n. ad Alcamo (Tp) 18/2/1937, res. Prato, Via Don Giulio Facibeni n. 20 - dom. leg. -
C O N T U M A C E
- 19) Messina Denaro Matteo, n. a Castelvetro il 26/4/1962, ivi res., Via A. Mario n. 51/5 o 55/5
L A T I T A N T E
C O N T U M A C E
- 20) Pizzo Giorgio, n. a Palermo il 28/3/1962, ivi res., Via Conte Federico n. 255/F
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE NOVARA P.A.C.
P R E S E N T E
- 21) Provensano Bernardo, n. a Corleone (Pa) il 31/1/1933, ivi res., Via Cortile Galletti n. 4
L A T I T A N T E
C O N T U M A C E

III

22) Spatuzza Gaspare, n. a Palermo il'8/4/1964, ivi res.,
Vicolo Castellaccio n. 31
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE TOLMEZZO P.A.C.

P R E S E N T E

23) Tutino Vittorio, n. a Palermo il 13/4/1966, ivi res., Via
Messina Marina n. 411/B
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE VITERBO P.A.C.

P R E S E N T E

PROCEDIMENTO PENALE N. 16/00 R.G. ASS.APP.:

1) Graviano Giuseppe, n. a Palermo il 30/9/1963, ivi res., Via
P. Randazzo n. 6 s.p. 9 i. 24
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE TOLMEZZO P.A.C.

P R E S E N T E

2) Riina Salvatore, n. a Corleone (Pa) il 16/11/1930,
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE ASCOLI PICENO P.A.C.

P R E S E N T E

3) Bizzoni Alfredo, n. a Roma il 21/11/1951, ivi res., Via dei
Berio n. 210 int. 8
elett. dom. c/o Avv. Massimo Lauro di Roma

P R E S E N T E

4) Monticciolo Giuseppe, n. a S. Giuseppe Jato (Pa) il
23/6/1969,
IN ATTO DETENUTO CASA CIRCONDARIALE FERRARA P.A.C.

A S S E N T E

I M P U T A T I

(Procedimento penale n. 1/2000 R. G. Corte di Assise di Appello di
Firenze):
(n. 12/96 r.g. Corte Assise Firenze)

Roma, via Fauro, 14 maggio 1993:

BAGARELLA Leoluca Biaqio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO
Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRÒ Gioacchino, CANNELLA
Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo,
GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI
Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO
Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspare,
TUTINO Vittorio:

IV

unitamente a: (Scarano Antonio non appellante; Di Natale Emanuele, Graviano Benedetto, Frabetti Aldo già giudicati; Riina Salvatore e Graviano Giuseppe posizioni stralciate)

A) del delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. (28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori; agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **Riina Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio e FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta -e del conseguente ruolo decisionale esercitato- nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **Graviano Giuseppe, GRAVIANO Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della

V

organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- MESSINA DENARO Matteo, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo e Di Natale Emanuele attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato,

E ciò facevano, tutti, tra l'altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, Cannella, Lo Nigro, Barranca e Scarano.

- BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui

VI

sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, **Benigno, Spatuzza e Giuliano**.

con le condotte sopra descritte, tutti costoro, in Roma il 14.5.1993, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il giornalista Maurizio Costanzo in ragione delle posizioni pubblicamente assunte a favore dell'azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a incidere sull'esercizio delle libertà fondamentali tra le quali il diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti-;

facevano esplodere un ingente quantitativo di esplosivo (costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina, opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo D, parcheggiata in via Ruggero Fauro, strada che il Maurizio COSTANZO avrebbe dovuto obbligatoriamente percorrere all'uscita dal Teatro Parioli, al termine dello spettacolo televisivo "Maurizio Costanzo Show") al passaggio dell'autovettura condotta dall'autista Degni Stefano, con a bordo il giornalista e la convivente De Filippi Maria, seguito dall'auto di scorta con a bordo le guardie giurate Re Aldo e De Palo Domenico;

VII

e cagionando così il ferimento quantomeno delle seguenti persone:

- Benincasa Alessandra nata a Napoli il 21.07.1959 (gg. 5)
- Betti Roberto nato a Roma il 09.09.1932 (gg. 20)
- Bonafede Silvana nata a Palermo il 05.12.1965 (gg. 7)
- Ciadullo Massimo nato a Roma il 23.04.1944 (gg. 3)
- Cicchio Franco nato a Roma il 22.09.1950 (due punti sutura)
- Costanzo Maurizio nato a Roma il 28.08.1938
- Crippa Maria Teresa nata a Genova il 18.11.1987 (gg. 30)
- De Palo Domenico nato a Roma il 05.08.1957 (gg. 5)
- Djuarian nata in Indonesia il 04.03.1952 (gg. 2)
- Franciosa Massimo nato a Roma il 23.07.1924 (gg. 10)
- Gaetani Dell'Aquila D'aragona Maria Carolina nata a Napoli il 09.02.1955 (gg. 7)
- Gambetta Claudia nata a Roma il 03.06.1972 (gg. 5)
- Granieri Serenella nata a Roma il 07.12.1941 (gg. 8)
- Miranda Maurizio nato a Roma il 29.12.1952 (gg. 7)
- Monaco Carmela nata a Cerignola (FG) il 25.07.1949 (gg. 8)
- Pietros Vette Micael nato a Elaberio (Etiopia) nel 1929 (gg. 7)
- Policicchio Franco nato a Roma il 22.09.1950 (gg. 7)
- Re Aldo nato a Roma il 03.12.1955 (gg. 20)
- Roberti Anna Maria nata ad Incis il 01.03.1945 (gg. 8)
- Rozzari Francesca nata a Campoverde il 10.05.1967 (gg. 15)
- Santantoni Elena nata a Orvieto il 13.06.1913 (gg. 30)
- Sirolli Maria Antonietta nata a Chieti il 10.06.1926 (gg. 7)
- Solidea Luciana BELLONI nata a Permobilili (PG) il 07.03.1925 (gg. 7)
- Spigaferri Carlo nato a Roma il 27.01.1956 (gg. 5)

ferimento seguito all'esplosione, oltre ai danni materiali indicati al capo seguente.

In Roma il 14 maggio 1993, verso le ore 21,45.

B) del delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non

identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Ruggero Fauro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiati oltre le strade e le infrastrutture urbanistiche, numerosi edifici tra i quali:

- Clinica Quisisana sita in Roma, Via G. Porro nr. 5
- Istituto Ancelle di Maria Immacolata sito in Roma, Via Castellini 29
- Scuola Elementare Statale "S. Pio X" sita in Roma, Via Boccioni nr. 14
- Scuola Materna Comunale sita in Roma, Via Fauro nr. 41
- I.N.P.S. sito in Roma, Via G. Borsi nr. 11
- Altra Causae.A. Rete Elettrica Pubblica e Privata sede in Roma, Piazzale Ostiense nr. 2

(per la zona interessata dall'esplosione dell'auto-bomba)

- Via E.Fauro numeri civici 18 - 25 - 27 - 37 - 38 - 46 - 54 - 62 - 62/a - 66 - 76 - 94
- Via A..Caroncini numeri civici 4 - 6 - 19 - 23 - 27 - 29 - 35 - 53
- VIA U. BOCCIONI numeri civici 3 - 5
- VIALE PARIOLI numeri civici 62 - 112 -120 - 124
- VIA A. CASELLA numeri civici 13

Tempo e luogo come al capo A):.

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo A e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi A e B), detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano

in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in via Ruggero Fauro il 14 maggio 1993 alle ore 21.45.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo A, per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno 60 tg. Roma 5F5756 di proprietà della s.r.l. I.S.A.F., sottraendola alla detentrica CORBANI Linda che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma, nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1993.

Firenze, 27 maggio 1993:

BAGARELLA Leoluca Biaqio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, GIACALONE Luiqi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSANA Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspere e TUTINO Vittorio:

unitamente a:(Di Natale Emanuele, Frabetti Aldo e Graviano Benedetto già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Scarano Antonio non appellante)

E) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od

X

allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod. L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi::

- **Riina Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **Graviano Giuseppe, GRAVIANO Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

XI

- MESSINA DENARO Matteo, CALABRO'Giacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, Di Natale Emanuele, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato. E ciò facevano, tutti, tra l'altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via dei Georgofili, tra gli altri, LO NIGRO.

- BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, MESSANA Antonino, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di

commissione delle stragi: per quella di via dei Georgofili, tra gli altri, SPATUZZA e GIULIANO.

E così MESSANA in particolare fungendo da riferimento logistico e da punto di contatto dei correi, mediante la propria abitazione, l'attiguo garage e la propria utenza telefonica siti in via Sotto l'Organo di Galciana di Prato ed ancora mediante la messa a disposizione di mezzi di locomozione di cui aveva la disponibilità.

Tutti costoro, in Firenze il 27.05.1993, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Firenze ed in tale contesto specificamente la Galleria degli Uffizi - l'uno e l'altra alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico nazionale;- ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti;

facevano esplodere in via dei Georgofili un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno del furgone FIAT Fiorino di cui al capo H, cagionando così la morte di:

NENCIONI Fabrizio nato a San Casciano Val di Pesa l'11.11.1954, residente in Firenze, via dei Georgofili nr. 4;
FIUME Angela, coniugata NENCIONI, nata a Napoli il 19.10.1957;
NENCIONI Nadia nata a Fiesole il 4.11.1984; NENCIONI Caterina nata a Fiesole il 12.11.1992; CAPOLICCHIO Dario, nato a Palermo il 29.09.1971;

XIII

e cagionando inoltre il ferimento di:

- CHELLI Francesca nata a La Spezia il 4.4.1971 (giorni 15);
MOSCA Daniele nato a Olten (Svizzera) il 26.4.1958 (giorni 7);
BUCCHERI Rossella nata a Firenze il 30.5.1978 (giorni 7);
VITALIANO Roberto nato a Fiesole il 12.8.1954 (giorni 3);
CASANOVA Danilo nato a Ravascletto (UD) il 16.8.1948 (giorni
3); LEO Maria Rosaria nata a Gragnano (NA) il 18.8.1974
(giorni 3); LEO Nicoletta nata a Salerno il 22.2.1979 (giorni
6); TORTI Giorgia nata a Scansano (GR) il 25.3.1942 (giorni
7); PAGLIAI |onora nata Firenze il 9.4.1971 (giorni 10);
BERTOCCHI Anna nata a Migliarino di Ferrara il 25.8.1937
(giorni 4); ROCCO Vincenzo nato a San Canzian d'Isonzo (GO) il
28.2.1957 (giorni 7); BINI Bruno nato a Brescia l'8.9.1944;
CAPRARO Amalia nata a Barbarano Vicentino (VI) l'8.5.1947
(giorni 10); CECCUCCI Daniela nata a Bastia (PG) il 2.11.1953
(giorni 7); CORVI Ida nata a Teglio (SO) il 14.3.1912 (giorni
10); DEL FRATE Lorenzo nato a Grosseto il 20.11.1948 (giorni
10); DONATI Dino nato a Poppi (AR) il 2.3.1932 (giorni 4);
FARAONE MENNELLA Jasmin nata a Torre del Greco (NA) il
25.2.1974 (giorni 20); FRAGASSO Federico nato a Fiesole il
27.4.1981 (giorni 5); GALVANI Alberto nato a Senigallia (AN)
il 26.2.1927 (ricoverato il 27.5 e dimesso il 12.6.1993);
LIPPI Daniela nata a Imola (BO) il 18.4.1968 (giorni 20);
LOMBARDI Paolo nato a Pesaro il 4.9.1948 (giorni 3); MARAVALLE
Marina nata a Pineto (TE) il 6.7.1963 (giorni 7); MINIATI
Giovanni nato a Firenze l'8.7.1970 (giorni 10); PEDANI Paola
nata a Pisa il 17.9.1925 (fattasi medicare il 27.5.1993);
PICCINI Enrico nato a Firenze il 9.12.1963 (giorni 2);
RICOVERI Walter nato a La Spezia il 10.5.1946 (giorni 3);
SAMOGGIA Giovanna nata a Firenze il 3.9.1910 (giorni 5);
SEIBEL Maria cittadina tedesca, nata il 29.11.1949 (giorni 7);
SEIBEL Nadine, cittadina tedesca, nata il 16.3.1980 (giorni
10); SICILIANO Umberto nato a San Lucido (CS) il 22.12.1935
(giorni 8); SILIANI Paolo nato a Firenze il 29.6.1960 (giorni
5); STEFANINI Andrea nato a Firenze il 17.9.1972 (giorni 15);
STEFANINI Nicola, nato a Bomarzo (VT) il 18.3.1939 (giorni 7);
TONEL Franck nato a Cahors (F) il 20.4.1968 (giorni 7);

XIV

TONIETTI Alessandro nato a Seravezza (LU) il 9.12.1970 (giorni 7); TRAVAGLI Alessandro nato a Firenze il 3.3.1950 (giorni 5); TRISCIUOGLIO Olga nata a La Spezia il 31.3.1915 (giorni 10);

seguiti all'esplosione e quindi al crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali - la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica - venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Firenze verso le ore 01,00 del 27 maggio 1993.

F) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del patrimonio artistico dello Stato.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di Via dei Georgofili e di Via Lambertesca:

risultavano totalmente distrutti la Torre del Pulci sede dell'Accademia dei Georgofili e gravemente danneggiati la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia al Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica;

venivano perdute le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Gherardo delle Notti - "Adorazione dei pastori"; Manfredi - "Giocatori di carte"; Manfredi - "Concerto";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Aquila"; Scacciati - "Avvoltoi, gufi e beccaccia"; Grant (stampa raff.) - "Scena di caccia"; Landseer (stampa raff.) - "Grande cervo in una palude";

venivano gravemente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Van Der Weyden - "Deposizione nel Sepolcro"; Sebastiano Del Piombo - "Morte di Adone"; Cristofano dell'Altissimo - "Ritratto di Giovanni della Casa"; Gregorio Pagani - "Priamo e Tisbe"; Rubens - "Enrico IV alla battaglia d'Ivry"; Rubens - "Ritratto di Filippo IV di Spagna"; C. Lorrain - "Porto con Villa Medici"; Bernini - "Testa di angelo"; Gherardo Delle Notti - "Adorazione del Bambino"; Gherardo Delle Notti - "La buona ventura"; Gherardo Delle Notti - "Cena con suonatori di liuto"; Manfredi - "Tributo a Cesare"; Manfredi - "Disputa con i Dottori"; F. Rustici - "Morte di Lucrezia"; A. Gentileschi - "Giuditta e Olofene"; A. Gentileschi - "Santa Caterina"; G. Reni - "David con la testa di Golia"; B. Strozzi - "Parabola del convitato a nozze"; Empoli - "Natura Morta"; Empoli - "Natura Morta"; R. Manetti - "Massinissa e Sofonisba"; G.B. Spinelli - "David festeggiato dalle fanciulle"; G.B. Spinelli - "David placa l'ira di Saul"; N. Reiner - "Scena di gioco"; scuola caravaggesca - "Incredulità di San Tommaso"; Valentin - "Giocatori di dadi"; scuola caravaggesca - "Liberazione di S. Pietro"; - "Battaglia di Radicofani"; M. Caffi - "Fiori"; M. Caffi - "Fiori"; Gherardo Delle Notti - "Cena con sponsali";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Pellicano"; "Fiori" (nr. 2 - inv. castello 576 e 578);

venivano variamente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Bronzino - "Ritratto di donna"; Van Douven - "Glorificazione degli Elettori Palatini"; scuola A. Gaddi - "Trittico: Madonna e Santi"; Maso da San Friano - "La caduta di Icaro"; Giovanni da San Giovanni -

"Madonna col Bambino e San Francesco"; R. Van Der Weyden - "Deposizione"; Pontormo - "Madonna col Bambino"; Garofalo - "Madonna e Santi"; Vasari - "Ritratto del Duca Alessandro"; Raffaellino Del Garbo - "Madonna col Bambino"; Puccinelli - "Madonna col Bambino"; A. Micheli - "Santa Caterina"; scuola caravaggesca - "Doppio ritratto"; ignoto - "Bambino giacente"; ignoto - "San Giovanni Evangelista"; scuola romana - "Ritratto di Porzia De' Rossi"; Fra' Bartolomeo - "Porzia"; Velasquez - "Dama a cavallo"; scuola del Pollaiuolo - "La Giustizia"; Tiziano - "Ultima cena"; scuola sec. XV - "Vergine col Bambino"; A. Cecchi - "Autoritratto"; V. Campanello - "Autoritratto"; C. Baba - "Autoritratto"; M. De Matchva - "Autoritratto"; Farulli - "Autoritratto";

presso l'Istituto e Museo della Storia e della Scienza: "Vaso cilindrico dell'Accademia del Cimento", sec. XVII, alt. cm. 27, diam. cm. 9, vetro (catal. IX,66), incrinato il piatto del vaso - danno non sanabile - indebolimento dell'oggetto irreparabile; "Vassoio", sec. XVII, vetro, diam. cm. 46 circa (catal. IX,85), incrinato - irreparabile; "Telescopio riflettore", legno, di Leto Guidi, sec. XVIII (catal. XI.1), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Telescopio riflettore", legno, sec. XVII (catal. XI.2), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Sfera armillone Santucci", sec. XVI (catal. VII.30), armilla rotta - distacco della calotta polare - indebolimento struttura - danno sanabile con difficoltà;

risultavano danneggiate le seguenti sculture:

presso la Galleria degli Uffizi: arte ellenistica - "Niobide"; arte romana - "Testa di giovanetto"; copia di epoca romana del "Discobolo di Mirone"

Tempo e luogo come al capo E).

G) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge

6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo E) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi E e F), detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in Via dei Georgofili di Firenze il 27 maggio 1993 alle ore 01,04.

H) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo E), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano del furgone FIAT Fiorino tg. FI H90593 di proprietà di PARRONCHI Andrea, sottraendolo al detentore ROSSI Alvaro che lo aveva parcheggiato sulla pubblica via.

In Firenze il 26 maggio 1993.

Milano, 27 - 28 luglio 1993:

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Vincenzo, FERRO Giuseppe, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO

XVIII

Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspare,

TUTINO Vittorio:

unitamente a: (Di Natale Emanuele, Frabetti Aldo e Graviano Benedetto già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Scarano Antonio non appellante)

I) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- Riina Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

XIX

- **Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, Di Natale Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato. E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase

esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano ed in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale -; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,

facevano esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale" un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo N), cagionando così la morte dei vigili del fuoco:

- FERRARI Alessandro nato a Gandino (BG) il 09.10.1963
 - LA CATENA Carlo nato a Napoli il 14.11.1967
 - PASOTTO Sergio nato a Milano il 27.07.1959
 - PICERNO Stefano nato a Terni il 12.09.1956
- che erano intervenuti sul posto e del cittadino extra comunitario
- DRISS Moussafir nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949

oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate, alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:

XXI

- ABBAMONTE Antonio nato a Milano il 19.11.1959 (prognosi riservata)
- FERRARI Andrea nato a Padova il 02.02.1965 (gg. 15)
- MANDELLI Paolo nato a Rho il 24.05.1966 (prognosi riservata)
- MAIMONE Antonino nato a Messina il 09.01.1966 (prognosi riservata)
- PARTEL Regina nata a San Paolo del Brasile il 09.01.1955 (gg. 8)
- PEZ Diego nato a Milano il 04.05.1959 (gg. 5)
- PRATA Franca nata a Milano il 15.05.1939 (gg. 5)
- SALSANO Massimo nato a Catanzaro il 22.03.1969 (gg. 5)
- SCARONI Marco di anni 31 (gg. 30)
- URBANI Mario Diego nato a Buenos Aires il 12.11.1950
- TIZIANI Giuseppe nato a Roccafranca il 25.07.1949 (gg. 15)
- VIOLI Salvatore nato a Catanzaro il 08.07.1961

In Milano il 27 luglio 1993 alle ore 23.14.

L) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Palestro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiate le strade, le strutture urbanistiche e quantomeno gli immobili di seguito specificati :

- VIA PALESTRO numeri civici 6 - 12 - 20 - 22
- VIALE VITTORIO VENETO numeri civici 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 - 22 - 22/a
- 24
- PIAZZA CAVOUR numeri civici 5 - 7
- CORSO BUENOS AIRES numero civico 1
- VIA DEL VECCHIO POLITECNICO numero civico 9

- VIA TADINO numero civico 1
- VIA LECCO numero civico 1/a
- VIA TARCHETTI numero civico 2
- VIA MANIN numeri civici 3 - 33 - 35
- VIA DELLA SPIGA numero civico 52
- VIA SENATO numeri civici 2 - 34
- VIA TURATI numeri civici 3 - 34
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA numero civico 12

Tempo e luogo di cui sopra.

M) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo H) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi H e I), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere nella via Palestro alle ore 23.14 del 27.7.1993.

N) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo H), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno tg. MI 7P2498

sottraendola alla proprietaria ESPOSITO Letizia, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Milano il 24 luglio 1993.

Roma, 27 - 28 luglio 1993:

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspare, TUTINO

Vittorio:

unitamente a: (Graviano Benedetto, Maniscalco Umberto, e Siclari Pietro già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Scarano Antonio non appellante)

O) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al

XXIV

Velabro. (28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- Riina Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, FRABETTI Aldo, DI NATALE Emanuele e Scarano Antonio, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché,

XXV

ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quelle di Roma del 27/28.7.1993, tra gli altri, LO NIGRO.

- BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, Maniscalco Umberto e Siclari Umberto, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quelle di Roma del 27/28.7.1993, tra gli altri, SPATUZZA e GIULIANO.

E così Siclari Pietro e Maniscalco Umberto, cooperando all'approntamento delle due vetture utilizzate come "autobombe" e anche disperdendo (SICLARI Pietro) le cose che, trovandosi originariamente a bordo dei due automezzi, potevano consentire la individuazione dei mezzi stessi e quindi la più agevole ricostruzione di una parte delle attività esecutive dei due fatti di strage;

XXVI

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Roma, ed in tale contesto specificamente la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di San Giorgio al Velabro - edifici massimamente rappresentativi della cristianità e della Chiesa Cattolica nonché alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico mondiale- ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,:

facevano esplodere nel piazzale della Basilica di San Giovanni in Laterano nell'angolo tra il Palazzo del Vicariato e il Loggione e nel porticato antistante la Chiesa di San Giorgio al Velabro un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo R), cagionando così il ferimento, anche con danni permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate - occasionalmente presenti nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni in Laterano ovvero che si trovavano all'interno dei fabbricati attigui alla Chiesa di San Giorgio al Velabro-:

- BASTIANELLI Daniele nato a Roma il 09.09.1979 (gg . 5)
- BASTIANELLI Emanuele nato a Roma il 25.04.1955 (gg. 7)
- BASTIANELLI Ezio nato a Montefalco (PG) il 25.11.1953 (gg. 20)
- CARPENELLI Angelo nato a Marciano (PG) il 05.10.1955 (gg. 3)
- CICCARONI Francesca nata a Roma il 24.12.1943 (gg. 7)
- CIRAVOLO Grazia nata a Partinico (PA) il 24.03.1955 (gg. 7)
- COLOMBO Cecilia nata a Milano il 02.09.1961 (gg. 5)
- CUCINOTTA Fabrizio nato a Roma il 03.12.1971 (gg. 3)

XXVII

- D'ANGELO Maria Laura nata a Roma il 06.02.1965 (gg. 5)
 - GRAUSE Lamberto nato in Belgio il 20.01.1930 (gg. 5)
 - LOMBARDO Marcello nato a Roma il 07.12.1955 (gg. 15)
 - LOSITO Michele nato a Roma il 07.05.1956 (gg. 7)
 - MAZZITELLI Maria Domenica nata a Tropea il 24.10.1976 (gg. 4)
 - MELLINI Corrado nato a Roma il 01.09.1969 (gg. 7)
 - PIACENTINI Marinella nata a Roma il 31.01.1951 (gg. 3)
 - PURNUKO SUBIYANTO Laurentius nato in Indonesia il 23.07.1961 (gg. 30)
 - REMMERSWAAL James nato in Olanda il 01.09.1938 (gg. 5)
 - RUFINI Patrizia nata a Roma il 18.01.1961 (gg. 5)
 - RUGGERI Gianfranco nato a Roma il 02.07.1958 (gg. 7)
 - TAGLIAFERRI Angelo nato a Magliano Sabina (RI) il 25.01.1953 (lesioni a carattere permanente)
 - TORRONI Domenica nata a Roma il 23.12.1973 (gg. 1)
 - VERNILE Mario nato a Castrocielo (FR) il 22.08.1955 (gg. 10)
- ferimento seguito all'esplosione e quindi al crollo di alcune strutture portanti degli edifici su indicati e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.
- In Roma il 28 luglio 1993 alle ore 00.03 e alle ore 00.08.**

P) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la Basilica di San Giovanni in Laterano e della Chiesa di San Giorgio al Velabro nonché del patrimonio artistico dello Stato Italiano e del Vaticano.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici di culto della Chiesa Cattolica e del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro, risultavano danneggiati :

- RESIDENCE "PALAZZO AL VELABRO" - Via del Velabro nr. 16
proprietà SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUAMARINA s.r.l.
 - MONASTERO DI S. ANASTASIA - Via dei Cerchi nr. 87
 - VIA DEL VELABRO numeri civici 4 - 4/a - 5 - 5/a - 5/b - 6 -
19
 - PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 12 - 36 - 40/a
- 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 56 - 60 - 62 - 64
 - VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 210 - 250 - 276
 - VIA MERULANA numeri civici 134 - 137 - 139 - 141
 - VIA D. FONTANA numeri civici 16 - 18
 - PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE numeri civici 29
 - VIA LABICANA numeri civici 45
 - VIA DEI FIENILI numeri civici 53
 - VIA S. TEODORO numeri civici 44 - 64 - 74 - 76 - 88
- nonché le opere d'arte custodite all'interno delle due Chiese.

Tempo e luogo come al capo O):.

Q) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo O) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi O e P), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale venivano fabbricati gli ordigni micidiali fatti esplodere in San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro alle ore 00.03 e alle ore 00.08 del 28.7.1993.

R) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L.

152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone allo stato nei cui confronti si procede separatamente od non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo 0), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto si impossessavano, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, delle autovetture:

- Fiat Uno tg. ROMA 8A6003 di proprietà di MAZZER Barbara in data 26.7.1993

- Fiat Uno tg. ROMA 9190Y di proprietà di BRUGNETTI Marcello in data 27.7.1993, - Fiat Uno targata ROMA 27265M nel possesso di COCCHIA Stefano nelle ultime ore del 27.7.1993.

In Roma nelle date sopra indicate.

Formello, 14 aprile 1994:

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspere, TUTINO Vittorio:

unitamente a: (Di Natale Emanuele, Graviano Benedetto e Romeo Pietro già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Scarano Antonio non appellante)

S) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) - attuata per

XXX

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod. L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **Riina Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro, FRABETTI Aldo, Scarano Antonio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel

XXXI

corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, Romeo Pietro, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva (e per ROMEO non prima della sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 1994), per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Tutti costoro, in Formello, il 14.4.1994, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione della sua posizione, anche emblematica del fenomeno del "pentitismo" e conseguentemente della azione dello Stato nei

XXXII

confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -via percorsa dal Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplodeva nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;
- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;
- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

In Formello, il 14 aprile 1994.

E ciò dopo avere, in epoca anteriore e prossima a questa, predisposto un congegno esplosivo, che non deflagrava per mancato funzionamento, che era stato collocato sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO.

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO

XXXIII

Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino,
MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo,
SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio:

unitamente a: (Di Natale Emanuele, Graviano Benedetto e Romeo Pietro già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Santamaria Giuseppe e Scarano Antonio non appellanti)

T) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale esploso verso le ore 19,30 del 14.4.1994, concorrendo nella detenzione e porto il SANTAMARIA Giuseppe e lo SCARANO Massimo intervenuti per movimentare un quantitativo residuo dell'esplosivo.

BAGARELLA Leoluca Biaqio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO
Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA
Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo,
FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO
Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino,
MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo,
SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio:

unitamente a: (Di Natale Emanuele, Graviano Benedetto e Romeo Pietro già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Scarano Antonio non appellante)

XXXIV

U) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo T), al fine di trarne profitto, si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio:

unitamente a: (Di Natale Emanuele, Graviano Benedetto e Romeo Pietro già giudicati; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate; Santamaria Giuseppe e Scarano Massimo non appellanti; Bizzoni Alfredo giudicato separatamente)

V) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo S), dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione dell'autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio ZFA146000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata al capo U), che modificavano da ZFA1246000*07391682, in quello sopra indicato,

XXXV

apponendovi quindi le targhe e munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI.

Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all'aprile 1994.

Z) ..OMISSIS .

FRABETTI Aldo:

A 1) delitto di cui all'art. 648 c.p., perchè, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva, da persone allo stato ignote, l'autovettura Mercedes tg. ROMA 10767T, provento di furto consumato in Roma il 30.4.1992 ai danni di ANGELUCCI Dante, sulla quale erano state apposte le targhe PD 936134 relative all'autovettura Golf intestata a TATTARA Francesco che era stata radiata dal P.R.A..

Accertato in Roma il 6.4.1995, data di rinvenimento e sequestro dell'autovettura.

Roma-Olimpico:

BAGARELLA Leoluca Biaqio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, FERRO Giuseppe, GIACALONE Luiqi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, SPATUZZA Gaspere, 23-TUTINO Vittorio:

XXXVI

unitamente a: (Graviano Benedetto già giudicato; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate, Scarano Antonio non appellante)

A) - delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod. L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. (28.7.1993), in Roma - Stadio Olimpico (tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **Riina Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della

XXXVII

organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro e Scarano Antonio, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti su di essi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, in tali luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, Romeo Pietro, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ovvero nel corso della fase esecutiva (e per ROMEO non prima della sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 1994), per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e

XXXVIII

la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di Roma - Stadio Olimpico, tra gli altri, **BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO Cosimo e GIULIANO Francesco.** .

Tutti costoro, in Roma, in epoca compresa tra **la fine del 1993 ed i primi del 1994**, al fine di uccidere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare, avendo individuato come obiettivo da colpire l'Arma dei Carabinieri, in ragione della funzione di contrasto assunta nei riguardi dell'associazione mafiosa "cosa nostra", uno dei cui episodi emblematici era stato l'arresto di Salvatore RIINA, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività della predetta associazione; collocavano una vettura Lancia Thema, nella quale era stato stivato un quantitativo di esplosivo superiore a 120 Kg., nel viale dei Gladiatori di Roma nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico e di una caserma sede del Comando Nucleo Tribunali dei Carabinieri, ed altresì luogo nel quale, al termine di una manifestazione pubblica sportiva, transitavano veicoli recanti a bordo numerosi carabinieri in servizio di ordine pubblico; non esplodendo la vettura per cause indipendenti dalla volontà degli autori del reato, cause consistite in un difettoso uso del congegno di attivazione della carica.

B) - delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo A) nonché al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano

XXXIX

in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un quantitativo di esplosivo di peso superiore a 120 Kg., che veniva collocato all'interno di una "autobomba" nel luogo indicato al capo S) e nei tempi ivi descritti;

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo A) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo B), al fine di trarne profitto, si impossessavano di una autovettura Lancia Thema che sottraevano a persona allo stato non identificata.

Luogo e data allo stato non individuati.

FERRO VINCENZO, :

unitamente a: (Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Ferro Giuseppe, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio; Graviano Giuseppe e Riina Salvatore posizioni stralciate-; Scarano Antonio non appellante)

A) - delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli

attentati commessi in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), in Roma - Stadio Olimpico (tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **Riina Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca Biagio, FERRO Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **Graviano Giuseppe e Graviano Filippo**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **MESSINA DENARO Matteo, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, GIACALONE Luigi, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo, BARRANCA Giuseppe, CARRA Pietro e Scarano Antonio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

XLI

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti su di essi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, in tali luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio, Romeo Pietro, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ovvero nel corso della fase esecutiva (e per ROMEO non prima della sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 1994), per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di Roma - Stadio Olimpico, tra gli altri, BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO Cosimo e GIULIANO Francesco.

Tutti costoro, in Roma, in epoca compresa tra la fine del 1993 ed i primi del 1994, al fine di uccidere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare, avendo individuato come obiettivo da colpire l'Arma dei Carabinieri, in ragione della funzione di contrasto assunta nei riguardi dell'associazione mafiosa "cosa

nostra", uno dei cui episodi emblematici era stato l'arresto di Salvatore RIINA, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività della predetta associazione; collocavano una vettura Lancia Thema, nella quale era stato stivato un quantitativo di esplosivo superiore a 120 Kg., nel viale dei Gladiatori di Roma nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico e di una caserma sede del Comando Nucleo Tribunali dei Carabinieri, ed altresì luogo nel quale, al termine di una manifestazione pubblica sportiva, transitavano veicoli recanti a bordo numerosi carabinieri in servizio di ordine pubblico; non esplodendo la vettura per cause indipendenti dalla volontà degli autori del reato, cause consistite in un difettoso uso del congegno di attivazione della carica.

B) - delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo A) nonché al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un quantitativo di esplosivo di peso superiore a 120 Kg., che veniva collocato all'interno di una "autobomba" nel luogo indicato al capo S) e nei tempi ivi descritti;

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo A) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo B), al fine di trarne profitto, si impossessavano di una autovettura Lancia

XLIII

Thema che sottraevano a persona allo stato non identificata.

Luoqo e data allo stato non individuati.

Procedimento penale n. 16/2000 R.G. Corte di Assise
di Appello di Firenze:

ROMA, Via Fauro, 14 maggio 1993

GRAVIANO GIUSEPPE (proc. n. 13/96 Ass.) e RIINA SALVATORE (proc. n. 1/97 Ass.):

(secondo quanto di seguito specificato, unitamente a: Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provengano Bernardo, Scarano Antonio, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, separatamente giudicati)

A) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod. L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro (28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi,

XLIV

altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Ferro Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta -e del conseguente ruolo decisionale esercitato- nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzata nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **Messina Denaro Matteo, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, Di Natale Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati; nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui

XLV

disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, **CANNELLA, LO NIGRO, BARRANCA e SCARANO**.

- **Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Ferro Vincenzo, Grigoli Salvatore, Tutino Vittorio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via Fauro, tra gli altri, **BENIGNO, SPATUZZA e GIULIANO**.

con le condotte sopra descritte, tutti costoro, in Roma il 14.5.1993, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il giornalista Maurizio COSTANZO in ragione delle posizioni pubblicamente assunte a favore dell'azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico

XLVI

intendimento di imporre una strategia diretta a incidere sull'esercizio delle libertà fondamentali tra le quali il diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti-;

facevano esplodere un ingente quantitativo di esplosivo (costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina, opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo D, parcheggiata in via Ruggero Fauro, strada che il Maurizio COSTANZO avrebbe dovuto obbligatoriamente percorrere all'uscita dal Teatro Parioli, al termine dello spettacolo televisivo "Maurizio Costanzo Show") al passaggio dell'autovettura condotta dall'autista DEGNI Stefano, con a bordo il giornalista e la convivente DE FILIPPI Maria, seguito dall'auto di scorta con a bordo le guardie giurate RE Aldo e DE PALO Domenico;

e cagionando così il ferimento quantomeno delle seguenti persone:

- BENINCASA Alessandra nata a Napoli il 21.07.1959 (gg. 5)
- BETTI Roberto nato a Roma il 09.09.1932 (gg. 20)
- BONAFEDE Silvana nata a Palermo il 05.12.1965 (gg. 7)
- CIADULLO Massimo nato a Roma il 23.04.1944 (gg. 3)
- CICCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (due punti sutura)
- COSTANZO Maurizio nato a Roma il 28.08.1938
- CRIPPA Maria Teresa nata a Genova il 18.11.1987 (gg. 30)
- DE PALO Domenico nato a Roma il 05.08.1957 (gg. 5)
- DJUARIAN nata in Indonesia il 04.03.1952 (gg. 2)
- FRANCIOSA Massimo nato a Roma il 23.07.1924 (gg. 10)
- GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Maria Carolina nata a Napoli il 09.02.1955 (gg. 7)
- GAMBETTA Claudia nata a Roma il 03.06.1972 (gg. 5)
- GRANIERI Serenella nata a Roma il 07.12.1941 (gg. 8)
- MIRANDA Maurizio nato a Roma il 29.12.1952 (gg. 7)
- MONACO Carmela nata a Cerignola (FG) il 25.07.1949 (gg. 8)

XLVII

- PIETROS Vette Micael nato a Elaberio (Etiopia) nel 1929 (gg. 7)
 - POLICICCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (gg. 7)
 - RE Aldo nato a Roma il 03.12.1955 (gg. 20)
 - ROBERTI Anna Maria nata ad Incis il 01.03.1945 (gg. 8)
 - ROZZARI Francesca nata a Campoverde il 10.05.1967 (gg. 15)
 - SANTANTONI Elena nata a Orvieto il 13.06.1913 (gg. 30)
 - SIROLLI Maria Antonietta nata a Chieti il 10.06.1926 (gg. 7)
 - SOLIDEA Luciana BELLONI nata a Permobilili (PG) il 07.03.1925 (gg. 7)
 - SPIGAFERRI Carlo nato a Roma il 27.01.1956 (gg. 5)
- ferimento seguito all'esplosione, oltre ai danni materiali indicati al capo seguente.

In Roma il 14 maggio 1993, verso le ore 21,45.

B) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Ruggero Fauro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiati oltre le strade e le infrastrutture urbanistiche, numerosi edifici tra i quali:

- CLINICA QUISISANA sita in Roma, Via G. Porro nr. 5
 - ISTITUTO ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA sito in Roma, Via Castellini 29
 - SCUOLA ELEMENTARE STATALE "S. PIO X" sita in Roma, Via Boccioni nr. 14
 - SCUOLA MATERNA COMUNALE sita in Roma, Via Fauro nr. 41
 - I.N.P.S. sito in Roma, Via G. Borsi nr. 11
 - ALTRA CAUSAE.A. Rete Elettrica Pubblica e Privata sede in Roma, Piazzale Ostiense nr. 2
- (per la zona interessata dall'esplosione dell'auto-bomba)

XLVIII

- VIA R. FAURO numeri civici 18 - 25 - 27 - 37 - 38 - 46 - 54 - 62 - 62/a - 66 - 76 - 94
- VIA A. CARONCINI numeri civici 4 - 6 - 19 - 23 - 27 - 29 - 35 - 53
- VIA U. BOCCIONI numeri civici 3 - 5
- VIALE PARIOLI numeri civici 62 - 112 - 120 - 124
- VIA A. CASELLA numeri civici 13

Tempo e luogo come al capo A);.

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo A e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi A e B), detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in via Ruggero Fauro il 14 maggio 1993 alle ore 21.45.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo A, per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno 60 tg. Roma 5F5756 di proprietà della s.r.l. I.S.A.F., sottraendola alla detentrica CORBANI Linda che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma, nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1993.

XLIX

Firenze, 27 maggio 1993

GRAVIANO Giuseppe e RIINA Salvatore:

(unitamente a : Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provengano Bernardo, Scarano Antonio, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, separatamente giudicati)

E) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi::

L

- **RIINA Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Ferro Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **Messina Denaro Matteo, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, Di Natale Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato. E ciò facevano, tutti, tra l'altro, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe")

II

successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via dei Georgofili, tra gli altri, **LO NIGRO**.

- **Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Ferro Vincenzo, Grigoli Salvatore, Tutino Vittorio, Messina Antonino**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di via dei Georgofili, tra gli altri, **SPATUZZA** e **GIULIANO**.

E così **MESSANA** in particolare fungendo da riferimento logistico e da punto di contatto dei correi, mediante la propria abitazione, l'attiguo garage e la propria utenza telefonica siti in via Sotto l'Organo di Galciana di Prato ed ancora mediante la messa a disposizione di mezzi di locomozione di cui aveva la disponibilità.

Tutti costoro, in Firenze il 27.05.1993, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Firenze ed in tale contesto specificamente la Galleria degli Uffizi - l'uno e l'altra alti

LII

ed irripetibili simboli del patrimonio artistico nazionale-; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti;

facevano esplodere in via dei Georgofili un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno del furgone FIAT Fiorino di cui al capo H, cagionando così la morte di:

NENCIONI Fabrizio nato a San Casciano Val di Pesa l'11.11.1954, residente in Firenze, via dei Georgofili nr. 4; FIUME Angela, coniugata NENCIONI, nata a Napoli il 19.10.1957; NENCIONI Nadia nata a Fiesole il 4.11.1984; NENCIONI Caterina nata a Fiesole il 12.11.1992; CAPOLICCHIO Dario, nato a Palermo il 29.09.1971;

e cagionando inoltre il ferimento di:

- CHELLI Francesca nata a La Spezia il 4.4.1971 (giorni 15); MOSCA Daniele nato a Olten (Svizzera) il 26.4.1958 (giorni 7); BUCCHERI Rossella nata a Firenze il 30.5.1978 (giorni 7); VITALIANO Roberto nato a Fiesole il 12.8.1954 (giorni 3); CASANOVA Danilo nato a Ravascletto (UD) il 16.8.1948 (giorni 3); LEO Maria Rosaria nata a Gragnano (NA) il 18.8.1974 (giorni 3); LEO Nicoletta nata a Salerno il 22.2.1979 (giorni 6); TORTI Giorgia nata a Scansano (GR) il 25.3.1942 (giorni 7); PAGLIAI Eleonora nata Firenze il 9.4.1971 (giorni 10); BERTOCCHI Anna nata a Migliarino di Ferrara il 25.8.1937 (giorni 4); ROCCO Vincenzo nato a San Canzian d'Isonzo (GO) il 28.2.1957 (giorni 7); BINI Bruno nato a Brescia l'8.9.1944; CAPRARO Amalia nata a Barbarano Vicentino (VI) l'8.5.1947 (giorni 10); CECCUCCI Daniela nata a Bastia (PG) il 2.11.1953 (giorni 7); CORVI Ida nata a Teglio (SO) il 14.3.1912 (giorni 10); DEL FRATE Lorenzo

LIII

nato a Grosseto il 20.11.1948 (giorni 10); DONATI Dino nato a Poppi (AR) il 2.3.1932 (giorni 4); FARAONE MENNELLA Jasmin nata a Torre del Greco (NA) il 25.2.1974 (giorni 20); FRAGASSO Federico nato a Fiesole il 27.4.1981 (giorni 5); GALVANI Alberto nato a Senigallia (AN) il 26.2.1927 (ricoverato il 27.5 e dimesso il 12.6.1993); LIPPI Daniela nata a Imola (BO) il 18.4.1968 (giorni 20); LOMBARDI Paolo nato a Pesaro il 4.9.1948 (giorni 3); MARAVALLE Marina nata a Pineto (TE) il 6.7.1963 (giorni 7); MINIATI Giovanni nato a Firenze l'8.7.1970 (giorni 10); PEDANI Paola nata a Pisa il 17.9.1925 (fattasi medicare il 27.5.1993); PICCINI Enrico nato a Firenze il 9.12.1963 (giorni 2); RICOVERI Walter nato a La Spezia il 10.5.1946 (giorni 3); SAMOGGIA Giovanna nata a Firenze il 3.9.1910 (giorni 5); SEIBEL Maria cittadina tedesca, nata il 29.11.1949 (giorni 7); SEIBEL Nadine, cittadina tedesca, nata il 16.3.1980 (giorni 10); SICILIANO Umberto nato a San Lucido (CS) il 22.12.1935 (giorni 8); SILIANI Paolo nato a Firenze il 29.6.1960 (giorni 5); STEFANINI Andrea nato a Firenze il 17.9.1972 (giorni 15); STEFANINI Nicola, nato a Bomarzo (VT) il 18.3.1939 (giorni 7); TONEL Franck nato a Cahors (F) il 20.4.1968 (giorni 7); TONIETTI Alessandro nato a Seravezza (LU) il 9.12.1970 (giorni 7); TRAVAGLI Alessandro nato a Firenze il 3.3.1950 (giorni 5); TRISCIUOGLIO Olga nata a La Spezia il 31.3.1915 (giorni 10);

seguiti all'esplosione e quindi al crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali - la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica - venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Firenze verso le ore 01,00 del 27 maggio 1993.

F) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non

identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate, commettevano fatti di devastazione del patrimonio artistico dello Stato.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di Via dei Georgofili e di Via Lambertesca:

risultavano totalmente distrutti la Torre del Pulci sede dell'Accademia dei Georgofili e gravemente danneggiati la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia al Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica;

venivano perdute le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Gherardo delle Notti - "Adorazione dei pastori"; Manfredi - "Giocatori di carte"; Manfredi - "Concerto";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Aquila"; Scacciati - "Avvoltoi, gufi e beccaccia"; Grant (stampa raff.) - "Scena di caccia"; Landseer (stampa raff.) - "Grande cervo in una palude";

venivano gravemente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Van Der Weyden - "Deposizione nel Sepolcro"; Sebastiano Del Piombo - "Morte di Adone"; Cristofano dell'Altissimo - "Ritratto di Giovanni della Casa"; Gregorio Pagani - "Priamo e Tisbe"; Rubens - "Enrico IV alla battaglia d'Ivry"; Rubens - "Ritratto di Filippo IV di Spagna"; C. Lorrain - "Porto con Villa Medici"; Bernini - "Testa di angelo"; Gherardo Delle Notti - "Adorazione del Bambino"; Gherardo Delle Notti - "La buona ventura"; Gherardo Delle Notti - "Cena con suonatori di liuto"; Manfredi - "Tributo a Cesare"; Manfredi - "Disputa con i Dottori"; F. Rustici - "Morte di Lucrezia"; A. Gentileschi - "Giuditta e Olofene"; A. Gentileschi - "Santa Caterina"; G. Reni - "David con la testa di Golia"; B. Strozzi - "Parabola del convitato a nozze";

LV

Empoli - "Natura Morta"; Empoli - "Natura Morta"; R. Manetti - "Massinissa e Sofonisba"; G.B. Spinelli - "David festeggiato dalle fanciulle"; G.B. Spinelli - "David placa l'ira di Saul"; N. Reiner - "Scena di gioco"; scuola caravaggesca - "Incredulità di San Tommaso"; Valentin - "Giocatori di dadi"; scuola caravaggesca - "Liberazione di S. Pietro"; - "Battaglia di Radicofani"; M. Caffi - "Fiori"; M. Caffi - "Fiori"; Gherardo Delle Notti - "Cena con sponsali";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Pellicano"; "Fiori" (nr. 2 - inv. castello 576 e 578);

venivano variamente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Bronzino - "Ritratto di donna"; Van Douven - "Glorificazione degli Elettori Palatini"; scuola A. Gaddi - "Trittico: Madonna e Santi"; Maso da San Friano - "La caduta di Icaro"; Giovanni da San Giovanni - "Madonna col Bambino e San Francesco"; R. Van Der Weyden - "Deposizione"; Pontormo - "Madonna col Bambino"; Garofalo - "Madonna e Santi"; Vasari - "Ritratto del Duca Alessandro"; Raffaellino Del Garbo - "Madonna col Bambino"; Puccinelli - "Madonna col Bambino"; A. Micheli - "Santa Caterina"; scuola caravaggesca - "Doppio ritratto"; ignoto - "Bambino giacente"; ignoto - "San Giovanni Evangelista"; scuola romana - "Ritratto di Porzia De' Rossi"; Fra' Bartolomeo - "Porzia"; Velasquez - "Dama a cavallo"; scuola del Pollaiuolo - "La Giustizia"; Tiziano - "Ultima cena"; scuola sec. XV - "Vergine col Bambino"; A. Cecchi - "Autoritratto"; V. Campanello - "Autoritratto"; C. Baba - "Autoritratto"; M. De Matchva - "Autoritratto"; Farulli - "Autoritratto";

presso l'Istituto e Museo della Storia e della Scienza: "Vaso cilindrico dell'Accademia del Cimento", sec. XVII, alt. cm. 27, diam. cm. 9, vetro (catal. IX,66), incrinato il piatto del vaso - danno non sanabile - indebolimento dell'oggetto irreparabile; "Vassoio", sec. XVII, vetro, diam. cm. 46 circa (catal. IX,85), incrinato - irreparabile; "Telescopio riflettore", legno, di

LVI

Leto Guidi, sec. XVIII (catal. XI.1), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Telescopio riflettore", legno, sec. XVII (catal. XI.2), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Sfera armillone Santucci", sec. XVI (catal. VII.30), armilla rotta - distacco della calotta polare - indebolimento struttura - danno sanabile con difficoltà;

risultavano danneggiate le seguenti sculture:

presso la Galleria degli Uffizi: arte ellenistica - "Niobide"; arte romana - "Testa di giovanetto"; copia di epoca romana del "Discobolo di Mirone"

Tempo e luogo come al capo E).

G) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo E) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi E e F), detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in Via dei Georgofili di Firenze il 27 maggio 1993 alle ore 01,04.

H) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo E), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano

LVI

del furgone FIAT Fiorino tg. FI H90593 di proprietà di PARRONCHI Andrea, sottraendolo al detentore ROSSI Alvaro che lo aveva parcheggiato sulla pubblica via.

In Firenze il 26 maggio 1993

Milano 27-28 luglio 1993

GRAVIANO Giuseppe e RIINA Salvatore:

(unitamente a : Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Scarano Antonio, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, separatamente giudicati):

I) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. (28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi

LVIII

ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Ferro Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **Messina Denaro Matteo, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, Di Natale Emanuele**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di

LIX

trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Ferro Vincenzo, Grigoli Salvatore, Tutino Vittorio, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano ed in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale -; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,

facevano esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale" un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e

nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo N), cagionando così la morte dei vigili del fuoco:

- FERRARI Alessandro nato a Gandino (BG) il 09.10.1963
- LA CATENA Carlo nato a Napoli il 14.11.1967
- PASOTTO Sergio nato a Milano il 27.07.1959
- PICERNO Stefano nato a Terni il 12.09.1956
che erano intervenuti sul posto e del cittadino extra comunitario

- DRISS Moussafir nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949
oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate, alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:

- ABBAMONTE Antonio nato a Milano il 19.11.1959 (prognosi riservata)
- FERRARI Andrea nato a Padova il 02.02.1965 (gg. 15)
- MANDELLI Paolo nato a Rho il 24.05.1966 (prognosi riservata)
- MAIMONE Antonino nato a Messina il 09.01.1966 (prognosi riservata)
- PARTEL Regina nata a San Paolo del Brasile il 09.01.1955 (gg. 8)
- PEZ Diego nato a Milano il 04.05.1959 (gg. 5)
- PRATA Franca nata a Milano il 15.05.1939 (gg. 5)
- SALSANO Massimo nato a Catanzaro il 22.03.1969 (gg. 5)
- SCARONI Marco di anni 31 (gg. 30)
- URBANI Mario Diego nato a Buenos Aires il 12.11.1950
- TIZIANI Giuseppe nato a Roccafranca il 25.07.1949 (gg. 15)
- VIOLI Salvatore nato a Catanzaro il 08.07.1961

In Milano il 27 luglio 1993 alle ore 23.14.

L) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., l Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi menzionate,

LXI

commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Palestro.

A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiate le strade, le strutture urbanistiche e quantomeno gli immobili di seguito specificati :

- VIA PALESTRO numeri civici 6 - 12 - 20 - 22
- VIALE VITTORIO VENETO numeri civici 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 - 22 - 22/a
- 24
- PIAZZA CAVOUR numeri civici 5 - 7
- CORSO BUENOS AIRES numero civico 1
- VIA DEL VECCHIO POLITECNICO numero civico 9
- VIA TADINO numero civico 1
- VIA LECCO numero civico 1/a
- VIA TARCHETTI numero civico 2
- VIA MANIN numeri civici 3 - 33 - 35
- VIA DELLA SPIGA numero civico 52
- VIA SENATO numeri civici 2 - 34
- VIA TURATI numeri civici 3 - 34
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA numero civico 12

Tempo e luogo di cui sopra.

M) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo H) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi H e I), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale

esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere nella via Palestro alle ore 23.14 del 27.7.1993.

N) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo H), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno tg. MI 7P2498 sottraendola alla proprietaria ESPOSITO Letizia, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Milano il 24 luglio 1993.

Roma, 27-28 luglio 1993

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE:

(unitamente a : Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Maniscalco Umberto, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Scarano Antonio, Siclari Pietro, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, separatamente giudicati)

O) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per

LXIII

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi::

- **RIINA Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Ferro Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **Messina Denaro Matteo, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, Di**

LXIV

Natale Emanuele, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato. E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quelle di Roma del 27/28.7.1993, tra gli altri, **LO NIGRO**.

- **Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Ferro Vincenzo, Grigoli Salvatore, Tutino Vittorio, Maniscalco Umberto, Siclari Pietro**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quelle di Roma del 27/28.7.1993, tra gli altri, **SPATUZZA e GIULIANO**.

LXV

E così SICLARI Pietro e MANISCALCO Umberto, cooperando all'approntamento delle due vetture utilizzate come "autobombe" e anche disperdendo (SICLARI Pietro) le cose che, trovandosi originariamente a bordo dei due automezzi, potevano consentire la individuazione dei mezzi stessi e quindi la più agevole ricostruzione di una parte delle attività esecutive dei due fatti di strage;

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Roma, ed in tale contesto specificamente la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di San Giorgio al Velabro - edifici massimamente rappresentativi della cristianità e della Chiesa Cattolica nonché alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico mondiale- ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,

facevano esplodere nel piazzale della Basilica di San Giovanni in Laterano nell'angolo tra il Palazzo del Vicariato e il Loggione e nel porticato antistante la Chiesa di San Giorgio al Velabro un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo R), cagionando così il ferimento, anche con danni permanenti, quanto meno delle persone sottoindicate - occasionalmente presenti nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni in Laterano ovvero che si trovavano all'interno dei fabbricati attigui alla Chiesa di San Giorgio al Velabro:-

LXVI

- BASTIANELLI Daniele nato a Roma il 09.09.1979 (gg . 5)
 - BASTIANELLI Emanuele nato a Roma il 25.04.1955 (gg. 7)
 - BASTIANELLI Ezio nato a Montefalco (PG) il 25.11.1953 (gg. 20)
 - CARPENELLI Angelo nato a Marciano (PG) il 05.10.1955 (gg. 3)
 - CICCARONI Francesca nata a Roma il 24.12.1943 (gg. 7)
 - CIRAVOLO Grazia nata a Partinico (PA) il 24.03.1955 (gg. 7)
 - COLOMBO Cecilia nata a Milano il 02.09.1961 (gg. 5)
 - CUCINOTTA Fabrizio nato a Roma il 03.12.1971 (gg. 3)
 - D'ANGELO Maria Laura nata a Roma il 06.02.1965 (gg. 5)
 - GRAUSE Lamberto nato in Belgio il 20.01.1930 (gg. 5)
 - LOMBARDO Marcello nato a Roma il 07.12.1955 (gg. 15)
 - LOSITO Michele nato a Roma il 07.05.1956 (gg. 7)
 - MAZZITELLI Maria Domenica nata a Tropea il 24.10.1976 (gg. 4)
 - MELLINI Corrado nato a Roma il 01.09.1969 (gg. 7)
 - PIACENTINI Marinella nata a Roma il 31.01.1951 (gg. 3)
 - PURNUKO SUBIYANTO Laurentius nato in Indonesia il 23.07.1961 (gg. 30)
 - REMMERSWAAL James nato in Olanda il 01.09.1938 (gg. 5)
 - RUFINI Patrizia nata a Roma il 18.01.1961 (gg. 5)
 - RUGGERI Gianfranco nato a Roma il 02.07.1958 (gg. 7)
 - TAGLIAFERRI Angelo nato a Magliano Sabina (RI) il 25.01.1953 (lesioni a carattere permanente)
 - TORRONI Domenica nata a Roma il 23.12.1973 (gg. 1)
 - VERNILE Mario nato a Castrocielo (FR) il 22.08.1955 (gg. 10)
- ferimento seguito all'esplosione e quindi al crollo di alcune strutture portanti degli edifici su indicati e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Roma il 28 luglio 1993 alle ore 00.03 e alle ore 00.08.

P) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, ed in numero superiore a cinque, con la condotta descritta al capo precedente e per le finalità ivi

menzionate, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la Basilica di San Giovanni in Laterano e della Chiesa di San Giorgio al Velabro nonché del patrimonio artistico dello Stato Italiano e del Vaticano.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici di culto della Chiesa Cattolica e del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro,

risultavano danneggiati :

- RESIDENCE "PALAZZO AL VELABRO" - Via del Velabro nr. 16
proprietà SOCIETA' IMMOBILIARE ACQUAMARINA s.r.l.
 - MONASTERO DI S. ANASTASIA - Via dei Cerchi nr. 87
 - VIA DEL VELABRO numeri civici 4 - 4/a - 5 - 5/a - 5/b - 6 - 19
 - PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 12 - 36 - 40/a - 42 - 44 - 46 48 - 50 - 56 - 60 - 62 - 64
 - VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 210 - 250 - 276
 - VIA MERULANA numeri civici 134 - 137 - 139 - 141
 - VIA D. FONTANA numeri civici 16 - 18
 - PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE numeri civici 29
 - VIA LABICANA numeri civici 45
 - VIA DEI FIENILI numeri civici 53
 - VIA S. TEODORO numeri civici 44 - 64 - 74 - 76 - 88
- nonché le opere d'arte custodite all'interno delle due Chiese.

Tempo e luogo come al capo O).

Q) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo O) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi O e P), detenevano allo scopo di mettere in

pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale venivano fabbricati gli ordigni micidiali fatti esplodere in San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro alle ore 00.03 e alle ore 00.08 del 28.7.1993.

R) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone allo stato nei cui confronti si procede separatamente od non identificate, nei ruoli e con le finalità indicate al capo O), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto si impossessavano, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, delle autovetture

- Fiat Uno tg. ROMA 8A6003 di proprietà di MAZZER Barbara in data 26.7.1993

- Fiat Uno tg. ROMA 9190Y di proprietà di BRUGNETTI Marcello in data 27.7.1993, - Fiat Uno targata ROMA 27265M nel possesso di COCCHIA Stefano nelle ultime ore del 27.7.1993.

In Roma nelle date sopra indicate.

Formello, 14 aprile 1994

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE:

(unitamente a: Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro

LXIX

Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Romeo Pietro, Scarano Antonio, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, separatamente giudicati):

S) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perchè, in vario concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p.) -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori, agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Ferro Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

LXX

- GRAVIANO Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- Messina Denaro Matteo, Calabro' Giovacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, Frabetti Aldo, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti in tali luoghi o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Ferro Vincenzo, Grigoli Salvatore, Tutino Vittorio, Romeo Pietro, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva (e per ROMEO non prima della sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 1994), per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi

LXXI

preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Tutti costoro, in Formello, il 14.4.1994, al fine di uccidere, compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare:

- avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione della sua posizione, anche emblematica del fenomeno del "pentitismo" e conseguentemente della azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -via percorsa dal Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplodeva nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;

LXXII

- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;
- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

In Formello, il 14 aprile 1994.

E ciò dopo avere, in epoca anteriore e prossima a questa, predisposto un congegno esplosivo, che non deflagrava per mancato funzionamento, che era stato collocato sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO.

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE:

(con le persone menzionate al capo S), unitamente a SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo, giudicati separatamente)

T) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale esploso verso le ore 19,30 del 14.4.1994, concorrendo nella detenzione e porto il SANTAMARIA Giuseppe e lo SCARANO Massimo intervenuti per movimentare un quantitativo residuo dell'esplosivo.

LXXIII

GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE:

(con le persone menzionate al capo S), giudicate separatamente)

U) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo T), al fine di trarne profitto, si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

GRAVIANO GIUSEPPE, RIINA SALVATORE e BIZZONI ALFREDO:

(con le persone menzionate al capo S) e con SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo; separatamente giudicati)

V) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, SANTAMARIA Giuseppe e SCARANO Massimo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo S), dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione dell'autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio ZFAl46000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata al capo U), che modificavano da ZFAl246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi quindi le targhe e munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI.

Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all'aprile 1994.

LXXIV

BIZZONI Alfredo (proc. n. 4/97):

del delitto di cui al capo V) con le persone ivi indicate, anche separatamente giudicate, di:

Z) delitto di cui agli artt. 379 c.p., 7 D.L. 152/91 perchè, in concorso tra loro, dopo che GIACALONE Luigi e le altre persone indicate al capo S) avevano commesso il delitto di furto di cui al capo U), le aiutavano ad assicurarsene il prodotto, adoperandosi per il trasporto della autovettura a Palermo, procurando l'autocarro e compiendo le altre operazioni funzionali allo scopo; con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione "cosa nostra" alla quale GIACALONE e le altre persone appartengono.

In Roma, il 18 aprile 1994 e in epoca anteriore e prossima.

A 5) - delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.74 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in concorso con Scarano Antonio e con altre persone nei cui confronti si procede separatamente od allo stato non identificate, avendo preso in locazione -previe intese con SCARANO Antonio e GIACALONE Luigi- un appartamento sito in Roma, via Dire Daua 2, int. 8, ed altro appartamento posto in Roma Largo Giulio Capitolino, dei quali veniva così a disporre unitamente ai predetti, e che erano destinati anche alla gestione ed alla custodia del materiale esplosivo -poi specificamente utilizzato per fabbricare gli ordigni esplosivi con i quali venivano compiute le stragi del maggio e del luglio 1993 in Roma- concorreva nella illegale detenzione di tale materiale (residui del quale venivano rinvenuti all'interno di entrambi gli appartamenti); con l'aggravante dell'essere stati

LXXV

i fatti commessi allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati.

Fatti commessi altresì per finalità di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo tale associazione lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti.

A 6) - delitto continuato di favoreggiamento personale, aggravato (artt. 81 cpv., 378 1° e 2° co c.p., 7 D.L. n. 152/1991 conv. L. n. 203/1991), perchè in Roma e Torvajonica, dal maggio 1993 ai primi mesi del 1994, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

- dopo che GIACALONE Luigi, LO NIGRO Cosimo, SPATUZZA Gaspare, GIULIANO Francesco, in qualità di appartenenti all'associazione mafiosa "cosa nostra" avevano commesso, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;

- e dopo che gli stessi, in concorso con altri, avevano anche commesso i fatti di strage di via Fauro (14.5.1993), di via dei Georgofili (27.5.1993), di via Palestro (27.7.1993), di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro (28.7.1993), aiutava i predetti, ed eventualmente altri concorrenti nei predetti reati, ad eludere le investigazioni delle autorità ed a sottrarsi alle ricerche mettendo a loro disposizione dapprima un appartamento situato in Roma via Dire Daua (che prendeva in locazione a proprio nome), quindi un appartamento situato in Roma Largo Giulio Capitolino (che prendeva nuovamente in locazione a proprio nome) ed infine una villetta di proprietà di esso BIZZONI situata in località Torvajonica; ed altresì mettendo a loro disposizione, per gli spostamenti, una motocicletta di sua proprietà.

Fatti commessi per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra".

MONTICCIOLO Giuseppe, (proc. n. 1/99) , di :

A) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altri nei cui confronti si procede anche separatamente -BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CALABRO' Gioacchino, CANNELLA Cristofaro, CARRA Pietro, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRIGOLI Salvatore, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, RIINA Salvatore, SCARANO Antonio, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio- ed eventualmente con altri, operando MONTICCIOLO e le persone ora nominate nell'ambito della realizzazione di una strategia alla quale davano contingentemente il loro apporto anche FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo e FRABETTI Aldo; avendo altresì tale strategia, specificamente, i caratteri del disegno criminoso unitariamente messo in esecuzione (art. 81 cpv c.p.), qualificato dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) e da quella di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203); ed essendosi essa concretizzata negli attentati commessi in: Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), in Roma - Stadio Olimpico (tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) e Formello (14.4.1994); ed essendo infine tale strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni dei nominati erano capi, altri formalmente affiliati, altri stabilmente

LXXVII

organici ed altri ancora contigui, e questi ultimi - "affiliati", "stabilmente organici" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori,

- attivandosi i predetti, nel modo di seguito descritto, nell'ambito di tale complessiva strategia:

- **Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Messina Denaro Matteo, Graviano Giuseppe e Graviano Filippo**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale, nella varie fasi, il processo ideativo e formativo della decisione di commettere i menzionati fatti di strage, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **Graviano Giuseppe, Graviano Filippo e Messina Denaro Matteo**, anche quali responsabili, in ragione della loro collocazione al vertice del "mandamento" di Brancaccio e **-MESSINA DENARO-** di quello di Castelvetro, della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare, anche fuori dalla Sicilia, i compiti indispensabili per la concreta realizzazione dei fatti;

- **Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Barranca Giuseppe, Carra Pietro, Scarano Antonio, Ferro Giuseppe e Ferro Vincenzo** attivandosi ciascuno fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista ovvero di taluni segmenti del programma stesso. Il che faceva, ciascuno, assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, ovvero per gli spostamenti in tali luoghi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della

LXXVIII

materiale esecuzione dei reati; ovvero ancora, per l'approntamento, nei medesimi luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- MONTICCIOLO Giuseppe, Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Tutino Vittorio, Romeo Pietro e Frabetti Aldo, ciascuno attivandosi fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva (e MONTICCIOLO specificamente cooperando alla movimentazione in Sicilia di una parte dell'esplosivo destinato a essere utilizzato -ed in effetti poi concretamente impiegato- per l'attentato a Salvatore Contorno), per la realizzazione operativa e materiale dell'intero programma stragista ovvero di uno o più segmenti di esso;

MONTICCIOLO Giuseppe e le altre persone nominate e evidenziate all'inizio del presente capo A), agendo in più di cinque persone, al fine di uccidere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare :

avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione di tale sua condizione oltretutto emblematica del fenomeno del "pentitismo" e conseguentemente della azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei

LXXIX

collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -strada percorsa da Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplodeva nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;
- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;
- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

Fatto commesso dai predetti in Formello il 14 aprile 1994, dopo che gli stessi avevano, in epoca di alcuni giorni anteriore, predisposto un congegno la cui carica esplosiva al momento della attivazione non detonava per inadeguata sua realizzazione - congegno che era stato collocato anch'esso sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO e che doveva esplodere al momento del transito di questi.

Fatti ai quali fornivano ulteriore contributo, intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione di entrambi gli episodi, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, LO NIGRO Cosimo, BENIGNO Salvatore e GRIGOLI Salvatore.

B) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge

LXXX

6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro, nei ruoli e con le finalità quali specificati al capo A), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato sia l'ordigno micidiale esploso-a seguito del suo rinvenimento- verso le ore 19,30 del 14.4.1994 sia l'ordigno precedentemente approntato e accidentalmente non esploso.

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro, nei ruoli e con le finalità quali specificati al capo A), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo B), al fine di trarne profitto si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482 c.p., 61 n.2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a cinque, in concorso tra loro e con BIZZONI Alfredo, al fine di occultarne la provenienza dal delitto di furto e con le finalità indicate al capo A), dopo essersi procurate le targhe e il libretto di circolazione dell'autovettura targata ROMA 55204V, contraddistinta dal numero di telaio ZFAl46000*02057427, intestata a FIORI Patrizia, alteravano il numero di telaio della autovettura indicata al capo C), che modificavano da ZFAl246000*07391682, in quello sopra indicato, apponendovi quindi le targhe e munendola dei documenti di circolazione di quella della FIORI.

LXXXI

Accertato in Firenze, e commesso in epoca prossima all'aprile

1994

Roma-Olimpico:

GRAVIANO GIUSEPPE E RIINA SALVATORE:

(unitamente a: Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Ferro Giuseppe, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Scarano Antonio, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio)

A) - delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co. 1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in vario concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, operando nell'ambito della realizzazione di una strategia -attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), in Roma - Stadio Olimpico (tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e

LXXXII

"contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori,

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi:

- **RIINA Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Ferro Giuseppe**, quali mandanti nella qualità di soggetti (anche) ai quali risale la ideazione e la decisione di commettere tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione, e ciò in ragione anche della posizione di vertice assunta, e del conseguente ruolo decisionale esercitato, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra";

- **GRAVIANO Giuseppe, Graviano Filippo e Graviano Benedetto**, altresì quali responsabili, in ragione anche della loro collocazione al vertice del "mandamento di Brancaccio", della organizzazione di tutti i fatti di strage oggetto della presente imputazione - organizzazione specificamente concretizzatasi nella gestione della fase operativa dei delitti, con particolare riguardo alla selezione degli esecutori ed in genere delle persone cui affidare la concreta realizzazione dei fatti;

- **Messina Denaro Matteo, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Carra Pietro e Scarano Antonio**, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ed anche nel corso della fase esecutiva, per la realizzazione dell'intero programma stragista sopra indicato

E ciò facevano, tutti, tra l'altro assumendo le varie ed indispensabili iniziative per il trasporto degli esplosivi nei luoghi di esecuzione delle stragi, per gli spostamenti su di essi, o in località ad essi prossime, delle persone incaricate della materiale esecuzione dei reati: nonché, ancora, per l'approntamento, in tali luoghi, degli opportuni riferimenti e supporti logistici (alloggi di cui disporre clandestinamente; referenti personali; mezzi di trasporto, luoghi di deposito e

LXXXIII

di gestione degli esplosivi; procacciamento delle auto da utilizzare come "auto-bombe") successivamente utilizzati per la commissione di tutti i delitti.

- Benigno Salvatore, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco, Ferro Vincenzo, Grigoli Salvatore, Tutino Vittorio, Romeo Pietro, attivandosi tutti fattivamente, prima dell'inizio ovvero nel corso della fase esecutiva (e per ROMEO non prima della sua scarcerazione, avvenuta nel febbraio 1994), per la realizzazione dell'intero programma stragista; e ciò in particolare faceva, ciascuno di essi, mettendosi preliminarmente a disposizione, in ragione della propria collocazione rispetto a "cosa nostra", di coloro cui sarebbero spettate le decisioni funzionali alla fase esecutiva, in tal modo concorrendo ad assicurare, ciascuno di essi e fin dall'inizio, l'esistenza e la disponibilità di un gruppo operativo in grado di dare esecuzione ai delitti.

Delitti ai quali taluni fornivano ulteriore contributo intervenendo operativamente sui luoghi e nel momento di commissione delle stragi: per quella di Roma - Stadio Olimpico, tra gli altri, BENIGNO Salvatore, SPATUZZA Gaspare, LO NIGRO Cosimo e GIULIANO Francesco..

Tutti costoro, in Roma, in epoca compresa tra la fine del 1993 ed i primi del 1994, al fine di uccidere compivano atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare, avendo individuato come obiettivo da colpire l'Arma dei Carabinieri, in ragione della funzione di contrasto assunta nei riguardi dell'associazione mafiosa "cosa nostra", uno dei cui episodi emblematici era stato l'arresto di Salvatore RIINA, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività della predetta associazione; collocavano una vettura Lancia Thema, nella quale era stato stivato un quantitativo di esplosivo superiore a 120 Kg., nel viale dei Gladiatori di Roma nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico e di una caserma sede del Comando Nucleo Tribunali dei Carabinieri, ed altresì luogo nel quale, al termine di una manifestazione pubblica sportiva, transitavano veicoli recanti a bordo numerosi carabinieri in servizio di ordine pubblico;

LXXXIV

non esplodendo la vettura per cause indipendenti dalla volontà degli autori del reato, cause consistite in un difettoso uso del congegno di attivazione della carica.

B) - delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 865 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, nr. 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè agendo in numero superiore a cinque, in concorso fra loro nei ruoli e con le finalità indicate al capo A) nonché al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un quantitativo di esplosivo di peso superiore a 120 Kg., che veniva collocato all'interno di una "autobomba" nel luogo indicato al capo S) e nei tempi ivi descritti;

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, 624, 625 nr. 5 e 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perchè, agendo in numero superiore a tre, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate nei ruoli e con le finalità indicate al capo A) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo B), al fine di trarne profitto, si impossessavano di una autovettura Lancia Thema che sottraevano a persona allo stato non identificata. Luogo e data allo stato non individuati.

A P P E L L A N T I

Procedimento n. 1/00 R.G.:

Il P.M. nei confronti di Benigno Salvatore, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio, Tutino Vittorio e gli imputati Bagarella Leoluca

LXXXV

Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare e Tutino Vittorio avverso la sentenza della Corte d'Assise di Firenze in data 6 giugno 1998 che:

*dichiarava Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo e Spatuzza Gaspare colpevoli di tutti i reati loro in concorso ascritti, modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V) nella contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, d.l. 30/4/92 n. 285, ed esclusa, solo per questo reato, la contestata circostanza aggravante dell'art. 7 d.l. 13/5/91 n. 152, convertito con modificazioni della L. 12/7/91 n. 203, e ritenute le altre aggravanti contestate e la continuazione tra tutti i predetti reati, **li condannava tutti alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni 3.***

Dichiarava inoltre:

- Benigno Salvatore colpevole dei delitti di cui ai capi A), B), C), D), I), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U) del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28/3/1996, nonché della contravvenzione di cui all'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/92 n. 285, così modificata l'imputazione di cui al capo V), e dei delitti contestati ai capi A), B), C) del decreto emesso su richiesta del P.M. del 21/5/1996;

- Calabrò Gioacchino colpevole dei delitti di cui ai capi E), F), G), H);

- Cannella Cristofaro colpevole dei delitti contestati ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), S), T), U) del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28/3/1996, nonché della contravvenzione di cui all'art. 74, comma 6, D.L.

LXXXVI

30/4/1992, n. 285, così modificata l'imputazione di cui al capo V);

- Giacalone Luigi colpevole dei delitti di cui ai capi I),L),M),N),O),P),Q),R),S),T),U), nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/1992 n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato di cui al capo V), e dei delitti di cui ai capi A),B) e C) del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 21/5/1996;

- Pizzo Giorgio colpevole dei delitti contestati ai capi E),F),G),H),S),T),U), nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/1992 n. 285, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo V).

Per effetto, con le circostanze aggravanti contestate per ciascuno di questi reati, esclusa per la sola contravvenzione l'aggravante dell'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12/7/1991 n. 203, ed unificati i reati commessi da ciascuno degli imputati sotto il vincolo della continuazione, condannava:

Benigno Salvatore, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi e Pizzo Giorgio alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi 18.

Dichiarava ***Brusca Giovanni*** colpevole di tutti i reati ascrittigli, modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V) nella contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/1992 n. 285, esclusa per questo reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12/7/1991 n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse al predetto imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6/2/1980 n. 15, e dall'art. 8 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12/7/1991 n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 di quei decreti,

LXXXVII

riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, **lo condannava alla pena di anni 20 di reclusione.**

Dichiarava **Carra Pietro** colpevole dei delitti di cui ai capi E), F), G), H), I), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U) e della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/1992 n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V), nonché dei delitti di cui ai capi A), B), C) del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 21/5/1996, esclusa per il reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991, n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate e concesse all'imputato, per i delitti, le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6/2/1980 n. 15, e dall'art. 8 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12/7/1991 n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, **lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione.**

Dichiarava **Di Natale Emanuele** colpevole dei reati ascrittigli, escluse le circostanze aggravanti degli artt. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6/2/1980 n. 15, 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991 n. 203, e concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle altre circostanze contestate, **lo condannava alla pena di anni 11 di reclusione.**

Dichiarava **Ferro Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi E), F), G), H), concesse all'imputato le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6/2/1980 n. 15, e dall'art. 8 D.L.

LXXXVIII

13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991 n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, **lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione.**

Dichiarava **Ferro Vincenzo** colpevole dei delitti di cui ai capi E),F),G) ed H), ritenute le contestate aggravanti e concesse all'imputato per tutti i reati le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6/2/1980 n. 15, e dall'art. 8 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991 n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 di questi decreti, ritenute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti, e ritenuta la continuazione tra i reati, **lo condannava alla pena di anni 16 di reclusione.**

Dichiarava **Frabetti Aldo** colpevole dei reati contestati ai capi O),P),Q),R),Al), escluse le circostanze aggravanti speciali previste dall'art. 1 D.L. 15.12.1979,n. 625, convertito con modificazioni nella Legge 6/2/1980 n. 15, e dall'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12/7/1991 n. 203, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, **lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione.**

Dichiarava **Grigoli Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi I),L),M),N),S),T)U), nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/1992 n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V), e dei reati contestati ai capi A), B),C) del decreto che dispone il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 21.5.1996, concesse all'imputato le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito con modificazioni nella L.

LXXXIX

6/2/1980 n. 15, e dall'art. 8 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991 n. 203, ritenute per l'effetto non applicabili nella fattispecie le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 degli stessi decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti e ritenuta la continuazione, **lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione.**

Dichiarava **Messana Antonino** colpevole dei reati ascrittigli, escluse le circostanze aggravanti speciali previste dall'art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625, convertito con modificazioni nella L. 6/2/1980 n. 15, e dall'art. 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, convertita con modificazioni nella Legge 12.7.1991 n. 203, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle altre aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, **lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione.**

Dichiarava **Tutino Vittorio** colpevole dei reati di cui ai capi S),T),U), nonché della contravvenzione prevista e punita dall'art. 74, comma 6, D.L. 30/4/1992, n. 285, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici di cui al capo V), esclusa solo per questo reato contravvenzionale la circostanza aggravante dell'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991 n. 203, ritenute le altre aggravanti contestate per i predetti reati e la continuazione, **lo condannava alla pena di anni 28 di reclusione.**

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. applicava a Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo e Spatuzza Gaspare la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; dichiarava gli stessi in stato di interdizione legale e ne disponeva la decadenza dalla potestà dei genitori.

XC

Visto l'art. 36 c.p. ordinava la pubblicazione della sentenza emessa nei confronti dei suddetti imputati mediante affissione della medesima nei comuni di: Firenze, Roma, Milano, Formello, Corleone, Misilmeri, Palermo, Castellammare del Golfo e Castelvetro.

Ordinava, inoltre, la pubblicazione della sentenza, per una sola volta, sui giornali: "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "La Nazione", "Il Giornale di Sicilia".

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. applicava a Brusca Giovanni, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Grigoli Salvatore, Messina Antonino e Tutino Vittorio la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; li dichiarava in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e disponeva nei loro confronti, durante la stessa, la sospensione dalla potestà dei genitori.

Visti gli artt. 240 c.p. e 6 L. 22/5/1975 n. 152 ordinava la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro e disponeva che queste cose venissero versate alla competente Direzione di Artiglieria che provvederà ai sensi del secondo, del terzo e del quarto comma del predetto art. 6 della L. 152/75.

Visto l'art. 535 c.p.p. condannava tutti i predetti imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 692 c.p.p.

Visto il primo comma dell'art. 530 c.p.p. assolveva, per non aver commesso il fatto:

Carra Pietro dalle imputazioni di cui ai capi A),B),C),D) del decreto che disponeva il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28.3.1996;

Grigoli Salvatore dalle imputazioni di cui ai capi A),B),C),D),E),F),G),H) del decreto che disponeva il giudizio emesso su richiesta del P.M. del 28.3.1996.

Visto il secondo comma dell'art. 530 c.p.p. assolveva:

Benigno Salvatore, Calabrò Gioacchino, Cannella Cristofaro, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone

XCI

Luigi, Grigoli Salvatore, Pizzo Giorgio e Tutino Vittorio da tutti gli altri reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p., condannava gli imputati Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Cannella Cristofaro, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo e Spatuzza Gaspare al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili Costanzo Maurizio, De Palo Domenico, Liisa Kaarina Liimataiten e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica.

Condannava i predetti imputati, in solido, al pagamento della provvisoria immediatamente esecutiva per legge:

- di L.250.000.000 in favore di Costanzo Maurizio;
- di L.50.000.000 in favore di De Palo Domenico;
- di L.3.000.000 in favore di Liisa Kaarina Liimataiten.

Condannava inoltre gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in L.13.000.000, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Costanzo Maurizio e De Palo Domenico ciascuno;
- in L.17.300.000, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Liisa Kaarina Liimataiten;
- in L.25.000.000, in favore del Ministero della Pubblica Istruzione.

Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condannava Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela-in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico-, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca,

XVII

Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donato Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travaglia Alessandro, Condominio di Via Lambertesca n. 10 in persona del suo amministratore in carica, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Quisisana s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Giusti Alfredo, Giusti Lia, Accademia dei Georgofili in persona del legale rappresentante, Provincia di Firenze in persona del Presidente in carica, Comune di Firenze in persona del sindaco pro-tempore, Regione Toscana in persona del presidente in carica.

Danni che liquidava nella somma:

- di L.5.150.000 nei confronti di Lombardi Paolo;
- di L.5.350.000 nei confronti di Ceccucci Daniela in proprio;
- di L.5.250.000 nei confronti di Ceccucci Daniela n.n.figlio minore Fragrasso Federico;
- di L.5.350.000 nei confronti di Maravalle Marina;
- di L.500.000.000 nei confronti di Capolicchio Guerrino e di Raimondi Liliana ciascuno;
- di L.5.200.000 nei confronti di Bertocchi Anna;
- di L.5.500.000 nei confronti di Donato Lino;
- di L.5.150.000 nei confronti di Ricoveri Walter;
- di L.5.250.000 nei confronti di Siliani Paolo;
- di L.5.350.000 nei confronti di Stefanini Nicola;
- di L.5.000.000 nei confronti di Gabbrielli Daniele, De Giosa Pietro e Rauggi Rosina ciascuno;
- di L.5.250.000 nei confronti di Travaglia Alessandro;
- di L.600.000.000 nei confronti di Nencioni Alfredo, De Riccia Luisa e Vignozzi Lucia, ciascuno;
- di L.100.000.000 nei confronti di Nencioni Patrizia, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, ciascuno;

XCIII

- di L.60.000.000 nei confronti della Provincia di Firenze;
- di L.100.000.000 nei confronti della Regione Toscana;
Dichiarava le condanne al pagamento di queste somme provvisoriamente esecutive tra le stesse parti.
Rimetteva le altre parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione del danno e condannava, intanto, i predetti imputati, in solido, al pagamento della provvisoria, immediatamente esecutiva per legge:

- di L.6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora;
- di L.300.000.000 in favore di Chelli Francesca;
- di L.5.400.000 in favore di Siciliano Umberto;
- di L.5.000.000 in favore di Mosca Daniela, Stefanini Andrea, Torti Giorgia e Faraone Mennella Jasmine, ciascuno;
- di L.10.000.000 in favore del Condominio di Via Lambertesca n. 10;
- di L.1.000.000.000 in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- di L.6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze;
- di L.155.356.000 in favore del Ministero della Pubblica Istruzione.

Condannava gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in L.14.300.000, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore di Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela (in proprio e nella qualità), Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino e Raimondi Liliana;
- in L.121.000.685, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore del Comune di Firenze, della Regione Toscana e di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, De Riccia Luisa, Nencioni Patrizia, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro,

XCIV

Rauggi Rosina, Travaglia Alessandro, nonché del Condominio di Via Lambertesca n. 10.

- in L.4.150.000, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge in favore di Giusti Alfredo e Giusti Lia;

- in L.10.700.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge in favore della Quisisana s.r.l.;

- in L.155.356.000 oltre I.V.A. e capo come per legge in favore dell'Accademia dei Georgofili;

- in L.29.260.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge in favore della Provincia di Firenze.

Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p., condannava Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Carra Pietro, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare al risarcimento dei danni nei confronti di Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Pasotto Loris Giacomo, Rovida Agnese, La Catena Giuseppe, Dericoloso Rita, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Adami Lucia, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Mandelli Paolo Gianbattista, Chabki Jamila-in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Chabki Abdelmalek, Chabki Zara, Chabki M'bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida, Chabki Fouzia, del Comune di Milano in persona del sindaco pro-tempore, e Regione Lombardia in persona del presidente pro-tempore.

Danni che liquidava nella somma di:

- L.500.000.000 in favore di Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Adami Lucia, Rovida Agnese, La Catena Giuseppe, Dericoloso Rita, Chabki Abdelmalek, ciascuno;

- L.100.000.000 in favore di Pasotto Loris Giacomo, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Chabki Jamila, Chabki Zhara, Chabki M'bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida e Chabki Fouzia, ciascuno.

XCV

Dichiarava la condanna al pagamento di queste somme provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Rimetteva le altre parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione del danno e condannava, intanto, gli stessi imputati al pagamento della provvisoria, provvisoriamente esecutiva per legge, di:

- L.4.000.000.000 a favore del Comune di Milano;
- L.200.000.000 a favore di Mandelli Paolo.

Condannava gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate in:

- L.30.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore del Comune di Milano;
- L.4.700.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore di Picerno Elisabetta e di Picerno Domenico Giuseppe;
- L.148.500.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore della Regione Lombardia;
- L.4.700.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore di Adami Lucia;
- L.8.850.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore di Chabki Jamila-in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Chabki Abdelmalek, Chabki Zara, Chabki M'bamed, Chabki Mohamed, Chabki Mostapha, Chabki Malika, Chabki Hafida, Chabki Fouzia;
- L.5.885.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore di Mandelli Paolo Gian Battista;
- L.30.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, a favore di Rovida Agnese, Dericoloso Rita, La Catena Raffaella, La Catena Concetta, La Catena Anna, La Catena Carmela, Pasotto Angelo, Grossi Liberata, Pasotto Loris.

Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condannava Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo e Spatuzza Gaspare al risarcimento dei danni, da liquidarsi in

XCVI

separato giudizio, nei confronti del Comune di Roma, in persona del sindaco pro-tempore, e della Regione Lazio, in persona del presidente in carica.

Condannava, inoltre, gli stessi imputati, in solido, al pagamento della provvisoria, immediatamente esecutiva per legge, di:

- L.4.100.000.000 in favore del Comune di Roma;
- L.100.000.000 in favore della Regione Lazio.

Condannava, infine, gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lazio, liquidate in L.20.000.000.

Visti gli artt. 538, 539, 540 e 541 c.p.p. condannava Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabrò giacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare e Tutino Vittorio al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Difesa.

Condannava, inoltre, gli stessi imputati, in solido, al pagamento della provvisoria immediatamente esecutiva per legge, di:

- L.30.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, ciascuno;
- L.10.000.000.000 in favore del Ministero dei Lavori Pubblici;

Condannava, infine, gli stessi imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del Ministero dell'Interno, del Ministero dei

XCVII

Lavori Pubblici e del Ministero della Difesa, liquidate in L.125.356.000.

Rigettava le domande avanzate dalle altre parti civili.

Visti gli artt. 316 e segg. c.p.p., in accoglimento dell'istanza del Comune di Firenze, del Comune di Milano, della Regione Toscana e di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Lino, Faraone Mennalla Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travaglia Alessandro, nonché del Condominio di Via Lambertesca n. 10 in persona dell'amministratore in carica, ordinava il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili degli imputati:

Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabro' Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo e Spatuzza Gaspare, fino alla concorrenza delle somme per le quali è stata pronunciata, in favore degli istanti, sentenza di condanna al risarcimento dei danni e/o al rimborso delle spese processuali.

Procedimento n. 16/00 R.G.:

il P.M. nei confronti di Riina Salvatore e gli imputati Graviano Giuseppe, Riina Salvatore, Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe avverso la sentenza della Corte d'Assise di Firenze in data 21 gennaio 2000 che dichiarava:

Graviano Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo U), Riina Salvatore colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo R), Bizzoni Alfredo colpevole del reato ascrittogli al capo Z), nonché, così modificata l'originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato di cui

XCVIII

al capo V), della contravvenzione p. e p. dall'art. 74, comma 6, D.L. n. 285/1992, esclusa per entrambi i reati ascritti a Bizzoni la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, convertita in L. n. 203/1991, e Monticciolo Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo C), riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti previste dall'art. 4 D.L. n. 625/1979, convertito in L.15/1980, e dall'art. 8 D.L. n. 152/1991, convertito in L.n. 203/1991, ritenute per l'effetto non applicabili nei confronti del predetto Monticciolo le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 1 e dell'art. 7 di quei decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti, e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti agli imputati e applicata la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. nei confronti di Bizzoni Alfredo, condannava:

Graviano Giuseppe e Riina Salvatore alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni 3, ciascuno;

Bizzoni Alfredo alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione;

Monticciolo Giuseppe alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione.

Visto l'art. 535 c.p.p. condannava, inoltre, tutti i predetti imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e Graviano Giuseppe e Riina Salvatore altresì, al pagamento di quelle di mantenimento durante la rispettiva custodia cautelare.

V. gli artt. 29 e 32 c.p. dichiarava:

Graviano Giuseppe e Riina Salvatore, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, e in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà dei genitori;

Monticciolo Giuseppe in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, disponendo che durante l'esecuzione della pena nei suoi confronti non fosse sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Visto l'art. 36 c.p. ordinava la pubblicazione della sentenza emessa nei confronti degli imputati Graviano Giuseppe e Riina Salvatore mediante affissione della medesima nei Comuni di

XCIX

Firenze, Roma, Milano, Formello, Corleone e Palermo, e per una sola volta, sui giornali "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "La Nazione", "Il Giornale di Sicilia", da eseguirsi d'ufficio e a spese dei suddetti imputati.

Visti gli artt. 240 c.p. e 6 L. 152/75, ordinava la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro e disponeva che queste cose fossero versate alla competente Direzione di Artiglieria.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condannava Graviano Giuseppe e Riina Salvatore, in solido tra loro e con gli imputati già condannati al risarcimento danni con sentenza in data 6/6/1998 della Corte d'Assise di Firenze, Sezione II, nel processo n. 12/96 r.g., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Costanzo Maurizio, De Palo Domenico, Liisa Kaarina Liimatainen, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela-in proprio e in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico-, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Istruzione, Accademia dei Georgofili, Regione Lazio, S.r.l. Quisisana, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Adami Lucia, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comune di Milano, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travaglia Alessandro, Condominio di Firenze, Via Lambertesca n. 10, Regione Lombardia;

Condannava Graviano Giuseppe e Riina Salvatore, in solido, al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive per legge di:

C

- L. 400.000.000 in favore di Capolicchio Guerrino e Raimondi Lilitiana, ciascuno;
- L.5.000.000 in favore di Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela in proprio, Ceccucci Daniela in nome e per conto del figlio Fragrasso Federico, ciascuno;
- L.300.000.000 in favore di Chelli Francesca;
- L.6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora;
- L.5.000.000 in favore di Maravalle Marina e Siciliano Umberto ciascuno;
- L.3.000.000 in favore di Lisa Kaarina Liimatainen;
- L.30.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- L.10.000.000.000 in favore del Ministero dei Lavori Pubblici;
- L.1.000.000.000 in favore dell'Accademia dei Georgofili;
- L.30.000.000.000 in favore del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;
- L.100.000.000 in favore della Regione Lazio;
- L.250.000.000 in favore di Costanzo Maurizio;
- L.50.000.000 in favore di De Palo Domenico;
- L.100.000.000 in favore di Picerno Elisabetta, Nencioni Patrizia, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Picerno Domenico Giuseppe, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, ciascuno;
- L.500.000.000 in favore di Adami Lucia, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, De Riccia Luisa, ciascuno;
- L.6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze;
- L.100.000.000 in favore della Regione Toscana;
- L.4.000.000.000 in favore del Comune di Milano;
- L.5.000.000 in favore di Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travaglia Alessandro, ciascuno;

CI

- L.10.000.000 in favore del Condominio di Via Lambertesca n. 10.

Condannava, inoltre, Graviano Giuseppe e Riina Salvatore, in solido alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate in:

- L.12.100.000, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Liisa Kaarina Liimatain, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela-in proprio e in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico-, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino e Raimondi Liliana;

- L.5.940.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Costanzo Maurizio e De Palo Domenico;

- L.8.000.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore della s.r.l. Quisisana;

- L.41.624.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Istruzione, Accademia dei Georgofili e Regione Lazio;

- L.58.300.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comune di Milano, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Lino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travaglia Alessandro, Condominio di Firenze di Via Lambertesca n. 10;

- L.6.204.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Picerno Elisabetta e Picerno Domenico Giuseppe;


- L.5.170.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore di Adami Lucia;

- L.31.010.000 oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, in favore della Regione Lombardia.

CII

Rigettava le domande avanzate dalle altre parti civili.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolveva Graviano Giuseppe dal reato ascrittogli al capo V) per non aver commesso il fatto; Riina Salvatore dai reati ascrittigli dal capo S) al capo V) per non aver commesso il fatto; Bizzoni Alfredo dai reati ascrittigli ai capi A5) e A6) perché il fatto non costituisce reato e Monticciolo Giuseppe dal reato ascrittogli al capo D) per non aver commesso il fatto.

CIII



SENTENZA STRAGI 1993 TERZO GRADO

Corte di Cassazione, 6 maggio 2002

27
31827

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE



UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/05/2002

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

SENTENZA

Richiesta copia studio

dal Sig. CHELLI

N. 433/02

per diritti € 12,39

il - 9 OTT. 2002

IL CANCELLIERE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. D'URSO GIOVANNI	PRESIDENTE	
1. Dott. FABERI GIANVITTORE	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. ROSSI BRUNO	"	N. 034247/2001
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO	"	
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) BAGARELLA LEOLUCA BEAGIO | N. IL 03/02/1942 |
| 2) BARRANCA GIUSEPPE | N. IL 02/03/1956 |
| 3) BENIGNO SALVATORE | N. IL 03/11/1967 |
| 4) CALABRO' GIOACCHINO | N. IL 02/06/1946 |
| 5) CANNELLA CRISTOFARO | N. IL 15/04/1961 |
| 6) CARRA PIETRO | N. IL 22/10/1963 |
| 7) DI NATALE EMANUELE | N. IL 05/12/1929 |
| 8) FERRO GIUSEPPE | N. IL 05/01/1942 |
| 9) FERRO VINCENZO | N. IL 28/09/1965 |
| 10) FRABETTI ALDO | N. IL 04/06/1936 |
| 11) GIACALONE LUIGI | N. IL 22/12/1953 |
| 12) GIULIANO FRANCESCO | N. IL 06/10/1969 |



letta
x franciscon

13) GRAVIANO FILIPPO	N. IL 27/06/1961
14) GRIGOLI SALVATORE	N. IL 05/07/1963
15) LO NIGRO COSIMO	N. IL 06/09/1968
16) MANGANO ANTONINO	N. IL 19/01/1957
17) MESSANA ANTONINO	N. IL 18/02/1937
18) PIZZO GIORGIO	N. IL 28/03/1962
19) SPATUZZA GASPARE	N. IL 08/04/1964
20) TUTINO VITTORIO	N. IL 13/04/1966
21) GRAVIANO GIUSEPPE	N. IL 30/09/1963
22) RIINA SALVATORE	N. IL 16/11/1930
23) BIZZONI ALFREDO	N. IL 21/11/1951

avverso SENTENZA del 13/02/2001

CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

FABRI GIANVITTORE

quale ha riportato condanna e verso le parti civili costituite per quel reato nonché in solido con gli altri condannati per lo stesso reato. Nessuna liquidazione può essere riconosciuta ai richiedenti Cavallini Alberto e Vignozzi Mario, non risultando essi costituiti nel procedimento di fronte a questa Corte.

P . Q . M .

Dichiara inammissibili i ricorsi di Carra Pietro, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo e condanna costoro in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Per l'effetto estensivo ex art. 587 cpp annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti degli stessi limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 7 D.L. 152\91 in relazione ai reati puniti con l'ergastolo, aggravante che esclude.

Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Messina Antonino e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Firenze.

Nei confronti di Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Cannella Cristofaro, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Mangano Antonino, Pizzo Giorgio, Spatuzza Gaspare annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla aggravante ex art. 7 D.L. 152\91 in relazione ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravante che esclude, nonché all'imputazione sub lettera V, come ritenuta in sentenza, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta da Graviano Filippo.



75

Nei confronti di Calabrò Gioacchino, Graviano Giuseppe, Riina Salvatore annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla aggravante ex art. 7 D. L. 152\91 in relazione ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravante che esclude. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta da Graviano Giuseppe.

Nei confronti di Di Natale, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti, Grigoli, Tutino annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di furto ed alla imputazione di cui al capo V, agli stessi rispettivamente ascritti per essere i reati di furto prescritti e, per l'imputazione di cui al capo V, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Elimina come segue le pene della reclusione:

per Di Natale, mesi 2 determinando la pena residua in anni 10 mesi 10;

per Ferro Giuseppe mesi 3 determinando la pena residua in anni 17 mesi 9;

per Ferro Vincenzo mesi 2 determinando la pena residua in anni 15 mesi 10;

per Frabetti mesi 2 determinando la pena residua in anni 11 mesi 10;

per Grigoli mesi 3 determinando la pena residua in anni 17 mesi 9;

per Tutino giorni 10 determinando la pena residua in anni 27 mesi 11 giorni 20. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Bizzoni in relazione al reato sub Z) perché estinto per prescrizione.

 76

Condanna tutti i predetti ricorrenti, in solido, eccettuati Messana e Bizzoni, alla rifusione, verso le rispettive parti civili costituite, delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio, che liquida come segue:

euro tremilatrecento, di cui euro trecento per spese ed euro 3000 per onorari, in favore di ciascuna delle parti civili Regione Lombardia, Comune di Milano, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Condominio di via Lambertesca;

euro quattromilacentottanta, di cui euro trecentottanta per spese e 3.800 per onorari, in favore delle parti civili Capolicchio Guerrino, Chelli Francesca, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Siciliani Umberto, Raimondi Liliana e Liimatainen Liisa;

euro quattromilaquattrocento, di cui euro quattrocento per spese e 4000 per onorari, in favore delle parti civili Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina e Travagli Alessandro;

euro quattromilaquattrocento, di cui euro quattrocento per spese e 4000 per onorari, in favore delle parti civili Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio e Fiume Giuseppina;

euro cinquemilacinquecento, di cui euro cinquecento per spese e 5000 per onorari, in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell'Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei Beni e Attività Culturali,



77


dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, nonché della Regione Lazio e dell'Accademia dei Georgofili.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.


IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE







GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Il fenomeno della mafia in Sicilia

Prima di procedere al racconto della lotta contro la mafia intrapresa dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa, iniziata dal lontano 1949, quando, volontario, da giovane capitano dell'Arma dei carabinieri viene inviato in Sicilia al comando delle Forze per la repressione del banditismo in Sicilia, con sede in Corleone, appare opportuno soffermarsi brevemente sul percorso storico-criminale mafioso tipico della Sicilia, e più propriamente della Sicilia occidentale, partendo dalle origini.

Questo percorso è importante al fine di inquadrare meglio il contesto storico-economico-sociale e le difficoltà incontrate in particolare negli anni del dopoguerra nella lotta al crimine organizzato, derivanti da una conoscenza ancora approssimativa di cosa nostra. Il generale dalla Chiesa, però, fin da subito capisce grazie alle sue non comuni capacità investigative (deve essere ritenuto a pieno titolo il più valido investigatore del nostro paese) la potenza criminale e le propaggini di cosa nostra, arrivando a fornire alla Commissione parlamentare antimafia il 4 novembre 1970 durante un'audizione, una pianta con la mappatura delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose a Palermo.

In particolare, ritorna importante ricordare, che è passato un secolo quando nel lontano 1863, con strepito successo, viene portata in teatro la commedia "I mafiusi de la Vicaria", di Giovanni Rizzotto, nella quale compare per la prima volta la parola "mafia".

La successiva esplosione di criminalità accompagnata a manifestazioni violente e spregiudicate, paragonabili a quelle del gangsterismo americano, con cui la mafia ha sempre avuti stretti legami, mai sufficientemente messi in luce, ma suscitando nel paese un giustificato senso di allarme, attirando, altresì, l'attenzione degli organi dello Stato e dell'opinione pubblica sulla gravità ed impotenza del problema.

Ricordiamoci sempre un passaggio importante che se anche la parola mafia è stata inserita nel linguaggio mafioso dal 1863, non vuole dire che il problema non ha radici ancora più profonde e lontane.

Infatti della sua esistenza nell'isola, si ha un valido esempio nella relazione datata 3 agosto 1838, dal Procuratore generale di Trapani, Pietro Ulloa al ministro borbonico Parisio, in cui si parla di "fratellanza" dominante in diversi centri della Sicilia occidentale, delle loro sopraffazioni, delle collusioni, del terrore provocato dalle loro gesta e infine dall'atteggiamento remissivo e rassegnato della popolazione, che delle angherie perpetrate da queste "organizzazioni", non riesce a ribellarsi.

Dopo il 1863 la mafia compie il suo ingresso ufficiale nelle cronache giudiziarie dell'isola e ne diviene la protagonista cruenta, circondata da un alone di fitto mistero, mai spezzato, oggetto di studio, di inchieste, di provvedimenti speciali e di operazioni di polizia.

Nelle caotiche condizioni dell'ultimo dopoguerra la mafia trova il terreno più fertile per risorgere con rinnovata potenza e riconquistare completamente le posizioni perdute specie dopo la distruzione, avvenuta con la sua collaborazione dei resti delle bande armate che hanno infestato la Sicilia, dimostrando in modo palese la verità degli sforzi compiuti negli anni intorno al 1930, per contrastarla.

Prende perciò corpo, alla luce dei fatti narrati, che mafia è perciò sopraffazione, prepotenza, coercizione dell'altrui volontà, cupidigia per un fine puramente individualistico di potere ed egemonia.

La mafia esiste nella forma più virulenta com'è attestato dall'agghiacciante documentazione dei delitti commessi in territorio di Palermo.

Negli anni '60 si continua a parlare di "vecchia" mafia e nuova "mafia", per attribuire alla prima una funzione addirittura di equilibrio o comunque positiva nella società, al posto o ad integrazione dei poteri carenti dello Stato, alla seconda invece i caratteri di una delinquenza priva di scrupoli, spietata e sanguinaria, degenerare derivato dalla prima. Si è arrivati persino a parlare di mafia "buona" e mafia "cattiva", come di un fenomeno di costume, da guardare con indulgenza e comprensione e da non confondere con la delinquenza, di un fenomeno del quale si debba quasi essere fieri, come di un privilegio non diviso con altri, senza considerare che esiste solo una mafia, né vecchia né nuova, né buona né cattiva, esiste la mafia che è associazione delinquenziale di mafiosi, che si presenta e agisce sotto molteplici forme, delle quali la più pericolosa e insidiosa è indubbiamente quella camuffata sotto l'apparenza della rispettabilità, della qualificazione sociale, che gode di amicizie, protezioni e appoggi da parte di personalità della vita pubblica, legata ad ambienti politici ed economici, la mafia cioè definita da qualcuno, con felice espressione "mafia in doppio petto", che è purtroppo, più difficile da individuare e colpire adeguatamente, ma capace di rappresentare una minaccia insidiosa alla sicurezza pubblica, un ostacolo al normale svolgimento della vita civile, un motivo di continuo allarme per i cittadini.

In uno scritto del Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Cesare Terranova datato 8.5.1965 (assassinato successivamente insieme al maresciallo di Pubblica Sicurezza [Lenin Mancuso](#) da cosa nostra in data

25 settembre 1979), si evidenzia l'importanza del concetto della parola omertà, quest'ultima forza indiscussa del potere mafioso: *l'omertà è uno dei più solidi pilastri della mafia, perché la forza più grande del mafioso consiste proprio nella consapevolezza che le sue vittime non lo denuncieranno, che gli eventuali spettatori delle sue nefandezze non riveleranno nulla di ciò che hanno visto o sentito e nemmeno di tutto quanto possa avere il più lontano nesso con la vicenda, consiste, in altri termini, in quella che può definirsi "la certezza dell'impunità... Oltre che all'omertà la forza del mafioso risiede anche nella rete di alleanze e protezioni specialmente in campo politico, che egli mira e riesce a procurarsi, creando un proprio favore, per motivi più o meno leciti, obblighi di riconoscenza e impegni di amicizia da sfruttare accortamente o nei momenti critici"*.

Questa in sintesi è la mafia che il generale ha dovuto affrontare fin dalla sua prima esperienza nel 1949 in Corleone, e successivamente, con un percorso evolutivo del fenomeno in atto che la rende più agguerrita, dal 1966 al 1973, come comandante della Legione carabinieri di Palermo e infine, come prefetto nel 1982, quella stessa mafia che tramite la cupola mafiosa, decide di ucciderlo il 3 settembre 1982, in un barbaro e vile agguato in via Carini a Palermo, insieme alla moglie Emanuele Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, con il proposito di distruggere la speranza di tanti cittadini, soprattutto dei giovani, che hanno visto nel generale Carlo Alberto dalla Chiesa la possibilità di un riscatto sociale e di speranza contro la sopraffazione mafiosa.

Le pagine che seguono permettono di capire meglio il fenomeno di cosa nostra combattuto dal generale dalla Chiesa.

La lotta al banditismo in Sicilia

Nell'agosto del 1949 il dilagante fenomeno del brigantaggio siciliano - facente capo al bandito Salvatore Giuliano -, a cui la stampa aveva attribuito l'appellativo di "re di Montelepre" - e le condizioni della pubblica sicurezza nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento, erano preoccupanti a seguito della perpetrazione dei più efferati delitti, ingaggiando una vera e propria forma di guerriglia che il "bandito Giuliano", conduceva senza scrupoli e senza quartiere contro anche le stesse forze dell'ordine, provocandone dolorosissime perdite (funzionari, ufficiali, carabinieri ed agenti). Non meno preoccupante era il continuo succedersi di rapine, di estorsioni e di sequestri di persone.

Carlo Alberto dalla Chiesa, chiamato dal colonnello Ugo Luca, quest'ultimo Comandante nel nuovissimo C.F.R.B. (Comando Forze Repressione Banditismo), nel 1949 con il grado di capitano, riceve il suo primo incarico in Sicilia, partecipando, al comando del gruppo squadriglie, con base a Corleone, alla repressione delle bande criminali dell'isola.

A Corleone (vds. Fig.1), dalla Chiesa indaga sulla scomparsa di Placido Rizzotto, segretario della locale Camera del lavoro, scomparso la sera del 10 marzo 1948, che come già il sindacalista Bernardino Verro, ucciso nel 1915, si prodigava nel movimento contadino e bracciantile, per la revisione della politica agraria e per la ripartizione dei grossi feudi incolti e improduttivi, contro la resistenza dei proprietari terrieri e ancor più contro quella dei gabellotti e del prepotere mafioso che attingeva forza e mezzi di vita dalla struttura feudale dell'economia agraria. Il Rizzotto ricopriva pure l'incarico di segretario della locale sezione combattenti e reduci e come tale si era opposto alla nomina del Navarra a socio onorario dell'associazione. Inoltre, circa un mese prima della sua scomparsa, il sindacalista si era venuto a trovare in Corleone al centro di uno scontro tra ex partigiani di passaggio ed alcuni studenti sostenuti dai mafiosi locali e nella circostanza si era schierato a fianco degli ex partigiani, che hanno ragione degli avversari. Il Rizzotto, ha "osato" contrastare i "picciotti" della cosca dominante presenti e, più ancora, sfidare i capi che erano assenti fino a colpire ed a ferire un lontano nipote di uno di essi (La Torre Leonardo), diviene subito per la mafia, un "tragediatore" (spione, infido): ce ne era abbastanza per assassinarlo.

Il paese è nelle mani di Michele Navarra chiamato 'u Patri Nostru, il Padre Nostro, quest'ultimo medico condotto, ispettore della Cassa Mutua e Malattia, direttore sanitario dell'Ospedale dei Bianchi, presidente dell'Associazione dei Coltivatori diretti, fiduciario del Consorzio Agrario e capomafia di Corleone che vede nelle sue file Luciano Leggio (Lucianeddu), Totò Riina, Bernardo Provenzano e altri elementi mafiosi destinati a segnare la storia criminale di cosa nostra.

Il 30 novembre 1949 vengono fermati dai carabinieri del comando gruppo squadriglie del comando forze repressione banditismo in Corleone, Criscione Pasquale e Collura Vincenzo, perché da fonte oltremodo attendibile (come si legge nel rapporto di denuncia del suddetto comando) descrive che la sera del 10 marzo 1948, Leggio Luciano viene notato insieme al Collura e quella stessa sera, verso le ore 22, viene nuovamente notato


nei pressi del caffè Alaimo, nell'atto in cui chiama ad altra voce il Criscione che era insieme con Rizzotto. Contestati i nuovi elementi raccolti a loro carico, tanto il Criscione quanto il Collura ammettono dinanzi ai verbalizzanti, capitano Carlo Alberto dalla Chiesa, brigadiere Capizzi e carabinieri Ribezzo, di avere partecipato al sequestro di Placido Rizzotto, in concorso con Leggio Luciano, che avrebbe poi ucciso la vittima con tre colpi di pistola. In base alle indicazioni fornite dai fermati, dalla Chiesa con l'ausilio dei Vigili del fuoco riescono a recuperare all'interno di una foiba i resti di tre uomini, che vengono mostrati ai famigliari, i quali dichiarano di riconoscere gli scarponi appartenenti al loro familiare Placido Rizzotto. Il comando gruppo squadriglie di Corleone denuncia, con rapporto del 18 dicembre 1949, quali autori dell'efferato omicidio del Rizzotto, Luciano Leggio sempre irreperibile, Criscione Pasquale e Collura Vincenzo. In un secondo rapporto, trasmesso il 30 maggio 1950, il capitano indica Luciano Leggio quale mandante dell'omicidio Rizzotto, e non Michele Navarra come si mormorava in paese, in quanto Leggio voleva allargare la sua egemonia criminale sempre di più nel territorio, avendo l'obiettivo di prendere il posto di Navarra a capo della mafia di Corleone.

Dopo questo secondo rapporto, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasferisce il capitano dalla Chiesa d'urgenza a Firenze, per ragioni che non gli vengono comunicate¹.

Il processo si conclude con l'assoluzione degli imputati, in quanto Criscione e Collura ritrattano la loro confessione.

Al riguardo, durante la permanenza in Sicilia al comando delle squadriglie, il capitano dalla Chiesa, grazie alla sua incessante attività investigativa denuncia numerosi autori di reato, come nel caso dei presunti autori dell'omicidio della guardia campestre Calogero Comaianni, il quale durante un giro di perlustrazione si accorge della presenza di due malviventi, Luciano Leggio e Vito Di Frisco, che vengono arrestati. Leggio, dopo aver scontato 3 mesi di reclusione, decise di vendicarsi. Dopo un primo agguato andato a vuoto il 27 marzo del 1945, Calogero viene assassinato dai colpi di arma da fuoco di Leggio, la primula rossa di Corleone il giorno dopo.

L'AMBIENTE MAFIOSO DI CORLEONE



¹ A. Bolzoni, *Uomini soli. Pio la Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Palo Borsellino*, RCS MediaGroup S.p.A., Milano, 2019, p.70.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5418
 45 *Il presidente a carico 2' inquirente; imputato 2' omicidio contro Comaianni Calogero, sono stati trattenuti al C.F. formale 29-3-45*

COMANDO FORZE REPRESSIONE BANDITISMO IN SICILIA
 Gruppo Squadriglia Carabinieri di Cerleone

N. 2.94 del rapporto. Cerleone, 31 Dicembre 1949.

Oggetto: RAPPORTO GIUDIZIARIO di denuncia di:

di P. G. di P. G. I. (L. I.) LIGGIO Luciane di Francesco Paele e fu Palazzo Maria Ressa, nate a Cerleone il 3-I-1925, abitante a Cerleone via Lanza 4, agricoltore, IRREPERIBILE;
di P. G. di P. G. I. (L. I.) PASQUA Giovanni di Rosarie e di Profita Biagia, nate a Cerleone il 3-I-1925, abitante a Cerleone, via Large Capuccini 15, contadina, ARRESTATO;...
 responsabili di omicidio con premeditazione in persona di COMAIANNI Calogero fu Carmelo e fu Sultafermaggie Marianna, nate a Cerleone, il 28 febbraio 1891, ivi domiciliate Via Sperlusza 53;
 (Art. 575, 576 e 577 n. 3 in relazione all'art. 61 n. I C.P.C.)

Alla Procura della Repubblica di	<u>Palermo</u>
e P.C.	
Al Comando F.R.B. in Sicilia	<u>Palermo</u>
Al Comando del 3° Raggruppamento Squadriglie	<u>Cerleone</u>
Al Comando della Compagnia dei Carabinieri di	<u>Cerleone</u>

In seguito a confidenze avute in paese lo scrivente è venute a conoscere che autori dell'omicidio in persona di Comaianni Calogero, avvenute il 27 Marzo 1945 in Cerleone, erano i nominati Liggio Luciane e Pasqua Giovanni. Il Pasqua Giovanni era stato deferito alla speciale Commissione per essere assegnato al confine di Felizia. Il 18 Novembre u.s. si costituì personalmente alla Questura di Palermo, sicché fu possibile poterlo tradurre nella caserma di Cerleone e essere sentite in merito all'omicidio in oggetto.

Come rilevasi dal relative verbale d'interrogatorio (all. I) il Pasqua si è dichiarato colpevole dell'omicidio in persona di Comaianni Calogero in correttezza con Liggio Luciane. Difatti ha riferite che il Liggio Luciane arrestato per furto di grane e dimesso dal carcere insieme a Di Frisco Vite di Francesco, le fermò a Palermo e gli disse che si sarebbe voluto vendicare dei Comaianni in quanto questi le aveva denunciato alle guardie campestri locali per l'accennate furto di grane. Non fidandosi completamente del Di Frisco, ritenute poco sicure, si rivolgeva a lui per essere aiutato nel suo intento criminale.

Il Pasqua sull'istante non diede apertamente alcuna risposta; ma passivamente e tacitamente faceva capire di acconsentire all'invite del Liggio. Se ne parlò ancora più volte fra loro in Cerleone, fin quando la sera del 26 marzo 1945 il Liggio avvicinò il Pasqua nei pressi del caffè Alaime e gli disse che bisognava ormai porre in atto il proposito di uccidere il Comaianni.

Quella sera stessa il Pasqua fece presente al Liggio che non aveva armi. Il Liggio le rassicurò dicendogli che alla bisogna avrebbe provveduto lui personalmente.

Tutti e due si recarono alla casa del Liggio dove questi prese la chiave per aprire una pagliera di sua proprietà che trovavasi a circa 30 metri dalla sua abitazione. Dalla pagliera il Liggio estrasse da un mucchio di fieno due fucili da caccia ridotti.

(3) Cfr. pagg. 27-29. (N.d.r.)

-2-

uno dei quali consegnò al Pasqua con quattro cartucce a mitraglia, e l'altre tenne per sé.

Si avviarono verso la pagliera del Cemaiani, sita nella via Faia di Corleone, sapendo che il Cemaiani abitualmente, prima di rifocillare, passava dalla sua pagliera per lasciare gli animali da lavoro. Per non destare sospetti giunti alla pagliera, e non avendo incontrate il Cemaiani, proseguirono in direzione del mulino di Liggie Giovanni, sapendo che il Cemaiani per raggiungere la propria abitazione doveva percorrere quella stessa strada.

Giunti al mulino di Liggie Giovanni imbeccarono in salita la via SS. Salvatore e alla pagliera del Liggie Luciane lasciarono le armi e si ripresero durante la notte, perchè il Liggie Luciane ritenne sarebbe state opportune attendere l'alba.

Alle prime ore del mattino ritornarono all'angolo del mulino di Liggie Giovanni al termine della via SS. Salvatore. Dopo depe passò il Cemaiani, che si recava alla sua pagliera a prendere gli attrezzi di lavoro. Il Liggie Luciane, che si trovava qualche passo avanti al Pasqua Giovanni, appena vide il Cemaiani disse al compagno di fare attenzione perchè stava per arrivare la persona attesa.

Poco il Liggie Luciane avvionò il Cemaiani, e dopo avergli rivelato qualche parola, gli esplesse a bruciapelo due colpi di fucile. Nelle stesse tempo il Pasqua si fece avanti e esplesse in direzione del Cemaiani altri due colpi di fucile.

Il Cemaiani pur gravemente ferito fuggì gridando e corse in direzione della propria abitazione ove venne raggiunta dal Liggie Luciane che le fini proprie davanti alla porta della casa esplesse degli centre ancora due colpi d'arma da fuoco.

Il Pasqua a queste punte riferisce di non poter affermare se il Liggie abbia esplesse gli ultimi due colpi col fucile eppure con una pistola Smith di cui era sempre armato.

Commesse il delitto sia il Liggie Luciane che il Pasqua Giovanni si diedero a precipitosa fuga imbeccando la via del SS. Salvatore e separandosi dopo all'altezza del Ponte Nueve dove finisce la via Piazza. Qui il Pasqua restituì il fucile al Liggie e si recò alla propria pagliera; prese la cavalla e si recò alla sua abitazione. Accompagnatesi poi al padre si recò in campagna e attese alle sue normali giornaliere occupazioni di lavoro.

Il Pasqua recandosi in campagna passò davanti all'abitazione del Cemaiani. Sentì gridare e piangere, e si convinse che il Cemaiani era stato proprio ucciso. Alla sera incontratesi nella piazza Garibaldi, in Corleone, col Liggie ebbe da questi conferma che il Cemaiani era morto. Il Liggie gli raccomandò di non far parola del fatto con alcuno e da allora in poi non se ne parlò più.

Come risulta dall'interrogatorio della moglie dell'ucciso (all. 2) il Liggie Luciane fu visto allorchè esplesse gli ultimi due colpi al Cemaiani davanti all'abitazione. Perchè non appena non appena furono uditi i primi colpi d'arma da fuoco la moglie del Cemaiani, che era in casa, uscì all'aperte, e si trovò presente mentre il Liggie si dava alla fuga dopo avere esplesse gli ultimi due colpi e si dirigeva poi col Pasqua verso la via SS. Salvatore. La moglie del Cemaiani riferisce inoltre che la sera prima del delitto, mentre dalla stalla si recava a casa insieme al marito, nei pressi del mulino di Liggie Giovanni, il consorte si accorse di essere stato seguito da due persone in casa, presente lei e i propri figli, il Cemaiani, riferendosi alle due persone viste prima, disse che erano il Liggie Luciane e il Pasqua Giovanni. Queste particolari viene confermate

(4) Cfr. pagg. 30-31. (N.d.r.)

-3-

te dei figli del defunto Cemaianni, Marianna, Giuseppina, Carmale e Emanuela (Allegato N.3.).

Il Ligge aveva del Pasqua la massima fiducia tanto da confidargli anche di avere uccise Rizzette Placide, la scomparsa del quale destò in paese molte scalpere.

Si ritiene opportuno mettere in rilievo che il Ligge e il Pasqua la sera prima dell'omicidio furono visti dal Cemaianni e dalla moglie di lui, nei pressi del meline di Ligge Giovanni, verso le ore 20 circa. Quest'ora coincide esattamente con l'ora in cui il Pasqua e il Ligge si recarono nei pressi dell'abitazione del Cemaianni (vedere allegato I in relazione all'allegato 2).

Il Pasqua, attualmente rinchiuso nella camera di sicurezza di questa caserma in Corleone, viene tradotto alle carceri di Palermo a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Allegato N.4



Capitano Comandante il Gruppo Squadriglie
(CARO ALBERTO DALLA CHIESA)

(5) Cfr. pagg. 32-33. (N.d.r.)

(6) Cfr., rispettivamente, pagg. 27-29 e 30-31. (N.d.r.)

(7) Cfr. pagg. 27-34. (N.d.r.)

Originale

MANDATO DI CATTURA 18

art. 251, 260, 264, 268, 375, C. p. ps art. 14 Disposiz. attuaz. C. p. p. 23 maggio 1931 n. 607

DI Indirizzo Palermo

Noi (1) Dr. Francesco Marcatale Giudice Istruttore della 3^a sezione

Visti gli atti del procedimento penale

CONTRO

1) Leccio Luciano di F. Paolo e fu Palasco Maria, nato 3.1.1925 a Corleone, via Lanza 4

2) Pasqua Giovanni di Rosario e di Profita Biagio, nato 3.1.1925 a Corleone via Largo Cappuccini

I M P U T A T I

in omicidio aggravato, ai sensi degli art. 110, 575 e 577 n. 3 C. P., in persona di Carmine Calogero, per avere in concorso fra loro, con premeditazione, medianto colpi di arma da fuoco, cagionato la morte dello stesso.

In Corleone il 27.3.1945

19.1.56
Palermo

Poichè concorrono sufficienti indizi di colpevolezza contro i nominat per il reato come sopra imputat a medesim

Poichè può essere spedito mandato di cattura a termine dell'articolo (3) del Codice di procedura penale.

Sentito il Pubblico Ministero (4)

Ordiniamo la cattura de sunnominat imputat e che i medesim sia condotto in carcere a nostra disposizione.

144 - A. Kenné - Palermo

N. 31/a Reg. Gen.
N. 107/a Reg. Istruz. o Sez. Istruz. Proc. della Repubblica o Proc. Gen.
(1) Giudice istruttore o Consigliere di Sezione istruttoria, Pretore (art. 251, 253, 234, 297, 358, C. p. p.).
(2) Generalità dell'imputato e quant'altro valga a identificarlo e se possibile anche i connotati e il luogo dove probabilmente si trova.
Cenno sommario del fatto con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono.
Data e sottoscrizione del magistrato e del cancelliere. Sigillo dell'ufficio (art. 254 C. p. p.)
(3) Art. 253, 254, 375, a seconda del caso compreso la conversione del mandato di comparizione.
(4) Va omissis allorchè il mandato sia spedito dal Pretore, il quale deve però informare il Procuratore della Repubblica (art. 262, C. p. p.)
(5) Da rimettere in duplice copia all'Autorità che deve provvedere per l'esecuzione (art. 14 Disposiz. attuaz. cit.).

CONNOTATI

Età anni _____
Statura metri _____
Fronte _____
Occhi _____
Naso _____
Bocca _____
Mento _____
Capelli _____
Sopraciglia _____
Ciglia _____
Barba _____
Faccia _____
Colorito _____
Costruttura _____
Segni particolari _____

Ricostruzione del fenomeno mafioso descritto nella relazione del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 26 giugno 1973

Qui di seguito, è riportato un estratto della relazione a firma dell'allora colonnello Carlo Alberto dalla Chiesa, comandante della Legione Carabinieri di Palermo, nella quale, emerge tutta la sua profonda conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata siciliana, partendo da una definizione di "mafia", ma nello stesso tempo evidenzia, con un *excursus* storico (dallo sbarco degli alleati del 1943), l'*escalation* della potenza criminale di cosa nostra, con la partecipazione al traffico di tabacchi lavorati esteri, fino al grande *business* che ha fatto fare il salto di qualità alla mafia siciliana: la droga².

La "mafia", quale fenomeno criminogeno caratteristico della Sicilia Occidentale - nel costante rinnovarsi di "associazione commerciale" che ricorre al delitto quando cerca di ostacolare i suoi affari (v. Sonnino) - non è rimasta, come è noto, ancorata agli schemi iniziali; ma certo come organizzazione di "associati per delinquere" si è rafforzata ed aggiornata oltre che nelle strutture, soprattutto nei metodi di azione che, a comun denominatore, è rimasto il fine di conseguire - con attività speculativa, parassitaria, delittuosa - facili guadagni, lucrosi vantaggi, solido prestigio, vaste influenze, ripetuti e calcolati condizionamenti in ogni settore.

Si potrebbe dire che la mafia non ama lasciarsi alle spalle spezzoni di storia criminosa in contrasto l'uno con l'altro, ma si salda alla realtà sociale nella sua graduale evoluzione, ancorandovisi, adeguandovisi se non precorrendola con l'ausilio di "centri" sapientemente compromessi da taluni dei suoi "personaggi", fino a garantire il massimo dello sfruttamento di quei settori, venuti via via in superficie a caratterizzare il più vasto contesto economico - sociale.

Con tali premesse - che, peraltro, non hanno e non vogliono avere pretese assolute - prima di trattare della partecipazione mafiosa nello specifico settore del contrabbando di t.l.e. e in quello del traffico di stupefacenti, appare necessario evidenziare, sia pure per sintesi, come ad essa si sia pervenuti dal dopoguerra in poi:

È notorio che, con lo sbarco degli alleati in Sicilia (1943), la mafia siciliana rinsaldò i rapporti con l'organizzazione criminosa statunitense detta "Cosa Nostra", che all'epoca contava, nei suoi quadri, se non esclusivamente, una netta maggioranza di oriundi siciliani. L'amministrazione Militare Alleata, che con s'è, e talvolta anche in posti di rilievo, condusse non pochi oriundi, nel clima "affaristico" ed anche spregiudicato che caratterizzò l'immediato dopoguerra in Sicilia (segnatamente in quella occidentale), fu presto intravista dalla organizzazione mafiosa - vitalizzata dall'ossigeno di grossi "personaggi" portati al seguito delle truppe o da questa imposti quali amministrativi, interpreti, fac-totum, ecc. - come strumento di sfruttamento massivo a tutti i livelli; a tal punto da realizzare un'atmosfera psicologica di immanenza e di prepotere, a danno di un ambiente reso meno reattivo delle preoccupazioni di passate tare politiche, di beni da garantire, di possibili, possibili rivalse e ritorsioni; a tal punto, quindi, da inserirsi con tempismo e scaltrezza, specie in Palermo - che vantava uno dei maggiori porti disponibili all'epoca - nel trattare qualunque "affare", che consentisse facili e lucrosi guadagni (concessioni di autotrasporti, carburati, generi contingentati, residuati di guerra, permessi vari, ecc.).

Ambienti qualificati giungono ad assicurare che le basi del traffico di stupefacenti diretti in U.S.A., vennero gettate proprio in quegli anni ed appunto tramite le amicizie e i rapporti che gli ambienti mafiosi del palermitano, del trapanese e del nisseno in particolare seppero stringere e coltivare (anche con i più bassi servigi) in quell'immediato dopoguerra.

Le stesse parentesi del separatismo, del banditismo e dell'avvio a ripetute competizioni elettorali, se da un lato furono accortamente sfruttate per garantire ancora e sempre determinati interessi di sopravvivenza o di prestigio, costituirono in gran parte un "paravento", dietro il quale la mafia continuò a prosperare nella gestione e nella esaltazione di quel prepotere economico che si era garantito, trasferendosi dall'area colonica alla città: a contatto, cioè, con il progresso al quale la nuova società avrebbe "dovuto" aderire, quale primo prodotto di importazione delle truppe americane.

² Senato della Repubblica, VIII legislatura, documentazione allegata alla Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Doc. XXIII, n.1/VIII, vol. IV, tomo XIV, parte seconda, p.1477 e ss.

Tutto ciò, almeno fino agli anni '50, senza rinunciare a talune strutture ed a alcune forme tradizionali, strettamente vincolate ai latifondi ed alle proprietà terriere in specie; attività che si estrinsecano nella riscossione di "pizzi" sui raccolti, sulle attività agricole in genere (acqua irrigue, pascoli, mietitrebbia), mediazioni in compravendita di terreni (volta a volta deprezzati a base di danneggiamenti), acquisizioni di proprietà da parte di "campieri" e "gabellotti" a prezzi di gran lunga inferiori al valore reale, abigeati e macellazione clandestina, qualche sequestro di persona a scopo di estorsione, rapine su strada opportunamente distribuite, furti sistematici di materiali, ecc...

Né va dimenticato che sono di tale periodo anche:

- la fornitura di materiali alle imprese impegnate nella ricostruzione di villaggi E.R.A.S. (Ente Riforma Agraria Siciliana);
- gli acquisti di feudi di previsto "scorporo", poi rivenduti a prezzi maggiorati al detto Ente;
- le imposizioni di guardiane e di assunzioni;
- l'organizzazione di espatri clandestini per gli U.S.A. per elementi non aventi i requisiti idonei ad ottenere regolare permesso di emigrazione (latitanti), ovvero eccedenti le aliquote all'epoca previste dagli accordi internazionali.

Con tali precedenti, verso il 1955 si ebbe a registrare il fenomeno dei primi inserimenti di "mafiosi" (già campieri o gabellotti) in imprese tendenti ad ottenere - talvolta con l'intimidazione contro quelle tecnicamente più qualificate ed estranee all'ambiente, talaltra quale contropartita a prestazioni (vere millanterie) in campo elettorale - appalti per la manutenzione o costruzioni di strade, ovvero interessate alla costruzione di alloggi popolari, ovvero ancora precostituite a stanziamenti regionali od a facilitazioni creditizie, garantiti per qualsiasi nuova iniziativa industriale.

Sulla scia di tale attività ebbero, infatti, inizio le prime acquisizioni di vaste aree di previsto sviluppo urbanistico nell'ambito dei piani regolatori all'epoca in studio.

Per Palermo, tale sviluppo edilizio e nuovo insediamento o ampliamento urbano, venne previsto e attuato - così come ampiamente trattato in altri referti - nella parte "occidentale"; determinando l'incentivo, per le "famiglie" gravitanti in tale zona, a dedicarvi un intenso programma speculativo; ciò, nello stesso tempo che le "famiglie" della zona "orientale" (ad es. i Greco) andavano accentuando il loro intervento nel settore del contrabbando dei tabacchi ed in quello - ancora più remunerativo - del traffico internazionale di stupefacenti.

Ma non trascorsero molti anni che, con l'esaurirsi della disponibilità di aree edificabili e conseguenti speculazioni edilizie, le "famiglie" della Palermo Occidentale, furono indotte a cercare spazi nel campo del contrabbando di tabacchi e del traffico di stupefacenti, che era divenuto monopolio o primaria risorsa delle "famiglie" della Palermo Orientale; da tanto scaturì quella lotta, che ebbe il suo acme nei primi anni '60, e che subì una battuta di arresto - dopo la strage di Ciaculli (1963) - con l'azione repressiva posta in essere dalle forze dell'ordine e che, dando luogo al noto processo di Catanzaro, pose, di fatto, in crisi l'apparato mafioso, colpito in gran numero di suoi esponenti (detenuti o ricercati).

Conclusosi, nel dicembre 1968, il primo grado del "processo di Catanzaro" con l'assoluzione per insufficienza di prove di ben 44 imputati - seguita nei due anni successivi dalla scarcerazione, per sopravvenute riforme, di molti altri nomi di prestigio - si verificò che, così come sostenuto nel P.V. di denuncia datato 6 giugno 1971 a carico di Albanese Giuseppe+65, redatto da quest'Arma in collaborazione con la Questura di Palermo:

"...i mafiosi liberati per avere scontato la pena cui erano stati condannati, o perché assolti, o perché assolti, o perché beneficiari delle nuove disposizioni di legge in materia di carcerazione preventiva, riallacciarono immediatamente i rapporti con i gruppi mafiosi di appartenenza;

- tali legami non furono impediti né ostacolati dalle misure di prevenzione proposte dalle forze dell'ordine ed irrogate dall'A.G. per molti ex imputati; ciò appare evidente sol che si considerino le incontrollabili possibilità di comunicare telefonicamente in teleselezione, con estrema facilità di ricevere visite e di avere incontri, nonché addirittura di rientrare - sia pure momentaneamente - nelle sedi di provenienza con regolari permessi ottenuti per i più vari motivi, ovvero, infine, di spostarsi - nell'arco di poche ore ed incontrollati - da una zona ad

- un'altra a mezzo di aereo;
- durante l'arco di tempo compreso tra la fine di luglio 1963 e la fine del 1968, gli aggregati mafiosi non rimasero cristallizzati sulle precedenti posizioni e ripartizioni, ma subirono una profonda crisi di trasformazione: crisi che avrebbero potuto portare ad un graduale indebolimento, e forse al disfacimento, se le fila della organizzazione criminosa non fossero state riprese in pugno dai più qualificati esponenti mafiosi ritornati in libertà;
 - il ritorno in libertà di esponenti e killers qualificati significò, cioè, non solo una ripresa delle attività delittuose secondo i vecchi canoni e sulla scia già bruscamente interrotta dalla massiccia azione repressiva, ma anche il sorgere di nuovi motivi di contrasti e di lotte per la prevalenza su una zona, su un gruppo, su una attività, su un ambiente; e ciò in quanto il mondo esterno e per esso la classe politica non aveva potuto o saputo predisporre e realizzare più vasti strumenti di risanamento ambientale, economico e sociale, che impedissero il sussistere ed il perpetuarsi della contaminazione e prevaricazione mafiosa.

Da tale situazione di fondo il prevalere e la decisa affermazione del "gruppo dei Greco", che aveva avuto modo, con la latitanza (tuttora protratta) di alcuni fra i suoi esponenti più prestigiosi, di continuare nelle lucrose, illecite attività (principalmente il traffico di stupefacenti ed il contrabbando di tabacchi) senza subire "concorrenza" dei gruppi avversari, acquisendo una sempre maggiore disponibilità e prestigio economico, predisponendo quel tessuto connettivo e quelle "relazioni o intese" che dovevano da una parte garantire l'assorbimento di aderenti di gruppi avversi e, dall'altra, la eliminazione decisa e spietata dei più ostinati avversari e dei loro diretti seguaci; i quali, privi di guida, avrebbero finito col fare atto di sottomissione e con l'estraniarsi dalla lotta, che non poteva non essere condizionata ed alimentata dai propositi di vendetta e dalle "sentenze" da tempo pronunziate e decise...

...E' inoltre da evidenziare come la "vecchia mafia", tra caduti e detenuti, sia ormai in minoranza e prevalga, invece, numericamente la "mafia giovane", che ha subito una evoluzione nel modo di pensare e di agire e che tiene sempre meno conto di quei valori spirituali e morali (nota: intesi, ovviamente, come espressione di un suo "codice d'onore"), nonché di quel rispetto che un tempo esisteva verso lo Stato e verso organi che ne erano la più diretta espressione (nota: v. si uccisione in Palermo del Procuratore Generale Pietro Scaglione).

La smodata ed immediata sete di guadagno è tale, poi, da determinare un sistematico ricorso all'illecito, nello stesso tempo che l'uso di sistemi sempre più audaci e spregiudicati tendono ad imporre alla collettività il sopruso e la sopraffazione di una minoranza asociale.

Il traffico internazionale di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi, lo sfruttamento delle aree edificabili con relative attività connesse, lo sfruttamento di ogni altra risorsa economica e produttiva, la sete di potere riflesso o mediato, sono tali che coinvolgono gruppi solo apparentemente eterogeni, ma in realtà strettamente uniti nei fini che perseguono".

Il P.V. dal quale lo stralcio di cui sopra è stato tratto, non rappresentava che la rinnovata denuncia, da parte di quest'Arma, di quali nuove "dimensioni" avesse acquisito nel volgere di pochi anni la famiglia siciliana. Un accorto, paziente lavoro informativo e conoscitivo, fatto svolgere per lunghi periodi da personale qualificato in più parti di Italia, aveva condotto, fin dall'autunno 1970 ad influire come l'organizzazione mafiosa, uscita dal processo di Catanzaro e trovatasi quasi improvvisamente di fronte - dopo anni di detenzione - ai notevoli progressi delle vie di comunicazione e dei telefoni in particolare, ne avesse immediatamente colto l'essenza e la portata. Aveva, cioè, dato alla propria struttura una "dimensione" che, lungi dal fermarsi a Palermo od alla Sicilia Occidentale, poteva contare su tutto il territorio nazionale, sulle grandi metropoli, sui voli aerei, sulla vicina Francia, sulla vicina Svizzera, anche sul Continente americano.

Gli stessi provvedimenti del "soggiorno obbligato", che fino alla metà del 1969 potevano essere considerati validi ed efficaci, si andavano rilevando, invece, quasi basi di attività ottimamente mimetizzate, anche di fronte alla impreparazione psicologica di tutti coloro che erano preposti al "controllo".

Con tali premesse, non fu, così, difficile percepire non solo la sussistenza di nuove ed importanti basi operative distribuite in Italia continentale, oltre che nella Sicilia Orientale, ma anche

l'immanenza di un peso specifico ed i un potenziale criminogeno di gran lunga più imponente che non in passato e, infine, l'innesto di nuove leve massimamente pericolose e spregiudicate, quali imponevano gli ingentissimi utili programmati.

Accanto a questa dimensione nazionale ed "attuale" della nuova mafia degli anni '70 si apprese che.

- dell'avvenuto aggancio con elementi qualificati della delinquenza organizzata non siciliani e cointeressati alle attività delittuose in genere ed ai traffici (anche se non in posizione in parità o di preminenza);
- di insediamenti nella Sicilia Orientale (Vittoria - Ragusa - Siracusa - Catania) per sfuggire alla maggiore efficienza dei servizi repressivi della Sicilia Occidentale;
- della comparsa nei quadri mafiosi di "camorristi" napoletani, di affiliati alla "ndrangheta" calabrese, di pregiudicati (sospetti, indiziati o con specifici precedenti in contrabbando in genere) romani, liguri, lombardi;
- di una multiforme attività criminosa che, comunque, comportasse lucro e speculazione (rapine, anche in danno di corrieri di valuta e di gruppi contrabbandieri non collegati; incetta ed esitazione di *stoks* di refurtiva di rilevante valore, pellicce, preziosi, elettrodomestici; importazione, rielaborazione e vendita di surplus di burro prodotto da Paesi del MEC; furto, incetta, esportazione clandestina di quadri e reperti archeologici, facenti parte del patrimonio artistico nazionale;
- di una più accentuata prevalenza di detta attività, nel settore del contrabbando di t.l.e. (tabacchi lavorati esteri) e del traffico nazionale ed internazionale di stupefacenti.

In particolare:

- a) Il contrabbando di t.l.e. non è stato e non è da considerarsi come monopolizzato dalla mafia; "gruppi mafiosi", tuttavia, trattano o sono cointeressati grosse operazioni di contrabbando, in misura crescente.

Non v'è dubbio che, in tale settore, la mafia ha svolto da sempre un'azione parassitaria, riscuotendo "tangenti" sui carichi sbarcati o da sbarcare lungo le coste dell'Isola (specie quando la Organizzazione mafiosa aveva ripartizioni territoriali ben distinte tra "famiglia" e "famiglia" ed i suoi quadri non erano stati accompagnati - come in questi ultimi anni - da più massicci interventi repressivi e da misure di prevenzione), e fornendo, come contrapartita capitali, prestigio, protezione, discrezione ed omertà. Fattori tutti che, sommati insieme tra loro, hanno sempre costituito un vero e proprio condizionamento per i contrabbandieri "non mafiosi", divenuti, a loro volta, strumento mediato di altri lucrosi utili per la stesa organizzazione mafiosa.

Tale tipo di supporto mafioso "esterno" che è da ritenere alla base del successivo sviluppo della specifica attività - è ancora attuale ed ha trovato, anche di recente, riscontro in interventi operati dalle forze dell'ordine in nuove zone di sbarco, prescelte da contrabbandieri siciliani fuori dell'Isola con l'aiuto di elementi di prestigio della delinquenza organizzata di quelle plaghe.

Da questa iniziale partecipazione "esterna" o "episodica" di mafiosi o della mafia ad operazioni di contrabbando, si è pervenuti, nel tempo, alla formazione di taluni gruppi contrabbandieri a netta prevalenza mafiosa; gruppi, questi, più difficili da contrastare per la maggiore qualificazione criminale, per la costante osservanza delle ferree leggi dell'omertà, per lo spirito potenziale sempre pronto a prevenire e reprimere ogni "sgarro", ogni "fuga di notizie", ogni "delazione"; il che non è, invece, nei gruppi contrabbandieri tradizionali, tutti più permeabili alla penetrazione dei servizi informativi e più esposti alla indiscrezione od alla delazione: sia per la certezza di consistenti "compensi" o perché mossi dall'intento di danneggiare eventuali gruppi concorrenti (circostanze, queste, che nell'ambiente mafioso non sono neppure da considerare come possibili se non a prezzo della vita).

L'azione repressiva molto efficace (specie della Guardia di Finanza), non disgiunta da quella preventiva e repressiva svolta a più ampio respiro delle restanti forze dell'ordine (impegnate contro il crimine organizzato e non soltanto nello specifico settore del contrabbando), ha fatto sì che, dopo anni in cui il contrabbando di t.l.e. sembrava avesse trovato nella Sicilia Occidentale una

“zona franca”, le organizzazioni contrabbandiere finissero per gravitare dapprima sulle coste sud orientali dell’isola (dopo avere quasi del tutto abbandonato quelle occidentali) e (in epoca ancora più recente) sulle coste calabre, pugliesi e campane; ciò, nello stesso tempo che ai porti di imbarco di un tempo (Tangeri-Casablanca) e ad equipaggi di origine spagnola, si andavano sostituendo quasi esclusivamente porti jugoslavi, ed equipaggi nella quasi totalità di nazionalità greca.

Ed è, infine, da aggiungere e da evidenziare che, così come nei restanti settori di ingerenza ed attività mafiosa, non appena la mafia ha considerato lo specifico campo del contrabbando di t.l.e. quale fonte molto remunerativa e, quindi, da sottoporre a controllo e sfruttamento diretto, la stessa ha imposto decisamente le sue “regole”; regole tradotte in spietate soppressioni (omicidi consumati nell’Isola e, più di recente, nel napoletano), ovvero sistematicamente rapine di carichi e depositi di t.l.e. in danno di contrabbandieri non mafiosi (v.si quelle compiute dallo Alberti Gerlando e suoi accoliti nei confronti della Odierno Adua e di Dapuetto Luigi, rispettivamente nella zona di Milano e di Genova).

Dal 1970, per quanto a conoscenza di questo Comando (sia per indagini svolte direttamente, sia per accertamenti esperiti a richiesta di altri Comandi operativi, sia, infine, per quanto esistente ed acquisto agli atti) nei sottoelencati casi accertati di contrabbando di t.l.e., è emersa partecipazione mafiosa ...

A sottolineare, peraltro, la spregiudicatezza e la determinazione di questi gruppi dediti al contrabbando e permeabili ad inserimenti mafiosi, basterebbe ricordare il gravissimo “omicidio Ciuni” - omicidio che rappresentò quasi un epilogo di una lunga serie di delitti mafiosi, verificatisi nel ravanusano (Agrigento) nell’arco di circa un decennio e che venne consumato la notte sul 28.10.1970 da un “commando” di *killers* vestiti da infermieri ed armati di mitra, mentre Ciuni si trovava degente presso l’Ospedale civico di Palermo per un precedente grave accoltellamento. Omicidio che, nel quadro delle relative e positive indagini svolte dall’Arma, emerse in un contesto di vaste attività di cosche mafiose (ne furono denunciati 22) dedite anche al contrabbando sul piano interprovinciale, e facenti capo al noto esponente nisseno Giuseppe Di Cristina.

È da dire, inoltre, che i 26 casi sopra specificati, rappresentano indubbiamente soltanto una parte delle partite di t.l.e. trattate dal 1970 in poi e, pur tuttavia, si riferiscono ad un totale di circa 107 tonnellate di t.l.e. sequestrati; ciò che si ritiene sufficiente a dare un’idea della entità dell’incentivo economico ad operare in tale settore.

Sostanzialmente, in questi ultimi tempi le “organizzazioni contrabbandiere” a prevalenza ed a partecipazione mafiosa, sempre più frequente sono ricorse ad operazioni combinate con organizzazioni parallele di zone diverse specie nel meridione d’Italia, fermo restando che quelle più attive sono e rimangono “Spadaro” - “Savoca” - “Tagliavia”; tutti con collegamenti sia all’estero (Grecia, Jugoslavia e Svizzera) ove è frequente l’invio ed il soggiorno di loro fiduciari, sia in località della Calabria e della Campania.

b) Traffico di stupefacenti.

Il traffico di stupefacenti si sviluppa su due direttrici: una, che alimenta il mercato - consumo interno; l’altra - a carattere internazionale -, che ha, come destinazione, soprattutto gli U.S.A. ed il Canada.

Mentre nel primo caso (traffico interno o nazionale) non si ha un monopolio mafioso (coesistono, infatti, gruppi di spacciatori mafiosi e non), nel secondo caso (traffico internazionale), si ha motivo di ritenere che, in questi ultimi anni, - di fatto - il settore sia stato monopolizzato dalla “mafia” in stretto collegamento con l’organizzazione criminosa U.S.A. detta “Cosa Nostra” e con la “malavita corso-marsigliese”.

- Traffico interno

Il traffico destinato al consumo interno si è andato sviluppando dal 1965 - 66, in graduale progressione, ma senza assumere proporzioni di particolare volume, tenuto conto che:

- morfina, eroina e cocaina (di più elevato costo) trovano diffusione limitata fra gli abbienti, i circoli artistici, i frequentatori di *nights*, determinati livelli di prostituzione;
- oppio, canapa indiana (marijuana - hashish) e droghe sintetiche varie, quali L.S.D. - T.H.C. ecc. (alcune per il loro minor costo ed altre per la più lenta assuefazione) sono più diffuse tra i giovani e tra le collettività *hippies*.

Quantitativi ridotti del primo gruppo di stupefacenti (oscillanti tra qualche etto ed il chilogrammo o poco più), anche se esitati al minuto da incensurati o pregiudicisti comuni, fanno sempre parte (ab origine) dei più ingenti quantitativi monopolizzati dalla “mafia” e destinati nella quasi totalità al mercato U.S.A.

Sostanzialmente si ritiene che la “mafia” tolleri che propri adepti trattino a livello locale detti quantitativi ridotti, sia per assicurare dei redditi a gregari vari, sia per quelle azioni di proselitismo nell’ambito della quale “garantirsi” poi possibili corrieri, sia, infine, in previsione di un futuro sviluppo del mercato sul piano nazionale e su quello europeo in genere.

Il secondo gruppo di stupefacenti (droghe povere) coinvolgere, invece, elementi eterogeni, che vanno dal turista (che intende realizzare un guadagno occasionale) allo studente (che intende farne uso in proprio o nell’ambito del suo gruppo di amici), ma che, per quantitativi più consistenti, interessa o - meglio - può interessare anche elementi o gruppi mafiosi...

- Traffico internazionale

Fermo restando che nell’immediato dopoguerra, durante l’Amministrazione del Governo Militare Alleato in Sicilia, ad opera di siculo - americani vennero stabiliti - come detto all’inizio - rapporti con mafiosi locali e gettate le basi del traffico internazionale di stupefacenti diretti al mercato americano dalla Sicilia e dalla Francia (epicentro Marsiglia), da più fonti attendibili viene assicurato che:

- sin da allora - e tuttora - per quanto attiene all’Europa, le due basi principali di inoltro di grosse partite di stupefacenti in U.S.A. e nel Canada sono considerate l’Italia e la Francia;
- fino al 1963 (anno dell’azione repressiva antimafia eseguita alla Strage di Ciaculli) tanto la Sicilia che la Francia (zona di Marsiglia) erano zone di arrivo di merce grezza proveniente dal Medio Oriente, che giungeva in forti quantitativi (quintali) - via mare - per essere raffinata in loco e poi avviata in U.S.A. e Canada con i metodi più vari e tuttora validi (bagagli di emigranti consapevoli o inconsapevoli; nascondigli ricavati a bordo di automezzi; in corpetti o panciere affidati a corrieri assertivamente in viaggio d’affari o turistici ovvero diretti in U.S.A., in visita a parenti; in derrate alimentari e materie prime di esportazioni, in manufatti di marmo, ecc.);
- come già in passato, a seconda della maggiore o minore incidenza delle azioni repressive delle forze dell’ordine italiane o francesi, si aveva il prevalere di spedizioni sdalla Sicilia (a cura della organizzazione mafiosa) o dalla Francia (a cura della malavita corso-marsigliese), ma comunque sempre diretta a elementi o “famiglie” della organizzazione criminosa statunitense detta “Cosa Nostra”;
- esistevano - ed esistono - rapporti in parallelo tra mafia e malavita corso-marsigliese e ne è riprova il fatto che:
 - in pericolo più recente ed in concomitanza con apparente o contingente cessazione di grossa attività di raffinazione di materia prima nell’Isola, la merca - già raffinata - viene fornita dalla malavita corso-marsigliese alla organizzazione mafiosa siciliana che, potendo comunque contare su quadri efficienti e ampiamente collaudati nonché su rapporti di fiducia risalenti nel tempo ed anche di parentela o di comparatico con esponenti siculo-americani di “Cosa Nostra”, continua a concorrere ad alimentare ed a soddisfare che crescenti richieste del mercato U.S.A. e canadese;
 - in Brasile (dal Sud America - terza zona di inoltro di stupefacenti - viene segnalato un crescente invio di partite di stupefacenti nel Nord America) il noto esponente mafioso e trafficante internazionale Buscetta Tommaso lavorava in collaborazione con trafficanti internazionali francesi ed era il “fiduciario mafioso” in seno all’organizzazione stessa per quella zona;
- rispetto al passato, per effetto della più recente valida azione repressiva esercitata nella Sicilia




Fig.2. Rotte del traffico internazionale di stupefacenti: Sicilia, Marsiglia, Canada, Stati Uniti.

Occidentale dello insediamento o irradiazione di mafiosi in altre zone del territorio nazionale, consegne di partite di stupefacenti (raffinate nella zona di Marsiglia) sia in continente (specie Napoli e Genova, tanto via mare che con automezzi);

- viene anche riferito che, sia pure su scala più ridotta rispetto al passato, potrebbero sussistere tuttora raffinerie nella Sicilia Occidentale che, sintomaticamente, era meta costante di siculo-americani e di siculo-canadesi prima della loro partenza dal territorio nazionale per il rientro in U.S.A. e nel Canada (ove, poi, venivano tratti in arresti a seguito di sequestri di ingenti quantitativi di droga, che avevano tentato di introdurre clandestinamente in quelle nazioni). Gli enormi utili, le ferree leggi dell'omertà che vengono fatte rispettare con spietata determinazione e le collusioni nei più svariati ambienti, rendono estremamente difficile l'attività investigativa e repressiva nello specifico settore per cui:
- i casi accertati in questi ultimi anni sono conferma di quanto sostiene, anche se rappre-

sentano soltanto una parte del continuo e costante trasferimento di partite di stupefacenti verso il mercato nord americano;

- le tecniche criminali, intese o “patti d'affari” tra distinte organizzazioni, le produzioni - le forniture - gli itinerari prescelti, non sono statici o sistematici ma si evolvono in costante anticipo sullo “aggiornamento” delle forze dell'ordine ed in misura ben più ampia di quanto sia dato conoscere per le indagini portate a buon fine, per notizie fiduciarie acquisite (ma comunque frammentarie), e per intuizioni (sulle quali prevale la fantasia realizzatrice del crimine organizzato).

La prima guerra di mafia (1963-64)

I motivi che hanno scatenato la prima guerra di mafia 1962-63, “ufficialmente” sono da ricercare negli esiti di una truffa legata a una partita di eroina. Centinaia sono stati i morti nelle vie di Palermo. I Corleonesi, in questa occasione, sono stati spettatori di una durissima lotta di cui si sono rese protagoniste le famiglie di Palermo.

I fatti hanno inizio nel febbraio del 1962, quando in Egitto viene finanziato l'acquisto di una grossa partita di eroina da parte di Francesco Sorci, Cesare Manzella, Angelo e Salvatore La Barbera e Gioacchino Pennino, tutti facoltosi proprietari terrieri, commercianti e costruttori edili. L'accordo prevede che la merce sia ritirata al largo di Porto Empedocle poiché i contrabbandieri si rifiutano di entrare nelle altre acque territoriali della Sicilia per paura di finire nella rete della guardia di finanza. Per il ritiro della merce vengono scelti, perché molto affidabili, Calcedonio Di Pisa e Rosario Anselmo. La droga, una volta ritirata e trasportata a Palermo, viene affidata a un cameriere del transatlantico Saturnia, in partenza per gli Stati Uniti, che poi la consegna a Brooklyn a due individui a lui sconosciuti i quali gli esibiscono, come segno di riconoscimento, la parte di un biglietto da visita dato loro a Palermo.

Da lì la situazione comincia a degenerare: il corrispettivo in denaro per la merce non corrisponde all'importo pattuito, e i contrabbandieri palermitani ritengono, in un primo tempo, di essere stati truffati da quelli americani. Questi, a loro volta, fanno sapere di aver pagato in base alla quantità di droga ricevuta.

La dinamica dei fatti, a questo punto, è lampante: qualcuno ha sottratto parte della droga strada facendo. Subito viene istituita un'inchiesta nell'ambito dei finanziatori dell'affare per stabilire come mai la merce giunta in America fosse inferiore al quantitativo prelevato a Porto Empedocle; gli americani, interessati come i siciliani alla risoluzione del caso, sottopongono il cameriere del Saturnia a un «trattamento speciale» e accertano che ha ricevuto il quantitativo di droga regolarmente consegnato. Dopo è la volta di Calcedonio Di Pisa e Rosario Anselmo.

Sul finire del 1962 si tiene una riunione a cui partecipano tutti gli interessati all'affare. Di Pisa e Anselmo cercano di dimostrare che non hanno preso la droga mancante, riuscendo a persuadere la maggior parte dei presenti. I La Barbera e Rosario Mancino, però, non modificano il loro atteggiamento intransigente e accusatorio, e proprio in questa circostanza decidono di passare all'azione punendo direttamente i responsabili e trasgredendo così alla decisione della maggioranza.

Si tratta di un evento grave, in quanto rappresenta la chiara testimonianza di un'insubordinazione contro il «tribunale mafioso» che ha assolto Di Pisa. Più grave è poi il coinvolgimento nella vendetta di Salvatore La Barbera, che ha partecipato alla riunione chiarificatrice. Un tale comportamento non può essere certo ignorato né tantomeno tollerato.

Il 26 dicembre 1962 Di Pisa viene ucciso in piazza Principe di Camporeale, a Palermo. Della sua squadra fanno parte il cugino Giusto Picone, Rosario Anselmo e Raffaele Spina: chi ha voluto la morte di Di Pisa e Anselmo deve neutralizzare queste altre figure.

L'8 gennaio 1963 due sicari sorprendono lo Spina mentre sta distribuendo il latte, scaricandogli addosso numerosi colpi di pistola. Spina, però, trasportato tempestivamente in ospedale, sopravvive nonostante le gravi ferite, evitando poi di fornire agli inquirenti i motivi dell'attentato.

A seguire, il 10 gennaio 1963 due ordigni esplodono davanti alla saracinesca della fabbrica di acqua di Giusto Picone. Rosario Anselmo, invece, rimarrà irreperibile per lungo tempo.

Queste azioni delittuose, dunque, rappresentano una sfida alle decisioni della mafia palermitana, che punta il dito contro i fratelli La Barbera, responsabili di non aver rispettato le decisioni assunte. Il loro comportamento determina notevole malcontento, tanto da provocare il distacco di alcuni gruppi mafiosi in prece-

denza alleati e favorendo la creazione di una coalizione, promossa da Salvatore Greco e da Manzella, a cui si affiancano numerosi palermitani come Raffaele Spina, Rosario Anselmo, Giacomo Sciaratta, Giusto Picone, Matteo Citarda, Salvatore Greco e i suoi fratelli Paolo e Nicola, i corleonesi Luciano Leggio, Giacomo Riina, Giuseppe Leggio, Leoluca Leggio, Domenico Coppola, Antonino Salomone da San Giuseppe Jato, Calogero Passalacqua e Giuseppe Panno.

La risposta ai La Barbera non si fa attendere. Il 17 gennaio 1963 scompare Salvatore per mano di Greco «u' ciaschiteddu», come conseguenza alla morte di Calcedonio Di Pisa e ai tentati omicidi di Raffaele Spina e Giusto Picone.

Angelo La Barbera e Rosario Mancino a questo punto si allontanano frettolosamente da Palermo. Qualche giorno dopo, da Roma, i due rilasciano un'intervista evidenziando che non hanno subito nessun danno e che sono nella Capitale per normali affari.

Il 12 febbraio 1963 a Ciaculli un'autobomba viene fatta esplodere nei pressi dell'abitazione di Salvatore Greco. È la replica di Angelo La Barbera alla morte di suo fratello Salvatore.

Il 1 aprile 1963 ancora sangue a Palermo: poco prima delle 11 un commando a bordo di una Fiat 600, giunto in prossimità della pescheria Impero di via Empedocle Restivo, gestita da Stefano Giaconia, fa fuoco uccidendo il proprietario e ferendo altre due persone. Venti giorni dopo due sicari assassinano a colpi di pistola Vincenzo D'Accardi, appartenente, secondo accertamenti successivi, al gruppo che fa capo a La Barbera.

La sera del 24 aprile Rosolino Gulizzi viene assassinato a revolverate davanti alla sua officina per mano di un sicario che si dilegua subito dopo. Anche Gulizzi era un sicario di La Barbera.

Alle 7.40 del 26 aprile, invece, un boato sconvolge la tenuta di don Cesare Manzella, noto capomafia di Cinisi. Ai carabinieri subito accorsi sul posto si presenta una scena terrificante.

Le vittime dell'attentato sono lo stesso Cesare Manzella e il suo fattore Filippo Vitale.


Il delitto di Cinisi non può, nell'ottica criminale mafiosa, rimanere impunito, anche perché se prima Angelo La Barbera era attorniato da un branco di feroci e sanguinari killer ora è solo: contro di lui si è coalizzata tutta la mafia rappresentata dai Greco di Ciaculli, da Luciano Leggio, di Corleone, da

Salomone, di San Giuseppe Jato, da Coppola, di Partinico, da Badalamenti, di Cinisi, nonché da numerosi altri sicari pronti a sparare per loro.

La notte tra il 23 e il 24 maggio 1963, a Milano, Angelo La Barbera viene raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco appena uscito dall'abitazione di un suo amico. Nonostante le ferite riportate riesce a cavarsela e viene arrestato.

La risposta a questo attacco è la già citata strage di Ciaculli del 30 giugno 1963: l'esplosione dell'Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo con tutta evidenza è destinata ai Greco. Il gravissimo attentato provoca una violenta reazione da parte delle forze dell'ordine e un notevole numero di arresti.

Nel 1963 la Commissione mafiosa, visto il difficile momento, decide di sciogliersi in attesa di tempi migliori, e come conseguenza la pressione estorsiva a Palermo si alleggerisce, i delitti di mafia scendono quasi a zero e gli esponenti mafiosi di spicco, come Tommaso Buscetta e Salvatore Greco, emigrano all'estero.



Commissione cosa nostra degli anni '60. Territori interessati.

La strage di Ciaculli (30 giugno 1963)

Alle ore 11 del 30 giugno, l'agricoltore Francesco Prestifilippo, di anni 74, abitante nel fondo Sirena, segnalava alla Stazione dei carabinieri di Roccella la presenza nel detto fondo di un'autovettura Giulietta. La questura, informata dall'arma, richiedeva l'intervento di personale tecnico della sezione di artiglieria, ritenendo che una bombola - rinvenuta nell'auto - potesse simulare un ordigno esplosivo; e disponeva nel contempo il piantonamento dell'autovettura. Il personale tecnico della sezione di artiglieria conduceva a termine l'opera di disinnescamento della bombola. Veniva quindi eseguita da parte degli inquirenti la ricognizione dell'autovettura. Nel corso di tale operazione, e precisamente nel momento in cui si tentava di aprire il portabagagli, si verificava la deflagrazione violenta di un altro ordigno, che provocava la morte del tenente dei carabinieri Mario Malausa, comandante la tenenza suburbana di Palermo, del maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, comandante la stazione carabinieri di Roccella, del maresciallo di pubblica sicurezza Silvio Corrao, della squadra mobile della questura di Palermo, del maresciallo artificiere Pasquale Nuccio del 46° reggimento fanteria C.A.R., del soldato artificiere Giorgio Ciacci in servizio presso lo stesso reggimento, nonché dei carabinieri Eugenio Altomare e Marino Fardello, entrambi dipendenti della stazione di Roccella. Rimanevano altresì feriti il brigadiere dei carabinieri Giuseppe Muzzupappa ed il carabiniere Salvatore Gatto.

Mariano Rumor, Ministro dell'interno

La seconda guerra di mafia. la c.d. "mattanza" (1981-83)

Il 23.4.1981, in questa via Aloi, veniva ucciso, a colpi di lupara e di kalashnikov, Stefano Bontate, capo della "famiglia" di S. Maria di Gesù.
 Con questo eclatante omicidio veniva inaugurata in seno a "Cosa Nostra" - una terribile teoria di assassini, che alla fine vedeva vittorioso il gruppo di potere facente capo ai Corleonesi.

Ordinanza-sentenza Abbate Giovanni+706

La seconda guerra di mafia (1981-83) è nota come la «mattanza» e sancisce la vittoria dei Corleonesi, ossia Salvatore Riina e gli uomini a lui più legati, in contrapposizione ad altri esponenti che in precedenza avevano dominato Cosa Nostra.

«Mentre nelle passate guerre di mafia era esistito anche il neutralismo, in quella guerra si capì che non si poteva essere neutrali, perché il neutralismo significava la propria fine. O si era con i Corleonesi o si era contro i Corleonesi». Così ha descritto il momento il collaborante Gioacchino Pennino.

Le vicende successive al «disordine» determinato dalla prima guerra di mafia seguono un graduale e prepotente affermarsi della famiglia di Corleone in seno all'organizzazione di Cosa Nostra.

La nuova guerra di mafia è molto diversa dalla prima. Se in precedenza si erano scontrati gruppi di famiglie opposte ora questo non avviene, in quanto gli oltre mille morti che contraddistinguono gli anni 1981-83 solo a Palermo appartengono a un'unica parte. Si verifica, come osservato dallo storico Salvatore Lupo, «un golpe, un colpo di Stato fatto dalla Commissione, e all'interno della Commissione dalla fazione dei Corleonesi». Da una parte ci sono le famiglie legate a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, che hanno ricavato enormi introiti illeciti dal traffico degli stupefacenti; dall'altra il gruppo potentissimo e agguerritissimo dei Corleonesi, «impazienti» di conquistare il vertice di Cosa Nostra e di eliminare tutti gli ostacoli che si interpongono al raggiungimento del loro piano criminale. Questi ultimi mettono in atto una strategia di progressivo logoramento degli avversari mediante azioni tese a indebolire il loro prestigio. Rientra in questo quadro la mattanza preannunciata da Giuseppe Di Cristina e alla quale i Corleonesi si stanno preparando da tempo, e che comincia il 23 aprile 1981.

La prima vittima di questa nuova guerra di mafia è Stefano Bontate, soprannominato Principe di Villagrazia e capo della famiglia di Santa Maria del Gesù, che viene crivellato a colpi di lupara e di kalashnikov mentre è fermo al semaforo nella sua Alfa Romeo. Due settimane più tardi è la volta di

Salvatore Inzerillo, ucciso con le stesse modalità di Bontate.

I due potenti boss amministravano da soli Cosa Nostra nella Sicilia occidentale e avevano in mano, in particolare, il traffico di droga, forti anche delle buone relazioni con le famiglie italo-americane. I loro omicidi segnano una svolta nella storia della mafia che ne condiziona il futuro e le strategie,

fino ai tragici avvenimenti più recenti.

Di fatto si verifica un passaggio da un'organizzazione pluralistica e retta da regole ancora formalmente «democratiche» a una strategia di conquista del potere assoluto da parte dei Corleonesi, con la conseguenza che Cosa Nostra si trasforma in una dittatura basata esclusivamente sul terrore e sulla sopraffazione e non sul consenso - caratteristica quest'ultima che inizialmente costituiva la sua essenza. L'apparato arcaico, formalmente intatto, va a costituire solo una mera sovrastruttura sapientemente adattata alle mutate esigenze.

La faida viene condotta con lucida strategia da parte dei Corleonesi e dei loro alleati mediante la costituzione di una rete di elementi chiave di ogni famiglia, attraverso la quale individuare e colpire i soggetti ritenuti non affidabili, a prescindere dalla famiglia di appartenenza. In base a questa strategia, uccisi Bontate e Inzerillo e con Tommaso Buscetta in Brasile e Gaetano Badalamenti negli Stati Uniti, il colpo arrecato dai Corleonesi alla fazione rivale è mortale.

In seguito si assiste alla fuga delle famiglie palermitane braccate dai Corleonesi. I primi sono gli Inzerillo, che scappano in America contando sui buoni rapporti con la famiglia newyorkese dei Gambino, cui sono legati da vincoli di amicizia e di affari nonché da una serie di matrimoni incrociati.

La scure dei Corleonesi però arriva anche qui, con l'assassinio di Pietro e Antonino Inzerillo per mano di traditori della famiglia.

L'estrema efferatezza con cui vengono compiuti questi omicidi desta molta preoccupazione, tanto che tutti si aspettano una risposta feroce da parte del gruppo Inzerillo-Bontate.


Così, invece, non è, e quella che segue è un'eliminazione in massa di quanti sono in un modo o nell'altro legati alla famiglia.

La fazione perdente è completamente disorientata. Quello che Giovanni Falcone avrebbe chiamato «esercito fantasma» di sicari corleonesi, reclutato nei piccoli centri della provincia di Palermo, compare in città per uccidere e poi si allontana immediatamente.

Via via muoiono tutti i parenti, gli amici e i soci d'affari di cui è ragionevole sospettare la disponibilità a offrire rifugio agli Inzerillo, e le loro esecuzioni mantengono la crudeltà delle prime. Per capire la violenza dell'azione corleonese basta pensare che in alcuni quartieri sono state rinvenute delle vere e proprie camere di tortura. Tommaso Buscetta, invece, ha raccontato che il figlio sedicenne di Pietro Inzerillo è stato ucciso dopo essere stato mutilato del braccio destro solo perché aveva giurato che lo avrebbe usato per vendicare la morte del padre.

Salvatore Contorno, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria del Gesù, fedele a Stefano Bontate, riesce invece a rimanere miracolosamente illeso, nonostante gli innumerevoli colpi d'arma da fuoco sparati, dopo un'imboscata accuratamente pianificata nella strada principale di Brancaccio, borgata ad Est di Palermo. Le sue dichiarazioni nel corso del maxiprocesso hanno avuto un effetto dirimpente sull'organizzazione di Cosa Nostra, e sono paragonabili, da un certo punto di vista, a quelle, fondamentali, rese da Tommaso Buscetta.

Tra i tanti omicidi commessi quelli di Rosario Riccobono e Salvatore Scaglione hanno un significato particolare. Secondo diversi collaboratori di giustizia, infatti, le loro esecuzioni hanno costituito il completamento del disegno egemonico di Riina, il quale avrebbe poi ricompensato gli alleati storicamente più fedeli come Francesco Mannoia, Giacomo Giuseppe Gambino e Raffaele Ganci.



Cosa nostra secondo il pentito Tommaso Buscetta

Circa due anni dopo, nel luglio 1984, sbarca in Italia, estradato dal Brasile dopo un lungo iter procedurale, Tommaso Buscetta, indicato per decenni dagli organismi di polizia come mafioso di rango e trafficante di stupefacenti, il quale, violando la ferrea legge dell'omertà mafiosa, decideva di collaborare con la giustizia.

Fino ad allora, inesatte informazioni sul fenomeno mafioso e disastrose esperienze giudiziarie, come quella di Leonardo Vitale, avevano contribuito non poco a formare il convincimento generalizzato che il mafioso, se parla, è un pazzo e, come tale, non è credibile; e si riteneva pertanto scontato che, nelle indagini di mafia, si doveva fare a meno degli accertamenti diretti.


Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, sopravvenute, si badi bene, quando un intensificato impegno dello Stato nella repressione del fenomeno mafioso ha reso maggiormente credibili le istituzioni anche agli occhi degli stessi mafiosi, hanno segnato l'inizio di un nuovo corso.

Molto si è detto e scritto sui motivi che hanno indotto il Buscetta a collaborare.

La realtà - a ben vedere - è più semplice di quanto si pensi: il Buscetta, ormai isolato all'interno di "cosa nostra" e braccato dagli avversari, dopo che vengono uccisi numerosi congiunti, ha ritenuto di affidare alla

Commissione cosa nostra 1978:

Capo: Michele Greco (capo mandamento)
Capo mandamento: Antonio Salamone (sostituito in sua assenza da Bernardo Brusca)
Capo mandamento: Stefano Bontate
Capo mandamento: Salvatore Inzerillo
Capo mandamento: Salvatore Scaglione
Capo mandamento: Giuseppe Calò
Capo mandamento: Rosario Riccobono
Capo mandamento: Francesco Madonia
Capo mandamento: Nenè Geraci
Capo mandamento: Calogero Pizzuto
Capo mandamento: Salvatore Riina (Bernardo Provenzano)
Capo mandamento: Ignazio Motisi (Pagliarelli)



Commissione cosa nostra 1979-1980 (prima dello scoppio della II^a guerra di mafia (cd. mattanza):

Capo: Michele Greco (capo mandamento)
Capo mandamento: Antonio Salamone (sostituito in sua assenza da Bernardo Brusca)
Capo mandamento: Stefano Bontate
Capo mandamento: Salvatore Inzerillo
Capo mandamento: Salvatore Scaglione
Capo mandamento: Giuseppe Calò
Capo mandamento: Rosario Riccobono
Capo mandamento: Francesco Madonia
Capo mandamento: Nenè Geraci
Capo mandamento: Calogero Pizzuto
Capo mandamento: Salvatore Riina (Bernardo Provenzano)
Capo mandamento: Ignazio Motisi (Pagliarelli)
Capo Mandamento: Pino Greco Scarpuzzedda

Fonte: Tribunale di Palermo, Ufficio Istruzione Processi Penali, Processo verbale di interrogatorio di Tommaso Buscetta, 22 agosto 1984, reso al giudice Giovanni Falcone.

“Giustizia” la sua sorte ed i segreti di cosa nostra in un momento in cui lo Stato, è opportuno ripeterlo, comincia a mostrare con i fatti la volontà di perseguire realmente i crimini mafiosi.

Secondo Buscetta, mafioso di vecchio stampo, i principi ispiratori di cosa nostra vengono travolti dalla ferocia dei suoi nemici, responsabili di aver trasformato l'organizzazione in un'associazione criminale della peggiore specie in cui egli non si riconosceva più. Non aveva, pertanto, più senso prestare rispetto ossequio alle regole di un'organizzazione in cui non crede, non ha senso tenere fede alla legge dell'omertà.

Per la prima volta, dunque, un mafioso di rango ha affidato allo Stato la sua vendetta; ha voluto, attraverso le istituzioni, reagire alla spietata caccia all'uomo scatenata contro di lui ed i suoi familiari dai suoi nemici. E tutto ciò, senza nulla togliere al valore delle sue dichiarazioni, da un lato, rappresenta un implicito riconoscimento dell'autorità e della credibilità dello Stato, ancora più significativo in quanto proviene dal prestigioso membro di un'organizzazione che nel rifiuto dell'autorità statale ha uno dei principi-cardine, dall'altro consente comunque agli organi istituzionali, a prescindere dal giudizio morale sui motivi della collaborazione, di perseguire i colpevoli di gravi crimini.

Il contributo maggiore di Buscetta, comunque, consiste nell'aver offerto una chiave di lettura dei fatti che hanno contraddistinto la storia criminale di cosa nostra e nell'aver consentito di “guardare” dall'interno le vicende dell'organizzazione.

Ecco, in sintesi, cosa ha dichiarato Buscetta sull'assetto strutturale di cosa nostra,

La vita di Cosa Nostra (la parola mafia è un termine letterario che non viene mai usato dagli

aderenti a questa organizzazione criminale) è disciplinata da regole rigide non scritte ma tramandate oralmente

La cellula primaria è costituita dalla “famiglia”, una struttura a base territoriale, che controlla una zona della città o un intero centro abitato da cui prende il nome (famiglia di Porta Nuova, famiglia di Villabate e così via).

La “famiglia” è composta da “uomini d’onore” o “soldati” coordinati, per ogni gruppo di dieci, da un “capodecina” ed è governata da un capo di nomina elettiva, chiamato anche “rappresentante”, il quale è assistito da un “vice-capo” e da uno o più “consiglieri”.

Qualora eventi impediscano o rendano poco opportuna la normale elezione del “capo” da parte dei membri della “famiglia”, la “commissione” provvede alla nomina di “reggenti” che gestiranno “protempore” la “famiglia” fino allo svolgimento delle normali elezioni.

L’attività delle “famiglie” è coordinata da un organo collegiale, denominato “commissione” o “cupola”, di cui fanno parte i “capi-mandamento” e, cioè, i rappresentanti di tre o più “famiglie” territorialmente contigue. Generalmente, il “capo-mandamento” è anche il capo delle “famiglie”, ma, per garantire obiettività nella rappresentanza degli interessi del “mandamento” ed evitare un pericoloso accentramento di poteri nella stessa persona, talora è accaduto che la carica di “capo-mandamento” fosse distinta da quella di “rappresentante” di una “famiglia”.

La commissione è presieduta da uno dei capi-mandamento; in origine, forse per accentuare la sua qualità di “*primus inter pares*”, lo stesso veniva chiamato “segretario” mentre, adesso, è denominato “capo”. La commissione ha una sfera d’azione, grosso modo, provinciale ed ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di “Cosa Nostra” all’interno di ciascuna “famiglia” e, soprattutto, di comporre le vertenze fra le “famiglie”.

La mafia palermitana ha esercitato, pur in mancanza di un organismo di coordinamento, una sorta di supremazia su quella delle altre Province, nel senso che queste ultime si adeguavano alle linee di tendenze della prima.

In tempi più recenti, ed anche in conseguenza del disegno egemonico prefissosi dai Corleonesi, è sorto un organismo segretissimo, denominato “Interprovinciale”, che ha il compito di regolare gli affari riguardanti gli di più province.

Non meno minuziose sono le regole che disciplinano l’“arruolamento” degli “uomini d’onore” ed i loro doveri di comportamento.

I requisiti richiesti per l’arruolamento sono:

salde doti di coraggio e di spietatezza (si ricordi che Leonardo Vitale divenne “uomo d’onore” dopo avere ucciso un uomo); una situazione (secondo quel concetto di familiare “onore” trasparente tipicamente siciliano, su cui tanto si è scritto e detto) e, soprattutto, assoluta mancanza di vincoli di parentela con “sbirri”.

La prova di coraggio ovviamente non è richiesta per quei personaggi che rappresentano, secondo un’efficace espressione di salvatore Contorno, la “faccia pulita” della mafia e cioè professionisti, pubblici amministratori, imprenditori che non vengono impiegati generalmente in azioni criminali ma prestano utilissima opera di fiancheggiamento e di copertura in attività apparentemente lecite.


Ottenutone l’assenso, il neofita viene condotto in un luogo defilato dove, alla presenza di almeno tre uomini della “famiglia” di cui andrà a far parte, si svolge la cerimonia del giuramento di fedeltà a Cosa Nostra. Egli prende fra le mani un’immagine sacra, la imbratta con il sangue sgorgato da un dito che gli viene punto, quindi le dà fuoco e la “palleggia” fra le mani fino al totale spegnimento della stessa, ripetendo la formula del giuramento che si conclude con la frase: “Le mie carni debbono bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento”

Lo status di uomo d’onore una volta acquisito cessa solamente con la morte; il mafioso, quali possano essere le vicende della sua vita e dovunque risieda in Italia o all’Estero, rimane sempre tale.

L’ “uomo d’onore”, dopo aver prestato giuramento, comincia a conoscere i segreti di “Cosa Nostra” e ad entrare in contatto con gli altri associati.


Ogni “uomo d’onore” è tenuto a rispettare la “consegna del silenzio”: non può svelare ad estranei la sua appartenenza alla mafia, nè tanto meno, i segreti di “Cosa Nostra”; è, forse, questa la regola più ferrea di “Cosa Nostra”, quella che ha permesso all’organizzazione di restare imper-

meabile alle indagini giudiziarie e la cui violazione né punita quasi sempre con la morte. All'interno dell'organizzazione la loquacità non è apprezzata: la circolazione delle notizie è ridotta al minimo indispensabile e l'"uomo d'onore" deve astenersi dal fare troppe domande, perché ciò è segno di disdicevole curiosità ed indice in sospetto l'interlocutore. Così, attraverso le regole del silenzio e dell'obbligo di dire la verità, vi è la certezza sia limitata all'essenziale e, allo stesso tempo, che le notizie riferite siano vere.



Rappresentazione di una famiglia mafiosa (dx) e della commissione di Cosa nostra e regionale (sx) dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta.





OMICIDIO DEL GENERALE C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa al Liceo Garibaldi

"Io sono come una fiammella che lo Stato ha voluto accendere in questa capitale bellissima che è Palermo...Credo nei giovani e sono venuto qui per dare loro qualcosa: spero di riuscire a creare con questa mia attività per lo meno dei dubbi in coloro che vivono nel marcio, che prosperano sulla corruzione. Io credo ancora che esistano valori, soprattutto perché noi siamo uomini e non numeri. Bisogna respingere qualsiasi forma di corruzione perché è su questa che si alimenta la mafia e il vostro condizionamento. Bisogna fare affidamento esclusivamente sulla propria intelligenza...La mafia è un modo di essere, un modo di pensare che travolge chiunque; noi dobbiamo studiare il modo di combatterla".

Carlo Alberto Dalla Chiesa
agli studenti del Liceo Garibaldi

ISTITUTO GONZAGA

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - GINNASIO
SCUOLA MEDIA PARIFICATI - SCUOLE ELEMENTARI
VIA MARCHESE UGO, 60 - TEL. 26 66 54
C. A. P. 90141 PALERMO

Palermo, 21 - 5 - '82

Signor Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa

Siamo gli alunni della terza scientifico A dell'Istituto Gonzaga di Palermo: abbiamo sentito il desiderio, anzi la necessità di inviarLe un messaggio di simpatia e di ammirazione.

Desideriamo innanzi tutto ringraziarLa per la Sua disponibilità ad accettare un incarico così gravoso ed impegnativo, e per i sacrifici in difesa dei diritti e della dignità dei cittadini contro ogni forma di delinquenza e di destabilizzazione.

Intendiamo inoltre manifestarLe i nostri sentimenti di stima e rispetto, sicuri che Lei continuerà a lavorare seriamente, tenendo sempre presenti gli ideali morali indispensabili per costruire una convivenza civile ordinata.

Sappiamo che attualmente la situazione cittadina è difficile: gli atti delinquenti hanno assunto un carattere preoccupante e pericoloso per tutti i cittadini, e non solo per voi che con serietà ed abnegazione lavorate per sconfiggere l'ingiustizia e l'immoralità.

Il fenomeno mafioso ha esteso in modo esasperato le sue interferenze in campo economico, sociale e politico, prefiggendosi esclusivamente l'accumulo di denaro e l'aumento della propria potenza, trascurando ogni rispetto verso le istituzioni civili e i cittadini, e portando alla proliferazione di forme di violenza che ci lasciano amareggiati, ma che non ci abbattono: siamo infatti consapevoli che se vi sono delle difficoltà, queste devono essere superate con energia e decisione, senza ipocrisie, paure e incertezze.

In tal senso la funzione della scuola si dimostra molto importante, anzi fondamentale: noi studiamo e ci impegniamo per raggiungere la consapevolezza dei nostri compiti nell'ambito cittadino e nazionale, e per trarre dalla cultura e dai dibattiti gli insegnamenti che ci possano guidare nell'esperienza della vita.

ISTITUTO GONZAGA

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - GINNASIO
SCUOLA MEDIA PARIFICATI - SCUOLE ELEMENTARI

VIA MARCHESE UGO, 60 - TEL. 26 66 54
C. A. P. 90141 PALERMO

Sentiamo che la nostra generazione ha un compito difficile e bellissimo allo stesso tempo, poichè è proprio l'impegno a favore del prossimo e della pace, che rende l'uomo pienamente realizzato e felice.

Non intendiamo realizzare progetti utopistici, ma dare il nostro piccolo contributo concreto per il miglioramento della società secondo gli ideali morali e cristiani in cui crediamo.

Desideriamo quindi dirLe che il Suo operato per la difesa dei diritti umani e civili non passa inosservato ai nostri occhi e a quelli di tutti i giovani; al contrario, suscita in noi non soltanto una grande stima verso la Sua persona, ma soprattutto il desiderio e la volontà di dare un apporto costante e concreto alla nostra comunità cittadina sulla base di un amore attivo, disinteressato, e di un impegno sempre maggiore.

La mafia e i suoi aspetti delinquenziali sono esistiti ed esistono perché non siamo ancora riusciti a creare una collaborazione fraterna a livello cittadino che superi l'omertà, le paure, le avidità, ed è appunto un messaggio di unione che noi vogliamo portare.

RingraziandoLa di nuovo per la Sua opera che sentiamo veramente come un servizio per noi e la cittadinanza, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Gli alunni della terza classe A
del Liceo Scientifico "Gonzaga" - Palermo

Lettera aperta.

DISCORSO DEL PREFETTO AGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO
«GONZAGA» DI PALERMO, 2 GIUGNO 1982

È chiaro che l'essere stato stimolato da una lettera così bella da parte della III Liceo Scientifico – sezione A, non poteva che suscitare in me l'idea che quando vi portano spesso a visitare i musei, a vedere pezzi di antiquariato, voi siete lieti perché passate una giornata fuori.

Io vi costringo qua a vedere un pezzo di antiquariato senza andare in giro per i musei. L'antiquariato che – lo dico un po' per vanità – non ha ancora addosso i famosi tarli; comunque rispetto a voi che rappresentate il domani, che rappresentate la vita che diviene, io sono uno ormai un po' stagionato.

Ma mi ha fatto piacere quello stimolo, mi ha fatto piacere non solo perché inizia con un messaggio di simpatia e di ammirazione, non solo perché finisce con un messaggio di unione, ma anche perché in mezzo vi sono delle espressioni che debbono essere ben tenute presenti da parte di chi, come voi, deve affrontare la vita in un contesto davvero difficile. È stato difficile per i vostri genitori e lo sarà anche per voi.

Vorrei però portare non solo il grazie più affettuoso, paterno e sentito verso i ragazzi della III A, ma anche a tutti quelli che, lasciando i testi sui quali erano immersi fino a ieri sera e sollecitati, stimolati dai loro insegnanti, stamattina si ritrovano qua e non vorrei neanche deluderli. È certo che qualcosa vi dovevo dire: era in me un'ansia, quella di parlare a dei ragazzi, parlare a dei giovani, così come l'ho manifestata in altre circostanze, perché io credo nei giovani. [...] Quello che forse con un eccesso di gentilezza è stato chiamato un personaggio, è un uomo con tutti i suoi pregi e di-

fetti e ha avuto dalla sorte, dal destino l'occasione di vivere intensamente, soffrire questi ultimi anni, questo ultimo quinquennio in particolare. E dentro di me, per Palermo, esistono dei ricordi precisi, esistono i ricordi dei miei figlioli, che hanno frequentato le classi degli istituti palermitani, incominciando da quando erano fanciulli, per diventare adolescenti, per diventare giovani ed essere immersi, travasati nella vita che li attendeva. Non è stato facile per un padre – che in quel momento aveva dei compiti ben precisi – continuare a rispondere no a questo bambino o a quella bambina, perché invitati da loro coetanei, come in tutte le case, in tutte le famiglie, in tutte le società avviene; rispondere no perché quando sentivo l'indirizzo dove erano stati invitati, io, che non sono ipocrita – ecco una delle espressioni da voi usate nella vostra lettera: «senza ipocrisie» – io che non sono ipocrita e dovevo assumere un atteggiamento di accusa o di censura nei confronti del padre o della famiglia alla quale apparteneva quel bambino che aveva esteso l'invito, io non potevo contemporaneamente mandare mio figlio in quella abitazione, in quella famiglia, in quel contesto. E alla domanda che tutti voi fate, giustamente: «Perché no?», rispondendo ancora una volta: «Perché no e basta » il padre sa di affrontare l'impopolarità verso i suoi figli, capisce benissimo che il ragazzo ha bisogno di un'argomentazione, ha bisogno di una spiegazione, ha bisogno di comprendere che «perché no» non vuole essere una espressione autoritaria. Io invece per molti anni ho vissuto l'impopolarità dei miei figlioli, ai quali solo in un domani poteva venir fuori la verità di un comportamento del genere, l'essenza di un comportamento del genere.

È questo che vorrei dire anche a voi: molte volte siete coinvolti senza volerlo, così, perché venite trascinati da una tentazione qualunque a frequentare persone, famiglie che al vostro livello sembrano assolutamente normali: sembrano ragazzi che giocano a palla, ragazzi che vanno al cinema, frequentano le discoteche (un po' meno di una volta), che ascoltano i loro dischi, auricolari ecc. Non sono da meno, non siete da meno di tutti gli altri ragazzi del mondo, tuttavia qui esiste un pericolo, esiste questo pericolo, è nell'aria. Non vorrei adesso esagerare, ma esiste, non vorrei creare in voi dei complessi, ma esiste, ed esiste in questo senso: in una ter-

341

ra come questa della Sicilia, che io amo profondamente anche senza essere siciliano, in questa splendida capitale che si chiama Palermo e che io amo senza essere di Palermo – non lo dico per retorica, per presentarmi a voi con strumenti migliori per essere accetto, lo dico sinceramente – mi ha fatto piacere che la sorte mi abbia destinato per la quarta volta in Sicilia, perché, se non lo sapete, io ho fatto le mie elementari addirittura ad Agrigento. Quindi vivo questa parte dell'isola da quando avevo 9-10 anni e, come molti dei vostri genitori diranno che hanno portato con sé il mal d'Africa, io con me ho sempre portato il mal di Sicilia.

Sono tornato qui in Sicilia con questo compito, così, diciamo pure spedito a razzo da un capo all'altro d'Italia, senza che fosse stato messo in programma nulla del genere e travasando soltanto nel mio compito nuovo una esperienza – non vi spaventi – di 41 anni di vita trascorsa proprio nel combattere la criminalità organizzata, combattere la delinquenza. Non è che siano moltissimi, sono tanti 41 anni di fronte ai vostri 17-18. E sono stati tutti spesi proprio sulla breccia, a contatto con la realtà di ogni giorno, a contatto con i modesti, con gli umili, con i probi, proprio perché fossero difesi dai cattivi. E quando lasciai – scusate se mi trattengo su queste cosette – e quando nel '73 lasciai l'ultima volta Palermo ritenni di andare a render visita ai tre sindaci che mi avevano voluto, per il problema del Belice, loro cittadino onorario, ed erano Gibellina, Montevago e Poggioreale; e proprio a Montevago, mentre gentilmente il Sindaco, la Giunta avevano riunito il Consiglio, la popolazione intorno a quel prefabbricato, che ricordo ancora come fosse oggi, oltre la medaglietta, i discorsi ecc., dovetti rispondere per necessità, e anche perché lo sentivo, e dissi che, essendo destinato a raggiungere una terra di prevenzione quale poteva essere il Piemonte, nessun ambasciatore meglio di me avrebbero trovato nel portare in quella terra quello che di tanto buono c'è in questa. L'ho fatto con entusiasmo, senza sapere che poi a Torino avrei trovato 300.000 siciliani, un entusiasmo che oggi credo ripagato da questo dono che mi è chiesto di compiere ad una società, ad una collettività che non è solo la vostra di Palermo, è la nostra Italia, perché non è giusto, direi che è sommamente ingiusto che per colpa di pochi l'opinione che si va formando, non solo in Italia

ma anche fuori, della vostra, della nostra Sicilia abbia ad essere trasformata, abbia ad essere mal venduta. E questo vorrei evitarlo non solo nell'interesse, diciamo, di noi che viviamo a Palermo, ma per la pace del nostro Paese.

Ci sono effettivamente delle pieghe, ci sono dei risvolti che voi, nella vostra ingenuità, nella vostra pulizia morale, nel vostro desiderio di vivere serenamente, in trasparenza potete anche non conoscere o non valutare, ci sono questi risvolti; e questo io vorrei chiedere oggi non solo ai bravi, siete tutti bravi, ma una tenerezza in più per coloro che mi hanno scritto, vorrei chiedere che quando abbandonate queste scuole nelle quali i docenti si sono moltiplicati per darvi un'impostazione non solo culturale, ma anche cristiana nel darvi delle nozioni; un insegnamento che non è più nozionismo ormai, è conversazione, è argomentazione, tutto quello che è servito ad articolare le vostre meningi, il vostro spazio di intelligenza; hanno fatto tutto quello che potevano fare perché da questi libri sorgesse anche uno stato d'animo, sorgesse anche un qualcosa che si stava perfezionando in voi che crescevate, non perdetelo quando avrete lasciato questa scuola, sapendo che fuori la cosa più bella che possiate fare è conquistarla la vita non adagiandovi sulle parentesi di comodo, non adagiandovi sulla mediocrità della raccomandazione per entrare ad avere un posto, non adagiandovi sulla necessità di sapervi sistemati presto; cercate di comprendere che veramente la vita è fatta di lotta, una lotta che deve servire a rivalutare coloro che vi sono vicini, deve servire a far comprendere che voi siete non solo i depositari del bello, del pulito, del trasparente, ma siete anche i destinatari di tutto il patrimonio positivo che i più grandi, i più vecchi hanno raccolto negli anni precedenti. E voi dovete trasmettere non solo quello che i vostri docenti con tanto amore vi hanno saputo trasmettere, ma anche quello che di buono i vostri genitori vi hanno trasmesso; magari non parlano, magari tacciono, magari non dialogano, però vi hanno dato delle testimonianze di vita corretta, di vita onesta, di vita pulita, di vita fatta di sacrifici e di rinunzie. Attingete a questi ricordi quando lasciate la scuola, attingete a quanto di buono vi è stato offerto, non adagiatevi in quello che può essere il modo di vivere abituale.

La vita va vissuta, la vita deve essere scoperta e raggiunta non soltanto per un divertimento, per un divertimento ed

343

uno svago, la vita è fatta di sofferenze, di rinunzie, di dolori, di delusioni e di amarezze. Solo attraverso questo *humus* voi potrete raggiungere delle soddisfazioni, solo attraverso la rinunzia e il sacrificio voi potrete raggiungere quanto è di vostra intima soddisfazione: quella di essere, quella di divenire. E non pensiate che il mondo che vi circonda sia generoso, non è generoso nell'aiutarvi, siete voi che siete fatti di pasta buona, siete voi che avete gli occhi che in questo momento guardano me, ma dovete guardare con questi stessi occhi chiunque altro, sapendo che la pasta buona è vostra, non è dappertutto. Il locupletamento, la speculazione, la collusione, la corruzione, tutto quello che è tentativo per emergere, tutto quello che è tentativo o ricerca esasperata di avere milioni, per avere una facciata di maggior prestigio, per essere migliori di fronte al prossimo, per apparire, non per essere migliori, di fronte al prossimo. Tutto questo non serve, tutto questo è stato il danno di ieri.

Io gradirei tanto – rimesso dalle circostanze in un contesto in cui debbo dare ancora, e lo do con sommo entusiasmo, con somma fede – che, reduci da queste esperienze, siate veramente pronti a recepire quello che di buono vi viene di qua, quello che di buono avete dentro, quello di buono che i genitori vi hanno saputo dare, non solo nel trasmettervi delle ereditarietà pulite, ma anche nel darvi esempi di vita. E non vengo a fare la predica, vi vengo a dire che fuori c'è pericolo, vi vengo a dire, vi vengo ad avisare che se voi riuscirete con le vostre mani, con le vostre unghie, con i vostri denti ad arrampicarvi da soli, senza la raccomandazione, senza il posto di comodo, nella vita di domani voi avrete finalmente diritto di sentirvi cittadini liberi.

Ad un certo momento, quando lo Stato, che in questa terra viene, per lunga tradizione, un po' rifiutato, un po' è oggetto di diffidenza, un po' è stata cattiva espansione di amministrazione, quando questo Stato vede, senza merito, nella mia persona un lumicino da accendere in questa periferia del Paese, perché vuole essere rappresentato degnamente, lo farò, lo farò degnamente, cercherò di mettere tutto quello che è stato il messaggio dei vostri colleghi o compagni di scuola. Lo farò con entusiasmo, con la fede di un giovane, e lo farò sapendo di donare – perché io ero ormai arrivato ad un certo limite in cui potevo anche chie-

dere di riposare – lo faccio con l'entusiasmo di sempre, lo faccio perché so che devo dare e dare a Palermo, dare alla Sicilia.

Cercate di comprendere che quando questo dono vi viene da chi ha vissuto molto, da chi ha vissuto intensamente, non è fatto per avere intorno a sé né l'applauso, né le lampade accese di un proscenio; è fatto perché lo sento, perché desidero che attraverso voi giunga in una periferia condizionata, in una periferia soggiogata, in una periferia spesso ricattata e minacciata, giunga quel messaggio di unione che voi mi avete stimolato a ricordare, giunga veramente il desiderio di tenerci per mano come capita in qualche chiesa che si recita una preghiera, il *Pater noster*, mentre ci si tiene tutti per mano.

Voi non dovete abbandonare certe strade, non dovete pensare che soltanto perché siete soggetti ad una sconfitta, ad una delusione, siete costretti ad un sacrificio, a delle rinunzie, tutto è vano; no, dovete resistere, dovete resistere a creare una vostra personalità, un vostro io che non sappia di indipendenza rispetto a chi vi circonda nel senso deteriore, ma dal punto di vista intellettuale, morale, ideale. Solo allora la vostra persona sarà intangibile rispetto alle tentazioni che tanti altri vi porteranno per coinvolgervi, per travolgervi, per indurvi a mancare. Per questo io spero molto che anche nell'anno che verrà si imposti un sistema, una campagna quasi a livello scolastico. Ne ho parlato anche con il Provveditore agli studi.

Guai se, come per il passato, si dimentica la classe intermedia, quella che deve portare il germe nuovo, quella che deve portare il germe più pulito, non contagiato. E consentite a chi non solo è padre e nonno ormai, ma a chi ha vissuto intensamente questi anni, a chi si è inserito in fenomeni, fenomeni dico, non episodi, che hanno travolto il nostro Paese, consentite di trarre qualche conclusione dalle sue esperienze, che sono quelle che vi ho detto. Non pensiate che anche l'altro fenomeno, quello del terrorismo, non sia il frutto di carenze di questa natura. Non tutte sono colpe dei giovani; e lo dico non per difendere coloro che hanno mancato, e neanche per giustificarli, ma certamente per accusare qualcuno che è venuto meno nei suoi doveri, nei suoi compiti, nel suo dialogo. [...]

345

È certo che la verità è questa: dalla nuova generazione di studenti, da chi è in buona fede, così come sono io in buona fede, non c'è che da attendersi un apporto spirituale, un apporto morale che valga a far dimenticare quello che i vostri giovani predecessori hanno fatto anche perché travolti dalle circostanze, travolti da una natura che non era più contenibile, regolabile, inquadrata in un alveo che sapesse di saggezza e di equilibrio.

Io spero proprio che questa battuta di mezz'ora trascorsa tra voi possa dare a me la gioia di aver speso nel migliore dei modi una parte della mia giornata. Non è elucubrando su determinate pratiche, non è eliminando arretrati, anche quello serve; ma penso che la parte migliore della mia giornata sia quella spesa, al termine del mio primo mese di presenza in Palermo, parlando a dei ragazzi sani e puliti come voi. Io spero molto che, al di là di queste parole che non hanno niente di patetico, che non hanno niente di retorico, ma vogliono essere frutto delle mie esperienze passate, qualcosa rimanga – e sono certo che voi lo recepite nel modo migliore –, non perché io mi sia venuto ad esibire, ma perché stimolato dai vostri compagni, dai vostri amici della III A. Io a loro rispondo con il mio grazie, al loro insegnante dico che ho apprezzato molto determinate espressioni, determinate frasi che quella lettera conteneva; e se non fosse stata pubblicata era forse destinata ad avere una risposta scritta, ma vedendola pubblicata è stato agevole per me chiedere al vostro Rettore la cortesia di potervi parlare, di potervi vedere e di potervi dire grazie per quello che avete fatto in passato, ma soprattutto grazie per quello che riuscirete a fare domani; cioè il trasmettere il buono, il pulito, il trasparente ai vostri vicini di casa; il trasmettere la serietà del lavoro, non la raccomandazione ai più alti livelli per giungere poi al posto di mediocrità. (Non è questo il punto.) Si lotta da soli, ci si forma, ci si forgia con le proprie mani, e non per respingere l'aiuto, il suggerimento, il consiglio di chi è più saggio, ma soltanto per avere la soddisfazione intima, tutta propria di dire: «Mi sono formato da solo. Che cosa ho trovato intorno? Ho trovato una pulizia che non era proprio pulizia e io farò di tutto per pulire questi vetri, perché attraverso questi vetri tutto appaia trasparente, tutto appaia lucido, tutto appaia retto».

346

E io finisco rivolgendo a voi un augurio, soprattutto a quelli che si apprestano ad affrontare l'esame, che dovrebbe dichiarare maturi, maturi in questo senso: maturi nell'aver percepito tutto quanto di buono è stato erogato, maturi nel senso di essere capaci di affrontare da soli i sacrifici, le rinunzie, le delusioni, le amarezze. Guardate che se voi riuscite ad affrontare questi concetti, voi avrete anche a raccogliere delle soddisfazioni e delle gioie.

Omicidio dalla Chiesa

[...] Il 3 settembre 1982, verso le ore 21.00 circa nella via Isidoro Carini, il nuovo Prefetto di Palermo, DALLA CHIESA Carlo Alberto che procedeva a bordo di una autovettura A 112, alla cui guida si trovava la moglie SETTI CARRARO Emanuela, nonché l'agente della Polizia di Stato, RUSSO Domenico che, scortando il Prefetto, conduceva un'autovettura Alfetta, venivano attaccati ed "investiti -per dirla col Giudice della Corte di Assise di Palermo del primo maxi processo- da una pioggia di piombo che cagionava la morte dei tre maciullandone ferocemente e svisandone quasi del tutto i lineamenti del viso".

Proseguendo colle efficacissime parole spese da quel Giudice, "alle forze dell'ordine, subito accorse, si presentò una scena pietosamente agghiacciante. Nella via Isidoro Carini, poco dopo l'incrocio colla via Ricasoli si trovava l'autovettura A 112 crivellata da proiettili con a bordo due persone orribilmente sfigurate, che però furono subito identificate per il Prefetto DALLA CHIESA e per la moglie SETTI CARRARO Emanuela.

Nei pressi della predetta vettura, segnatamente una decina di metri prima (nella medesima direzione di marcia da Piazza Sturzo verso i Giardini Inglesi), veniva rinvenuta l'autovettura di servizio, l'Alfetta anzi cennata, anch'essa fatta oggetto di numerosi proiettili di arma da fuoco ed a bordo della stessa, al posto di guida, il conducente RUSSO Domenico, privo di sensi ed agonizzante.

Poco dopo, nella via Puglisi, non lontana dal luogo dell'eccidio, venivano rinvenute due autovetture, una BMW 520, di colore grigio metallizzato, tg. PA 600145 e una Fiat 132, di colore azzurro metallizzato, tg. PA 519923, ancora avvolte dalle fiamme, e nelle immediate vicinanze una motocicletta Suzuki 750, di colore nero, tg. PA 102153.


Tutti i mezzi risultavano di provenienza furtiva. La moto risultava essere stata rubata nel giugno del 1982, le due autovetture, le cui targhe erano state contraffatte, nel mese di gennaio del 1982 [...].



Fig.1. Strage di via Carini a Palermo.

Fonte: Pubblico dominio, <https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=607223>.





OMICIDIO DEL GENERALE C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Ordinanza-sentenza emessa l'8 novembre 1985 dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo nell'ambito del maxiprocesso, con la quale è stato disposto il rinvio a giudizio dei mandanti del delitto

CAPITOLO IV

L'OMICIDIO DEL PREFETTO DI PALERMO,
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

1. Alle ore 21.00 circa del 3.9.1982, perveniva alla Centrale Operativa della Questura di Palermo la segnalazione anonima di una sparatoria con feriti in questa via Isidoro Carini; smistato l'allarme, al personale accorso si presentava una scena agghiacciante: nella via suddetta, poco oltre l'incrocio con via Ricasoli, vi era un'autovettura A112, targata Roma J 97252, ferma a ridosso del marciapiede, lato monte, crivellata dai proiettili, con a bordo i cadaveri di due persone sfigurate da colpi di armi da fuoco, ben presto identificate per il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, e la giovane moglie, Emanuela Setti Carraro; a pochi metri dalla utilitaria vi era la vettura di servizio del prefetto, un'alfetta targata PA 507032, anch'essa crivellata dai proiettili e con un uomo al posto di guida, l'agente della Polizia di Stato Russo Domenico, privo di sensi e gravemente ferito.

Disseminati nel luogo dell'eccidio venivano rinvenuti e repertati ventitre bossoli di proiettili per fucile mitragliatore

Kalashnikov e un proiettile inesploso per lo stesso tipo d'arma.

Dopo pochi minuti, venivano segnalate, sempre alla Centrale Operativa della Questura, due autovetture in fiamme nella via Salvatore Puglisi, nei pressi del luogo della sparatoria, dove agenti della "Volante", immediatamente portatisi, notavano che, in un tratto della predetta via del tutto privo di illuminazione, vi erano le autovetture BMW 520, targata PA 600145 e Fiat 132, targata PA 519923, completamente avvolte dalle fiamme e, nei pressi, un motociclo Suzuki 750 targato PA 102153. La moto risultava rubata a tale Pazzaglia Osvaldo l'11.6.1982 e le vetture, aventi targhe contraffatte, risultavano rubate rispettivamente a Lo Verde Giusto ed a Campo Orazio il 21.1.1982.

A bordo della BMW venivano rinvenuti e reperiti altri sette bossoli di proiettili di Kalashnikov.

Gli agenti apprendevano da tale Passalacqua Pietro che una Renault 14 di colore scuro si era allontanata dal luogo

dell'incendio a forte andatura pochi secondi prima del loro intervento (Fot.062863) - (Fot.062864).

La dinamica dell'agguato puo' essere cosi' ricostruita. Quella sera, Carlo Alberto Dalla Chiesa era uscito dagli uffici della Prefettura con la moglie, diretto quasi sicuramente ad un ristorante di Mondello. Egli, infatti, poco prima di andar via, aveva telefonato al direttore dell'hotel-ristorante "La Torre", Monforte Salvatore, preannunciandogli il suo arrivo, e, nel firmare una lettera, aveva detto al suo capo di gabinetto, dott. Serge Roberto, che stava per andare con la moglie a mangiare del pesce (vedi dich. Monforte Salvatore (Fot.059632); Serge Roberto (Fot.059696)).

Pare - comunque - che l'idea di cenare al ristorante sia insorta in un secondo momento, dato che, Orofino Vincenza, collaboratrice domestica addetta alla residenza del prefetto (Villa Paino), quella sera, aveva preparato la

cena su ordine della signora Dalla Chiesa, ed aveva lasciato la tavola apparecchiata, uscendo, poi, con la signora a bordo della autovettura A 112, per recarsi in Prefettura, da dove essa pero' andava subito via (Fot.059631).

La circostanza - tuttavia - non appare essenziale perche', quale che fosse la meta dei coniugi Dalla Chiesa, l'itinerario che avrebbero percorso probabilmente sarebbe stato lo stesso sia per villa Paino sia per Mondello, almeno fino al punto in cui e' avvenuto l'eccidio.

Il prefetto, dunque, uscito dall'ufficio, saliva a bordo della A 112 guidata dalla moglie, che si dirigeva verso via Isidoro Carini seguita dalla Alfetta di servizio pilotata dall'agente Russo Domenico.

Passando davanti alla Caserma della Guardia di Finanza sita in Piazza don Sturzo a pochi metri dell'inizio di via Isidoro Carini, l'agente Russo suonava il clacson per richiamare l'attenzione dell'amico finanziere Nicola Caserta, fermo dinanzi la Caserma, e

lo salutava. Il Caserta ((Fot.059276); (Fot.059342) - (Fot.059343)), nel rispondere al saluto, notava che l'Alfetta del Russo veniva affiancata in quel momento sul lato destro da una moto Suzuki, montata da due giovani, che rallentava leggermente l'andatura e lampeggiava con il faro anteriore; quasi contemporaneamente il finanziere notava una moto Honda 900 (di colore rosso e con strisce bianche sulla carenatura, i cui primi tre numeri di targa erano PA 102) con due giovani a bordo che partiva dall'altro lato della piazza, allontanandosi; non si accorgeva - invece - del passaggio della A 112 che precedeva la vettura del Russo.

Dopo poche centinaia di metri, lungo la via Isidoro Carini, avveniva l'eccidio.

Al momento dell'attentato il dott. Francesco Palazzolo, Commissario della Polizia di Stato a Venezia ed in ferie a Palermo, si trovava nell'abitazione dei suoceri, le cui finestre prospettano sulla via Isidoro

Carini, qualche centinaio di metri piu' avanti del luogo dell'eccidio, e, appena uditi gli spari, si affacciava alla finestra, notando quanto costituisce oggetto della sua relazione che qui di seguito si trascrive nella parte rilevante:

"In data 3 u.s., verso le ore 21.20, mi trovavo presso l'abitazione dei miei suoceri, sita in via Paquale Calvi n.2/B, allorquando udivo una successione di colpi d'arma da fuoco provenire dal fondo della via. I predetti colpi venivano esplosi nel seguente ordine: circa quattro esplosi a colpo singolo, poi una raffica di sei colpi circa, seguiti ancora da poco piu' di tre colpi singoli. Affacciatomi subito alla finestra, sita al secondo piano, vedevo transitare, in velocita' e a luci spente, una motocicletta di grossa cilindrata, presumibilmente una pluricilindrica giapponese, che attraversava lo incrocio di via P.Calvi con via E.Albanese, dirigendosi verso via m.se di Villabianca. A bordo di tale moto, benché l'oscurita' non mi fosse di aiuto e malgrado la velocita' del mezzo, intravedevo due giovani,

di cui il secondo non alla guida, in posizione reclinata in avanti come per nascondersi o per cambiarsi il maglione ovvero per celare qualcosa" (Fot.059476). Il dott. Palazzolo, aggiungeva poi, in sede istruttoria ((Fot.062869) - (Fot.062870)), che, mentre si precipitava per le scale, sentiva anche il rombo di un'autovettura di grossa cilindrata, che si allontanava dal luogo dell'attentato a gran velocita'.

Anche Bologna Teresa, abitante in via Isidoro Carini nei pressi del luogo dell'attentato, era stata richiamata alla finestra dal rumore degli spari, ed aveva notato piu' di una macchina allontanarsi velocemente in direzione di via m.se di Villabianca (Fot.059589).

Sembra evidente, dunque, che il comando era composto da almeno otto persone e, cioe', due per ognuno dei due motocicli e non meno di due per ciascuna delle due vetture poi trovate in fiamme.

La moto Suzuki, secondo quanto e' dato dedurre dalla testimonianza del finanziere Caserta, aveva il compito di segnalare alla moto Honda l'arrivo della vittima designata; la Honda, a sua volta, avvertiva gli occupanti delle due auto che attendevano piu' avanti e che quindi entravano in azione.

La vettura del Russo e quella del prefetto venivano affiancate sul lato destro dagli assalitori, i quali, con micidiali raffiche di Kalashnikov, ferivano a morte i passeggeri; entrambe le vetture, prive di guida, finivano la loro corsa su autovetture in sosta lungo il marciapiedi sinistro, ed, a questo punto, un'altra pioggia di proiettili si abbatteva sui corpi gia' martoriati del prefetto e della povera moglie, sfigurandoli senza pietà. I "colpi di grazia" venivano sicuramente esplosi da un killer sceso dal proprio veicolo, poiche' sull'asfalto, a pochi centimetri dalla ruota anteriore sinistra della A 112 (Fot.060578), sono stati trovati cinque bossoli di Kaloshnikov ed altri quattro ne sono stati trovati un po' piu' avanti

((Fot.060523) - (Fot.060672).

Quasi sicuramente l'equipaggio della moto Honda ha partecipato soltanto alla fase iniziale dell'agguato con il compito di avvertire gli occupanti delle due vetture dell'arrivo del prefetto: cio' si deduce dal fatto che la Honda non e' stata trovata abbandonata dopo l'eccidio e che il dott. Palazzolo ha visto transitare una sola moto nell'immediatezza del fatto. Ne consegue che molto verosimilmente gli autori materiali dell'assassinio del Russo sono stati gli occupanti della Suzuki, che gia' lo tallonava, per consentire agli altri assalitori di agire impunemente contro il prefetto e la di lui moglie. E' probabile, altresì, che, esaurita l'opera con l'agente Russo, anche i killers della Suzuki abbiano dato man forte agli altri, e, in particolare, che il passeggero del motociclo sia sceso di sella ed abbia esploso gli ultimi colpi di Kalashnikov, da terza e da sinistra, contro la vettura del prefetto. Non si dimentichi, infatti, che, come ha riferito il dott.

Palazzolo, il passeggero della motocicletta transitata sotto la sua finestra stava calato in avanti e faceva dei movimenti come se stesse nascondendo qualcosa sotto gli abiti.

E' verosimile, poi, che la Fiat 132 fosse solo di appoggio, poiche', nell'abitacolo, non sono stati rinvenuti bossoli di proiettili, mentre ne sono stati rinvenuti sulla BMW. E, dato che nell'attentato sono stati utilizzati esclusivamente due Kalashnikov, uno dei quali era certamente in possesso del passeggero della Suzuki, ne consegue che l'altro Kalashnikov puo' essere stato usato soltanto da un passeggero della BMW.

Questa ricostruzione dell'attentato, sufficientemente precisa, ha potuto giovare dell'apporto di due sole testi oculari, un commissario di Polizia ed un timoroso finanziere che ha aspettato cinque giorni prima di redigere la relazione di servizio.

Nessuno degli abitanti di quella popolosa via del centro cittadino, taluni verosimilmente affacciati ai balconi o alle finestre a causa della calura estiva, ha visto o udito nulla.

Forse, un altro teste oculare potrebbe riferire sulle modalita' dell'attentato; trattasi del professore universitario Mohamed Al Aidarosy, residente negli Emirati Arabi Uniti, che, secondo notizie attinte da funzionari della nostra Ambasciata in quel Paese, avrebbe assistito all'eccidio (vedi dich. Latronico Francesco (Fot.098805) - (Fot.098807)). Ma una richiesta di audizione del teste, inoltrata tramite commissione rogatoria internazionale, non ha ancora ricevuto una risposta ufficiale.

2. Le modalita' dell'attentato, le armi usate (Kalashnikov), i veicoli impiegati (tutti rubati a Palermo alcuni mesi prima), dimostravano fin dall'inizio che l'attentato stesso era di chiara matrice mafiosa; le indagini, quindi, pur senza tralasciare altre piste, imboccavano decisamente questa direzione, che si rivelava quella giusta.

Intanto, prendere le mosse dagli esecutori materiali dell'agguato si rivelava una strada poco praticabile perche', in assenza di testimonianze dirette significative o di altri elementi di rilievo decisivo, non si poteva neanche tentare una identificazione dei killers; si privilegiava - cosi' - l'indagine che, partendo dall'analisi della personalita' e del ruolo della vittima e passando attraverso la ricostruzione del contesto-socio-politico in cui era maturato il crimine, consentisse di focalizzare i moventi che avevano determinato o facilitato il delitto e, quindi, di risalire ai colpevoli.

Vediamo subito chi era e che cosa rappresentava Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Dalla Chiesa veniva nominato il 30.4.82 alla carica di Prefetto di Palermo a conclusione di una vita spesa con coraggio ed intelligente abnegazione al servizio dello Stato, prima come ufficiale dei carabinieri, distinguendosi durante gli anni di permanenza in Sicilia nella lotta alla mafia, poi come generale dell'Arma, contribuendo in misura decisiva alla sconfitta del terrorismo eversivo di sinistra. Egli - quindi - si presentava in Sicilia con un grosso bagaglio di esperienza e di successi, quasi con un'aura di invincibilita', e con il compito precipuo di organizzare una valida controffensiva contro la violenza mafiosa, che in quel periodo aveva raggiunto livelli preoccupanti, avvalendosi soltanto di poteri di coordinamento tra le forze di Polizia.

Il preccorso impegno di Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo ha indotto l'istruttore, per mero scrupolo, ad estendere le indagini per lo omicidio anche nell'ambiente dell'eversione, esaminando alcuni terroristi ed ufficiali di P.G. esperti nel settore; ma

l'ipotesi della vendetta terroristica si rivelava irreali. Del resto, era molto improbabile un'alleanza tra mafia ed eversione di sinistra, due fenomeni fra i quali non solo non risulta esservi stati sinora collegamenti concreti, ma che presentano - addirittura - incompatibilita' di fini e di strategie. Non era infatti ipotizzabile ne' che la mafia avesse eseguito un delitto cosi' grave per rendere un servizio alle organizzazioni eversive di sinistra ne', tanto meno, che avesse consentito, nella propria roccaforte, l'esecuzione dell'attentato da parte di membri di organizzazioni terroristiche, dato che un fatto di tale gravita' avrebbe inevitabilmente attirato su "Cosa Nostra" la repressione dello Stato.

Essendosi poi accertato che Dalla Chiesa, anche quando era vice comandante generale dell'Arma, aveva continuato ad occuparsi di alcune indagini di notevole importanza, come quella relativa alla strage di Bologna dell'agosto 1980 e quella riguardante la scomparsa in Medio Oriente dei giornalisti

italiani Toni e De Paolo, si esplorava anche questo settore, con l'acquisizione di numerosa documentazione; ma nulla emergeva che consentisse di collegare in qualche modo l'uccisione di Dalla Chiesa con dette attivita'.

Il generale non era pervenuto a risultati di rilievo in tali indagini, e, d'altro canto, appare illogico che venisse ucciso proprio quando era certo che, in virtu' del suo nuovo incarico, non se ne sarebbe piu' occupato.

Si e' appreso - ancora - da Romeo Dalla Chiesa, fratello del generale, che quest'ultimo, ancor prima di venire a Palermo, si stava certamente occupando, per lo meno a livello conoscitivo, di indagini molto delicate riguardanti traffico internazionale di armi, tant'e' che gli aveva parlato del coinvolgimento - in questo traffico - di fabbriche italiane di armi, appartenenti al gruppo IRI, e del noto Kashoggi ((Fot.069743) - (Fot.069745)).

Di questa attivita' di Dalla Chiesa non si e' trovata traccia alcuna, ne' tra i documenti ufficiali ne' negli ambienti dell'Arma (vedi dich. Gen. Valditara: (Fot.071974) - (Fot.071976)). Non se ne e' trovata traccia neanche tra le carte del defunto prefetto, in ufficio o a casa, anche se deve riconoscersi la singolarita' del ritrovamento della chiave della cassaforte di Villa Paine in un nobile nel quale Romeo Dalla Chiesa ha affermato di avere effettuato senza esito accurate ricerche nell'immediatezza dell'assassinio del fratello (Fot.069747).

Forse, questo settore su cui aveva appuntato la sua attenzione il prefetto Dalla Chiesa - sono interessanti al riguardo le dichiarazioni del giornalista Andrea Pamparana ((Fot.077792) - (Fot.077793)) - non e' stato ancora, ne' poteva esserlo, sufficientemente esplorato; in ogni caso, si tratta di interessi (quelli dei trafficanti d'armi) che avrebbero

potuto essere ancora perseguiti nel nuovo incarico dato a Dalla Chiesa, per le note connessioni fra traffico d'armi e traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra". E, in ogni caso, sotto questo aspetto, non verrebbe smentita ma, semmai, rafforzata la matrice mafiosa dell'attentato.

3. Un noto scrittore siciliano, a proposito degli omicidi di matrice mafiosa di pubblici funzionari, ha elaborato una interessante teoria secondo cui la mafia attacca ed uccide quando la vittima, particolarmente distintasi per l'impegno profuso nella repressione del fenomeno mafioso, non appare assistita e circondata dall'appoggio e dal consenso delle Istituzioni, per cui appare all'esterno come una monade isolata, impegnata in una sorta di crociata personale. In sostanza, il coraggioso impegno civile del singolo funzionario (o uomo politico), unito al disimpegno ed al disinteresse delle Istituzioni, costituisce un vero e proprio dito puntato sulla sua persona come ostacolo da eliminare.

Non e' questa la sede per verificare se ed in che misura questa teoria sia aderente alla realta', ma e' certo che Carlo Alberto Dalla Chiesa e' stato catapultato in "terra di Sicilia" nelle condizioni meno idonee per apparire l'espressione di una effettiva e corale volonta' statutale di porre fine al fenomeno mafioso, ditalche' "Cosa Nostra" ha ritenuto di

poterlo colpire impunemente perche' impersonava soltanto se' stesso e non gia', come avrebbe dovuto essere, l'autorita' dello Stato.

Dalla Chiesa era perfettamente consapevole di essere stato destinato in Sicilia nelle peggiori condizioni per potere assolvere il compito affidatogli, ma cio' non lo aveva indotto a tirarsi indietro.

Cosi' egli si esprimeva in quegli immaginari colloqui con la sua defunta prima moglie, che quasi giornalmente annotava in un diario: il diario, un'agenda del 1981 riempita dal prefetto fino alla data della sua destinazione a Palermo, e' stato consegnato dal figlio Ferdinando Dalla Chiesa a questo Ufficio (Fot.071532) che, in considerazione del carattere prevalentemente intimo delle annotazioni, ha provveduto a restituirlo ai familiari dopo avere estratto copia delle parti rilevanti ai fini delle indagini.

"2 marzo. Ieri, ti dicevo, ho avuto un incontro riservato con il capo di gabinetto del

Presidente del Consiglio, e tra le tante cose da me prospettate in ordine all' Arma (un gen. di C. di A.- maggior peso al vice - revisione del Reg. Org. che risale al 1937 ecc.), egli ha prospettato, invece, la possibilita' di una mia utilizzazione non solo per gli Istituti di Pena che avevo gia' rifiutato, almeno se non abbinati al problema del terrorismo, ma anche e con qualche insistenza quale Prefetto di Palermo e capo di un organismo contro la mafia" (Fot.100918).

"8 marzo. Ieri sera ero un "po' stonato", frastornato e turbato per tante cose messe insieme, avendo appreso dal gen. Capuzzo che in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri il tuo Carlo verrebbe nominato Prefetto, destinato a Palermo ed incaricato della lotta contro la mafia. La cosa mi ha sorpreso relativamente in verita' in quanto mi sembra di averti gia' scritto che questo era uno dei fronti sui quali il Governo intendeva utilizzarmi; ma una volta giunta, una volta affacciatasi con qualche concretezza, mi ha quasi spaventato! Nel senso

che, tesoro mio, anche se vuol essere un riconoscimento per il mio passato e per la mia esperienza, anche se, molto piu' brutalmente, sto per divenire un'altra volta strumento di una politica che fa acqua da tante parti, tutto mi sembra giunga a schiacciare un arco intero della mia esistenza, un arco fatto di Arma, costruito nell'Arma, vissuto per l'Arma. Si', dico a schiacciare in quanto tutto mi sa di violenza, di trauma, di chiusura; tutto mi sa di ineluttabile e di nuovo, di indecifrabile e di strano, quasi alle spalle tutto si annullasse d'improvviso, quasi il tuo Carlo fosse chiamato a nuove prove, a nuovi tormenti, ma in un mondo che non e' il suo, che non sente come suo"
(Fot.100921).

"17 marzo. Dunque, ieri sera sono stato a cena in casa del ministro Formica e con lui c'era anche l'on. Ando' che mi ci aveva voluto condurre perche' spiegassi direttamente il mio punto di vista in ordine alla lotta alla mafia. Ho trovato il personaggio erudito da schemi formulati a tavolino ma che con l'autentico panorama mafioso non hanno un

gran che da dire; ho dovuto far comprendere che il fenomeno non puo' essere inquadrato e risolto solo con l'ottica della G. di F. ma comprendendone in profondita' anche la forma mentis ed il fondo psicologico. Ed anche se ha insistito che finanche la camorra napoletana oggi ne ha subito l'innesto, ho dovuto ribadire che collocare la mafia al di la' della Sicilia solo su Napoli e su di un terremoto significa essere lontani dalla realta'. Da quanto ho compreso egli vedrebbe volentieri il problema risolto da un Alto Commissariato che abbracciasse mafia e camorra: ma, secondo me, finendo per creare una specie di Ministero si registrerebbe il solito fumo e molta dispersione di energia" (Fot.100924).

"31 marzo. Avendo la testa confusa, ero stato preso da una somma di pensieri anche in relazione a quanto si va dicendo e scrivendo di me in ordine al famoso incarico ed anche per essere stato convocato questa mattina dal Ministro degli Interni. E davvero, tesoro mio, questa e' una decisione di estrema importanza giacche' non e' certo la nomina a Prefetto che

mi puo' solleticare e neppure quella di prefetto di 1- classe. In definitiva, il posto che occupo attualmente potrebbe anche costituire motivo di soddisfazione e sapere soprattutto che ad esso tu mi hai condotto, tenendomi passo passo per mano, mi potrebbe indurre anche a non lasciarmi travolgere dalla tentazione. Ma riflessioni e meditazioni distaccate mi hanno fatto decidere per il si, anche perche' il lavoro, la lotta, le difficolta' mi esaltano fino a drogarmi e, nello stesso tempo, l'incarico attuale e' talmente privo di contenuti che avrei ugualmente lasciato l' Arma entro questo periodo, cosi' come avevo anticipato a molti.

Non e' concepibile, inoltre che il Capo di S.M. con la scusa che non ci sono divisioni libere continui ad occupare un posto che non gli compete e che con la sua presenza continui a derivare un danno enorme all'Arma. E allora se questo mio trasferimento ad altra Amministrazione puo' giovare a rimuovere situazioni di stallo indegne, sono ben felice di dare il mio contributo, sottolineando appunto, con un ultimo atto scritto, l'assurdita' del

sistema. Stamattina ho cosi' detto di si al Ministro degli Interni, anche se ho dovuto porre qualche condizione che mi appariva necessaria quale quella di capire che il fenomeno della mafia non puo' essere considerato ancorato alla sola Provincia di Palermo" ((Fot.100929) - (Fot.100930).

"6 aprile. Dunque nella giornata di venerdi' e fino ad ora tarda si sono succedute telefonate di rallegramenti ed auguri.....Insomma tantissimi. Poi ieri anche l'on. Andreotti mi ha chiesto di andare e naturalmente, date le sue presenze elettorali in Sicilia, si e' manifestato per via indiretta interessato al problema. Sono stato molto chiaro e gli ho dato pero' la certezza che non avro' riguardi per quella parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori. Sono convinto che la mancata conoscenza del fenomeno, anche se mi ha voluto ricordare il suo lontano intervento per chiarire la posizione di Messeri a Partinico, lo ha condotto e lo conduce ad errori di valutazioni di uomini e di

circostanze. Il fatto di raccontarmi che, intorno al fatto Sindona, un certo Inzerillo morto in America, e' giunto in Italia in una bara e con un biglietto da 10 dollari in bocca, depone nel senso (trattasi di Pietro Inzerillo, fratello di Salvatore, di cui si e' gia' parlato: n.d.r.). Prevale ancora il folclore e non se ne comprendono i "messaggi"! (Fot.100931).

"7 aprile. Poi sono stato dal capo di gabinetto del M.I. e dal Capo della Polizia, ambedue entusiasti di avermi a collega e mi hanno cosi' incoraggiato a sperare di non trovare impedimenti nel mio lavoro. Certo e' tutto un mondo nuovo, tutta una burocrazia particolare, per entrare nella quale occorrera' tempo ed accortezza. Ma soprattutto c'e' tanta attesa nel mio lavoro, laddove ben pochi sanno o hanno capito cosa si intende per mafia. Siamo al limite che scoprire gli autori di un omicidio significa "mafia" sconfitta! Vedremo come andra' a finire. Certamente non demordero', senza per altro voler fare ne' il don Chisciotte

ne' il presuntuoso. E' una grossa responsabilita'" (Fot.100932).

"23 aprile. Ma come ti ho gia' detto, sono anche soddisfatto dell'andamento delle cose, giacche' per merito...mio, si muove quella tremenda piovra o incrostazione determinatasi nella persona del Capo di S.M. che da un anno e 4 mesi occupa abusivamente un potere che non gli compete e che solo gli e' servito per esercitare un prepotere cattivo, spregiudicato, senza un'etica!

Oggi, cocca mia, ho continuato nelle mie visite di congedo..." (Fot.100933).

"30 aprile. Purtroppo, tesoro mio, come spesso e' accaduto, ogni cosa e' saltata, le circostanze mi hanno travolto ed il tuo Carlo, dalla pioggerellina che cadeva su Pastrengo e' stato catapultato d'improvviso da prima a Roma presso il Presidente del Consiglio e quindi a Palermo per assumervi nello stesso pomeriggio l'incarico di Prefetto. Ti rendi conto, cocca mia, cosa e' accaduto in me, dentro

di me e quali reazioni ne sono scaturite in un'atmosfera surriscaldata da un evento gravissimo: l'uccisione, in piena Palermo, del Segretario Regionale del P.C.I., Pio La Torre? L'Italia e' stata scossa dall'episodio specie alla vigilia del Congresso di una D.C. che su Palermo vive con l'espressione peggiore del suo attivismo mafioso, oltre che di potere politico.

Ed io che sono certamente il depositario piu' informato di tutte le vicende di un passato non lontano, mi trovo ad essere richiesto di un compito davvero improbo e, perche' no, anche pericoloso. Promesse, garanzie, sostegni, sono tutte cose che lasciano e lasceranno il tempo che trovano. La verita' e' che in poche ore (5-6) sono stato catapultato da una cerimonia a me cara, che avrebbe dovuto costituire un sigillo alla mia lunga carriera nell' Arma, in un ambiente infido, ricco di un mistero e di una lotta che possono anche esaltarmi, ma senza nessuno intorno, e senza l'aiuto di una persona amica, senza il conforto di avere alle spalle una famiglia come era gia' stato all'epoca della

lotta al terrorismo, quando con me era tutta l'Arma. Mi sono trovato d'un tratto in...casa d'altri ed in un ambiente che da un lato attende dal tuo Carlo i miracoli e dall'altro che va maledicendo la mia destinazione ed il mio arrivo. Mi sono trovato cioè al centro di una pubblica opinione che ad ampio raggio mi ha dato l'ossigeno della sua stima e di uno Stato che affida la tranquillità della sua esistenza non già alla volontà di combattere e debellare la mafia ed una politica mafiosa, ma all'uso ed allo sfruttamento del mio nome per tacitare l'irritazione dei partiti; che poi la mia opera possa divenire utile, tutto è lasciato al mio entusiasmo di sempre, pronti a buttarmi al vento non appena determinati interessi saranno o dovranno essere toccati o compressi, pronti a lasciarmi solo nelle responsabilità che indubbiamente deriveranno ed anche nei pericoli fisici che dovrò affrontare.

Si, tesoro mio, questa volta è una valutazione realistica e non derivante da timori assurdi. Ricordi quando ci raggiunse in Prata la notizia dell'uccisione del T.Col. Russo?

..... Oggi non sono certo colto ne' da panico, ne' da terrore, come gia' si sono fatti cogliere Tateo e Panero sui quali davvero contavo e non solo ai fini di "spalle coperte". Ma sono perfettamente consapevole che sarebbe suicidio il mio qualora non affrontassi il nuovo compito non tanto con scorta e staffetta ma con l'intelligenza del caso e con un po'....di fantasia. Cosi' come sono tuttavia certo che la mia Doretta mi proteggera', affinche' possa fare ancora un po' di bene per questa collettivita' davvero e da troppi tradita" ((Fot.100934) - (Fot.100936)).

4. Carlo Alberto Dalla Chiesa, dunque, aveva accettato la nomina a prefetto di Palermo quasi a malincuore, solo per il suo straordinario "senso dello Stato" e ben consapevole delle difficoltà che lo attendevano. Aveva accettato anche per rimuovere "situazioni di stallo" da lui ritenute lesive dello stesso prestigio dell'Arma, senza nutrire illusioni sul consenso delle Istituzioni alla sua futura attività antimafia, prevedendo anzi che sarebbe stato "buttato al vento" non appena "determinati interessi saranno o dovranno essere toccati o compressi". Ciononostante, si era buttato nella mischia con l'entusiasmo ed il coraggio di sempre e, soprattutto, con le idee ben chiare. Egli, infatti, sapeva benissimo che, per rimuovere le cause profonde del potere mafioso, occorreva recidere i legami fra la mafia ed alcuni membri di partiti politici che in Palermo convivevano "con l'espressione peggiore del suo attivismo mafioso". E, senza mezzi termini, aveva informato di questa sua intenzione autorevoli esponenti di partiti governativi e lo stesso Ministro dell'Interno.

Valgano, per tutti, il colloqui tra Dalla Chiesa e l'on. Andreotti, cui e' cenno nel diario, e l'incontro con Ministro dell' Interno, on. Virgilio Rognoni, il quale, all'osservazione di Dalla Chiesa che col nuovo incarico avrebbe potuto colpire anche qualche esponente del suo partito, rispose - e cio' gli fa onore - che egli era un prefetto della Repubblica e avrebbe potuto e dovuto incidere sul fenomeno mafioso, senza riguardi per nessuno (Fot.071943).

Dalla Chiesa, poi, era perfettamente consapevole che, a livello governativo, ben pochi conoscessero il fenomeno mafioso, avendone una concezione riduttiva e quasi "folcloristica", senza comprenderne appieno le implicazioni di carattere nazionale ed internazionale; e cio', inevitabilmente, si sarebbe riverberato in insufficiente dotazione di mezzi e di uomini al suo ufficio, ma, soprattutto, in una inidonea configurazione giuridica dei suoi poteri e del suo ruolo nella strategia della repressione del fenomeno mafioso.

Egli voleva seriamente operare ed aveva assoluto bisogno di concreti strumenti operativi; ma si rendeva conto che il coordinamento assegnatogli delle forze di Polizia istituzionalmente preposte alla repressione delle organizzazioni mafiose si sarebbe risolto in una vuota formula, poiche' "coordina solo chi comanda" e "comanda solo chi ha il controllo" sugli organi subordinati.

I poteri da lui richiesti si esaurivano, secondo quanto ha riferito il dott. Antonio Maccanico (Fot.080035), segretario generale della Presidenza della Repubblica, cui Dalla Chiesa aveva avuto modo di illustrarli, nella creazione, presso ogni Prefettura interessata dal fenomeno della mafia, di gruppi di investigatori alle dirette dipendenze del prefetto; il coordinamento, invece, avrebbe potuto essere svolto anche a livello centrale, non pretendendo egli di essere nominato a tutti i costi il coordinatore dei gruppi; questa proposta era una diretta conseguenza del suo fermo e fondato convincimento che la mafia fosse ormai un fenomeno esteso a livello nazionale.

Puntigliosamente, prima di assumere l'incarico, Dalla Chiesa aveva esposto il suo punto di vista al Capo del Governo, on. Giovanni Spadolini, in una lettera del seguente tenore, consegnata da Fernando Dalla Chiesa in copia fotostatica ((Pot.069736) - (Pot.069737):

"Roma, 2.4.1982. Gentilissimo professore, faccio seguito ad un nostro recente colloquio e, se pur mi spiaccia sottrarle tempo, mi corre l'obbligo - a titolo di collaborazione e prima che il tutto venga travolto dai fatti - di sottolineare alla Sua cortese attenzione che:

- la eventuale nomina a Prefetto, benché la designazione non possa che onorare, non potrebbe restare da sola a convincermi di lasciare l'attuale carica;

- la eventuale nomina a Prefetto di Palermo, non può e non deve avere come "implicita" la lotta alla mafia, giacché si darebbe la sensazione di non sapere che cosa sia (e cosa si intenda) l'espressione "mafia";

- si darebbe la certezza che non e' nelle piu' serie intenzioni la dichiarata volonta' di contenere e combattere il fenomeno in tutte le sue molteplici manifestazioni ("delinquenza organizzata" e' troppo poco);

- si dimostrerebbe che i "messaggi" gia' fatti pervenire a qualche organo di stampa da parte della "famiglia politica" piu' inquinata del luogo hanno fatto presa la' dove si voleva.

Lungi dal voler stimolare leggi o poteri "eccezionali", e' necessario ed onesto che chi e' dedicato alla lotta di un "fenomeno" di tali dimensioni, non solo abbia il conforto di una stampa non sempre autorizzata o credibile e talvolta estremamente sensibile a mutamenti di rotta, ma goda di un appoggio e di un ossigeno "dichiarato" e "codificato":

- "dichiarato" perche' la sua immagine in terra di "prestigio" si presenti con uno "smalto" idoneo a competere con detto prestigio;

- "codificato" giacche', nel tempo, l'esperienza (una macerata esperienza) vuole che ogni promessa si dimentichi, che ogni garanzia ("si fara'", "si provvedera'", ecc.) si logori e

tutto venga soffocato e compresso non appena si andranno a toccare determinati interessi.

Poiche' e' certo che la volonta' dell'on. Presidente non e' condizionata da valutazioni men che trasparenti, ma e' altrettanto certo che personalmente sono destinato a subire operazioni di sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi "palazzi" e poiche', da persona responsabile, non intendo in alcun modo deludere le aspettative del signor Ministro dell'Interno e dello stesso Governo presieduto da un esponente che ammiro e che voglio servire fino in fondo, vorrei pregarLa di spendere - in questa importantissima fase non solo della mia vita di "fedele allo Stato" - il contributo piu' qualificato e convinto, perche' l'iniziativa non abbia a togliere a questa nuova prestazione ne' la componente di un'adesione serena, ne' il crisma del sano entusiasmo di sempre: quello piu' responsabile. Con ogni e piu' viva considerazione. Suo gen. Dalla Chiesa".

Nonostante le pressioni affinche' il suo ruolo nella lotta alla mafia venisse

"codificato". Dalla Chiesa assunse l'incarico di Prefetto di Palermo senza precise attribuzioni antimafia ed in una situazione ambientale locale che, come da lui previsto, non agevolava certo il suo compito. In proposito il figlio, Fernando Dalla Chiesa, ha riferito quanto segue ((Fot.069722) - (Fot.069725):

"Nonostante le assicurazioni, mio padre, ad un certo punto, si accorse che le promesse del Governo non erano state mantenute, per cui cerco' in tutti i modi di ottenere quei poteri di coordinamento necessari per impostare una seria lotta alla mafia; cerco', all'uopo, di contattare tutti gli esponenti politici di rilievo, ottenendo solo assicurazioni non seguite dalla concessione dei poteri. Mio padre, in proposito, mi espresse il suo convincimento che gli esponenti locali della D.C. facevano pressioni perche' non gli venissero concessi quei poteri indispensabili per la lotta alla mafia. Mi disse, in particolare, che fieri oppositori alla concessione di tali poteri erano gli andreottiani, i fanfaniani e parte della sinistra D.C..

Soggiunse che tale opposizione era dovuta al fatto che "vi erano dentro fino al collo", ma non ricordo se si riferisse a tutte le predette correnti della D.C. o solo ad alcune. Fra gli esponenti politici che, ad avviso di mio padre, erano maggiormente compromessi con la mafia, egli mi fece i nomi di Vito Ciancimino e di Salvo Lima; del resto, tale suo convincimento egli lo aveva già espresso alla Commissione Antimafia. Mi disse che, della sinistra D.C., il più freddo nei suoi confronti era il ministro Marcoza... Mi risulta, per aver assistito ad una conversazione fra mio padre ed il suo amico di Prata, che mio padre stesso intendeva assicurare la D.C. e, per essa, il suo segretario politico De Mita, col quale avrebbe voluto incontrarsi, ma che questo doveva togliere, in Sicilia, le persone maggiormente compromesse, così consentendogli di svolgere una efficace lotta alla mafia. Questo suo amico, geom. Meluccio di Prata, contattò un senatore D.C., eletto nella circoscrizione di Avellino, per procurare a mio padre un incontro con De Mita ma il

senatore, che in quel periodo era in vacanza in Sardegna, rispose che il partito riteneva mio padre "un cavallo di Craxi"; si convinse, pertanto, che mio padre non era un uomo del PSI ma un servitore dello Stato. Soggiunse che avrebbe cercato di combinare un incontro fra mio padre e De Mita, ma poi non si fece piu' sentire. Cio' avvenne verso ferragosto e mio padre, prima di andar via da Prata (verso il 24 agosto 1982), a mia domanda rispose che De Mita, pur essendo in villeggiatura nei pressi, non si era fatto sentire e mi sembro' piuttosto preoccupato".

In termini analoghi, circa i rapporti tra mafia e politica, Dalla Chiesa si esprimeva col suo piu' diretto collaboratore, il capo di gabinetto dott. Roberto Sorge (Fot.063043): "Circa i rapporti tra mafia e politica, il prefetto Dalla Chiesa, pur senza parlarmi di episodi specifici, piu' volte mi ha espresso il suo convincimento circa l'esistenza di questi collegamenti. Ricordo, in particolare, che mi parlava di quanto egli aveva detto su

Ciancimino in sede di Commissione Antimafia ed anzi mi chiese di reperirgli il testo della sua audizione. Ricordo, ancora, che un giorno venne invitato a cena dall'on. Ruffini e non vi si reco', inviando, per altro, un mazzo di fiori alla moglie; cio' avvenne prima del matrimonio di Dalla Chiesa. Non mi ha mai detto nulla, al riguardo, nei confronti dell'on. D'Acquisto ne' del sindaco Martellucci. Con quest'ultimo, per altro, i rapporti erano meramente formali, data la forte personalita' di entrambi".

Anche l'on. Emanuele Macaluso ha riferito sulle resistenze che Dalla Chiesa incontrava in sede locale nell'espletamento del suo incarico ((Pot.080015) - (Pot.080016)):

"Pochi giorni prima del suo (di Dalla Chiesa: n.d.r.) assassinio, fui informato dall'on. Michelangelo Russo che aveva avuto un incontro con Dalla Chiesa, il quale gli aveva espresso il suo convincimento della mancanza di volonta' politica, da parte del Governo, di esaudire le sue richieste.

Secondo Dalla Chiesa, le maggiori resistenze all'ampliamento dei suoi poteri provenivano dai dirigenti locali della Democrazia Cristiana".

E così pure un autorevole esponente governativo, l'on. Salvatore Formica, Ministro delle Finanze ai tempi di Dalla Chiesa, ha confermato l'esistenza di "resistenze" nei confronti di quest'ultimo ((Fot.079893) - (Fot.079894)):

"Egli (Dalla Chiesa: n.d.r.) lamentava scarsità di collaborazione da parte degli altri organi dello Stato, a causa dei limitati poteri di coordinamento attribuitigli dal Governo. E debbo dire che concordavo con le sue tesi, di cui più volte mi sono reso interprete in sede governativa".

Si resta, dunque, perplessi quando l'on. Lima, escusso come teste, sostiene di avere appreso solo dalla stampa della nomina di Carlo Alberto Dalla Chiesa a prefetto di Palermo, escludendo di esserne stato informato dallo on. Mario D'Acquisto,

allora presidente della Regione Siciliana, a sua volta notiziato dal Ministro dell'Interno, on. Virginio Rognoni ((Pot.079901) - (Pot.079902). E si resta ancora piu' perplessi quando l'on. Lima si esprime in questi termini:

"La D.C. isolana non ha in alcun modo contribuito alla nomina di Carlo Alberto Dalla Chiesa a prefetto di Palermo e si e' limitata a prendere atto di tale nomina, decisa in sede di Governo centrale, senza esprimere alcun plauso ne' alcuna perplessita' rispetto a tale nomina. Nemmeno durante la polemica, agitata anche da Dalla Chiesa, sulla concessione dei poteri da lui ritenuti necessari per la lotta alla mafia, la D.C. isolana ha preso ufficialmente posizione, in un senso o nell'altro, ne' mi consta che vi siano state iniziative al riguardo da parte di singoli esponenti del partito" (Pot.079903).

Dunque, mentre la discussione, anche politica, sui contenuti dell'incarico conferito al prefetto di Palermo per la repressione del fenomeno mafioso era al massimo, il partito dell'on. Lima si sarebbe mantenuto, in sede locale, sostanzialmente assente. Si deve allora ritenere, se e' vero quanto sostenuto dall'on. Lima, che l'appoggio incondizionato dato a Dalla Chiesa dall'on. D'Acquisto, dall'on. Nicoletti e dal sindaco pro-tempore di Palermo, avv. Nello Martellucci - secondo quanto dagli stessi appassionatamente sostenuto in istruttoria ((Fot.059278) - (Fot.059282); (Fot.059740) - (Fot.059748); (Fot.059860) - (Fot.059867)) - fosse frutto di loro scelte ed iniziative personali.

La nota intervista a Giorgio Bocca, pubblicata nel quotidiano "La Repubblica" del 10.8.1982, rientra - appunto - nella strategia di Dalla Chiesa volta a sensibilizzare

sul problema l'opinione pubblica affinche' il Governo lo ponesse in condizione di potere svolgere efficacemente il suo compito.

E, al riguardo, Giorgio Bocca, sentito come teste, ha riferito (Fot.071519):

"Durante il nostro colloquio ebbi la netta sensazione che si sentisse isolato e molto inquieto per le continue intimidazioni di natura mafiosa che riceveva, anche da parte di esponenti politici locali. Nel corso dell'intervista, parlo' telefonicamente con persone a me ignote, ma che credo fossero autorita' locali; notai che il prefetto si lamentava con esse che, dietro ad un ossequio formale, non vi fosse una reale volonta' di collaborare con lui Egli, in realta', si mostrava deluso di Spadolini e Rognoni i quali ancora, nonostante le promesse, non gli avevano dato i necessari poteri per una seria lotta alla mafia".....

"Dalla Chiesa mi prospetto', come unico sistema per contenere il fenomeno mafioso, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in

modo da creare una coscienza collettiva antimafia. Mi confido', altresì', le sue riserve nei confronti della classe politica e burocratica siciliana, da lui ritenute in gran parte coinvolte nel fenomeno".

L'intervista rilasciata da Dalla Chiesa il 10.8.1982, espressione di un'acuta situazione di disagio del Prefetto per le difficili condizioni in cui era costretto ad operare, inducevano il Ministro dell' Interno ad intervenire ufficialmente sull'argomento in occasione della commemorazione del ten.Col. Giuseppe Russo, ucciso dalla mafia il 20.8.1977.

Nel suo discorso, a Ficuzza di Corleone, del 20.8.1982, il Ministro Rognoni riaffermava che "vi e' un prefetto a Palermo che non solo e' sostenuto dalla stima e dalla fiducia di chi lo ha preposto a questo delicatissimo compito, ma un Prefetto che, per la sua particolare esperienza, mostra in quale misura sia pregiudiziale ad ogni sviluppo civile e democratico la lotta alla mafia, la lotta alla criminalita' organizzata.

La scelta del generale Dalla Chiesa a prefetto di Palermo e' stata fatta per questo. Ma soprattutto e' stata fatta in relazione ai livelli di coordinamento dell'azione di polizia che, per quanto riguarda la mafia, trova un teatro di intelligenza e di operativita' che va ben oltre l'area siciliana" (Fot.071954).

Nonostante le assicurazioni e le pubbliche affermazioni di stima del ministro Rognoni, le cose non andavano per il verso giusto, se Carlo Alberto Dalla Chiesa, proprio il 3 settembre 1982, prima di lasciare la Prefettura per andare al suo appuntamento con la morte, firmava la seguente lettera riservata, diretta al Gabinetto del Ministero dello Interno, che costituisce il suo ultimo atto come prefetto di Palermo ((Fot.059702) - (Fot.059709)):

"La stampa di stamani con il resoconto ed i commenti su tre avvenimenti di particolare rilevanza nella lotta alla criminalita' organizzata e alla "mafia", svoltisi nella

giornata di ieri (vertice a Palermo del Ministro delle finanze; riunione presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale dei capi delle Squadre Mobili e della Criminalpol; riunione presso l'Assemblea Regionale Siciliana del Comitato unitario di solidarieta' civile per la lotta contro la "mafia"), e, ancor piu', con la ostentata sicumera degli assunti e delle deduzioni affidata all'ampiezza dei titoli, ha ingenerato in questa pubblica opinione e, in maggior misura, tra "gli addetti ai lavori", gravi dubbi e perplessita' sulle delicate funzioni affidate al prefetto di Palermo; e cio', a fronte di quanto la segnalata attuazione della "Riforma" (nata nell'aprile 1981), ha prodotto con la riunione di servizio di 25-30 funzionari delle Squadre Mobili e della Criminalpol di molte zone d'Italia, piu' ancora che con le obiettive dichiarazioni rilasciate da chi ha presieduto detto incontro.

Tali perplessita', che erano rimaste ampiamente sopite dopo le chiare delucidazioni fornite all'opinione pubblica dall'on. Ministro sia presso il G.R.2 (che, come noto, l'ANSA

diffuse solo in parte), sia in occasione del suo intervento alla Commemorazione del t.col. Giuseppe Russo in Ficuzza (PA), e che avevano ricondotto alla credibilita' del Prefetto di Palermo la fiducia assolutamente necessaria per combattere, anche psicologicamente, sul fronte della "mafia" (e non solo della "criminalita' organizzata"), sono ora riemerse brutalmente, specie con la ricchezza di "deduzioni" che la stampa di questa citta' ha ritenuto di esporre al livello di certezze.

Tanto segnale perche' ritengo doveroso e necessario, ma anche perche':

1) Possa essere stimolata l'emanazione di chiare direttive, che valgano da un lato a porre chi scrive nelle condizioni di dare scrupolosa attuazione anche al secondo comma dell'art.13 della stessa legge sopra ricordata, e, dall'altro, di potere effettivamente - ed in linea costante - disporre delle forze dell'ordine poste a sua disposizione, che da qualche settore si vorrebbe argomentare essere state parzialmente distolte specie sul piano funzionale;

2) possa essere restituito al lavoro di ogni giorno di questa Prefettura e dei collaboratori piu' stretti di chi scrive quello smalto, senza del quale - e nel primario interesse dello Stato - non e' possibile operare in "terra di prestigio"; e del quale e' invece avvertita l'esigenza per avere da tutti i sottoposti, anche i piu' giovani, una rispondenza ed una proiezione che non siano mistificate o condizionate da turbative indotte, specie a mezzo di flash di agenzia e di studiate corrispondenze esclusive per questa citta' (V. - al limite - anche allegate fotocopie del "Il Manifesto").

Tutto cio' molto al di la' di qualsiasi sensibilita' e dignita' dello scrivente, che, invece, secondo quanto gia' espresso in sede di recenti incontri con l'on. Ministro, rimane ancorato - anche a livello propositivo -:

- al principio della piu' entusiastica e fattiva collaborazione;

- alla necessita' di dovere rifiutare ogni insidia;

- alla consapevolezza dei contenuti della propria professionalita' e del proprio mandato;
- alla certezza di essere in ogni circostanza sostenuto dalla propria Amministrazione.

Allego:

- un ritaglio di stampa del "Giornale di Sicilia" di oggi;
un ritaglio di stampa del quotidiano "L'Ora" di oggi.

Il Prefetto

(Dalla Chiesa)"

Ed i titoli e gli articoli dei giornali indicati dal Prefetto di Palermo davano in pieno la misura della confusione e della incertezza esistenti e delle resistenze interne in ordine alla attribuzione al prefetto di Palermo di poteri effettivi nel coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Nel Giornale di Sicilia del 3.9.1982, si leggevano i seguenti titoli (Fot.059708):
"Vertice a Roma con i capi delle Squadre Mobili di tutta Italia - Ma chi coordinera' la lotta alla mafia? La

polizia in sottile polemica con Dalla Chiesa".
"Prima riunione del comitato di solidarieta'
civile istituito dopo l'omicidio di Pio La Torre
- Regione: a confronto forze politiche e
sindacali; tutti d'accordo sull'obiettivo non
come raggiungerlo" (Fot.059706).

Nel "L'Ora" del 2.9.1982, il titolo e' il
seguente: "Preso di posizione del capo della
Polizia al summit di Roma sulla lotta al crimine
organizzato - Prima viene la Criminalpol, poi
Dalla Chiesa"; e l'articolo, oltre a riportare
opinioni critiche di autorevoli esponenti della
Polizia sull'affidamento del coordinamento
antimafia a Dalla Chiesa, inizia cosi': "Il capo
della Polizia Coronas e il direttore della
Criminalpol Nicastro hanno ribadito che il
coordinamento della "intelligence", cioe' della
struttura informativa per la lotta contro la
mafia e la criminalita' organizzata, non sara'
affidato al prefetto di Palermo, Carlo Alberto
Dalla Chiesa, contrariamente a quanto aveva
sostenuto il ministro dell'interno Rognoni"
(Fot.059709).

Ancora piu' significativi sono i titoli e gli articoli contenuti nel quotidiano "Il Manifesto" del 14.8.1982 (Pot.059705). Il titolo e' "A Palermo, tra gli amici e i nemici del generale prefetto Dalla Chiesa" e l'articolaista Giovanni Pajetta, dopo essersi chiesto su chi poteva contare (e da chi doveva guardarsi) a Palermo il Prefetto Dalla Chiesa, cosi' proseguiva: "Cominciamo dai suoi piu' stretti collaboratori, polizia e carabinieri, quelli con cui, come prefetto, ha lavorato in questi cinque mesi. Ai posti di blocco, tra le pattuglie mandate a raccogliere i cadaveri di questa ultima grande strage, sono volate, si dice, battute pesanti. Non contro i mafiosi, pero' ("quelli fanno il loro mestiere"), ma proprio su di lui. Considerato quasi colpevole della durezza di questa mafia, Dalla Chiesa ha suscitato insofferenze, fastidi e anche ostilita'. Un funzionario della Mobile, ovviamente anonimo, dice seccamente "meglio che se ne stia al mare a sciacquarsi le palle". I suoi colleghi sono un po' meno volgari, ma

ugualmente non sopportano i metodi del generale, le retate e i posti di blocco ("sono cose di dieci anni fa"). Lo trovano arrogante ("ogni giorno per lui bisognerebbe andare a rapporto, convoca tutti, da' ordini a tutti"). Certo e' che con il questore della citta', Mino Mendolia, battibecchi ce ne sono gia' stati diversi. E forse non solo per la naturale e comprensibile gelosia professionale, per una banale rivalita' tra "colleghi".

Ma' le cose andavano meglio, secondo l'articolista, a Palazzo di Giustizia.

A parte la possibilita' di proficua collaborazione con magistrati che conducevano importanti inchieste sulla mafia, neanche in seno alla magistratura vi era - secondo l'articolista - un'atmosfera favorevole al generale:

".....a parlare del generale nei corridoi del palazzo, puo' capitare di sentirsi ridere quasi in faccia (o rispondere "non e' la presenza di un uomo che cambiera' che c'entrano i poteri eccezionali").

Ed anche la classe politica regionale veniva dipinta dall'articolista come sostanzialmente ostile a Dalla Chiesa:

"Tornando dal vertice romano, il presidente democristiano della Regione, Mario D'Acquisto, dice con grande tranquillità che "non sono previsti provvedimenti eccezionali, perché al Viminale non si è cercata nessuna novità sensazionale o reclamistica". Ne i socialisti (era stato proprio Lauricella a proporre il coordinamento nazionale antimafia) paiono oggi troppo rammaricati delle non decisioni di Rognoni. "Che il coordinamento avvenga attraverso il prefetto non è poi così essenziale - dice il segretario regionale del PSI Guarraci - in fondo l'importante è che lo Stato si sia mosso".

In altra parte del giornale, veniva pubblicata una intervista ad un autorevole esponente del P.C.I. isolano, Michelangelo Russo, il quale anch'egli si esprimeva in termini critici circa la concessione di "poteri eccezionali" a Dalla Chiesa (Fot.059705): "ma che poteri

eccezionali, qui c'e' sempre il ricordo del prefetto Mori, di come furono usati allora magari in maniera ne' giusta ne' utile"; l'on. Russo, nel notare che Dalla Chiesa non aveva cominciato a lavorare a pieno ritmo ("Si', ma l'ha detto lui stesso, ancora non ha potuto cominciare nulla di serio"), concludeva l'intervista esprimendo delle preoccupazioni, di cui il futuro, purtroppo, avrebbe confermato la fondatezza: "Non sono pessimista, sono preoccupato. Diciamo pure che lui (Dalla Chiesa: n.d.r.) e' un personaggio scomodo, qui c'e' gia' stato una volta e puo' darsi che, come dice qualcuno, usi metodi antiquati, ma il rapporto tra la mafia e il potere politico lo conosce. E non e' una rivelazione se ti dico che ci sono ambienti preoccupati per il suo arrivo e della sua presenza. Magari oltre alla mafia anche qualcun altro che qualche peccato da confessare ce l'avrebbe".

E' incontestabile, dunque, che si era puntualmente realizzata la previsione che Dalla Chiesa, profondo conoscitore della mafia e dell'ambiente siciliano, nonche' degli

ambienti politici e burocratici, aveva annotato, con amarezza, nel suo diario fin dai primi momenti in cui era divenuta concreta la possibilita' di essere nominato prefetto di Palermo.

E, difatti, il governo centrale ancora non esprimeva una chiara e ferma presa di posizione in ordine alla concessione a Dalla Chiesa di quei poteri necessari per evitare che il suo incarico rimanesse privo di contenuti concreti.

Quei poteri, mai ottenuti da Dalla Chiesa, verranno poi concessi in ben piu' ampia misura al suo successore.

Gli stessi vertici della Polizia e degli altri corpi ed organismi preposti all'ordine pubblico erano sostanzialmente contrari alla istituzione di strutture particolari con specifica funzione antimafia, ritenute, non importa qui se a torto o a ragione, inutili e controproducenti.

A livello locale, poi, ne' fra la magistratura, ne' fra le forze dell'ordine ne' negli ambienti politici il suo arrivo, fatte le

dovute eccezioni, era stato visto con favore; e la coraggiosa irruenza ed il dinamismo del neo prefetto avevano già creato non pochi malumori, oltre alla preoccupazione da parte di chi, come aveva detto Michelangelo Russo, "qualche peccato da confessare ce l'avrebbe".

Realisticamente, dunque, Dalla Chiesa aveva preconizzato che "promesse, garanzie, sostegni sono tutte cose che lasciano e lasceranno il tempo che trovano" e ben sapeva che era stato destinato "in un ambiente che da un lato attende.....i miracoli e dall'altro va maledicendo la mia destinazione ed il mio arrivo".

Dalla Chiesa, comunque, non desistette, fino all'ultimo, dal tentativo di rompere l'isolamento.

Da un articolo pubblicato da "The Wall Street Journal" del 12.2.1985 si è appreso che "nella mattinata del 3.9.1982, in un incontro segreto con Ralph Jones, console generale U.S.A. a Palermo, il gen. Dalla Chiesa riferì come i politici l'avessero dimenticato in merito alla sua richiesta di

ottenere i poteri straordinari promessigli per affrontare la mafia. Nel fare i nomi di altri esponenti ufficiali che a suo avviso sarebbero stati implicati nella cosa, egli sollecitò il Governo statunitense ad esercitare pressioni sull'allora Primo Ministro Giovanni Spadolini.

Il Signor Jones rammenta che: "egli riteneva che soltanto il Governo statunitense potesse fare qualcosa ad alto livello per smuovere le acque" (Fot.098853).

Ed è significativo, per esprimere la situazione di estremo disagio in cui si trovava il prefetto di Palermo, l'episodio da lui narrato al Console Jones e riportato nell'articolo:

"Nella metà degli anni '70, quando il gen. Dalla Chiesa era comandante dei Carabinieri in Sicilia, ricevette un giorno una telefonata dal capitano responsabile della cittadina siciliana Palma di Montechiaro, che gli riferì di essere stato minacciato dal boss mafioso locale. Dalla Chiesa si recò subito a Palma di Montechiaro, giungendovi nel tardo pomeriggio.

Prese a braccetto il capitano ed inizio' a passeggiare lentamente con lui su e giu' per la strada principale.

Tutti li guardavano. Alla fine, questa strana coppia si fermo' dinanzi alla casa del boss mafioso della cittadina. I due indugiarono sino a quando bastava a far capire a tutti che il capitano non veniva lasciato solo".

"Tutto cio' che chiedo e' che qualcuno mi prenda a braccetto e passeggi con me", disse il generale. Poche ore dopo egli veniva ucciso" (Fot.098861).

Il Console statunitense, richiesto di essere sentito come teste, si e' avvalso delle prerogative diplomatiche ed ha preferito declinare l'invito ((Fot.099582) - (Fot.099585)), ma nessuna smentita e' stata data all'articolo di stampa, per cui deve ritenersi che i fatti esposti corrispondono al vero.

Quanto riportato dal giornale americano dimostra ancora lo stato di estremo disagio del prefetto Dalla Chiesa e la chiarissima

consapevolezza, da parte sua, della
pericolosità della sua condizione a causa
dell'isolamento in cui era stato relegato.

5. Una delle affermazioni piu' ricorrenti, specie nell'immediatezza del suo assassinio, era che Dalla Chiesa avesse una visione sorpassata e rudimentale del fenomeno mafioso e che - tutto sommato - nulla avesse ancora fatto a livello operativo dal suo arrivo a Palermo.

Da quanto si e' finora detto emerge, invece, che le sue conoscenze erano aggiornate e che la strategia che intendeva attuare era adeguata; egli, infatti, aveva ben presenti sia i legami della mafia con alcuni settori del potere politico ed imprenditoriale, sia le dimensioni attuali delle organizzazioni mafiose operanti, in Italia e all'Estero. Ed era fermamente convinto, quindi, che se i legami della mafia col potere politico e con certa imprenditorialita' non fossero stati recisi, qualunque tentativo di debellare la mafia sarebbe stato vano.

Ed in questa direzione egli aveva gia' cominciato a lavorare.

Nel corso dell'intervista del 10.8.1982, aveva detto testualmente: "Oggi mi colpisce il policentrismo della mafia anche in Sicilia e

questa e' davvero una svolta storica. E' finita la mafia geograficamente definita della Sicilia Occidentale. Oggi la mafia e' forte anche a Catania, anzi da Catania viene alla conquista di Palermo. Con il consenso della mafia palermitana, le quattro maggiori imprese edili catanesi oggi lavorano a Palermo; lei crede che potrebbero farlo se non ci fosse una nuova mappa del potere mafioso?" (Fot.075247).

L'intervista in genere - e la parte riguardante gli imprenditori catanesi, in particolare - suscitava notevole scalpore, ma le parole del prefetto erano meditate e consapevoli.

Il suo capo di gabinetto dott. Roberto Sorge ha dichiarato che, fin dai primi tempi, Dalla Chiesa aveva un ben preciso convincimento sui quattro maggiori imprenditori catanesi (Fot.063041):

"Nel giugno 1982, il prefetto comincio' ad espormi la sua convinzione che l'ingresso di imprenditori catanesi nel Palermitano era dovuto a collusioni con l'ambiente mafioso. Non saprei

dire da quali fonti Dalla Chiesa avesse attinto tali notizie, ma debbo soggiungere che, quando egli mi espose le sue convinzioni al riguardo, non mi chiese conferme; cio' che avrebbe potuto fare, poiche' ho lavorato a lungo e lavoro tuttora a Catania".

E, analogamente, l'on. Virginio Rognoni ha dichiarato (Fot.071945): "Piu' volte Dalla Chiesa ha avuto modo di esprimermi il suo argomentato convincimento sull'esistenza di un asse criminale Palermo - Catania e sulle collusioni con ambienti imprenditoriali, anche catanesi. In ultimo, egli espresse tale suo convincimento l'ultima volta che lo vidi, e cioe', il 20.8.1982, in occasione della commemorazione, avvenuta a Ficuzza, del col. Russo. Ricordo che l'ambiente imprenditoriale catanese non gradiva, ovviamente, tale presa di posizione sull'argomento del prefetto di Palermo".

Non e' dato sapere da quale fonte Dalla Chiesa attingesse le sue conoscenze sulla mafia catanese, rivelatesi sorprendentemente conformi alla realta', solo adesso, a

conclusione della defatigante e complessa istruttoria di questo procedimento. Certo e' che allora, quando anche gli addetti ai lavori si ostinavano a ritenere che a "Catania la mafia non esiste", quelle affermazioni risultavano dirimpenti.

Il prefetto, dunque, parlando della mafia catanese nell'intervista a Giorgio Bocca, aveva lanciato un chiarissimo messaggio a "Cosa Nostra", dimostrando di conoscere i dinamismi attuali della mafia e di non avere alcuna paura a dirlo chiaramente, in un momento in cui tutto concorreva a far passare sotto silenzio questo asse Palermo - Catania.

E' verosimile che Dalla Chiesa, se non fosse stato ucciso, avrebbe concentrato la sua attenzione proprio in quella direzione.

E difatti, circa un mese dopo il suo insediamento, il 2.6.1982, richiedeva al prefetto di Catania, in via del tutto riservata, un profilo informativo sui titolari delle imprese Graci e Costanzo, sui loro prossimi congiunti e sulle loro attivita' economiche (Fot.062751).

Nella risposta il prefetto di Catania elencava le numerose imprese dei due imprenditori catanesi; riferiva del coinvolgimento di Graci nella nota vicenda del finto sequestro di Sindona e del rapporto di lavoro fra il defunto Giuseppe Calderone e la ditta Costanzo, escludendo, però, qualsiasi rapporto di "connivenza delittuosa" fra il Calderone e i Costanzo, e sostenendo che la ditta Costanzo, oggetto di mire aggressive da parte della malavita catanese per il suo ingente patrimonio, si appoggiava al Calderone, ex imprenditore edile, per garantirsi il tranquillo svolgimento della propria attività imprenditoriale" (Pot.062761). Nessun accenno veniva fatto a Nitto Santapaola, denunciato, alcuni giorni prima, per la c.d. strage della circonvallazione di Palermo: deve dedursi, quindi, che il prefetto di Catania ne ignorasse i rapporti coi Costanzo.

Fra le carte d'ufficio di Dalla Chiesa, poi, e' stato rinvenuto un appunto, molto interessante, che dimostra quanto bene egli fosse informato sui rapporti fra Palermo e Catania (Fot.100416):

"C. I Fe. e Santap. che e' alle dipendenze di C. e gestore (?) del complesso grosso "Perla Jonica". Ha alle dipendenze tutto il clan di Catania per giungere a Palermo.

R. C'e' stato un grosso scandalo: hanno trovato un certo Cremona in un grosso cantiere di Siracusa con tutti i camion rubati al nord. Alle spalle c'e' Madonia, mafioso di Pa, grosso cottimista di R."

E' chiaro che le abbreviazioni corrispondono ai nomi di Costanzo (C.), Rendo (R.), Ferrara (Fe) e Santapaola (Santap.) e che trattasi di un appunto scritto in fretta, probabilmente mentre il prefetto riceveva queste informazioni. Sul contenuto di questo appunto si ritornera' tra breve.

La sortita di Dalla Chiesa sugli imprenditori catanesi e sull'asse mafioso Palermo - Catania, quindi, era tutt'altro che una mossa avventata; era - invece - il frutto di una scelta ponderata che mirava a smuovere le acque per fare emergere una realtà da lui ritenuta molto inquietante.

La risposta dei cavalieri del lavoro catanesi non si faceva attendere; Mario Rendo, in particolare, esternava la sua amarezza per essere stato sospettato, ingiustamente, di collusioni con ambienti mafiosi. Inoltre, il 13 agosto 1982, il presidente della Regione Siciliana, on. Mario D'acquisto, inviava a Dalla Chiesa la seguente lettera (Fot.062785):

"Nell'intervista da Lei rilasciata al giornale "La Repubblica", si legge quanto segue: "con il consenso della mafia palermitana le quattro maggiori imprese edili catanesi oggi lavorano a Palermo".

La circostanza mi pare assai grave ed abbisognavole di attento approfondimento. La prego quindi di comunicarmi ogni precisazione ed

elemento che possa servire a suffragarla o meno, al fine di trarne le necessarie conseguenze per l'attivita' di questa pubblica Amministrazione.

Non le sara' peraltro sfuggito quanto pubblicato da L'Unita' il 13 agosto scorso (e, cioè, lo stesso giorno in cui risulta inviata la lettera dell'on. D'Acquisto a Dalla Chiesa: n.d.r.), a firma del suo direttore on. Emanuele Macaluso, che di seguito le trascrivo:

"Il prefetto di Palermo ha aggiunto che alcune grandi societa' edilizie catanesi (quattro, ha precisato) hanno ottenuto appalti a Palermo grazie a un patto scellerato stretto con la mafia palermitana. Bene. Ecco un fatto preciso. Il prefetto dica quali sono le ditte, quali lavori hanno ottenuto, come li hanno ottenuti, chi li ha favorite. Non e' difficile, per il Prefetto, fare accertamenti e chiarire le cose. Su questo, come su altri punti, non si puo' restare nel generico, nel detto e non detto. Occorre dare degli esempi colpendo i responsabili" Cordiali saluti. Suo Mario D'Acquisto".

La lettera di D'Acquisto non ha mai ricevuto una risposta ma, al riguardo, il dott. Sorge ha fornito i seguenti chiarimenti ((Pot.063041) - (Pot.063043)):

"Al mio rientro dalle ferie (1- settembre 1982), il prefetto Dalla Chiesa mi fece leggere la lettera del 13.8.1982, con cui l'on. D'Acquisto, presidente della Regione Siciliana, gli chiedeva chiarimenti sulle affermazioni di Dalla Chiesa stesso sui rapporti fra imprenditori catanesi e mafia palermitana; mi sembrò piuttosto seccato per tale inusitata richiesta e, nel convenire che bisognava rispondere, mi disse che occorreva scrivere in modo politicamente sfumato, che puntualizzasse, però, la diversità di attribuzioni del Prefetto e del Presidente della Regione".

6. La netta posizione assunta da Dalla Chiesa nei confronti della questione catanese rendeva doveroso l'approfondimento dell'istruttoria circa l'esistenza di collusioni tra mafia catanese e mondo politico ed imprenditoriale allo scopo di accertare se l'omicidio di Dalla Chiesa, voluto dalla mafia, fosse stato agevolato dalle resistenze locali alla sua attivita' antimafia, o addirittura ispirato dai portatori di quegli interessi che sarebbero stati da lui "toccati e compressi".

Al riguardo, l'istruttoria e' tuttora in corso di espletamento. Tuttavia, gia' adesso si e' in grado di potere affermare che, alla luce delle risultanze finora emerse, le affermazioni di Dalla Chiesa sembrano tutt'altro che destituite di fondamento.

Che Nitto Santapaola godesse della "benevolenza" delle Istituzioni, a Catania, era lecito arguire da quanto si era gia' accertato in relazione all'omicidio di Alfio Ferlito. Episodi come quello del suo rilascio, dopo che sul luogo della sparatoria di

via delle Olimpiadi era stata trovata la sua autovettura blindata e dopo che egli si era reso irreperibile per ben venti giorni, sono estremamente significativi.

Ma ben altro e' da evidenziare circa la "contiguita'" di settori del mondo politico e industriale con il gruppo mafioso di Nitto Santapaola.

Nel corso delle indagini concernenti gli omicidi di Romeo Rosario e del m.llo CC. Alfredo Agosta, consumati a Catania il 18.3.1982, venivano rinvenuti nel negozio di abbigliamento SCIMAR, di pertinenza del primo, due albums fotografici, contenenti soprattutto fotografie dell'inaugurazione del suddetto esercizio ((Fot.091975) - (Fot.092015); (Fot.091302) - (Fot.091306)).

Fra questa vi erano foto di gruppo del titolare del negozio, accanto a Nitto Santapaola e l'inseparabile Calogero (Carletto) Campanella, Grillo Francesco (altro membro del clan

Santapaola ucciso a Catania il 9.7.1982), l'on. Salvatore Lo Turco, del P.S.D.I., componente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giacomo Sciuto, della D.C., allora presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catania, Salvatore Coco, della D.C., allora sindaco di Catania, Salvatore Di Stefano, della D.C., Consigliere Comunale a Catania, nonche' Giuseppe e Vincenzo Costanzo, nipoti del cav. del lavoro Carmelo Costanzo e Placido Filippo Aiello, genero del cav. del lavoro Gaetano Graci; erano fotografati, altresì, Antonello Longo, segretario provinciale di Catania del P.S.D.I., il dott. Franco Guarnera, dirigente del Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Catania, ed il dott. Raimondo Bordonaro, medico-chirurgo, recentemente arrestato per traffico di armi e di sostanze stupefacenti su ordine di cattura della Procura della Repubblica di Sanremo.

In una fotografia raffigurante dei commensali seduti attorno ad un tavolo di un ristorante, si riconoscono, poi, fra gli altri, Nitto Santapaola, Romeo Rosario, Raimondo Bordonaro, Filippo Placido Aiello e l'on. Lo Turco, quest'ultimo seduto accanto al Santapaola col braccio destro familiarmente poggiato sulla spalla di quest'ultimo.

Queste fotografie sono state trasmesse a questo Ufficio dopo ben due anni di indagini (16.6.1984) e solo a seguito di specifica richiesta.

I personaggi suddetti, sentiti sui motivi dei loro rapporti col Santapaola e con altri pregiudicati, hanno fornito spiegazioni poco convincenti.

Soltanto uno (Salvatore Di Stefano) ha ammesso, forse senza nemmeno accorgersene, che le qualita' personali del Santapaola erano ben note a tutti ("Sul momento non feci caso alla presentazione, poiche', dato il gran parlare che si faceva del Santapaola, me lo immaginavo persona ben diversa da quell'uomo

insignificante che mi veniva presentato: (Fot.092060)); le dichiarazioni degli altri, invece, sono improntate ad assoluto candore ed - addirittura - uno di essi, l'on. Lo Turco, ha sorprendentemente dichiarato di avere conosciuto per caso il Santapaola e di essere rimasto "conquistato dal suo tratto signorile e dalla sua gentilezza di modi"; evidentemente, l'on. Lo Turco ha dimenticato, da un lato, che stava parlando del capo della piu' grossa organizzazione mafiosa di Catania e, dall'altro, che, come ha riferito il suo compagno di partito Diego Lo Giudice, sia il Santapaola sia Rosario Romeo erano ben noti da tempo al P.S.D.I. di Catania, poiche' frequentavano la segreteria particolare dell'on. Lupis, soprattutto in occasione delle campagne elettorali (Fot.092040).

Il sanitario del carcere di Catania, dott. Franco Guarnera, ha ammesso di avere conosciuto il Romeo nel carcere stesso (Fot.092051), mentre ha escluso di conoscere Nitto Santapaola.

Anche le dichiarazioni degli imprenditori Costanzo Vincenzo e Giuseppe ((Fot.092055) - (Fot.092058)) sono contraddistinte da una buona dose di ingenuita': essi - tuttavia - hanno riconosciuto che acquistavano le autovetture alla PAMCAR (una societa' cui e' interessato Santapaola), i biglietti d'aereo all'AVIMEC, che si servivano dell'impresa di autotrasporti AVIMEC di pertinenza di Giuseppe Ercolano, cognato di Santapaola e che il loro fornitore di capi di abbigliamento era Romeo Rosario.

Naturalmente, nessuno di loro aveva mai sospettato che Santapaola e Romeo fossero inseriti nel crimine organizzato.

E proprio per la sua sorprendente ingenuita' - tanto sorprendente in imprenditori cosi' esperti e navigati - Giuseppe Costanzo ha invitato alle sue nozze, accanto alle maggiori Autorita' dello Stato in Catania, anche Mitto Santapaola ed Antonio Minore, capo mafia, quest'ultimo, del trapanese, in atto latitante.

Ne' si dica che, a quel tempo, nessuno sapeva chi fosse Nitto Santapaola. Forse, il suo nome non era noto come lo e' adesso; ma certamente a Catania tutti gli "addetti ai lavori" (e di essi ce n'erano tanti fra gli invitati) conoscevano benissimo le capacita' criminali del Santapaola, e meglio di tutti le conoscevano i Costanzo, che dalla sua "protezione" traevano motivo per potere lavorare tranquillamente.

E Carmelo Costanzo - solo dopo essere stato indiziato di falsa testimonianza - ha ammesso a denti stretti che il Santapaola era stato invitato alle nozze del nipote, da altri - pero' - ed a sua insaputa.

Si comincia cosi' ad intuire perche' il Santapaola non abbia avuto problemi con le Autorita' a Catania, almeno fino a quando non ha causato il massacro di tre carabinieri e di un civile pur di raggiungere lo scopo della eliminazione del suo acerrimo avversario, Alfio Ferlito.

Il Santapaola, infatti, era riuscito ad ottenere il 4.8.1979 licenza di porto di fucile, e il 5.12.1981 (quando, cioè, infuriava la faida contro Ferlito) il rilascio del passaporto. Addirittura, Santapaola aveva avuto la licenza di porto di fucile esibendo un certificato del casellario giudiziale dal quale risultava immune da precedenti penali, benché il 24.6.1959 avesse già riportato una condanna per furto; mentre aveva ottenuto il rilascio del passaporto previo nulla osta della competente autorità giudiziaria, pur essendo pendente a suo carico un procedimento penale per contrabbando di sigarette ((Fot.069773) - (Fot.069810)).

Non ci si meraviglia più, dunque, quando si scopre ((Fot.093966) - (Fot.093968)) che la moglie (Miniti Carmela) ed i figli di Santapaola erano alloggiati in una palazzina del complesso turistico "La Perla Jonica", di pertinenza del gruppo Costanzo, dal 22 giugno al 31 dicembre 1982, quando, cioè, il

Santapaola era ricercato quale autore, in concorso con altri, dello spietato eccidio della circonvallazione di Palermo.

E che Santapaola e la sua corte gradissero in modo particolare il soggiorno presso la "Perla Jonica" risulta in modo certo dal fatto che la PAM-CAR, la società concessionaria di autovetture Renault cui il predetto è interessato, ha emesso, a favore della Perla Jonica, dal luglio 1981 al luglio 1983 assegni per ben lit. 66.600.000 ((Fot.098107) - (Fot.098109), giustificati come corrispettivi per i soggiorni nel complesso turistico in questione; analogamente, la Reno' Sicilia, un'altra società del gruppo Santapaola, dal maggio al luglio 1981 ha emesso, sempre per la stessa causale, assegni a favore della Perla Jonica per complessive lit. 16.600.000 (Fot.098109).

Ne' il Santapaola intratteneva ottimi rapporti solo coi Costanzo.

E' emerso, infatti, dall'istruttoria ed è stato confermato da Filippo Placido

Aiello, genero di Gaetano Graci ((Fot.077779) - (Fot.077783)), che anche le imprese del gruppo Graci acquistavano le autovetture per i cantieri presso la PAM-CAR e che Santapaola, appassionato cacciatore (si ricordino le telefonate fra Carmelo Colletti e Antonio Ferro in cui si accenna al Santapaola, indicandolo come "il cacciatore") andava a caccia nella riserva di Gaetano Graci, sita in contrada "Oragofosso" di Enna.

Domenico Condorelli, poi, di cui si e' dimostrata l'appartenenza al clan Santapaola, raccoglieva gratuitamente, per mezzo di propri incaricati, i rottami di ferro dai vari cantieri di Graci e li vendeva a proprio ed esclusivo profitto, senza dire che tale Longo Alfio, titolare di una piccola impresa che soleva eseguire lavori a cottimo per conto di Graci, aveva costruito su disposizione di Filippo Placido Aiello una casetta per il Condorelli.

In proposito, e' molto interessante quanto ha riferito un impiegato di Graci, dopo una iniziale reticenza ((Fot.076501) - (Fot.076506)): "Condorelli mi era stato presentato dall'avv. Aiello, il quale, pero', non voleva avere rapporti diretti col primo, per cui, ogni volta che il Condorelli telefonava o veniva in Ufficio, l'avv. Aiello pretendeva che si incontrasse con me. E la faccenda non mi piaceva per nulla perche' mi ero reso conto che il Condorelli era poco raccomandabile. Il mio compito era di telefonare ai vari cantieri del gruppo Graci per segnalare l'arrivo o del Condorelli o di suo cognato, Certo Orazio, e la disposizione dell'avv. Aiello di fargli raccogliere i rottami di ferro. Debbo dire che, anche in seno all'ufficio, non veniva commentato favorevolmente il fatto che io dovessi occuparmi di intrattenere rapporti con il Condorelli, che invece riguardavano l'avv. Aiello. Il Condorelli, inoltre, pretese che ci dessimo del tu e dovetti

sottostare, anche se tali rapporti confidenziali non mi piacevano per nulla..... Su specifico incarico dell'avv. Aiello ho detto al Longo che avrebbe dovuto costruire una casa su un terreno del Condorelli, che dovrebbe trovarsi in territorio di Belpasso; cosi' come mi era stato detto dall'avv. Aiello, dissi al Longo che gli aspetti finanziari di tale costruzione li avrebbe regolati direttamente con l'avv. Aiello".

Longo Alfio e' quello stesso che, l'8.10.1982, e' stato identificato dai CC. mentre, insieme con altri operai, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nella autorimessa e nell'appartamento di Nitto Santapaola in San Gregorio (Catania), via Sgroppillo 185.

Il Longo, sentito come teste circa la suddetta ristrutturazione, dopo avere a lungo tergiversato, alla fine ammetteva: (Fot.080082):
"....per quanto riguarda la moglie del Santapaola, che io conoscevo come signora Caminiti, l'affare

mi e' stato proposto da Giuliano Macaluso, anch'egli impiegato, come il Nicoletti, nelle imprese di Graci. Il Macaluso stesso mi ha condotto sui luoghi e mi ha presentato la signora Caminiti (recte: Minniti), che mi ha illustrato i lavori da eseguire".

Ancora una volta, dunque, un impiegato di Graci mostra un particolare interessamento per Santapaola; ed e' significativo che Giuliano Macaluso, soltanto dopo di essere stato indiziato di falsa testimonianza, si sia limitato ad ammettere di avere presentato di sua iniziativa la moglie del Santapaola al Longo per l'esecuzione dei lavori in questione ma di averlo fatto ritenendo, in siffatta maniera, "di interpretare una generale atmosfera di gentilezza nei confronti del Santapaola "; ed infatti, il Santapaola frequentava, l'impresa del Graci e veniva ricevuto dall'avv. Aiello ((Fot.082475) - (Fot.082476)).

7. Puo' dirsi confermata, dunque, l'esistenza di rapporti molto familiari fra Nitto Santapaola ed i Costanzo. E cio' risulta anche dalle dichiarazioni di Licciardello Giuseppe ("a Catania e' notoria l'amicizia fra Santapaola ed i Costanzo ": (Fot.077587)) e di alcuni imputati del procedimento penale contro organizzazioni criminali catanesi, pendente davanti all'Autorita' Giudiziaria di Torino (Parisi Salvatore: "Non conosco l'esatta natura dei rapporti tra Costanzo e Graci, da un lato, e Santapaola, dall'altro. So che il Santapaola frequentava assiduamente la Perla Jonica e che in tale luogo si e' anche incontrato con Gimmi Miano..... Nel Natale 1978, quando era detenuto nel Carcere di Catania ha potuto constatare come i Condorelli, aiutato dal m.llo Belfiore e da Rosario Romeo, distribuisse per ogni cella un panettone e una bottiglia di spumante, invitando i reclusi a brindare alla salute del Cav. Costanzo."; Saia

Antonino: "Mitto Santapaola ed il suo clan proteggevano e proteggono tuttora e comunque hanno rapporti con gli imprenditori Rendo e Costanzo").

Ed anche Paterno' Giovanni, per lunghi anni maresciallo dei CC. addetto al Nucleo Operativo CC. di Catania, ha confermato che "Mitto Santapaola ha notevole influenza nel campo imprenditoriale catanese, soprattutto nei confronti degli imprenditori Costanzo e Graci" (Fot.080090).

A fronte di tali risultanze, Carmelo Costanzo ha reso dichiarazioni manifestamente reticenti ed inattendibili. Ha dichiarato, infatti, di avere conosciuto Nitto Santapaola perche' presentatogli dal cognato del medesimo, "certo Ercolano ", titolare di un'agenzia di viaggi, e di non avere avuto alcun rapporto con lui ((Fot.075385) - (Fot.075386)); ignorava che il predetto frequentasse la Perla Jonica; quanto, poi, all'appunto manoscritto di Dalla Chiesa che lo riguardava, ha commentato che si

trattava di "una sciocchezza", perche' egli lavora anche a Palermo da almeno 15 anni e non vi sono stati apprezzabili incrementi dei lavori negli ultimi tempi.

Nel corso dell'istruttoria, pero', sono venute alla luce talune vicende abbastanza singolari che sembrano dare corpo ai sospetti di Dalla Chiesa, anche se debbono essere ancora approfondite.

Una prima vicenda riguarda l'aggiudicazione in data 19.4.1982, alla GEI-Sicilia (una societa' del gruppo Costanzo) per il prezzo di lit. 14.550.000.000, in sede di asta fallimentare, del c.d. "palazzo di vetro" e, cioe', di un'immobile appartenente alla fallita S.p.A. S.A.S. (una societa' del gruppo Caltagirone), sito in questa via Liberta' ed ancora da rifinire.

A seguito di un esposto anonimo nel quale si denunciavano presunte irregolarita' nell'aggiudicazione dell'immobile alla GEI-Sicilia, la Procura della Repubblica di Palermo svolgeva delle indagini preliminari, in

esito alle quali richiedeva l'archiviazione degli atti ((Fot.072136) - (Fot.072170)).

Gli atti, trasmessi in copia, e la successiva attivita' istruttoria compiuta sulla vicenda hanno posto in evidenza singolari circostanze.

Alla gara aveva stranamente partecipato una societa' del gruppo Costanzo, in concorrenza col Fondo pensioni della Sicilcassa. La stranezza consiste nel fatto che le imprese del gruppo Costanzo sono affidate per cospicui importi presso la Sicilcassa e l'aver "soffiato" un affare allo Istituto di credito con cui si e' in rapporti non e' cosa che, normalmente, pone in buona luce il cliente nei confronti dell'Istituto stesso. Nel caso in esame, pero', nessun contraccolpo sfavorevole ha subito il Costanzo; anzi, la Sicilcassa, il 10.5.1982, ha concesso alla GEI Sicilia un finanziamento di 15 miliardi, per il completamento dell'immobile e per il pagamento del prezzo di aggiudicazione. Successivamente, peraltro - fatto, questo, ancora piu' strano - ,

l'immobile veniva rivenduto, prima ancora di essere completato, allo stesso Fondo Pensioni della Sicilcassa che aveva tentato invano di acquistarlo in sede fallimentare.

E le perplessita' aumentano quando si apprende che all'affare del c.d. "palazzo di vetro" era interessato anche Antonino Salvo.

Al riguardo Bono Benedetta - l'amante del defunto boss di Ribera, Carmelo Colletti - ha riferito quanto segue ((Fot.081279) - (Fot.081280)):

"Circa un anno fa, (e, quindi, nel 1982, essendo stato espletato l'esame testimoniale il 21.9.1983) il Colletti venne a Palermo insieme con un certo Nicosia , credo funzionario di banca a Ribera o ad Agrigento, per incontrarsi con Nino Salvo in relazione al possibile acquisto di un palazzo, in questa via Liberta', del valore di diversi miliardi (egli mi disse che voleva 16 miliardi), che egli chiamo' "palazzo di vetro".

Gia' la conoscenza, in termini sufficientemente precisi, da parte di una donna incolta come la Bono, dell'affare in questione depone per l'attendibilita' delle sue informazioni; e comunque l'attendibilita' globale della donna e' stata gia' valutata positivamente nelle parti che precedono.

Ma quel che e' piu' interessante e' che il Nicosia, identificato per Nicosia Antonino, allora componente del Consiglio di amministrazione della Sicilcassa, solo dopo essere stato indiziato per falsa testimonianza, ha ammesso di avere accompagnato il Colletti da Nino Salvo, precisando - pero' - che si era trattato soltanto di una visita di cortesia nel corso della quale il Salvo gli aveva chiesto conferma circa l'interesse effettivo del Fondo pensioni della Sicilcassa all'acquisto del c.d. palazzo di vetro ((Fot.085043) - (Fot.084045); (Fot.085561) - (Fot.085562)). Molto piu' interessante invece, e' quanto il Nicosia,

alla fine, ha deciso di rivelare al G.I. di Agrigento ((Vol.188 f.210) - (Vol.188 f.211)):

"Insisto nel dire che Colletti Carmelo quando si reco' in mia compagnia dal dr. Salvo non mi preciso' il motivo della sua visita a quest'ultimo; fu quando uscimmo dall'appartamento del dr. Salvo che il Colletti mi specifico' che aveva discusso con il detto dr. Salvo della questione relativa all'acquisto del cosiddetto palazzo di vetro, acquisto al quale il gruppo Salvo era interessato. Il Colletti mi chiese se io fossi stato in grado di favorire l'aggiudicazione dell'immobile ai Salvo. Interessati all'acquisto (l'immobile apparteneva alla fallita impresa Maniglia e si procedeva alla sua vendita ai pubblici incanti) erano, oltre ad alcuni enti pubblici, tra i quali il Fondo Pensioni della Cassa di Risparmio, alcuni grossi imprenditori privati tra i quali i Salvo, il Cavaliere Costanzo, il Cavaliere Graci ed il

Cavaliere Finocchiaro, tutti e tre da Catania. Tali notizie erano state riferite a noi consiglieri dal Direttore Generale della Cassa che era assai interessata all'acquisto, dato che nell'immobile avrebbero potuto essere concentrati tutti i suoi piu' importanti uffici. Il favore che il Colletti avrebbe voluto chiedermi era dunque forse quello di adoperarmi a cio' che la Cassa non partecipasse alla gara, allorché mi chiese che cosa io avessi potuto fare per far conseguire ai Salvo l'aggiudicazione dell'immobile. Io gli risposi che, a parte il fatto che un simile intervento non avrei mai compiuto per ragioni di coscienza, una simile decisione non competeva a me ma a tutto il consiglio nel suo complesso. Atteso il discorso che il Colletti mi fece dopo la visita al dr. Salvo, mi resi conto che egli mi aveva condotto a casa di quest'ultimo o per coinvolgermi nell'affare, o per dimostrare al dr. Salvo che aveva concrete possibilita' di influire sulla vicenda".

"Debbo precisare che successivamente all'aggiudicazione dell'immobile da parte della GEI Sicilia del Gruppo Costanzo il Colletti un giorno mi telefono' e mi disse che mi voleva parlare. Io gli risposi subito che era inutile che parlassimo, in quanto gia' l'immobile era stato venduto; il Colletti invero mi aveva anticipato l'oggetto della conversazione che avrebbe voluto avere con me. Il Colletti insistette per avere un colloquio con me, specificando che non poteva essere fatto per telefono. Venne subito dopo a trovarmi a casa. Il Colletti con toni adirati mi disse che Costanzo si era a suo giudizio messo d'accordo con i Salvo per acquistare il palazzo di vetro e che lui ai Salvo avrebbe fatto pagare il "PIZZO". In buona sostanza il Colletti lamentava il fatto che i Salvo, dopo il suo interessamento, lo avevano messo da parte, non concorrendo piu' ufficialmente ed associandosi a Costanzo."

La vicenda, dunque, e' molto meno limpida di quanto sembra, e, stavolta, ad ipotizzare

collegamenti fra il catanese Carmelo Costanzo e Antonino Salvo non e' Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma un mafioso del calibro di Carmelo Colletti.

Ed allora, la condotta, apparentemente schizofrenica, della Sicilcassa e di Carmelo Costanzo in questo affare ha delle precise motivazioni, ancora non chiarite.

In ogni caso, la vicenda rappresenta un valido indizio di quella accentuata "presenza" a Palermo del gruppo imprenditoriale Costanzo, su cui aveva appuntato la sua attenzione il prefetto Dalla Chiesa.

E valga il vero.

Nel verbale di delibera, del Consiglio di amministrazione della Sicilcassa, di concessione del finanziamento alla GEI Sicilia si legge, ((Fot.072162) - (Fot.072163)) che il fabbricato in questione sarebbe stato destinato ad uffici e che avrebbe dovuto assumere "le caratteristiche di un centro decisionale ed operativo sui generis"; si legge, inoltre, che la societa' richiedente e' titolare, in questa via

Resuttana, di un'area del valore di 7,2 miliardi sulla quale avrebbe dovuto essere realizzato "un altro edificio le cui caratteristiche saranno simili a quello di via Liberta'".

Ora, investimenti di questa entita' per la realizzazione di edifici "con caratteristiche di centri decisionali ed operativi" generalmente si compiono per stabilirvi la sede dell'impresa, a meno di accordi preventivi con altri gruppi o enti interessati all'acquisizione di tali centri. Ebbene, su tutto cio' Carmelo Costanzo e' stato molto evasivo, limitandosi a dire "di ricordare vagamente l'affare", in quanto se ne era occupato suo nipote Giuseppe Cavallaro (Fot.075381).

Ora, appare piuttosto strano, pur tenendo conto della consistenza dell'"impero finanziario" dei Costanzo, che Carmelo Costanzo non abbia ricordo di un affare di decine di miliardi, trattato appena un anno prima, in circostanze del tutto particolari.

L'acquisto, poi, di un'area edificabile a Palermo, in via Croce Rossa, da parte della GEI-Sicilia ha costituito lo spunto per

ulteriori accertamenti, da cui e' emerso che anche a Palermo il gruppo Costanzo ha avuto rapporti con personaggi mafiosi.

L'area e' stata venduta alla GEI-Sicilia dall'Immobiliare Fortuna S.p.A. il 22.2.1982 (e, quindi, all'incirca nello stesso periodo dell'aggiudicazione del palazzo di vetro) per il prezzo, comprensivo di IVA, di lit. 1.610.000.000 ((Fot.094144) - (Fot.094154)), ma e' stata valutata, pochi mesi dopo, dalla Sicilcassa ben 7,2 miliardi, in sede di delibera di finanziamento alla GEI-Sicilia ((Fot.072163) - (Fot.072164)). E, al riguardo, Cavallaro Giuseppe, nipote di Carmelo Costanzo, richiesto di spiegare sulla base di quali alchimie il valore dell'area si era quintuplicato in pochi mesi, rispondeva, dimostrando di avere delle nozioni di estimo assai soggettive, che l'area aveva quel valore "se ed in quanto si hanno, come noi abbiamo, le possibilita' economiche e tecniche per costruire" ((Fot.077582)).

La vicenda, pero', assume dei contorni molto meno limpidi se si considera che i soci della Immobiliare Fortuna, precedente proprietaria dell'area di via Resuttana, erano Pipitone Antonino, indiziato di appartenenza alla mafia, e Benanti Antonia, moglie di Cannella Tommaso, capo mafia di Prizzi, particolarmente vicino ai corleonesi, del quale si e' gia' parlato piu' volte nel corso della presente trattazione.

L'affare con l'Immobiliare Fortuna e' stato illustrato da Giuseppe Cavallaro in termini assai semplicistici ((Fot.077581) - (Fot.077583)). Egli, infatti, dopo avere accennato di conoscere il Cannella fin dal 1971 perche' quest'ultimo aveva eseguito dei lavori di palificazione per conto delle imprese del gruppo Costanzo, ha cosi' dichiarato: "Alla fine del 1981, primi del 1982, il Cannella mi propose di acquistare un terreno edificabile sito in questa via Croce Rossa e Resuttana. Esaminato il terreno e resomi

conto della bonta' dell'affare, ne parlai con mio zio, Carmelo Costanzo, che diede il suo assenso all'operazione, fidandosi di quanto gli avevo riferito".

Sarebbe stato quindi un affare chiaro e sbrigativo. Resta pero' da capire perche' l'area in questione, aggiudicata alla Immobiliare Fortuna dalla CRI il 4.4.1979 per il prezzo complessivo di lit. 1.269.576.000, oltre IVA per lit. 177.740.640 ((Fot.087062) - (Fot.087067); (Fot.086191) - (Fot.086201)) - a seguito di licitazione privata cui aveva partecipato, oltre all'immobiliare Fortuna, soltanto la SICILPALI, anch'essa di Tommaso Cannella - sia stata rivenduta ai Costanzo, dopo otre due anni, per lit. 1,6 miliardi e, quindi, per una somma superiore di appena 155 milioni, tale, cioe', da non coprire nemmeno la svalutazione monetaria.

Ma le attivita' di Carmelo Costanzo a Palermo non sono soltanto queste, poiche', come egli stesso ha puntualizzato, le imprese del suo gruppo stanno realizzando in questa

citta' ((Fot.075381) - (Fot.075383):

- il complesso immobiliare INA di via del Fante;

- un lotto della strada Palermo - Sciacca;

- rifacimento della strada "Corleonese".

Imprese del gruppo Costanzo, inoltre, all'uopo consorziate con l'impresa De Bartolomeis, con Arturo Cassina ed altri, stanno curando l'esecuzione dell'appalto per la realizzazione di un depuratore nella citta' di Palermo, e si sono consorziate con Cassina per la Metropolitana e le acque di Palermo.

Lo stesso gruppo Costanzo, infine, ha investito a Palermo nel settore dell'editoria.

L'operazione e' stata individuata a seguito di indagini compiute dalla Guardia di Finanza a richiesta dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e scaturite da una segnalazione dell'on. Costantino Belluscio su presunte infiltrazioni mafiose nella Editoria Siciliana

((Fot.090464) - (Fot.090614)).

Il Belluscio sosteneva che la contemporanea integrale pubblicazione nel "Giornale di Sicilia" e nella "Sicilia" di Catania dei diari del cons. Chinnici, quando ancora in sede di Commissione Antimafia si discuteva se potessero essere legittimamente utilizzati senza violare il segreto istruttorio, aveva lo scopo di "sollevare un gran polverone tendente, con ogni probabilita', a depistare le indagini e a distogliere la attenzione dell'opinione pubblica dai veri obiettivi dello omicidio, gettando contemporaneamente discredito sulla magistratura e sulla polizia palermitana; la prima ridicolizzata dal magistrato ucciso; la seconda destinataria di una delle copie oggetto di fuga". E proseguiva sollevando inquietanti interrogativi: "Ma perche' i due giornali siciliani hanno contemporaneamente pubblicato l'esplosivo documento? Per un caso o per un disegno? Ha una qualche rilevanza che la "Sicilia" e "Il Giornale di Sicilia", il primo di Catania e il secondo di Palermo, siano per

una parte di proprieta' del cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo, oltre che dell'editore Mario Ciancio di Catania?" (Fot.090468).

Ebbene, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e' emerso che il Giornale di Sicilia S.p.A., in data 16.6.1982, ha aumentato il capitale sociale a L.750 milioni ed ha accolto come nuovi soci l'avv. Daniele Radogno, genero di Carmelo Costanzo, con azioni per 62.500.000, e Mario Ciancio, interessato anche alla " Sicilia" di Catania, con azioni per un importo pari a quella del Radogno.

Pertanto, sempre nel 1982, il Costanzo ha compiuto un altro investimento, che ha trascurato di riferire, nel delicato settore dell'informazione.

A questo punto si possono gia' trarre delle conclusioni:

1) sono certi i rapporti di Nitto Santapaola e di altri membri del suo clan con Carmelo Costanzo e con altri imprenditori catanesi;

2) e' certo che tali rapporti, la cui natura e' ancora da approfondire, erano tutt'altro che episodici ed occasionali;

3) e' certo, infine, che il 1982 ha registrato un'accentuata presenza, quanto meno "qualitativa", di Carmelo Costanzo a Palermo.

8. Mario Rendo, un altro cavaliere del lavoro catanese, ha sempre sostenuto di essere completamente estraneo ad ambienti mafiosi palermitani e di essere vittima di una pilotata congiura giornalistica ai suoi danni.

Le indagini istruttorie, per intanto, hanno accertato che il Rendo ha, quanto meno, tentato di condizionare i pubblici poteri, col peso del suo impero economico.

Giova premettere che, il 1-9.1983, il sost. Procuratore della Repubblica di Arezzo emetteva ordine di cattura, per i delitti di bancarotta fraudolenta, fatturazione di operazioni inesistenti e falso in bilancio in concorso, contro l'ing. Ugo Rendo, figlio di Mario ed altri, sussistendo indizi che la fallita S.p.A. Nuova SACFEM di Arezzo avesse restituito ingenti somme a societa' del gruppo Rendo simulando inesistenti vizi delle macchine vendute a dette societa' ((Fot.078862) - (Fot.078874)).

Lo stesso disponeva una perquisizione domiciliare negli uffici di Mario Rendo a

Roma (piazza Sallustio, 9), nel corso della quale venivano acquisite talune carpette contenenti appunti e promemoria che, per la loro rilevanza, si riportano integralmente ((Fot.079622) - (Fot.079640)):

Carpetta intestata Ecc. Maccanico

"Roma, li 10.5.1983

Promemoria

1) Il dott. Cannarozzo Luciano, in atto Questore a Caltanissetta da circa 3 anni, aspira ad essere trasferito a Catania in veste di Questore, mentre quello di Catania aspira ad una promozione.

2) Rilancio della nostra fondazione culturale per sostenere l'immagine del nostro gruppo, nonche' la valorizzazione dei valori morali del fronte lavorativo

3) Situazione generale in Sicilia

4) Questione Guardia di Finanza e Stampa

5) Esame situazione elezioni politiche

6) Esame situazione magistratura Catania"

Roma 15/6/83.

Promemoria

Il dott. Cannarozzo Luciano, in atto Questore a Siena, non e' stato potuto accontentare di venire a Catania, poiche' si e' reso libero di Questore dirigente l'ispettorato Generale di P.S. presso il Quirinale.

Aspira a tale incarico."

"Roma 26/7/83

Promemoria

- 1) Situazione Questore Catania Conigliaro e dott. Cannarozzo
- 2) Esame situazione magistratura di Catania e Palermo articolo Espresso
- 3) Situazione generale in Sicilia
- 4) Questione stampa
- 5) Esame situazione elezioni politiche
- 6) Rilancio della nostra fondazione culturale per sostenere l'immagine del nostro gruppo, nonche' la valorizzazione dei valori morali del fronte lavorativo".

Carpetta intestata On.le Gullotti

"Roma li, 26/7/1983

Promemoria

- 1) Questione inchiesta Procura Catania

- 2) Seguire nomina a 1- Presidente di Catania
 - 3) Sollecitare l'emissione del decreto del potenziamento Agrofil 12- lotto
 - 4) Completamento opere irrigue (Esa Assessorato Agricoltura)
 - 5) Situazione Nucleo Regionale P.T.
 - 6) Sostituire Questore Catania
 - 7) Sostituire Commissario del consorzio di Bonifica di Catania Sig. Scordo con funzionario regionale
 - 8) Programma politico regionale
 - 9) Gare autostrada ME-PA
 - 10) Denuncia Espresso".
- "Roma 9/5/83

Promemoria

- 1) Questione inchiesta Procura Catania - Ammorbidire
- 2) Seguire nomina Procuratore Generale a Catania e di Cataldo a 1- Presidente (attenzione a mantenere l'ambiente della Magistratura sereno) onde evitare reflussi peculativi da parte di alcuni

3) Questione passaporti e chiusura procedimenti in corso per reati fiscali (Dott. D'Agata - speculazione (Ciancio, Costanzo etc.)

4) Situazione Nucleo Regionale P.T.

5) Questione stampa tipografia Catania e mio incontro Lima e D'Acquisto

6) Gazzetta del Sud Bonina

7) Sostituire questore Catania con il Questore di Caltanissetta dott. Salvatore Cannarozzo

8) Sostituire Commissario del consorzio di bonifica di Catania Sig. Scordo con funzionario regionale

9) Sollecitare l'emissione del decreto del potenziamento Agrofil 12- lotto

10) Programma politico regionale

11) Gare autostrada ME-PA

12) Completamento opere irrigue (Esa Assessorato Agricoltura)".

Carpetta intestata On. Macaluso

"Roma 30/6/83

Promemoria

- Presidenza Corte D'Appello di cui si parla a Catania.

- Sono riusciti ad addomesticare il P.C.I.?

- La presenza di tali persone non e' gradita alla magistratura progressista quindi girare per altro nominativo.

- Parlare Ing. Bosco che sa tutto sulla magistratura di Catania".

Nella carpetta relativa all'on. Macaluso e' contenuto anche un ritaglio di stampa de "Il Manifesto" del 3.8.1983, in cui si parla di una propabile infiltrazione della mafia negli affari per la costruzione della base NATO di Comiso e si accenna anche all'appalto al Consorzio RE.CO.GRA. (Rendo, Costanzo, Graci), che avrebbe fruttato 70 miliardi di lire; vi e' contenuto un secondo ritaglio del Manifesto del 2.8.1983, in cui si parla della "mafia degli affari" dietro i grandi omicidi di Palermo e si esprimono giudizi non lusinghieri nei confronti dei cavalieri del lavoro catanesi.

Carpetta intestata "Proposte per quote
franchigia on. Formica

"Catania, 22-7-83

Promemoria

- Legge per franchigia in base al
fatturato consolidato dei gruppi
imprenditoriali, esente da giustificativi di
spesa per ricerche, perfezionamento personale,
attività' promozionali etc.

- 3% per un fatturato di 100 miliardi
- 4% da 100 a 300 miliardi.
- 5% da 300 a 500 miliardi.
- 6% oltre 500 miliardi".

Carpetta intestata on. Formica

" Roma, li 15/11/1982

- Super ispettore Ferruccio
per inchiesta ai due super ispettori
che sono venuti a Catania
- Petretta e Ciampoli".

" Roma, li 31/5/1983

Promemoria

- 1) Azione contatti Guardia Finanza di Palermo
(Col. Pizzuti a Palermo fino a settembre?)

2) Seguire il Generale La Mare a Palermo

3) Legge per consentire franchigia sul fatturato per studi, ricerche, corsi di perfezionamento nell'ambito dei miglioramenti aziendali e cio' per stimolare la ripresa economica, dando benefici alle migliori aziende che sviluppano piano occupazione.

4) Magistratura Catania, Giudice D'Agata".

"Roma 7/7/83

Promemoria

1) Azione contatti Guardia di Palermo (Colonnello Pizzuti a Palermo fino a settembre?)

2) Legge per consentire franchigia sul fatturato per studi, ricerche, corsi di perfezionamento nell'ambito dei miglioramenti aziendali e cio' per stimolare la ripresa economica| Dando benefici alle migliori aziende che sviluppano piano occupazione|

3) Magistratura Catania, Giudice D'Agata".

" - Legge per franchigia in base al fatturato consolidato dei gruppi imprenditoriali, esente da giustificativi di spesa per ricerche, perfezionamento personale, attivita' promozionali etc..

- 3% per un fatturato di 100 miliardi.
- 4% da 100 a 300 miliardi.
- 5% da 300 a 500 miliardi.
- 6% oltre 500 miliardi".

Venivano, quindi, escussi tutti gli intestatari delle cartelle.

Antonio Maccanico, segretario generale della Presidenza della Repubblica ((Fot.080034) - (Fot.080039)) ha testualmente dichiarato:

"Recentemente e, cioè, nel giugno 1983, il Rendo mi ha chiesto udienza e mi ha prospettato, soprattutto, le iniziative della fondazione Rendo: nell'occasione, si è lamentato degli ingiustificati attacchi della stampa contro il suo gruppo imprenditoriale, e mi ha fatto capire che si trattava di una manovra ordita dai suoi concorrenti imprenditori. Alla fine del colloquio, mi fece presente che un suo cugino, questore Cannarozzo, era in attesa di assegnazione di sede. Mi fece presente, altresì, che la sua aspirazione era di rientrare a Catania, ma che, comunque, avrebbe gradito anche la nomina ad ispettore generale della P.S. presso il Quirinale.

Risposi che, per quest'ultimo incarico, avevo già proposto altro nominativo e che, per il resto, l'avrei tenuto in considerazione. Dopo

circa dieci giorni, mi ha telefonato l'on. Emilio Colombo, per segnalarmi anche egli il Cannarozzo."

L'on. Antonino Gullotti, ministro dei beni culturali ed ambientali, ha precisato ((Pot.079990) - (Pot.079993)):

"Conosco da tempo il Rendo per motivi inerenti alla mia attivita' pubblica ma con lo stesso non vi e' mai stato alcun rapporto confidenziale o preferenziale. Quanto al contenuto di tali appunti, posso dire che il Rendo non mi ha mai parlato di questioni inerenti ai titolari di pubblici uffici; del resto, io non avrei mai consentito che un privato mi facesse discorsi del genere. Di alcuni argomenti il Rendo mi ha fuggacemente informato, ma senza alcun fine particolare. Circa la situazione politica, mi ha prospettato l'esigenza di un rilancio dei finanziamenti per opere pubbliche in Sicilia e si e' lamentato del fatto che le imprese del suo gruppo non riuscissero ad ottenere appalti nei lotti dell'autostrada Messina-Palermo. Mi ha

parlato anche dell'esigenza di completamento delle opere irrigue in Sicilia. Nego che mi abbia mai parlato della sua intenzione di far stampare in Sicilia giornali a diffusione nazionale. Tanto meno ho mai parlato con Lima e D'Acquisto di tali argomenti.

Tengo a precisare, comunque, che non incontro il Rendo da alcuni mesi ed escludo di essermi incontrato col medesimo nelle date indicate nel fascicolo in questione (9.5.1983 e 26.7.1983).

Sono portato a credere che il fascicolo a me intestato costituisse per il Rendo una sorta di pro-memoria, in relazione ad interventi che aveva in animo di effettuare nei miei confronti, mediante persone a me vicine istituzionalmente, per farmi pervenire quanto e' indicato nei promemoria stessi. Per altro, tengo a precisare che, se e' esatta tale mia valutazione, tale intervento del Rendo nei miei confronti e' rimasto nel limbo delle intenzioni, perche' nessuno mi ha parlato degli argomenti indicati nel fascicolo, di cui tuttora sono all'oscuro, ad eccezione di quanto ho gia' precisato alla S.V.".

L'on. Emanuele Macaluso, direttore de
"L'Unita", a sua volta, ha detto ((Fot.080014) -
(Fot.080019)):

"Conosco Mario Rendo, segnalatomi dal sen.
Medici o dall'on. Marcora, fin da quando, nel
1976, fui nominato presidente della Commissione
agricoltura della Camera dei deputati o meglio
del Senato.

Il Rendo, che mi sembro' subito un tipo
molto estroverso e pieno di iniziative, tenne a
porsi in luce nei miei confronti come
appartenente a quella parte dell'imprenditoria
siciliana non inquinata da infiltrazioni
mafiose. E mi disse che, proprio per evitare
contatti con organizzazioni mafiose, si era
sempre astenuto dall'assumere appalti di opere
pubbliche da eseguire a Palermo e soprattutto
nel Comune di Palermo. Ebbi modo di incontrarlo
altre volte, poiche' il Rendo e' titolare di una
grossa azienda agrumicola nel catanese e,
inoltre, quale presidente della fondazione
culturale Mario Rendo, aveva ispirato studi
sull'agricoltura nel Mezzogiorno e, in

particolare, quelli concernenti la possibilita' di iniziare la coltura della soia in quelle zone; ricordo, anzi, che partecipai, a Catania, ad un convegno sull'argomento, nel quale venne illustrato un libro sulla questione edito dalla fondazione. Inoltre, fummo condotti in un campo sperimentale ove erano in coltura piante di soia.

I vari incontri col Rendo, quindi, sono stati sempre ed esclusivamente attinenti alla materia dell'agricoltura, nella quale sono particolarmente versato. Del resto, questi contatti non sono stati esclusivi col Rendo ma con ogni personalita' di spicco nel settore dell'agricoltura italiana.

Piu' di recente, il Rendo ha avuto modo di illustrarmi una sua iniziativa, tendente a far stampare a Catania i quotidiani "La Stampa", "il Giornale", "il Corriere della Sera" e la "Gazzetta dello Sport"; tale iniziativa, ovviamente, avrebbe creato problemi di concorrenza col centro stampa della "Sicilia", che gia' stampava, per teletrasmissione, "la

Repubblica". Anzi, il Rendo si lamento' di essere vittima di una campagna di stampa diffamatoria ispirata, a suo avviso, da motivi di concorrenza nel campo imprenditoriale.

Al di fuori di questi argomenti, non ho parlato di altro col Rendo e, pertanto, mi stupisce molto la lettura dei suoi appunti nella parte che mi riguardano, tenuto conto che, per mio costume personale e di partito, e' assolutamente da escludere che istanze come quelle annotate dal Rendo avrebbero potuto essere da me recepite."

Infine, l'on. Salvatore Formica, gia' ministro delle Finanze, ha dichiarato ((Fot.079892) - (Fot.079899):

"Per quanto riguarda gli appunti trovati negli uffici romani di Mario Rendo, posso dire che conosco quest'ultimo, per ragioni delle mie cariche pubbliche, da diversi anni. Sono a conoscenza, ovviamente, delle verifiche fiscali, disposte nei suoi confronti e di altri imprenditori Catanesi, in relazione ad una

vicenda di fatturazioni per operazioni inesistenti. E poiche' il Rendo lamentava di essere vittima di una macchinazione, ho disposto, cosi' come avrei fatto per qualsiasi altro contribuente, una verifica dei criteri adottati dalla Guardia di Finanza, a mezzo dei superispettori. Non sono mai intervenuto, ne' direttamente ne' indirettamente, per influenzare l'esito degli accertamenti.

Tengo, anzi, a precisare che, in occasione della vicenda legislativa per l'approvazione del condono fiscale e della abolizione della c.d. pregiudiziale tributaria, sono stato contrario con tutte le mie forze ad inserire sia l'automatica sospensione degli accertamenti in corso, come era avvenuto nel precedente condono del 1973, sia l'estensione del condono, fra i reati connessi, anche all'associazione per delinquere. Tale mio fermo atteggiamento ha urlato contro l'opinione di estesi gruppi di parlamentari, ma ciononostante, sono riuscito a far prevalere le mie tesi. Debbo dire, altresì, che in quel periodo ho ricevuto numerose telefonate anonime di minaccia, sia a casa (nell'utenza riservata) sia al Ministero.

Fra l'altro, una volta mi si disse di astenermi dall'andare a Palermo perche' era meglio "cercarmi un loculo". Ovviamente, non mi sono lasciato intimidire da queste minacce di chiaro stampo mafioso.

Ritengo, pertanto, che gli appunti del Rendo, al massimo, possano corrispondere a suoi propositi per influenzarmi in problemi che lo riguardavano, ma, al di la' di quanto ho detto, nessun colloquio sulle materie indicate negli appunti del Rendo, vi e' mai stato e io avrei, ovviamente respinto ogni sollecitazione in tal senso.

Faccio presente, infine, che, cosi' obbedendo ad un mio costume morale, non sono mai intervenuto per influenzare, mentre ero ministro delle finanze o successivamente, le nomine e le assegnazioni di ufficiali della Guardia di Finanza. Quelli di Palermo, poi, hanno sempre ricevuto da me pieno e incondizionato appoggio e incoraggiamento.

Debbo dire che, come ho gia' pubblicamente dichiarato, mi sembra strana tutta questa storia del rinvenimento degli appunti del Rendo,

sulla quale mi auguro che venga fatta piena luce"".

Alla stregua delle dichiarazioni dei testi escussi, dunque, ad eccezione del dott. Antonio Maccanico, gli appunti sequestrati al Rendo sarebbero stati nulla piu' che mere manifestazioni di intenti, non seguite da alcun fattivo interessamento presso le personalita' indicate.

Sono stati poi esaminati l'on. Lima, ((Fot.079900) - (Fot.079903)) e l'on. D'Acquisto ((Fot.080004) - (Fot.080005)), i quali hanno confermato di avere avuto un incontro con Mario Rendo in merito ad un suo progetto di fare stampare a Catania alcuni quotidiani nazionali.

Sono stati - infine - ascoltati alcuni ufficiali di Finanza in merito a specifiche annotazioni del Rendo e sono stati cosi' scoperti i tentativi posti in essere dai cavalieri del lavoro per bloccare verifiche fiscali in corso nei loro confronti.

Il Col. Elio Pizzuti, allora comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo ((Fot.080006) - (Fot.080013)), ha riferito, infatti, quanto segue:

"Sono stato Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Palermo fino a ieri, 11 ottobre 1983, e dal 4 febbraio 1981. Faccio presente che il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria ha giurisdizione sul territorio della provincia di Palermo, e, per i contribuenti di maggiore importanza specificamente indicati dal Comando Generale della Guardia di Finanza, su tutta la Sicilia. Fra i contribuenti maggiormente importanti rientrano anche le imprese del gruppo dei Cavalieri del lavoro di Catania, Mario Rendo, Gaetano Graci, Carmelo Costanzo; il Finocchiaro invece, finora, rientra nella giurisdizione del Nucleo P.T. di Catania. Le verifiche fiscali nei confronti dei suddetti erano state da tempo programmate da questo Nucleo Regionale, con

l'approvazione del Comando Generale, anche perche' i suddetti imprenditori, nonostante la loro importanza, non avevano mai subito una verifica fiscale generale. Messo di fronte alla necessita'di dover scegliere quale dei gruppi sottoporre a verifica per primo (per una verifica contemporanea di tutti i gruppi sarebbe stato necessario un elevatissimo numero di ufficiali e sottufficiali), preferii iniziare con Graci, nei cui confronti erano emersi elementi di un certo peso nella vicenda inerente al falso sequestro di Sindona e che, peraltro, fra i Cavalieri del Lavoro era quello che si era arricchito in maniera piu' rapida e tumultuosa. Il 14 luglio 1981 inizio' la verifica nei confronti del Graci, alla quale furono da me destinati una decina di ufficiali e circa 80 sottufficiali, appartenenti al Nucleo Regionale e alla Legione di Messina.

Io stesso mi portai a Catania per controllare e dirigere la complessa operazione. Mentre mi trovavo nell'ufficio del Comandante del Gruppo di Catania, Ten. Col. Giglio,

ricevemmo una telefonata dal Maggiore Fava, allora appartenente al Nucleo Regionale P.T., il quale ci consiglio' di intervenire subito, perche' il Graci appariva molto nervoso. Infatti, quando giungemmo, pochi minuti dopo, negli uffici del Graci, quest'ultimo mi apostrofo' dicendomi che la verifica disposta nei suoi confronti era motivata da questioni politiche e che era stata la S.V. a disporla, con cio' riferendosi al fatto che proprio da Lei poco tempo prima egli era stato indiziato di reato, in un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di numerosi imputati.

Gli feci presente che si trattava di una comune verifica fiscale e che io stesso l'avevo disposta, dato che esso Graci non era mai stato sottoposto a verifica generale.

A questo punto, il Graci pretese di esaminare l'ordine di accesso per la verifica da me firmato e del quale volle fotocopia. Allora obietto' ancora che egli sapeva che la sua

posizione rientrava nella sfera di competenza del Nucleo Regionale di Palermo. Mi fu facile replicare che io ero appunto il Comandante del Nucleo Regionale ed allora il Graci non mosse piu' alcun rilievo. Potei notare che l'ufficio del Graci non conteneva nemmeno una carta o un appunto, mentre, come e' stato accertato in sede di verifica, negli altri uffici della impresa del gruppo e' stata rinvenuta numerosa documentazione.

In particolare, una intera stanza di un ufficio del Graci era pieno di materiale elettorale dell'On.le regionale Aleppo.

Il giorno successivo, mentre ero nell'ufficio del Ten. Col. Giglio Francesco, quest'ultimo ricevette una telefonata. Mentre parlava con l'interlocutore, poso' la mano sulla cornetta per non farsi sentire e mi disse che si trattava del Ten. Col. Di Bartolomeo, segretario particolare dell'on. Formica, allora Ministro delle Finanze, il quale, d'ordine del Ministro, lo aveva invitato a far cessare le operazioni di verifica nei confronti del Graci; dissi,

allora, al Giglio di riferire al Di Bartolomeo che avrei troncato la verifica solo in presenza di un ordine scritto. Il Col. Giglio, dopo aver riferito cio' al Di Bartolomeo, poso' il telefono e soggiunse che, a dire del Di Bartolomeo, Formica era stato interessato dal segretario del PSI, on.le Craxi. Nessun ordine in tal senso ho ricevuto e cosi' la verifica ha potuto proseguire fino alla conclusione, nell'estate del 1982. C'e' da dire ancora che piu' volte il Graci si lamento' con i miei ufficiali, durante le operazioni di verifica, del fatto che i politici in tale circostanza lo avessero abbandonato. Intanto, il Nucleo di P.T. di Agrigento, diretto dal Ten. Santacroce, su delega di quella Procura della Repubblica (dr. Livatino), aveva iniziato, a seguito di segnalazione confidenziale, degli accertamenti bancari concernenti un vasto giro di fatture false, che coinvolgeva gli imprenditori di Catania Rendo, Costanzo, Graci e Parasiliti; tali indagini si intersecarono

con quelle svolte dai CC. e dalla Procura della Repubblica di Siracusa, concernenti un traffico di autocarri rubati nel quale era implicato tale Giuseppe Cremona; quest'ultimo, infatti, era un imprenditore di Agrigento in contatto con quelli di Catania e aveva ammesso di aver rilasciato una ingente quantita' di fatture per operazioni inesistenti a favore dei suddetti imprenditori e anche di Finocchiaro.

In tale situazione si innesto' la verifica fiscale, disposta da questo Nucleo Regionale P.T., al fine specifico di acquisire elementi sul giro di fatture false. Le risultanze di questi complessi accertamenti sono state portate puntualmente a conoscenza delle competenti Autorita' Giudiziarie. Nel corso di tali accertamenti, sono venuti in Sicilia due coppie di super ispettori; la prima volta si e' trattato di Dus e, credo, Scaramazza e la seconda volta di Ciampolli e Petrecca. I primi due non hanno mosso rilievi di sorta sull'operato della Guardia di Finanza ed anzi hanno collaborato attivamente nelle operazioni di verifica. I secondi due,

invece, hanno mosso rilievi contestando i criteri da noi usati per giungere alla conclusione circa l'esistenza di operazioni false ai fini di frodare il Fisco. Tale relazione dei super ispettori ha prodotto come conseguenza, se non erro, che dei nostri accertamenti non si e' tenuto conto, una volta che e' intervenuto il condono fiscale, ai fini della determinazione delle somme dovute per la chiusura delle pendenze fiscali. Nel novembre '82, inoltre, Ciampoli e Petrecca hanno chiesto di parlare col Gen. Vitali, allora Comandante della VII Zona Sicilia, della Guardia di Finanza, e, poiche' il predetto ufficiale ha fatto dire ai super ispettori che si trovava fuori sede, i due hanno insistito per parlare col Gen. Lamare, nonostante che questi allora non rivestisse funzioni di comando in Sicilia; alla mia presenza, dissero che i nostri criteri non erano sufficientemente concreti per accertare le violazioni finanziarie e chiesero espressamente di esaminare i rapporti giudiziari di denuncia, da noi inoltrati alla Autorita' Giudiziaria. In particolare, i due

insistevano pr accertare quali e quanti libretti di deposito al risparmio al portatore fossero stati individuati e sequestrati dalla Guardia di Finanza per controllare, a loro dire, la sussistenza dei rilievi fiscali da noi mossi.

Il Gen. Lamare oppose, pero', un netto rifiuto, essendo gli atti coperti dal segreto istruttorio. Nel corso delle operazioni di verifica il Maggiore Fava mi ha riferito di aver appreso dal Rendo che i giri di fatture false erano una necessita' per poter acquisire il danaro "nero" necessario per pagare le tangenti per l'acquisizione degli appalti.

Posso dire di non avere mai ricevuto pressioni o intimidazioni di sorta in relazione alle verifiche fiscali da me disposte nei confronti degli imprenditori catanesi. Il Ten. Col. Giglio, peraltro, piu' volte mi ha detto di stare alla larga da Catania, essendo io malvisto nell'ambiente degli industriali catanesi. Infatti, quando andavo a Catania, il Ten. Col. Giglio mi faceva scortare da Finanziere".

Questa dichiarazione del Col. Pizzuti e' stata sostanzialmente confermata dal Ten. Col. Francesco Giglio, Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Catania ((Fot.080020) - (Fot.080027)):

"Ho comandato il gruppo G. di F. di Catania dall'8.7.1979 al 5.8.1983. In tale periodo, com'e' noto, e' stata effettuata la verifica generale fiscale alle imprese del gruppo Graci e altre verifiche, motivate prevalentemente da indagini di p.g., in relazione ad un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti, che riguardava i piu' grossi gruppi imprenditoriali di Catania. Le indagini sono state dirette dal Nucleo Regionale di polizia tributaria, nella cui sfera di competenza rientrava il controllo a fini fiscali delle imprese suddette.

Per quanto riguarda, in particolare, la verifica alle imprese Graci, ricordo che la stessa inizio' nel luglio 1981 e che il Col. Pizzuti era presente a Catania per

dirigere le operazioni. Si scelsero le imprese del gruppo Graci, perche' quest'ultimo, fra i cavalieri del lavoro di Catania, era quello che aveva raggiunto in minor tempo una consistente posizione economica, di talche' sarebbe stato interessante cercare di comprendere i meccanismi che avevano consentito tale ascesa.

La mattina dell'inizio delle operazioni, il Graci fece presente a me, non appena giunto nei suoi uffici dove mi trovavo col Col. Pizzuti, che gli sembrava strano il mio intervento poiche' gli risultava che la vigilanza a fini fiscali competeva al Nucleo Regionale di P.T. di Palermo.

Gli feci presente, con un gesto, che si trovava nel luogo proprio il Comandante del Nucleo Regionale, Col. Pizzuti. A questo ultimo, il Graci espresse il suo convincimento che la verifica fiscale potesse essere stata disposta per fini di giustizia penale. Alcuni giorni dopo, chiese insistentemente di essere ricevuto da me a dal Col. Pizzuti e, in quella sede, ribadì il

suo convincimento che era stata la S.V. a suggerire l'opportunita' di tale verifica in relazione ad accertamenti penali svolti nei suoi confronti.

Debbo soggiungere che, il giorno dopo l'inizio della verifica, ricevetti nel mio ufficio, alla presenza del col. Pizzuti, e, credo di altro ufficiale (forse il magg. Fava), una telefonata da parte del ten. col. Di Bartolomeo Antonio, ufficiale addetto al min. delle Finanze on. Formica. Il predetto mi chiese, d'ordine del ministro, notizie sull'andamento della verifica nei confronti di Graci e credetti di capire che lo scopo della telefonata era di sapere se l'intervento avrebbe avuto ulteriori sviluppi operativi, ritengo, in direzione della Banca Agricola Etnea. La telefonata ci lascio' perplessi, sembrandoci inopportuna qualsiasi richiesta di spiegazione, specie per telefono. Tutto cio' ci fece comprendere chiaramente che il Graci, in qualche modo,

era riuscito ad informare il ministro di quanto stava accadendo, cosicche' il col. Pizzuti, innervosito, disse che se il Ministro voleva notizie si doveva rivolgere al Comando Generale, informato da esso Pizzuti; in uno sfogo d'ira, soggiunse che, se si voleva che le operazioni fossero addirittura sospese, egli avrebbe preteso un ordine scritto. Debbo precisare, pero', che nessuna richiesta in tal senso ne' il Di Bartolomeo ne' altri ha mai rivolto a me o ad altri ufficiali dipendenti.

E' vero che, quando giungemmo nell'ufficio di Graci, quest'ultimo non era presente e che l'ufficio era privo di carte e documenti in genere, rilevanti ai fini della verifica.

Durante le operazioni di verifica nei confronti di Rendo, sono intervenute due coppie di super ispettori. I primi, Dus e Caramazza, hanno svolto un lavoro

ispettivo riguardante altri fatti e, con l'occasione, hanno anche espresso considerazioni positive sull'operato della Guardia di Finanza nella vicenda Rendo. Pertanto, hanno suggerito di dar corso agli accertamenti in rettifica da parte degli uffici finanziari, conformemente a quanto accertato dalla Guardia di Finanza.

Successivamente, invece, sono venuti altri due superispettori, Petrecca e Ciampoli, che hanno redatto una relazione critica sul nostro operato concernente il giro di fatture false.

Ritengo che cio' abbia bloccato gli eventuali accertamenti in rettifica da parte degli uffici finanziari, con ovvie conseguenze favorevoli al Rendo e agli altri, in ordine all'ammontare delle somme da pagare per beneficiare del condono fiscale".

Anche la testimonianza del Generale

Luigi Lamare, comandante della vii Zona Sicula della Guardia di Finanza, e' sulla stessa linea di quelle dei suoi collaboratori ((Fot.079998) - (Fot.080003)):

"Ho assunto l'incarico suddetto il 31 gennaio 1983, ma mi trovo a Palermo gia' alla fine di settembre 1982, in quanto inviatovi dal Comando Generale con funzioni di coordinamento delle attivita' di Polizia Anticrimine.

Non conosco personalmente Mario Rendo, ne' mai alcuno ha, esplicitamente o implicitamente, interceduto presso di me a suo favore, in relazione alle indagini di Polizia Tributaria e Giudiziaria svolte dal Nucleo Regionale nei confronti delle imprese del suo gruppo. Debbo dire, al riguardo, che, come e' ben noto, tali indagini si sono concluse con rapporti penali di denuncia per associazione per delinquere, in relazione ad un giro di fatture per operazioni inesistenti dell'ammontare di miliardi. Peraltro, il condono fiscale, intervenuto durante tali indagini, ha impedito

la prosecuzione degli accertamenti fiscali che si sono conclusi, se mal non ricordo, poche settimane prima del mio arrivo. Per la precisione, non so dire se tali accertamenti tributari fossero già conclusi, quando è intervenuto il condono.

Mi è capitato di dovermi interessare delle vicende suddette, quando, il 4.11.1982, sono intervenuti due super ispettori del SECIT (Servizio Centrale Ispettori Tributari), i quali hanno chiesto, dopo di essere stati a Catania per controllare le operazioni della Polizia Tributaria nelle indagini concernenti Rendo ed altri, di conferire col Gen. Vitali, allora comandante della VII Zona. Poiché il Vitali era assente dalla sede, gli stessi hanno parlato col Col. Pizzuti e, quindi, hanno insistito per parlare con me, nonostante che io avessi fatto presente che non avevo, in quel momento, alcuna funzione di comando e quindi non ero legittimato a prendere alcun provvedimento e nemmeno a sentire le loro richieste al riguardo.

Si trattava dei super Ispettori Petrecca e Ciampoli, i quali, nell'ufficio del Col. Pizzuti, Comandante del Nucleo Regionale di P.T.e alla presenza dello stesso, hanno ribadito quanto gia' avevano detto al Pizzuti stesso.

Anzi, non saprei dire se quanto da essi detto a me era gia' stato fatto presente al Col. Pizzuti. I due Super Ispettori, in sostanza, hanno avanzato delle riserve sulla concretezza degli elementi acquisiti dalla Polizia Tributaria nella vicenda Rendo e hanno chiesto chiarimenti sui rapporti penali di denuncia gia' trasmessi all'A.G. per violazioni penali, accertate a seguito delle indagini esperite dalla Polizia Tributaria.

Sul primo punto, ho detto ai Super Ispettori, prendendo atto dei loro rilievi, che avrebbero fatto bene a formalizzare per iscritto le loro osservazioni, cui la Guardia di Finanza avrebbe replicato, adeguandovisi o meno a seconda della loro fondatezza. Ho fatto presente, poi, che nessuna notizia poteva essere fornita sui rapporti penali di denuncia, essendo

coperti dal segreto istruttorio. Del contenuto di tale visita ho disposto che il Col. Pizzuti informasse immediatamente il Comando Generale della Guardia di Finanza. Mi risulta che tale comunicazione e' stata data con radiomessaggio di qualche giorno dopo la visita. Il messaggio e' stato inoltrato a firma del Col. Pizzuti, che in quel periodo, come ho gia' detto, comandava interinalmente la VII Zona. Successivamente, dopo qualche mese, il Comando Generale ci ha fatto pervenire copia della relazione ispettiva dei due funzionari del SECIT, copia della quale era gia' stata trasmessa all'A.G. di Catania, su iniziativa del Comitato di Coordinamento del SICET. A seguito di tale relazione ispettiva, giusta disposizione del Comando Generale, ho preso contatti col Proc. della Repubblica di Catania e mi sono incontrato, in quella citta', col Procuratore, dott. Costa, e col Sostituto dr. D'Agata, incaricato della istruttoria Rendo. Se ben ricordo all'incontro hanno partecipato anche il Col. Ambra, comandante della Legione di Messina ed il Ten.

Col. Giglio Comandante del Gruppo di Catania. I magistrati suddetti ci hanno fatto presente che le relazioni del SECIT sarebbero state prese in esame nel quadro generale del procedimento penale a carico di Mario Rendo + 64; nessuna direttiva, pertanto, ci e' stata impartita dai magistrati di Catania in quel momento. Su tali relazioni del SECIT e sulle osservazioni in esse contenute, ricordo che il Gen. Vitali ha chiesto ai Comandi di Corpo interessati dettagliati pareri, anche con riferimento a un esposto presentato dagli imprenditori catanesi, che aveva determinato l'intervento del SECIT e la successiva relazione ispettiva. Ricordo bene che i pareri furono trasmessi al Comando Generale, il quale ne dispose l'invio alla A.G. competente e cioe' alla Procura della Repubblica di Catania; adempimento questo che e' stato fatto".

Alla luce di queste risultanze, appare chiaro il motivo per cui Mario Rendo, nei suoi promemoria, insistesse tanto sul trasferimento del Col. Elio Pizzuti (un ufficiale che, col suo coraggio e la sua

professionalita', fa onore al Corpo della Guardia di Finanza) e ponesse l'accento sull'esigenza che venisse "seguito" il gen. Lamare. Ed appare altresì significativa la vicenda dei due superispettori di cui, per altro, è investita la Magistratura di Catania.

Se, poi, si vuole capire perché Mario Rendo avesse tanto interesse a che il dott. Conigliaro lasciasse la carica di Questore di Catania, è sufficiente leggere il verbale dell'esame testimoniale di quest'ultimo ((Fot.080028) - (Fot.080033)):

"Sono Questore di Catania dal 21 novembre 1981. Fin dai primi giorni del mio incarico ho improntato la mia attività alla dura repressione, nel rigoroso rispetto delle mie competenze, della criminalità organizzata

.....
Conosco superficialmente il Cav. del lavoro Mario Rendo, che ho incontrato soltanto in situazioni ufficiali. Non mi sono mai rivolto a lui, né direttamente né indirettamente, per ottenere vantaggi di

carriera o utilita' di qualsiasi genere. Nego fermamente, poi, di avere aspirato nel passato o di aspirare tuttora di venire a Palermo come Questore o Prefetto. Fra l'altro, sono palermitano e a Palermo ho numerosi parenti, per cui mi rendo perfettamente conto che per ovvii motivi un mio trasferimento in questa sede non sarebbe opportuno; naturalmente, mi riservo di tornare a Palermo una volta cessato il mio servizio attivo. E' falso quindi che io aspirassi a venire a Palermo ed ancora piu' falso che aspirassi ad una promozione; peraltro, dal 16 agosto 1982, ho raggiunto il grado IV della mia carriera, che e' il massimo cui potessi aspirare e, anche se nominato Prefetto, rimarrei sempre grado IV. Debbo ritenere, pertanto, che il mio trasferimento ad altra sede fosse desiderato dal Rendo perche' a lui non gradito. Ignoro i motivi di tale avversione del Rendo nei miei confronti, anche se li posso intuire. Infatti, nella nota vicenda concernente il ritiro del passaporto al Rendo e ad altri imprenditori catanesi coinvolti in un vasto giro di fatture false e

denunziati per violazione della legge sull'IVA e per associazione per delinquere, sono stato giustamente inflessibile nell'applicare la legge sui passaporti, che ne impone il ritiro, salvo nulla osta della Autorita' Giudiziaria alla restituzione. Io stesso, insieme col Com/te del Gruppo CC. di Catania, Col. Licata e col Com/te del Gruppo G. di F. di Catania, col. Giglio, mi recai dal Procuratore Generale di quella citta', dr. Di Cataldo, il quale alla mia richiesta di parere sulla legittimita' del provvedimento di ritiro di passaporto, si dimostro' piuttosto perplesso, anche se propendeva per la tesi del ritiro; conseguentemente, di mia iniziativa chiesi per iscritto alla Procura della Repubblica di Catania di conoscere se esisteva procedimento penale nei confronti dei denunziati dalla Guardia di Finanza, al fine di poter adottare i conseguenziali provvedimenti sul ritiro dei passaporti. La Procura della Repubblica di Catania mi rispose che poiche' era in corso il termine previsto dalla legge sul condono fiscale per il pagamento delle somme dovute per la

definizione automatica delle pendenze tributarie, non poteva essere emesso alcun provvedimento restrittivo della liberta' personale, per cui non si era in presenza di delitti per il quali la legge consente l'emissione di ordini o mandati di cattura con la conseguenza ulteriore che non era consentito il ritiro dei passaporti, previsto dallo art. 1 n. 3 lettera C della legge sui passaporti. Non convincendomi tale risposta, feci accertare da miei dipendenti se nel registro generale della Procura della Repubblica di Catania i denunziati dalla G. di F. fossero iscritti come imputati in un procedimento penale. Poiche' tale accertamento diede esito positivo, provvidi immediatamente ad emettere le ordinanze di ritiro dei passaporti. Dopo l'esecuzione di tali provvedimenti o meglio, prima della notifica degli stessi, venne a trovarmi il prof. Delfino Siracusano, legale di fiducia del Rendo, il quale, dopo aver detto che si trattava di un atto illegittimo, tento' di convincermi delle ragioni giuridiche che, a suo avviso, non consentivano il ritiro dei passaporti ella fattispecie.

Gli esposi i motivi per cui io ritenevo invece giuridicamente fondata la tesi opposta e mantenni fermi i miei provvedimenti di ritiro. Nessuna altra reazione ai miei provvedimenti e' giunta alle mie orecchie da parte di Rendo. Ricordo pero', che, all'incirca verso la Pasqua di questo anno, una emittente televisiva privata di Catania, diffuse la notizia, poi risultata assolutamente infondata nehli ambienti ufficiali, secondo la quale io ero stato nominato Prefetto di Palermo e il dr. Luciano Cannarozzo, Questore di Catania.

Quest'ultimo, funzionario capace, e' stato a lungo a Catania dove ha svolto da ultimo e prima di essere nominato Questore, funzioni di Capo Gabinetto del Questore di Catania.

E' una persona molto brillante ed estroversa ed e' molto bene introdotta nei migliori ambienti di Catania. Il Cannarozzo non ha mai fatto mistero nemmeno con me di voler tornare a Catania ma non mi risulta che abbia mai svolto pressioni per farmi allontanare da Catania, rivolgendosi a persone estranee all'amministrazione. Ovvamente

- Pag.3.621 -

non so se l'abbia fatto o meno; solo che a me
cio' non risulta".

9. Mario Rendo, a riprova della sua estraneita' a rapporti di alcun genere con ambienti mafiosi, ha particolarmente insistito su due punti:

a) sul fatto che non ha mai voluto eseguire pubblici appalti a Palermo, ovviamente a causa degli inevitabili condizionamenti di natura mafiosa che ne derivano;

b) sulla inesistenza di rapporti di alcun genere fra le imprese del suo gruppo e ditte appartenenti o, comunque, controllate da personaggi in odore di mafia.

Tali concetti egli esprimeva gia' in una lettera inviata al prefetto Dalla Chiesa il 14.8.1982 (il giorno successivo, cioe', a quello in cui il presidente della Regione, on. Mario D'Acquisto scriveva al prefetto la lettera sopra riportata).

Nella missiva il Rendo si diceva amareggiato perche' anche le imprese del suo gruppo erano state coinvolte nei negativi apprezzamenti espressi da Dalla Chiesa nella nota intervista del 10.8.1982, ed aggiungeva: "non ho mai pensato, ne' desiderato,

come ho anche piu' volte dichiarato pubblicamente, lavorare o avere alcun tipo di interessi nel Palermitano, zona nella quale, appunto, nessuna mia impresa e' stata, ne' e' presente" (Fot.096507).

Contrariamente, pero', a quanto vigorosamente sostenuto dal Rendo, e' stato accertato, grazie alle incisive ed intelligenti indagini del capitano dei Carabinieri Angiolo Pellegrini, che la SAEM S.p.A., una societa' del gruppo Rendo (ne sono soci le mogli di Mario e Ugo Rendo), aveva stipulato, con la Italcable di Palermo, addizittura in giorno prossimo alla lettera di cui sopra, e cioe' il 10.8.1982, un contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto di illuminazione, forza motrice ed altro relativo al Centro Operativo Italcable di Palermo, per un importo di 2,7 miliardi di lire, e che il successivo 11.12.1982 (a conclusione di trattative iniziate nel mese di agosto di quell'anno) la stessa societa' aveva stipulato un secondo appalto per la realizzazione degli impianti termici e di condizionamento

dell'Italcable di Palermo per l'importo di lit. 5.077.421.000 ((Fot.075294) - (Fot.075295); (Fot.096530) - (Fot.096622)). Quindi, proprio nei giorni in cui Mario Rendo esprimeva stupore ed amarezza per gli "attacchi" di Dalla Chiesa e negava di avere interessi economici di qualsiasi tipo nel palermitano, aveva appena concluso un affare di 2,7 miliardi e avviato le trattative per un altro affare di oltre 5 miliardi, maturato all'incirca nello stesso periodo in cui si sono realizzati quelli della GEI-Sicilia di Costanzo, di cui si e' detto.

Ai lavori del Centro Operativo Italcable di Palermo risultava interessata anche una societa' del gruppo Costanzo, la PROTER S.p.A., che forniva prefabbricati alla Societa' Italiana Condotte d'Acqua, cui era stato affidato l'appalto per la realizzazione del rustico e degli esterni del Centro Operativo suddetto (Fot.096501) - (Fot.096502).

Per quanto attiene, poi, ai rapporti, decisamente esclusi da Mario Rendo, di imprese del suo gruppo con ambienti mafiosi e' da dire che indagini istruttorie, per altro ancora in corso, hanno accertato che un impiegato del Rendo, Simola Michele, si serviva di personaggi mafiosi di notevole spessore per il controllo dei subappalti di movimenti di terra - quei subappalti che, come ha riaffermato di recente un coraggioso parlamentare della D.C., l'on. Azzaro, a causa dell'intervento della mafia aggravano sensibilmente i costi delle imprese - e cio' ovviamente non nel proprio interesse.

Le indagini prendevano le mosse da quell'appunto del prefetto Dalla Chiesa in cui si faceva riferimento a certo Cremona (Fot.071444) - (Fot.071448).

Il 13.5.1982, i CC. di Enna, portatisi nel parco auto dell'imprenditore Cremona Giuseppe, sito in quella localita' "Olivo", procedevano al sequestro di sei autocarri di provenienza furtiva, con targhe e numeri di

telaio alterati; altri ne sequestravano in territorio di Solarino (Siracusa), dove il Cremona stava eseguendo lavori di movimenti terra per conto di imprese del gruppo Rendo.

Il 19.5.1982, il Procuratore della Repubblica di Siracusa emetteva ordine di cattura contro il Cremona, resosi già irreperibile, per ricettazione continuata aggravata ed altro.

Il giorno successivo, Cordaro Salvina, convivente del Cremona, denunciava che negli uffici di questo ultimo si era sviluppato un incendio, distruggendo tutto il carteggio ivi esistente; in seguito, la donna avrebbe ammesso al P.M. di Siracusa che l'incendio era stato da lei appiccato per cancellare le tracce di eventuali fatture false, compilate dal convivente nell'interesse dei suoi datori di lavoro (Fot.071859) - (Fot.071860).

Il 26.6.1982, il Cremona veniva individuato ed arrestato in Pietraperzia (Enna)

in una villa di propria' del barone Giovanni Valenti - definito dai CC. "patrizio ambiguo e benefattore della malavita" -, il quale veniva parimenti tratto in arresto; nella villa venivano rinvenuti e sequestrati altri autocarri e macchine operatrici, ivi nascosti dal Cremona.

Il nominato Cremona risultava subito gravitare in un ambiente assai pericoloso; si accertava, infatti, che era in contatto con Maugeri Nicolo', personaggio implicato nel traffico di stupefacenti con la famiglia di Rosario Riccobono e con Gaspare Mutolo, nonche' affiliato al clan Santapaola, come si e' gia' dimostrato.

Egli, interrogato dal P.M. di Siracusa, ammetteva di avere rilasciato, a favore di diversi imprenditori catanesi, fatture per operazioni inesistenti dell'importo complessivo di decine di miliardi e forniva interessanti notizie su personaggi di rilievo della mafia coinvolti nei subappalti. Confermava, poi, e puntualizzava tali dichiarazioni ad ufficiali di p.g. di Palerme ed a questo Ufficio.

Il predetto, in sintesi, riferiva ((Fot.071494) - (Fot.071500); (Fot.071757) - (Fot.071764)) che:

- Maugeri Nicolo' e' strettamente legato a Nitto Santapaola e a Filippo Di Stefano da Favara, che forse e' scomparso ma piu' probabilmente si e' reso irreperibile per timore di essere arrestato;

- il Di Stefano aveva preteso da esso Cremona, per consentirgli di proseguire i lavori nel cantiere di Solarino (SR) affidatigli in subappalto da Rendo, 300.000.000 di lire, che egli aveva pagato in parte in contante ed in parte mediante consegna di una autovettura BMW e di un bulldozer;

- aveva compilato fatture false per circa 35 miliardi di lire a favore di imprenditori catanesi, la maggior parte a favore del cav. Lav. Francesco Finocchiaro, in occasione dei lavori per la costruzione del Palazzo delle Poste di Catania, dietro promessa di altri subappalti tra cui quello di Comiso, riguardante la realizzazione della base Nato;

- una volta aveva incontrato Nitto Santapaola a Catania mentre stava uscendo dagli uffici di Gaetano Graci;

- nel 1981, recatosi a Paceco (Trapani) prima di iniziare i lavori di subappalto per la realizzazione di una diga, affisati alla impresa CIIP del Gruppo Graci, aveva notato la presenza in cantiere di Filippo Di Stefano e di Romeo Rosario (braccio destro di Nitto Santapaola, ucciso, poi, a Catania nel marzo 1982);

- dopo il suo arresto, i lavori di subappalto nel cantiere di Solarino erano stati affidati dall'impresa Rendo alla ditta Romano di Caltanissetta;

- Giuseppe Madonia di Valledlunga, (Salvatore Contorno l'indicherà poi quale mafioso di rango: n.d.r.), in società con Salvatore Polara, eseguiva, in subappalto, i lavori di movimento di terra relativi alla diga di Gela, affidati in appalto alla ditta Girola di Milano, e i trasporti di inerti da Catania al porto di Licata, per conto della IRA Costruzioni (un'impresa del gruppo Graci);

- un cognato di Giuseppe Madonia, Tusa Salvatore, e' amministratore di un'azienda agricola di Gaetano Graci, sita in territorio di Aidone (Enna), di cui in precedenza era amministratore il defunto genitore del Madonia, Francesco.

Queste dichiarazioni hanno trovato sostanziali riscontri.

A parte il rinvenimento della BMW, di cui ha parlato il Cremona, in una autorimessa di Favara nella disponibilita' di Filippo Di Stefano (Fot.082153), e' stato accertato dalla Guardia di Finanza di Agrigento ((Fot.071861) - (Fot.071876)) che Giuseppe Cremona aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di lit. 38.545.061.815, tra cui:

lit. 2.302.297.798 a favore della S.p.A. Rendo
Mario

lit. 6.808.000 a favore della soc. Rendo
Ugo e I.R.A. (Graci)

lit. 25.343.903.108 a favore dell'impresa Fin-
nocchiaro Francesco
lit. 1.060.743.330 a favore dell'impresa Gra-
ci Gaetano
lit. 8.275.798.193 a favore della I.R.A. Co-
struzioni
lit. 954.748.193 a favore della CILP S.p.A.
(gruppo Graci).

Circa, poi, la presenza, di Filippo Di Stefano e Romeo Rosario nei cantieri del Graci a Paceco, giova ricordare quanto ha riferito il M.llo Paterno', e cioe' che il Santapaola, quando era stato arrestato il 13/8/1980 a Campobello di Mazara con Romeo Rosario, Mangion Francesco ed Agate Mariano, si trovava in quella zona per incontrarsi con la mafia locale allo scopo di tentare di comporre una questione inerente ad un tentativo di estorsione in atto contro l'impresa Graci, che in quel periodo stava eseguendo lavori a Paceco.

Ed ancora, le indagini condotte dal G.I. di Caltanissetta su diversi omicidi, commessi, soprattutto, in territorio di Gela, hanno accertato l'esistenza di un vero e proprio "racket" dei subappalti di opere pubbliche, gestito da Madonia Giuseppe e dal suo socio, Polara Salvatore, cui sono da collegare molti di quegli omicidi ((Fot.081794); (Fot.082848) - (Fot.082870)).

In proposito Coccomini Luigi, fratello dell'ucciso Coccomini Calogero ed arrestato a seguito di una sparatoria con Polara Rocco, ha dichiarato: "I piccoli imprenditori come me ed i miei fratelli non hanno mai avuto quel minimo spazio entro cui muoversi, appena bastevole per il sostentamento delle nostre famiglie. Non solo, ma quando cio' si e' verificato, non sono mancate le intimidazioni e le pressioni dirette a toglierci quanto faticosamente avevamo ottenuto. Tanto io che i miei fratelli non ci siamo mai voluti piegare a questo sistema imposto da gente molto

solida finanziariamente e ben collegata ad altra gente altrettanto potente. Non ho dubbi, anche se tuttavia mi e' impossibile provarlo, che in tale contesto sia avvenuta l'uccisione di mio fratello" (Fot.081793).....

"La ditta P.O.M.A ha la propria sede in Gela, so che e' costituita da Polara e da Madonia ma non so se della stessa facciano parte altre persone. Tale ditta e' quella che riesce ad avere quasi tutti gli appalti del movimento terra; ditta che, a sua volta, ridistribuisce tali lavori a persone di suo piacimento ed alla stessa collegate, tagliando fuori quelle persone che hanno in animo di lavorare autonomamente e che non intendono osservare le condizioni di lavoro imposte" (Fot.081794).

Ma le conferme piu' importanti alle dichiarazioni del Cremona sono venute dalle intercettazioni telefoniche disposte dal Procuratore della Repubblica di Siracusa sull'utenza catanese in uso a Nicolo' Maugeri ((Fot.073973) - (Fot.073983));

(Fot.082049) - (Fot.082171)).

Della personalita' di Nicola Maugeri e della sua appartenenza al clan di Nitto Santapaola si e' gia' parlato. Qui giova rilevare che, a seguito del suo arresto (avvenuto il 27.5.1983 dopo quasi un anno di latitanza) sono stati rinvenuti nel suo ufficio (Fot.073947) - (Fot.073960):

- una rubrica telefonica, in cui erano annotate, fra le altre, le utenze di Ercolano Avimec e Viaggi Avimec (societa' cui sono interessati Santapaola Grazia, sorella di Nitto, ed il marito, Ercolano Giuseppe), e quelle di Giuseppe Madonia e di Rocco Polara (fratello di Salvatore Polara, quest'ultimo socio del Madonia);

- documentazione varia da cui emerge che il Maugeri ha intrattenuto rapporti con numerose imprese del gruppo Rendo (SAEM S.p.A., Impresa Rendo S.p.A., Rendo cav. del lavoro S.p.A., MEC S.p.A., Immobiliare Siciliana S.p.A., COSEOS S.p.A.).

Sono stati inoltre rinvenuti nella sua autorimessa (si noti che fino a qualche anno prima egli non viveva certo nell'agiatazza, tant'e' che, l'11.4.1975, era stato arrestato a Novara per tentato furto in una gioielleria; nel marzo 1978, era stato arrestato per tentato furto e, nel 1980, era stato ancora tratto in arresto, perche' trovato in possesso di arnesi atti allo scasso) numerosi veicoli e precisamente:

1) una Citroen targata CT 394422, a lui intestata;

2) una Land Rover blindata, targata SR 205518, a lui intestata;

3) un furgone fiat 242/18A, targato CT 421205, intestato al padre, Maugeri Giovanni;

4) una Jaguar 4200, targata MI/99837M, intestata alla moglie, Finocchiaro Anna;

5) una Opel Rekord, targata SR 210815, a lui intestata;

6) una Fiat 126, targata CT 416020, intestata a Patane' Carmelo; all'interno della stessa, pero', veniva rinvenuta

un'attestazione della PAMCAR, del 26.1.1981, del passaggio di proprieta' del veicolo al Maugeri;

7) un furgone targato CT 314029, intestato a terzi.

Il Maugeri, dunque, il 5.7.1982, riceveva una telefonata da Filippo Di Stefano, che mostrava di conoscere bene membri del clan Santapaola (Fot.082117):

"Di Stefano: Dimmi una cosa; ti senti con Pippo tu? Con l'altro Pippo?

Maugeri: Con Pippo chi?

Di Stefano: Con "Cavadduzzu"

Maugeri: momentaneamente siamo un po'(incomprensibile), Filippo.

Di Stefano: Se ti dovresti sentire, riferisci che io gli ho telefonato e che quel discorso tutto a posto. Come e' Franco?

Maugeri: meglio, a casa e'."

Il Franco cui i due fanno riferimento e' Francesco Ferrera, fratello di Giuseppe, che aveva subito un grave attentato il 15.6.1982, verosimilmente ad opera di membri del clan Ferlito.

Il 30/6/1982 Maugeri parlava al telefono con Giuseppe Madonia di Nitto Santapaola in termini amichevoli.

Infatti al Madonia che gli chiedeva del "Cacciatore", rispondeva: "tutti bene, ieri siamo stati assieme" (Fot.073975).

Il "Cacciatore" e' proprio Nitto Santapaola, come si trae dalle telefonate fra Carmelo Colletti ed Antonio Ferro, riportate nel capitolo riguardante l'omicidio di Alfio Ferlito: ma il Maugeri, interrogato al riguardo, ha dichiarato di non ricordare chi si celasse dietro quello pseudonimo (Fot.074115).

L'appartenenza, sia di Maugeri sia di Madonia, a "Cosa Nostra" si deduce anche dalle telefonate tra i due del 1-7.1982

((Fot.082135) - (Fot.082137)) e del 2.7.1982 ((Fot.082138) - (Fot.082144)). Nelle stesse, in relazione ad un credito vantato da Nicola Maugeri nei confronti del "cagnolazzu" di Salemi (Angelo Salvatore, figlio naturale del noto Salvatore Zizzo ed in atto imputato di traffico di stupefacenti), il primo chiedeva al Madonia a chi avrebbe potuto rivolgersi in quella zona, ed il Madonia rispondeva che avrebbe preso gli opportuni contatti con "u zu' Nardo" di Gibellina e, cioè, Ragona Leonardo, noto esponente mafioso di quel centro (Fot.082149).

La qualita' di mafioso del Maugeri (e la consapevolezza di tale sua qualita' da parte di Michele Simola) viene confermata dalla telefonata tra i due del 17.7.1982 (Fot.075146), in cui il Simola comunica al Maugeri di avere subito il furto dell'autovettura, una Renault 14 targata CT 502125 (intestata alla S.n.c. Impresa

di costruzioni Rendo cav. del lavoro Mario: n.d.r.) ed il secondo risponde che si sarebbe adoperato per recuperare il veicolo. E' perfino ovvio che soltanto chi e' "influyente" nell'ambito della malavita puo' ottenere la restituzione di refurtiva e tutto questo il Simola, rivolgendosi al Maugeri, lo sapeva, evidentemente, molto bene.

Infine, va fatto cenno ad un'altra telefonata del 24.7.1982, fra Maugeri Nicolo' e Puglisi Pietro. La telefonata e' del seguente tenore (Fot.075148):

"Maugeri: Ieri sera con tuo suocero e con Nitto abbiamo parlato del professore Marziano.

Piero: Ah, si';

Maugeri: Il nome dei ragazzi;

Piero: Sono tre;

Maugeri: Il nome;*

Piero: Salamone Salvatore, Santangelo Alfio e

Pellegrino Gaetano...."

Il suocero di Puglisi Pietro cui si fa cenno nella telefonata e' Pulvirenti Giuseppe, inteso "Pippu u Malpassatu", indicato, nel rapporto dei CC. di Catania del 30.6.1982, come uno dei piu' pericolosi killers di Mitto Santapaola. La telefonata conferma, quindi, i rapporti del Santapaola con il Pulvirenti, oltre, che, beninteso, con Nicola Maugeri.

Quanto al contenuto della telefonata, si precisa che le tre persone indicate dal Puglisi sono Salamone Salvatore, Santangelo Alfio e Pellegriti Agatino, arrestati il 29.4.1982 per rapina e sequestro di persona, mentre il prof. Marziano e' il medico-legale Marziano Eraldo, che era stato incaricato di eseguire una perizia dattiloscopica nel procedimento penale contro i suddetti imputati.

E' chiarissima, dal tenore della telefonata, l'intenzione del clan Santapaola di avvicinare il perito, anche se, come ha dichiarato il prof. Marziano, cio' non e' avvenuto.

L'esposizione che precede e' valsa a focalizzare le figure di Nicolo' Maugeri, Giuseppe Madonia, Salvatore Polara e Filippo Di Stefano, di personaggi, cioe', individuati attraverso le indagini scaturite dalle dichiarazioni di Giuseppe Cremona.

Costoro sono stati i protagonisti della vicenda relativa all'attribuzione, dopo l'arresto del Cremona, del subappalto per i movimenti di terra relativi ai lavori di costruzione del serbatoio inferiore dell'impianto idroelettrico di Solarino (Siracusa).

Sono significative al riguardo le telefonate di Madonia, di Di Stefano e - soprattutto - di Michele Simola, impiegato, con qualifica di dirigente, delle imprese del gruppo Rendo ed addetto alla organizzazione dei cantieri, intercettate sull'utenza di Nicolo' Maugeri.

La prima telefonata tra Maugeri e Simola e' del 30.6.1982, ore 13,06 ((Fot.075106) - (Fot.075108); (Fot.088936) - (Fot.088940)):

"Simola: com'e' finita, ne hai notizie?

Nicola: no, in questo momento no, dovevo telefonare ora all'una e vedere se trovo a Piddu;

Simola: io lo sto chiamando a Piddu, perche' il cantiere e' stato fermato, hanno fatto sciopero gli autisti di Cremona, hanno fatto il picchettaggio, hanno fermato tutte le nostre macchine, le macchine di Romano e tutto. Ora a questo punto l'impresa non mi guarda in faccia. Quindi questa sera partira' un telegramma e non so a chi lo faranno in quanto quello e' dentro intanto partira' un telegramma all'indirizzo di Cremona..... giusto?

Nicola: ah, ah;

Simola: Questa cosa non puo' finire in questo modo. Perche' questi si fermano, fino a quando? Vogliono soldi e si vede che lui gli deve soldi a questi operai. Ho letto sul giornale che quei soldi che gli abbiamo dato noi glieli hanno sequestrati 66.000.000, questo i soldi come glieli manda? Se ce li ha sequestrati;

Nicola: e' un cosa cornuta, cosa va cercando?

Simola: a questo punto me lo devi dire chiaro se lo devo sostenere o devo mollarlo;

Nicola: a questo punto puo' mollarlo definitivamente;

Simola: okay, faccio la mia strada io! ora io ci dico a Piddu la stessa discussione: amico mio noi non possiamo tenere un personaggio inesistente, perche' come e' presa li' dentro, chissa' quando esce,

perche' il Magistrato ha il dente avvelenato perche' ieri e' andato Siracusano e c'e' voluto una memoria te lo ha detto che noi siamo stati accusati di connivenza con lui?

Nicola: ah, ah;

Simola: incomprensibile ha presentato una memoria per dire che noi neanche lo conoscevamo, ed in effetti neanche lo conoscevamo e il Magistrato gli ha detto che e' una cosa fitusa, una cosa che non serve, ne ha dette un carretto contro Cremona, quindi chissa' quanto se lo tengono dentro;

Nicola: se lo possono tenere quanto vogliono, non mi interessa, mi deve credere;

Simola: ora qual'e' il discorso, che fara' l'impresa? risollevera' il contratto, ci man

dera' un contratto che se entro 48 ore non riprende a lavorare chi riprende a lavorare se non c'e' nessuno? Quindi risollevera' il contratto. A questo punto bisogna sentire il fornitore nuovo. Ecco il tuo intervento con Piddu quale deve essere;

Nicola: ora io sto telefonando quanto mi sento con lui;

Simola: il fornitore nuovo per Piddu sara' Romano perche' gia' lo ha mandato da noi. Romano ha fatto un'offerta evidentemente molto alta, rispetto a quella che era in passato che ha fatto 1200 lire (tieniti per te questa notizia che ancora non la sa nessuno);

Nicola: logico!;

Simola: feci un'offerta di 1200 lire e il prezzo

si deve discutere. Pero' nei rapporti con Cremona, se Piddu molla e non rompe i coglioni, noi possiamo marciare perche', io ci metto a Romano e a Maugeri. Vi parlate tutti e tre e dici a Piddu: "devo entrare io, tu e loro ed entriamo li' dentro. Se invece Piddu fa al solito suo, questa cosa non lo so come finisce;

Nicola: ora la sistemiamo questa cosa! non abbiamo piu' da correre ne' dietro a Piddu ne' dietro a nessuno. Mio compare se sosteneva a uno buono io mi "sciarriavu" il primo di tutti;

Simola: ammesso questa che non dovevano entrarci!;

Nicola: siccome sta sostenendo ad uno che e' un

pezzo di stronzo a me non interessa;

Simola: che ora non lo so a questo che cosa ci uscirà dalla bocca, mentre è lì dentro!

Nicola: a me non mi interessa per Cremona, l'ho sostenuto troppo assai;

Simola: tu sai che lì è un poco zona tua, zona nostra, etc. etc.. Io ho sostenuto Cremona perché me lo avete detto sempre voi e tu sai la mia simpatia che ho verso questo;

Nicola: lo so, non ne parliamo;

Simola: ho cambiato opinione perché eravate tutti voi;

Nicola: abbiamo fatto un poco il gioco degli "amicici";

Simola: ormai la cosa è insostenibile, a questo

punto che Piddu parli chiaro: tu fai questa riunione con Piddu, ma non posso muovermi da Catania in quanto mi hanno investito la macchina e sono con l'autista che mi viene a prendere e lasciare. Pero' io ho bisogno di notizie urgenti;

Nicola: si, si, queste sono discussioni che facciamo;

Simola: incomprensibile ... faremo un telegramma questa sera per sospendere i lavori;

Nicola: d'accordo entro questa sera ci sentiamo perche' io ora con Piddu mi sento;

Simola: pero' sentiamoci perche' io alle otto ho riunione con i penalisti e con 'u zu' Pietro"; "u zu Pietro" ieri sera lo ab-

biamo trattenuto un poco perche' aspetta
vo la tua telefonata e gli ho detto: "vg
di che io aspetto la telefonata di Nico-
la"; allora dice: "per questa sera pren-
diamo tempo" ed abbiamo preso tempo per-
che' loro si sono fermati gia' da ieri;

Nicola: ora definiamo questa situazione una vol-
ta per tutte e ci togliamo il pensiero;

Simola: quindi i termini tecnici sono questi:
questo esce e deve venire un'altro forn-
tore. Piddu sta portando a Romano ed e'
gia' arrivato perche' e' venuto ieri;

Nicola: va bene!

Simola: a me interessa che tu entri per tanti mo-
tivi, a questo punto fate una riunione
fra voi tre, si lima il prezzo che ha
fatto Romano, mi dite le vostre intenzio

ni ed io posso battagliare;

Nicola: d'accordo;

Simola: perche' io fino a questa sera mi sto zitt
to se non c'e' la tua telefonata;

Nicola: d'accordo| d'accordo| ora io ci ho un ap
puntamento qua che devo telefonare a Polara il socio di Piddu, nel mentre tele-
fono a lui;

Simola: a proposito di Polara, digli a Piddu
quest'altra storia: lui ha fatto richie-
sta del fiume Cimia ed ha fatto la offer-
ta. Ora cosa si deve fare, dobbiamo far-
lo questo fiume o no? ha fatto l'offerta
ed e' morta, non si e' fatto piu senti-
re;

Nicola: ora ci telefono e gli dico che viene;

Simola: gli dici: mi disse Simola il Cimia aspet

ta a te e se lui non puo' scendere per
suoi motivi manda a Polara da Marina e
fa l'offerta per li';

Nicola: d'accordo va bene;

Simola: e tu definisciti Solarino, pero' questa
sera prima delle otto devo sapere noti-
zie;

Nicola: entro questa sera ci sentiamo noi;

Simola: perche' alle otto ho riunione!;

Nicola: d'accordo;

Simola: ciao Nicola;

Nicola: arrivederci."

La telefonata, abbastanza eloquente,
evidenzia che Cremona aveva ottenuto il
subappalto di Solarino perche' cosi' era stato
voluto da "Piddu" (Giuseppe Madonia) e da
Nicolo' Maugeri e che, per la sostituzione di
detto Cremona, il Madonia aveva scelto l'impresa
Romano, il cui titolare si era gia' presentato
negli uffici di Rendo; Simola, comunque, avrebbe
voluto che, in

tutto o in parte, subentrasse anche il Maugeri.

Subito dopo questa telefonata Maugeri cercava invano di porsi in contatto telefonico con Giuseppe Madonia, il quale a sua volta lo chiamava alle 13,29 ((Fot.075109) - (Fot.075110); (Fot.088942) - (Fot.088944)):

"Maugeri: Per quanto riguarda Cremona vediamo quello che dobbiamo fare perche' il cantiere e' fermo, il lavoro glielo stanno togliendo, lui e' ancora ad Agrigento, e' un cornuto e sbirro ed io intenzione di difenderlo non ne ho, anzi ci voglio rompere le corna;

Uomo: ma perche', cosa ha fatto?

Maugeri: compare, e' sbirro! ci ha fatto la chiamata a quel poverello che e' latitante. Poi ha fatto attaccare il barone Valen-

ti e lui si e' incontrato con il Maresciallo di Agrigento;

Uomo: perche' si e' incontrato?

Maugeri: e' un cornuto e sbirro;

Uomo: dove si sono incontrati?

Maugeri: si sono incontrati nella tenuta del barone e poi sono venute le guardie. Io lo so che e' andata cosi', poi al barone gli hanno trovato altri camion ed il barone Valenti e' in galera;

Uomo: a lui lo hanno interrogato?

Maugeri: a chi?

Uomo: a Peppe;

Maugeri: no, lo devono interrogare e lo devono portare a Siracusa. Ora io me ne sono andato da Angelo D'Amico, Angelo.....: fai morire in galera chiunque, ma devi fare uscire il barone Valenti, il mezza

dro e l'autista. Per quanto riguarda Principe e Cremona dice: ora vediamo quello che si puo' fare; puoi farlo morire in galera a me non interessa....;

Uomo: compare, invece, lo devi seguire per vedere cosa racconta;

Maugeri: compare ti sto dicendo che e' un cornuto e sbirro;

Uomo: fino a che esce lo devi aiutare;

Maugeri: compare ci dici a questa cosa cornuta che non va a dire in giro che e' socio con te;

Uomo: chi?

Maugeri: Cremona! L'altro giorno con certi amici ho avuto certe discussioni pesanti e sono arrivato al punto che e' socio con mio compare e basta;

Uomo: a chi lo ha detto?

Maugeri: compare, al telefono tu mi fai ora

io ho parlato con Simola e lui vuole fare in modo che quel lavoro di darlo a me e a Romano. Mi ha chiesto cosa dovevo fare con Cremona e gli ho detto che non mi interessa piu' perche' e' uno sbirro Quell'altro cornuto e sbirro di ragioniere si e' messo a fare dichiarazioni che Cremona ha fatto fatture fasulle, fatture di favore, e' un cornuto Cremona, il ragioniere e tutti quanti, quindi, non mi dire di mettere buone parole per questo che ho gia' fatto troppo".

E' da notare, in questa telefonata, che Maugeri non faceva presente al "compare" Giuseppe Madonia di essere a conoscenza che quest'ultimo aveva gia' designato Romano per sostituire Cremona, ma si

limitava ad esternargli sua volonta' di subentrare al Cremona.

Il giorno successivo, 1.7.1982, Nicola Maugeri parlava a lungo per telefono con Silvana Cordaro, convivente di Giuseppe Cremona, alla quale ribadiva la sua volonta' di subentrare, almeno in parte, a quest'ultimo ("se il lavoro se lo prende Romano, meta' io lo voglio": (Fot.075112) - (Fot.075115)); quindi telefonava di nuovo a Giuseppe Madonia ((Fot.075115) - (Fot.075116); (Fot.088812) - (Fot.088814)):

"M. Mi ha telefonato Silvana e abbiamo avuto la discussione del lavoro. Dico: sentite questo lavoro ve lo stanno togliendo. Dice: sa la questione dei soldi ... seccature ... Dico: si ma ve lo stanno togliendo. Ora io volevo fare una cosa e l'ho detto a Silvana: me ne vado da Rendo, il lavoro me lo prendo a nome

mio, mi faccio aumentare il prezzo, il lavoro lo fanno sempre loro, pero' di fatturarlo lo fatturo io, in modo da evitare tutto questo casino con Rendo, diversamente gli tolgono il lavoro compare!;

P. compare se glielo vogliono togliere che lo facciano, lei cosa ti ha detto?

M. Lei ha detto che voleva parlare con Piddu ... gli ho detto: parli con mio compare;

P. lei ha telefonato ieri sera e mi disse: ho l'appuntamento con Nicola. Gli ho detto: vada da Nicola e veda cosa gli dice lui, perche' meglio consiglio di li' non puo' andare. Mi ha detto che doveva venire;

M. esatto! compare io ti ripeto a dire che so oggi domani le persone ci mangerebbero la faccia solo per questo. Perche' ci sputerei in faccia, perche' Peppe Cremona si merita solo di essere sputato in faccia".

In questa telefonata, quindi, Maugeri, nel tentativo di entrare nell'affare, prospettava a Madonia un'altra soluzione e, cioè, di assumere il subappalto al posto del Cremona, ma solo formalmente; ma il Madonia lasciava cadere il discorso. E' ben evidente che aveva già fatto le sue scelte, ed infatti, quello stesso giorno (1.7.1982), l'impresa Romano firmava il contratto di subappalto con Rendo, sostituendosi al Cremona (Fot.082637) - (Fot.082650).

Il 2.7.1982, alle ore 19.00 Simola telefonava nuovamente a Maugeri ((Fot.075118) - (Fot.075120); (Fot.088815) - (Fot.088819)):

"Nicola: principale, sabenerical;

Simola: sabenerica a vossia. Dico io, come posso
io trattare con i fantasmi;

Nicola: non cominciamo ah;

Simola: per forza, perche' quando io le cose le faccio per telefono e la gente non mi guarda in faccia, poi combina il cazzo che vuole. Il signor Piddu, che non mi vede in faccia, fa il cazzo che vuole. Tu sei dove sei e queste cose stanno andando a rotoli;

Nicola: non ho capito;

Simola: ora ve lo spiego in termini italiani, io avevo detto di cercare di ... incomprendibile Questo lavoro e' vero?;

Nicola: si;

Simola: telefona a Piddu e io gli faccio: ha parlato con Nicola? Si, no, no, si. Dico: ma cosa dovete fare? Dice: questo lavoro se lo fa Romano;

Nicola: no, no;

Simola: aspetta fammi finire. Perche' se lo deve

fare Romano? Dice: la situazione come e'
combinata se lo fa Romano anche perche'
a quell'altro non ci si puo' dare un cal
cio nel culo. Va bene dico: noi non e'
che ci vogliamo dare una pedata nel cu-
lo, solo che ho bisogno di una facciata
piu' pulita perche' qui le cose si sono
messe un poco male. Dice: va bene ma se
lo fa Romano e Dico: e Nicola cosa
fa? Dice: va be', poi vediamo Nicola si
fa un'altra cosa ecc.. Dico: io non sono
tanto d'accordo;

Nicola: io volevo dire una cosa. La discussione
che abbiamo fatto noi e' valida perche'
a Romano si ci puo' dare una parte di la
voro e una parte me la prendo io;

Simola: pero' ci dobbiamo riunire tutti e quat-

tro, io, tu, Romano e Piddu, ci riuniamo intorno ad un tavolo, ci guardiamo in faccia tutti e quattro, dobbiamo stabilire le cose come stanno, non ci dimentichiamo che quello che in questo momento e' al fresco io non ci posso dare una pag data nel culo dopo tutto quello che ha patito e ha speso in questo minuto non mi sento;

Nicola: non e' neanche giusto;

Simola: per cui io desidero questa riunione perche' ... incomprensibile ... comunque li dobbiamo fare lavorare e si vede come. Si stabilisce un prezzo, non come quello che e' venuto a fare ieri il signor Romano, perche' a questo punto fa capire che vuole fare discussioni e cosi' si porta a compimento, ma subito. Perche' il cantiere e' fermo qua si stanno incominciando ad incazzarsi, non sanno che pesce

prendere e' tutto un discorso che si sta muovendo e non mi piace. Ora se noi martedì' ci potremmo vedere, magari da Piddu;

Nicola: io questa sera stessa parlo con Piddu un'altra volta;

Simola: un appuntamento, tu stesso per martedì' e salgo pure io;

Nicola: io questa sera stessa parlo con Piddu;

Simola: Nicola, forse tu a Piddu lo conosci meglio di me, queste cose le dobbiamo fare noi tutti e quattro. Io faccio il pubblico uditorium e do' le mie proposte. Perche' ora dobbiamo scendere nei particolari della situazione: si deve scrivere come si deve inquadrare questa cosa anche perche' io ho preparato il discorso li' dentro. Tu te ne esci e te ne fui;

Nicola: ma quale me ne esco e me ne scappo;

Simola: stiamo perdendo soldi e capitali io
non so come te lo debbo dire;

Nicola: io sono senza una lira;

Simola: e va bene io;

Nicola: percio' me ne devo andare a lavorare;

Simola: Nicola, mi pare che noi abbiamo simpatizzato subito, ci siamo ritrovati subito. Io voglio portarti avanti;

Nicola: io questa sera gli telefono a lei;

Simola: ho avuto anche degli appoggi qui dentro, pero' se io ci racconto fumo

Nicola: lo capisco perfettamente;

Simola: anche perche' ora il cantiere e' fermo da 3 giorni. Ieri quello e' venuto ed ha portato un prezzo 1350. Certo non e' che io posso dire che a 1350 lire gli posso dare il lavoro, perche' si devono capire tante altre cose. Perche' arriva quello

che e' in galera ed ha l'autorizzazione
a venirmi a sparare in fronte. Vero e'?

Nicola: comunque ora la definiamo.

Simola: ora io desidero martedi', non ti dico lu
nedi' perche' qui c'e' sempre il casino,
ma martedi' mattina tu puoi fissare l'ap
puntamento. Io vengo a Caltanissetta.

Nicola: noi questa sera per telefono ci sentia-
mo, io telefono a lei dopo aver parlato
con Piddu;

Simola: (incomprensibile) ... geometra Simo
la, dove ci vediamo per discutere questo
discorso e chiuderlo, che poi noi faccia
mo l'accordo "giuriamo" e poi scendo qua
e cosi' deve essere la cosa;

Nicola: va bene;

Simola: d'accordo;

Nicola: d'accordissimo;

Simola: pero' non ti perdere Nicola.

Nicola: dovevo telefonare questa sera".

Da questa telefonata si arguisce che Madonia voleva far subentrare nel subappalto di Cremona l'impresa Romano, perche' in tal modo l'attivita' poteva essere proseguita, di fatto, dal Cremona, che egli continuava ad appoggiare, nonostante tutti i tentativi del Maugeri per porlo in cattiva luce.

Poco dopo, alle ore 19,20 del 2.7.1982, Nicola Maugeri telefonava nuovamente a Giuseppe Madonia, ma non riusciva a farlo recedere dalle sue posizioni (Fot.075121) - (Fot.075123):

"Maugeri Bene, senti compare, ho parlato proprio ora con Simola. Tu hai parlato con lui per il fatto del lavoro?

P. ha telefonato lui si';

M. e che hai detto che lo deve fare Romano questo lavoro?

P. no, io non gli ho detto niente. Lui dice: che dobbiamo farlo fare a Romano? Dico: Romano al prezzo che dite voi non ve lo viene a fare. Cali' ha detto che fa l'invito e si fara' fare i prezzi di tutti, quindi Romano gli ha detto di farsi fare i prezzi e se glielo fanno meno di 1200. Viene Simola e dice: chi mi ghia glielo deve fare di meno e sono rimasto cosi';

M. senti compare, a me la meta' di questo lavoro m'interessa;

P. ma prenditelo pure tutto;

M. no, mi interessa meta' di questo lavoro;

P. domani non ci viene a 850 lire;

M. quale 850 lire, chi glielo fa'? non parliamo che io ci faccio il lavoro a 850;

P. e allora?

M. abbiamo parlato di aggiustare il prezzo, ma non di 850;

P. e allora faglielo aggiustare;

M. Ora aggiustiamo il prezzo e vediamo come la sistemiamo. Senti una cosa, il prezzo lo possiamo sistemare;

P. e come?

M. martedì mattina non ci possiamo vedere lì? faccio scendere a Simola;

P. martedì' non ci sono compare dobbiamo fare per giovedì'?

M. giovedì'?

P. sì';

M. eventualmente Romano dov'è'?

P. a Caltanissetta.

M. eventualmente telefono a Romano, e vediamo e aggiustiamo questa cosa. Perché' a questo punto mi interessa per una cosa mia. Silvana doveva venire ma non è' venuta, si fa togliere la faccia questa altra;

P; ti ha telefonato?

M. ha telefonato ieri che questa sera dovrebbe venire e non è' venuta;

P. sarà' a Siracusa;

M. ma io non la cerco più', la cercavo per i

suoi interessi, non per i miei;

P. L'avvocato lo hai sentito;

M. ad Angelo D'Amico?

P. eh;

M. no; ora gli telefono, fra poco;

P. telefona e vedi se sa qualche notizia;

M. a me per il barone mi interessa

P. si, ma notizia per vedere che dice e che non dice, questo mi interessa sapere;

M. che dice? Compare se ti dico quello che dice il giudice;

P. che dice?;

M. il giudice ha denunciato per connivenza a Rendo. Come se Rendo lo sapeva per queste macchine;

P. e pare che lo sapeva lui;

M. infatti, quando poi e' venuto Rendo ha mandato l'avvocato dal giudice e il giudice sai cosa gli ha risposto? dice: e' una cosa cornuta che non ce n'e', io lo so dice, sta implicando un mare di gente, sta facendo nomi a "cop-

pola di zu Vincenzo", perche'? Perche' e' un
cornuto e non si accollare tutte le cose lui
e quindi sta facendo in modo da creare un ca-
sino;

P. comunque vedi di sapere cosa dice;

M. ora gli dici di non andare in giro a racconta
re che e' socio con te, perche' vedi che que-
sto ti tira in mezzo perche' e' socio con te;

P. ma che minghia ...;

M. in'altra volta compare, perche' sai cosi' ...;

P. la verita' che non ci sono, chi minghia lo co-
nosce;

M. la verita' che io devo sentire tutte queste
cose, l'altro giorno ero a Siracusa con altri
amici e giustamente gli volevano rompere le
corna, ma poi dice: il fatto che c'e' Piddu
che e' socio con questo qua. Dico: un momen-
to| Piddu non e' socio con questo qua;

P. e questi dicono minghiate dalla mattina alla
sera;

M. compare lo dice lui;

P. lui puo' dire il cornuto che e';

M. io come lo acchiappo, per davvero gli do' due pedate nella pancia;

P. comunque vedi che dice e poi mi fai sapere qualche cosa.

M. quando ci sentiamo domani?;

P. va bene".

In questa telefonata e' da notare anche il sottile tentativo di Maugeri di insinuare, come se lo avessero detto altri, che l'appoggio ad oltranza di Madonia in favore del Cremona fosse dovuto ai loro rapporti societari.

Alle 19,30 del 2.7.1982, subito dopo aver parlato col Madonia, Maugeri telefonava a Simola ((Fot.075123) - (Fot.075124); (Fot.088821) - (Fot.088825)):

"Nicola: Io ho parlato con Piddu e dice: si' il lavoro a Romano va bene, ma se interessa a te lo puoi prendere tutto. Ora a

parte il fatto che mi interessa, il discorso e' uno, infatti dice: a 850 non si puo' andare a lavorare. No dico: a 850 non ne dobbiamo parlare pero' il prezzo so puo' sistemare. Allora lui dice: sistema il prezzo e poi si chiama a Romano, se si vuole chiamare, se non si vuole chiamare e interessa a te, te lo prendi tu. Ora noi questo prezzo non possiamo aggiustarlo?

Simola: si, martedi' ci vediamo ... per telefono ;

Nicola: lui martedi' non c'e', se ne parla giovedi'. Ora io dicevo un'altra cosa, vediamoci;

Simola: Nicola ci deve essere la sua presenza;

Nicola: chi?

Simola: tuo compare, ascolta a me che sono vec-

chio e ho i capelli bianchi;

Nicola: ci deve essere Piddu?

Simola: sissignore, lui gioca in questa situazione perche' lui a te ti dice, a me non mi interessa e te lo puoi fare tutto tu ecc.; mentre a quello gli dice: vai la' e facci questo prezzo, hai capito?.

Nicola: Simola mi scusi, Piddu e' mio compare e soprattutto un mio carissimo amico prima di ogni cosa;

Simola: bravo!;

Nicola: e' un caro amico mio, lo voglio bene e c'e' poco da discutere, pero' siccome qua si parla di lavoro e se mio compare viene e mi dice: mi interessa a me, allora io faccio finta che interessa a me e non ci faccio avvicinare a nessuno. Mi bisticcio con chiunque. Pero' siccome questo lavoro a lui non interessa e di conseguenza non interessa neanche a Roma

no, e' una cosa che interessa a me personalmente. Quindi questa discussione con Piddu, con Romano e con quell'altro non la faccio. Il discorso che avevo fatto con la signora, perche' purtroppo nella famiglia di Cremona sono tutti scemi. Dico: signora eventualmente io per questo lavoro faccio in modo cosi' e cosi' ... mi da' un poco di macchine e le fa lavorare per me. Dice: devo parlare con Piddu, ma non ha parlato con nessuno. Piddu gli disse vada a parlare con Nicola e quello che gli dice Nicola fa. Ora questa doveva venire oggi e non e' venuta, io non la cerco, per me puo' fare la muffa che non mi interessa. Ora a me il lavoro mi interessa.

Simola: che organizzazione ci metti?;

Nicola: che organizzazione ci metto? mi vado a comprare i camion e mi tolgo il pensiero. Non e' che ci vuole 30 anni;

Simola: noi quando ci possiamo vedere, giovedì'?

Nicola: con Piddu?

Simola: si';

Nicola: con Piddu giovedì' se ne parla;

Simola: ora io ne parlo con ... (incomprensibile) ... vedo la situazione;

Nicola: si;

Simola: Lunedì' mattina tu alle otto chiamami a casa;

Nicola: d'accordo;

Simola: che io ti dico quello che dobbiamo fare;

Nicola: sabenerica;

Simola: arrivederci."

Da questa telefonata si evince che il Simola aveva ben capito che Giuseppe Madonia aveva ormai scelto il Romano per subentrare nel subappalto.

Dopo qualche giorno Simola e Maugeri apprendevano che era stato raggiunto un accordo perche' Romano subentrasse nel subappalto e ne parlavano nella telefonata del 5.7.1982, ore 12,24 ((Fot.075130) - (Fot.075133); (Fot.088845) - (Fot.088851)):

"Simola: dico noi facciamo le parole e gli amici tuoi fanno i fatti;

Maugeri: di che?

S. quello ha mandato a Romano venerdi' sera, ha fatto l'accordo e fece tutte cose;

M. come ha fatto l'accordo;

S. cosa dobbiamo fare io non lo so.

M. non l'ho capita questa;

S. pensa io che mi sto sentendo preso dai turchi

da tutti i lati. Quello quando torna giovedì?

M. io non ho capito il fatto che e' venuto Romano;
no;

S. e' venuto Romano e sicuramente Romano non e' che viene cosi' ... giustamente qualcuno glielo manda, ha fatto un accordo con i prezzi, gli stanno preparando il contratto e deve venirlo a firmare a giorni. Ora questo di venirlo a firmare a giorni significa che lui si deve incontrare una altra volta con Peppe dov'e', sempre fuori?

M. il prezzo di questo lavoro com'e'?

S. non lo so, il prezzo e' questo che ti dico io, quello dell'impresa ti dico io giusto?, poi io non lo so per quanto si sta accordando, l'impresa massimo poteva arrivare per le discariche che erano li' vicino come misto e scavo, carico e trasporto, poi c'era scavo, carico piu' spesa, discarica a 950 lire e quello lontano nella discarica di Fattina a 1350 lire;

M. ho capito;

S. ora io in tutta questa faccenda io ho una direttiva ecco perche' ... (incomprensibile) .. innanzitutto quel bastardo o non bastardo che sia e non mi pare che sta facendo il canarino in carcere;

M. e' una cosa fitusa;

S. e sta implicando un mare di gente. Il giornale poi parla di rivelazioni importantissime, di ingegneri dei gruppi importanti, di imprese che la stanno prendendo nel culo e tutte queste belle cose. Pero' siccome la signora consorte che era venuta a dire si ... (incomprensibile) ... il contratto si perse; allora diciamo noi non e' che vogliamo ammazzare a nessuno e un pugno dei suoi camion volevamo farli lavorare ... sotto il nome di un'altro cioe' volevamo distribuire equamente questo tipo di lavoro con tutti, anche perche'
incomprensibile ... tutto questo discorso io volevo fare con te a Piddu. A me hanno anticipato i tempi perche' questo venuto venerdi' e (incomprensibile) ... Ora io ti posso dire solo che il contratto non l'ha firmato, pe

zo' ha fatto un certo accordo;

M. i prezzi che ha fatto lui quali sono?

S. i prezzi che ha fatto lui erano 1350, prima a 1200 poi l'ha portato a lire 1350;

M. i prezzi che gli accordano quali sono? Così il contratto lo faccio io;

S. si ma ci dobbiamo sedere;

M. non c'e' bisogno che mi siedo con nessuno mi creda;

S. ... risata ...;

M. arrivato a questo punto non mi voglio sedere con nessuno;

S. va bene, ma dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare, perche' il lavoro e' fermo ed io vengo sollecitato;

M. lei mi capisce certe volte, sara' perche' sono scemo;

S. no, no. Io di tuo compare non e' che sia molto fidato. Ora non so se c'e' lo zampino di tuo compare o l'iniziativa da parte di Romano, ora io vorrei una cosa, giovedi' c'era questa riunione o no?

M. giovedì' ne abbiamo oggi e ci possiamo vedere;

S. ma c'e' tuo compare?

M. si, giovedì' c'e';

S. tu non ne fare mosse, ascolta a me che io ho i capelli bianchi, giovedì' ci andiamo tutti e due a discutere questa cosa, giovedì' mattina. Ci puntiamo a Caltanissetta e ce ne andiamo da lui, giusto?

M. d'accordo;

S. nella io non penso che Romano e' cosi' cretino che gli va a firmare il contratto;

M. come Romano firma il contratto lui lavoro non ne fa', perche' non ce ne faccio fare io;

S. ma io penso che lui stia prendendo tempo, perche' ha detto di preparare il contratto e poi a fine settimana se ne parla. Quindi, la fine della settimana significa che vuole parlare con Piddu. Percio' noi ci sediamo a tavolino e facciamo la discussione e siamo tutti, nessuno puo' negare la cosa perche' queste risp

ste date per telefono, io a te, tu a me e via di seguito non inquadrano la situazione. Questa "setta" e' una "setta" che deve essere saputa gestire anche perche' quella cosa fitusa ... (incomprensibile) ...;

M. lui si puo' fare scippare la testa se non gliela scippo io;

S. ... risata ... comunque vedi che a Valenti gli abbiamo messo a Siracusano;

M. si ma io gia' gli avevo fatto il telegramma per Angelo, poi Angelo e' andato a Siracusa e mi ha detto: senti Nicola ci sono un sacco di avvocati, comunque io mi sto interessando lo stesso;

S. ce l'ho il professore Siracusano che io l'ho corteggiato e gli dissi che a Valenti si deve fare uscire.

M. si ma io mi sto interessando per lui, per

uscire il barone che quando esce il barone poi lui puo' buttare il sangue in galera che non mi interessa. Mi dispiace che mi sono fatto avanti cento volte per questo "cosa fitusa" che in ultimo ci si perde pure di dignita';

S. ... (incomprensibile) ...;

M. a quest'ora mi sarei tolto il pensiero invece ancora la sta tirando a lungo questo canazzo di mandria;

S. ma sua moglie che fine ha fatto?

M. ma non lo so;

S. allora facciamo una cosa, a questo punto una riunione per giovedi' ... mercoledi' sera ci sentiamo e giovedi' mattina ci vediamo;

M. va bene;

S. ci vediamo direttamente a Caltanissetta perche' io vengo da fuori;

M. va bene, d'accordo;

S. ci vediamo davanti al Tribunale di Caltanissetta che e' il punto dove io so andare piu' facilmente, lasciamo la macchina e andiamo assieme;

M. benissimo;

S. ci sediamo a tavolino e vediamo come si deve discutere;

M. va bene, d'accordo;

S. ci vediamo, ci sentiamo mercoledì' sera;

M. dopodomani ci sentiamo, va bene;

S. se tu hai notizie prima, se lui e' a Roma, se non vuole fare questo incontro e tutto questo bordello, me lo fai sapere, ma non ti sbottinare/;

M. d'accordo, arrivederci."

Questa telefonata pone in evidenza che la situazione di Cremona era solo fittizia, mentre in realta' tutto sarebbe proseguito come prima, sotto le direttive di Madonia ("un pugno dei suoi (di Cremona: n.d.r.) camion volevamo farli lavorare ... sotto il nome di un altro e, cioe', volevamo distribuire equamente questo tipo di lavoro con tutti"; "Sicuramente Romano non e' che viene cosi' ... giustamente qualcuno glielo manda ..."). Da' notizia - inoltre - che il gruppo Rendo si era mosso per procurare un difensore di vaglia al barone Valenti, favoreggiatore di Cremona ("comunque vedi che a

Valenti gli abbiamo messo a Siracusano" e, cioè', il noto penalista prof. avv. Delfino Siracusano).

Lo stesso giorno 5.7.1982, alle ore 13,34, Maugeri parlava con Filippo Di Stefano e dalla telefonata si comprende che i due lavoravano insieme ((Fot.075133) - (Fot.075134); (Fot.088854) - (Fot.088857)):

"F. perciò' mi sono sentito con Simola e mi disse: ci riuniamo con Nicola e vediamo come dobbiamo sistemare;

M. di sistemare non c'e' niente c'e' solo di sfasciarla questa cosa. Ora questo lavoro ce lo prendiamo noi;

F. non ci possiamo riunire così' ce lo diciamo chiaro?

M. io sto telefonando e glielo diciamo chiaro: lavoro li' non ne fa nessuno e ce lo pigliamo noi;

F. ti sei sentito con tuo compare?

M. si mi sono sentito l'altro giorno ora sto cer

cando a lui quanto gli parlo;

F. mi fai sapere qualche cosa tu Nicola?

M. certo Filippo, non ti ho detto niente perche' stavo aspettando di definire la cosa perche' in mezzo ai bisognosi ci sono pure io;

F. senti che facciamo (noi come se non ci fossimo parlati) questa sera chiamo a Simola e gli dico: per il consiglio che gli posso dare io questo lavoro lo deve fare Nicola;

M. gia' con Simola ci siamo sentiti e mi ha detto: questo lavoro perche' non devi farlo tu? siccome e' venuto Romano; dico: non mi interessa chi e' venuto e' venuto, a questo punto e dato che questo lavoro se ne deve andare piede piede, me lo prendo io, infatti questa mattina pensai di dover parlare con te e dirti che dobbiamo fare questo lavoro;

F. tu parla con Piddu, vediamo dove ci possiamo

vedere e vediamo quello che c'e' da fare;

M. si', tranquillo."

Subito dopo Maugeri telefonava a Giuseppe Madonia e gli comunicava che il lavoro di Cremona lo avrebbe proseguito egli stesso con Filippo Di Stefano ((Fot.075134) - (Fot.075135); (Fot.088965)):

"M. Senti compare una cosa ti volevo dire ci dici a Romano che quel lavoro la', ci dici che lo lascia stare;

P. va bene;

M. lo senti? che me lo prendo io, mi compro un paio di macchine e me lo faccio, compare perche' ho bisogno, percio', senti vuoi che ci vediamo la', vengo con Simola che so ...;

P. ... come dici tu che so ... a che punto erano giunti con Romano?

M. Che?

P. a che punto erano con Romano?

M. non lo so ... lui ci aveva fatto un'offerta,

non lo so forse c'era andato non lo so'

P. ... lo chiamo' Cali';

M. Va bene, comunque glielo dici tu a Romano....

(cade la linea e Maugeri riforma subito il numero suddetto, risponde nuovamente la donna e dice di attendere che lo chiamava Pippo, avuto al telefono Maugeri dice): dunque ti stavo dicendo, si tratta di questo qua, siccome con questo lavoro tu lo sai, abbiamo sbattuto tanto d'appresso, ora questo loro, io siccome arrivato a questo punto non lo avevo fatto prima perche' c'era il fatto di Cremona, Cremona puo' andare a farsela ficcare in culo, perche' dice che sta cantando come un canarino;

P. e che cosa sta dicendo?

M. compare non lo so, so che sta facendo il cornuto e ora come il giudice lo interroga mi faranno sapere tutte queste cose;

- P. non l'ha interrogato ancora?
- M. non lo so, ora questa sera lo sapro' comunque
so che sta parlando quanto ad un cornuto va;
- P. ma perche', cose di lui?
- M. Compare cose di tutti pari;
- P. tutti pari, che cosa deve raccontare di tutti
pari.
- M. di chi, con chi ha avuto a che fare, lui maga
ri che ci ha un litro di nafta glielo sta di-
cendo;
- P. glielo dice, che ci interessa;
- M. ah lo so, a me proprio, lo sto dicendo a te
non lo so, siccome questo si mette a dire pie
di piedi che e' socio con te;
- P. ma che deve dire il cornuto che e';
- M. anzi io vado sentendo in giro che lui e' so-
cio con te e a me mi e' toccato smentire e di
re: vedete che il socio di Madonia e' Polara;
- P. di questo lavoro quando te lo da';
- M. compare ora vado a fare il prezzo ed a questo
punto lo faccio con Filippo;
- P. e perche' devi chiamare a Filippo? se gli ha

fatto una offerta Romano lo fate con Romano;

M. ma tu la sai la storia di Filippo?

Filippo ha perduto l'essere con quel lavoro e ancora avanza soldi da Cremona;

P. Filippo si e' fottuto quello che si e' fottuto;

M. compare vedi che soldi Filippo non se ne "ammuccau";

P. senti, 130 milioni se li ha presi di ruspa, 80 milioni di macchina se li ha presi e un assegno si e' scambiato. In tutto si e' fottuto 250 milioni;

M. io la storia la so di un'altro lato;

P. comunque ora cerco Romano e vedo a che punto era."

E' molto rilevante, poi, la telefonata del 13.7.1982, ore 9,45, fra Simola e Maugeri ((Fot.075142) - (Fot.075144);

(Fot.088876) - (Fot.088879):

"Simola: senti una cosa, quello gia' ha firmato,
minuta e contratto, pero' c'e' bisogno
che tu ci metti le macchine la';

Nicola: infatti io devo partire per andarmi a
prendere quattro camion;

Simola: Perche' lo sai com'e'? chi prende prima
prende per tre;

Nicola: lo so, ma io ora gli porto le macchine,
ho il D9 che sta uscendo dall'officina;
la pala gommata che la sto facendo rimet
tere, quindi, sto sistemando le macchine
per portargliele;

Simola: sbrighiamoci Nicola, prima che lui si or
ganizza e noi la prendiamo nel fondello;

Nicola: lui gia' lo sa questo fatto, quindi mi

sto andando a prendere un po' di camion
quanto li porto li';

Simola: va bene;

Nicola: mi aveva detto Marina che gli servivano
gli "scogli per il ponte barca", io mi
sto interessando;

Simola: va bene, pero' mi sto interessando che
lavori tu e non facciamo lavorare a nes-
suno;

Nicola: no, no, che lavoro io, lavoro io perche'
devo lavorare;

Simola: lavoriamo, lavoriamo Nicola, ci dobbiamo
fare i soldi perche' siamo a piedi;

Nicola: siamo senza soldi una vita, come puo' es-
sere? possiamo fare questa vita?

Simola: non si puo' fare piu';

Nicola: per davvero non la possiamo fare piu';

vorrei che poi il signor Romano dopo che si firma il contratto ufficiale ... (incomprensibile) ...;

Nicola: questo discorso e' stato fatto la', sono andato a farlo contemporaneamente io. In fatti mi ha buttato una mezza battuta io lo so come usano, vogliono fatture, cose ... Dico: le non ci deve pensare a questo, si faccia il suo lavoro;

Simola: a lui non gli parlare di "nero" ah?

Nicola: no, infatti io gli dissi dei lavori. Ma lui era un po' impensierito di questo fatto che poi gli chiedevate il "nero";

Simola: ... incomprensibile ... sappiamo che lui non ne fa;

Nicola: a noi non ci interessano questi discorsi, questo e' un lavoro che ci facciamo

io e lei e basta;

Simola: perfetto| va bene;

Nicola: d'accordo;

Simola: quando sei pronto me lo fai sapere;

Nicola; io questa settimana me ne sto andando,
quanto vado a vedere per questi camion,
me ne sto salendo la' sopra quanto vado
a prendere quattro "Volvo";

Simola: dice che gli hanno sequestrato altri cin-
que camion a quelli;

Nicola: cosi' diceva il giornale questa mattina,
minghia, ma e' bestia per davvero?

Simola: non lo sto capendo piu', pare un canteri-
no;

Nicola: questo se non si fa 300 anni in galera
ora non se li puo' fare piu';

Simola: va bene, aspetto che tu mi dici: sto ar-

rivando con i mezzi;

Nicola: d'accordo;

Simola: arrivederci;

Nicola: buongiorno."

Questa telefonata pone in evidenza:

- che Simola era interessato con Maugeri all'esecuzione dei lavori in questione ("lavoriamo, lavoriamo, Nicola, che ci dobbiamo fare i soldi"; Maugeri: "questo e' un lavoro che ci facciamo io e lei e basta");

- che, pur essendo stato firmato il contratto con Romano, Maugeri avrebbe lavorato di fatto nell'esecuzione dei movimenti di terra relativi alla diga di Solarino;

- che le imprese di Rendo godevano fama di lavorare in nero (Simola: a lui non gli parlare di "nero", ah? Maugeri: no, infatti io gli dissi, lei lavori. Ma lui era un po' impensierito di questo fatto che poi gli chiedevate il "nero").

11. Se una conclusione puo' trarsi da queste risultanze, e' che le imprese del gruppo Rendo non sceglievano autonomamente i propri subappaltatori e fornitori ma seguivano le designazioni ed i voleri dei capi mafia locali. Il ruolo di Nicola Maugeri e Giuseppe Madonia nella vicenda della diga Solarino e' cosi' evidente che ogni ulteriore considerazione sarebbe ultronea.

Ma se questa e' la triste condizione delle imprese che eseguono opere pubbliche in Sicilia, oppresse dai condizionamenti mafiosi, il discorso cambia quando ci si accorge che il contatto con gli elementi mafiosi viene accolto di buon grado ed anzi sollecitato. Michele Simola e' un impiegato delle imprese di Rendo ed i rapporti di familiarita' e di dimestichezza con i mafiosi non li aveva nel proprio interesse, ma in quello dei propri datori di lavoro, anche se un tornaconto personale non e' da escludere.

Non vale, dunque, ostentare come fatto di "trasparenza" l'immediata rescissione del rapporto con Cremona, dopo il suo arresto,

quando poi si apprende che, all'ombra dell'impresa che l'ha sostituito, operano sempre mafiosi del calibro di Nicolo' Maugeri e di Filippo Di Stefano, con l'avallo ed il benestare di Giuseppe Madonia.

Ma il rapporto delle imprese di Rendo con Maugeri non si e' limitato alla vicenda della diga di Solazino.

Si e', infatti, accertato che Marino Giuseppe, Trapeano Francesco ed Odierna Leonardo ((Fot.078388) - (Fot.078392); (Fot.078398) - (Fot.078403)) nel giugno 1982 erano stati contattati da Nicolo' Maugeri e dal Simola, interessati all'acquisto di un loro terreno in Lentini; a conclusione delle trattative avevano sottoscritto un preliminare di vendita nello studio dell'avv. D'Amico e solo allora avevano appreso che l'acquirente era Mario Rendo, rappresentato da un suo dipendente, avv. Pietro Nicoletti.

E forse si deve a questo intrico di rapporti - tutt'altro che chiari - fra le imprese di Rendo e personaggi come quelli sopra indicati, se Lea Simola, all'atto dell'arresto del marito, volle a tutti i costi parlare per telefono col cav. del lavoro Mario Rendo, minacciando che, altrimenti, avrebbe fatto "ballare tutti" e avrebbe "smontato un impero" (Fot.081725).

Se poi si sposta l'attenzione su di un altro imprenditore catanese, il cav. del lavoro Francesco Finocchiaro, cui il Cremona aveva rilasciato fatture false per oltre 25 miliardi di lire, si rimane molto perplessi nell'apprendere ((Fot.081816) - (Fot.081820)) che quelle fatture di comodo - così ha spiegato il Finocchiaro - servivano per giustificare contabilmente esborsi e lavori eseguiti "in nero" che, altrimenti, non si sarebbero potuti in alcun modo documentare, e ci si chiede - non certamente ai fini fiscali, visto che un

provvidenziale condono e' venuto a cancellare i reati finanziari - quali siano i reali motivi di fatturazioni per operazioni inesistenti di un importo cosi' elevato.

Le complesse indagini sull'intera materia dei condizionamenti e delle commistioni dell'imprenditoria catanese col potere mafioso sono ancora in corso e richiedono tempi lunghi. Allo stato, comunque, non e' possibile stabilire se ed in quale misura quel contesto ambientale, come sopra delineato, abbia influito nella determinazione mafiosa di uccidere Dalla Chiesa.

Un fatto e' certo: che il prefetto e' stato eliminato proprio quando aveva cominciato ad appuntare pubblicamente la sua attenzione su Catania.

Per quanto riguarda, poi, la questione dell'esistenza di una mafia catanese strettamente collegata con quella palermitana, si e' gia' scritto a lungo nei capitoli che precedono.

12. I dichiarati propositi di Carlo Alberto Dalla Chiesa di attaccare le radici profonde del potere mafioso e le sue ben note capacita' professionali lo avevano subito reso assai scomodo ed estremamente pericoloso per "Cosa Nostra": egli doveva - pertanto - essere eliminato immediatamente ed in modo tanto plateale da mostrare a tutti l'efficienza e la terribile potenza della mafia.

Gia' il 25 aprile 1982 - e, quindi, ancora prima che il generale assumesse l'incarico di prefetto di Palermo - Totta Gennaro riferiva ad un ufficiale dei CC. che Dalla Chiesa era molto temuto negli ambienti mafiosi e che ancora piu' temuta era una sua "alleanza" con gli ambienti giudiziari (Fot.071229).

E Vincenzo Sinagra, un personaggio molto vicino alla famiglia di Corso dei Mille, le cui dichiarazioni e chiamate in correita' hanno trovato ampi riscontri, ha confermato ((Fot.083632) - (Fot.083634)): "Prima ancora che il generale

giungesse a Palermo come prefetto, negli ambienti da me frequentati si osservava che costui, dopo essersi occupato di terrorismo, veniva a Palermo con l'intenzione di combattere la mafia e che cio' gli sarebbe stato impedito.....appresi da Rotolo Salvatore che Filippo Marchese ("rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille: n.d.r.) "voleva la morte" del generale e lo aveva incaricato di seguirne i movimenti. Particolarmente gli aveva segnalato che il generale usava frequentare il ristorante annesso all'albergo Villa Igiea e, comunque, detto albergo, ove, secondo quanto mi disse il Rotolo, sarebbe stato possibile tendergli un agguato dal mare o meglio approfittando di un momento in cui egli prendeva il bagno a mare. Nulla di particolare circa i preparativi di un agguato appresi invece da Vincenzo Sinagra detto "Tempesta" o da Sinagra Antonio. Costoro, pero', piu' volte mi dissero che il generale non poteva "arrivare a nulla" poiche' sarebbero trascorsi solo giorni e se lo sarebbero levati di mezzo.

Fui arrestato l'11 agosto del 1982 e dopo circa venti giorni appresi che l'omicidio del generale Dalla Chiesa era stato consumato. I due Sinagra di cui ho parlato erano già anch'essi arrestati... Parlando fra noi anche dell'omicidio del generale, Sinagra Vincenzo mi fece rilevare che era stato ucciso dopo un breve periodo di permanenza a Palermo così come egli mi aveva preannunciato. Nella occasione, Sinagra Vincenzo, il quale cercava di rincuorarmi circa la mia posizione processuale, mi faceva rilevare che Filippo Marchese e gli uomini della sua cosca nonché i capi delle cosche con cui era collegato erano persone di grandissima potenza e che, pertanto, così come erano riusciti ad eliminare il generale Dalla Chiesa, sarebbero facilmente riusciti ad ottenere per noi il proscioglimento se riuscivamo a mantenere quella situazione di simulata pazzia.

Sinagra Vincenzo, nel farmi rilevare la notizia di stampa secondo cui uno dei killers del generale era a bordo di una moto di grossa cilindrata, mi disse che aveva motivo di

ritenere che trattavasi di una delle moto a disposizione dell'organizzazione, che venivano nascoste anche nel covo di Sant' Erasmo. Del fatto sembrava certo nonostante non ebbe a riferirmi ulteriori particolari E' mia opinione che l'omicidio del generale non sia stato deliberato ed attuato soltanto da Filippo Marchese bensì da tutti i capi delle cosche ed in tal senso ribadisco quanto già dichiarato al G.I., allorché riferii che in occasione di fatti importanti, come omicidi di personalita' o di inquirenti occorreva il consenso di tutti i capi che si riunivano appositamente per valutare il da farsi".

La testimonianza del Sinagra e' assai significativa poiché, ancora una volta, riconduce ai vertici di "Cosa Nostra" la decisione di eliminare Dalla Chiesa e dimostra come negli ambienti mafiosi ci fosse l'aspettativa che il coraggioso funzionario venisse eliminato al più presto. Essa ha trovato un riscontro non irrilevante nella parte in cui fa riferimento a Rotolo Salvatore, che, incaricato di pedinare Dalla Chiesa,

aveva visto quest'ultimo piu' volte in un ristorante-albergo sito in prossimita' del mare. Sinagra ha indicato l'hotel Villa Igiea, mentre trattavasi dell'hotel "Splendid La Torre" di Mondello, che, come risulta dalla dichiarazione del direttore, Monforte Salvatore, era frequentato da Dalla Chiesa con cadenza pressocche' settimanale, specialmente dopo le sue nozze (Fot.059632).

Anche il noto Giovanni Melluso, detenuto nel carcere di Novara all'epoca dell'omicidio di Dalla Chiesa, ha parlato dell'aspettativa generalizzata dei mafiosi per una rapida eliminazione del prefetto ((Fot.087586) - (Fot.087587)):

"(Gaetano) Fidanzati, il quale si fidava moltissimo di me, non tralasciava occasione, ogni volta che i mezzi di informazione parlavano del generale Dalla Chiesa, di fare commenti negativi sul predetto, qualificandolo come "bastardo" e con altri simili epiteti. Prima dell'omicidio di

Dalla Chiesa, il Fidanzati ci aveva preannunciato che in Sicilia sarebbe successo qualcosa di grosso, poiché le Autorità dovevano finirla nella loro azione contro le organizzazioni criminali; tale evento avrebbe dovuto valere come monito per tutti coloro che perseguitavano la mafia.

Quando, poi, apprendemmo in carcere della morte del generale, successe il finimondo e tutti quanti erano contenti. In particolare il Fidanzati mi disse testualmente, riferendosi a tale evento: "Hai visto?". In buona sostanza, dal comportamento del Fidanzati, prima e dopo l'uccisione del generale, io ho tratto il sicuro convincimento che egli fosse a conoscenza dell'attentato che si stava preparando, anche se non sono in condizione di dire per quali canali egli ne fosse stato informato".

L'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa era un momento essenziale nella strategia dei gruppi vincenti di "Cosa Nostra" che, ancora duramente impegnati nella eliminazione fisica dei loro avversari

all'interno della organizzazione, vedevano nella presenza del prefetto di Palermo un pericolosissimo e serio ostacolo al consolidarsi dell'egemonia raggiunta dopo l'eliminazione di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e di tanti loro amici ed alleati.

E quindi, mentre il sussistere di forti ed ampiamente pubblicizzate resistenze ad una incisiva attivita' antimafia di Dalla Chiesa ne indeboliva la credibilita' agli occhi di tutti, la mafia poneva in essere una complessa operazione intesa a sminuirne visibilmente il prestigio, per poi ucciderlo.

Cominciava cosi' il susseguirsi, con una cadenza impressionante, di una serie di assassini di matrice mafiosa, che avevano anche il sapore di una sfida al Prefetto.

Il 7/8/1982 i cadaveri di Cesare Manzella ed Ignazio Pedone venivano trovati dentro un'autovettura, abbandonata significativamente nei pressi della Stazione C.C. di Casteldaccia. La presenza dell'auto veniva segnalata alla stessa Stazione con una telefonata anonima.

Il 10.8.1982, e cioè lo stesso giorno dell'assassinio di Di Peri Pietro e Salvatore, mentre imperversavano gli omicidi nel c.d. triangolo della morte (Casteldaccia, Altavilla e Bagheria), perveniva al quotidiano "L'Ora" di Palermo una telefonata anonima del seguente tenore:

"Siamo i killers del triangolo della morte. L'operazione da noi chiamata Carlo Alberto in omaggio al prefetto, con l'operazione di stamani l'abbiamo quasi conclusa, dico quasi conclusa" (Fot.075288).

Infine, ad eliminare ogni dubbio sulla matrice mafiosa dell'assassinio di Dalla Chiesa, il 4.9.1982, alle ore 11.50, perveniva un'altra telefonata alla redazione palermitana del quotidiano "La Sicilia" di Catania, del seguente tenore: "L'operazione Carlo Alberto si e' conclusa" (Fot.075288).

Gli episodi sopra riportati costituiscono una chiara, inequivocabile riprova della matrice

del delitto Dalla Chiesa. Infatti, se e' vero, come e' stato dimostrato nel capitolo riguardante la guerra di mafia, che tutti quegli eccidii sono stati voluti dai corleonesi e dai loro alleati per impadronirsi del potere mafioso e se e' vero, come e' logico ritenere e come e' stato riferito da c.d. pentiti, che la presenza in Sicilia di un uomo come Dalla Chiesa poteva intralciare le mire del gruppo emergente, se ne deduce che il delitto Dalla Chiesa non puo' che essere iscritto nella logica dei Corleonesi, percepibile anche nei sinistri messaggi telefonici ai giornali.

Ed e' fuori di dubbio che il delitto e' stato frutto della decisione dei vertici non solo della mafia palermitana ma di Cosa Nostra nel suo insieme, con unanimita' di consensi: infatti, un delitto cosi' eclatante, comportando, come in effetti e' accaduto, una pronta reazione dell'apparato statale (ne e' conferma, fra l'altro, la rapidissima approvazione della legge c.d. Rognoni - La Torre) nei confronti di tutta l'organizzazione, postula necessariamente, a pena di gravissimi contrasti

interni (che nella fattispecie non sono avvenuti), assoluta unanimita' e generalita' nella decisione dei vertici.

Questa logica conclusione ha trovato conforto in altre risultanze processuali.

Il cap. CC. Giampaolo Ganzler, particolarmente distintosi nella repressione del terrorismo, sentito come teste, ha dichiarato ((Fot.074223) - (Fot.074226)):

"... Il terrorista Michele Galati mi riferi' che Luciano Leggio poteva essere non estraneo all'omicidio Dalla Chiesa sulla base del fatto che, come egli stesso aveva potuto notare, il Leggio, pur dall'interno del carcere, continuava a dirigere le attivita' della criminalita' mafiosa e, inoltre, nutriva grave inimicizia nei confronti del gen. Dalla Chiesa, in relazione alla attivita' svolta da quest'ultimo durante la sua permanenza in Sicilia... Ho avuto modo di apprendere.... dal terrorista pentito Bettini Luciano, attualmente detenuto nel carcere di Alessandria, che, durante la sua permanenza a

Palmi (sino all'autunno 1982), entro' in contatto con un gruppo di detenuti comuni catanesi, i quali rivendicavano apertamente la paternita' dell'omicidio in questione e, anzi, ne facevano oggetto di dimostrazione della efficienza della loro organizzazione. Il Bettini mi ha detto, altresì, che all'interno delle carceri si e' realizzata una saldatura fra la criminalita' organizzata di tipo eversivo e quella mafiosa, che continua ad avere in Liggio uno dei capi carismatici".

Quanto riferito dal Cap. Ganzer e' stato sostanzialmente confermato da Luciano Bettini ((Fot.080050) - 080053):

"... All'epoca... dell'omicidio del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ero detenuto in Carceri speciali. Non ho mai sentito da parte di detenuti politici la rivendicazione ad organizzazioni terroristiche, di destra o di sinistra, di tale assassinio. Piu' volte, invece, ho avuto modo di sentire da detenuti comuni, specialmente catanesi, la esaltazione delle organizzazioni siciliane,

capaci di aver portato a termine, con perfetta efficienza operativa, l'omicidio. Qualcuno di tali detenuti mi ha anche fatto presente che erano ormai mutati i rapporti tra le organizzazioni siciliane e lo Stato, poiche' ogni tentativo di debellarle sarebbe stato stroncato sul piano dell'attacco armato... faccio presente, senza che cio' voglia significare alcuna valutazione da parte mia, che, successivamente all'omicidio Dalla Chiesa, il prestigio dei detenuti catanesi di maggior spicco, nelle carceri speciali, e' aumentato in modo incredibile".

Questo atteggiamento dei vertici di "Cosa Nostra" nei confronti di qualsiasi tentativo di contenere il fenomeno mafioso e, in particolare, nei confronti di Dalla Chiesa ha ricevuto un'ulteriore, inequivocabile riprova nelle dichiarazioni del libanese Bou Ghebel Ghassan, personaggio chiave nel procedimento penale per l'omicidio del consigliere istruttore di questo tribunale, Rocco Chinnici.

L'istruttoria relativa ad un traffico di stupefacenti addebitato a Ghassan e ad altri, inizialmente convogliata nel presente procedimento, e' stata stralciata, necessitando di ulteriori approfondimenti. Tuttavia, quanto riferito dal Ghassan, oltre che sull'omicidio Chinnici, su quello del prefetto Dalla Chiesa, sul ruolo del Greco in seno a Cosa Nostra, sul traffico degli stupefacenti e sui collegamenti fra mafia Palermitana e Catanese, puo' essere immediatamente utilizzato.

E trattasi, si noti, di dichiarazioni che hanno trovato puntuali riscontri e che sono state ritenute attendibili dai giudici di primo e di secondo grado della Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento per l'omicidio Chinnici (vedi il dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 14.6.1985: (Vol.224 f.343)).

Il Ghassan, da tempo coinvolto in traffici internazionali di vario genere, era in contatto con due palermitani (Vincenzo Rabito

e Pietro Scarpisi) per un traffico di stupefacenti fra la Sicilia e Milano.

In occasione dei frequenti incontri con Rabito e Scarpisi, era venuto a conoscenza dei preparativi di un attentato contro un magistrato di questo Ufficio o contro l'Alto Commissario e ne aveva informato organismi di polizia giudiziaria (in questa sede non interessa fino a qual punto egli fosse un leale confidente).

Dopo qualche giorno, il 29.7.1983, l'attentato si era puntualmente verificato, secondo le precise indicazioni fornite da Ghassan, dilaniando il cons. Chinnici, la sua scorta e il portiere del suo stabile.

Nella istruttoria di quel processo il Ghassan dichiarava, fra l'altro ((Fot.078738) - (Fot.078740); (Fot.078758) - (Fot.078759); (Fot.078762) - (Fot.078763)):

"il discorso delle armi e la loro richiesta ad averle e poi il discorso sull'auto-bomba comincio' a farsi quando furono emessi i mandati di cattura contro i Greco di Ciaculli. Io leggevo, mentre ero con loro, il giornale in cui era scritto che era stato emesso il mandato di cattura nei confronti dei Greco e di altri per l'omicidio Dalla Chiesa. Io lo mostrai a loro dicendo che in Sicilia era successo un "casino" ed aggiunsi la considerazione che dovevano essere stati avvertiti dal momento che non era stato arrestato nessuno. Loro mi spiegaronò che erano gia' latitanti perche' colpiti da un precedente mandato di cattura in una cosa, ritengo un processo, di 160 persone (ricordo con precisione il loro riferimento a 160 persone: Mi ricordo che fu Enzo a dire cio'). In tale occasione dissero che si era sbagliato ad uccidere Dalla Chiesa perche' ne era venuto fuori un "casino", ma dal momento che le cose stavano cosi' bisognava reagire continuando in queste azioni contro tutti quelli che "ficcavano il naso nella mafia"; anzi fecero

capire che dovevano usare le armi contro alcuni mafiosi (non specificarono quali, cioè se di cosche avversarie o della stessa cosca che si erano comportati male).

Tutti i suddetti dicevano di essere legati alla piu' grande famiglia di Palermo e cioè ai Greco di Ciaculli e per tale motivo potevano disporre di denaro per tutti i loro bisogni e si sentivano sicuri e protetti e potevano riuscire nelle attivita' che volevano ricordo che essi mi dissero che per le armi non avrebbero guadagnato nulla e non avrebbero dovuto guadagnare nulla perche' si trattava di una cosa della "Famiglia" in cui non si doveva guadagnare. Mentre invece il loro guadagno stava tutto nella basi di morfina.....

Dai rapporti che ho avuto ho con sicurezza dedotto (erano cose che mi diceva Enzo) che avevano avuto difficolta' di ottenere la "base" da quando avevano interrotto i rapporti con i catanesi (prima si servivano dei catanesi che trasportavano loro la "base": non mi spiegarono le ragioni per cui si erano interrotti tali rapporti) e quando era stato

arrestato un cinese a Bangkok e forse anche per la nave sequestrata a Suez (non ho capito se questa nave era a loro diretta o se il fatto aveva comunque causato una deficienza nella fornitura della "base"). Essendo loro in queste condizioni vennero a rivolgersi a me e ritengo ad altri per cercare di avere della "base". Pippo e Maurizio trasportavano eroina bianca da Palermo al "mercato" di Milano.....

In ordine ai loro rapporti di lavoro essi come ho detto dissero che lavoravano per i Greco di Ciaculli; siccome questi sono latitanti facevano capo ad una persona che badava alla raffineria.

Quando si lesse sul giornale dei mandati di cattura per il fatto che molti erano rimasti latitanti, io osservai che evidentemente c'era stata una "soffiata" ma Rabito mi chiarì che già' erano latitanti perché' erano stati colpiti da mandato di cattura in un precedente processo contro 160 persone.

Nella discussione che si intavolo', il Rabito mi diceva che la mafia americana non vede di buon occhio l'attività' relativa alla

raffinazione della droga (anzi preferiscono operare in altri settori i grandi boss americani), perche' la droga finisce con l'attrarre sempre l'attenzione della Polizia. Faccio presente che io gli osservai come mai egli spedisce la droga raffinata in America ed egli mi disse che interessati erano gli appartenenti a livelli medio-bassi della mafia ma non l'alta mafia che si interessa di altri affari. Nel corso di questa conversazione il Rabito diceva (manifestando non una sua idea, ma riferendo anche quello che riteneva in seno alla famiglia mafiosa alla quale apparteneva), che era risultato un errore l'omicidio Dalla Chiesa in quanto che aveva provocato le reazioni di cui anche i mandati di cattura erano una prova; fece anche un riferimento ai blocchi di patrimoni dicendo che mentre in America anche i mafiosi lavorano e pagano le tasse a Palermo non intendono lavorare se non con la droga e pagare le tasse. Qui solo ora con i fatti che sono avvenute hanno cominciato a capire che gli americani hanno ragione

Il Rabito disse che le famiglie capeggiate dai "Greco" ai quali egli apparteneva, dovevano operare le uccisioni di cui ho detto, sia per eliminare il singolo che ha operato contro la mafia in modo che colui che lo va a sostituire si limita nell'operare perche' corre lo stesso rischio, sia per dimostrare la potenza dell'organizzazione mafiosa. In parole povere ho capito che essi si sentivano "in merda" e quindi l'avevano contro coloro che avevano provocato questa situazione per cui non interessava piu' nulla dei danni che la loro reazione poteva provocare.....

Dell'auto-bomba si parlo' a Taormina il giorno stesso che io telefonai al Dr.De Luca.

A parlarne furono sia il Rabito che il Michele. Fu prima Michele a dirmelo, dicendo proprio che dovevano usare un sistema come quelli che si usano nel Libano contro coloro che si interessano contro la mafia. Ricordo che disse quasi testualmente: "Saltera' anche a Palermo come si fa nei vostri paesi e cosi' salteranno tutti e nessuno potra'

fare testimonianza". Poi arrivo' Rabito. Io condussi il discorso in modo di farlo parlare ed il Rabito mi disse che si sarebbe usata la tecnica di fare scoppiare un'auto carica di esplosivo perche' le altre tecniche presentavano difficolta' di esecuzione e esponevano l'esecutore ad essere arrestato dagli altri di scorta che erano nella zona.....

Anche successivamente all'uccisione di Chinnici parlando con Scarpisi e Rabito, essi si dimostrarono soddisfatti dell'esito raggiunto e ricordo che mi dissero: "vedi come e' finita?".

Alla stregua, dunque, dalle confidenze fatte a Ghassan da Rabito e Scarpisi (e, successivamente, dai sedicenti Michele e Maurizio), i responsabili dell'omicidio Dalla Chiesa erano i Greco di Ciaculli, i quali intendevano riservare lo stesso trattamento a tutti coloro che "ficcavano il naso nella mafia".

E' estremamente significativo che la reazione mafiosa, poi sfociata nell'attentato contro il cons. Chinnici, sia maturata non

appena questo Ufficio ha emesso, il 9.7.1983, mandato di cattura contro i piu' autorevoli esponenti della mafia, fra cui i "corleonesi" Riina e Provenzano, i fratelli Michele e Salvatore Greco, Pietro Vernengo, Benedetto Santapaola e cosi' via.

Allora, non erano stati ancora individuati, come si e' visto, tutti i componenti della "commissione" ma era stato dimostrato, con l'emissione del mandato di cattura suddetto (concernente, si badi bene, non solo l'omicidio Dalla Chiesa, ma anche quelli di Alfio Ferlito, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e gli altri principali episodi criminosi della c.d. guerra di mafia), che erano stati esattamente individuati la matrice ed i moventi di tanti efferati assassini.

Sotto questo aspetto, dunque, l'atroce fine del cons. Rocco Chinnici - del Capo, cioe', di quell'Ufficio che aveva emesso il mandato di cattura in questione e del magistrato che aveva impresso un decisivo impulso alle

indagini sulla mafia - costituisce l'amarissima conferma della fondatezza dei risultati raggiunti e della attendibilita' delle prove acquisite.

Circa i moventi e gli autori del delitto Dalla Chiesa e' interessante riportare, anche se non costituisce elemento di prova, un episodio riferito da Buscetta, - il quale - comunque nulla sa per scienza diretta di quel delitto perche' all'epoca viveva in Brasile.

Come si e' gia' accennato nel trattare l'omicidio di Alfio Ferlito, Buscetta e Badalamenti, la sera del 3.9.1982 (e, quindi, qualche ora dopo l'assassinio di Dalla Chiesa, data la differenza di fuso orario) si trovavano all'hotel Regent di Belem (Brasile) e guardavano la televisione. Quando venne trasmessa la notizia dell'agguato di via Carini, Badalamenti commento' subito che "sicuramente era stato un atto di spavalderia dei corleonesi, che avevano cosi' reagito alla sfida contro la mafia lanciata da Dalla Chiesa. Soggiunse che certamente erano stati

impiegati i catanesi - appunto perche' piu' vicini ai corleonesi - che avevano cosi' ricambiato il favore ricevuto con l'uccisione di Alfio Ferlito" e disse ancora che "qualche uomo politico si era sbarazzato, servendosi della mafia, della presenza, troppo ingombrante ormai, del generale....." (Vol.124/A f.71) - (Vol.124/A f.72).

Ora, cio' che sorprende e' la prontezza e la sicurezza con cui il Badalamenti ha saputo analizzare la notizia e individuare cause ed autori dell'eccidio, pervenendo agli stessi risultati raggiunti da questo Ufficio dopo una lunga e faticosa istruttoria.

Egli, evidentemente, da navigato capo di "Cosa Nostra", conosceva perfettamente tutti i meccanismi dell'organizzazione ed era in grado di inquadrare subito l'episodio.

In questo quadro probatorio gia' univoco e tranquillante e' venuta ad iscriversi la perizia balistica, che ha dato un suggello di granitica fermezza ai risultati gia' raggiunti, dimostrando - come piu' non si sarebbe potuto

sperare - che un unico filo conduttore avvince i piu' importanti delitti della c.d. guerra di mafia all'attentato di via Isidoro Carini.

Attraverso la perizia e' stato accertato, infatti, che ((Fot.070945) - (Fot.071049)): nell'attentato a Dalla Chiesa sono stati adoperati due Kalashnikov: uno e' stato sicuramente impiegato anche per il danneggiamento della gioielleria Contino, per l'omicidio di Salvatore Inzerillo, poi il tentato omicidio di Salvatore Contorno, per l'omicidio di Alfio Ferlito e, molto probabilmente, anche per l'omicidio di Stefano Bontate; l'altro e' stato usato anche nell'omicidio di Alfio Ferlito.

In sostanza, entrambi i Kalashnikov usati per l'attentato a Dalla Chiesa sono stati usati anche nell'agguato ad Alfio Ferlito, ed uno di essi, inoltre, e' stato adoperato anche per gli assassinii di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e per l'attentato a Salvatore Contorno.

Non occorre qui ripetere quanto si e' gia' ampiamente detto sull'unicita' del disegno criminoso che lega i tre - forse piu' importanti - episodi della guerra di mafia palermitana (omicidi Inzerillo, Bontate e tentato omicidio Contorno), ne' quanto si e' esposto sulla eliminazione di Alfio Ferlito compiuta dalla mafia palermitana e nel precipuo interesse di Nitto Santapaola.

Occorre, pero', sottolineare un dato che, per altro, balza evidente. Negli omicidi di Alfio Ferlito e di Carlo Alberto Dalla Chiesa e' stato usato un secondo Kalashnikov che, prima di allora, non era stato adoperato nelle vicende criminali esclusivamente palermitane, il che potrebbe significare una partecipazione diretta di elementi del clan Santapaola a questi due delitti, e cio' a prescindere dalla indubbia responsabilita' del Santapaola quale vertice della mafia catanese.

Trattasi, comunque, di una evidente singolarita' che assume un suo particolare

significato in vicende mafiose in cui nulla e' lasciato al caso. Infatti, come si e' gia' detto altrove, e' da escludere (oltre - ovviamente - all'ipotesi che si tratti di armi noleggiate) che l'uso delle stesse armi in tanti diversi episodi criminosi sia da ascrivere a leggerezza, apparendo, invece, il frutto di una ben precisa scelta operativa e costituendo una implicita, ma non meno eloquente, "rivendicazione" della paternita' degli attentati. Si ricordi che in occasione del danneggiamento alla gioielleria Contino, l'ignoto sparatore teneva in mano un sacchetto in cui lasciava cadere i bossoli espulsi dal Kalashnikov; e cio' aveva una ben precisa ragione: quella di ritardare al massimo, prima che venisse eseguito l'omicidio di Salvatore Inzerillo, l'insorgere del sospetto, attraverso l'esame dei bossoli, che era in preparazione un attentato. In tutti gli attentati, invece (ad eccezione che per l'omicidio di Stefano Bontate) sui luoghi del delitto e sulle autovetture usate dai killers sono state rinvenute decine di bossoli di Kalashnikov.

13. Possono trarsi adesso le conclusioni in ordine alle responsabilita' degli imputati dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, della sua giovane consorte, Emanuela Setti Carraro, e dell'agente di scorta, Russo Domenico, nonche' dei reati connessi (trattasi dei capi 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231 dell'epigrafe).

Certamente, le indagini non hanno ancora chiarito tutti gli inquietanti risvolti di questa vicenda ne' individuato tutti i mandanti e gli esecutori materiali; tuttavia, e' indubbio che l'assassinio di Dalla Chiesa, un delitto cui era interessata l'intera organizzazione, e' stato deciso dai vertici di "Cosa Nostra", secondo quanto ci si e' sforzati di dimostrare nelle pagine che precedono; ne consegue, in base ai principi gia' esposti nella parte generale, che gli esponenti di maggiore spicco di quel gruppo di potere che ruota attorno ai Corleonesi e che e' uscito vincitore dalla c.d. guerra di mafia debbono essere ritenuti responsabili dei delitti ravvisati nell'agguato di via Carini.

Per quanto concerne Greco Michele, Greco Salvatore (n.7.7.1927), Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe fu Nicola, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Geraci Antonino n.2.1.1917, Calo' Giuseppe', Scaduto Giovanni, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, Santapaola Benedetto, non resta che richiamare quanto si e' gia' ampiamente esposto circa la loro appartenenza ai vertici di "Cosa Nostra" e, comunque, a quel gruppo di potere che ha assunto la direzione della mafia isolana seminando morte e terrore.

Per quanto riguarda Mario Prestifilippo, del quale si e' gia' ampiamente parlato (parte terza, capitolo I) come elemento di grosso rilievo della mafia vincente, interessanti elementi di giudizio sono stati forniti da Stefano Calzetta, uno fra i primi imputati che hanno collaborato con la

Giustizia rivelando, pur senza essere "uomo d'onore", tutta una serie di particolari sui membri di "Cosa Nostra", che sono stati di prezioso ausilio nelle indagini istruttorie.

Il Calzetta, in particolare, ha riferito che il Prestifilippo:

- si incontrava con Zanca Carmelo e con altri mafiosi nei locali dei "bagni Virzi", della Edilceramica di Gaetano Tinnirello ed in altri luoghi;

- e' uno dei killers piu' pericolosi di "Cosa Nostra", come si rilevava dall'ammirazione con cui ne parlavano biechi assassini quali Paolo Alfano, Salvatore Rotolo e Pietro Senapa (Vol.11 f.68);

- non dava confidenza a nessuno e manteneva un atteggiamento serio e sussiegoso mentre i vari Zanca, Tinnirello etc. quando lo vedevano arrivare si precipitavano ad abbracciarlo;

- due o tre giorni dopo l'omicidio del prefetto Dalla Chiesa, Mario Prestifilippo, a bordo di una autovettura BMW

guidata dal figlio di Ludovico Bisconti ("uomo d'onore", secondo le indicazioni di Salvatore Contorno) si era portato negli uffici dell'impresa edile di Domenico Federico (anch'egli "uomo d'onore", secondo la medesima fonte), il quale lo aveva accolto con vivissima cordialita' e con grande deferenza. Nell'occasione il Prestifilippo aveva ancora i capelli biondi con la frangetta, mentre in seguito i suoi capelli divennero castani e la frangetta scomparve.

Quest'ultima affermazione del Calzetta va posta in correlazione con un fatto verificatosi nelle prime indagini dopo l'omicidio del prefetto.

Il brig. della P.S. Carella Luigi ((Fot.059478) - (Fot.059481); (Fot.062867)), trovandosi a passare la mattina del 3.9.1982 in compagnia del V.brig. Crescenzi Luigi, a bordo di una Fiat 127, nei pressi del luogo dell'attentato, aveva notato una Suzuki GSX 750, colore blu, ed una Honda colore rosso, che procedevano appaiate. A

bordo della Suzuki vi erano due giovani mentre alla guida dell'Honda vi era un giovane biondo e piuttosto esile. Trattavasi certamente delle due motociclette poi usate nell'attentato, poiche' il Carella, vedendo la Suzuki rinvenuta accanto alle due macchine in fiamme, si e' detto certo che era lo stesso motociclo da lui notato la mattina.

Ora, il fatto che il Prestifilippo addirittura si tingesse i capelli e ne cambiasse la foggia, dopo che i giornali avevano dato ampio risalto al colore dei capelli del guidatore della motocicletta Honda, non puo' non assumere un valore indiziante; e cio' specie in un contesto in cui il Prestifilippo - materialmente coinvolto, come si e' visto, anche nel tentato omicidio di Salvatore Contorno - e' gravato da specifici ed univoci elementi quale killer di fiducia di Michele Greco.

Carmelo Zanca e Tommaso Spadaro, nei cui confronti, come si e' spiegato piu' volte, non sono stati raccolti elementi sufficientemente univoci di reita', debbono essere prosciolti.

Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona sono stati accusati degli omicidi in questione e dei reati connessi, sul presupposto della loro partecipazione all'omicidio di Alfio Ferlito e dell'uso, quindi, della stessa arma usata per quest'ultimo omicidio.

La dimostrata insufficienza degli elementi a loro carico in ordine all'omicidio Ferlito non puo' non riflettersi anche - ed a maggior ragione - sulle imputazioni concernenti l'agguato di via Carini. Non puo' - tuttavia - sottacersi che gli alibi forniti dai prevenuti sono tutti falliti: in ultimo, Genovese Salvatore aveva sostenuto che il 3.9.1982 aveva ricevuto la visita del Salafia, il quale era in compagnia del cognato della moglie (Fot.087293). Quest'ultimo, pero', identificato pe Fusco Vincenzo, ha riferito ((Fot.087702) - (Fot.087703)) che cio' era avvenuto il giorno precedente o il giorno successivo al 3.9.1982 e certamente non il 3.9.1982, perche' proprio quel giorno gli era

nato il primogenito ed egli non era uscito di casa.

A cio' si aggiunge che e' pervenuta una relazione di servizio del comm. capo della P.S. dr. Filippi del 18.12.1982 ((Fot.066671) - (Fot.066672)) in cui, si riferisce che, ancora una volta, una fonte confidenziale indicava come partecipanti all'assassinio di Dalla Chiesa, fra gli altri, Salafia, Ragona e Genovese. Numerosi e complessi accertamenti sono stati svolti in proposito, ma non e' stato acquisito alcun elemento di riscontro a carico dei prevenuti; rimane, quindi, soltanto l'anonima fonte informativa, che - ovviamente - non puo' costituire elemento di prova.

14. Resta da esaminare la posizione di Alvaro Nicola, coimputato dell'attentato a Dalla Chiesa a seguito delle accuse mosse da Spinoni Giuseppe.

Alcuni giorni dopo l'attentato a Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 29.9.1982, i CC. di Palermo presentavano alla locale Procura della Repubblica un rapporto con le dichiarazioni rese all'Arma di Bergamo dallo Spinoni, il quale asseriva di essere stato testimone oculare all'omicidio Dalla Chiesa e di avere visto in particolare, che le raffiche di mitra contro la vettura A 112 del prefetto erano state esplose da un individuo seduto nel sedile posteriore di una BMW, da lui riconosciuto per Alvaro Nicola, suo compagno di detenzione alcuni anni prima. I CC. precisavano che l'Arma di Bergamo aveva accertato l'effettiva presenza dello Spinoni, il 3.9.1982, a Palermo, per motivi di lavoro ((Fot.060049) - (Fot.060055)).

Il 4.10.1982, in Bergamo, Giuseppe Spinoni veniva sentito da magistrati di

questa Procura della Repubblica e, nel confermare di avere assistito all'agguato, forniva una ricostruzione dei fatti compatibile con le risultanze della generica: riconosceva fotograficamente Alvaro Nicola come il killer che aveva sparato contro la A 112 e riconosceva altresì Benedetto Santapaola, come l'autista dalla BMW, in due fotografie raffiguranti persone, a prima vista, diverse ma portanti entrambi annotate sul verso le generalità del Santapaola. Lo Spinoni si mostrava assai preoccupato per la sua incolumità e chiedeva adeguata protezione ((Fot.060067) - (Fot.060071)).

Sulla scorta di questi elementi, il P.M., emetteva lo stesso 4/10/82 ordine di cattura contro Alvaro Nicola e Benedetto Santapaola per i delitti configurati nell'agguato di via Carini ((Fot.060133) - (Fot.060134)).

L'Alvaro, tratto in arresto, protestava la sua assoluta estraneità ai fatti

contestatigli e negava di essere mai andato a Palermo ((Fot.060139) - (Fot.060146)). Il tribunale della liberta', in sede di riesame, confermava l'ordine di cattura ((Fot.060177).

L'11.10.1982, la Procura della Repubblica emetteva ordine di cattura anche contro Nunzio Salafia, Antonino Ragona e Salvatore Genovese, per gli stessi fatti contestati ad Alvaro ed a Santapaola.

Il 14.10.1982, i magistrati del P.M. sentivano nuovamente a Bergamo Giuseppe Spinoni, il quale, oltre a confermare la precedente dichiarazione, asseriva di avere riconosciuto nelle fotografie di Salafia, Ragona e Genovese, pubblicate sui giornali, due persone che, in compagnia di un terzo individuo, avevano pranzato al "Self Service" della stazione ferroviaria di Palermo dove aveva pranzato anch'egli, verso le 13 del 3.9.1982 ((Fot.060377) - (Fot.060379)).

Quest'ufficio, investito il 15.10.1982 della formale istruzione, richiedeva alla Polizia Giudiziaria di svolgere gli opportuni controlli sulle dichiarazioni dello Spinoni, e, intanto, lo assumeva ancora in esame, a Roma, il 22.11.1982 ((Fot.062995) - (Fot.063012)). Anche stavolta lo Spinoni confermava la sua versione dei fatti e denunciava che, il 13.11.1982, mentre percorreva, a bordo della sua vettura, l'autostrada Milano - Bergamo, era stato oggetto di un attentato ad opera di sconosciuti, i quali, da un'altra auto, avevano esploso contro di lui dei colpi d'arma da fuoco, che fortunatamente avevano attinto soltanto la macchina, mandando in frantumi il vetro anteriore. Qualche giorno dopo, il 16.11.1982, era stato avvicinato da due individui, conosciuti soltanto di vista, che gli avevano consigliato di ritrattare quanto riferito sull'omicidio Dalla Chiesa.

Lo Spinoni, pero', a domande specifiche sui suoi movimenti a Palermo e ad

Agrigento (dove assumeva di essersi portato alla guida di un pullman carico di turisti stranieri prima di giungere a Palermo), rispondeva in maniera imprecisa, talche' le riserve iniziali sulla sua attendibilita' aumentavano e prendeva corpo il sospetto che l'attentato e le intimidazioni che sosteneva di aver subito fossero un tentativo per "puntellare" le sue poco convincenti dichiarazioni.

Appariva - quindi - necessario, onde verificare l'attendibilita' del teste, convocare lo Spinoni a Palermo per una ricognizione dei luoghi in cui asseriva di avere assistito all'eccidio.

Egli tentava di evitare, in tutti i modi, di venire a Palermo, perfino rivolgendosi alla stampa e dicendosi vittima di una sorta di congiura che lo voleva spedire a Palermo, per farlo ammazzare dalla mafia ((Fot.065258); (Fot.065292) - (Fot.065293)). Ne veniva allora disposto l'accompagnamento per l'11.12.1982 (Fot.065256).

Intanto, il 7/12/1982, i CC. di Palermo presentavano ((Fot.065294) - (Fot.065305) un rapporto in cui ponevano in evidenza che, a seguito delle specifiche indagini delegate da questo Ufficio, era stata accertata la falsita' di parecchie circostanze riferite dallo Spinoni per dar veste di credibilita' alle sue dichiarazioni, e segnalavano che il teste, gia' il 19.10.1981, aveva denunciato alla Questura di Bergamo di avere assistito, nei pressi della casa Circondariale S.Vittore di Milano, ad un omicidio, che, in realta', non era mai avvenuto.

Lo Spinoni veniva quindi accompagnato in Sicilia ((Fot.065927) - (Fot.065941)); prima ad Agrigento, dove si accertava che egli era stato nel 1981 e non nel 1982; e poi a Palermo, dove indicava ai CC., come luogo dell'agguato, la via Giacinto Carini e non gia', come avrebbe dovuto, la via Isidoro Carini, sita in tutt'altra zona della citta'.

A questo punto, Spinoni veniva nuovamente interrogato ma, con incredibile sfrontatezza, insisteva nel dire di avere assistito all'omicidio di Dalla Chiesa, anche se ammetteva che gran parte delle circostanze di contorno riferite erano false ((Fot.065946) - (Fot.065960)). Veniva, pertanto, arrestato in via provvisoria per falsa testimonianza e, finalmente, l'indomani si decideva ad ammettere di avere mentito su tutta la linea ((Fot.065962) - (Fot.065980)), sostenendo di essere stato indotto a formulare le false accuse da tali Lemma Gerardo e Lemma Pasquale, che gli avevano promesso danaro e gli avevano anche dato degli assegni; assumeva di avere subito, in seguito, un'aggressione da parte di costoro e di un terzo individuo a lui sconosciuto.

Il 12.12.1982, veniva emesso mandato di cattura contro lo Spinoni per il delitto di falsa testimonianza ((Fot.065981) -

(Fot.065982)); ed il 15.12.1982, dopo un ulteriore interrogatorio che consentiva di accertarne la totale estraneita' ai fatti ((Fot.066252) - (Fot.066257)), veniva disposta l'immediata escarcerazione di Nicola Alvaro per mancanza di sufficienti indizi (Fot.066264).

Venivano, intanto, proseguiti gli interrogatori dello Spinoni, che continuava a rendere versioni contrastanti e palesemente mendaci. Nell'interrogatorio del 15.12.1982 ((Fot.066281) - (Fot.066288)), a specifiche contestazioni, sosteneva che qualcuno nella Caserma di CC. di Bergamo gli aveva raccontato le modalita' dell'agguato a Dalla Chiesa e gli aveva mostrato delle fotografie, identiche a quelle poi esibitegli dai magistrati del P.M.di Palermo.

Il 21.12.1982, questo Ufficio emetteva mandato di cattura ((Fot.066118) - (Fot.066120)) nei confronti dello Spinoni per i delitti di calunnia in danno di Alvaro Nicola e di Lemma

Gerardo e Pasquale nonche' per quello di ricettazione di un modulo di patente di guida e per quello di falso in patente (infatti, all'atto del suo arresto, veniva rinvenuta addosso allo Spinoni una patente di guida, a lui intestata, contraffatta e compilata mediante utilizzazione di un modulo in bianco facente parte di un gruppo di stampati rubati al P.R.A. di Siracusa il 10.6.1981: (Fot.066102) - (Fot.066106)).

Il prevenuto, interrogato nella stessa giornata ((Fot.066441) - (Fot.066454)), riferiva che, la sera dell'omicidio di Dalla Chiesa, si trovava in realta' a Venezia ed aveva pernottato in un albergo di quella citta'; soggiungeva che la patente falsa gli era stata fornita, previo compenso di lit. 350.000, da un certo "Mario" di Bergamo, il cui numero telefonico era annotato nella sua rubrica telefonica, sequestratagli all'atto dell'arresto.

Il giorno successivo (22.12.1982) chiedeva di conferire coll'istruttore e affermava che era stato indotto ad accusare il Santapaola dal m.llo Molinari dei CC. di Bergamo, che gli aveva raccontato le modalita' dello agguato e gli aveva anche esibito le fotografie della persona, poi da lui indicata come l'autista dell'Alvaro (e, cioe', di Nitto Santapaola). Subito dopo, pero', il prevenuto ritrattava quanto aveva dichiarato nei confronti del m.llo Molinari ((Fot.066472) - (Fot.066475)).

L'11.1.1983, veniva emesso nei confronti del prevenuto ulteriore mandato di cattura per i delitti di simulazione di reato, in relazione alle sue precedenti denunce di avere subito un attentato e di essere stato picchiato per ritrattare le accuse contro Alvaro e Santapaola ((Fot.067472) - (Fot.067473)); nuovamente interrogato, anche stavolta rendeva dichiarazioni evasive e palesemente mendaci ((Fot.069075) - (Fot.069080)).

Il 1-3.1983, infine, lo Spinoni chiedeva ancora di conferire con l'istruttore, e riferiva che, ad indurlo a riconoscere le fotografie del Santapaola, era stato il cap. Grassi dei CC. di Bergamo ((Fot.070640) - (Fot.070646)).

Cio' premesso, per orientarsi in questo groviglio di accuse e di smentite dello Spinoni, bisogna partire da un dato sicuro e, cioe', dal fatto accertato che, la sera del 3.9.1982, egli aveva preso alloggio presso l'hotel Continental di Venezia, ripartendo il giorno successivo ((Fot.068863) - (Fot.068870)), e che il 4.9.1982 alle ore 12 aveva presentato, alla Squadra Mobile di Mestre, denuncia di furto di un pullman che, a suo dire, aveva parcheggiato in quella via Martiri della Liberta' alle ore 16 del 3.9.1982 (Fot.068024).

E' chiaro, dunque, che, la sera dell'agguato a Dalla Chiesa, egli non poteva trovarsi a Palermo.

E' possibile che la denuncia del furto del pullmann costituisca un'altra delle tante truffe ordite dallo Spinoni, ma non puo' dubitarsi della sua presenza a Venezia la sera del 3.9.1982 per un semplice ordine di considerazioni:

- anzitutto, perche' e' documentata la sua presenza in un albergo di quella citta', dove, ha esibito la sua vera carta di identita' (Fot.069100);

- in secondo luogo, perche', se fosse stato a Palermo a tarda sera (non si riesce fra l'altro ad ipotizzare un motivo plausibile della sua presenza in questa citta', essendo rimasto escluso che fosse venuto con una comitiva di turisti), ben difficilmente l'indomani mattina, tenuto conto dei collegamenti tra Palermo e Venezia, avrebbe potuto trovarsi alle ore 12 presso la Squadra Mobile di Mestre, come e' stato accertato.

Escluso, quindi, che lo Spinoni abbia assistito all'eccidio, e' conseguenziale che l'Alvaro, gravato soltanto dalle accuse del primo, debba essere prosciolto con ampia formula liberatoria.

Resta, quindi, da capire perche' Spinoni abbia deciso di formulare delle accuse delle quali - inevitabilmente - sarebbe stata accertata l'infondatezza. E qui sovviene la perizia psichiatrica eseguita sul predetto, che ha accertato come il prevenuto, pur sano di mente, abbia una personalita' psicopatica di tipo isterico, con chiara tendenza a mentire anche nelle cose piu' futili, pur di attirare su di se' l'attenzione. L'istrionismo e' un tratto caratteristico di questo gruppo di psicopatici, che comprende gli pseudologi (o mitomani) e gli "pseudologi truffatori". In quest'ultima categoria rientrano gli individui con tendenza alle vanterie e la cui condotta configura - piu' o meno chiaramente - reati di truffa o millanteria; lo Spinoni, conclude il perito, appartiene alla seconda varieta', cioe' alla varieta' di "pseudologi truffatori", delle "personalita' psicopatiche isteriche" ((Vol.073750) - (Pot.073795)).

La vocazione dello Spinoni alla millanteria ed alla calunnia si era gia'

manifestata nel 1973, quando aveva formulato false accuse nei confronti dello stesso Nicola Alvaro e di tale Bresolin Guido in ordine al sequestro di persona di Mirko Panattoni e, nel 1981, quando aveva reso dichiarazioni fantasiose su un omicidio ((Fot.066121) - (Fot.066145)).

E il suo cartellino biografico, redatto dai CC. di Bergamo ((Fot.066432) - (Fot.066435)), e' eloquente: vi sono annotati, infatti, i suoi numerosi precedenti per truffa, furti, falso, ed emissione di assegni a vuoto ed ivi e' indicato come "megalomane".

C'e' da chiedersi allora come mai si sia dato credito ad un persona come Spinoni, tanto da definirlo - come hanno fatto i CC. di Bergamo in un telex inviato ai colleghi palermitani (Fot.093985) - "attendibile", ancora prima di effettuare un qualche controllo delle sue dichiarazioni (il telex e' del 15.9.1982) e quando tutte le circostanze deponevano obiettivamente contro l'attendibilita' del teste.

La personalita' psicopatica e truffaldina dello Spinoni si e' manifestata anche nel comportamento processuale tenuto dopo la scoperta delle sue menzogne.

Egli, infatti, pur ammettendo - dopo estenuanti interrogatori e dopo l'arresto per falsa testimonianza - le sue falsita', imbastiva accuse inconsistenti nei confronti di Lemma Gerardo e Pasquale.

E' stato pero' accertato dai CC. di Bergamo ((Fot.068945) - (Fot.068691)) che lo Spinoni era riuscito a farsi consegnare dai Lemma degli assegni per somme non indifferenti, vantando delle amicizie presso la Prefettura di Milano e presso l'Arma e promettendo, quindi, il rilascio della patente di guida a favore di Lemma Francesco, benché invalido, e la riapertura di un bar del suocero di Lemma Pasquale, chiuso per motivi di pubblica sicurezza. E' escluso, quindi, che gli assegni dei Lemma (che lo Spinoni possedeva o aveva utilizzato) fossero il compenso delle caluniose accuse per il delitto Dalla

Chiesa, ed appare evidente che il prevenuto ha tentato di coinvolgerli in una grave vicenda, sfruttando le tracce documentali (assegni) di altri reati da lui commessi.

Lo Spinoni ha mentito anche sulla provenienza della patente di guida falsificata di cui era in possesso. Egli, infatti, aveva sostenuto di averla ricevuta da un certo "Mario", di cui aveva annotato il numero telefonico (Fot.066452); e' stato accertato, invece, che la utenza annotata corrisponde a tale Valsecchi Natale, deceduto, nella cui situazione di famiglia non figura alcuna persona a nome Mario (Fot.068788).

Va precisato, altresì, che, il fatto che il modulo di patente di guida sia stato rubato a Siracusa e' un argomento indubbiamente suggestivo, poiche' ci riporta alla zona di residenza di Nunzio Salafia e dei suoi fidi; l'argomento, pero', almeno allo stato, non e' molto rilevante poiche', come e' stato accertato, dei ben 8.870 moduli in bianco rubati a Siracusa nessuno e' stato rintracciato in

Sicilia, mentre ne sono stati sequestrati circa un migliaio prevalentemente nell'Italia Settentrionale, in possesso a pregiudicati per reati comuni ((Fot.066619) - (Fot.066620)).

Per quanto riguarda, poi, la chiamata in causa dei CC. di Bergamo, e' da valutare se costoro abbiano intenzionalmente indotto lo Spinoni a formulare false accuse nei confronti non tanto di Alvaro Nicola, quanto di Benedetto Santapaola, sicuramente coinvolto nell'agguato di via Carini, come e' emerso per altra via.

Lo Spinoni, nell'insistere di avere avuto suggerito il nome di Santapaola dal cap. Grassi, ha fatto presente di avere appuntato i nomi del Santapaola e di Alvaro su un foglietto che teneva nella sua vettura e che aveva mostrato al suo amico Bruno Gabrieli ancor prima di essere sentito dai CC.. Ebbene, il Gabrieli ha dichiarato che, il 6 o, al massimo, il 7.9.1982, lo Spinoni gli aveva dato un passaggio con la sua vettura e, lungo la strada, gli aveva

indicato un nome scritto su un foglio di carta, custodito nel vano portaoggetti; questo nome era solo quello di Nicola Alvaro. In proposito gli aveva confidato di avere assistito all'assassinio di Dalla Chiesa e di avere riconosciuto nell'Alvaro uno dei killers, ma si era mostrato indeciso se denunciare o meno quanto aveva visto ((Fot.071522) - (Fot.071525)).

Viene smentita, dunque, dallo stesso Gabrieli - che lo Spinoni aveva chiamato a conferma della sua tesi - qualsiasi indicazione da parte di chicchessia del nome di Santapaola, mentre viene confermato l'originario proposito dello Spinoni di denunciare - ancora una volta - l'Alvaro, nei cui confronti egli aveva motivi di astio in quanto una volta, come egli stesso ha ammesso, l'Alvaro lo aveva fatto picchiare in carcere.

Resta da spiegare, pero', una vicenda abbastanza singolare: quella, cioe', del riconoscimento fotografico di Santapaola operato dallo Spinoni.

Come si e' gia' accennato, quest'ultimo, sentito dai magistrati del P.M., aveva riconosciuto Nitto Santapaola su ben due fotografie che raffiguravano personaggi apparentemente diversi, ma che portavano annotate entrambe, sul retro, le generalita' del Santapaola. Una delle fotografie del Santapaola era contenuta in un album fotografico approntato dai CC. di Palermo (Fot.060093), mentre l'altra era stata reperita da un funzionario della Criminalpol di Palermo (Fot.060047).

Ebbene, come hanno riferito in seguito i CC.di Palermo con rapporto del 20.12.1982 ((Fot.066481) - (Fot.066492)), la fotografia da loro indicata come raffigurante Nitto Santapaola corrisponde, invece, a quella del pregiudicato di Salemi, Gucciardi Antonino. Si sarebbe trattato - cosi' e' stato confermato dal cap. CC.di Marsala, Nicolo' Gebbia ((Fot.066713) -

(Fot.066714)) e del ten. col. di Trapani Giuseppe Mirone ((Fot.067193) - (Fot.067198)) - di un accidentale scambio di fotografie dovuto a errore. In sintesi, nei primi di ottobre 1982 ed in previsione della imminente trasferta a Bergamo per l'audizione dello Spinoni, era stato richiesto al Gruppo CC. di Trapani di trasmettere le fotografie del Santapaola scattate in occasione del suo arresto, avvenuto in territorio di Campobello di Mazara il 13.8.1980. Poiche' la foto segnaletica del Gucciardi, arrestato in Salemi il 10.8.1980, era stata impressa nella stessa pellicola utilizzata per i rilievi fotografici del Santapaola e degli altri individui arrestati insieme a lui (Mangion Francesco, Agate Mariano e Romeo Rosario), anche i fotogrammi relativi al Gucciardi erano finiti nella stessa busta. Quando era pervenuta la richiesta, dall'Arma di Palermo, delle fotografie del Santapaola, per mera svista era stata prelevata la fotografia del

Gucciardi, ritenendo che si trattasse del Santapaola.

Ma se così stanno le cose, sembra certo che Giuseppe Spinoni, prima di deporre, aveva già visionato le fotografie che gli sarebbero state poi esibite dal magistrato. Egli, infatti, ha indicato come autista della BMW sia l'individuo raffigurato nella foto del Gucciardi (sul retro della quale vi erano le generalità del Santapaola) sia il vero Santapaola della foto mostratagli dal funzionario di Polizia.

Lo Spinoni, sulla cui inattendibilità è superfluo spendere ulteriori parole, ha spiegato di avere riconosciuto entrambe le fotografie come raffiguranti la stessa persona, perché "lo sguardo sembrava identico". Ma la giustificazione è risibile: basta guardare le due foto per rendersi conto che i due soggetti sono differenti.

Il fatto ancora più singolare è che lo Spinoni, dopo aver riconosciuto fotograficamente il Santapaola, teneva a precisare che l'individuo da lui riconosciuto

"portava i baffi" al momento in cui lo aveva visto alla guida della BMW (Fot.060070).

Ebbene, come e' stato accertato dai CC. di Palermo (Fot.066484), la fotografia applicata al cartellino segnaletico del Gucciardi raffigura lo stesso individuo della foto trasmessa come quella di Santapaola, ma con dei vistosi baffi (Fot.066488).

E' lecito dedurne, allora, che lo Spinoni ha visto, come se fossero di Santapaola, sia la fotografia di Gucciardi Antonino con i baffi, sia quella senza baffi. E poiche' le due foto sono state scattate in tempi diversi, e' inverosimile, a questo punto, la tesi del fotogramma finito per errore nella busta relativa a Santapaola.

Qui - pero' - le indagini si sono arenate, poiche', fermo restando che le dichiarazioni del ten.col. Mirone e del Cap. Gebbia sembrano attendibili, non si e' piu' in grado di stabilire chi abbia mostrato le foto a Spinoni.

Al riguardo, giova considerare che, secondo le concordie dichiarazioni dei militari dell'Arma coinvolti in questa strana storia, le fotografie sarebbero state trasmesse da Trapani a Palermo nei primi di ottobre 1982 e, cioè, nell'imminenza della trasferta per Bergamo dei magistrati di questa Procura della Repubblica.

Pero', prima di allora, il 15.9.1982 lo Spinoni, sentito, a sommarie informazioni testimoniali, da un maresciallo dei CC. di Palermo (m.llo magg. Giovanni Provenzano), pur senza parlare del Santapaola, aveva fornito la seguente descrizione dell'autista della BMW: "capelli molto ricci che gli coprivano le orecchie, aveva baffi neri ampi" (Fot.060055). Basta guardare la fotografia del cartellino segnaletico di Gucciardi (Fot.066488), per rendersi conto che essa corrisponde in pieno alle descrizione dello Spinoni.

Deve necessariamente ipotizzarsi, dunque, che, essendosi già addensati i sospetti sul Santapaola per la strage di via Carini, qualcuno abbia mostrato allo Spinoni le

fotografie del Gucciardi come se fossero del Santapaola.

E' possibile che colui o coloro che hanno esibito le fotografie fossero in buona fede, mentre sembra meno agevole ipotizzare la stessa buona fede da parte di chi ha trasmesso le due fotografie (con e senza baffi) del Gucciardi, indicandole come quelle del Santapaola.


Le responsabilita' sono - in ogni caso - gravi; sembra tuttavia da escludere una qualsiasi responsabilita' dei CC. di Palermo, poiche' nell'album fotografico da loro allestito la fotografia del Gucciardi e' unica e senza baffi, senza dire che e' stato proprio il Nucleo Operativo dei CC. di Palermo a dare impulso alle indagini ed a scoprire lo scambio di fotografie.

Non resta, quindi, che trarre la sconsolante conclusione che, ancora una volta, nelle indagini riguardanti il Santapaola, le cose non sono andate per il verso giusto e che soltanto la rapidissima scoperta della falsita' delle accuse costruite sul suo conto ha

impedito che le univoche prove esistenti a suo carico si intorbidassero.

Lo Spinoni, quindi, dovrà essere rinviato a giudizio per rispondere dei contestati delitti di falsa testimonianza (capo 443), calunnia continuata (capi 444 e 445), ricettazione di un modulo di patente di guida (446), falso in patente (capo 447) e simulazione di reato (capi 448 e 449).





OMICIDIO DEL GENERALE C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Corte di Cassazione, 10 giugno 1996



7360

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 10.6.96

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 930

Dott. ANTONIO ALBRANDI Presidente

1. Dott. GUIDO IETTI Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. " ALFONSO MAURONICO "

N. 6294/96

3. " FRANCO MARRONE "

4. " PASQUALE PERRONE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1 - BRUNO Francesco n. I. delle Femmine 27.5.1951
- 2 - Brusca Bernardo n. S. Giuseppe Jato 9.9.1929
- 3 - CALO' Giuseppe n. Palermo 30.9.1931
- 4 - GERACI Antonino n. Partinico 2.1.1917
- 5 - GRECO Michele n. Palermo 12.5.1924
- 6 - GUTTADAURO Giuseppe n. Bagheria 18.8.1948
- 7 - LA ROSA Antonino n. Palermo 22.5.1957
- 8 - MADONIA Francesco n. Palermo 31.3.1924
- 9 - MANISCALCO Salvatore n. Palermo 13.12.1941
- 10 - PROVENZANO Bernardo n. Corleone 31.1.1933

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Filippola copia studio
el sig. S. 24 9-

per arch. L. 36090
il 22 LUG 1996

IL CANCELLIERE

Handwritten signature

11 - RIFNA Salvatore n. Corleone 16.11.1990

12 - SENAPA Pietro n. Palermo 17.10.1949

13 - SPADARO Francesco n. Palermo 7.12.1958

avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla
3^a Sezione della Corte di Assise di Appello di Pa-
lermo in data 17.3.1995

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il
ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta
dal consigliere Franco Marrone.

Udito per le parti civili l'avv. Pietro Milio
del Foro di Palermo, l'avv. Francesco Caroleo Gri-
maldi del Foro di Roma, l'avv. Alfredo Biondi del
Foro di Genova, l'avv. Francesco Crescimanno del
Foro di Palermo.

Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Galati
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
di Geraci e Madonna e per il rigetto di tutti gli
altri.

Uditi i difensori:
per Greco: l'avv. Michele Cerabona, del Foro di
Napoli, il quale chiede l'accoglimento del ricor-
so. Deposita altresì eccezione di incostituziona-

Des



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studi
dal Sig. CALIA

per diritti L. 3600

|| 27 SET 1996

IL CANCELLIER

lità, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217;

per Provenzano: l'avv. Salvatore Traina, del Foro di Palermo, il quale conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

per Spadaro: l'avv. Franco Coppi, del Foro di Roma, il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento dei motivi di ricorso;

per Calò: l'avv. Ivo Reina, del Foro di Roma, il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;

per Spadaro e Maniscalco e Riina: l'avv. Antonino Mormino, del Foro di Palermo, il quale conclude insistendo sui motivi di ricorso;

per Guttadauro: l'avv. Sergio Monaco, del Foro di Palermo, il quale ritiene che la sentenza sia viziata da motivi di illogicità e ne chiede quindi l'annullamento;

per Guttadauro: l'avv. Gallo, del Foro di Torino, il quale chiede l'annullamento della sentenza e, in subordine, l'annullamento con rinvio al giudice di merito perché sia valutata la situazione probatoria del ricorrente;



per Brusca: l'avv. Vito Ganci, del Foro di Palermo, il quale conclude chiedendo l'accoglimento integrale de motivi;

per Bruno: l'avv. Gioacchino Sbacchi, del Foro di Palermo, il quale si riporta ai motivi di ricorso e l'avv. Carlo Taormine del foro di

Roma -

U



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *Gallina*
Antonino
per diritti L. ~~36000~~
il 28 SET 1996
IL CANCELLIERE

U

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *REINA*
per diritti L. ~~46000~~
il 19 DIC. 1996
IL CANCELLIERE

U

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *Severino*
per diritti L. ~~44000~~
il 18 FEB. 1998
IL CANCELLIERE

CAPITOLO I

I dispositivi delle sentenze dei precedenti gradi del giudizio

1) Con sentenza in data 16.12.1987, della I^a Sez. della Corte di Assise di Palermo, venivano, tra gli altri condannati per i reati associativi (artt. 416 e 416bis c.p.) Francesco Bruno, Antonino La Rosa e Salvatore Maniscalco.

Veniva inoltre affermata la responsabilità per i delitti di sangue e reati connessi, di:

- Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, per l'omicidio di Di Cristina Giuseppe, e per l'omicidio del dr. Boris Giuliano;
- dello stesso Provenzano, per gli omicidi di Bonitate Stefano e di Inzerillo Salvatore, nonché per quelli di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo;
- di Greco Michele, nonché dei suddetti Riina e Provenzano, per l'omicidio di Gnoffo Ignazio e il tentato omicidio di Pillitteri Carmela;

- dello stesso Provenzano, (oltre che del Riina e di Greco Michele), per il tentato omicidio di Contorno Salvatore e del minore Foglietta Giuseppe;

- di Senapa Pietro e Spadaro Francesco, per gli omicidi di Tagliavia Gioacchino e di Fiorentino Orazio;

- di Bruno Francesco, per l'omicidio di Gallina Stefano e il tentato omicidio di Simonetta Maria;

- di Provenzano Bernardo, per l'omicidio di Marchese Pietro e il tentato omicidio di Campora Domenico; (per questi ultimi delitti, oggetto di un separato procedimento (n. 20/85 R.G.), con sentenza 28.11.1985 della Corte d'Assise sez. II, erano stati condannati, fra gli altri, Greco Michele e Marchese Filippo. In grado di appello il procedimento contro costoro veniva riunito all'attuale, nel quale le stesse imputazioni erano state elevate nei confronti del suddetto Provenzano, del Riina e di altri).

Veniva inoltre affermata la responsabilità:

1167

- dello stesso Provenzano, nonché di Greco Michele e Riina Salvatore, per gli omicidi di Romano Pietro e Spica Antonino;

- di Maniscalco Salvatore, per gli omicidi di Eusemi Rodolfo e di Rizzuto Matteo;

- di Greco Michele, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, per gli omicidi dei C.C. Franzolin, Raiti, Di Earca, del detenuto Perlito e dell'autista Di Lavore, nonché per gli omicidi del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, della di lui moglie Setti Carraro Emanuela e dell'agente di Polizia Russo; per questi ultimi due gruppi di delitti veniva pronunciata condanna anche nei confronti di Santapaola Benedetto.

Dai delitti di sangue sopra elencati venivano assolti altri imputati ai quali essi erano rispettivamente ascritti; fra gli assolti, i seguenti, interessati al procedimento di rinvio:

- Greco Michele, Brusca Berardo, Calò Giuseppe e Madonia Francesco, dall'omicidio Di Cristina;

Alz

- gli stessi Greco Michele, Brusca Gerardo, Calò Giuseppe, Madonna Francesco, nonché Garsci Antonino, dall'omicidio Giuliano;

- ancora, Brusca Berardo e Calò Giuseppe dagli omicidi Bontade, Inzerillo, Teresi, Di Franco e Federico Salvatore ed Angelo; nonché dall'omicidio Gnoffo; dal tentato omicidio di Pillitteri Carmela; dal tentato omicidio di Contorno Salvatore e di Foglietta Giuseppe; dall'omicidio di Marchese Pietro e dal tentato omicidio di Campora Domenico; dagli omicidi Romano e Spica, Franzolin, Raiti, Di Barca, Ferlito, Di Lavore, e, infine, dagli omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo;

- gli stessi Brusca e Calò, insieme a Greco Michele, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, dall'omicidio Giaccone.

2) Con sentenza in data 10.12.1990 la I^a Sez. della Corte di Assise di Appello di Palermo: per i reati associativi,

- confermava la condanna di Maniscalco, la assoluzione di Gattadauro e Antonino La Rosa; assolveva inoltre, il Brufo che era stato ritenuto colpevole
- affermava la responsabilità del Randazzo (assolto in I° grado) dai reati in tema di stupefacenti.

Quanto ai delitti di sangue e ai reati connessi:

- in riforma della prima sentenza, assolveva: Riina Salvatore e Provenzano Bernardo dall'omicidio Di Cristina; e dall'omicidio Giuliano
- il Provenzano anche dagli omicidi Bontate, Inzerillo, Teresi, Di Franco, Federico Salvatore ed Angelo;
- Greco Michele, Riina Salvatore, e il suddetto Provenzano dall'omicidio Gnoffo e del tentato omicidio di Pillitteri Carmela;
- il Provenzano anche del tentato omicidio di Contorno Salvatore e Foglietta Giuseppe;
- Senapa Pietro e Spadaro Francesco dall'omicidio Tagliavia; ne confermava, invece, la condanna per l'omicidio Fiorentino;

- assolveva, inoltre, il suddetto Provenzano dall'omicidio Tagliavia; ne confermava, invece, la condanna per l'omicidio Fiorentino;

- assolveva, inoltre, il suddetto Provenzano dall'omicidio Marchese e dal tentato omicidio di Campora Domenico; dagli omicidi Romano e Spica; da quest'ultimi due delitti assolveva anche Greco Michele e il Riina;

- dagli omicidi Ferlito, Franzolin, Raiti, Di Barca e Di Lavore assolveva i suddetti Greco, Riina e Provenzano;

- costoro, insieme a Santapaola Benedetto, venivano assolti pure dagli omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo.

Sempre per i delitti di sangue confermava, invece, adeguandone la formula, le assoluzioni nei confronti del Brusca, del Calò, e di Madonia Francesco, quanto al primo degli omicidi sopra citati (Di Cristina);

ll

- di Greco Michele, del Brusca, del Calò, del Geraci Antonino, di Madonia Francesco, quanto al secondo omicidio (Giuliano);

- del Brusca e del Calò, quanto al terzo (Bontate), al quarto (Inzerillo), al quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, (Teresi, Di Franco, Federico); decimo, undicesimo (Gnoffo, Pillitteri) e dodicesimo, (Contorno), nonché all'omicidio di Marchese Pietro e dal tentato omicidio di Campora Domenico; dagli omicidi Romano e Spica; dagli omicidi Ferlito, Di Lavore e dei C.C. di scorta;

- di Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, e dei suddetti Brusca e Calò dall'omicidio Giaccone;

- e, infine, degli stessi Brusca e Calò, dagli omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo.

- Confermava le condanne pronunciate: nei confronti di Senapa Pietro e Spadaro Francesco, quanto all'omicidio Fiorentino; nei confronti di Di Bruno Francesco, per l'omicidio di Gallina Stefano e il

Al

tentato omicidio di Simonetta Maria; nei confronti di Maniscalco Salvatore, per gli omicidi di Buscemi Rodolfo e di Rizzuto Matteo.

3) Con sentenza in data 30.1.1992 la 1^a Sez. di questa Corte annullava parzialmente la sentenza di appello con rinvio:

A) sia in relazione ai ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati nei confronti di:

1) - Bruno Francesco, quanto all'intervenuta assoluzione per i reati associativi (capi 1 e 10) e all'intervenuta condanna per i capi da 131 a 133 (omicidio consumato di Gallina Stefano e tentato di Simonetta Maria) della originaria rubrica;

2) - Senapa Pietro e Spadaro Francesco, quanto alla intervenuta assoluzione per i capi da 124 a 126 (omicidio di Tagliavia Gioacchino) e all'intervenuta condanna per i capi 127 e 128 (omicidio di Fiorentino Crazio);

rigettando nel resto il ricorso degli ultimi due imputati e rigettando nel resto il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del Senapa e dello Spadaro Francesco;

B) sia in relazione ai ricorsi degli imputati nei confronti di:

- Maniscalco Salvatore, quanto a tutte le imputazioni a lui contestate con i capi 1 e 10 e da 188 a 191 (omicidi di Buscemi Salvatore e Rizzuto Matteo), rigettando nel resto il ricorso dell'imputato (capo 326), e assorbito il ricorso del Procuratore Generale;

C) sia in relazione ai motivi del ricorso del Procuratore Generale;

C1) nei confronti di:

- Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco e Geraci Antonino detto Nenè, quanto ai capi della originaria rubrica da 64 a 67 (omicidio del commissario di P.S. dott. Giuliano Giorgio Boris);

lla

- Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe e Madonna Francesco, quanto ai reati loro ascritti ai capi da 60 a 62 (omicidio di Di Cristina Giuseppe);

- Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Santapaola Benedetto, quanto ai capi da 225 a 231 (omicidio del Prefetto di Palermo, generale Dalla Chiesa Carlo Alberto, della moglie sig.ra Setti Carraro Emanuela e dell'agente di P.S. Russo Domenico);

- Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo e Calò Giuseppe, quanto ai capi da 98 a 100 (omicidio consumato di Gnoffo Ignazio e tentato di Carmela Pillitteri); 181 e 182 (omicidio di Romano Pietro); da 183 a 185 (omicidio di Spica Antonino); da 202 a 208 (omicidio di Ferlito Alfio, dei carabinieri Franzolin Silvano, Raiti Salvatore, Di Barca Luigi e di Di Lavo-

lu

re Giuseppe); 218 e 219 (omicidio del primario prof. Giaccone Paolo); altresì nei confronti di: Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo e Calò Giuseppe, quanto ai capi da 81 a 82 (omicidio di Bontate Stefano); da 83 a 86 (omicidio di Inzerillo Salvatore); da 101 a 105 (omicidi tentati di Contorno Salvatore e Foglietta Salvatore); da 169 a 170, 171, 172 (omicidio di Marchese Pietro); 89 (omicidi di Teresi Girolamo, Federico Angelo, Federico Salvatore e Di Franco Giuseppe);

C2) nei confronti di Guttadauro Giuseppe, La Rosa Antonino, quanto alla intervenuta assoluzione dai reati associativi.

4) In sede di rinvio, la 3^a Sez. della Corte di Assise di Appello di Palermo disponeva la parziale rinnovazione del dibattimento ed interrogava sui fatti del procedimento gli imputati di reati connessi: Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Di Maggio Baldassare, Drago Giovanni, Sinagra Vincen-

zo (cl. 1956), Cancemi Salvatore, La Barbera
Giacchino ed Abbatino Maurizio (quest'ultimo su
richiesta della difesa del Calò); assumeva quindi
le deposizioni testimoniali di Dalla Chiesa Ferdi-
nando, Badiale Massimo, Sanapo Massimo, Mascioli
Aurelio, Bosco Giovanni e Celestino Italia, in re-
lazione alla vicenda concernente la strage di via
Isidoro Carini ed all'imputato Santapaola, chiama-
to a risponderne; acquisiva numerosi documenti fra
cui è opportuno segnalare la sentenza 14.11.1192 -
11.3.1963 n. 2381 della Corte di Cassazione rela-
tiva all'omicidio del capitano dei carabinieri
Emanuele Basile; e chiedeva infine informazioni
agli organi di polizia in merito agli episodi de-
littuosi in danno di Fiorentino Orazio e di Galli-
na Stefano.

E, a conclusione del giudizio con sentenza in
data 17.3.1995, ha dichiarato:

- Brusca Bernardo e Calò Giuseppe colpevoli dei
reati di cui ai capi da 60 a 62 (omicidio Di Cri-
stina), 64 e 65 (omicidio Boris Giuliano), da 81 a

Alz

86 (omicidio Bontade e Inzerillo), 89 (omicidi Teresi, Di Franco, Federico Salvatore e Federico Angelo), da 98 a 104 (omicidio Gnoffo, tentato omicidio Pillitteri), 169 (omicidio Marchese), da 181 a 185 (omicidi Romano Pietro, Spica Antonino), da 202 a 207 (omicidi Franzolin, Raiti, Di Barca, Ferlito e Di Lavore), 218 e 219 (omicidio Giacomone), da 225 a 230 (omicidi di Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo Domenico); unificati per continuazione tutti i reati di cui sopra, al reato di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale gli stessi Erusca e Calò hanno riportato condanna con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990;

- Guttadauro Giuseppe colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p.;

- Greco Michele e Madonna Francesco colpevoli dei reati di cui ai capi da 60 a 62; 64 e 65;

il Greco, inoltre, dei reati di cui ai capi 218 e 219;

lll

- Provenzano Bernardo e Riina Salvatore colpevoli dei reati di cui ai capi 218 e 219; ed il Provenzano, inoltre, del reato di cui al capo 89, unificati rispettivamente per continuazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale essi sono stati condannati con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990, ed agli altri ad essi imputati, indicati al capo 4° del presente dispositivo.

La Corte di assise di appello, inoltre, condannava gli imputati di seguito indicati, al risarcimento dei danni, da liquidarsi dal giudice civile competente, in favore delle parti civili istanti, in relazione ai reati infra precisati:

- Brusca Bernardo e Calò Giuseppe in favore di Dalla Chiesa Maria Simona, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita, Setti Carraro Fernando, Carraro Maria Antonietta, Setti Carraro Giovanni Maria, Setti Carraro Paolo e Rizzo Pilomena vedova Russo,

Uly

nonché in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, in relazione al reato di cui al capo 225;

in favore di Di Lavore Serafina e Di Lavore Salvatore, di Gaetana Camerino vedova Franzolin, in proprio e quale esercente la patria potestà sulla minore Maura Franzolin, di Fabio Franzolin, Roberto Raiti, Paolina Briante, Silvana Iritano vedova Di Barca in proprio e n.g. di esercente la p.p. sulla minore Luigia Di Barca, nonché in favore dei Ministri dell'Interno e della Difesa, in relazione al reato di cui al capo 202;

- gli stessi Brusca e Calò, ed insieme ad essi in solido, Greco Michele, Geraci Antonino e Madonia Francesco in favore di Leotta Maria Ines vedova Giuliano, Giuliano Alessandro, Giuliano Emanuela e Giuliano Selima Giorgia, in relazione al reato di cui al capo 64;

- gli stessi Brusca e Calò, ed insieme ad essi in solido, Greco Michele, Provenzano Fernando e Riina Salvatore, in favore di Prestinicola Rosa Maria,

Alz

Giaccone Camilla, Giaccone Antonino, Giaccone Paola e Giaccone Amalia, in relazione al reato di cui al capo 218;

- Guttadauro Giuseppe, in favore del Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore, in relazione al reato all'art. 416 bis C.P., come sopra precisato, con il vincolo della solidarietà passiva fra i predetti Brusca, Calò, Greco, Geraci, Madonia, Provenzano, Riina e Guttadauro e gli altri imputati degli stessi reati nei confronti dei quali la sentenza della Corte di assise di Palermo, del 16.12.1987.

- Condanna infine, in solido gli imputati sottolencati alla rifusione delle spese del giudizio attuale e dei giudizi precedenti in favore delle parti civili costituite in relazione ai reati rispettivamente infra precisati:

- Brusca Bernardo e Calò Giuseppe in relazione ai reati di cui ai capi 64, 202, 218 e 225;

Ally

- Greco Michele, Geraci Antonino e Madonna Francesco, in relazione al reato di cui al capo 64; Greco Michele, Provenzano Bernardo e Riina Salvatore, in relazione al reato di cui al capo 218.

Us

CAPITOLO II

I principi giuridici applicati dal giudice del rinvio.

L'organo di vertice dell'organizzazione criminale.

La responsabilità dei singoli componenti.

5) Nella sentenza, il giudice del rinvio, premesso un capitolo (2°) riguardante l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio nell'ipotesi come quella in esame di annullamento parziale, sostiene che il giudice non solo deve occuparsi unicamente dei casi o dei punti oggetto dell'annullamento, senza possibilità di riesaminare questioni ormai definitivamente decise, ma nemmeno può rivalutare fatti relativi a dette questioni, ormai precluse, pur se abbiano un qualche riflesso sulla sua decisione, la quale resta sempre legata da logica interna alla parte non annullata, alla precedente sentenza di merito, in quanto anche la fase di cognizione del giudizio di rinvio deve ricollegarsi a quelle precedenti, essendo l'indagine giudiziale

Al

progressiva, senza soluzioni di continuità, con accertamenti successivi nel tempo, ma tutti armonicamente coordinati, dai quali la sentenza che chiuderà il processo rappresenta la sintesi unitaria.

Dedicato, inoltre, un capitolo (3°) ai profili ricostruttivi dei nuovi collaboranti, (Giuseppe Marchese, Gaspare Mutolo, Baldassare Di Maggio, Salvatore Cancemi, Giovanni Drago e Giacchino La Barbera) passa ad occuparsi (4° cap.) della responsabilità della c.d. "Commissione".

Afferma il giudice del rinvio, essere ormai definitivamente accertato:

- che le famiglie mafiose avevano un comune organo di vertice con competenza deliberante (denominato "commissione"), diretto a formare un costante raccordo tra le famiglie stesse per il controllo degli affari e per il rispetto delle regole di "cosa nostra", composto dai rappresentanti dei vari mandamenti (della provincia di Palermo) e presieduto da un capo; e che siffatto organo si

Ue

faceva carico di deliberare le strategie criminose giustificate da specifiche finalità di punizione (omicidi);

- che tutte le strutture di Cosa nostra sono rette da un sistema normativo ricco ed articolato (ancorchè non scritto) che abbraccia - si potrebbe dire, in analogia all'ordinamento statale - il diritto sostanziale ed il diritto processuale delineando un insieme di regole etiche di comportamento assolutamente vincolanti; che, anche per quanto riguarda il massimo organo direttivo del sodalizio, esistono norme per così dire di diritto costituzionale, quali quelle relative alla sua struttura organizzativa, alla composizione, alla competenza nonché alle deliberazioni; ed infine, che nell'ambito della commissione assume un rilievo centrale quello che potrebbe definirsi lo specifico sistema di diritto penale, sia sostantivo che processuale comprendente non soltanto le regole fondamentali cui devono sottostare tutti gli altri associati (obbligo di fedeltà ed obbedien-

Ca

za, di richiedere ad essa particolari autorizzazioni, di adoperarsi perchè ne vengano comunque eseguite le decisioni e così via), ma anche quelle inerenti ai compiti ed ai doveri dei singoli componenti il direttorio, pur esse presidiate con sanzioni di tipo punitivo: dalla sospensione alla espulsione del capomandamento;

- che in definitiva, data la regolamentazione del funzionamento del suddetto organo, se qualcuno dei componenti non risultava presente (e comunque non era stato posto in grado di manifestare il proprio intendimento), ciò poteva significare soltanto che egli non era stato deliberatamente avvertito perchè era destinato ad essere emarginato e successivamente eliminato; ovvero che proprio costui (o qualcuno del suo schieramento) costituiva l'oggetto della sanzione da applicare;

- che la Corte di Cassazione non ha condiviso dalla sentenza di appello l'attribuzione, (peraltro in termini ipotetici) alla stessa "commissione" di una manifestazione preventiva di generico

scostegno morale o comunque di un consenso tacito o passivo ai presunti ideatori ed organizzatori degli omicidi Di Cristina (p. 990 segg.), Giuliano (p. 1524), Ferlito (p. 1568) e Giaccone (p. 1606); e/o l'eventualità di una sua ratifica successiva al delitto deliberato da altri, comportamenti psichici, questi, dai giudici del merito ritenuti scevri di interferenze concassuali sul piano dell'ideazione e del consenso deliberativo;

- che in realtà la questione viene riferita dai giudici di appello e dalla Cassazione esclusivamente alla problematica della rilevanza penale dell'assenso (tacito) del tribunale mafioso a misfatti ideati da terzi estranei, e non già dell'assenso dei singoli componenti all'interno dell'organo direttivo, per l'attribuzione a ciascuno della decisione adottata da quest'ultimo;

- che il problema consiste, come ha osservato la Suprema Corte, nello stabilire in punto di fatto, (posto che la "commissione" "per compito autossegnatosi, esercitava ... il potere-dovere

He

di esaminare" la richiesta di autorizzazione ad eseguire uno di tali fatti-reato e di "deliberarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza"), se l'eventuale consenso "si sottragga o meno alla categoria degli atti concorsuali nelle forme specifiche dell'istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva" (pag. 317-8); onde la risposta non può che essere negativa, dovendo l'atto autorizzativo essere necessariamente incluso nella sfera dei comportamenti ampiamente significativi della partecipazione criminosa;

- che sarebbe assurdo ipotizzare che un consenso di tal genere preposto ad una rigida struttura piramidale e legato ad un rigoroso controllo del territorio, con ingerenze in tutte le attività economiche e criminali, consentisse autonome iniziative prendendone semplicemente atto; ed ancor più assurdo che potesse limitarsi a ratificare

(U)

omicidi deliberati da altri, con il rischio di fratture interne e di conquiste di autonomi spazi che avrebbero inevitabilmente condotto in breve tempo alla sua stessa autodistruzione.

Sul punto il giudice del rinvio conclude affermando che nei casi sopra indicati, il consenso della Commissione in qualsiasi forma concesso (e con qualunque denominazione lo si voglia indicare), contenendo i necessari elementi del contributo causale alla iniziativa altrui rispetto all'evento che viene realizzato e del dolo, rientra al pari della vera e propria determinazione al delitto, fra gli atti più gravi del concorso morale; salva la prova contraria da fornirsi da parte degli imputati interessati, di essa componenti che l'autore del progetto era già comunque determinato a darvi attuazione.

Ue

6) Nel capitolo V la Corte passa all'esame delle singole vicende, iniziando dall'omicidio di Giuseppe Di Cristina, omicidio del quale ha dichiarato responsabili il Brusca, il Calò, il Greco ed il Madonia.

La Corte di rinvio ritiene sostanzialmente corretta la ricostruzione dell'assassinio effettuata dai giudici di appello. Di Cristina fu ucciso il 30.5.1978, a Palermo, a pochissima distanza dall'abitazione di Salvatore Inzerillo.

Indubbia la matrice del delitto, deciso ed attuato per una ben giustificata ragione di natura mafiosa ... in esecuzione di un disegno di punizione secondo le regole di Cosa nostra e la causale "che affonda le sue origini nella questione relativa all'uccisione, l'8.4.1978, di Francesco Madonia", rappresentante della famiglia mafiosa di Vallelunga e fedele alleato dei corleonesi, di cui l'organizzazione mafiosa aveva incolpato proprio il Di Cristina unitamente a Gaetano Badalamenti, allora capo della "commissione", che per tale ra-

gione ne era stato espulso; e, perfino Stefano Bontate, anch'egli perciò processato, va alla fine "assolto a fronte della sua ferma sfida agli avversari a dimostrare in qualsiasi modo la sua responsabilità".

Decisive, ai fini della prova, le rivelazioni di Giuseppe Marchese (per le notizie apprese dal fratello Antonino e dal cognato Leoluca Bagarella) che completano quelle di Calderone che consentono di ritenere accertata l'identità degli esecutori e dei loro mandanti.

Esecutori furono Antonio Marchese (nipote di Filippo Marchese), del mandamento dei Greco e Bagarella, uomo di punta della famiglia di Corleone (e cognato del Riina) - di cui nessuno è risultato avere una personale spinta al delitto (il Marchese aveva dichiarato al fratello di non conoscerne neppure la causale), giustificato solo dal "rapporto organico" (dovere di fedeltà o di obbedienza) (elemento sicuro per individuare la provenienza delle spinte decisionali).

lls

Il trinomio che accompagna il furto dell'auto-
vettura, la scelta del luogo del delitto e della
sua organizzazione, nonché quella dei suoi autori
materiali, finisce con il far apparire riduttiva
l'accusa del Di Cristina nel suo "testamento" ri-
ferita ai soli corleonesi, piuttosto che ad un più
impegnativo coinvolgimento dell'intero vertice ma-
fioso.

In ordine a tale capo, la sentenza si conclu-
de con la precisazione che nel quadro probatorio
delineato dalle risultanze obbiettive del processo
si collocano, infine, le concordanti rivelazioni
dei "pentiti" informati dell'omicidio, che lo han-
no attribuito a decisione della commissione paler-
mitana ed in particolare alla sua componente
"corleonese" nell'accezione, come si dirà avanti,
indicativa dei capi mandamento alleati, che dopo
la deposizione di Badalamenti e la nomina a capo
di Michele Greco, avevano conseguito il predominio
assoluto nell'ambito del supremo consesso mafioso:
è significativo al riguardo che due pentiti come

Gaspere Mutolo e Salvatore Cancemi, appartenenti ad ambienti così lontani tra di loro ed a famiglie allora addirittura in conflitto, abbiano specificamente accusato gli stessi personaggi di tale schieramento di avere in particolare deliberato la morte del Di Cristina indicandoli concordemente in Riina, Provenzano, Brusca, Calò, Francesco Madonia di Resuttana ed in "Nanè" Geraci.

Per vero Buscetta, ha riferito come causale, quella "ufficiale" comunicata da Michele Greco che il boss di Riesi era un confidente dei carabinieri; ed ha aggiunto di avere avuto riferito tanto da Bontate che da Inzerillo che era stato fatto fuori col pieno avallo della commissione.

Anche Giuseppe Marchese ha confermato di aver appreso che il Di Cristina era stato ucciso perchè era "un pezzo di sbirro"; mentre Francesco Marino Mannoia e Gaspare Mutolo hanno privilegiato il collegamento della sua eliminazione con l'affare Madonia di Valledlunga, evidenziato anche dalla sentenza di rinvio.

Ma, questo contrasto - si legge nella sentenza - è soltanto apparente, valendo sempre a ribadire che le "colpe" del Di Cristina erano state più d'una e tutte meritevoli della massima sanzione; come del resto, confermano le rivelazioni di Calderone (da cui proviene il più consistente apporto probatorio sulla vicenda), che ha dimostrato di essere informato di ogni particolare di ciascuna di esse (anche per il coinvolgimento che egli aveva rimproverato al fratello) e che le ha riferite con la consueta neutralità; ed ammettendo, anzi, che proprio le confidenze ai carabinieri avevano fornito ai corleonesi il pretesto formale, ineccepibile, per l'eliminazione dell'avversario; per poi concludere con la constatazione che quella punizione, in uno con la successiva uccisione del fratello, avevano costituito una delle tappe fondamentali che avevano consentito al Riina ed ai suoi alleati di acquisire il potere assoluto in seno a "cosa nostra".

Us

7) L'omicidio di Boris Giuliano del
21.7.1979.

Del delitto e dei reati connessi il giudice
del rinvio ha ritenuto responsabili il Brusca, il
Calò, il Geraci, il Greco e Francesco Madonia.

I giudici dell'appello avevano ritenuto che,
essendo la causale dell'omicidio nelle indagini
effettuate dal dr. Giuliano su traffici interna-
zionali di stupefacenti che avevano portato al se-
questro il 19.6.1979 all'aeroporto di Palermo di
2 valigie contenenti circa 500.000 dollari ameri-
cani, dirette al gruppo Bontate-Inzerillo-Mafara,
a costoro andava attribuita la responsabilità
dell'assassinio del funzionario.

Pur dando, quindi, atto dell'esistenza di
elementi indizianti sulla partecipazione degli al-
tri componenti della "commissione" al piano delit-
tuoso per sopprimere il Giuliano, i giudici di ap-
pello avevano concluso che nel caso, il consenso
del tribunale mafioso ricavabile dal fatto che
all'uccisione non erano seguite reazioni di alcun

[REDACTED]

tipo, non poteva essere andato al di là di una successiva approvazione dell'iniziativa autonomamente adottata da quel gruppo.

Tale conclusione non ha superato il vaglio di legittimità avendo la Cassazione osservato che la sentenza, così ragionando, aveva lasciato inesplorata l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, anche in considerazione della rilevanza straordinaria dell'evento; e che quindi, era possibile, ed anzi probabile, che all'iniziativa del gruppo Bontate-Inzerillo fosse da aggiungersi il concorso di altri gruppi, fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario e ben rappresentato in Commissione.

Evidenziando: il secondo aspetto della causale (il rischio che le indagini di Giuliano conducessero allo smantellamento della stessa organizzazione), la scoperta da parte di Giuliano del covo di via Facori Giraldi (con armi, munizioni, 40 gr. di eroina e la foto di Bagarella); cointeresse nel traffico anche di altri membri dell'or-

ganizzazione tra i quali Riina, Calò, il Provanzano, ecc. e il sostanziale accordo tra le famiglie sino ai primi mesi del 1981 sull'organizzazione del traffico, comprese quelle dei corleonesi. Avvalendosi anche delle più recenti rivelazioni di Gaspare Mutolo, la Corte di rinvio giunge alla conclusione che l'inimicizia nei confronti del funzionario era riuscita a compattare l'intera organizzazione mafiosa.

Di qui l'intervento della Commissione.

In definitiva si legge nella sentenza - la mancanza di reazioni, proteste e rappresaglie all'interno come all'esterno della "commissione", nell'azione delittuosa in esame trova un poderoso riscontro incrociato, da un lato, nella globale ricostruzione delle attività del commissario ed, in particolare, nel collegamento tra le sue più importanti e pericolose indagini intuitive ed operate da Giuliano in direzione di una sola "organizzazione criminale dedita a traffici illeciti anche internazionali, nonché a gravissimi fatti delit-

Uly

tuosi"; e, dall'altro, nella generalità degli interessi lesi o esposti in pericolo e nel comune diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi ancor più pregiudizievole per ciascuno di essi.

Ma essa costituisce, a sua volta, una importante conferma che tutti i componenti della "commissione", coinvolti, non soltanto per la loro qualità di interpreti del comune risentimento, ma anche per la tutela dei loro personali interessi, risultarono accumulati (da una causale divenuta unica) verso una stessa azione omicida; che, in aggiunta agli scopi preventivi e repressivi, assicurasse anche un'efficace effetto intimidatorio.

La ricostruzione delineata trova un ultimo momento di verifica nelle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia e di Gaspare Mutolo, i quali, pur al corrente, come si è detto, dei diversi filoni di indagine seguiti dal commissario e dei

U

successi da lui ottenuti, hanno attribuito alla "commissione" senza eccezioni, la decisione dell'omicidio.

8) L'omicidio di Ignazio Gnoffo (15.6.1981) e il tentato omicidio di Carmela Pillitteri (capi 98-99-100) attribuiti a Brusca e Calò.

Posto che l'omicidio di Gnoffo (secondo la ricostruzione accolta dalla Cassazione) è da inquadrare nell'ambito della guerra di mafia contro i corleonesi, hanno ritenuto i giudici del rinvio, che resta solo da accertare a quale delle due fazioni apparteneva l'ucciso.

Le dichiarazioni di Calderone, di Euscetta, di Contorno e soprattutto di Marino Mannoia (e dei nuovi collaboranti Mutolo e Cancemi); gli assegni girategli dall'Inzerillo e trovati in suo possesso, hanno indotto la Corte di merito a ritenere che lo Gnoffo parteggiasse per il gruppo Bontate-Inzerillo contro quello dei corleonesi, nonostante

Alc

il suo capo-mandamento fosse Pippo Calò (che del complotto contro i corleonesi avrebbe dovuto essere la prima vittima).

L'omicidio di Ignazio Gnoffo - secondo la Corte di merito - rientra nella strategia sanzionatoria dell'organo centrale di "cosa nostra" già individuata dai precedenti giudici, ai danni di coloro che la "commissione" aveva ritenuto transfughi nello schieramento avverso; e tale collocazione risulta palesata perfino dalla sua cadenza temporale posto che il delitto seguì subito dopo (nell'ordine) quelli di Sontate, di Inzerillo e del loro vice, Teresi; e che le convocazioni dello Gnoffo coincisero con l'inizio delle persecuzioni nei confronti di Giovannello Greco, di Pietro Marchese e di Antonio Spica, inserendosi nel nuovo capitolo della guerra con cui la commissione, eliminati ormai i vertici dei gruppi c.d. perdenti, intendeva ora colpire i traditori sparsi nelle altre famiglie.

CC

9) L'omicidio di Pietro Romano (ucciso il 15.3.1982) e Antonio Spica (ucciso il 14.4.1982), (capi 181-185).

Il 15 marzo 1982 il Romano e lo Spica subivano, un agguato a Milano in cui il primo veniva ucciso, ed il secondo si salvava soltanto perché aveva in dosso un giubbotto antiproiettile; ma il 14 aprile 1982 anche il corpo di quest'ultimo veniva trovato carbonizzato in una discarica di Milano in una via, Tukory, che a giudizio degli inquirenti riecheggia una nota strada di Palermo.

La sentenza della Corte di Appello pur dando atto dei rapporti intercorrenti tra lo Spica ed il suo "padrino" Pietro Marchese (finito a colpi di coltello in carcere a Palermo, quale alleato del Fontate, per ordine della Commissione) aveva ritenuto che l'assassinio dello Spica (e quindi del Romano) non potesse con certezza essere attribuito alla "commissione", stante il modesto spessore dello stesso e il dubbio che, avendo egli parteci-

Uly

pato ad una clamorosa rapina con altra organizzazione criminale, fosse stata questa a deliberare la sua morte.

La Cassazione l'ha annullata sul punto, perchè immotivato il mancato collegamento con la deliberazione della "Commissione" che era stato invece affermato per l'assassinio dal Marchese.

La Corte di rinvio ha ritenuto che l'ordine di uccidere lo Spica (e quindi il Romano) fosse partito dalla commissione, in quanto:

- lo Spica si era schierato dalla parte del Marchese (e quindi dei Bontate-Inzerillo)
- anche i nuovi collaboranti (Marchese, Mutolo e Cancemi) avevano riferito che i tre ("Giovannello", il Marchese e lo Spica) erano nella "lista" di coloro che i vertici avevano inesorabilmente condannato a morte, e che costituivano, perciò, un unico gruppo di "scappati", e che, anzi, erano fra i più attivamente ricercati per ordine del consesso dirigente, dall'intera organizzazione

Ar

- la giovane tunisina convivente dello Spica (Hayed Hafida) rapita e violentata perchè creduta moglie dello Spica, aveva raccontato circostanze dalle quali si poteva desumere che gli autori dell'aggressione tenevano al ritrovamento dello Spica non meno che a quello del Marchese
- lo Spica stesso era pienamente consapevole della sua situazione compromessa
- che è ormai accertato che i capi dei gruppi vincenti avevano individuato quali partecipi del complotto determinate persone e le avevano inserite in una sorta di elenco al quale tutti gli uomini d'onore dovevano dare esecuzione uccidendo i soggetti che vi erano stati compresi dovunque fossero venuti a trovarsi; e che, perfino nell'ordine delle eliminazioni, era stata deliberata una specifica strategia che doveva iniziare con la soppressione del capo, quindi proseguire con quella del vice e così via fino a tutti i gregari più rappresentativi secondo una singolare gerarchia di ruoli e di funzioni; e l'uccisione dello Spica (e del

Uly

Romano) si inserisce non soltanto (come si è accertato) nella stessa strategia di eliminazione di coloro che erano stati specificamente individuati in un disegno complessivo di "giustizia mafiosa" come responsabili del complotto eversivo, ma, addirittura, nell'ambito della successione temporale e logica in base alla quale le punizioni già deliberate furono eseguite

- che, comunque, essendosi la clamorosa rapina conclusa con la pacifica ripartizione del bottino, era da escludere ogni movente legato all'altra organizzazione.

10) Omicidio di Alfio Ferlito, dei CC addetti alla scorta Luigi Di Barca, Salvatore Raiti, Silvano Franzolin e dell'autista Giuseppe Di Lavore avvenuto il 16.6.1982 lungo la circonvallazione di Palermo (capi da 202 a 203).

Nella sentenza di annullamento la Corte di Cassazione ha confermato, da un lato, la responsabilità e la funzione del Santapaola nella organizzazione della strage, il coinvolgimento del Ricco-

Alz

bono e della sua "famiglia" anche per ragioni di territorialità nonché l'assunto dei giudici di appello relativo alla prevalenza dell'interesse delle cosche palermitane dominanti in merito alla soppressione del Ferlito. Ma, dall'altro, ha qualificato debole e congetturale la causale dell'omicidio individuata dalla sentenza di secondo grado.

Il giudice del rinvio parte perciò dall'affermazione che in nessun episodio delittuoso di questo processo è stato registrato un numero così elevato di voci proपालatorie concordi nell'accusare la "commissione" palermitana di averlo deliberato o quanto meno consentito in un territorio rientrante nella propria giurisdizione: Buscetta, Contorno, Calzetta, Sinagra, Marino Mannoia, Muto-
lo, Cancemi, Calderone, Licciardello, Saia, Epaminonda e Parisi, per quanto da angolazioni diverse e, pur provenendo da ambienti diversi, hanno attribuito, tutti, esplicitamente o indirettamente al gruppo dirigente palermitano un ruolo preminente nella decisione dell'omicidio.

034

E, tale corale accusa ha trovato riscontro decisivo nelle risultanze oggettive concernenti l'identità delle armi impiegate nella strage con quelle utilizzate in precedenti omicidi eccellenti della guerra di mafia; e, in sintonia con tali risultanze, Gaspare Mutolo ha riferito che il gruppo di fuoco aveva agito anche per gli omicidi Ferlito e Dalla Chiesa, ed era sicuramente composto da Giuseppe Greco "scarpa", Mario Prestifilippo, Salvatore Cucuzza, Antonino Madonna, Giuseppe Gambino ed Antonino Rotolo e che di esso avevano sicuramente fatto parte, in aggiunta, altri noti killers.

Fremessi cenni sui rapporti tra i vertici palermitani e la organizzazione mafiosa delle provincie (di Catania in particolare), nonché sulla conseguenza della guerra di mafia su quei rapporti, la Corte di rinvio ritiene di poter affermare (capovolgendo l'impostazione della sentenza impugnata) che l'uccisione del Ferlito era seguita non già alle contrapposizioni interne della famiglia

Cl

di Catania, ma a quelle assai più incisive e rilevanti tra i rispettivi alleati del capoluogo (Ferlito dei Bontate - Inzerillo e Santapaola della mafia palermitana) delle quali era stata, invece, una delle conseguenze. L'omicidio Ferlito (e quindi la strage) svincolato dall'ottica riduttiva della rivalità interna con il Santapaola prospettata dai primi giudici, va perciò collocato nell'ambito della guerra di mafia, essendo questa "sfociata automaticamente a Catania" dove il "capo" famiglia si era schierato con i "corleonesi", mentre il Ferlito aveva assunto un ruolo di precisa alleanza con Bontate ed Inzerillo (C.A.A. p.998): esattamente come rivelato da Antonio Calderone al dibattimento di appello.

In definitiva - si legge nella sentenza in esame - le numerose responsabilità di Ferlito nel conflitto contro i "corleonesi" erano state sicuramente più gravi e pesanti di quelle di Teresi, dei Federico, dello Gnoffo e dello stesso Contorno, avendovi egli partecipato, dapprima a fianco

lle

dei suoi protettori e poi dei loro seguaci; e proponendosi sempre più, nel corso della guerra, quale punto di riferimento degli oppositori del gruppo dirigente palermitano; di talché, non può dubitarsi, anzitutto, che per le sue molteplici "colpe" egli fosse ormai un uomo "segnato" dal tempo dell'uccisione dei suoi padrini.

Al Ferlito, inoltre, veniva contestato un grave "sgarro" e cioè di essersi impossessato di una somma notevolissima (6 miliardi, secondo Santapaola) provenienti da traffici illeciti.

E' quindi la globalità degli interessi colpiti, che postula l'intervento decisivo della "commissione", unico organo competente a deliberarla (Cass. II, p.340) e che finisce per costituire un riscontro ulteriore alle dichiarazioni di Marchese e di Mutolo.

A riprova di tale intervento l'assenza di reazioni da parte della organizzazione e di contrasti al suo interno.

Als

Ultimo riscontro alla effettuata ricostruzione della strage, è costituito dalla sua compatibilità con le risultanze processuali definitivamente acquisite (anche negli altri gradi del giudizio); essa è, infatti, anzitutto, compatibile proprio con la parte della sentenza di appello condivisa dalla Cassazione (III, 463 segg.), secondo la quale l'uccisione del Ferlito, si atteggiava come un "affare" della mafia palermitana ed era inquadrabile in un vero e proprio disegno punitivo in base al quale il boss catanese doveva essere colpito da una punizione spietata ed indifferibile; che, invece, non si sarebbe giustificata nel quadro delle semplici contrapposizioni interne alle cosche catanesi.

11) Omicidio del prof. Paolo Giaccone (capi 218 e 219).

I precedenti giudici di appello avevano individuato la causale dell'omicidio nel rifiuto del prof. Giaccone di sottostare alle forti pressioni

04

che aveva subito nei mesi precedenti al delitto per "ammorbire" le conclusioni di una perizia dattiloscopica collegiale da lui presentata all'autorità giudiziaria in merito a fatti di omicidio verificatisi il 25 dicembre 1981, (strage di Natale in Bagheria) ai quali l'esame dattiloscopico dimostrava aver partecipato Giuseppe Marchese, giovane nipote del "capo" della famiglia di Corso dei Mille, Filippo Marchese; non hanno ritenuto sufficientemente provato il coinvolgimento dei componenti della "commissione" nella responsabilità dell'omicidio sia perchè la rivelazione in tal senso di Marino Mannoia secondo cui l'uccisione del docente era stata decisa, appunto, dai vertici mafiosi su spinta "infuocata" di Filippo Marchese, doveva considerarsi generica e priva di alcun contributo univoco e certo; sia perchè il presumibile avallo del tribunale mafioso nelle varie ipotesi possibili, comprese tra il consenso anteriormente espresso senza alcun efficiente contributo volitivo in ordine alla consumazione del reato e la "ra-

Al

tifica" successiva per il riconoscimento del giusto metodo criminale, non rientrava negli schemi di rilevanza penale.

La Corte di Cassazione ha censurato la conclusione scagionante la commissione, addebitando alla sentenza di appello una valutazione riduttiva delle parole di Marino Mannoia, malgrado la loro precisa ed inequivoca formulazione.

La Corte di rinvio osserva che a conferma delle dichiarazioni di Marino Mannoia e delle rivelazioni di Vincenzo Sinagra, sono oggi acquisite le provalazioni dello stesso Giuseppe Marchese (le cui impronte digitali erano state causa dell'omicidio del prof. Giaccone) il quale ha precisato di avere effettivamente lasciato un'impronta digitale sullo sportello sinistro della Fiat 128 dovuta necessariamente abbandonare dopo detto incidente che l'aveva resa inutilizzabile, nel corso Butera di Bagheria per fuggire a piedi; e

Uly

che, probabilmente a seguito di un assassinio, il particolare era venuto a conoscenza degli inquirenti che l'avevano rilevata.

Da qui la perizia dattiloscopica affidata al prof. Giaccone, con le conclusioni a lui sfavorevoli; l'inutile intervento tentato dallo zio presso il docente perchè modificasse dette conclusioni; e le pressioni alla "Commissione" che alla fine aveva decretato l'omicidio.

A conferma di tali propalazioni, secondo la Corte di rinvio, sono le rivelazioni di Gaspare Cutolo e Giovanni Drago sui responsabili e sul movente della strage, nonché la considerazione (basata sulle regole criminali del sodalizio mafioso) che un delitto di tale rilievo (per la prima volta veniva ucciso un rappresentante del mondo accademico) doveva necessariamente passare attraverso il vaglio e la deliberazione preventivi del gruppo dirigente. Tant'è che dopo il delitto non furono registrate reazioni di alcun tipo in seno all'organizzazione.

Ally

12) Omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo (capi da 225 a 231) avvenuto il 3.9.1982.

La Corte di Assise di Appello, pur non escludendo l'ipotesi di connivenze, collateralità o istigazione morale di livelli politici-istituzionali, tuttavia non potute accertare in base alle acquisizioni di questo processo, aveva incluso l'eccidio di via Carini in cui perirono, la sera del 3 settembre 1982, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora prefetto di Palermo, la moglie Emanuela Setti Carraro, nonché l'agente di polizia Domenico Russo, nel novero dei delitti maturati nel contesto della criminalità organizzata.

Aveva stabilito, inoltre, che la causale del delitto andava ravvista nell'altissimo rango della vittima (principale) che impersonava la nuova strategia dello Stato nell'impegno volto a contrastare il dilagante fenomeno mafioso;

Al

- che la strage appariva più utile ai perdenti mentre sarebbe stata inutile ed avvertata per i vincenti;

- che non era stata perciò raggiunta la prova della responsabilità della commissione, onde ne aveva assolto i componenti.

La Cassazione ha censurato, però, tale conclusione.

Ha addebitato ai giudici di appello di aver svalutato un elemento certo, l'identità delle armi che conduceva alla più accreditabile delle cause, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di assassinio. Anche l'eccezionale statura del bersaglio attinto, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni in ogni direzione, conculcavano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima ed il livello di determinazione omicida. Privo di pregio doveva poi ritenersi

l'assunto che la "commissione" non avrebbe mai commesso l'errore di lasciare la propria firma sull'eccidio realizzandolo con mezzi offensivi già noti agli inquirenti posto che tale considerazione non era valsa ad escludere la responsabilità negli omicidi più rilevanti della guerra di mafia; e del tutto irrazionale l'ipotesi di possibile addebitabilità del delitto ai perdenti che avrebbero cercato di farne ricadere la responsabilità sulla cupola.

Con la sentenza impugnata, la Corte di rinvio, accede a tale ipotesi che ritiene provata:

1- dalle conclusioni della polizia scientifica per le quali uno dei due kalashnikov impiegato nell'omicidio Dalla Chiesa, era stato già utilizzato per i precedenti fatti delittuosi più eclatanti della guerra di mafia, e cioè, probabilmente per l'omicidio Fontate e sicuramente per l'omicidio Inzerillo, per il danneggiamento della gioielleria Contino, per il tentato omicidio di Contorno e per l'omicidio di Ferlito; e che si trattava della

W4

stessa arma che aveva sparato dall'interno della BMW utilizzata nell'eccidio e subito dopo data alle fiamme;

2- dalla perizia collegiale istruttoria per la quale nella strage era stato usato un secondo kalashnikov, anche questo impiegato contro Ferlito;

3- dalla accertata disponibilità di tali armi da parte dei vertici mafiosi (i dirigenti corleonesi) e del loro gruppo di fuoco;

4- dalla infondatezza della ipotesi che quelle armi in quel momento fossero nella disponibilità del Riccobono;

5- dalla identità del gruppo di fuoco che le aveva utilizzate nella strage Dalla Chiesa come in quella della circonvallazione, e ancor prima nei delitti Bontate, Inzerillo e Contorno (secondo le rivelazioni di Mutolo e di G. Marchese). Si trattava di una struttura destinata a rispecchiare la posizione di assoluta supremazia dei suoi mandanti e ad essere, quindi, sovraordinata a qualsiasi altro gruppo di fuoco; e che, per le "gesta" compiute

Uly

te nel corso della guerra di mafia, aveva acquistato tanta fama da essere divenuta nella considerazione generale "la punta di diamante dell'intera organizzazione".

6- dalla volontà di rendere manifesta la "firma" dell'eccidio, comprovata dalle telefonate anonime dell'agosto (10) (in concomitanza con l'abbandono dei cadaveri di Pedone e Manzella, davanti alla caserma CC di Casteldaccia) e settembre (9) riguardanti "l'operazione Carlo Alberto".

Mutati i dirigenti al vertice del sodalizio, era mutata la metodologia mafiosa, in passato non rusa a rivendicare i misfatti alla stregua del terrorismo politico; e i "corleonasi" ritenevano ora di poter perseguire la (medesima) generale intimidazione utile per garantire quel risultato di completa soggezione alla sopraffazione criminale "attraverso l'uso della paura" e confidavano a tal fine "di poter condizionare anche gli organi dello Stato con delitti di tipo terroristico".

Uls

Come conferma della riferibilità del delitto alla "commissione" la Corte del rinvio, indica la causale riconducibile "all'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia"; impegno vissuto da tutta Cosa nostra (e dai settori ad essa contigui), come minaccia gravissima (dato che Dalla Chiesa per il precedente servizio a Palermo "conosceva uomini e cosche"); era, perciò, proprio il gruppo dirigente palermitano (la commissione) ad essere chiamato in causa e al quale si riferiscono i pentiti a cominciare da Buscetta (per le informazioni avute da Badalamenti) da Sinagra, da Marino Mannoia, da A. Calderone e da Salvatore Cancemi il quale ha fatto notare che l'omicidio si era svolto nel territorio rientrante nel suo mandamento di cui, quindi, era "capo" il Calò; per cui, se il fatto delittuoso fosse stato consumato all'insaputa di quest'ultimo o, peggio, malgrado il suo dissenso, avrebbero dovuto fare seguito le reazioni contro i trasgressori e le punizioni inflitte dal gruppo dirigente di cui il Calò era a

Alt

quell tempo uno dei componenti più autorevoli, facendo parte dello schieramento "corleonese", già vincitore della guerra di mafia.

13) Un intero capitolo della impugnata sentenza è dedicato al tema centrale di questo processo. La responsabilità dei singoli componenti la c. d. "Commissione", e i criteri, indicati dalla Cassazione per individuarne i componenti "cui fare risalire caso per caso le correlative responsabilità personali".

In linea con la Cassazione, i giudici del merito affermano:

- che "le responsabilità personali devono essere valutate nel più ampio contesto della partecipazione, comunque provvista di un contributo efficiente alle deliberazioni della commissione, secondo le regole a queste applicabili";
- che alla "commissione" devono essere applicate le regole di funzionamento sue proprie; delle quali assume rilievo fondamentale, ai fini del dispo-

Uly

sto dell'art. 110 cod. pen., quella, accennata nei precedenti gradi del giudizio, che tutti i coimputati dovevano necessariamente essere presenti in caso di deliberazione di un omicidio rientrante nella competenza di quel consesso; e quella, conseguente, che perfino nell'ipotesi di impedimento non momentaneo a presenziare, per cause indipendenti dalla propria volontà (detenzione, invio al soggiorno obbligato), il loro apporto volontario alla decisione non veniva meno perchè essi nominavano uno o più sostituti destinati a trasmetterlo in "commissione";

- che l'associazione Cosa nostra a differenza di quelle terroristiche, è retta da un ristretto gruppo dirigente (la "commissione", appunto) che concentra ogni potere e, quindi, non solo decide ed ordina il delitto, ma può perfino stabilirne le modalità ed indicare gli associati chiamati a commetterlo; il che presuppone necessariamente che ogni componente, (pur se) non implicato nella esecuzione materiale del reato, sia munito di poteri

Alu

deliberativi in ordine alla attività dell'associazione criminosa e che in particolare abbia dato il proprio determinante apporto di volontà (con il suo voto favorevole o contrario, manifestato direttamente o tramite sostituto) al meccanismo di funzionamento dell'organo collegiale che ha deciso il misfatto.

La sentenza di rinvio conclude sul punto precisando che, una volta accertato che la "commissione si configura come organo deliberante, e cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti"; che ciascun imputato rivestiva all'atto dell'ideazione o della consumazione degli stessi la peculiare qualifica di componente del suddetto vertice e che "non poteva che avere coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale sarebbero scaturite dalla deliberazione infatti rivolta al compimento di misfatti; che egli era tenuto a manifestare la propria volontà

Uly

in merito ad essi "secondo le regole applicabili alla commissione"; che la "soggettiva vincolatività delle regole imposte ai consociati, vieppiù rafforzata dalla sicura punizione della disobbedienza, rendeva del tutto improbabile, nella rappresentazione soggettiva di ciascun partecipante, che il deliberato potesse non trovare anche differita attuazione"; ed infine che tutti i fatti di sangue oggetto di questa fase di rinvio, furono deliberati dal suddetto organo collegiale; ciascun componente deve necessariamente essere riconosciuto compartecipe, a norma dell'art. 110 cod. pen., salvo che non provi o non risulti aliunde la sua estraneità totale alle diverse fasi preparative, deliberative e operative.

Conclusioni rafforzate da specifiche accuse dei pentiti, in relazione ai singoli omicidi; dall'emergere dello schieramento corleoneese; in particolare dalla prestigiosa carriera criminale di Riina, divenuto in breve tempo il dominus asso-

Uk

luto della Commissione tanto da ridurla, secondo i pentiti, ad organo di ratifica delle sue decisioni.

La sentenza di appello aveva accertato che già all'epoca del delitto Di Cristina, che qui interessa, della Commissione facevano parte oltre al Riina e al Provenzano, Brusca, Calò, Madonia e Geraci, donde la osservazione di Mannoia che negli anni precedenti la guerra di mafia, "i corleonesi riuscissero sempre a fare maggioranza".

Accertata tale situazione all'interno della Commissione, il giudice del rinvio passa ad esaminare gli indici rivelatori idonei a stabilire se "la deliberazione di un delitto deciso dalla commissione, fosse stata con certezza adottata con il contributo volitivo specifico di questo o quello dei suoi componenti."

Primo, il criterio del personale interesse al programma criminoso, applicato ai gravi fatti di sangue oggetto del procedimento, conduce inequivocabilmente a tutti gli imputati. Il loro coinvol-

Ur

gimento nella decisione di quelli commessi nel periodo antecedente allo scoppio della guerra di mafia viene ricavato, anzitutto, dal fatto che proprio essi erano stati i principali destinatari dei ripetuti tentativi del Di Cristina di eliminarli dalla scena mafiosa dapprima cercando di costituire e di organizzare uno schieramento che realizzasse questo disegno, e, successivamente al fallimento di questi tentativi, mediante le delazioni al capitano CC. Pettinato, aventi per oggetto principale proprio gli imputati, quali componenti della coalizione corleonese, che subito ne erano, peraltro, venuti a conoscenza.

Criterio, quello dell'interesse personale, valido anche per l'omicidio del commissario Giuliano, al tempo del quale lo schieramento "corleonese" si era, ulteriormente rafforzato proprio per la favorevole conclusione dell'affare Di Cristina e per l'umiliazione inflitta al Badalamenti, espulso dalla commissione, e costretto a cedere la propria prestigiosa carica a Michele Greco; ed

Ucr

era, quindi, chiamato, di fronte al nuovo pericolo proveniente questa volta dal funzionario di polizia, a reagire all'unisono per garantire la stessa propria sopravvivenza e la continuazione indisturbata dell'esercizio delle più lucrose attività illecite.

Ulteriore criterio pare ai giudici di merito quello della reazione al complotto Pontate-Inzerillo, coniugata con gli interessi connessi al traffico di stupefacenti.

Il Pontate e l'Inzerillo, dopo aver respinto l'accusa di essersi impossessati di una grossa somma di denaro appartenente all'organizzazione, avevano predisposto con l'avallo di Gaetano Badalamenti un piano per l'uccisione dei capi delle altre organizzazioni palermitane, dopo essersi assicurati l'alleanza di Giovanni Greco (detto Giovannello) e Pietro Marchese. Quest'accordo prevedeva di far assumere ai due organizzatori direttamente ed attraverso pochi alleati il controllo della provincia di Palermo e di tutto il traffico

Al

di stupefacenti che era gestito dalle varie famiglie; nonché di sostituire ai Boss di Ciaculli, del gruppo corleonese e di Corso dei Mille, essi Pietro marchese e Giovannello Greco in posizione subalterna ai due capi di S. Maria di Gesù e di Passo di Rigano.

La prova che destinatari del complotto erano tutti gli imputati ed ancor più che essi ne ebbero notizia o, comunque, che ebbero un tal convincimento e che ne attribuirono il disegno ad uno schieramento avverso ben individuato, comporta che gli stessi fossero i principali interessati alla punizione degli aggressori (veri o presunti che fossero); e che la loro partecipazione al consesso che deliberò l'uccisione di questi ultimi riceve dalla dimostrazione di un tale interesse specifico, il supporto più significativo ed eloquente.

La decisione della commissione di condannare a morte i partecipi del complotto ed i loro alleati, viene perciò, attribuita dai giudici del merito a tutti gli imputati allora componenti l'orga-

CC

nismo direttivo; con la precisazione che non si trattò di una serie di decisioni pronunciate dal gruppo dirigente di volta in volta, le une indipendentemente dalle precedenti, come pure in linea teorica sarebbe stato possibile; e ciò perchè tutte le risultanze processuali smentiscono una tale evenienza e dimostrano, invece, che i vertici elaborarono un progetto unico ed unitario di "sentenza di condanna", contenente una sorta di "lista" concordata dei colpevoli da eliminare e, perfino, la cadenza e le priorità con cui dovevano essere attuate le singole punizioni, come si desume da quanto riferito da Totta, da G. Marchese, da Marino Mannoia, da Calzetta ed è desumibile dalle dichiarazioni di Contorno e da coloro che avevano capito di essere nella lista di attesa.

Il primo riscontro, i giudici del rinvio lo individuano nel passaggio in giudicato del capo della sentenza di appello che ha condannato Michele Greco e Salvatore Riina quali mandanti di tutti i delitti della guerra di mafia in merito ai quali

Uly

i precedenti giudici di appello avevano accertato la responsabilità della commissione (Bontate, Inzerillo, Teresi + 3, Pietro Marchese, Contorno + 1).

Osservano, perciò, che gli altri imputati componenti dello stesso organo sono stati, invece, assolti sul presupposto, che si è dimostrato erroneo, che il complotto non li avesse interessati, ma fosse stato rivolto esclusivamente contro il Riina, cui, invece, per le ragioni avanti esaminate, era stato riservato soltanto il primo posto nella schiera dei "corleonesi" da eliminare insieme a Michele Greco; e nei cui confronti di conseguenza (unitamente al Calò), era stato organizzato effettivamente il primo agguato. Laddove appare evidente che erano stati proprio il fallimento di tale tentativo realmente compiuto e la spietata reazione degli interessati, che in poche settimane aveva provocato la morte dei due principali organizzatori, ad impedire che il preventivato "piano

U

smantellante" potesse ricevere attuazione nei confronti anche degli altri capimandamento che avrebbero dovuto esserne colpiti.

Altri riscontri sono costituiti:

- dal fatto che negli stessi giorni successivi alla morte del Bontate, Michele Greco ed il Riina in un rifugio segreto nei pressi di Gibilrossa avevano comunicato, al Lo Iacono ed a Giovan Battista Pullarà l'intenzione della Commissione di nominarli reggenti della famiglia di S. Maria dei Gesù, i cui interessi sarebbero stati tutelati in commissione da Nenè Geraci al cui mandamento la famiglia veniva aggregata;
- dall'intercettazione della telefonata tra Antonio Salamone e Nicolò Salamone dalla quale viene desunta la sicura partecipazione del Brusca al programma di sterminio deliberato dalla Commissione;
- dalle dichiarazioni di Contorno, di Marino Mannoia, di Stefano Calzetta, di G. Marchese e di Salvatore Cancemi.

Clz

Il secondo dei criteri elaborato dai giudici del rinvio per individuare elementi oggettivi dai quali desumere il ruolo di ciascuno dei componenti la cupola, nell'atto deliberativo, è costituito dalla prova dell'effettivo impegno sul piano operativo.

Terzo criterio quello del coinvolgimento negli omicidi "di un soggetto legato da particolare vincolo, per esempio di fedeltà o di obbedienza, ad un altro soggetto dotato di quella funzione esponentiale nella sede associativa, tanto da assumere un ruolo esecutivo, del tutto privo di personale spinto al delitto giustificato solo dal rapporto organico": criterio questo che la Suprema Corte aveva condiviso ribadendo che il mandato ad uccidere è sempre espressivo di un rapporto di stretta connessione tra chi ne è l'autore e chi quell'incarico riceve ed accetta.

607

Così per il delitto Di Cristina, pur circondato dalla massima riservatezza, i nomi degli esecutori (Leoluca Bagarella affiliato alla famiglia di Corleone e cognato del Riina nonché Antonio marchese della famiglia di Corso dei mille del mandamento di Ciaculli, nipote di Filippo Marchese già allora personaggio di primo piano e fedele alleato dei corleonesi) valgono a svelare non solo quella di coloro (Michele Greco ed i corleonesi) che avevano voluto la deliberazione omicida, ma anche il pieno appoggio dato dal primo ai secondi maggiormente interessati al delitto.

Analoghe osservazioni vengono fatte:

- per l'omicidio del commissario Giuliano (eseguito da Bagarella, da Pietro Marchese e Pino Greco "scarpuzzedda" entrambi del mandamento di Ciaculli; con l'intervento del Cucuzza (famiglia di Carlò) e del Madonia (famiglia Fr. Madonia);

ll

- per gli omicidi di Bontate, Inzerillo e Ferlito e per il tentato omicidio di Contorno eseguiti dal gruppo di fuoco alle dirette dipendenze della "commissione", i cui appartenenti erano fedelissimi delle famiglie rappresentate nella Commissione;

- per i "traditori" come Pullarà (fedelissimo del Brusca) e il Montalto (fedelissimo di Riina);

- per gli omicidi di Teresi, dei Federico e del Di Franco per i quali la sentenza di appello ha già stabilito la responsabilità dello stesso Pullarà e la relativa statuizione è ormai passata in giudicato;

- per l'omicidio di Pietro Marchese commesso in carcere da Gaetano Lo Presti associato alla famiglia di Calò ed anzi definito dalla sentenza "uomo di punta di quella famiglia" nonché da Giuseppe Gambino considerato "strettamente legato ai vincenti".

Ch

14) La Corte di rinvio porta a termine il suo lungo excursus sulla attribuibilità dei delitti alla Commissione, procedendo all'esame della posizione dei singoli imputati che ne facevano parte.

14.1 - Michele Greco, succeduto a Badalamenti nella direzione della Commissione.

Riassunti tutti gli elementi di prova evidenziati in precedenza dai giudici dell'appello e, sulla base delle rivelazioni di Totta, Calderone e di Marino Mannoia, nonché della reticenza di Buscetta e di Contorno, il giudice del rinvio ritiene accertato che in realtà Michele Greco era stato perfettamente informato del "piano di smantellamento" avversario e che si era ancora una volta coalizzato con i "corleonesi" programmando con essi il "progetto" di eliminazione di tutti coloro che avevano fatto parte dello schieramento avversario; e, quindi,, che aveva avallato il complotto; come del resto dimostrano le condanne, ormai definitive, che egli ha riportato per gli omicidi della guerra di mafia per i quali i giudici del primo

Ug

appello hanno ritenuta raggiunta la prova della responsabilità della "commissione" (Gnoffo, Romano, Spica, Ferlito e Dalla Chiesa).

Risultanze che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede di rinvio dal Mutolo secondo il quale dopo l'uccisione di Bontate, era stato proprio Michele Greco ad informare il Riccobono che sarebbero stati uccisi tutti coloro che avevano partecipato al progetto eversivo; ed aveva ordinato a John Gambino, inviato in Italia dal suo capofamiglia per ricevere le opportune direttive su come comportarsi nei confronti di quanti si erano rifugiati negli U.S.A., che dovevano essere uccisi tutti i seguaci del gruppo Bontate-Inzerillo scappati in quel paese.

La Corte ritiene di dovere poi aggiungere un ulteriore elemento, attestante, pur esso, il coinvolgimento di Michele Greco negli omicidi più importanti della guerra e fino alla strage di Via Carini; il contributo fornito dal mandamento di Ciaculli in uomini e mezzi che, dalle rivelazioni

llr

di Marino Mannoia e di Matolo nonché, soprattutto, da quelle di Marchese, concernenti le spedizioni in danno di Bontate, Inzerillo e Contorno, può essere considerato un elemento determinante per l'andamento vittorioso del conflitto non meno che la strategia da tutti attribuita al Riina.

Conclude, perciò, con l'affermazione della responsabilità del Greco per gli omicidi di Di Cristina, Giuliano e Giaccone, in quanto reati compresi nella medesima strategia di quelli per i quali era stato già condannato e con la condanna dello stesso alla pena dell'ergastolo per ciascuno degli omicidi, determinando la pena complessiva in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni, oltre alla pena di lire seimilioni di multa per le violazioni della disciplina delle armi.

14.2 -Salvatore Riina già luogotenente di Leggio, nella direzione della famiglia corleonese, entrato poi a far parte della Commissione all'interno della quale aveva acquistato una posizione di supre-

[REDACTED]

azia. Personaggio di notevole spessore criminale, come emerge da tutte le risultanze processuali che, secondo i giudici del rinvio, hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Mutolo, Marchese, Di Maggio e Cancemi, per i quali i termini "commissione" e "Riina" tendono ad identificarsi:

E' definito la mente ideativa e direttiva principale nella genesi degli omicidi attribuiti alla Commissione.

Il ruolo di supremazia assunto dall'imputato, non può essere posto in discussione nell'omicidio del prof. Giaccone, seguito al successo nella prima fase della guerra di mafia, in merito al quale è possibile, semmai, constatare la profonda trasformazione in senso dittatoriale-terroristico, provocata dalla supremazia dei corleonesi, nel sistema punitivo di cosa nostra che, proprio con la massima sanzione inflitta anche al docente e punito giudiziario, mostrava di aver ormai acquisito un carattere tendenzialmente rigido e poco elasti-

Or

co, rappresentato dalla costante applicazione della pena di morte in luogo di una risposta sanzionatoria graduata in rapporto alla diversa gravità delle singole violazioni. Ed è, quindi, subito percepibile quale effetto ulteriore della svolta operata dalla strategia criminale del Riina, come l'ordinamento penale instaurato dai vertici avesse finito per assumere i tratti tipici di un sistema penale di Stato totalitario: da un lato, essendosi, infatti, esasperata la funzione general preventiva ed intimidatrice, e, dall'altro, assurgendo quasi tutte le trasgressioni - a prescindere dallo loro specifica gravità (non certamente riscontrabile nella "colpa" del docente universitario) - a equivalenti simbolici di un attentato all'intangibilità dell'associazione, quasi di un attacco intollerabile al suo sistema di regole.

Certo si è - si legge nella sentenza impugnata - che ancora una volta principalmente a lui conduce la causale dell'omicidio Giaccone, costituita da quel Giuseppe Marchese "combinato" per

operare direttamente alle sue dipendenze in una condizione di c.d. riservatezza; e costui aveva partecipato alla spedizione di Bagheria per conto del suo "capo", aveva lasciato su di un'autovettura l'impronta periziata dal docente che gli era costata la cattura ed il processo, e tuttavia, egli aveva tenuto un comportamento improntato a totale omertà pur di non pregiudicare gli interessi dello stesso Riina.

La Corte di merito, perciò, ha dichiarato Riina colpevole pure dell'omicidio del prof. Paolo Giaccone (capi 218, 219) unificando detti reati, per continuazione, tra di loro nonché a quello di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed agli altri fatti di sangue per i quali è stato condannato (alla pena dell'ergastolo) con la sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990. Determinata, dunque, nell'ergastolo anche la pena per il delitto di cui al capo 218 (e ferma restando quella identica riportata in primo grado), in applicazione dell'art. 272 cod. pen.,

Uly

gli ha inflitto quella complessiva dell'ergastolo stesso con l'isolamento diurno per tre anni, oltre alla multa ulteriore di lire 1.000.000 (capo 219), così aumentata per effetto della continuazione, la multa comminatagli dalla menzionata pronuncia dei giudici del primo appello.

14.3 - Bernardo Provenzano

Luogotenente, come Riina, di Leggio, reggente, sempre con Riina - dopo l'arresto di Leggio - della cosca dei corleonesi e come tale entrato a far parte della Commissione.

I precedenti giudici lo avevano assolto dai delitti in esame avendo ritenuto che nella fase prodromica alla guerra, dal 1978 circa e fino ai primi mesi del 1981, il Provenzano era rimasto in una posizione di secondo piano nel contesto degli avvenimenti che contrassegnavano i dissapori e le contrapposizioni latenti, destinati ad esplodere, fra Pontate da una parte ed appunto Riina dall'altra.

Ch

Valutazione non condivisa dalla Cassazione secondo la quale la Corte di Appello non aveva tenuto nella giusta considerazione le affermazioni dei collaboranti secondo cui la famiglia di Corleone era l'unica ad avere in commissione due rappresentanti, congiuntamente responsabili di ogni deliberato, pur se la volontà veniva manifestata da uno solo di essi; e soprattutto aveva respinto, per asserito difetto di prova, la tesi accusatoria che in realtà non abbisognava di specifico ed ulteriore supporto probatorio, una volta stabilito e ritenuto come il Provenzano, al pari del Riina, rappresentasse, a piena titolo, la cosca dei corleonesi ed operasse in perfetta armonia con il co-rappresentante.

La Corte di rinvio ha rivisitato le rivelazioni ai CC del DI Cristina, le dichiarazioni di Buscetta, di Contorno, di Calderone, di Marino Mannoia, confermate nel giudizio di rinvio da Mattolo e più specificamente da Salvatore Cancemi (la decisione portata da uno dei due era sempre il

frutto di un preventivo accordo già intercorso con l'altro) e conclude concordando con la Cassazione che anche "il Provenzano, al pari del Riina, rappresentasse a pieno titolo la cosca di Corleone della quale ben conosceva situazioni ed evoluzioni; ed ancor più, che egli operava in perfetta armonia con il co-rappresentante, condividendone propositi e strategie delinquenziali nel perseguimento di scopi evidentemente comuni, perchè radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata".

Ulteriori riscontri al quadro probatorio vengono individuati:

- nelle risultanze del processo che segnalano la presenza del Provenzano nel dettaglio degli omicidi (per cui è stata affermata la responsabilità della commissione) interessanti questo processo: a cominciare da quello in danno del Di Cristina; inoltre - secondo le rivelazioni di Cancemi, aveva preso parte in prima persona all'omicidio di Bon-tate

[REDACTED]

- nel rapporto 13.7.1982 che indicava il Provenzano come uno dei protagonisti della feida e in particolare come uno dei mandanti degli omicidi Teresi, Federico e Di Franco

- nelle dichiarazioni di Cancemi che il Provenzano ed il Riina erano gli strateghi dello intero conflitto con Bontate ed Inzerillo, dalle iniziali contrapposizioni in commissione precedenti allo scoppio della guerra, al progetto di sterminio dello schieramento avversario ed ai singoli omicidi dei seguaci più fedeli dei due capi uccisi, quali il Teresi, i Federico e lo Gnoffo.

"In definitiva - si legge nella impugnata sentenza - anche le risultanze specifiche relative alla presenza, agli interessi ed all'impegno operativo di questo imputato nei gravi fatti di sangue attribuiti (dai giudici del primo appello e da questa Corte) alla sicura strategia della commissione ne confermano il suo già dimostrato contributo volitivo, quale componente del supremo consesso mafioso, al momento decisionale di ciascuno

Ues

di detti delitti; per cui vanno confermate le statuizioni di condanna emesse dai primi giudici in ordine ad essi ed, in riforma di quelle assolutorie, va dichiarata la responsabilità del Provenzano anche negli omicidi di Girolamo Teresi, Salvatore ed Angelo Federico, Giuseppe Di Franco nonché del prof. Paolo Giaccone (capi 218, 219) Tutti questi reati addebitatigli in primo grado ed in questa fase del giudizio vanno unificati, per continuazione tra di essi, nonché al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per il quale l'imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile della Corte di assise di appello di Palermo del 10.12.1990".

Ferma restando, quindi, la pena dell'ergastolo comminata dai primi giudici, gli è stata inflitta la medesima pena per ciascuno degli ulteriori omicidi di cui è stato giudicato responsabile in questo grado del giudizio; che, in applicazione dell'art. 72 cod. pen. resta complessivamente determinata nella pena dell'ergastolo con iso-

Ue

lamento diurno per tre anni; oltre alla complessiva multa di lire 6milioni, ottenuta aumentando ex art. 81 cpv. cod. pen. di lire unmilione, quella di lire 5milioni, così determinata, per le violazioni contro la disciplina delle armi accertate dalla sentenza di primo grado (reato più grave: art. 12 legge 497 del 1974).

14.4 - Bernardo Brusca

Uomo fedele dei corleonesi, aveva sostituito Antonio Salamone (rifugiatosi in Brasile) sia a capo della "famiglia" di S. Giuseppe Iato, sia quale membro della Commissione, nella quale aveva finito col prendere decisioni senza che il Salamone potesse interloquire.

La sentenza di appello annullata, aveva assolto questo imputato (così come avevano già fatto i primi giudici) da tutti gli omicidi per i quali era stata affermata la responsabilità della commissione, in quanto pur essendo stato provato il suo incontrovertibile schieramento, fra i vertici,

Qu

dalla parte dei "corleonesi", nessuna fonte processuale aveva accreditato un qualsiasi ruolo di costui nella guerra di mafia, neppure come semplice mediatore di opposti interessi o come apportatore di un qualsiasi contributo critico.

Di qui la mancanza di certezze in ordine al suo atteggiamento all'interno della Commissione.

Tale convincimento, però, non era stato condiviso dalla Cassazione che, aveva valutato il dubbio privo di consistenza perchè ciascuna di queste possibili ipotesi alternative risultava in palese contrasto con l'affermata confluenza del Brusca nel fronte dei corleonesi che nella "commissione" avevano in quell'epoca già raggiunto un ruolo assolutamente predominante; e del resto, smentito perfino dalle intercettazioni telefoniche ricordate da tutti i precedenti giudici, dalle quali si ricavava un sostanziale consenso dell'imputato ad operazioni, sia pure, connesse ad iniziative altrui al lume delle particolari regole di funzionamento dell'organismo dirigente.

U

La Corte di rinvio, in aderenza a quanto delineato dalla Cassazione, ritiene che il ruolo del Brusca è ampiamente documentato nell'omicidio Di Cristina, deliberato soprattutto dai capi mandamento "corleonesi", quale punizione perchè lo stesso era stato un confidente dei Carabinieri.

Il Brusca, espressamente accusato di esserne stato uno dei mandanti da Salvatore Cancemi - era stato uno dei più diretti interessati alla sentenza di morte; e ciò perchè specificamente colpito dalle menzionate delazioni, rivolte, in particolar modo, (oltrecchè in danno del Riina e del Provenzano) contro di lui, sia perchè lo accusavano di far parte con essi delle nuove e spietate leve della mafia in contrapposizione alla mafia tradizionale, sia perchè ne disvelavano lo stretto collegamento con costoro, fino ad allora neppure sospettato dagli inquirenti, al punto da ammonirli che, chiunque avesse toccato l'imputato, avrebbe perciò solo provocato uno scontro frontale con i due luogotenenti di Leggio.

Al

Analogo diretto interesse - secondo il giudice del rinvio - si rinviene in merito all'omicidio del dr. Giuliano, che rientra tra quelli deliberati all'unanimità dai componenti la Commissione, posto che il Brusca aveva ricevuto dalle indagini del commissario, lo stesso danno che esse avevano arrecato agli altri capimandamento, ed in particolare ai due dirigenti della famiglia di corleone: anzitutto, perchè dedito al traffico degli stupefacenti e poi per la scoperta da parte del vicequestore Giuliano del covo di Via Pecori Giraldi.

Il riscontro, poi, si legge nella sentenza - è addirittura documentale per l'assassinio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, avendo la menzionata sentenza della Cassazione (11.3.1993 n. 2381 p.59) che ne ha giudicato definitivamente (tranne la posizione di Michele Greco), gli autori dell'omicidio, stabilito che l'ufficiale venne ucciso appena qualche mese dopo, proprio perchè aveva continuato le indagini del vice questore Giuliano, utilizzando i risultati investigativi già

acquisiti da quel funzionario e così facendo arrestare e/o denunciando numerosi affiliati al clan del Brusca; il quale, risulta, quindi, pur esso portatore di un identico, accentuato interesse all'eliminazione fisica del dott. Giuliano che le aveva iniziate.

L'inserimento del Brusca nello schieramento corleonese viene provato non solo attraverso le rivelazioni dei collaboratori escussi nei precedenti gradi del giudizio, ma anche di quelli escussi in sede di rinvio. Notevole il contributo in proposito del Di Maggio che era stato uomo di fiducia del Brusca.

Il Brusca, potenziale vittima del complotto ordito dal gruppo Bontate-Inzerillo-Badalamenti (del quale faceva parte il Salamone) era, perciò, interessato alla "guerra" a doppio titolo: quale destinatario passivo, unitamente al Riina ed agli altri dirigenti corleonesi di tale progetto criminale; e quale principale alleato di quest'ultimo, da tutti considerato il suo fondamentale sostegno,

[REDACTED]

e la cui uccisione peraltro ne avrebbe travolto le fortune criminali comportando come ineluttabile conseguenza, la restaurazione del suo (formale) "capo".

Significativi riscontri obbiettivi:

- la telefonata tra Nicolò Salamone ed il fratello Antonio dalla quale si desume l'inequivoco contributo del Brusca alla decisione di eliminare Stefano Bontate ed i suoi fedeli;
- la nomina da parte della commissione a reggente della famiglia di S. Maria di Gesù, di G.B. Pullarà, imparentato con l'imputato Pullarà che subito dopo l'omicidio Inzerillo aveva "convocato" il Teresi, i Federico ed il Di Franco, preparando quella trappola nel corso della quale i quattro erano stati trucidati, e quindi, fornendo un apporto determinante anche per l'esecuzione della sanzione deliberata dal tribunale mafioso nei confronti di costoro, tutti schierati con il Bontate nel conflitto;

Uls

[REDACTED]

- il fatto che uno dei killers del gruppo di fuoco dipendente dalla Commissione era, in quel periodo, Giovanni Brusca figlio dello imputato (coll. Cancemi);

- l'aver il Brusca partecipato personalmente e attivamente a tutte le fasi del conflitto a fianco del Riina, col quale aveva vissuto a stretto contatto fino al 1985 (coll. Marchese e Di Maggio), nella zona di Aquino, alla periferia di Palermo, in territorio di S. Giuseppe Iato, da dove i due avevano gestito le vicende del conflitto e i loro comuni interessi; e, dove, alla fine della guerra si erano compiuti per il successo della loro linea strategica;

- le intercettazioni telefoniche del maggio-ottobre 1982, tra i fratelli Salamone dalle quali si desume che il rapporto gerarchico tra Salamone e Brusca si era ormai capovolto, sì che nessuno dubitava del potere decisionale del Brusca anche in merito alla sorte del suo ex capo.

Alh

[REDACTED]

La Corte di rinvio, conclude perciò, affermando che le risultanze specifiche concernenti la posizione di questo imputato, costituenti, già di per sé, un quadro probatorio sicuro e completo, concorrono, a confermare la di lui dimostrata condizione di compartecipe morale alla deliberazione di tutti gli episodi contro la vita, individuati come rientranti nella strategia del direttorio mafioso; ed inducono alla totale riforma dell'erroneo giudizio assolutorio espresso dai primi giudici.

Pertanto, dichiara il Brusca colpevole dei reati di cui ai capi da 60 a 62; 63 e 65; da 81 ad 86; 89; da 98 a 104; 169; da 181 a 185; da 202 a 207; 218 e 219; da 225 a 230, unificati per continuazione tra di loro nonché al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per il quale lo stesso ha riportato condanna con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990; ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per i componenti la c.d.

[REDACTED]

commissione, seguiti dai precedenti giudici, gli ha inflitto la pena dell'ergastolo per ciascuno degli omicidi commessi, che in applicazione dell'art. 72 cod. pen., si concreta in quella complessiva dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni; oltre alla multa di lire 6milioni ciascuno (per la violazione alla disciplina delle armi) in aggiunta a quella determinata dalla menzionata sentenza del primo appello.

14.5 - Giuseppe Calò.

Il Calò è stato prosciolto in appello (come, già in primo grado) da ogni addebito relativo agli omicidi per i quali era stata riconosciuta la responsabilità della commissione, per avere la Corte ritenuto insuperabile il dubbio di una sua indifferenza agli sviluppi della faida poiché, come avrebbe raccontato Marino Mannoia, la prima fase del complotto, pur architettato ai danni suoi e del Riina, era stata poi realizzata, in forma di tentativo non riuscito, soltanto nei confronti di

quest'ultimo; donde la possibilità che egli non avesse avuto interesse ad intramettersi nella strategia punitiva.

Tale ipotesi è stata considerata dalla S.C. inidonea a screditare il cumulo di elementi probatori a carico dell'imputato, anche perchè fondata su un'erronea interpretazione, dato che la circostanza riferita da Marino Mannoia (che il tentativo del gruppo Bontate di uccidere il Riina era fallito per avere costui disertato l'appuntamento datogli dall'avversario) non autorizzava affatto la deduzione, che soltanto il boss di Corleone, e non anche il Calò fosse l'obbiettivo di questa prima fase del complotto.

La Corte di rinvio da atto che Mannoia aveva dichiarato che contestualmente all'agguato per il Riina, i percenti (il gruppo Bontate-Inzerillo) avevano dato appuntamento proprio al Calò, presso il fondo magliocco di Stefano Bontate, per strangolarlo (nello stesso senso C.A.A. p. 1471), per cui risulta palese l'interesse del Calò al pari di

Clr

quello del Riina, già riconosciuto dalla sentenza di appello, a partecipare alla deliberazione della faida nei confronti di coloro che avevano non soltanto progettato, ma anche materialmente tentato di ucciderlo, non riuscendovi soltanto perchè anch'egli, come il collega, non si era recato nel luogo dell'agguato.

Tentativo che aveva il movente nella consapevolezza che l'alleanza e la sudditanza del Calò nei confronti di Riina all'interno ed all'esterno della commissione, erano così assolute e totali e, perciò stesso, di tale ostacolo alla realizzazione del loro piano di assumere il pieno controllo delle fazioni avversarie, da rendere inutile l'assassinio del primo se nel contempo non si fosse eliminato anche il secondo.

Sudditanza rilevata, a volte con ironia, da molti collaboranti (Buscetta, Leonardo Vitale, Contorno, Mutolo, Cancemi e Marchese).

Cl

Per l'omicidio Di Cristina, il giudice del rinvio evidenzia l'interesse diretto dell'imputato avente radice nell'omicidio del col. Russo reo di avere trattato male in carcere Francesco Scrima, l'uomo di maggiore fiducia del "capo" Giuseppe Calò. Quando Di Cristina ed i suoi avevano preteso sanzioni contro i corleonesi, Michele Greco era sceso in campo per difendere gli interessi non solo di Riina e del Provenzano, ma anche e soprattutto del Calò; il che esclude che Calò possa essere rimasto neutrale.

Per l'uccisione del dr. Boris Giuliano, viene sottolineato l'interesse di natura anche economica del Calò, dopo che il Commissario aveva sequestrato le valigie coi dollari (almeno in parte suoi).

La sua partecipazione alla vicenda è comprovata dalla circostanza (confermata anche dai nuovi pentiti) che sia il Calò che il Madonia si erano adoperati affinché non fossero individuati gli assassini del Giuliano.

W

In realtà - secondo la Corte di merito - la figura di Calò si ritrova inserita con insistenza anche nel momento deliberativo della faida, tra quei capimandamento che, subito dopo la scoperta del complotto, si adoperarono più attivamente, in commissione, per infliggere la punizione ai capi avversari ed ai loro alleati, e che curarono la formazione della relativa "lista" dei personaggi da eliminare, con inizio da Stefano Bontate: anche Salvatore Cancemi, le cui rivelazioni acquistano notevole valenza per l'ascesa del collaborante nella scala gerarchica della sua cosca e per la conseguente vicinanza, in quel periodo al suo "capo", (tanto che secondo Contorno e Marino Mannoia, ne era già allora divenuto il "vice"), lo ha espressamente accusato di aver partecipato alle riunioni dei vertici in cui erano stati deliberati questi omicidi; e di avere materialmente organizzato, unitamente agli altri capi "corleonesi", lo

(C)

[REDACTED]

sterminio di tutti coloro che avevano preparato il complotto, nonché degli affiliati che vi avevano aderito e che si erano schierati dalla loro parte.

In definitiva, sono valse per l'imputato le medesime considerazioni conclusive formulate per il Brusca, e che comportano la totale riforma del giudizio espresso dalla Corte di Assise, l'affermazione della responsabilità del Calò per gli stessi reati di cui il coimputato è stato giudicato colpevole, e la medesima condanna alla pena inflitta a quest'ultimo (e come per costui determinata) dell'ergastolo con l'isolamento diurno per tre anni nonché di lire 6milioni di multa.

Ally

CAPITOLO III

La motivazione della sentenza irrogata sulla responsabilità degli altri imputati.

15) Omicidio di Gioacchino Tagliavia - Capi 124, 125, 126 - addebitati a Pietro Senapa e Francesco Spadaro.

I giudici del primo appello avevano ritenuto ampiamente provato, non soltanto il fatto storico della effettiva soppressione di Gioacchino Tagliavia, detto "Ginetto", ma anche che egli fosse stato sequestrato per volere di Filippo Marchese, capo della cosca di Corso dei Mille, (dagli imputati Senapa e Spadaro) dopo che "si era montato la testa" commettendo per suo conto rapine ai danni di persone che non dovevano essere disturbate nella zona; e che era stato da essi condotto al cospetto del Marchese che lo aveva fatto uccidere: Il tutto, secondo la rivelazione del collaborante Vincenzo Sinagra che era stato presente al "prelievo" del giovane.

ls

Avevano, però, assolto il Senapa e lo Spadaro per il dubbio che gli stessi potessero non essere stati messi a conoscenza delle vere intenzioni di Filippo Marchese.

Dubbio giudicato peraltro dalla S.C. che ha annullato la decisione assolutoria, in contrasto con la parte attiva dei due nelle operazioni propedeutiche all'omicidio, e coi loro precedenti.

In sede di rinvio la Corte ha ritenuto ormai passate in giudicato tanto l'esistenza del sequestro del giovane e la sua causale, quanto l'attendibilità specifica del racconto del pentito Vincenzo Sinagra sotto il profilo sia della veridicità di tale fatto storico, cui egli aveva direttamente assistito, che della sua riferibilità al Senapa ed allo Spadaro. E ciò, per l'espressa statuizione in tal senso della sentenza di rinvio, secondo la quale (II, 375), doveva ritenersi "ferma l'accertata loro responsabilità nel sequestro

lla

[REDACTED]

materiale della vittima, cui il boss Filippo Marchese intendeva contestare la consumazione di rapine a danno di persone da lui protette".

La Corte ha precisato inoltre:

- che il Sinagra aveva rivelato che i due avevano sequestrato e ucciso Ginetto Tagliavia su ordine di Filippo Marchese, non solo, ma aveva riferito quanto dettogli dal cugino Tempesta che i due erano stati presenti quando il Tagliavia era stato strangolato;

- che la materiale partecipazione di entrambi gli imputati anche alla soppressione del Tagliavia, non è più contestabile dopo la loro chiamata in correità, in questo grado del giudizio, da parte di Giuseppe Marchese che ha dichiarato di essersi trovato sul posto al momento dell'uccisione e di avervi preso parte;

- che rafforza il convincimento della genuinità del suo racconto proprio la circostanza che le accuse nei confronti degli imputati siano connetate, ancora una volta, dalla contestuale autoincolpa-

Ar

zione del dichiarante stesso e della incolpazione del fratello Antonino per lo stesso misfatto di cui risulta palese il valore giuridico e morale ove si consideri che nessuna dichiarazione di pentiti o alcun atto di polizia li aveva mai indicati (o soltanto sospettati) come compartecipi al delitto.

E' stata perciò confermata la responsabilità dei due imputati già dichiarata dai giudici di primo grado.

16) Omicidio di Orazio Fiorentino (capi 127 e 128) anche questo addebitato al Senapa e allo Spadaro.

I precedenti giudici di merito avevano fondato il giudizio di responsabilità degli imputati per l'uccisione di Orazio Fiorentino, avvenuta intorno alle ore 15,30 del 6 settembre 1981, soprattutto sulle rivelazioni di Vincenzo Sinagra, il quale aveva riferito che quel giorno si trovava in un bar a piazza Sant'Erasmo, quando aveva sentito

Or

il suono delle sirene della polizia. Poiché qualche minuto prima, erano sopraggiunti Francesco Spadaro, detto "Peppuccio" e Pietro Senaga, il cugino "tempesta" gli aveva confidato che i due, poco prima, erano andati ad uccidere il Fiorentino, ex contrabbandiere di sigarette, dopo che costui si era rivolto a Vincenzo Spadaro, detto "Cece", "consigliere" della famiglia, affinché fosse ammesso nel giro della droga, e costui, indignatosi, ne aveva riferito al "capo" Filippo Marchese il quale ne aveva decretato la morte.

La Corte di Cassazione ha annullato la decisione su ricorso degli imputati, addebitando alla sentenza di avere assunto a riscontro più significativo circostanze meramente ipotetiche riguardanti la percezione del suono delle sirene della polizia da parte del collaborante.

La Corte di rinvio ha confermato la decisione di condanna, avendo ritenuto:

664

[REDACTED]

- che, in definitiva il Sinagra non aveva riferito, soltanto, di fatti appresi dal congiunto e riguardanti i due appellanti, ma anzitutto di dichiarazioni, da lui direttamente ascoltate, di contenuto confessorio, provenienti da costoro e confermate dal "tempesta" che le aveva provocate;

- che vi sono numerosi riferimenti processuali che pur non essendo qualificabili come riscontri estrinseci rispetto alle propalazioni, sono argomenti indiziari favorevoli all'accusa;

- che riscontro specifico alle dichiarazioni del Sinagra è costituito dalle dichiarazioni di G. Marchese, rese in sede di rinvio. Marchese ha rivelato che, poco dopo l'omicidio il Senapa e lo Spadaro gli avevano raccontato di avere ucciso il Fiorentino, gliene avevano illustrato i motivi e gli avevano raccomandato di non uscire dalla tenuta per il "ribollire degli sbirri";

lls

[REDACTED]

- che il Marchese aveva ribadito la causale dell'omicidio (l'insistenza del Fiorentino nel pretendere di essere inserito nel traffico degli stupefacenti);

- che, ancora una volta le specifiche accuse del Sinagra e del Marchese non soltanto si armonizzano con le altre risultanze probatorie sulla paternità del delitto, ma hanno altresì un fondamentale reciproco riscontro positivo nell'intrinseca convergenza del loro contenuto: e ciò, pur essendo rese in tempi diversi e con una diversa rievocazione oggettiva di fatti e circostanze indicative della stessa sostanziale realtà.

La Corte di rinvio ha perciò dichiarato i due imputati colpevoli anche di tale omicidio e ha determinato nell'ergastolo la pena da infliggere a ciascuno di essi, sia per l'omicidio Tagliavia che per quello Fiorentino e, per quanto riguarda lo Spadaro, in anni nove di reclusione relativa al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per cui ha riportato condanna con sentenza irrevocabile dalla

Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990; per cui, applicati gli art. 81 cpv. e 72 cod. pen. si ottiene, sia per il Senpa, che per lo Spadaro, la pena complessiva dell'ergastolo, così restando confermata anche la corrispondente pena inflittagli dai primi giudici; cui va aggiunta, infine, quella della multa di lire unmilione cinquecentomila per il reato di cui al capo 128.

17) Omicidio di Stefano Gallina, tentato omicidio di Maria Simonetta ed imputazioni collegate (capi 131, 132, 133, 134) - addebitati a Francesco Bruno.

La sentenza del primo appello, confermando la responsabilità di Francesco Bruno, dichiarata dalla Corte di Assise, per l'omicidio di Stefano Gallina ed il tentato omicidio della moglie Maria Simonetta, avvenuti l'1 ottobre 1981, mentre entrambi percorrevano, a bordo della loro autovettura, la via provinciale di Carini per recarsi ad un banchetto noziale presso il ristorante "La camp-

les

[REDACTED]

gnola", aveva ritenuto che al fatto delittuoso avessero partecipato due autovetture, un'alfa romeo Giulietta con targa PA 556838 e, subito dopo, un'alfa romeo "giulia" di colore giallino targata PA 453236, in quel momento nella disponibilità del Bruno, notata dal carabiniere Taormina perché aveva operato una repentina quanto imprudente inversione di marcia.

La Corte di assise di appello aveva poi assolto il Bruno dal delitto associativo per il mancato chiarimento della causale della sua partecipazione all'omicidio.

Entrambe le statuizioni sono state annullate dalla Corte di Cassazione, che, pur ritenendo acquisita la prova della presenza, sul posto, dell'autovettura condotta dal Bruno, ha addebitato ai giudici di appello di non aver precisato quale fosse il suo ruolo nell'organizzazione del delitto.

Ally

La Corte di rinvio, sulla base delle dichiarazioni del Taormina, del teste Li Castri e delle dichiarazioni rese dalla Simonetti nell'immediatezza dei fatti, ha ritenuto palese la consistenza del contributo fornito dal Bruno al piano delittuoso, avendo col suo inserimento davanti alla BMW nella quale viaggiavano il Gallina e la Simonetti consentito ai killers, in pochi attimi, di affiancare e sorpassare con la "giulietta" l'auto della vittima, di far fuoco a colpo sicuro contro un bersaglio impossibilitato a proseguire, e di ripartire immediatamente in direzione di Palermo, senza neppure correre il rischio di essere inseguiti.

Ed ha aggiunto:

- che una volta accertate presenza, posizione e funzioni dell'autovettura dell'imputato, spettava a quest'ultimo fornire la prova di essere passato da quei luoghi provenendo da Palermo e di aver invertito, con quella manovra, la marcia dell'auto;

clly

- che tutta una serie di elementi indiziali (sua irreperibilità per nove anni, l'alibi risultato falso ecc.) confermano il suo coinvolgimento nel piano delittuoso;

- che Gaspare Mutolo ha rivelato di avere appreso direttamente dal Bruno e dai suoi complici, i nomi di coloro che avevano materialmente sparato, tutti del mandamento del Riccobono, e, perfino, del disappunto di costoro e dello stesso Bruno, per l'imprudente manovra che aveva consentito ai carabinieri di identificare la sua autovettura; ed ha pure indicato la causale nel programma di eliminazione di "quelli di Badalamenti" da parte dei corleonesi dopo che erano riusciti ad espellere lo stesso dalla Commissione, causale che peraltro era stata prospettata già da Buscetta;

- che risulta adesso rivalutato il dato obbiettivo dell'unicità dell'arma usata per i delitti Gallina e Antonino Badalamenti; che, se, da solo, non consentiva alcuna conclusione certa, inserito nel contesto probatorio che si è delineato, acquista

W

efficacia probatoria quanto meno di ulteriore riscontro ex art. 192 cod. pen. del 1988, all'accertata connessione fra i due episodi delittuosi e soprattutto alla veridicità delle profezioni del Mutolo sull'intera vicenda.

Le rivelazioni di Mutolo in ordine alla affiliazione del Bruno alla famiglia di Tommaso Natale e la partecipazione dello stesso all'omicidio Gallina, ha indotto la Corte, a ritenere provato anche la sua partecipazione all'associazione.

In definitiva, la Corte ha confermato la responsabilità del Bruno per i reati di cui ai capi da 131 a 133, nonché per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (in cui resta assorbito quello di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.), unificando detti reati per continuazione; e, per le medesime ragioni indicate nella sentenza del primo appello (p.2195), rafforzate dall'accertato inserimento dell'imputato nell'associazione mafiosa, ha negato le attenuanti generiche; per cui, in parziale riforma

Ulen

[REDACTED]

della sentenza impugnata, considerato il disposto dell'art. 72 cod. pen. ha inflitto la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno, e di lire unmilione cinquecentomila di multa.

18) Omicidio di Rodolfo Buscemi e Matteo Rizzuto (capi 188, 189, 190, 191) ed imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso a carico di Maniscalco Salvatore.

Il collaboratore Vincenzo Sinagra aveva narrato di aver partecipato, nella c.d. "camera della morte" di Piazza S. Erasmo, alla materiale soppressione del Buscemi e del Rizzuto, colà condotti dai cugini Vincenzo (detto "tempesta") ed Antonio Sinagra ed aveva indicato come correi, unitamente a costoro, anche Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Maniscalco Salvatore, Marchese Filippo ed altri. Si era voluto così punire l'eccessiva spregiudicatezza del Buscemi, colpevole di avere riscosso dei "pizzi" nelle zone di Villabate e di Bagheria senza il permesso dello stesso Marchese; laddove il

Rizzuto, pur immune da colpe, era stato ucciso perché si era voluto accompagnare al cognato Buscemi.

I giudici dell'appello avevano confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità per il duplice delitto anche dei due fratelli Antonio e Vincenzo Sinagra ("tempesta"), del Rotolo, del Senapa nonché del Maniscalco; e avevano confermato la colpevolezza di quest'ultimo anche per i delitti di associazione a delinquere ed associazione a delinquere di stampo mafioso (assorbita la prima fattispecie nella seconda) nonché per il delitto di ricettazione (capo 326).

La S.C. ha annullato tale decisione sia in relazione agli omicidi che al reato associativo, per carenza di riscontri al racconto del pentito Vincenzo Sinagra e per il carattere puramente ipotetico degli elementi adottati per il vincolo associativo.

lee

La Corte di rinvio riesaminando la questione della appartenenza del Maniscalco alla famiglia di Corso dei Mille, ha evidenziato le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia corrispondenti a quelle rese in sede di rinvio da Vincenzo Sinagra e Gaspare Mutolo, oltre che dal Calzetta e da Giuseppe Marchese (che aveva ribadito l'elevato rango conseguito dall'imputato nell'ambito del clan mafioso). Rango non di natura puramente formale, data la sua partecipazione alle attività delinquenti dell'associazione (operava nel traffico degli stupefacenti; mise la sua villa a disposizione del Marchese per la "combinazione del nipote"; era fra quelli consultati dal capo per stabilire la persona da sanzionare con la morte).

Concludendo sul punto la Corte ha ritenuto che la molteplicità e la convergenza degli elementi esaminati, tutti altamente sintomatici, sulle attività delittuose cui egli partecipava a pieno titolo, dato il suo inserimento nell'ambito della cosca affermato dai pentiti e che trova un ultimo

W

riscontro nella latitanza ormai più che decennale dell'imputato, e la particolare "vicinanza" al "capo" Filippo Marchese, non lasciano adito a dubbi sulla sua responsabilità per il delitto associativo, protrattosi almeno, fino agli anni 1985/86 (epoca nella quale, secondo Giuseppe Marchese, egli sarebbe stato posto fuori famiglia dai dirigenti del tempo).

Tale accertamento, secondo la Corte di rinvio, apporta un riscontro di notevole consistenza alla genuinità del racconto del collaborante anche in merito alla partecipazione del Maniscalco al duplice omicidio.

Come riscontro decisivo sulle modalità di azione della cosca viene indicato il racconto di Giuseppe Marchese sulla punizione inflitta dallo zio e da Pino Graco "scarpa" nei primi mesi del 1981 a due giovani rapinatori della zona di Roccella che dirigevano una banda di giovanissimi e che non avevano voluto recepire gli "avvertimenti" loro lanciati dalla cosca attraverso alcuni casi

Ala

[REDACTED]

di "lupara bianca": anche in quel caso, come in quello del Fusconi, i due giovani erano stati attirati in un tranello con lo stesso espediente di una richiesta di alcuni lavori e condotti dallo stesso collaborante nei locali di una ditta di impianti elettrici di Filippo Marchese ove li attendevano quest'ultimo ed il Greco in compagnia di molti uomini d'onore delle famiglie della zona interessate alla sanzione, tra cui il Maniscalco.

Modalità chiaramente corrispondenti a quelle dell'omicidio Busconi-Rizzuto e che costituiscono - si legge nella sentenza - "un inequivoco riscontro incrociato" al racconto del Sinagra sul ruolo svolto dal Maniscalco, da almeno un anno.

E' stata, pertanto, confermata la responsabilità dell'imputato affermata dai primi giudici, sia pure con diversa motivazione, tanto per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. (in cui resta assorbito il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. contestatogli), quanto per i reati di cui ai capi da 188 a 191, unificati tutti detti resti per

Al

continuaione tra di essi, nonché a quello di cui all'art. 648 cod. pen. per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile della Corte di assise di appello di Palermo del 10.12.1990.

19) Guttadauro Giuseppe - Associazione per delinquere ex art. 416 e 416 bis cod. pen.

I primi giudici del merito avevano assolto l'imputato avendo ritenuto che, nonostante le ammissioni dell'imputato sulle proprie frequentazioni con soggetti mafiosi ritenuti di un certo livello, spiegate con motivi professionali, e, nonostante il notevole peso probatorio degli elementi gravanti sul professionista, permaneva un quadro di incompletezza probatoria.

Su ricorso del Procuratore Generale la S.C. ha annullato tale decisione in quanto:

- a) la risoluzione assolutoria collideva con il rilievo da attribuire alle chiamate in cor-reità, quando assistite da riscontri esterni, in base al disposto dell'art. 192, 3° co.

G. G.

cod. proc. pen. del 1988, e non teneva conto del sinergismo derivante dalla valorizzazione dei plurimi e concorrenti dati indiziari;

- b) non risultava esaminata la conciliabilità dei rapporti non estemporanei con esponenti mafiosi;
- c) l'apprezzamento in ordine alla conferita dal Guttadauro disponibilità di una villa a favore del latitante Filippo Marchese, appariva disomogeneo e contrastante con altra parte della sentenza ove diversa valenza probatoria era stata attribuita alla disponibilità simile di una villa in favore di Tommaso Euscetta, parimenti latitante.

La Corte di rinvio, dopo avere esaminato tutti gli elementi di prova emersi nei precedenti gradi del giudizio, ha esaminato quelle sopravvenute nel corso del dibattimento, in particolare la circostanziata chiamata in correità di Giovanni Drago e di Giuseppe Marchese il quale ha evidenziato il ruolo di medico di fiducia espletato dal

Al

Guttadauro ed ha rivelato in particolare, che, per tale motivo, proprio a lui si era rivolto in un'occasione il fratello Antonino per essere aiutato a conservare il ricovero ospedaliero ottenuto al fine di praticare un intervento chirurgico; sicché il Guttadauro si era prestato cercando di far scambiare ad altri medici il tessuto prelevato dal collo di Antonio Marchese con dell'altro cancerogeno, senza, tuttavia, riuscirvi per un mero disguido.

Secondo il Marchese l'imputato godeva della piena fiducia del gruppo corleonese e del Riina in particolare, tant'è che quest'ultimo, dopo la morte dello zio, lo aveva incaricato di controllare la gestione della Calcestruzzi Sicilconcret, appartenuta a Filippo Marchese, affinché i figli minori potessero percepire gli utili che ad essi spettavano; e lo ha chiamato, infine, in correttezza nell'assassinio dei due giovani rapinatori, menzionato a proposito dell'omicidio del Buscemi e del Rizzuto.

lls

Fertanto, la Corte ha affermato la responsa-
bilità del Cattadauro per il delitto di cui
all'art. 416 bis cod. pen.; ed esclusa l'aggravan-
te di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. e considera-
te le circostanze tutte di cui all'art. 133 cod.
pen. con particolare riguardo al ruolo dell'impu-
tato nell'associazione criminosa nonché alla "car-
riera" percorsa nell'ambito del suo clan, gli ha
inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclu-
sione.

20) La Rosa Antonino n. 22.5.1957 - Artt. 416
e 416 bis cod. pen..

L'imputato, fermato il 17.1.1983 dalla sezio-
ne investigativa della Squadra Mobile a Palermo
nella Via Conte Federico, a bordo della Fiat 127
PA 631661, era stato trovato in possesso di copio-
sa documentazione riguardante aziende ed attività
economiche facenti capo a Greco Michele, Giuseppe
di Salvatore, a Prestifilippo Giovanni e ad altri
uomini di onore ad essi collegati; nonché di nume-

Ally

rose chiavi, alcune di autovetture avute in prestito dalla società GRINTA (di cui era socio Greco Giuseppe di Michele), utilizzate all'insaputa dei proprietari, ed il resto appartenenti a lucchetti di catene e cancelli installati nella zona di Ciaculli che consentivano di circolare liberamente nelle strade interpoderali della zona, riservate ai ricercati, e comunque agli associati alla cosca dei Greco.

Ed ancora, il La Rosa era adibito al controllo degli operai della cooperativa Favarella dei fratelli Greco, curava gli interessi di altre famiglie mafiose quali i Prestifilippo, come testimoniavano anche i numerosi rapporti bancari avuti con costoro, ed era a conoscenza delle loro influenti amicizie utilizzate anche nel periodo della latitanza, così confermando il suo ruolo di persona di loro assoluta fiducia nonché il suo pieno inserimento nell'attività disimpegnata dalla cosca.

Ues

La Corte di Assise in primo grado ne aveva affermata la responsabilità; ma quella di secondo lo aveva assolto nel dubbio che la sua posizione di subordinazione potesse necessariamente implicare la sua volontaria collaborazione nelle attività criminali.

Senonché la S.C. su ricorso del Procuratore Generale ha annullato la decisione perchè non era stato tenuto conto né del ruolo particolarmente fiduciario svolto dall'imputato in favore dei più alti esponenti dell'organizzazione criminale, né la segretezza dell'associazione che poteva essere facilmente violata da chi era collocato in quella posizione; e neppure del collegamento di tali elementi con il possesso delle chiavi della tenuta "Favarella", fitta di strade e cancelli, la cui sintomaticità doveva essere pure ricollegata alla ovvia conoscenza di ciò che vi si svolgeva e la cui natura poteva rimanere qualificata in base al


Uy

fatto della sostituzione delle chiavi ogni volta che veniva tratto in arresto un associato latitante che ne possedeva copia.

La Corte di rinvio ha accolto tale impostazione e riesaminati gli indizi enumerati dai giudici di primo grado e le dichiarazioni di Contorno sulla utilizzazione delle chiavi in possesso dell'imputato, ne ha dedotto che l'imputato, ovviamente consapevole, era ritenuto dai suoi datori di lavoro di tanta affidabilità da poter circolare liberamente nei fondi della borgata abituale rifugio di latitanti; e da poter rendere, quindi, a costoro in ogni evenienza, ogni genere di servizi: come conferma da ultimo la stessa ammissione della Rosa ai verbalizzanti che il possesso di dette chiavi gli era stato dato dal Greco da pochi mesi, e, dunque, proprio in coincidenza con il loro stato di latitanza.

Ha anche evidenziato che l'imputato:

ls

- 
- era stato trovato in possesso di cartellini con la stampigliatura "onoranze funebri" che, unitamente alle lettere ritagliate sequestrate nella sua abitazione rappresentavano quanto necessario per confezionare anonimi intimidatori;
 - aveva ammesso di avere tentato, senza riuscirvi di trasformare morfina in eroina;
 - non era stato indicato come uomo d'onore da nessuno dei pentiti, in quanto la sua affiliazione alla intera famiglia Greco era rimasta segreta.

Pertanto, la Corte ha confermato la responsabilità del La Rosa per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in esso assorbito quello di associazione a delinquere di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, esclusa la porzione di pena erroneamente inflittagli dalla Corte di Assise per continuazione in forza di quest'ultimo reato, ha determinato la pena complessiva nei suoi confronti con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575 del 1965, in anni cinque mesi dieci di reclusione.

W

CAPITOLO IV

I ricorsi degli imputati

21) Il difensore del Bruno deduce:

1. Violazione dell'art. 546 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 524 n. 3 e 475 dello stesso codice, per avere la sentenza contro cui si ricorre reiterato in sede di rinvio, al fine dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, nonostante le chiare indicazioni offerte dalla sentenza di annullamento, un argomentare manifestamente illogico, perchè caratterizzato da evidente illatività, utilizzazione solo strumentale delle effettive risultanze probatorie ed omessa considerazione di circostanze decisive ai fini del giudizio.

Sostiene che nella motivazione si rinvencono gli stessi vizi per i quali è stata annullata.

La S.C. aveva rilevato che la sentenza annullata non aveva precisato "il ruolo del Bruno nell'organizzazione del delitto ..." e aveva "do-

04

vuto ripiegare, ma in via meramente congetturale, sulla rappresentazione di una funzione d'appoggio generico ed imprecisato. Sullo specifico punto, il giudice dell'appello è stato costretto ad una serie di ipotesi anche dissonanti tra loro per giungere, infine, alla conclusione, soltanto probabilistica, che la parte del Bruno consistesse nella ostruzione della sede stradale, facilitante il compito dei complici; e che, a delitto compiuto, egli fosse stato obbligato, per un imprevisto contrattempo, a mutare il piano originario e ad invertire il senso di marcia ...".

La sentenza reitera le modalità argomentative di quella già annullata, negando con manifesta illogicità la possibilità di stabilire quale fosse la provenienza del Bruno secondo la ricostruzione del Taormina, (laddove dallo schizzo allegato alle dichiarazioni del CC risulta esclusa una provenienza dell'automobile da Carini), così rendendo illogiche le deduzioni ulteriori e la conclusione.

Als

Si ripropone, perciò, secondo la difesa, inalterata la necessità argomentativa di dare concretezza in via logica e non meramente probabilistica, delle ragioni del comportamento posto in essere dal Bruno successivamente al fatto, laddove è evidente come, proprio avendo riferimento alla sicura provenienza dello stesso da Palermo, e ad ammettere lo svolgimento da parte dello stesso di un ruolo attivo nell'omicidio (l'ostruzione della sede stradale, facilitante il compiti dei complici), resta davvero privo di qualsivoglia ragionevole spiegazione la ragione del suo comportamento successivo ed in particolare del cambio di marcia, tanto più ove si tenga presente che questo non avrebbe potuto non attirare l'attenzione delle persone presenti sul luogo del delitto.

Viziata è perciò la pretesa di individuare il ruolo (sulla base delle affermazioni del teste Taormina) ricoperto dal Bruno nel delitto in una funzione di ostacolo alla marcia dell'autovettura condotta dal Gallina.

Quanto all'affermato ruolo di protezione della fuga dei killers, si tratta di una inammissibile "rivisitazione" di circostanza di fatto già ormai definitivamente acclarata all'esito dei precedenti gradi di giudizio e rispetto alla quale, non può non valere quanto esattamente osservato dalla stessa impugnata sentenza.

Né valgono a sanare le carenze motivazionali le prodezze di Mutolo, in quanto le dichiarazioni accusatorie rese dal "collaborante" sono giunte in una fase processuale nella quale, all'esito di tre gradi di giurisdizione era da tempo nota e pubblicizzata la ricostruzione processuale dei fatti, onde non v'è dubbio come le stesse abbisognassero nel caso di specie più che in ogni altro, di un rigoroso vaglio critico, invece incontestabilmente mancante.

2. Col secondo motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 62bis 3 e 133 c.p., in relazione agli artt. 524 n. 1 e 475 c.p.p., per avere la sentenza contro cui si ricorre denegato la con-

U

cessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicato la pena edittale massima sulla base di motivazione solo apparente.

22) Il difensore del Brusca deduce la violazione degli artt. 524, 475 e 546 c.p.p. 1930, in quanto la sentenza non si è uniformata ai principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento di questa Corte e, comunque, ha adottato una motivazione apparente perchè viziata di evidente apoditticità, nonché valutazioni incongrue della effettiva realtà processuale.

La Cassazione aveva affermato che il profilo del legame tra l'organo deliberante e i delitti non "tocca anche il problema, successivo e conseguente, della specifica individuazione dei medesimi cui far risalire, caso per caso, le correlative responsabilità personali".

I giudici di rinvio, invece, hanno ritenuto sufficiente, per accertare la "partecipazione" dei singoli membri della "commissione" alla delibera-

ls

zione di ogni delitto, richiamare le peculiari regole di funzionamento di detto organismo, che sottrarrebero "qualsiasi spazio a possibili problematiche (e dubbi) sulla presenza o meno del singolo imputato alle riunioni del consesso criminale; sul suo personale interesse nonché sul suo contributo a questa o quella sentenza di morte; e perfino sull'eventuale dissenso manifestato nei confronti delle risoluzioni egualmente adottate dagli altri componenti...".

In ogni caso, la motivazione relativa alla valutazione riassuntiva della posizione dell'odierno ricorrente merita senz'altro censura perchè viziata da evidente apoditticità ed incongrue valutazioni.

23) Il difensore del Calò deduce:

1. che l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione nei confronti del Calò non può essere definito parziale perchè in relazione agli omicidi oggetto del rinvio, l'annullamento è tale in

Uly

quanto reinveste il giudice del rinvio dell'intero giudizio di merito in ciascun delitto. Per stabilire se l'annullamento sia "parziale" o "totale" il riferimento deve concernere ciascuna imputazione e non il complesso delle stesse.

Il giudice del rinvio non ^è ~~però~~ condizionato da un accertamento del fatto insuscettibile di valutazioni.

In ulteriore errore è incorsa la sentenza impugnata laddove essa ritiene essere stato "accertata in maniera definitiva anche la responsabilità della Commissione" senza citare la fonte del suo convincimento e senza avvedersi che non può essere stata "accertata" la responsabilità penale della "commissione" ma piuttosto di ben precisati soggetti tant'è che risultavano condannati taluni di essi e non altri.

E' in errore la sentenza impugnata nel punto in cui ha recepito un asserito "punto di diritto" della sentenza di annullamento ch'è, invece, un'opinabile considerazione di fatto allorché ha af-

Ues

[REDACTED]

fermato (in contrasto con la costante giurisprudenza dal "caso Tortora" in poi), negando il requisito dell'autonomia della propalazione accusatoria, che le dichiarazioni di collaboratori che reiterano accuse a esse note possono essere invocate come elementi di riscontro ex n. 3 dell'art. 192 c.p.p..

Rammenta che i principi enunciati nella sentenza - rimasta isolata - n. 80/92 sono stati disattesi da copiosa giurisprudenza successiva dalle S.U. penali (sentenza Sofri) e in particolare della I e V sezioni penali.

Afferma: che dalle dichiarazioni di collaboratori (come Buscetta, Contorno, Marino Mannoia) risulta che la "commissione" era già da parecchi anni rispetto alla pronuncia della sentenza di primo grado, un istituto privo di regole, esautorato, dilaniato da beghe interne, poste fuori gioco, da iniziative singole (omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Gaetano Costa) ovvero dalle decisioni di pochi componenti

[REDACTED]

(l'omicidio del capitano dei CC Rasile) all'insaputa di tutti gli altri, e così per l'omicidio del col. dei CC Russo (Corte di Assise di Appello di Palermo sez. II, 25.1.1995) per il quale hanno riportato condanne come mandanti soltanto tre componenti della "commissione" (non Calò); di qui la nullità del concetto espresso a pagina 94 della sentenza.

- che la sentenza ha ignorato le risultanze che contraddicevano l'annullamento e ha utilizzato soltanto quelle che - a esse - sono parse le assecondassero, non avvedendosi che l'annullamento si era limitato a stabilire alcuni principi di diritto - peraltro opinabili e superati da copiosa giurisprudenza della stessa Corte Suprema - avventurandosi in considerazioni sul fatto che - sotto nessun profilo - potevano vincolare il giudice di rinvio.

La difesa affronta, poi, l'esame dei singoli omicidi:

Alc

- A) del Di Cristina, e censura la motivazione della sentenza impugnata in quanto non spiega perchè il delitto sarebbe stato deciso da tutti i componenti della "commissione", a differenza di numerosi altri (anche "eccellenti") che, come abbiamo visto, hanno registrato come mandanti soltanto alcuni componenti la "commissione" i più emergenti, all'insaputa di altri, ovvero singoli capi "famiglia".
- B) di Boris Giuliano; osserva che la decisione impugnata si attarda nell'analisi dell'attività investigativa del dott. Giuliano per concludere che essa aveva dato fastidio a tutta "Costa nostra": motivazione sostanzialmente generica se non inesistente che non consente di pervenire all'affermazione di responsabilità del Calò (che peraltro, come risulta da giudicati, gestiva i suoi traffici autonomamente a Roma).

Uls

Non si spiega perchè Calò con sentenza definitiva (Cass. V n.2381/1992) sia stato assolto dall'accusa di mandante dell'omicidio del cap. dei CC Basile e condannato per quello del comm. Giuliano (sent. p. 257) pur essendo stato il cap. Basile "ucciso per avere proseguito le indegini del commissario Giuliano". Calò non è, peraltro, un "corleonese".

- C) di Gnoffo per cui rileva l'assoluta carenza di motivazione.
- D) di Romano e Spica. La sentenza collegando la soppressione del Romano e dello Spica a quella del Marchese, privilegia una causale (vendetta mafiosa), perchè costui e lo Spica sarebbero stati responsabili di un "complotto eversivo" in pregiudizio dei "corleonesi" ma non riesce a spiegare perchè mai sia stato ucciso il Romano - non mafioso -.
- E) di Perlito e dei CC di scorta. La sentenza ha valorizzato il dato d'una "discussa" perizia balistica (Morin) sull'identità d'un kala-

shnikov adoperato nella strage, così come per l'omicidio Inzerillo, la "prova" sui vetri blindati della gioielleria Contino e il tentativo di omicidio di Contorno nonché d'un fucile cal. 12 impiegato per l'omicidio inzerillo.

Omette la sentenza di evidenziare che le due armi non sono state mai sequestrate e che la controversa perizia ha avuto per oggetto soltanto i proiettili coi margini di dubbio evidenziati nella prima sentenza di secondo grado.

La difesa si domanda come sia stato possibile raccogliere il consenso del Calò - residente a Roma, privo di un'utenza telefonica propria - senza che in quel periodo vi fosse - per concorde ammissione dei collaboratori - alcuna possibilità d'interpello eccetto quello di un "messaggero" della "commissione" che si fosse recato a Roma (ipotesi neppure adombra-
ta dai "collaboratori"), considerato che la

Uen

notizia della "traduzione" del Ferlito fu così repentina (par. 317) che il Santapola dovette giustificarsi, dinanzi alle proteste dei suoi uomini più fedeli che avevano " a causa di tale fatto, subito perquisizioni e indagini di polizia" con l'addurre "la mancanza di tempo materiale, data la repentinità della decisione".

- F) Omicidio Giaccone. La sentenza omette di esaminare l'alternativa che l'omicidio fosse opera di Filippo Marchese interessato col nipote Giuseppe a vendicarsi per il rifiuto del professionista a mitigare le conclusioni peritali.

Comunque, la Commissione e Calò in particolare non avevano alcuna ragione di assecondarlo in un inutile omicidio per una perizia concernente il nipote esecutore materiale di una strage (quella di Bagheria) dalla quale anche

Uls

il Calò è stato assolto in separato processo con sentenza definitiva anch'essa in contrasto con la n.80/1992.

- G) Omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo. Anche qui la Corte ha omesso di esaminare l'alternativa che il delitto possa essere attribuito alla famiglia del Marchese e a quella del Riccobono, secondo la ricostruzione della sentenza di 2° grado annullata.

La responsabilità dei componenti la c.d. Commissione.

La Corte di rinvio ha statuito che "ogni componente (della 'commissione' n.d.r.) è munito di poteri deliberativi in ordine all'attività dell'associazione criminosa e che in particolare abbia dato il proprio determinante apporto di volontà (con il suo voto favorevole o contrario manifestato direttamente o tramite sostituto) al meccanismo di funzionamento dell'organo collegiale che ha deciso il misfatto ...".

Al

Siffatto principio non può essere sotto alcun profilo condiviso né esso applica correttamente il punto di diritto della sentenza di annullamento con rinvio che non può, peraltro, essere vincolante laddove avesse stabilito che gli omicidi in esame siano da attribuirsi alla deliberazione della commissione e per essa al voto (anche negativo) espresso anche da coloro per i quali difetti la prova positiva dell'interpello.

Resta valida, invece, la motivazione assolutoria della decisione di primo grado che aveva evidenziato l'assoluto distacco dalle vicende parermitane del Calò che da molti anni si era trasferito a Roma per la gravissima malattia del figlioletto e, dopo la sua morte, vi era rimasto senza mantenere un'abitazione a Palermo.

La Corte Suprema con la sentenza n.80/92 non ha affrancato il giudice di rinvio dall'obbligo di riesaminare integralmente la posizione del Calò.

Uer

24) Il difensore di Greco (avv. Gallina Montana) deduce:

- violazioni art. 524 n. 1 in relazione agli artt. 110, 575 c.p. (e reati consequenziali)
- violazioni art. 524 n. 3 in relazione agli artt. 474 n. 3 475 n. 3, 544 c.p.p..

Sostiene che il principio fissato dalla sentenza impugnata sul criterio di attribuzione degli omicidi già ascritti alla Commissione, è condivisibile; ma è stato male applicato al Greco, non essendo stato tenuto conto che allo stesso è stato assegnato un incarico onorifico "e, in ogni caso, a cose fatte, il compito di portavoce ufficiale".

Cita varie dichiarazioni di Buscetta, di Contorno da Marino Mannoia che indicano il ruolo subordinato avuto dal Greco. Ricorda la sentenza di questa Corte (Sez. V, 11.3.1993 n. 2381) nel processo per l'omicidio del cap. Basile, che dispose l'annullamento con "rinvio" per il solo Michele Greco, (conferma per gli altri della Commissione), nel rispetto di uno scrupoloso esame degli elemen-

Uey

ti raccolti in quel processo, sancendo la diversità della posizione dell'odierno ricorrente a causa del ruolo attivamente svolto da Pino Greco "Scarpuzzedda"; e del ruolo subalterno di Michele Greco e ne deduce che la carenza motivazionale inficia le regole della responsabilità ex art. 110 c.p..

La decisione è comunque censurabile anche sotto il profilo giuridico, in relazione alla qualità di "capo" attribuita al ricorrente che incide direttamente sui reati basi mentre, per i reati fine, non può essere sperimentata se non per una accertata partecipazione causale materiale o morale fermo restando il titolo principale ed autonomo, del reato principale connesso al ruolo dirigenziale.

Altro difensore avv. Michele Cerabona deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge.

Sostiene:

Uly

- che l'esame delle parti della motivazione destinate ad affrontare la problematicità della chiamata di correo evidenzia come in realtà non si sia proceduto correttamente e compiutamente né alla valutazione dell'attendibilità intrinseca né alla individuazione e valutazione dei riscontri secondo i canone indicati dalla c.d. giurisprudenza prevalente cui pure, in una mera dichiarazione d'intenti, i giudici di merito hanno affermato di voler uniformarsi;

- che nell'esaminare la posizione del Mutolo, la Corte non ha colto la contraddizione che si evidenzia nel sostenere l'attendibilità del dichiarante per aver egli confessato fatti per i quali non si procedeva a suo carico e nel contempo giustificare le reticenze del dichiarante rivolte a prendere le distanze da specifici episodi delittuosi nei quali era sicuramente coinvolto;

- che, con riferimento alle dichiarazioni del Cancemi la Corte, dopo aver dato atto che esse sono successive alla conclusione dei precedenti gradi

llm

del procedimento e quindi alla pubblicazione dei relativi atti sicché le sue dichiarazioni potrebbero in realtà essere state contaminate dalla pregressa conoscenza degli atti, ritiene di poter rinvenire in esse elementi di novità ed originalità rappresentati da fatti e circostanze riferite dal collaboratore; elementi, però, privi di riscontro;

- che, non appare accettabile il principio secondo il quale anche il componente dissenziente sarebbe comunque chiamato a rispondere del commesso delitto salvo nell'ipotesi di un "dissenso ... positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione della organizzazione e delle sue regole, nonché da un coerente e motivato allontanamento dalla stessa", in quanto una passiva accettazione di una decisione che non si condivide non consente di ritenere compiuto un apporto volitivo o una condotta di partecipazione causalmente rilevante;

(114)

- che, nonostante subito dopo gli omicidi Russo e Basile, sia emerso che il Greco nulla sapesse, o più ancora che Greco fosse contrario all'omicidio Russo, si è ritenuto senza adeguatamente spiegarne le ragioni, che le giustificazioni che il Greco avrebbe fornito, più che ricollegarsi alla necessità di prospettare un evento in modo da renderlo accettabile a chi chiedeva spiegazioni, dimostrerebbero la sua consapevolezza ed adesione agli episodi delittuosi.

Coi motivi aggiunti, il difensore approfondisce la questione delle regole, dedotte dall'art. 192 c.p.p., in ordine alla chiamata di correo, rilevando che la sentenza le ha violate. Scorretta, inoltre, l'applicazione dell'art. 110 c.p., in quanto la possibilità di partecipare alla determinazione di un delitto attraverso un comportamento omissivo, avrebbe dovuto comportare la duplice verifica dell'efficacia causale dell'omissione rispetto al rafforzamento dell'altrui iniziativa e

lee

la stessa possibilità di sussumere quella mancata attivazione nella violazione di un obbligo di contenuto opposto.

25) Il difensore del Guttadauro deduce, col primo motivo la violazione dell'art. 192, 3 c.p.p..

Sostiene che:

- il ragionamento logico-giuridico adottato dalla Corte per pervenire all'affermazione di responsabilità del ricorrente appare viziato nella valutazione degli elementi di accusa risolvendosi in mancanza di motivazione, avendo la corte stravolto, senza idonea motivazione, il giudizio di idoneità formulato dai primi Giudici in ordine alle provalazioni del collaborante Sinagra Vincenzo;
- in definitiva il dichiarato rapporto professionale tra il Guttadauro ed il Marchese Filippo ed i suoi familiari, confermato dall'assenza di speci-

Uly

fici comportamenti qualificabili come illeciti, è stato dalla Corte apoditticamente ricondotto ad un rapporto di affiliazione al sodalizio criminoso;

- quanto alle propalazioni dei collaboranti, la loro qualità di coimputati del medesimo reato (art. 416 bis c.p.) dalla fase dell'istruzione fino a quelle dibattimentali e conseguentemente la necessità di un attento vaglio critico delle loro prevedibili propalazioni, non è stata tenuta nel debito conto dalla Corte che si è limitata ad una solo apparente correlazione delle stesse;
- assolutamente viziata è poi la valutazione delle propalazioni del Cancemi Salvatore, in quanto la Corte ha ritenuto ininfluyente il palese mendacio in cui era incorso il collaborante che aveva asserito di aver avuto ritualmente presentato il ricorrente allorquando questi, invece, trovavasi detenuto.

Als

Mendacio che dava contezza proprio del fenomeno della "circolarità" delle propalazioni dei collaboratori e di cui questa Suprema Corte si è ampiamente occupata.

Col secondo motivo, lamenta che nessuna motivazione ha adottato la Corte per negare la concessione delle attenuanti generiche conseguenti la personalità del ricorrente ed il ruolo attribuitogli.

26) Il difensore di La Rosa Antonio deduce:

- violazioni art. 524 n. 1 c.p.p. (vecchio codice) in relazione agli artt. 416, 416bis, 62bis, 69, 132, 133 c.p., art. 7 L. n.575/65
- violazioni art. 524 n. 3 in relazione agli artt. 474 n.3, 475 n.3 e 519 c.p.p. (vecchio codice).

Sostiene che l'imputato era stato assolto nel precedente appello in quanto lavoratore dipendente dell'azienda dei F.lli Greco denominata D.A.S. - Derivati Agrumi Siciliani, non già sulla base di

principi meramente teorici ed astratti, bensì attraverso una rigorosa ed approfondita disamina critica delle risultanze processuali che è poi sfociata in quella sintesi logico-giuridica contenuta, nella ineccepibile motivazione della sentenza di assoluzione.

La sentenza impugnata, invece, propone uno schema inverso: riesuma elementi di sospetto, congetture e presunzioni, disconosce qualsivoglia elemento favorevole all'imputato, pervenendo, in tal modo, alla severa condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, offrendo una motivazione erronea in riferimento anche a una serie di circostanze che vanno puntualizzate schematicamente per una corretta lettura dei dati processuali.

Evidenzia perciò i limiti della "copiosa documentazione rinvenuta a bordo dell'auto dell'imputato; la inesistenza dei cospicui interessi economici di altri imputati che sarebbero stati curati dal La Rosa (come comprovate dalle indagini patrimoniali svolte anche in sede di Misure di Preven-

Ues

zione): l'erroneità della motivazione laddove si afferma che il La Rosa intrattenesse rapporti bancari con esponenti di varie famiglie mafiose e che i suoi datori di lavoro gli intestavano gli assegni; la carenza di analisi critica nel riproporre l'ipotesi dell'uso a fini minatori delle lettere alfabetiche sequestrate, che in realtà venivano utilizzate per la realizzazione delle locandine del teatro parrocchiale; la scorretta disamina degli elementi riguardanti il possesso delle chiavi da parte dell'imputato che nell'immediatezza ne rese conto chiave per chiave, delle relative serrature cui le stesse erano riferibili, precisando che talune erano di pertinenza della propria abitazione e che altre consentivano l'accesso nel fondo Favarella e nei magazzini ivi ubicati per svolgere le proprie mansioni lavorative; l'assoluta carenza di contenuto nella motivazione in ordine al possesso delle chiavi delle autovetture, essendo tale circostanza priva di rilievo indiziante; l'illogicità e contraddittorietà della motiva-

zione sul dato che i collaboranti interpellati in proposito sul La Rosa Antonino taluni non lo conoscono, e quelli che lo conoscono ne escludono l'appartenenza all'associazione, nonostante la conclamata attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti da parte della medesima sentenza.

La difesa censura inoltre la sentenza per non avere offerto adeguata motivazione sulla commisurazione dell'entità della pena ed in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Afferma, inoltre, illegittima l'applicazione dell'art. 7 L. 575/65 per mancanza del presupposto giuridico, in quanto definitività della misura e applicazione sono lontani dal tempo del commesso reato.

27) Il difensore di Salvatore Maniscalco deduce:

llr

- violazione degli artt. 475 n.3, 524 n. 1 e 3 c.p.p., per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità del Maniscalco per i reati ascrittigli.

Sostiene che la motivazione riproduce il vizio per il quale era stata cassata.

La Corte di Cassazione, vertendo l'indagine su due profili diversi di responsabilità, uno di natura associativa e l'altro di carattere specifico, riguardante la presunta partecipazione alla consumazione di un omicidio, quindi, due situazioni illecite diverse, aveva ritenuto che l'indicazione accusatoria per l'una non potesse trasformarsi in un elemento di conferma rispetto all'altra, in presenza di una fragilità intrinseca di ciascuna di esse.

La sentenza impugnata, invece, trova la conferma all'accusa di omicidio, nella responsabilità del Maniscalco per il reato associativo, peraltro fondato su prove non rassicuranti come la rivalu-

les

tazione delle dichiarazioni accusatorie di Sinagra (ritenute dai precedenti giudici inattendibili sul punto) e la valutazione acritica di quelle di Muto e Marchese (tardive).

Né poteva invocarsi a conferma dell'accusa di Sinagra quella del Marchese (che ha chiamato in correità l'imputato per un unico episodio omicidiario, non essendo tale episodio accompagnato a sua volta da altri elementi di conferma diversi dalla generica credibilità del collaborante e dal fatto che egli si fosse auto accusato di tale reato: valori questi, non ritenuti conclusivi per le accuse del Sinagra).

28) Il difensore di Bernardo Provenzano deduce:

1. la nullità assoluta dell'intero procedimento ex artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto il procedimento - le cui istruzioni dibattimentali hanno impegnato le Corti di assise che si sono avvicendate, per oltre dieci anni, con diverse trasferte fuori sede

Alr

(anche all'estero) al fine di ascoltare i collaboratori di giustizia - consta di una mole notevolissima di pagine processuali, la cui approfondita conoscenza è stata di fatto negata alla difesa;

2. la violazione degli artt. 524 co. 1° nn. 1 e 3, 475 n.3 e 546 c.p.p. 1930, in relazione agli artt. 110, 575 e 577 c.p. (e reati connessi), in quanto l'impugnata sentenza non si è uniformata ai principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, avendoli travisati unitamente alle circostanze presupposto e fondamento dei principi suddetti e, comunque, avendo adottato una motivazione apparente perché viziata da evidente apoditticità, nonché da valutazioni incongrue della effettiva realtà processuale e, soprattutto, per aver omesso di considerare significative risultanze che, se considerate, avrebbero di certo comportato una ben diversa decisione.

Sostiene con tale motivo che:

Ally

- l'annullamento di un capo della sentenza, per vizio logico, non comporta - come ha erroneamente ritenuto la Corte di assise di appello in sede di rinvio - che la Cassazione adotti, convalidi o avalli una diversa motivazione. E ciò è reso ancor più evidente da quanto la stessa sentenza della Cassazione ha disposto (pag.365): "anche per questa parte, dunque, occorrerà rimettere al giudice di rinvio, per gli annullamenti di cui sopra, la rinnovata ed esaustiva considerazione della materia, ai fini dell'accertamento delle responsabilità personali anche del Provenzano". Tutto ciò è cosa ben diversa da quanto affermato nella sentenza impugnata che, invece, ritiene che il fondamento della responsabilità personale del Provenzano (in ordine alla sua partecipazione alla commissione) sia la sentenza della Cassazione;

- proprio dalle rivelazioni dei collaboranti Marchese, La Barbera, Cancemi e Mutolo risulta contraddetto quanto era necessario provare secondo la

Al

Cassazione e cioè che Provenzano, al pari del Riina, rappresentasse a pieno titolo la cosca dei corleonesi in commissione;

- in contrasto con il chiaro insegnamento contenuto nella sentenza di annullamento, si è finito per affermare che la sola appartenenza, in posizione di vertice, all'associazione criminosa, comporta la responsabilità, a titolo di concorso, per i reati fine rientranti nell'ambito del programma criminoso.

29) Il difensore di Salvatore Riina, deduce la violazione degli artt. 475 n.3, 534 n. 1 e 3 c.p.p. 1930, per violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità del Riina per i reati ascrittigli.

Sostiene che:

Ug

- lo stesso addebito formulato a carico del Riina, risulta formulato in maniera estremamente generica, non escludendo neppure espressamente la ipotesi della esecuzione materiale dei delitti a lui attribuiti;

- la forma di responsabilità concreta è stata riferita ad una ipotesi di concorso morale nei fatti omicidiari risalente ad una non meglio precisata figura di mandante rispetto alla quale, dunque andava ricercata in concreto la prova della sua responsabilità, ma che in nessun caso, rispetto a questa stessa formulazione accusatoria, è stata colta una prova diretta dell'addebito mosso nello forma ipotizzata;

- i Giudici di appello, per sostenere la conclusione adottata, non hanno potuto far altro che ricorrere ad una prova di natura esclusivamente logica fondata sul ruolo attribuito dai collaboranti al Riina e sul rapporto di connessione che avrebbe dovuto essere stabilito fra i fatti e la logica

Ues

della realizzazione di un progetto criminale riferibile, non tanto alla associazione Cosa Nostra, ma ad una parte rappresentativa della stessa;

- tale affermazione contrasta con un principio consolidato che in tema di prova indiretta per raggiungere la prova di un fatto attraverso elementi indiziari occorre il dato della convergenza e, quindi, della molteplicità delle circostanze dimostrative, non essendo possibile che venga ritenuta esaustiva la individuazione di un solo elemento indiziario.

30) Il difensore di Pietro Senapa deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 195, 192, e per tutti i vizi relativi al travisamento del fatto ed alla motivazione.

Sostiene che:

- è incorsa in errore la Corte di rinvio nell'affermare che per l'omicidio Tagliavia l'annullamento in Cassazione era stato relativo solamente

Ug

all'elemento psicologico, per cui la partecipazione al sequestro da parte dell'imputato sarebbe stato un dato acquisito e non più rivisitabile dal giudice di merito;

- la Corte avrebbe dovuto riesaminare tutti gli elementi strutturali dei due reati senza alcun limite se non quello di uniformarsi ai principi di diritto dettati dalla Suprema Corte;

- la Corte non ha tenuto in alcun conto che entrambe le imputazioni si fondano sulla propalazione (non chiamate in correità) di Sinagra Vincenzo, che lo stesso riferiva di avere avuto informazioni dal cugino detto "Tempesta", ma tali notizie de relato non sono mai state confermate dal "Tempesta";

- il Sinagra è inattendibile, in quanto la Corte di assise di appello di Palermo, sez. I, del 5.5.1984, assolvendo gli imputati ha definito "calunniatore" il Sinagra dopo un approfondito esame logico-giuridico;

U

- in relazione al delitto Tagliavia la Corte avrebbe dovuto considerare che il pentito fornisce una causale non controllabile; che vi è una causale alternativa (la vendetta) sulla quale i giudici non si sono pronunciati; che la prova del sequestro è esclusa; che le accuse del Marchese sono labili, inidonee ad integrare la c.d. "convergenza del molteplice";

- in relazione all'omicidio Fiorentino, i giudici di merito hanno elaborato solo deduzioni. Non hanno tenuto conto che la causale è stata smentita; che vi è altra più solida causale (relativa ad una relazione extra-coniugale del Fiorentino); che è irrealistica la dinamica dell'omicidio ricostruito secondo le dichiarazioni di Sinagra.

31) Il difensore di Francesco Spadaro deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale nonché per vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati contestati.

kes

Sostiene che:

- A) - in relazione alla vicenda Tagliavia è errata la lettura da parte della Corte di rinvio del passo della sentenza di annullamento nel quale si legge "ferma l'accertata loro responsabilità nel sequestro materiale della vittima";
- la Cassazione aveva limitato le sue analisi all'elemento soggettivo, perchè solo in ordine a tale elemento era intervenuto il ricorso del P.G.;
 - tra le innumerevoli circostanze rimaste estranee alla valutazione della Corte di rinvio una in particolare si rivela bastevole a ribaltare il giudizio di assoluta attendibilità intrinseca frettolosamente dispensato al Sinagra; una circostanza, oltretutto documentalmente provata nel proprio fondamento storico: la presenza di Antonio Sinagra in Fiaz-

U4

za S. Erasmo, il giorno del sequestro di Ginnetto Tagliavia; laddove il Sinagra era all'epoca detenuto;

- è manifesta la incoerenza logica della motivazione laddove (p. 672) si attribuisce alla prima sentenza di appello, da ciò ricavando il principale argomento di critica alla stessa, l'aver da una parte riconosciuto che il ricorrente Spadaro era dedito a commettere omicidi per conto della famiglia mafiosa di Corso dei mille e dall'altra negato che per ciò stesso egli avrebbe dovuto rappresentarsi il sequestro del Tagliavia come propedeutico alla eliminazione dello stesso;
- ulteriore incongruenza va ravvisata laddove (p. 672) si trae argomento, sempre sul modus operandi della cosca, dalla pregressa partecipazione del ricorrente alla guerra di mafia ed al delitto Rugnetta in particolare; in quanto si tratta di un riferimento infondato in punto di fatto in quanto al ricorrente

Spadaro non è mai stato contestato il delitto
Rugnetta né alcun altro episodio riconducibi-
le alla guerra di mafia;

- egualmente inaffidabile è la decisione impu-
gnata nella parte in cui individua un ulte-
riore decisivo elemento di colpevolezza a ca-
rico del ricorrente nella chiamata in correi-
tà proveniente da Giuseppe Marchese, non
avendo la Corte tenuto conto che il Marchese,
già imputato nello stesso procedimento, aveva
avuto modo di seguire tutte le udienze del
dibattimento, consultare gli atti processuali
ed apprendere ogni particolare della vicenda
in argomento;
- i giudici del merito hanno significativamente
omesso di considerare che la indicazione del
Marchese è rimasta allo stato labiale e non
ha avuto esito neppure sotto forma di riscon-
tro oggettivo laddove, essendo stato indicato

Ues

il luogo di seppellimento del cadavere, nessuna traccia è mai stata rinvenuta a conferma della veridicità del racconto.

B) - In relazione all'omicidio Fiorentino

- i giudici del rinvio hanno errato nell'assumere che "la Corte di Cassazione ... non ha riscontrato alcun vizio nella ricostruzione ... della causale dell'omicidio ... né delle argomentazioni con cui entrambe le sentenze hanno recepito il racconto del pentito ...";
- la manifesta illogicità e superficiale valutazione delle risultanze processuali poiché lo sforzo argomentativo sembra finalizzato ad armonizzare quanto più possibile i dati della generica con la propalazione dei collaboranti;
- attribuire ad un soggetto con il cervello spappolato ed in parte fuoriuscito dalla scatola cranica la capacità di intendere e per-

Uey

- seguire un proposito di vendetta appare francamente improponibile ed irrazionale al punto da non richiedere ulteriore commento;
- parimenti improponibile il successivo passo della sentenza in cui si esclude apoditticamente e contrariamente alle risultanze della generica, che il delitto sia stato opera di un solo individuo;
 - è travista la circostanza secondo la quale all'uscita di Sinagra e Spadaro dall'esercizio il "Tempesta" aveva dato spiegazioni "raccontando dell'omicidio e della sua causa - le rivelando altresì il nome dell'ucciso - appunto il Fiorentino";
 - tenuto conto dello stato di detenzione di Antonio Sinagra, rimane dimostrato che quanto narrato dal Sinagra non ha potuto verificarsi il 6.9.1991 quando venne ucciso il Fiorentino;

Uler

- 
- i giudici del merito hanno omesso di considerare che la accusa proveniente dal Marchese, integrando gli estremi della chiamata in correità, andava apprezzata e verificata alla luce di altri elementi di riscontro tali da rafforzare il significato indiziante a carico del ricorrente;
 - pesante censura merita la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene di poter disattendere un sicuro argomento di contrasto tra le indicazioni fornite dal Marchese e quelle provenienti dal Sinagra;
 - la inconciliabilità tra i tempi indicati dal Sinagra e quelli indicati dal Marchese, si traduce nella assoluta incompatibilità tra quanto affermato dal Sinagra e quanto riferito dal Marchese sicché anche sotto tale ulteriore aspetto la coerenza logica della motivazione si rivela definitivamente compromessa.

(leg)

CAPITOLO V

Motivi della decisione

32) La responsabilità penale dei membri della "Commissione" e la valutazione delle chiamate in correità.

A proposito di tale argomento vanno subito indicati i limiti dell'intervento di legittimità di questa Corte avverso la sentenza del giudice del rinvio; limiti rigidamente fissati nell'art. 545, 1 e 546 c.p.p. 1930 (peraltro sostanzialmente identici a quelli indicati negli artt. 627, 3 e 628, 2 c.p.p.).

Non sono soggetti al controllo di questa Corte, in sede di esame di una sentenza emessa a seguito di rinvio, i punti già decisi con la sentenza di annullamento del 1992.

Non è possibile rimettere in discussione i principi di diritto affermati in quella sede.

Or

L'annullamento parziale conferisce l'autorità del giudicato alle parti della sentenza annullata che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

Dalla formulazione di tali principi fissati direttamente dal legislatore, derivano più corollari che interessano direttamente il processo in esame:

Perciò, non possono essere presi in considerazione - come richiesto dalla difesa del Calò - principi enunciati dalla giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite Penali o di Sezioni singole di questa Corte; o comunque principi diversi da quelli enunciati nella sentenza di annullamento del 1992.

Fondamentali quelli attinenti la responsabilità dei singoli componenti della "Commissione" e la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori, confermate delle accuse propalate da altri collaboranti.

U

✓₂ Chiarito che con l'espressione "responsabilità penale della Commissione" la sentenza di rinvio intende riferirsi alla attribuibilità ~~di~~ all'intera Commissione delle decisioni criminali emesse nel corso degli anni e non alla responsabilità penale dell'organo collegiale.

Va precisato che la sentenza 1992 ha indicato senza ombra di dubbi la necessità che la responsabilità del singolo componente la commissione fosse agganciata alla certezza della partecipazione del singolo alla deliberazione dei delitti decisi dalla Commissione, con il contributo volitivo specifico dello stesso.

E, in ossequio a tale principio il giudice del rinvio ha, sulla scia di quanto affermato nella sentenza di annullamento, indicato i vari criteri elaborati per individuare il collegamento tra la partecipazione del singolo membro e la decisione collegiale delittuosa (il personale interesse al programma criminoso; la reazione al complotto Bontate-Inzerillo, coniugata con l'interesse al

U

traffico degli stupefacenti; l'effettivo impegno sul piano della esecuzione dei delitti; il coinvolgimento negli omicidi di persone collegate al membro della Commissione da particolari vincoli di fedeltà o obbedienza).

Quanto ai riscontri costituiti da dichiarazioni di collaboratori, la sentenza di annullamento ha affermato: che la chiamata in correità è stata elevata dall'art. 192,3 al rango di elemento di prova; che sono utilizzabili in funzione di riscontro elementi di qualsiasi tipo purché in grado di confermare la dichiarazione accusatoria; che tale elemento, a sua volta, non ha bisogno di conforto in altro elemento ad esso esterno, giacché, in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata.

Tutte le censure difensive, perciò, che fanno leva su diversi principi non possono essere recepite in questa sede, nella quale sono cogenti i principi sopra esposti.

Ues

Parimenti inaccoglibili sono quelle critiche difensive (in particolare della difesa del Calò) sul giudicato nell'ipotesi, come quella in esame, di annullamento parziale.

L'interpretazione dell'art. 545 (cod. rito previgente) nel senso che per stabilire se l'annullamento sia parziale o totale si debba fare riferimento a ciascuna imputazione e non al complesso delle stesse, non ha fondamento nella norma la quale esclude dall'autorità del giudicato solo "le parti" che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

Qui il termine "parte" della sentenza è, non a caso, elastico e quindi può ricomprendere sia una imputazione, che una parte di essa, che un insieme di imputazioni (le Sezioni Unite fanno riferimento a statuizioni aventi autonomia giuridico-concettuale; 11.5.1993 Ligresti).

Uly

L'interpretazione della estensione del termine, è perciò, rimessa al giudice del merito la cui valutazione è, però, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici (peraltro non dedotti nel caso in esame).

Va notato comunque che ad imporre limiti al potere discrezionale di valutazione del giudice del merito, è il disposto del cpv dell'art. 545 c.p.p. 1930 (oggi art. 624,2 c.p.p.) che consente anche alla parte privata di rivolgersi alla Cassazione con ricorso non soggetto ad alcuna formalità perchè dichiarati quali parti della sentenza rimangano in vigore.

33) Esame della posizione di ciascuno dei membri della Commissione implicati nel presente procedimento: Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Michele Greco, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina.

Ues

33.1 - Fernando Brusca

Le tesi difensive del Brusca sono esposte in sintesi nel cap. IV, n. 22.

Le argomentate valutazioni del giudice del rinvio in ordine alla responsabilità del Brusca non meritano la taccia di apoditticità, apparendo sorrette da adeguatezza ai fatti processuali e da coerenza logica.

La censura principale (l'aver i giudici del rinvio affermato la partecipazione dei singoli membri della Commissione alla deliberazione di ogni delitto, richiamando le peculiari regole di funzionamento della Commissione) è del tutto infondata.

Vero è che la Corte di merito ha dato particolare rilievo, anche in considerazione degli spunti offerti sul punto dalla sentenza di annullamento del 1992, alle peculiari regole di funzionamento di quell'organismo, al fine di precisare il quadro complessivo nell'ambito del quale venivano prese le decisioni delittuose; ma certo non

può dirsi che si sia sottratta all'obbligo di individuare ed enunciare i vari elementi di prova idonei a dimostrare la partecipazione personale alle decisioni adottate dalla Commissione, del Brusca.

Così per l'omicidio Di Cristina, la corte del rinvio evidenzia non solo il quadro generale (l'essere stato l'assassinio deliberato soprattutto dai capi-mandamento corleonesi per punire la vittima a causa delle sue confidenze ai CC) nell'ambito del quale era stata presa la decisione di eliminare "il confidente"; ma indica anche elementi di prova specifici quali: l'interesse personale del Brusca (per essere stato indicato dal Di Cristina come uno degli appartenenti alle nuove spiate leve della mafia); le accuse rivolte da Salvatore Cancemi che aveva additato il Brusca quale mandante dell'omicidio; il contenuto delle telefonate intercettate tra e fratelli Salamone, la nomina da parte della Commissione a reggente della

Ues

famiglia di S. Maria del Gesù, di G.B. Pullarà: la partecipazione al gruppo di fuoco del figlio Giovanni Brusca.

Nessuno di tali elementi risulta contestato dalla difesa, onde non può negarsi che il giudice del rinvio si sia attenuto ai principi enunciati nella sentenza di annullamento e, in particolare a quello per il quale la responsabilità di ciascuno dei membri della Commissione andava accertata non sulla base del loro inserimento nell'organismo deliberativo, ma sulla base di specifici elementi di prova idonei ad evidenziare la partecipazione volontiva e causale a ciascuno dei crimini collegialmente deliberati.

Pertanto, il ricorso del Brusca va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e a quelle sostenute dalle parti civili.

33.2 - Giuseppe Calò

Le tesi difensive sono sintetizzate nel cap. IV n. 23.

Al

Le valutazioni del difensore sullo "statuto giuridico" della "Commissione", che già da tempo era divenuto "un istituto privo di regole, esautorato e dilaniato da beghe interne", attengono a questioni di merito, onde non sono ammissibili in sede di legittimità.

In ordine alla censure attinenti i singoli omicidi, va osservato:

- A) che la motivazione della impugnata sentenza, contrariamente a quanto sostiene la difesa, si diffonde nello spiegare le ragioni per le quali il delitto Di Cristina fu deciso dai componenti la Commissione ed in particolare dal Calò, stante l'interesse diretto dello stesso che aveva causa nell'omicidio del col. Russo
- B) che non può essere definita generica la motivazione in relazione all'omicidio di Boris Giuliano, dato che in essa viene evidenziato da una parte l'interesse di natura anche economica del Calò dopo il sequestro di ~~di~~ ~~di~~

Ucr

dollari e, dall'altra dal suo intervento per impedire che fossero individuati gli assassini del Commissario

C) che non è carente, la motivazione in ordine all'omicidio, in quanto - come si legge nella motivazione - la vittima schieratasi nella guerra di mafia contro i corleonesi era ricompresa nella lista, redatta dai membri della Commissione, dei personaggi da eliminare e Calò, secondo le rivelazione di Cancemi, era uno di coloro che avevano partecipato alla riunione del vertice nella quale erano stati deliberati gli omicidi

D) E) che le argomentazioni difensive attinenti l'omicidio del Romano, di Ferlito e dei Carabinieri di scorta, attengono a valutazioni degli elementi di fatto evidenziati dai giudici del merito, non ammissibili in sede di legittimità. Va osservato, comunque, che la sentenza impugnata si occupa diffusamente della causale dell'uccisione del Ferlito, collocan-

dola nell'ambito della guerra di mafia, sfociata a Catania dove il "capo-famiglia" si era schierato coi corleonesi, mentre il Ferlito era alleato dei Bontate-Inzerillo.

Ricostruzione confortata da una serie di elementi oggettivi sopra indicati (sub. n. 10).

- F) che nessuna omissione è addebitabile alla impugnata sentenza in relazione all'omicidio Giaccone, essendo stata la decisione criminale addebitata ai membri della Commissione sulla base della confessione di Giuseppe Marchese (le cui impronte erano state causa delle pressioni sul docente e, quindi, della sua uccisione) e delle rivelazioni di Mutolo e Drago
- G) che non può essere addebitata alla impugnata sentenza carenza di motivazione in ordine all'omicidio Dalla Chiesa sulla attribuibilità della strage alle famiglie del Marchese e del Riccobono, posto che tra gli argomenti decisivi sulla responsabilità dei membri del-

Uly

la cupola è proprio quello riguardante la infondatezza che le armi usate nell'eccidio potessero essere nella disponibilità del Riccobono.

Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e alle spese sostenute dalle Parti Civili.

33.3 - Michele Greco

Le tesi di entrambi i difensori sono sintetizzate sub n. 24.

I problemi riguardanti le chiamate in correttezza e i riscontri costituiti da dichiarazioni di collaboratori prive, però, a loro volta di riscontri specifici, sono già stati affrontati sub n. 32.

Qui va solo ribadito che il giudice del rinvio era tenuto ad osservare ed ha in concreto osservato i principi enunciati nella sentenza di annullamento del 1992.

Greco

Il tema centrale delle censure difensive è costituito dalla questione riguardante la posizione del membro della Commissione dissenziente o, comunque, silente in ordine alla decisione del programma delittuoso o del singolo delitto.

La questione, pur importante sotto il profilo giuridico sia in relazione all'elemento soggettivo che in relazione all'incidenza causale del comportamento del dissenziente o del silente, non è rilevante nel caso in esame.

Infatti sulla base del dettagliato esame delle dichiarazioni di vari collaboratori, la Corte di merito ha accertato in punto di fatto che il Greco non solo ^{era} stato dissenziente e neppure silente, ma, venuto a conoscenza del "piano di smantellamento" degli avversari si era ancora una volta coalizzato coi corleonesi ed aveva programmato con loro il progetto di eliminazione di tutti coloro che avevano fatto parte dello schieramento avversario.

Tale accertamento consente di affermare che il Greco è stato uno dei mandanti della strage dei nemici interni avendo con la sua condotta non omissiva, ma commissiva, attivamente partecipato ad elaborare il progetto criminoso sulla cui incidenza causale, ai sensi dell'art. 110 c.p., alla luce degli omicidi susseguitisi nel tempo, non è lecito avere dubbi.

Pertanto, il ricorso del Greco va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e alle spese sostenute dalle Parti Civili.

33.4 - Salvatore Riina

Le censure difensive sono sintetizzate sub n. 29 cap. IV.

E' corretta sotto il profilo giuridico la tesi difensiva secondo la quale è principio consolidato in tema di prova indiretta che per raggiungere la prova di un fatto attraverso elementi indiziari occorre il dato della convergenza e, quindi,

Clg

della molteplicità delle circostanze dimostrative; ma non è fondata la critica alla sentenza impegnata che non si sarebbe attenuta a tale principio.

Infatti i numerosi indizi desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori hanno indotto la Corte di merito ad accertare in punto di fatto che la decisione di uccidere il docente risaliva ai membri della Commissione (della quale il Riina era ormai il capo indiscusso); che l'imputato aveva un interesse diretto alla uccisione del prof. Giaccone a tutela del suo "combinato" Giuseppe Marchese e che quest'ultimo, individuato nel corso delle indagini quale partecipe all'omicidio, aveva tenuto un comportamento omertoso per non pregiudicare proprio gli interessi di Riina.

Trattasi di elementi indiziari, logicamente coordinati ed esposti con motivazione che, esente da vizi, non può essere censurata in sede di legittimità.

Alz

Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e a quelle sostenute dalle parti civili.

33.5 - Benedetto Provenzano.

Le tesi difensive sono sintetizzate sub. n. 28 del capo IV.

L'eccezione processuale sollevata col primo motivo dalla difesa non è accoglibile.

Vero è che la mole notevolissima delle pagine processuali rende certamente arduo il compito della difesa di conoscere approfonditamente tutti gli atti del processo; ma è anche vero che nessuna norma del codice di rito (vigente o previgente) prevede tale ipotesi di nullità; onde ai sensi dell'art. 184 c.p.p. 1930 (177, vigente) nel quale è fissato il principio di tassatività della nullità, l'eccezione va rigettata.

Col secondo motivo, la difesa lamenta che la Corte del rinvio ha affermato la responsabilità del Provenzano, avvalendosi della motivazione contenuta nella sentenza di annullamento della Cassa-

W

zione, nonostante che il rinvio fosse stato disposto per "la rinnovata ed esaustiva considerazione della materia".

La impugnata sentenza non merita tale censura.

La Corte del rinvio, infatti, ha riesaminato le rivelazioni del Di Cristina ai CC e tutte le dichiarazioni dei collaboranti sul punto (in particolare quella del Cancemi secondo il quale la decisione portata da uno dei due nella Commissione era sempre il frutto di un preventivo accordo intercorso con l'altro) e ne ha tratto la convinzione che Provenzano operava in armonia con il corappresentante (Rina) e che ne condivideva propositi e strategie delinquenziali, radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata.

Conclusione questa che coincide sì con la motivazione della sentenza di annullamento, ma che è frutto del riesame del materiale probatorio autonomamente effettuato dalla Corte di rinvio ^{che} per ~~per~~ altro ha ricercato ed evidenziato ulteriori ri-

scontri e tale ricostruzione della posizione dell'imputato avvalendosi, tra l'altro delle dichiarazioni rese dal Cancemi (in sede di rinvio) secondo il quale Provenzano e Riina erano gli strateghi dell'intero conflitto nei confronti di Bontate ed Inzerillo.

Parimenti infondata è inoltre la censura col-la quale la difesa lamenta che si è affermato, in contrasto col principio della sentenza di annullamento, che la sola appartenenza alla Commissioni comporti la responsabilità a titolo di concorso per i reati fine dell'associazione.

E' sufficiente rilevare in proposito che nella motivazione della sentenza impugnata vengono evidenziate le risultanze processuali che segnalano la presenza del Provenzano nei singoli omicidi, a cominciare da quello in danno del Di Cristina; e sottolineate le dichiarazioni del Cancemi sulla partecipazione in prima persona del Provenzano all'omicidio di Bontate.

Ala

Pertanto, il ricorso del Provenzano va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali e a quelle sostenute dalle Parti civili.

All'udienza odierna il difensore, premesso che l'imputato ed i suoi familiari non sono in grado di sopportare l'eccessivo onere che un processo di tali dimensioni comporta; che essendo l'imputato latitante e non potendo quindi giovare della L. 217/90 sul patrocinio per i non abbienti che nell'art. 2,2 prevede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione della richiesta autenticata dell'interessato, ha rappresentato l'opportunità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Costit.

La questione non può essere sollevata perchè irrilevante nel caso in esame, in quanto nessuna istanza risulta presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 2 L. 30.7.1990 n. 217. Peraltro,

l'inammissibilità prevista dall'art. 2,2 consegue alla mancata sottoscrizione dell'interessato, non alla mancanza di autenticazione che può sempre essere effettuata anche successivamente alla presentazione dell'istanza.

34) Esame delle posizioni degli altri imputati.

34.1 - Francesco Bruno

Le tesi difensive sono sintetizzate sotto il n. 21 del cap. IV.

Col primo motivo la difesa critica la motivazione della sentenza impugnata, addebitandole di non essersi attenuta alla sentenza di annullamento, avendo ricostruito la vicenda reiterando le modalità argomentative della sentenza annullata. La critica non è fondata. La Cassazione aveva addebitato ai giudici di appello di non avere precisato quale fosse stato il ruolo del Bruno nella organizzazione del delitto.

Clu

La Corte del rinvio ha colmato tale vuoto precisando che il Bruno con la sua auto aveva bloccato la BMW della vittima, consentendo ai killers di far fuoco a colpo sicuro contro un bersaglio impossibilitato a proseguire.

Ha ricostruito l'episodio rileggendo puntualmente le deposizioni dei testi Taormina, Li Castri e Simonetti (la vittima del tentato omicidio).

Non solo, ma ha anche utilizzato le dichiarazioni di Mutolo (rese proprio in sede di rinvio) il quale ha rivelato di avere appreso direttamente dal Bruno e di suoi complici i nomi di coloro che avevano materialmente sparato e, persino, il disappunto del Bruno per la imprudente manovra effettuata che aveva consentito ai CC di identificare l'auto che aveva partecipato al delitto.

Le censure difensive in ordine alla ricostruzione della vicenda, perciò, non attengono in sostanza alla reiterazione delle argomentazioni del giudice del primo appello (non condivise dalla Cassazione), ma alle valutazioni degli elementi

Uly

probatori effettuate dal giudice del rinvio, valutazioni esenti da vizi logici e quindi insindacabili in sede di legittimità.

Né vale censurare, come fa la difesa, le dichiarazioni di Mutolo perché rese all'esito di tre gradi di giurisdizione, dato che il Mutolo non ha contribuito a ricostruire le modalità del delitto, ma ha offerto la testimonianza di un episodio successivo; la cui attendibilità dipende in pratica solo dalla credibilità del collaborante che, in verità, non è stata posta in discussione neppure dalla difesa. Tant'è che non vengono mosse censure a quel capo della sentenza impugnata che riguarda l'affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto associativo, fondata principalmente sulle rivelazioni di Mutolo.

Col secondo motivo la difesa lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena, stante la carenza di motivazione ed il riferimento generico alla personalità dell'imputato e alle modalità del fatto.

lee

La motivazione, sul punto, non può però essere definita carente e neppure apparente.

L'imputato aveva ottenuto le generiche nel primo grado del giudizio; ma la Corte di Assise di appello gliel'aveva negate (su impugnazione del P.M.) proprio con riferimento alla sua personalità in quanto "determinatosi agli omicidi per scopi estranei alla sua sfera di interessi".

La Corte del rinvio ha dato un più negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, a causa del suo accertato inserimento nella associazione mafiosa.

Quanto alle modalità del fatto è ovvia la constatazione che gran parte della motivazione della impugnata sentenza è dedicata proprio ad esse.

Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

Ally

34.2 - Giuseppe Guffaduro

I motivi di ricorso sono sintetizzati sotto il n.25 del Capo IV.

Col primo, è dedotta la violazione dell'art. 192, 3 c.p.p. avendo la corte qualificato penalmente illecito il rapporto professionale (di medico) dell'imputato, senza avere valutato criticamente le provalazioni dei collaboranti, in particolare quelle del Cancemi, nonostante un suo palese mendacio.

La motivazione della impugnata sentenza non merita tale censura, avendo il giudice del rinvio non solo rivisitato scrupolosamente tutti gli elementi di prova evidenziati anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento (tra i quali dissonante con l'attività professionale, la messa a disposizione del latitante Giuseppe Marchese, della villa dei suoi familiari) ma ha addotto a sostegno della responsabilità dell'imputa-

Olly

to le chiamate in correità di Drago e Marchese effettuate in sede di rinvio e perciò recepito direttamente dalla Corte di merito.

Quanto alle rivelazioni di Salvatore Cancemi, la Corte del rinvio si è fatta carico delle obiezioni difensive sul mendacio dello stesso (in ordine alla circostanza che il Guttaduro gli era stato presentato "ritualmente" da Giuseppe Lucchese nel 1984 quale uomo d'onore della "famiglia" di Roccella) motivando argomentatamente sul punto; ed ha negato il mendacio, non solo, ma ha anche provveduto a trovare riscontri "nell'ampia e circostanziata chiamata in correità di Giuseppe Marchese".

Il secondo motivo di ricorso attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

essendo stato l'imputato assolto nei primi due gradi del giudizio, la questione non era sorta.

CC

In sede di rinvio la Corte non si è posta il problema; ma non risulta che la difesa abbia fatto richiesta delle attenuanti.

In ogni caso, va rilevato che la censura appare formulata genericamente.

In sede di discussione, il secondo difensore dello imputato ha lamentato che la Corte del merito non ha affrontato il profilo giuridico dello addebito mosso all'imputato, per spiegare se nel caso in esame sia configurabile una ipotesi di favoreggiamento, di concorso esterno nel delitto associativo o, come ritenuto, di partecipazione diretta all'associazione criminosa.

La distinzione, certamente rilevante in punto di diritto, non appare rilevante in questo caso, avendo la Corte del rinvio accertato in punto di fatto (sulla base delle dichiarazioni di Cancemi, di Metolo, di Drago e Giuseppe Marchese) che il Guttadauro era "uomo d'onore" della famiglia di

Wes

Roccella e che, aveva completato la sua ascesa criminosa, diventando il capo della famiglia, dopo la morte del suo predecessore Giuseppe Abbate.

Alla luce dei principi affermati nella sentenza di annullamento sul punto (la qualifica di "uomo d'onore" è significativa non già di una semplice adesione morale, bensì di una formale affiliazione alla cosca, della accettazione delle regole dell'agire mafioso e della messa a disposizione del sodalizio di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale) non è dubbio che la definizione di "uomo d'onore" comporti la effettiva partecipazione all'associazione criminosa.

Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

34.3 - Antonino La Rosa

Le tesi difensive sono sintetizzate sub n. 26 del capo IV.

W

Col primo motivo la difesa sottopone a serrata critica tutti gli elementi di prova utilizzati dal giudice de rinvio, ma nessuna delle numerose argomentazioni appare tale da incidere sulla coerenza logica e sulla adeguatezza della motivazione adottata dalla sentenza impugnata.

Prima facie, sembra ascoltare nel segno la censura colla quale la difesa ha evidenziato le dichiarazioni dei collaboranti interpellati a proposito del La Rosa, avendo taluni dichiarato di non conoscerlo e, quelli che lo conoscono avendo escluso che appartenesse all'associazione criminosa.

Senonché, la Corte del rinvio ha affrontato tale questione ed ha ritenuto, che l'affiliazione o la combinazione del La Rosa (e di altri mafiosi) come attestato da quella di Giuseppe Marchese, era rimasta segreta. Quando i capi intendevano utilizzare gli affiliati direttamente alle loro dipendenze e per incarichi fiduciosi assolutamente riservati, l'affiliazione doveva rimanere segreta.

Cl

Lo aveva implicitamente confermato lo stesso imputato, ponendolo a proprio vanto, in tutti gli interrogatori, dicendo che egli aveva sempre riscosso l'assoluta fiducia dell'intera famiglia Greco.

Ciò, peraltro, nell'ambito di un contesto accusatorio valutato in sede di merito, univoco.

Anche in questo punto, perciò, la motivazione appare esente da vizi logici o da errori giuridici e quindi è insindacabile in sede di legittimità.

La difesa deduce, inoltre, che "la sentenza merita censura per non avere offerto adeguata motivazione sulla commisurazione dell'entità della pena e in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche".

Si tratta di motivi inammissibili stante la genericità.

Fondato, invece, è l'ultimo motivo di ricorso col quale la difesa sostiene l'inapplicabilità dell'art. 7 D.575/65, in quanto il momento della

Ue

definitività della misura e quello dell'applicazione e dell'esecuzione sono ben lontani dal tempo del commesso reato.

Infatti, dalla documentazione esibita dalla difesa risulta che la misura di prevenzione non era definitiva all'atto in cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo.

Pertanto, va esclusa l'aggravante e va eliminata la pena di mesi 6 di reclusione inflitta dal giudice di rinvio per l'art. 7 L. 575/65.

34.4 - Salvatore Maniscalco

La posizione dell'imputato è riassunta sub n. 18 del capo III, e le tesi difensive sub n. 27 del Cap. IV.

La sentenza della Cassazione aveva annullato quella di appello in ordine agli omicidi Buscemi-Rizzuto per carenza di riscontri alle rivelazioni di Vincenzo Sinagra, e, in ordine al reato associativo per il carattere ipotetico degli elementi addotti.

Ues

Il Giudice del rinvio, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, ha colmato le lacune motivazionali e probatorie evidenziate nella sentenza di annullamento, affrontando dapprima il delitto associativo. In relazione ad esso ha rivisitato le dichiarazioni di Sinagra e di Mutolo e, valorizzando anche le dichiarazioni rese proprio in sede di rinvio da Giuseppe Marchese, ha raggiunto la certezza che l'imputato era "uomo di onore" della ^{famiglia} ~~famiglia~~ di Corso dei Mille, (e quindi membro della associazione) non solo, ma anche uno dei killers della famiglia e persona che godeva della piena fiducia del capo, al punto che la villa del Maniscalco era stata scelta dal Capo Filippo Marchese per la "combinazione" del nipote Giuseppe.

Passando poi all'esame degli omicidi, la Corte del rinvio ha ritenuto che le rivelazioni del Sinagra in ordine a tale capo (valutate attendibili anche nella sentenza di annullamento) trovavano un preciso riscontro nell'essere il Maniscalco "uomo d'onore" e killer della famiglia di Corso

Uly

dei Mille (alla quale erano da ricondurre gli assassini in base alla causale) ed erano avvalorati dalle modalità di programmazione ed esecuzione di omicidi analoghi predisposti da Filippo Marchese.

Tali argomentazioni in ordine alla valutazione delle chiamate in correità e ai riscontri necessari, essendo del tutto in linea coi principi fissati nella sentenza di annullamento (ed esposti sub n. 32) non possono essere oggetto di censura in questa sede.

Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

34.5 - Pietro Senapa

Posizione riassunta sub n. 15 e 16 del Cap. III. Tesi difensive sub n. 30 Cap. IV.

La Corte di rinvio ha ritenuto, sulla base della sentenza di annullamento, ormai coperta dal giudicato; il sequestro del Tagliavia ad opera del

W

Senapa e dello Spadaro, la causalità del delitto e l'attendibilità specifica del racconto di Vincenzo Sinagra.

La difesa sostiene che la Corte è caduta in errore ritenendo che l'annullamento riguardasse solo l'elemento psicologico, in quanto: come risulta dal dispositivo, è stato disposto il rinvio anche per il capo 124 riguardante il sequestro; l'imputato era stato assolto in appello ed il P.G. aveva impugnato solo per il profilo soggettivo; e il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare gli elementi strutturali anche del sequestro.

La lettura della sentenza di questa Corte del 1992 sul punto, consente di affermare che nessun errore è addebitabile alla Corte del rinvio.

Si legge sulla sentenza di annullamento:

- che gli imputati era stati assolti, "ferma l'accertata loro responsabilità nel sequestro materiale della vittima, cui il boss Marchese Filippo intendeva contestare la consumazione di rapine a danno di persone da lui protette";

Uer

- che la ragione dell'assoluzione era stata di ordine soggettivo;
- che il P.G. aveva lamentato la palese contrarietà di tale soluzione alla parte attiva avuta dagli imputati nelle operazioni propedeutiche all'omicidio ed ai loro trascorsi omicidiari;
- che le deduzioni dei giudici di appello erano del tutto divergenti dalle premesse.

Alla luce di tali argomentazioni, appare del tutto logica la constatazione dei giudici del rinvio sulla ormai definitivamente accertata attività materiale del sequestro addebitato agli imputati, coi corollari riguardanti la causale e la valutazione delle dichiarazioni del Sinagra.

La difesa insiste nei motivi nel mettere in discussione la attendibilità del Sinagra ed evidenza, tra l'altro, che costui è stato definito "calunniatore" in una sentenza della 1^a Sez. della Corte di Assise di Appello di Palermo del 5.5.1994 che ha assolto gli imputati. Ma, a prescindere dai corollari sopra indicati, va rilevato che la

Uly

sentenza cui fa capo la difesa è stata annullata da questa Sezione il 2.10.1995, (proprio sul punto attinente la valutazione dell'attendibilità del Sinagra) e che il racconto di costui ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di Giuseppe Marchese, coautore confessore dell'omicidio.

Quanto alle censure difensive in relazione all'omicidio del Fiorentino, va osservato che trattasi di censure in punto di fatto alla motivazione della sentenza impugnata, onde non sono ammissibili in sede di legittimità.

Anche qui, però, le dichiarazioni del Sinagra, hanno poi avuto puntuale riscontro nelle dichiarazioni del Marchese.

Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

34.6 - Francesco Spadaro

Posizione riassunta nei nn. 15 e 16 del Cap. III e tesi difensive nel n. 31 Cap. IV.

leg

Lo Spadaro è stato dichiarato responsabile insieme al Senapa degli omicidi Tagliavia e Fiorentino.

Per quanto riguarda l'errore nel quale sarebbe caduta la Corte di rinvio in ordine alla analisi del solo elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona e la questione della attendibilità del Sinagra, valgono le osservazioni già fatte in relazione al ricorso del Senapa.

Sotto il profilo logico - contrariamente a quanto sostiene la difesa - corretta appare la motivazione della sentenza impugnata quando inserisce il problema della rappresentazione degli esiti del sequestro da parte dello Spadaro nell'ambito del ruolo di killer (per conto della famiglia di Corso dei Mille) e di partecipe alla guerra di mafia, svolto dalla stessa.

Quanto alla censura riguardante le dichiarazioni di Giuseppe Marchese (che ha confermato le rivelazioni del Sinagra) "il quale aveva avuto modo di seguire tutte le udienze del dibattimento,

consultare gli atti e apprendere ogni particolare della vicenda", va rilevato che la Corte del rinvio ha affrontato espressamente la questione in relazione ad entrambi gli omicidi dei quali lo Spadaro è stato ritenuto responsabile ed ha ~~ribat-~~ ~~to~~ il suo convincimento sulla genuinità del racconto del Marchese connotato dalla contestuale incolpazione di se stesso e del fratello Antonino, dalle ulteriori puntualizzazioni fatte sulle modalità degli assassini e della distruzione dei cadaveri e dalla compatibilità delle circostanze riferite dal Marchese con quelle rivelate dal Sinagra.

La conclusione della Corte di merito sul punto, essere cioè le dichiarazioni del Marchese, sebbene successive, pienamente idonee a corroborare le rivelazioni del Sinagra, in quanto coerente coi principi affermati nella sentenza di annullamento in ordine alla interpretazione dell'art. 192 c.p.p. sulla convergenza delle risultanze probatorie, non può essere sindacata in questa sede.

Ally

Con le ulteriori censure, in particolare quelle relative alla motivazione sulla responsabilità dell'imputato per l'omicidio Fiorentino, la difesa tenta di rimettere in discussione alcune circostanze di fatto accertate dai giudici del merito (come la possibilità del Fiorentino di parlare nonostante avesse il cervello spappolato; le modalità colle quali il "Tempesta" aveva fornito spiegazioni al collaborante Sinagra; il controllo tra le dichiarazioni del Marchese e quelle del Sinagra e la inconciliabilità dei tempi indicati dall'uno rispetto a quelli indicati dall'altro).

Si tratta di circostanze prese specificamente in esame dalla Corte di rinvio e la cui motivazione in quanto esente da vizi logici si sottrae al sindacato di legittimità.

Pertanto, anche il ricorso dello Spadaro va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

Alc

CAPITOLO VI

Conclusioni e dispositivo

35) Concludendo in ordine alla valutazione dei ricorsi, vanno:

1) dichiarati inammissibili quelli di Geraci e Madonia perchè carenti dei motivi e rigettati i ricorsi di tutti gli altri imputati salvo quello del La Rosa che va accolto limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. 575/65, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi 6 di reclusione.

Tutti i ricorrenti, salvo il La Rosa, vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali, ciascuno, ai sensi dell'art. 549 c.p.p. 1930 al versamento di lire 500.000 alla Cassa Ammende.

Vanno inoltre condannati a rifondere le spese sostenute dalle Parti Civili costituitesi in relazione ai singoli omicidi:

leg

- Riina, Brusca, Calò, Greco e Provenzano a rifondere le spese sostenute dalle Parti civili Setti Fernando Giulio, Carraro Antonietta Maria, Setti Carraro Giovanni Maria e Setti Carraro Paolo Giuseppe che si liquidano in complessive lire 10.200.000; nonché a rifondere le spese sostenute dalle Parti civili Gaetana Camerino, Fabio Franzolin, Maura Franzolin, Silvana Iritano ved. Di Barca (in proprio e quale genitore esercente la potestà dei genitori sulla figlia minore Luigia Di Barca), Roberto Roiti e Paolina Briante che liquida in complessive lire 14.275.100 di cui lire 1.497.500 per spese; a rifondere le spese sostenute dalla Parte civile Rita Dalla Chiesa per complessive lire 5.000.000

P. Q. M.

A) Dichiaro inammissibili i ricorsi proposti da Antonino Geraci e Francesco Madonia

E) Annulla senza rinvio, l'impugnata sentenza nei confronti di Antonino La Rosa limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 D. 575/65 ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del La Rosa

C) Rigetta i ricorsi proposti da Francesco Bruno, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Michele Greco, Giuseppe Guttadauro, Salvatore Maniscalco, Bernardo Provenzano, Salvatore Riina, Pietro Senapa e Francesco Spadaro

D) Condanna i ricorrenti di cui alle lettere A) e C) in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di lire 500.000 alla Cassa Ammende

E) Condanna inoltre in solido

- Riina, Brusca, Calò, Greco e Provenzano a rifondere le spese sostenute dalle Parti civili Setti Fernando Giulio, Carraro Antonietta Maria, Setti Carraro Giovanni Maria e Setti Carraro Paolo Giuseppe che si liquidano in complessive lire 10.200.000; nonché a rifondere le spese sostenute

Alle parti civili Gaetano Casolino, Felice Franco-
lini, Meora Franzolin, Silvana Tritano ved. Di Bar-
ca (in proprio e quale genitore esercente la pote-
stà dei genitori sulla figlia minore Luigia Di
Barca), Roberto Roiti e Paolina Eriante, che li-
quida in complessive lire 14.275.100 di cui lire
1.497.500 per spese; a rifondere le spese sostenu-
te dalla Parte civile Rita Dalla Chiesa per com-
plessive lire 5.000.000

Così deciso in Roma il 10.6.1986

Il Consigliere estensore

U. Caroli

Il Presidente


*Antonio
Ritani*

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Doil. Anna D'Ambrosio

Depositata in Cancelleria

Oggi, 23 LUG 1986

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Disse Anna D'Ambrosio



**SENTENZA DI PRIMO GRADO DELL'OMICIDIO DEL
GENERALE C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**

Corte di Assise di Palermo, 22 marzo 2002

CORTE DI ASSISE DI PALERMO

sezione seconda

Proc. nr. 25/99 R.G. Corte di Assise

nr. 07/02 Reg. ins. sent.

N. 2867/96 R.mod. 21 D.D.A.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladue, il giorno 22 del mese di marzo, la Corte di Assise di Palermo, sezione seconda, composta dai Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giuseppe Nobile | Presidente |
| 2) Dott. Roberto Murgia | Giudice |
| 3) Sig. Vito Cardinale | Giudice popolare |
| 4) Sig. Carlo Verna | Giudice popolare |
| 5) Sig. Silvana Vinciguerra | Giudice popolare |
| 6) Sig. Flavia Bonanno | Giudice popolare |
| 7) Sig. Maria Rosa Ferrara | Giudice popolare |
| 8) Sig. Rosaria Di Paola | Giudice popolare |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. Domenico Gozzo e con l'assistenza del Cancelliere Francesco Paolo Cuneo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) **MADONIA Antonino** di Francesco e di Gelardi Emanuela, nato a Palermo 14.09.1952 ed ivi residente in via Cimbali n. 44.
rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Restivo del foro di Palermo.

detenuto per altro – presente

- 2) **ANZELMO Francesco Paolo**, nato Palermo 26.05.1957 domiciliato a Roma presso il Servizio Centrale di Protezione rappresentato e difeso di fiducia dagli avv.ti Carlo Fabbri e Monica Genovese del foro di Palermo

Arr. dom. per altro – Rinunciante

- 3) **GANCI Calogero**, nato Palermo 22.03.1960 domiciliato a Roma presso il Servizio Centrale di Protezione rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Lucia Falzone del foro di Caltanissetta

Arr. dom. per altro – Rinunciante

- 4) **GALATOLO Vincenzo** fu Angelo e fu Caponetto Giovanna, nato Palermo 20.09.1944 ed ivi residente via Vicolo Pipitone n. 7
rappresentato e difeso di ufficio dall'avv. Giovanni Restivo del foro di Palermo.

detenuto per altro – presente

IMPUTATI

- A) del delitto di cui agli artt. 110, 112 e 422 c.p.; perché, in concorso con tra loro e con Ganci Raffaele, Rotolo Antonino, Salerno Pietro, Lucchese Giuseppe, Riina Salvatore, Greco Michele, Greco Salvatore, Riccobono Rosario, Marchese Francesco, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe di Nicolò, Prestifilippo Mario Giovanni, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calò Giuseppe, Geraci Antonino, Scaduto

Giovanni, Santapaola Benedetto, Motisi Ignazio, Di Carlo Andrea, separatamente giudicati e con Carollo Gaetano, Greco Giuseppe, Marchese Filippo, Gambino G. Giuseppe – questi ultimi deceduti – al fine di uccidere il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’epoca prefetto di Palermo, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, attraverso l’impiego di armi da guerra del tipo AK 47 (c.d. kalashnikov) nella pubblica via Isidoro Carini, derivando dal fatto la morte del **gen. Carlo Alberto DALLA CHIESA**, della di lui consorte, sig.ra **Emanuela SETTI CARRARO** e dell’agente della Polizia di Stato addetto alla tutela **Domenico RUSSO**;

- B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p.; per avere, in concorso con i soggetti sopra indicati, cagionato la morte del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, della di lui consorte, sig.ra Emanuela Setti Carraro e dell’agente della Polizia di Stato addetto alla tutela Domenico Russo; avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., attingendo con colpi d’arma da fuoco al capo ed al corpo le tre vittime.

In particolare:

il **GALATOLO Vincenzo**, per avere, svolto un ruolo organizzativo in relazione alle modalità operative del delitto e per avere poi svolto funzioni di copertura sul luogo del delitto ed in relazione a coloro i quali hanno materialmente fatto fuoco sulle vittime;

il **MADONIA Antonino**, per avere svolto un ruolo organizzativo in relazione alle modalità operative del delitto e per avere materialmente esplosi i colpi mortali da bordo della vettura condotta da Ganci Calogero, all’indirizzo del gen. **DALLA CHIESA** e di sua moglie, questi ultimi a bordo di un’autovettura Autobianchi A 112;

il **GANCI Calogero** per avere condotto la vettura nella quale si trovava il **Madonna Antonino**, dalla quale furono esplosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’autovettura sulla si trovavano il gen. **DALLA CHIESA** e la consorte;

l’**ANZELMO F. Paolo** per avere partecipato all’azione criminale a bordo di altra vettura con anche **Nino Marchese** e **Gambino Giuseppe Giacomo** a bordo, svolgendo, armati, funzioni di copertura;

In Palermo, il 3 settembre 1982;

Con la recidiva specifica per Galatolo Vincenzo e Madonia Antonino

PARTI CIVILI COSTITUITE

- 1) Antonietta Maria CARRARO ved. SETTI nata a Padova il 13.1.1920 e res. in Milano via Lusardi n. 8 e con domicilio in Milano via Quadronno n. 16;
- 2) Giovanni Maria SETTI CARRARO nato a Borgosesia (VC) il 25.2.1948 res. a Milano via Lusardi n. 8;
- 3) Paolo Giuseppe SETTI CARRARO nato a Borgosesia (VC) l'8.10.1949 e res. a Milano in Viale Filippetti n. 1

Tutti rappresentati ed difesi dall'avv. Elisa Ferrante del foro di Palermo.

- 4) Fernando DALLA CHIESA nato a Firenze il 3.11.1949 e residente a Milano via Cesare Balbo n. 27 ed elettivamente domiciliato in Palermo via Pacini n. 67 presso lo studio dell'avv. Alfredo Galasso che lo rappresenta e difende e dall'avv. Fabiana Li Puma, quale sostituto processuale dell'anzidetto avvocato;
- 5) Maria Simona DALLA CHIESA nata a Firenze il 23.10.1952 residente a Catanzaro via Schipani n. 48 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo e dall'avv. Fabiana Li Puma, quale sostituto processuale dell'anzidetto avvocato;
- 6) PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Pillitteri dell'ufficio legale della provincia regionale di Palermo con sede in Palermo, via Maqueda 100.
- 7) COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Modica con studio in via Maqueda n. 182 Palermo

8) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
MINISTERO DELL'INTERNO

entrambi rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede legale in Palermo, via Alcide De Gasperi e difesi dall'avv. Giuseppe Dell'Aira e dall'avv. Libertino Arnone.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

formulate all'udienza del 25.2.2002 e depositate con memoria scritta all'udienza del 19.3.2002 :

“in applicazione dei principi previsti dall'art. 133 c.p. e specificando che le richieste stesse sono fatte dovendosi ancora applicare la diminuzione per il rito abbreviato

il P.M.

chiede affermarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti, unificati dal vincolo sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede:

per Madonia Antonino e per Galatolo Vincenzo ,

la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi e le pene accessorie per ciascuno.

per Anzelmo Francesco Paolo e per Ganci Calogero

applicata la diminuzione di cui art. 8 L. 203/91 dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate chiede applicarsi la pena complessiva di anni 15 di reclusione, così determinata: anni 13 e mesi 8 di reclusione per il delitto di strage e anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno per effetto della continuazione con gli altri delitti contestati e la condanna alle pene accessorie conseguenti per legge.

All'udienza del 19.3.2002 il P.M. in ordine alle richieste di pena a carico degli imputati precisava che la richiesta dell'ergastolo per gli imputati Madonia Antonio e Galatolo Vincenzo non comportava l'isolamento diurno; ed ancora, che alla pena di 15 anni di reclusione richiesta per gli imputati collaboranti Anzelmo Francesco Paolo e Ganci Calogero doveva operarsi la riduzione prevista dal rito del presente giudizio.”

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE:

1. *L'avv. Elisa Ferrante difensore delle parti civili Maria Antonietta Carraro, Giovanni Maria Setti Carraro e Paolo Giuseppe Setti Carraro, chiedono che gli imputati vengano condannati alle pene previste dalla legge per i reati di cui in rubrica, al risarcimento del danno patrimoniale subito da quantificarsi in separata sede civile, nonché al risarcimento del danno morale e biologico patito in conseguenza del reato da quantificarsi in Euro 1.550.000,00 per la Sig.ra Maria Antonietta Carraro e in Euro 800.000,00, cadauno, per Giovanni Maria Setti Carraro e Paolo Giuseppe Setti Carraro, assegnando a ciascuna delle predette parti civili la somma di Euro 250.000,00 a titolo di provvisionale con la clausola di provvisoria esecuzione.*

Chiede altresì che gli imputati vengano condannati al pagamento delle spese processuali pari ad Euro 16.042,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

2. *L'avv. Fabiana Li Puma quale sostituto processuale dell'avv. Alfredo Galasso nell'interesse delle parti civili Fernando e Maria Simona Dalla Chiesa si associa alle richieste di condanna formulate dal P.M. e chiede la condanna al risarcimento dei danni morali e materiali a carico degli imputati come da comparsa conclusionale, che viene depositata, redatta dall'avv. Alfredo Galasso con la quale si chiede la condanna degli odierni imputati, in solido e per l'intero, al risarcimento dei danni biologici e morali subiti dalle parti civili stimati in lire 2.000.000.000 (duemiliardi) pari ad Euro 1.032.913,80 oltre ad interessi e rivalutazione sino al soddisfo ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta maggiormente conforme ad equità. Chiede, altresì, la condanna degli odierni imputati al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nella misura disposta in via equitativa del giudice.*

Chiede, inoltre, la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale ex art. 539 comma 2° c.p.p. di Lit. 500.000.000 (cinquecentomilioni) pari a Euro 258.228,45 immediatamente esecutiva.

Chiede, infine, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali pari ad Euro 16.167,65 oltre C.P.A. ed I.V.A.

3. L'avv. Salvatore Modica difensore del Comune di Palermo, parte civile, chiede condannare gli imputati alle pene di legge e al risarcimento in solido dei danni sofferti dal Comune di Palermo quantificati in via equitativa e tenuto anche conto degli intervenuti interessi e rivalutazione monetaria da fatto illecito in Euro 1.500.000; condannare inoltre gli imputati al pagamento di una provvisionale nella misura di Euro 150.000 ed al pagamento di 41,32 Euro per spese, di 309,87 Euro per diritti e Euro 7.746,85 per onorario.
4. L'avv. Concetta Pillitteri, difensore della Provincia Regionale di Palermo, parte civile, si associa alle richieste di condanna formulate dal P.M. e chiede la condanna degli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in 250.000 euro immediatamente esecutivi ovvero si chiede la condanna in solido degli imputati al pagamento di una provvisionale in misura pari alla somma indicata in via equitativa, ovvero nella misura che la Corte riterrà di stabilire.

Si chiede inoltre e comunque la condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese processuali pari ad 20.425,86 Euro per onorario e 3.174,92 Euro per spese.

5. L'avv. Libertino Arnone nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, parti civili, chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati in ordine ai contestati reati e condannarli alla pena di legge, al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione dello Stato, pari a 300.000 euro per danni patrimoniali e a 250.000 euro per danni morali ed a 5.000 euro per spese processuali.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI:

- L'avv. Monica Genovese nell'interesse di Anzelmo Francesco Paolo chiede affermarsi la penale responsabilità e che venga pronunciata a suo carico una sentenza giusta, riconoscendo allo stesso : 1) applicazione della diminvente di cui all'art. 8 della legge 203/91 sulla collaborazione nella massima estensione consentita; 2) le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; 3) la diminvente per il rito di cui al presente giudizio.
- L'avv. Lucia Falzone nell'interesse di Ganci Calogero chiede che vengano concesse: l'attenuante di cui all'art. 8 legge 1991 sulla collaborazione, le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e la diminvente per il rito per cui è processo (deposita memoria difensiva)
- L'avv. Giovanni Restivo difensore di fiducia dell'imputato Madonia Antonino e d'ufficio di Galatolo Vincenzo chiede per entrambi l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
- L'avv. Carlo Fabbri, nell'interesse di Anzelmo Francesco Paolo conclude riportandosi alle conclusioni adottate dall'avv. Monica Genovese ed in aggiunta chiede che la Corte voglia escludere l'ipotesi di strage contestata e ritenere quella di omicidio plurimo aggravato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli atti acquisiti al processo consentono di affermare con certezza la penale responsabilità di ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino in ordine al reato loro ascritto al capo B) della rubrica.

Il tale direzione, convergono esaustivamente considerevoli elementi di prova diretta ed indiretta che, schematicamente, possono riassumersi nella confessione di due degli odierni imputati (GANCI ed ANZELMO), nelle dichiarazioni di testimoni ed imputati di reato connesso, negli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, negli accertamenti balistici effettuati, nonché nei provvedimenti giurisdizionali acquisiti nel corso del procedimento.

Giova, comunque, in primo luogo, riassumere brevemente i fatti che dettero origine al presente procedimento ed i tratti salienti riguardanti lo svolgimento dello stesso.

*

§ - 1) Fatto e svolgimento del processo

Il 3 settembre 1982, verso le ore 21.00 circa nella via Isidoro Carini, il nuovo Prefetto di Palermo, DALLA CHIESA Carlo Alberto che procedeva a bordo di una autovettura A 112, alla cui guida si trovava la moglie SETTI CARRARO Emanuela, nonché l'agente della Polizia di Stato, RUSSO Domenico che, scortando il Prefetto, conduceva un'autovettura Alfetta, venivano attaccati ed "investiti -per dirla col Giudice della Corte di Assise di Palermo del primo maxi processo¹- da una pioggia di piombo che cagionava la morte dei tre maciullandone ferocemente e svisandone quasi del tutto i lineamenti del viso".

Proseguendo colle efficacissime parole spese da quel Giudice, "alle forze dell'ordine, subito accorse, si presentò una scena pietosamente agghiacciante. Nella via Isidoro Carini, poco dopo l'incrocio colla via Ricasoli si trovava l'autovettura A 112 crivellata da proiettili con a bordo due persone orribilmente sfigurate, che però furono

¹ Cfr. in atti, al faldoni 11 e segg. a pg. 2351 e segg. della sentenza del 16/12/1987 nel processo contro ABBATE Giovanni+459.

subito identificate per il Prefetto DALLA CHIESA e per la moglie SETTI CARRARO Emanuela.

Nei pressi della predetta vettura, segnatamente una decina di metri prima (nella medesima direzione di marcia da Piazza Sturzo verso i Giardini Inglesi), veniva rinvenuta l'autovettura di servizio, l'Alfetta anzi cennata, anch'essa fatta oggetto di numerosi proiettili di arma da fuoco ed a bordo della stessa, al posto di guida, il conducente RUSSO Domenico, privo di sensi ed agonizzante².

Poco dopo, nella via Puglisi, non lontana dal luogo dell'eccidio, venivano rinvenute due autovetture, una BMW 520, di colore grigio metallizzato, tg. PA 600145 e una Fiat 132, di colore azzurro metallizzato, tg. PA 519923, ancora avvolte dalle fiamme, e nelle immediate vicinanze una motocicletta Suzuki 750, di colore nero, tg. PA 102153.

Tutti i mezzi risultavano di provenienza furtiva. La moto risultava essere stata rubata nel giugno del 1982, le due autovetture, le cui targhe erano state contraffatte, nel mese di gennaio del 1982.”

Sulla base delle scarse testimonianze, dei reperti balistici e dei rilievi tecnici, raccolti, gli inquirenti ricostruivano gli ultimi spostamenti del Generale e le modalità dell'agguato nel modo seguente :

<<La sera in cui venne ucciso³ DALLA CHIESA Carlo Alberto era uscito dagli Uffici della Prefettura con la moglie, diretto quasi sicuramente ad un ristorante di Mondello. Egli, infatti, poco prima di andar via, aveva telefonato al direttore dell'Hotel – Ristorante “La Torre” Monforte Salvatore preannunciandogli il suo arrivo e nel firmare una lettera aveva detto al suo capo di gabinetto che stava per andare colla moglie a mangiare del pesce.

L'idea di cenare al ristorante, doveva tuttavia essere insorta in un secondo momento, dato che la domestica addetta alla residenza del

² Il povero agente, trasportato all'Ospedale Villa Sofia, perchè gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco alla testa, veniva immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, decedendo il 15/9/82, alle ore 10,20 per le gravissime lesioni riportate. Cfr. al vol. 17/fald. 6: il rapporto della Sq. Mobile e del N.O. CC del 12/9/82 e le relazioni di perizia autoptica sui corpi del Gen. DALLA CHIESA, della moglie, SETTI CARRARO Emanuele e dell'Ag. di scorta Domenico RUSSO.

³ Cfr. in atti ai faldoni 11 e segg. a pag. 2353 e segg. della sentenza citata alla nota nr. 1, la ricostruzione del fatto operata dal G.I.

Prefetto (Villa Pajno), quella sera aveva preparato la cena su ordine della signora DALLA CHIESA ed aveva lasciato la tavola apparecchiata.

Il Prefetto, dunque uscito dall'Ufficio era salito a bordo della A 112 guidata dalla moglie, che si era diretta verso la via Isidoro Carini, seguita dall'Alfetta di servizio pilotata dall'agente RUSSO Domenico.

Passando davanti alla caserma della Guardia di Finanza, sita in Piazza Sturzo, a poche decine di metri dall'inizio di via Isidoro Carini, l'agente RUSSO suonava il clacson per richiamare l'attenzione dell'amico CASERTA Nicolò, fermo dinanzi la caserma e lo salutava.

Il CASERTA, nel rispondere al saluto, notava che l'Alfetta del RUSSO veniva in quel momento affiancata sul lato destro da una moto Suzuki, montata da due giovani, che rallentava leggermente l'andatura e lampeggiava col faro anteriore; quasi contemporaneamente il finanziere notava una moto Honda 900 (di colore rosso e con strisce bianche sulla carenatura, i cui primi numeri di targa erano PA 102) con due giovani a bordo che partiva dall'altro lato della piazza allontanandosi; non si accorgeva – invece – del passaggio della A 112 che precedeva la vettura del RUSSO.

Al momento dell'attentato il dott. PALAZZOLO Francesco, Commissario della Polizia di Stato a Venezia ed in ferie a Palermo, si trovava nell'abitazione dei suoceri, le cui finestre prospettano sulla via Isidoro Carini (*rectius*, sulla via Pasquale Calvi, prolungamento della via Carini), qualche centinaio di metri più avanti del luogo dell'eccidio e, appena uditi gli spari (quattro esplosi a colpo singolo, poi una raffica di sei colpi circa, seguiti da tre colpi singoli), si affacciava alla finestra, sita al secondo piano e vedeva transitare, in velocità ed a luci spente, una motocicletta di grossa cilindrata, presumibilmente una pluricilindrica giapponese, che attraversava l'incrocio di via P. Calvi e la via E. Albanese, dirigendosi verso la via Marchese di Villabianca.

A bordo di tale moto, nonostante l'oscurità e la velocità del mezzo, intravedeva due giovani, il secondo dei quali (il passeggero) in posizione reclinata in avanti, come per nascondersi o per cambiare il maglione o per celare qualcosa...

Dunque, il commando era composto da almeno otto persone e, cioè, due per ognuno dei due motocicli e non meno di due per ciascuna delle due vetture poi trovate in fiamme.

La moto Suzuki, secondo quanto era dato dedurre dalla testimonianza del finanziere CASERTA, aveva avuto il compito di segnalare alla moto HONDA l'arrivo della vittima designata.

La Honda a sua volta, aveva avvertito gli occupanti delle due auto che attendevano più avanti e che, quindi, erano entrati in azione.

La vettura del RUSSO e quella del prefetto erano state affiancate sul lato destro dagli assalitori, i quali con micidiali raffiche di Kalashnicov, avevano ferito a morte i passeggeri; entrambe le vetture prive di guida, avevano finito la loro corsa su autovetture in sosta lungo il marciapiedi sinistro ed a questo punto un'altra pioggia di proiettili si era abbattuta sui corpi già martoriati del prefetto e della povera moglie sfigurandoli senza pietà.

I "colpi di grazia" erano stati sicuramente esplosi da un killer sceso dal proprio veicolo, poiché sull'asfalto, a pochi centimetri dalla ruota anteriore sinistra della A 112, erano stati ritrovati cinque bossoli di kalashnicov ed altri quattro venivano trovati un po' più avanti.

Quasi sicuramente l'equipaggio della moto Honda aveva partecipato soltanto alla fase iniziale dell'agguato con il compito di avvertire gli occupanti delle due autovetture dell'arrivo del Prefetto: ciò si deduceva dal fatto che la Honda non era stata trovata abbandonata dopo l'eccidio e che il dott. Palazzolo aveva visto transitare una sola moto nell'immediatezza del fatto.

Ne conseguiva che molto verosimilmente gli autori materiali dell'assassinio del Russo erano stati gli occupanti della Suzuki, che l'aveva tallonato, per consentire agli altri assalitori di agire impunemente contro il Prefetto e la di lui moglie.

E' probabile, altresì, che esaurita l'opera coll'agente RUSSO, anche i killers della Suzuki avessero dato man forte agli altri e, in particolare, che il passeggero del motociclo fosse sceso di sella ed avesse esplosi gli ultimi colpi di kalashnicov, da terra e da sinistra, contro la vettura del Prefetto.

Non va dimenticato, infatti, che il passeggero della motocicletta transitata sotto la sua finestra stava chino in avanti e faceva movimenti come se stesse nascondendo qualcosa sotto gli abiti.

E' verosimile, poi, che la Fiat 132 fosse solo di appoggio, poiché, nell'abitacolo, non sono stati rinvenuti bossoli di proiettili, mentre ne sono stati rinvenuti nella BMW.

E, dato che nell'attentato erano stati utilizzati esclusivamente due kalashnicov, uno dei quali era certamente in possesso del passeggero della Suzuki, ne conseguiva che l'altro kalashnicov poteva essere stato usato soltanto da un passeggero della BMW.>>

Esaurite le indagini, nel corso delle quali veniva esperita anche perizia collegiale balistica eseguita dai dottori Morin Marco e Marciànò Emanuele, il G.I. rinviava a giudizio della Corte di Assise di Palermo per l'eccidio in questione, i membri della Commissione palermitana di Cosa

Nostra, (sulla base delle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO circa l'impossibilità che un così grave delitto potesse essere stato consumato senza il preventivo beneplacito del citato vertice della mafia a Palermo) nonché SANTAPAOLA Benedetto.

A conclusione del dibattimento di primo grado, in data 16/12/1987, la Corte di Assise di Palermo⁴ riteneva comprovata l'attribuzione degli omicidi di via Carini all'associazione mafiosa Cosa Nostra colla partecipazione, quanto meno morale, del SANTAPAOLA, ritenendo tuttavia possibile, alla luce delle prove acquisite, condannare solamente il capo della commissione Michele GRECO, nonché come componenti il gruppo egemone ed emergente di Cosa Nostra, PROVENZANO Bernardo e RIINA Salvatore; oltre che, quale componente del gruppo di fuoco, MARCHESE Filippo.

Il Giudice riteneva, altresì, sicura la partecipazione agli omicidi di PRESTIFILIPPO Mario, in ordine al quale, tuttavia, doveva emettere declaratoria di improcedibilità per morte del reo.

Secondo quella Corte, nel PRESTIFILIPPO poteva senz'altro identificarsi "il giovane motociclista dalla zazzera bionda" che era stato segnalato (da un teste) a bordo della moto Honda vista nei pressi del luogo dell'attentato.

Mentre, quel Giudice, assolveva, per insufficienza di prove, gli altri componenti la Commissione, RICCOBONO Rosario, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, CALO' Giuseppe e GERACI Antonino e con formula piena, GRECO Salvatore (il senatore) VERNENGO Pietro, SCADUTO Giovanni, MOTISI Ignazio e DI CARLO Andrea.

Accertata la matrice mafiosa dell'agguato e la responsabilità di taluni dei mandanti (Michele GRECO, RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo), le indagini tradizionali non portavano ad alcun risultato in ordine all'individuazione degli autori degli omicidi in trattazione, né in ordine alla sicura ricostruzione delle modalità dell'agguato.

A modificare sensibilmente il quadro probatorio, interveniva nell'estate del 1996, la collaborazione di due componenti

⁴ cfr. ai faldoni 11 e segg. ; in particolare alle pgg. 2409 e segg.

dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra di Palermo : GANCI Calogero e ANZELMO Francesco Paolo della famiglia della Noce⁵.

I predetti ammettevano entrambi di avere partecipato alla soppressione del Generale DALLA CHIESA, della di lui moglie e dell'agente RUSSO, indicando all'A.G. i coautori del delitto e le modalità di preparazione ed esecuzione dello stesso.

A seguito delle loro provalazioni e dei conseguenti accertamenti, venivano indagati - oltre ai predetti GANCI ed ANZELMO anche gli odierni imputati⁶.

Esaurite le indagini preliminari, il Pubblico Ministero, con richiesta di rinvio a giudizio del 18 settembre 1998, promuoveva l'azione

⁵ Cfr. al vol. 17, fald. 6, le prime dichiarazioni rese da GANCI Calogero e da ANZELMO Francesco Paolo; il primo a far data dal 7/6/1996; il secondo dal 12/7/96.

⁶ Cfr. al vol. 18, fald. 6: insieme ai predetti venivano indagati GAMBINO Giacomo Giuseppe, GRECO Giuseppe, MARCHESE Filippo, CAROLLO Gaetano, GANCI Raffaele, ROTOLO Antonino, SALERNO Pietro, LUCCHESI Giuseppe e CUCUZZA Salvatore.

penale (tra l'altro) nei confronti degli odierni imputati, per i reati sopra specificati⁷.

All'udienza preliminare, avverso tutti gli imputati, si costituivano parti civili CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Giuseppe e DALLA CHIESA Fernando.

Tutti gli imputati indicati in epigrafe venivano rinviati al giudizio di questa Corte, per rispondere dei delitti loro rispettivamente ascritti, con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 7 aprile 1999⁸.

⁷ Segnatamente (cfr. vol. 18, faldone nr. 6, pg. 585 segg.) il PM chiedeva il rinvio a giudizio nei confronti di GANCI Raffaele, MADONIA Antonino, ROTOLO Antonino, SALERNO Pietro, LUCCHESI Giuseppe, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo.

In pari data – cfr. a pg. 583 del medesimo volume- il Magistrato della Procura chiedeva l'archiviazione nei confronti di MARCHESE Filippo, GRECO Giuseppe, CAROLLO Gaetano e GAMBINO Giacomo Giuseppe, per morte dei medesimi e nei confronti di CUCUZZA Salvatore, ritenendo l'insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa al giudizio nei suoi confronti.

Le suddette richieste di archiviazione venivano accolte dal GIP del Tribunale di Palermo, con provvedimento del 7/10/1998 (cfr. al vol. 18 faldone nr. 6).

Con successiva richiesta deposita all'udienza preliminare del 7 aprile 1998, il PM modificava la propria richiesta nei confronti di SALERNO Pietro e ROTOLO Antonino chiedendo che nei loro confronti venisse emessa sentenza di proscioglimento.(cfr. Fald. 7, vol. 23).

Nel corso dell'udienza preliminare (cfr. al faldone nr. 7, vol. 22) veniva separata la posizione di GANCI Raffaele. Indi il GUP emetteva sentenza di proscioglimento nei confronti del SALERNO e del ROTOLO, disponendo il rinvio a giudizio nei confronti di MADONIA Antonino, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero, LUCCHESI Giuseppe e GALATOLO Vincenzo.

⁸ cfr. al vol. 22- fald. 7.

15

In pari data veniva rinviato a giudizio anche LUCCHESE Giuseppe, mentre lo stesso Giudice disponeva il rinvio a giudizio di GANCI Raffaele con successivo decreto del 23/6/1999⁹.

All'udienza del 18 ottobre 1999¹⁰, prendeva avvio, il processo riguardante le posizioni degli odierni imputati e dell'imputato LUCCHESE Giuseppe.

Su richiesta del Pubblico Ministero veniva disposta la riunione del processo in trattazione con quello riguardante l'imputato GANCI Raffaele, avente ad oggetto il medesimo episodio delittuoso e la cui posizione era stata stralciata all'udienza preliminare del 7/4/99.

Indi, si costituiva parte civile la Provincia Regionale di Palermo.

Alla predetta costituzione di parte civile, nonché a quella di DALLA CHIESA Fernando, si opponeva il difensore dell'imputato LUCCHESE.

Il Pubblico Ministero chiedeva che venisse dichiarata la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio per l'omessa indicazione, tra le parti offese, del Ministero dell'Interno.

Indi, il PM chiedeva di produrre documentazione, costituita tra l'altro dai rilievi tecnici e dai verbali di sequestro riguardanti l'eccidio.

All'udienza del 29 novembre 1999¹¹ la Corte rigettava la richiesta di nullità eccepita dal pubblico ministero, nonché di esclusione e di opposizione alla costituzione di parte civile formulata nell'udienza precedente dalla Difesa dell'imputato LUCCHESE.

Indi, l'Avvocatura dello Stato si costituiva parte civile per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Interno.

Si costituivano parti civili anche Maria Simona DALLA CHIESA ed il Comune di Palermo .

La Corte rigettava le ulteriori opposizioni alle costituzioni di parte civile, nonché l'eccezione di "nullità" sollevata dal Difensore dell'imputato LUCCHESE in riferimento alla mancata indicazione "della motivazione" fra i requisiti richiesti, per legge, nel decreto che dispone il giudizio.

Indi, veniva dichiarato aperto il dibattimento e veniva data lettura delle imputazioni.

⁹ Cfr. al vol. 1bis- fald. 1

¹⁰cfr. vol. 1- faldone nr. 1

¹¹cfr. vol. 1- faldone nr. 1

All'udienza del 21 dicembre 1999¹², effettuata dal PM la relazione introduttiva, tutte le parti procedevano ad indicare le prove richieste, che la Corte ammetteva con ordinanza.

All'udienza del 4 marzo 2000¹³ veniva dato atto che in cancellerie erano pervenute richieste di ammissione al rito abbreviato da parte degli imputati GALATOLO Vincenzo, LUCCHESI Giuseppe, GANCI Calogero; analoga richiesta formulavano, al dibattimento, gli imputati MADONIA Antonino, ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Raffaele.

Il P.M. si opponeva alla richiesta di ammissione al rito speciale avanzata dall'imputato GANCI Raffaele.

All'udienza del 20 marzo 2000¹⁴ **la Corte** – in virtù di quanto disposto dagli artt. 223 D.L.vo 19 febbraio 1998, nr. 51 e succ. mod., 438 segg. c.p.p., 247 del suddetto D.L.vo **disponeva che si proseguisse colle forme del rito abbreviato nei confronti degli imputati MADONIA Antonino, LUCCHESI Giuseppe, GALATOLO Vincenzo, ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero** modificato dall'art. 1 della L. 16 giugno nr. 188) –; sospendendo ogni decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata da GANCI Raffaele e separando il processo riguardante quest'ultimo da quello concernente le posizioni degli altri imputati.

Invitava il P.M. a produrre gli atti contenuti nel suo fascicolo, riservandosi di valutare – all'esito della disamina degli atti prodotti- la decidibilità del processo allo stato degli atti.

Con separata ordinanza, in riferimento alla posizione di GANCI Raffaele, la Corte sollevava, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 223 del decreto L.vo 19/2/1998 nr. 51, nella parte in cui non prevedeva che anche nei giudizi di primo grado in corso *instaurati successivamente alla data di efficacia* del decreto L.vo nr. 51/98 e sino all'entrata in vigore della L. 16/12/99 nr. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente colla pena dell'ergastolo, l'imputato prima dell'istruzione dibattimentale, avesse facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

All'udienza del 16 maggio 2000¹⁵ la Corte nello stabilire che il processo non poteva essere deciso allo stato degli atti, indicava – in virtù di quanto previsto dall'art. 223 del D. L.vo 19/2/98 e succ. mod. – temi

¹²cfr. vol.1 - faldone nr. 1

¹³cfr. vol. 2 - faldone nr. 1

¹⁴cfr. vol. 2 - fald. 1

¹⁵cfr. vol. 3 - fald. 1

17

di prova utili per il completamento delle prove, disponendo, peraltro, l'acquisizione di diverse sentenze, tra le quali quella emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 16/12/87 (c.d. maxi uno).

All'udienza del 20 giugno 2000¹⁶, le parti –sulla base di quanto stabilito dalla Corte coll'ordinanza emessa nella precedente udienza– chiedevano l'effettuazione di cospicua attività istruttoria, costituita, tra l'altro, dall'acquisizione di numerose sentenze, dall'esame degli imputati GANCI Calogero, ANZELMO e MADONIA, nonché di numerosi testi.

All'udienza del 20 ottobre 2000¹⁷, su richiesta del P.M. veniva nuovamente disposta la riunione del processo a quello contro GANCI Raffaele¹⁸.

All'udienza del 24 novembre 2000¹⁹ veniva effettuato l'esame dell'imputato ANZELMO Francesco Paolo.

All'udienza del 22 dicembre 2000²⁰ veniva dato atto che gli imputati GANCI Raffaele e LUCCHESI Giuseppe, avvalendosi della facoltà loro attribuita con il sopravvenuto D.L. nr. 314 del 2000, avevano chiesto la revoca dell'ammissione al rito abbreviato.

¹⁶cfr. vol. 3 - fald. 1

¹⁷cfr. vol. 3 - fald. 1

¹⁸ gli atti del processo contro GANCI Raffaele per gli omicidi in trattazione erano stati, infatti, restituiti dalla Corte Costituzionale per verificare la persistenza della questione sollevata con l'ordinanza emessa il 20/3/00, alla luce della sopravvenuta normativa – di cui al D.L. nr. 82 del 7/4/00 convertito nella legge nr. 144/00- che ha esteso l'accesso ai benefici di cui all'art. 442 c.p.p. anche “ai casi in cui fossero scaduti i termini per fare richiesta del rito abbreviato, ovvero in cui l'istruzione dibattimentale fosse già iniziata”. Constatato il venir meno dei presupposti che avevano reso indispensabile sollevare la questione, questa Corte non reiterava la questione e disponeva la riunione dei processi.

¹⁹cfr. vol. 3 - fald. 1

²⁰cfr. vol. 4 - fald. 2

18

All'udienza del 21 febbraio 2001²¹ *la Corte revocava l'ordinanza colla quale aveva ammesso GANCI Raffale e LUCCHESI Giuseppe al giudizio abbreviato e disponeva lo stralcio delle loro posizioni.*²²

All'udienza del 9 marzo 2001²³ venivano esaminati i testi DALLA CHIESA Fernando e DATTILO Luciano.

All'udienza del 23/3/2001²⁴, si procedeva all'esame dell'imputato GANCI Calogero.

All'udienza del 10 aprile 2001²⁵, venivano esaminati gli imputati di reato connesso BRUSCA Giovanni e CUCUZZA Salvatore.

All'udienza del 20 aprile 2001²⁶, veniva nuovamente esaminato l'imputato ANZELMO Francesco Paolo e veniva sentito l'imputato di reato connesso ONORATO Francesco.

All'udienza del 31 maggio 2001²⁷, veniva esaminato il teste TUTONE Anna Maria.

Indi, su richiesta del P.M. veniva acquisita documentazione concernente la ricostruzione delle modalità dei delitti in trattazione.

All'udienza del 20/9/2001²⁸, veniva sentito il teste NOTARSTEFANO Domenico.

All'udienza del 29 settembre 2001²⁹, si procedeva all'esame del teste BUI Carlo.

All'udienza del 20 novembre 2001³⁰, si proseguiva nell'esame del teste BUI e veniva acquisita la relazione integrativa redatta e consultata dal teste.

²¹ cfr. vol. 4 – fald. 2

²² Il processo relativo alle posizioni del GANCI Raffaele e del LUCCHESI – a seguito di dichiarazione di astensione dei giudici togati del presente processo, dovuta a gravi ragioni di convenienza per la probabile insorgenza di situazioni di incompatibilità derivabile dalla contestuale trattazione dei due tronconi del processo originale- veniva trasmesso dal Presidente del Tribunale ad altra sezione di questa Corte di Assise.

²³ Cfr. vol. 4, fald. 2

²⁴ cfr. vol. 5 – fald. 2

²⁵ cfr. vol. 5- faldone nr. 2

²⁶ cfr. vol. 6- faldone nr. 2

²⁷ Cfr. vol. 6 – fald. 2.

²⁸ Cfr. vol. 6- fald. 2

²⁹ cfr. vol. 10 –fald. 3

³⁰ cfr. vol. 10- fald. 3

La Corte, inoltre, disponeva, su richiesta delle parti, che venisse effettuata, mediante perizia, la rappresentazione planimetrica dei luoghi del delitto colla relativa precisazione delle distanze indicate nei rilievi tecnici redatti dal teste BUI, nominando all'uopo perito l'Arch. PULEO Vincenzo.

All'udienza dell'1 dicembre 2001³¹, venivano sentiti ancora una volta gli imputati GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo.

Indi, la Corte disponeva procedersi al confronto dei due predetti imputati fra loro.

All'udienza del 4 dicembre 2001³², su richiesta del PM venivano acquisite le relazioni di servizio riguardanti la c.d. "strage della circinvallazione".

Veniva, quindi, esaminato l'imputato MADONIA Antonino.

All'udienza del 18 gennaio 2002³³, veniva dato atto del deposito della perizia effettuata dall'Arch. PULEO, che, sentito, confermava ed illustrava il contenuto dell'elaborato peritale.

All'udienza del 25 febbraio 2002³⁴, aperta la discussione, la parola veniva presa dal Pubblico Ministero, che procedeva ad illustrare ed a formulare le proprie conclusioni.

All'udienza del 19 marzo 2002³⁵ il P.M. depositava memoria scritta della sua requisitoria. I Difensori delle Parti Civili concludevano come da comparse conclusionali e note spese che depositavano.

Formulavano le loro conclusioni anche i Difensori degli imputati ANZELMO e GANCI.

All'udienza del 21 marzo 2002³⁶ concludevano i Difensori degli imputati MADONIA e GALATOLO, nonché il secondo difensore dell'imputato ANZELMO. Indi il PM prendeva la parola per una breve replica, cui seguivano le repliche del difensore dell'imputato MADONIA. Quest'ultimo rendeva spontanee dichiarazioni. Finalmente, la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare (il 22 marzo 2002) come da dispositivo in atti³⁷.

³¹ cfr. vol. 10 – fald. 3

³² cfr. vol. 11 - fald. 4

³³ cfr. vol. 11 – fald. 4

³⁴ cfr. vol. 11- fald. 4

³⁵ cfr. al vol. 13 – fald. 4

³⁶cfr. al vol. 13 - fald. 4

³⁷ cfr. vol. 18 - fald. 8

§ - 2) Brevi, schematici, cenni sui principi giurisprudenziali in tema di chiamata di correo cui ci si è attenuti nella valutazione della rilevanza probatoria del suddetto elemento di prova.

Tanto premesso, osserva la Corte che le prove sulla colpevolezza degli odierni imputati, si fondano prevalentemente sulle dichiarazioni rese dagli imputati ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero i quali, oltre ad ammettere di avere commesso gli omicidi oggi in trattazione, hanno incolpato (chiamandoli in correità) gli altri imputati.

Pare, pertanto, necessario, in via preliminare, sia pure brevemente, rammentare quale sia il valore di prova riconosciuto dal nostro ordinamento alla chiamata di correo.

* * *

Com'è noto, alla chiamata di correo - secondo l'interpretazione oramai consolidata in dottrina ed in giurisprudenza- **va riconosciuta la valenza di vero e proprio mezzo di prova**³⁸ e non già di semplice indizio.

La giustezza di tale assunto, come generalmente si argomenta, si coglie chiaramente, non solo, dalle risultanze dei lavori preparatori del codice, ma altresì, dalla locuzione "altri elementi di prova" adottata nell'art. 192 c.p.p.; dal rilievo sistematico, per il quale la disposizione in questione è stata inserita nel libro III dedicato alle <<prove>>; nonché dallo stesso titolo dell'articolo 192 c.p.p. ("valutazione della prova").

Di tal che, è senz'altro possibile affermare che nel nostro ordinamento la chiamata di correo può validamente assurgere ad elemento di prova piena, sufficiente a fondare un giudizio di condanna, quando sia asseverata la credibilità della fonte.

³⁸ Cfr. per tutte Cass. Pen Sezioni Unite 1 febbraio 1992 nr. 1048 : "L'art. 192, commi 3 e 4 del c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura".

Peraltro, è ugualmente noto che ***il giudizio sull'attendibilità della chiamata di correo debba spiegarsi su due piani ed in momenti differenti.***

Ciò è dato dedurre dalla stessa dizione dell'art. 192, terzo comma, c.p.p. il quale sancendo che "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" , coll'adozione del verbo "***confermare***" sottende l'esistenza ***di un primo momento*** in cui si è valutata l'attendibilità delle dichiarazioni del c.d. collaborante e ***di un successivo momento*** in cui, avvalendosi di "altri elementi di prova" (i c.d. riscontri), l'attendibilità di tali dichiarazioni può trovare conferma, raggiungendo, così, la chiamata il grado di prova (piena)³⁹ .

In tal senso, va ritenuto che **una prima valutazione debba concernere l'attendibilità delle dichiarazioni nel loro complesso** (attendibilità "generica" o "complessiva") ; **mentre una seconda, successiva valutazione debba riguardare l'attendibilità della dichiarazione in riferimento allo specifico fatto in dimostrazione** (attendibilità specifica).

La prima valutazione può evidentemente essere effettuata sia mediante elementi di riscontro "intrinseci" (che si ricavano cioè dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal collaborante, dai motivi, e dalle modalità con cui sono state rese), sia attraverso elementi di riscontro "estrinseci" (cioè provenienti da fonti diverse dal dichiarante in esame), ancorché "generici o complessivi" (cioè non attinenti al fatto specifico in dimostrazione).

La seconda valutazione va necessariamente effettuata con elementi di riscontro estrinseci (cioè diversi dalla fonte costituita dalle dichiarazioni del collaborante), richiedendolo direttamente la legge - all'art. 192/3 c.p.p.- coll'espressione "altri elementi".

Riguardo alla valutazione dell'attendibilità "intrinseca" delle dichiarazioni, acquistano rilievo la genuinità, la spontaneità, il disinteresse, la costanza, la logica interna del racconto, dovendosi accordare una naturale preferenza al <<confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato>> (CASS. Sez. I 80/92).

³⁹ Cfr. tra le altre CASS. Pen. S.U. 22 febbraio 1993 nr. 1653.

Più specificamente, poi, il disinteresse deve essere valutato sotto il profilo dell'assenza di ragioni di rancore, inimicizie e motivi di vendetta.

In ordine, poi, agli elementi di riscontro c.d. estrinseci, che in quanto esterni alla chiamata di correo consentono di vagliare con obiettività la veridicità o meno delle dichiarazioni stesse, essi possono essere, in via generale, di qualsivoglia tipo e natura, rientrando sicuramente tra essi -in conformità all'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C.- anche quelli costituiti dalle chiamate di altri collaboranti, non esistendo alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro desumibili da "chiamate plurime" ed elementi di riscontro più propriamente reali, documentali o testimoniali (tra le altre : CASS. sez. I 8/7/1991 nr. 7391; CASS. sez. I 1/4/1992, Bruno; CASS. sez. VI 26 gennaio 1993, nr. 4240; sez. IV 6 marzo 1996 nr. 2540; CASS. 7/11/2000, nr. 963).

E', poi, sicuro come non sia necessario che la chiamata sia confortata da una pluralità di riscontri, nonostante l'uso del plurale (altri elementi di prova) da parte del Legislatore nell'art. 192 c.p.p., essendo sufficiente che un solo elemento di prova si aggiunga alla chiamata di correo.

Peraltro, il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo, chiamata di correo e riscontro estrinseco, integrarsi reciprocamente e soprattutto formare oggetto di un giudizio complessivo (cfr. CASS. sez. VI 17/10/1990; sez. fer. 23/8/90; sez. I 18/6/1992, sez. II 26 aprile 1993 nr. 4000).

La Cassazione ha, di volta in volta, ravvisato come idonei riscontri di tipo estrinseco la ricognizione di cose, il riconoscimento fotografico, gli accertamenti di polizia giudiziaria, la riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante, i legami esistenti tra il prevenuto ed altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso, ecc.

Riguardo, poi, al riscontro estrinseco costituito da una pluralità di chiamate, la Suprema Corte ha avuto modo di fissare ulteriori principi e criteri valutativi integrativi di quelli già riportati .

Così, in primo luogo, ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e, dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia

indiziaria conducente, ai fini del vaglio positivo di attendibilità estrinseca, atto a tradurre ciascuna chiamata in fonte di prova (piena).

Ne segue, che non è necessario pretendere che le successive chiamate di correo risultino autonomamente riscontrate da elementi di prova esterni, giacché in tal caso si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun'altra operazione di comparazione o di verifica (CASS. sez. I nr. 80/1992).

Quanto poi ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, essi sono stati individuati nella contestualità, nell'autonomia, nella reciproca sconoscenza, nella convergenza, almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i rapporti siano ricchi di contenuti descrittivi ed in genere di tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed originalità.

Sempre in tale ottica, è agevole evidenziare che ***eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura sintomatiche della reciproca autonomia delle propalazioni***, in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi.

L'eventuale sussistenza, infatti, di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni, quanto nel confronto tra di esse, non implica di per sé il venir meno della sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali (cfr. CASS. sez. I 30/1/92 nr. 80 e CASS. pen. sez. I, 11 marzo 1994).

Per quel che concerne la **chiamata di correo de relato**, ha affermato la Corte di Cassazione che anche tale chiamata può costituire valida fonte di prova, purché sottoposta a rigoroso vaglio critico (cfr. tra le altre, CASS. sez. II 18/1/1990).

Di guisa che, tale dichiarazione *de relato* ha valore di indizio, se resa da soggetto intrinsecamente attendibile ed ad essa va attribuito carattere di gravità quando trovi un necessario riscontro in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell'accusa.

Detto riscontro, peraltro, non deve necessariamente costituire prova della responsabilità, ma certamente deve essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico

fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante. (cfr. CASS. sez. I 7/4/1992, nr. 4153).

Sebbene i due momenti (quello relativo alla valutazione dell'attendibilità generica o complessiva del dichiarante -svolto attraverso riscontri di tipo intrinseco ed/od estrinseco-aspecifico- e quello relativo alla "conferma" dell'attendibilità -effettuato attraverso il vaglio di riscontri di tipo specifico) si svolgano necessariamente in tempi diversi ; va evidenziato che tali momenti della valutazione dell'attendibilità della chiamata sono, comunque, strettamente correlati.

Sono, in sostanza, in posizione di reciproco bilanciamento, di guisa che la valutazione del primo momento (quello attinente alla valutazione sull'attendibilità generico-complessiva del dichiarante e delle sue dichiarazioni) **refluisce inevitabilmente sul secondo momento** (quello dell'esame dell'idoneità del riscontro specifico a far assurgere al grado di prova piena la chiamata di correo), **nel senso che, ovviamente, tanto più risulterà attendibile** (sulla scorta di una valutazione degli elementi di riscontro intrinseci o estrinseco-generici) **la fonte propalatoria, tanto meno rigoroso sarà l'impegno dimostrativo richiesto e meno elevato il grado significativo dell'elemento indiziario individualizzante necessario** per suffragare l'attendibilità delle accuse mosse ai singoli imputati (cfr. CASS. sez. I nr. 80/1992).

Riguardo, finalmente, al tipo di riscontro estrinseco idoneo a far assurgere la chiamata di correo al rango di prova piena, ex art. 192 terzo comma c.p.p., la S.C. ha, di volta in volta, distinto differenti tipologie, ora ritenendo sufficiente elementi di riscontro estrinseci concernenti la c.d. prova generica (cioè elementi afferenti solo la prova che quel dato delitto sia stato commesso con quelle peculiari modalità narrate dal collaborante) ; ora richiedendo elementi di riscontro concernenti la c.d. prova specifica (cioè a dire elementi estrinseci alle dichiarazioni di correo atti ad indicare che il chiamato abbia commesso il reato attribuitogli dal collaborante).

In tali ultimi casi si è soliti parlare anche di **riscontro c.d. individualizzante**.

Si deve convenire che, in ossequio ad un'assoluta garanzia di certezza, sia lecito propendere per la tesi che richiede, comunque, il reperimento di un riscontro estrinseco di tipo "individualizzante", escludendo, cioè, che possa essere considerata sufficiente, ai fini dell'accertamento della responsabilità del chiamato, la verifica positiva

che il fatto di reato si sia svolto (quanto a modalità) esattamente come cennato dal chiamante.

Tuttavia, va posto in chiare lettere che il riscontro di tipo “individualizzante” non deve, comunque, concretarsi in un elemento necessariamente probante il fatto specifico in dimostrazione.

In tal senso, la S.C. di Cassazione è stata per lungo tempo presso che costante⁴⁰ nell'escludere la necessità che le dichiarazioni di correo debbano essere sorrette in ogni loro punto da riscontri “individualizzanti” afferenti al fatto specifico da dimostrare ; e, di contro, ha più volte dato al concetto di riscontro specifico od individualizzante un contenuto meno ampio intendendo, in sostanza, <<qualsivoglia elemento che, riferendosi alla sfera personale del “chiamato”, consenta di “confermare” che la dichiarazione accusatoria (della quale sia stata già vagliata l’attendibilità complessiva), che lo coinvolge per un fatto specifico, sia credibile>>.

Va, infatti, rammentato come la S.C. abbia, tra l’altro, affermato che ***“.....gli altri elementi di prova richiesti dall’art. 192 comma terzo c.p.p., per suffragare il valore probatorio della chiamata di correo, attengono precipuamente alla conferma dell’attendibilità della stessa e non devono necessariamente convergere...a far desumere la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova.***

E’ quindi sufficiente che gli elementi di prova esterni costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la dichiarazione del coimputato anche quanto ad uno dei fatti complessivamente riferiti, che non trovi negli atti uno specifico riscontro.”(CASS. sez. V, 19 marzo 1991).

Ed ancora ha sostenuto la Cassazione (cfr. tra le altre : sez. II, 27 febbraio 1991, sez. I, 6 ottobre 1993 nr. 9105; sez. I, 6 giugno 1996 nr. 2784) che : ***“In tema di chiamata di correo, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l’accertamento dell’attendibilità intrinseca della parola dell’accusatore e che occorre anche, in relazione alle accuse che quest’ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l’elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo; esso deve, comunque, consistere in un dato “certo” che, pur non avendo la capacità di dimostrare la***

⁴⁰ Ravvisandosi solo negli ultimi tempi sentenze di segno opposto, peraltro, non giustificate da modifiche normative ed in contrasto coll’impostazione delle Sezioni Unite.

verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obbiettive e certe circa l'attendibilità di chi l'ha riferito.

Ne consegue che tale dato non deve necessariamente concernere il "thema probandum" in quanto esso deve valere solo a confermare ab estrinseco l'attendibilità della chiamata in correità, dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (quanto al dichiarato ed al dichiarante)".

Analogamente, la Cassazione ha affermato (cfr. tra le altre CASS. Pen. Sez. I, 13 aprile 1996 nr. 1637) che "La verifica dell'attendibilità del chiamante dev'essere operata sia sotto il profilo intrinseco (con l'apprezzamento della precisione, della coerenza e della ragionevolezza), sia con la ricerca del grado di interesse del dichiarante in relazione alla specifica accusa, oltre che alla stregua della sua personalità e dei motivi che l'hanno indotto a coinvolgere il chiamato, tenendo conto che lo spessore dell'attendibilità della chiamata va correlato al tipo di conoscenza del chiamante (concorrente o a diretta conoscenza della vicenda ovvero che questa abbia appreso *de relato*) sia, infine, sotto il profilo estrinseco, riferito ad elementi oggettivi rappresentativi, tra cui anche le dichiarazioni autonome convergenti di altri soggetti, o << **logici** >> , che la chiamata stessa, già positivamente verificata *ab intrinseco*, confermino".

Ancora, va sottolineato come la Cassazione (cfr. tra le altre sez. VI, 19 aprile 1996 nr. 4108 ; CASS. sez. II pen. 26 aprile 1993 nr. 4000 e CASS. sez. VI 16 gennaio 1991 nr. 424) abbia precisato che "*i riscontri esterni possono essere **sia rappresentativi che logici**, purché dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato..e che è sufficiente che gli stessi si risolvano **in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, che consenta di dedurre in via logica - a mente dell'art. 192, comma 3 c.p.p.- l'attendibilità di tali fonti di prova**". Potendosi desumere da tale principio, applicato all'ipotesi di coesistenza di più chiamate in correità, che "qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre (**posto che l'attendibilità delle une ben può sul piano logico essere confortata dalla riscontrata affidabilità delle rimanenti**) purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella*

stretta connessione risultante tra i fatti oggetto delle dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse..”

* * *

§ 2.1) il c.d. riscontro individualizzante.

Recenti arresti giurisprudenziali, coi quali si è affermata, in buona sostanza, la necessità che una chiamata di correo debba essere sempre suffragata da almeno un'altra chiamata direttamente riguardante lo specifico fatto in dimostrazione, impongono di immergere sul convincimento qui espresso e di appurare cosa debba intendersi per "riscontro individualizzante".

Prescindendo da ogni valutazione in ordine all'idoneità di un riscontro a supportare adeguatamente una chiamata di correo ai fini di una pronuncia di colpevolezza; non può negarsi che per riscontro debba intendersi «qualunque elemento (intrinseco od estrinseco, argomentativo o rappresentativo, ecc.), desumibile dagli atti del processo, che possa, in qualsivoglia modo, avvalorare la propalazione accusatoria, accentuando, in sostanza, la possibilità che il contenuto di quest'ultima sia rispondente al vero».

Si è già detto che, per legge (ex art. 192/3 c.p.p.), la seconda fase della valutazione della credibilità del collaborante (quella, cioè, relativa alla «conferma» della sua attendibilità "complessiva o generica" o "intrinseca", come da altri viene definita) deve essere compiuta solo sulla base di elementi "estrinseci", cioè non ricavabili intrinsecamente dalle stesse dichiarazioni del collaborante, ma desumibili da ulteriori elementi, necessariamente esterni alle cennate propalazioni.

Tali elementi di riscontro per quanto già sottolineato, oltre che estrinseci, debbono poi essere "individualizzanti", cioè riguardare la sfera del soggetto "chiamato" in causa dal collaborante.

Poiché, poi, la "chiamata" non può non riguardare una o più specifiche imputazioni, deve convenirsi che il riscontro, per essere tale, debba investire l'oggetto dell'imputazione.

Debba cioè consentire di accentuare, in riferimento alla specifica accusa (e dovendo essere "individualizzante", anche in riferimento al soggetto chiamato), la possibilità che il collaborante abbia detto il vero.

In altri termini (sempre, indipendentemente dalla sua "adeguatezza" a far assurgere la chiamata di correo a elemento fondante una pronuncia di colpevolezza) può considerarsi «riscontro individualizzante» qualunque elemento (avente valenza dimostrativa) che refluisca sulla chiamata accusatoria, nel senso di aumentare la

probabilità che la stessa sia vera, avuto riguardo al soggetto chiamato ed allo specifico reato oggetto dell'accusa.

Il problema che si pone è, tuttavia, se il riscontro individualizzante debba investire "direttamente" il fatto specifico dell'imputazione o se possa essere sufficiente, a fondare un giudizio di colpevolezza, una chiamata di correo suffragata da elemento di riscontro individualizzante "non direttamente afferente al *thema probandum*", vale a dire non direttamente dimostrativo del fatto da provare.

Traducendo la questione in termini pratici il problema è quello di capire, ad esempio, se per riscontrare utilmente una chiamata del collaborante "ALFA" (le dichiarazioni del quale abbiano già superato il vaglio dell'attendibilità intrinseca e quella dell'attendibilità complessiva o generica) che accusa l'imputato "OMEGA" di avere commesso insieme a lui l'omicidio di "GAMMA", sia sempre indefettibilmente necessaria la chiamata di un altro collaborante che accusi "OMEGA" di avere commesso il medesimo omicidio (quello di "GAMMA"); ovvero se possa essere sufficiente che l'altro collaborante accusi OMEGA di altri (specifici) fatti (ovvero, di altri specifici reati) che, collegati logicamente coll'accusa principale, possano confermarne la veridicità.

Al riguardo, giova rilevare, il legislatore non ha previsto niente di specifico.

Essendosi, invece, limitato a stabilire che le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso <<*sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*>>.

Mentre, la Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente stabilito che ***non è necessario che il riscontro "individualizzante" debba specificamente riguardare il fatto in dimostrazione***, essendo, di contro, sufficiente che sia tale, da consentire, anche attraverso un processo deduttivo, di asseverare la specifica chiamata accusatoria.

Alla luce di tale chiarissimo insegnamento della Suprema Corte, la questione sembrerebbe di semplice soluzione.

Dovendosi, evidentemente, trarre che non sia necessaria l'esatta coincidenza dell'accusa e del riscontro in ordine allo specifico delitto in dimostrazione; e che, astrattamente (in punto di diritto), sia sufficiente un riscontro che, pur afferente al soggetto chiamato, non riguardi direttamente il fatto addebitatogli.

Mentre, ovviamente, poi spetterà al Giudice (nell'esprimere la propria valutazione di merito, secondo i dettami che derivano dal

principio del libero convincimento al quale il nostro ordinamento processuale è improntato) valutare se tale riscontro (individualizzante e, solo per via deduttiva, collegabile al fatto in dimostrazione) sia sufficiente, vale a dire se sia idoneo a trasformare la chiamata di correo (principale) in prova fondante una pronuncia di colpevolezza.

L'esigenza di soffermarsi sul punto, tuttavia, trae origine dal fatto che in diverse, recenti, pronunce giurisprudenziali (soprattutto, di merito), pur dandosi formalmente atto che la S.C. di Cassazione non richiede necessariamente che il riscontro individualizzante sia afferente al *thema probandum*, in sostanza, si finisce per esigere un riscontro di tal fatta (vale a dire un riscontro direttamente rilevante sul fatto in dimostrazione).

Tanto si ricava, ad esempio, nella sentenza resa dalla Corte di Assise di Palermo in data 15 gennaio 2000 nel processo contro GALATOLO Vincenzo ed altri.

In essa, invero, tra l'altro si legge che- pur non essendo necessario che il riscontro individualizzante riguardi il *thema probandum* - le dichiarazioni del <<collaborante>> - in riferimento all'accusa che l'imputato (omissis) avesse partecipato all'omicidio di TIZIO (svoltosi col sistema della "lupara bianca") bruciandone il cadavere- non possono trovare conferma in elementi di prova <<riguardanti lo stesso ruolo svolto dall'imputato in altri omicidi>>.

Assumendosi, in proposito, che il suddetto riscontro, riguardante la partecipazione collo stesso ruolo ad altri analoghi fatti criminosi, è idoneo a supportare la chiamata di correo, in quanto "*riscontro logico deduttivo*" e non "*individualizzante*".⁴¹

A sommo parere di questa Corte, l'asserto non può essere condiviso.

Nonostante la risaputa ed indiscutibile autorevolezza del Giudice che l'ha enunciato; pare doveroso rilevare che non può considerarsi esatto escludere, in astratto, dal novero dei "riscontri individualizzanti" quello costituito dal fatto che <<l'imputato avesse già partecipato ad altri omicidi collo stesso ruolo>>.

Se, invero, in concreto, era ben possibile che il suddetto elemento di riscontro non potesse essere considerato sufficiente a fondare, unitamente alla chiamata accusatoria (principale) il giudizio di

⁴¹ Si vedano le motivazioni della sentenza (non acquisita agli atti) della Corte di Assise di Palermo del 15 gennaio 2000, alle pg. 94 ss e 275, 276 e 277.

colpevolezza; non sembra possibile negare che avesse, comunque, natura “individualizzante”.

Infatti, chiaramente : riguardava la sfera soggettiva del chiamato ; riguardava un fatto “concreto” (quello di avere partecipato ad altri omicidi); e poteva essere ricondotto (sia pure solo attraverso un processo logico-deduttivo) al fatto specifico in dimostrazione.

In tal senso, deve escludersi che possa condividersi la contrapposizione operata da quel Giudice tra <<riscontro logico-deduttivo>> e riscontro <<individualizzante>>.

Il primo concetto attiene alla caratteristica, propria di un elemento di prova, di dimostrare un fatto non direttamente, ma mediante lo sviluppo di un percorso improntato alla deduzione logica.

Il secondo concetto concerne, evidentemente, la possibilità (o la necessità, se si vuole) che un elemento dimostrativo si riferisca ad una persona determinata.

Tuttavia, non v'è antinomia tra i due concetti.

La contrapposizione insiste, invece, sicuramente, tra <<riscontro logico-deduttivo>> e <<riscontro rappresentativo>>.

Schematizzando al massimo, il primo dei riscontri risponde, in genere, allo schema tipico del sillogismo indiziario (per cui da un fatto noto si ricava sulla base di regole di esperienza, scientifiche o altre, il fatto ignoto) ; mentre, il secondo a quello della prova (per cui l'elemento probatorio direttamente riguarda l'ipotesi in verifica).

Una contrapposizione concettuale può, ancora, insistere tra riscontro <<individualizzante>> (perché afferente al chiamato) e riscontro <<non individualizzante>> (perché, per esempio riguardante la c.d generica, cioè le modalità di consumazione del delitto, o perché riguardante altri imputati).

Tuttavia, nulla impedisce che un riscontro possa riferirsi ad una specifica persona (e, quindi, essere individualizzante) ed, al tempo stesso, contribuire alla ricostruzione del fatto, non rappresentandolo direttamente, bensì attraverso un procedimento logico-deduttivo (e, quindi, essere “logico-deduttivo”).

L'ovvietà dell'argomentazione è tale che basterà osservare, per dimostrarla, che, in altra parte della stessa sentenza citata, si coglie che il fatto che l'imputato si trovasse, poco tempo prima della consumazione

del reato, nei pressi del luogo del delitto, può costituire adeguato elemento di riscontro alla chiamata accusatoria⁴².

E', invero, evidente che anche tale elemento non può essere ricompreso tra quelli "rappresentativi del fatto".

Infatti, da solo, non può rappresentare proprio niente; potendo fungere da riscontro, solamente attraverso un percorso logico-deduttivo (che porti ad es. ad escludere che la presenza del "chiamato" fosse dovuta ad altro e che, comunque, indichi che tale presenza sia collegabile al fatto in dimostrazione).

Ne segue che, escludere dalla categoria dei riscontri individualizzanti un elemento fattuale (quello di avere partecipato ad altri specifici fatti omicidiari con analoga mansione) sol perché <<logico-deduttivo>> (e non direttamente rappresentativo) non pare esatto.

Né pare possa sostenersi l'insistenza di un'apprezzabile differenza - proiettabile sulla formazione della prova- tra i due tipi di riscontro ora in esame, solo perché gli uni, in base agli usuali parametri spazio-temporali di collegamento, sarebbero più significativi degli altri.

E' vero che quello sopra menzionato (per intendersi : il fatto di essere stato scorto sul luogo poco prima dell'evento omicidiario) è più direttamente ancorato, sotto l'aspetto spaziale e sotto quello temporale, al delitto.

Ma, è pur vero che anche l'altro tipo di riscontro (sempre per intendersi: quello di far parte di un gruppo di fuoco; o quello di avere partecipato ad altri omicidi commessi dal gruppo) può essere collegabile sotto il profilo spaziale-temporale al delitto.

E, quando tale collegamento spazio-temporale si verifica (come nel caso in cui si tratti del "gruppo di fuoco" che opera nel territorio, in quel determinato "periodo di tempo"), non pare opinabile che l'elemento di supporto potrà assumere la valenza di riscontro, rafforzando il convincimento sul fatto in dimostrazione.

E' chiaro che si tratta, in questi casi di un collegamento (spazio-temporale) molto più debole e lontano rispetto a quello riferibile al primo tipo di riscontro esaminato.

Ma è, altresì, di solare evidenza che si tratta di un riscontro -dal punto di vista oggettivo- straordinariamente più persuasivo in ordine al fatto delittuoso che si vuol dimostrare (essendo intuitivo che il fatto che

⁴² Si veda a pg. 346 della sentenza (cennata alla nota che precede) della Corte di Assise di Palermo del 15 gennaio 2000.

uno abbia già commesso un omicidio di mafia, sia molto più significativo del fatto di essere stato visto “passare” in zona); e che la labilità del rapporto spazio-temporale (comunque, presente) può, senz’altro, essere compensata (nei congrui casi) dalla sua maggiore efficacia.

Reputa, pertanto, la Corte che anche tale tipologia di riscontri (il fatto di avere partecipato a delitti simili; la circostanza di aver fatto parte di un “gruppo di fuoco”; ecc.) possa senz’altro apprezzarsi, nei congrui casi, come un elemento di riscontro individualizzante (fermo restando, ovviamente, che poi spetterà al Giudice valutare la sufficienza o meno del riscontro individualizzante a fondare la pronuncia di condanna).

L’assunto riflette anche il comune modo di pensare.

Per esempio, se ALFA, imputato di reato connesso, sostiene di avere spacciato <<oggi>> cocaina insieme a OMEGA; quest’ultimo sarà investito da una specifica chiamata (di correo) accusatoria, tanto più grave quanto più credibile sarà il chiamante.

Tuttavia, da sola, tale chiamata non potrà mai essere sufficiente a fondare una condanna; pretendendo il legislatore, all’uopo, il reperimento di un elemento di riscontro estrinseco “individualizzante”.

Di un elemento, cioè, che (esterno alle dichiarazioni di ALFA), si riferisca ad OMEGA, e sia, comunque, in grado di persuadere il Giudice che la specifica accusa promanante dal correo sia veridica.

Orbene (a prescindere da ogni considerazione <<sull’adeguatezza>> in concreto) , detto elemento, ovviamente, potrà essere integrato dalla deposizione di un teste o di un altro collaborante tesa ad asseverare che, appunto, “oggi” ALFA e OMEGA hanno insieme spacciato cocaina .

Ma, a parere della Corte, la chiamata iniziale potrà trovare un <<elemento di riscontro individualizzante>> (sempre prescindendo da qualsivoglia giudizio di adeguatezza in concreto) anche nella deposizione, di un altro teste o di un altro collaborante che affermi che OMEGA (magari, ancora insieme ad ALFA) abbia, spacciato cocaina <<ieri>>; oppure che affermi che OMEGA fa parte di un “gruppo” di persone dedite allo spaccio di cocaina proprio in quella zona ed in quel periodo di tempo.

Invero, non pare dubitabile che la seconda deposizione, pur non riferendosi direttamente all’episodio in esame, inevitabilmente finisca per rafforzare (di poco o di molto; insufficientemente o esaurientemente,

spetterà al Giudice stabilirlo caso per caso) la possibilità che la prima chiamata sia veridica.

Non potendosi revocare in dubbio che la convergente indicazione sulla <<attitudine>> del chiamato a commettere il tipo di delitto in questione, rafforzi, comunque, la valenza dimostrativa della chiamata principale e che, dunque, ne costituisca un riscontro (chiaramente “individualizzante”, poiché afferente alla sfera soggettiva del chiamato).

*

Per accertare, empiricamente, la natura “individualizzante” dell’elemento che si vuol utilizzare come riscontro, sembrerebbe corretto, a parere di questo Giudice, verificare se lo stesso, considerato da solo, vale a dire senza tener conto della chiamata principale, sarebbe in grado di orientare le indagini degli inquirenti verso un soggetto determinato (in tesi, verso “il chiamato”).

Così, sempre a titolo d’esempio, una volta accertato che è stato commesso un omicidio di matrice mafiosa in una determinata zona della città e, magari, appurato che a commetterlo è stato un determinato gruppo di fuoco (per es. quello “territorialmente competente”); non pare dubitabile che anche il solo fatto di sapere che OMEGA fa parte proprio di quel “gruppo di fuoco”, in quel preciso momento storico in cui l’omicidio è stato perpetrato, (ovvero, il fatto di sapere che OMEGA ha partecipato nello stesso periodo di tempo ad altri omicidi dello stesso tipo o comunque collegabili oggettivamente a quello in dimostrazione), possa costituire un elemento sulla base del quale **avviare delle indagini** tese a verificare se effettivamente OMEGA ha commesso anche l’omicidio di cui in premessa.

Non potendosi, in tal senso, negare che l’elemento in questione abbia natura indiziante e, quindi, sia necessariamente “individualizzante” (in quanto teso ad orientare le indagini verso un soggetto determinato : OMEGA per l’appunto) e specifico, in quanto refluento verso il fatto in dimostrazione, sia pur non in modo diretto (né

esauriente, chè altrimenti non di indizio si parlerebbe, ma di prova piena⁴³).

E, poiché sarebbe del tutto illogico il ritenere che lo stesso elemento, se valutato insieme ad una specifica chiamata di correo (che indichi decisamente la partecipazione di TIZIO all'omicidio in esame), possa perdere le connotazioni dianzi cennate; deve convenirsi che, in quest'ultimo caso (cioè in presenza di una specifica chiamata), possa ben operare come <<riscontro individualizzante>>.

⁴³ E' evidente che non è necessario che il suddetto indizio abbia il carattere della precisione o della "necessarietà" che dir si voglia. Invero, potendosi per definizione da tale tipo di indizio ricavarsi un'unica interpretazione, se l'indizio possedesse tale requisito, sarebbe di per sé idoneo e sufficiente a provare il fatto noto, non necessitando del concorso di altri indizi. In proposito, in quanto illuminante, si riporta quanto affermato dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione il 4 giugno 1992, sentenza nr. 6682 : <<L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192/2 c.p.p.. Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata probabilistica e non univoca, di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice.>>

In sostanza, la consumazione da parte del chiamato di fatti di reato analoghi a quelli per cui è processo (ovvero la sua partecipazione a gruppi che hanno commesso reati simili ; o che hanno commesso reato oggettivamente collegabili a quello oggetto dell'accusa) non può, di regola, non incidere sulla chiamata principale, contribuendo chiaramente ad aumentarne la credibilità.

Di guisa che, può affermarsi che la circostanza in questione si concreti, comunque, in un elemento di riscontro individualizzante.

Altra cosa è dire, ovviamente, se tale elemento sia nella specie, in concreto, idoneo ad elevare il rango della chiamata principale, fino a farla assurgere a prova della colpevolezza.

Dovendosi, in tale direzione, esaminare concretamente i più svariati fattori, quali ad esempio la notorietà o meno della circostanza riscontrante; ovvero la pregnanza del nesso di collegamento logico tra l'elemento di riscontro ed il fatto in dimostrazione.

Ma, in "astratto", non gli si può davvero negare la veste di riscontro individualizzante.

In tal direzione, sembra doveroso, tuttavia, sgombrare il campo da ogni possibile equivoco.

Non si vuol qui affermare che sia **sempre** sufficiente (per ritenere fondata una pronuncia di colpevolezza) <<una dichiarazione accusatoria di un collaborante, corredata da riscontro estrinseco individualizzante non afferente al fatto in dimostrazione>>.

Volendosi, invece, solo affermare che -quando, attraverso un attento esame della credibilità complessiva del collaborante, si pervenga ad esprimere nei confronti delle dichiarazioni rese dal medesimo un positivo giudizio di credibilità- sia legittimo ritenere quale riscontro adeguato, anche quello <<estrinseco-individualizzante non afferente al fatto in dimostrazione>>.

Dovendosi, di converso, richiedere un riscontro individualizzante più pregnante (e, quindi, per es. direttamente afferente al fatto da dimostrare) quando, per qualsivoglia motivo, il giudizio di credibilità complessivo non risulti positivamente esperito, ovvero quando insistano elementi di segno opposto che possano contrastare, nello specifico, la credibilità dell'accusa.

E', quindi, sempre <<**in concreto**>> che, a parere della Corte, va valutata la possibilità di limitare la consistenza del dato di riscontro da esigere.

Ed è sempre in concreto (vale a dire, sulla base dell'effettivo esame degli atti processuali) che va apprezzata l'insistenza di motivi di perplessità che possano limitare la valenza probatoria della credibilità del collaborante.

Errato sarebbe, invece, fare sempre e solo riferimento "all'astratta ambiguità riconducibile alla chiamata di correo", per richiedere, in ogni caso, un riscontro individualizzante che pure afferisca – in modo diretto- al fatto specifico in dimostrazione.

Una volta che, attraverso un ponderato esame sulla credibilità del collaborante, si possa giungere ad affermare in concreto la sua complessiva attendibilità; deve escludersi che il vizio di base possa mantenere intatta la sua refluenza ed imporre il reperimento di un riscontro individualizzante (del tipo afferente – in modo diretto- al fatto in dimostrazione), come se il giudizio complessivo sulla credibilità non avesse avuto esiti positivi; vale a dire, alla stessa stregua che ci si trovi di fronte alla chiamata di un collaborante (complessivamente) poco credibile.

Esigere, in ogni caso - come preteso da una parte della più recente giurisprudenza -, un siffatto tipo "qualificato" di riscontro significherebbe, di fatto, disconoscere la valenza di prova alla chiamata di correo.

* * *

Analoghe osservazioni possono a parere di questa Corte dispiegarsi anche in riferimento a quanto affermato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza nr. 963/2000 del 7/11/2000.

In verità, la pronuncia della Cassazione si appalesa importante, avendo affrontato in modo diretto –risolvendola negativamente - proprio la questione della riscontrabilità di una chiamata di correo diretta con altre chiamate di correo non riguardanti il medesimo fatto di reato, bensì l'appartenenza del chiamato all'ala militare dell'organizzazione.

Al riguardo, ha asserito la S. Corte che *"...l'elemento rappresentato dalla sicura matrice mafiosa del delitto e dall'obiettiva appartenenza di gran parte degli imputati alla famiglia di Brancaccio-Ciaculli, in particolare al gruppo di fuoco di Cosa Nostra, diretto prima dal Lucchese e dopo il suo arresto nel 1990 dai Graviano, risultante dalle convergenti dichiarazioni di Drago Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele e Romeo Pietro : il che significa disponibilità di ciascuno di essi ad essere impiegato per*

imprese criminose e a commettere delitti, per ciò alta prossimità dell'imputato a quest'ultimi.

Ma deve convenirsi che esso non ha rilevanza conclusiva ai fini del giudizio di colpevolezza perché non ricollega ancora ciascuno degli imputati in modo diretto ai singoli fatti criminosi a lui addebitati, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo chiamato in correità al fatto di cui deve rispondere.

.....Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento giudiziale, in cui è incorso il giudice di merito, consiste nel fatto che la chiamata in correità del DRAGO, una volta riscontrata in tema di ascrivibilità del delitto a Cosa Nostra, di partecipazione della maggior parte degli incolpati all'ala militare dell'organizzazione mafiosa, di causale e di modalità esecutive del delitto, è stata ritenuta valida prova anche per quanto riguarda l'identità delle persone in questo coinvolte, nonostante la mancanza di specifici riscontri individualizzanti a carico del singolo imputato.

Variando per contro la composizione del gruppo di fuoco incaricato dell'esecuzione del delitto, di volta in volta, secondo le scelte deliberative, anche contingenti del capo, sì che non ne era immutabile la struttura soggettiva, il mero inserimento dell'imputato nell'ala militare lo avvicina all'area del delitto ma non lo collega in modo diretto allo specifico crimine sotto il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto nonostante l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del Drago e la presenza di obiettivi riscontri in merito alla materialità dei fatti storici narrati dal collaboratore.

In definitiva dalla raggiunta prova dell'autonomo reato di partecipazione al clan mafioso, nel peculiare ruolo sopra delineato, il giudice di merito ha illegittimamente ipotizzato l'inferenza probatoria della partecipazione individuale nell'esecuzione dei singoli delitti-fine. (In sostanza) il giudice“è pervenuto alla presunta identificazione dei singoli partecipi alla realizzazione del crimine in forzadi un'erronea valutazione della natura individualizzante di quel tipo di riscontro e di un'illegittima e totalizzante estensione di esso anche al diverso e più pregnante profilo dell'inerenza soggettiva allo specifico fatto.”

L'autorevolezza della fonte di tale affermazioni impone, ovviamente, il massimo rispetto degli assunti ora riportati.

Tuttavia, a sommosso parere di questo giudice le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione colla sentenza dianzi cennata non possono essere condivise.

La sentenza sembra, quasi, dimenticare che (nel caso in questione) l'elemento portante dell'accusa (vale a dire l'elemento di <<prova>>) non è il riscontro, ma la diretta chiamata accusatoria del dichiarante e che il riscontro deve solo (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 192 c.p.p.) "confermare" la sua attendibilità.

Inoltre, fonda le sue conclusioni sull'errata valutazione della natura individualizzante del riscontro costituito dall'appartenenza del "chiamato" al gruppo di fuoco, al commando omicida, della cosca mafiosa, giungendo ad asserire, in buona sostanza, che nella specie non si è in presenza di un riscontro di natura individualizzante, bensì di un riscontro puramente logico.

Reputa, invece, questo Giudice, sulla base di quanto sopra argomentato, che non vi può essere dubbio che il fatto di fare parte di un "gruppo di fuoco", anzi del "gruppo di fuoco" cui il delitto è con certezza ascrivibile, costituisce, se asseverato da una fonte diversa dal chiamante in via principale, un elemento di riscontro estrinseco di natura sicuramente individualizzante.

Invero, per quanto già rilevato, tale elemento preso da solo (cioè senza tener conto della chiamata principale) costituirebbe quanto meno un indizio nei confronti del chiamato.

Anche a costo di sembrare ripetitivi, osserva questa Corte che se l'omicidio di GAMMA (anche sulla base delle dichiarazioni di vari collaboranti) è ascrivibile al gruppo di fuoco di Ciaculli ed il collaborante BETA assume (magari, per conoscenza diretta) che in quel periodo storico OMEGA faceva parte del "gruppo di fuoco" di Ciaculli, (magari, aggiungendo che aveva commesso uno o più omicidi insieme a lui con quel gruppo) non pare possano esservi dubbi sul fatto che le dichiarazioni di BETA debbano indurre gli inquirenti ad indagare su OMEGA (anche) in riferimento all'omicidio di GAMMA.

Questo perché, e la cosa non pare confutabile, nei confronti di OMEGA si è concretato, quanto meno, un elemento di natura indiziante in riferimento (anche) all'omicidio di GAMMA.

E non pare revocabile in dubbio che se tale elemento, preso isolatamente, costituisce un indizio nei confronti di OMEGA per l'omicidio di GAMMA, sicuramente ha natura individualizzante, perché individua (anche attraverso regole di inferenza logica) uno

specifico soggetto, in riferimento allo specifico delitto sul quale si indaga.

Tale individuazione ovviamente (nell'ipotesi di specie) si esplicherebbe solo in termini "probabilistici" e non di certezza.

Tuttavia, ciò non fa venire meno la pregnanza indiziante dell'elemento in questione posto che – come sopra si è sottolineato⁴⁴ - le stesse **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione (con sentenza del 4 giugno 1992, nr. 6682), hanno rimarcato che non è affatto necessario che un indizio per essere tale debba avere il carattere della "precisione" o della "necessarietà", giungendo, anzi, ad affermare che ***"di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non notied ha quindi portata probabilistica e non univoca"***.

Del resto, se così non fosse, se cioè l'elemento individualizzante in questione fosse da solo in grado di individuare con certezza l'autore del delitto (nella specie, in OMEGA l'autore dell'omicidio GAMMA) non più di indizio si dovrebbe parlare, ma di prova piena.

Orbene, non pare opinabile che, quando la legge richiede un elemento di conferma della credibilità del chiamante in correità; quando – come oramai affermato dalla consolidata giurisprudenza della S.C. - chiede un elemento di riscontro individualizzante; non esige affatto il reperimento di un altro elemento di prova piena del fatto.

Al più, può pretendere un elemento indiziario.

Un elemento, cioè, di qualsivoglia tipo, che sia in grado di collegare un soggetto ad un fatto, non necessariamente in via diretta, ma anche attraverso regole di inferenza logica deduttiva.

E se, per quanto sopra riferito, il fatto che OMEGA facesse parte del gruppo di fuoco di Ciaculli, proprio in quel periodo storico in cui l'omicidio di GAMMA veniva commesso, costituisce preso isolatamente un indizio; è evidente che possa costituire un elemento di riscontro estrinseco individualizzante qualora venisse in considerazione in ausilio ad un'eventuale ulteriore chiamata di correo del collaborante ALFA (che in via diretta assumesse di avere, come componente del gruppo di fuoco di Ciaculli, commesso l'omicidio GAMMA insieme al nostro OMEGA).

Del resto, la considerevole rilevanza dell'elemento "indiziario" in questione, non è stata disconosciuta nemmeno dalla Corte di Cassazione, nella sentenza nr. 963/2000 cennata, nella quale il giudice di legittimità ha affermato che <<l'elemento rappresentato dalla sicura matrice

⁴⁴ cfr. alla nota che precede.

mafiosa del delitto e dall'obiettiva appartenenza di gran parte degli imputati alla famiglia mafiosa e in particolare al gruppo di fuoco...**ha innegabile spessore accusatorio**>>.

Peraltro, come già rassegnato, pare ovvio che il fatto che la chiamata del collaborante BETA abbia natura di riscontro individualizzante non voglia dire che sia sempre in grado di far assurgere la chiamata principale di ALFA ad elemento di prova piena sulla base di quanto sancito dall'art. 192 c.p.p..

Dopo avere verificato la credibilità complessiva del chiamante in linea principale (in tesi di ALFA) , sarà, infatti, sempre necessario valutare in concreto <<l'adeguatezza>> del riscontro.

Per esempio, esaminando la pregnanza intrinseca dell'elemento indiziario (cioè il livello di conducenza dell'indizio in termini di probabilità, in quanto rifacendosi all'esempio, una cosa è un gruppo di fuoco composto da pochi elementi e che agisca sempre con una composizione più o meno uguale; altra cosa sarebbe un gruppo di fuoco composto da centinaia di elementi e che agisca in composizione spesso diversa), nonché la sua originalità (essendo evidente che una cosa è l'indicazione che attinge un soggetto non ancora noto come componente di un qualsivoglia gruppo di fuoco o come autore di omicidi, altra cosa è l'indicazione di un soggetto del quale oramai sia nota la qualifica di killer).

Tuttavia, si tratta a ben vedere di apprezzamenti che attengono esclusivamente **al merito** e che, a parere di questa Corte, dovrebbero essere demandati alla competenza esclusiva del Giudice di merito.

Sempre a proposito della suddetta pronuncia della Cassazione, occorre a parere di questo Giudice sgombrare il campo dall'equivoco ingenerato dall'uso dell'avverbio "direttamente" impiegato dalla S.C. in relazione all'oggetto della chiamata di riscontro individualizzante.

Giova rilevare, in proposito, che la Corte di Cassazione ha anche affermato che <<perché la chiamata in correità possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci i quali...devono avere carattere individualizzanti, cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura anche di ordine puramente logico ma che riguardano **direttamente** la persona

dell'incolpato in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.....>>

Aggiungendo che ...<<è inoltre pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità le quali per poter essere reciprocamente confermate devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche : la convergenza del molteplice dev'essere cioè individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano **direttamente** sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite.>>

Non v'è dubbio che risalti fortemente che la S.C. abbia rimarcato che il riscontro debba riguardare **direttamente** la persona dell'incolpato e, sia pure con minor enfasi, le imputazioni attribuitegli.

Tuttavia, deve escludersi che la Suprema Corte abbia con ciò voluto affermare –stravolgendo immotivatamente il proprio precedente orientamento interpretativo- che solamente la prova diretta o rappresentativa (e non anche la prova critica o indiretta) possa costituire un riscontro individualizzante.

Invero, nella stessa sentenza in esame , la Corte ha altresì espressamente affermato che : <<*il riscontro può essere costituito da un elemento di qualsiasi tipo e natura **anche di ordine puramente logico***>>

ed ha , ancora, detto : << *che le plurime dichiarazioni accusatorie **devono confluire su fatti** che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni.*>>

Non ha preteso, cioè, che le dichiarazioni (per riscontrarsi) debbano riguardare entrambe direttamente l'incolpato e le sue imputazioni, ma ha stabilito che (quella di riscontro) deve (quanto meno) confluire su fatti, che afferiscano sia al chiamato che alle imputazioni.

Con ciò, implicitamente, riaffermando che la chiamata di riscontro possa anche riguardare fatti diversi dall'imputazione che però - anche attraverso un'operazione logico deduttiva- debbano potersi ricondurre sia alla persona dell'incolpato che alle sue imputazioni.

Di guisa che, pare evidente che la S.C. non ha assolutamente inteso escludere la prova indiziaria (per definizione, <<indiretta>>) dal novero dei possibili riscontri, ma coll'uso del termine direttamente (in relazione all'incolpato ed alle imputazioni) ha solo voluto sottolineare che il riscontro (per essere individualizzante) dev'essere propriamente riferibile alla persona del chiamato collegandolo alle imputazioni.

Del pari, non pare che la Corte abbia voluto (né a parere di questo Giudice avrebbe potuto), usando l'espressione direttamente, escludere che il suddetto collegamento tra l'incolpato e le imputazioni potesse operare anche solo attraverso una deduzione di tipo logico deduttivo.

Diversamente argomentando si dovrebbe sostenere, infatti, che solamente elementi di prova diretta (per loro natura, autonomamente in grado di fondare il giudizio di responsabilità) potrebbero costituire un valido riscontro individualizzante.

Ciò non è richiesto dal Legislatore, né mai la Cassazione risulta che l'abbia preteso.

Dovendosi, al riguardo, osservare che, poiché una siffatta rigorosissima interpretazione comporterebbe un'ulteriore imponente restrizione dell'area del libero convincimento del giudice (vale a dire di uno dei principi cardine del processo penale), dovrebbe fondarsi su una disposizione normativa molto più esplicita di quella riportata nell'art. 192 c.p.p.

* * *

*A questo punto pare opportuno cercare di stabilire **cosa realmente possa pretendersi richiedendo, come riscontro, un <<elemento individualizzante>>. Giovando, in altri termini, cercare di determinare quale sia la soglia minima per la quale in astratto ad un elemento di prova possa essere riconosciuta natura individualizzante ed essere così legittimamente impiegato per riscontrare pienamente una chiamata di correo.***

*A parere della Corte, tale natura va riconosciuta a **“qualunque elemento (di prova diretta od indiretta)”, che (provenendo da fonte diversa dal chiamante), riguardi la sfera personale del chiamato e sia riconducibile, anche attraverso un giudizio logico, al fatto da dimostrare*** .

Non si ritiene pertanto che tale elemento debba essere necessariamente rappresentativo, in modo autonomo, del fatto.

In tale categoria potrebbero, dunque, anche rientrare elementi di modesta valenza oggettiva (in ordine alla loro autonoma rappresentatività del fatto in dimostrazione) che, tuttavia, collegando – di regola sulla base di criteri di spazio e di tempo- il chiamato al fatto specifico, possano costituire la condizione sufficiente per far assurgere la chiamata di correo a prova piena.

Si ritiene, pertanto, che un siffatto elemento di riscontro ben possa refluire sul fatto in dimostrazione, anche solo attraverso una valutazione di tipo non rappresentativo o diretto, bensì solo <<logico-deduttivo>>.

Ed in tale categoria di elementi di riscontro non può, a parere della Corte, non inquadrarsi anche quella vasta teoria di elementi che - pur afferenti alla sfera del chiamato, ma non immediatamente collegabili (in base a criteri temporali e spaziali) al fatto specifico in questione - appaiano dal punto di vista logico-deduttivo certamente più rassicuranti sulla giustezza della “chiamata”.

Se, infatti, si ammette che è anche attraverso un giudizio logico-deduttivo, che gli “elementi individualizzanti afferenti al fatto da dimostrare” possono ritenersi idonei a riscontrare l'accusa; non si vede perché ad analogo risultato non si possa pervenire (attraverso un equivalente apprezzamento logico-deduttivo), mediante l'impiego di “elementi individualizzanti” (nemmeno essi afferenti direttamente al fatto in dimostrazione), che, pur <<rappresentando (in modo diretto) fatti diversi>>, appaiano, in concreto, maggiormente indicativi della possibilità che il “chiamato” possa avere operato proprio nel modo attribuitogli dal chiamante.

Si vuol fare riferimento, ancora una volta, a quella teoria di elementi di riscontro che (autonomamente) permettano di sostenere che il chiamato faceva parte (magari, nello stesso contesto temporale) del ristretto gruppo criminoso cui il reato è attribuibile; ovvero, di affermare che il “chiamato” (magari, in un periodo prossimo a quello in cui venne consumato il fatto per cui si procede) aveva partecipato alla commissione, sempre nell'ambito del medesimo gruppo criminoso, di altri fatti delittuosi (in specie, di sangue) analoghi a quello per cui è processo; ecc.

Si tratta, evidentemente, di elementi che, da soli, non permettono (neppure essi) di collegare esaustivamente il “chiamato” all'omicidio; ma che -anche secondo i comuni processi argomentativi- sono sicuramente idonei a rafforzare, ad accrescere, la probabilità della verosimiglianza della chiamata accusatoria, e, quindi, in buona sostanza, sono idonei a “riscontrarla”.

Al riguardo, pare decisamente errato ricondurre tali fattori di riscontro alla categoria degli elementi puramente “logici”.

Di converso, si concretano in elementi sicuramente oggettivi, in quanto, comunque, “rappresentativi di un fatto o di più fatti concreti (pur differenti da quello in dimostrazione)”.

Logico è soltanto il procedimento deduttivo mediante il quale possono riverberare sul *thema probandum*, contribuendo, eventualmente, ad accrescere la credibilità della “chiamata”.

Dovendosi, ancora rimarcare che, in tema di formazione generale della prova, ben pochi sono gli elementi che possono rappresentare un fatto <<direttamente>>, senza richiedere il benchè minimo apprezzamento “logico” per ricondurlo al fatto in dimostrazione.

La stessa prova genetica, che forse, allo stato, rappresenta il metodo scientifico dimostrativo più evoluto, non pervenendo mai ad accertare l'identità dei reperti comparati, ma solo la loro compatibilità (più o meno accentuata), impone, in sostanza, l'ulteriore esperimento di un “processo logico” che ancori il dato ottenuto al fatto in dimostrazione.

*

E' ovvio che elementi di riscontro individualizzante possano essere costituiti da *elementi che, riferendosi al chiamato, siano “autonomamente” rappresentativi del fatto in dimostrazione* (vale a dire : testimonianze; prove di natura genetica ; riprese fotografiche o cinematografiche; intercettazioni telefoniche o ambientali; rilievi dattiloscopici; ecc. che di per sè stesse siano in grado di collegare il soggetto all'evento).

Tuttavia, non potrà non convenirsi che, riservando solo a questi ultimi il riconoscimento della natura individualizzante, si verrebbe innanzi tutto a ridimensionare drasticamente la valenza probatoria della chiamata di correo, facendola scemare da elemento di prova a mero elemento di riscontro (il più delle volte superfluo, data la consistenza della <<prova autonoma>> sopra indicata).

Inoltre, si verrebbe sempre a pretendere la <<fortuita>> insistenza di tali tipi di prove che, l'esperienza insegna, soprattutto nei reati di mafia (ed ancor più negli omicidi di mafia), si appalesa come assolutamente eccezionale (non solo, per ragioni legate all'omertà che massimamente insiste nelle regioni ove la criminalità mafiosa è diffusa, ma, altresì, in quanto uno degli elementi di forza delle suddette organizzazioni mafiose è costituito proprio dal fatto di poter commettere omicidi ed altri delitti, impiegando persone che colla vittima non hanno alcun rapporto diretto; di tal che risalire ad esse -solo sulla base del movente, della frequentazione, dei contatti intrattenuti, come accade in delitti di altra natura e matrice- è evidentemente impossibile).

Analogamente, ove (richiedendo come riscontro un elemento individualizzante concernente il fatto in dimostrazione -in assenza di elementi di riscontro quali quelli superiormente indicati come testimonianze, prove genetiche, immagini fotografiche ecc.-) , *si intendesse esigere sempre l'insistenza di un'altra chiamata di correo, convergente verso il medesimo soggetto e per il medesimo fatto; si verrebbe, in sostanza, ad esigere* che la chiamata di correo per assurgere al rango di prova debba essere assistita da un elemento di riscontro di natura <<l'eccezionale>> qual è quello della coincidente sussistenza di un'altra chiamata di correo afferente in modo diretto lo stesso fatto delittuoso. (Senza dire, che è noto come siano stati già presentati al Parlamento disegni di legge finalizzati ad escludere che gli elementi di riscontro per una chiamata di correo possano essere costituiti da altra chiamata di correo).

Né va sottaciuto, al riguardo, che sicuramente, se si fosse, da sempre, seguito tale criterio nella valutazione della chiamata di correo, l'organizzazione mafiosa non sarebbe stata minimamente scalfita dalle prime (solitarie) delazioni; e certamente, in questo momento non ci si starebbe occupando dell'omicidio di cui in epigrafe.

Ciò, ovviamente, non vuol dire che l'impossibilità di reperire elementi di prova possa implicare un abbassamento della soglia minima richiesta per pervenire ad una pronuncia di condanna; ma solo che, in ossequio ad un generico ed astratto sospetto di inattendibilità della categoria degli imputati di reato connesso, non pare corretto - *una volta che tale sospetto, in concreto, sia stato ragionevolmente fugato, sostituendolo con un ponderato giudizio di credibilità* - alzare talmente il livello del riscontro individualizzante (esigendone uno che costituisca da solo prova autonoma del fatto, ovvero, un'altra chiamata di correo) *da garantire, in sostanza, quasi sempre, l'impunità del chiamato* .

Richiedere, sempre e comunque, un elemento di riscontro della consistenza sopra specificata, significa non tenere in alcun conto eventuali differenze di credibilità insistenti tra i vari collaboranti e sopravvalutare l'argomento difensivo per il quale -essendosi verificato che qualche collaborante sia stato colto in fallo- è verosimile che tutti i collaboranti siano dei potenziali calunniatori.

In linea puramente astratta ciò si può certamente condividere e l'ordinamento, col richiedere, all'art. 192 c.p.p., la ricerca di riscontri alla chiamata di correo e la valutazione preventiva della credibilità

complessiva del collaborante, mira proprio a scongiurare il pericolo di accuse calunniose.

Tuttavia, una volta che il giudizio di credibilità sia stato, in concreto, positivamente superato e che sussistano anche riscontri individualizzanti, non può ancora esigersi che gli stessi siano necessariamente pure direttamente rappresentativi del fatto da dimostrare.

Ciò il legislatore non lo richiede, limitandosi invece a pretendere che tali elementi di riscontro confermino la credibilità del collaborante.

Una volta effettuata positivamente tale valutazione, perché si determini la necessità di pretendere la ricerca di riscontri altamente qualificati (cioè a dire individualizzanti ed autonomamente rappresentativi del fatto in dimostrazione) occorre che si verifichino fatti concreti che inducano a ritenere che “proprio quel collaborante” (e non la categoria dei collaboranti) sia sospettabile di falso e di mendacio.

Diversamente argomentando, si dovrebbe giungere a sostenere che, poiché è capitato che qualche testimone abbia reso false dichiarazioni in altri processi, se l'accusa proviene da un testimone (in genere) non può avere valore di prova.

Si ritiene, che (nonostante si siano certamente verificati casi di testimonianze calunniose) mai nessuno abbia messo in discussione la valenza probatoria in astratto riconosciuta alla “testimonianza”.

Del pari, deve argomentarsi che il fatto che “altri collaboranti” in altri processi possano avere in passato errato, sbagliato, calunniato, non possa, di per sè solo, indurre a pretendere che la chiamata di un collaborante, che pure sia stato ritenuto in concreto attendibile, debba necessariamente essere corredata da riscontri individualizzanti talmente qualificati come quelli sopra indicati.

Deve, invece, ritenersi che, nei congrui casi, quando cioè a seguito di un attenta valutazione (sugli atti *in concreto* posti all'esame del giudice) si possa affermare che la chiamata provenga da fonte attendibile, anche elementi di riscontro individualizzanti, ma non “qualificati” (non afferenti, cioè, direttamente al fatto in dimostrazione) possano legittimamente contribuire, fondendosi colla dichiarazione accusatoria, a legittimare un giudizio di colpevolezza.

In tal senso, reputa opportuno rimarcare la Corte che anche il fatto che il chiamato per un determinato omicidio, risulti, *aliunde* (cioè, sulla base di elementi diversi dalla chiamata), inserito proprio nel gruppo criminoso che tale omicidio ha commesso, possa costituire, nei congrui casi, un idoneo riscontro individualizzante; e che un riscontro ancor più

L'unica cosa che colui che ha partecipato alla commissione di un omicidio è in grado di sapere con certezza è <<**chi si trovava con lui in quel momento**>>.

Degli altri (in tesi, pure appartenenti allo stesso gruppo mafioso, in generale, ed allo stesso gruppo di fuoco, in particolare) l'esecutore dell'omicidio, non può sapere se, magari, in quel momento siano stati arrestati, abbiano avuto un incidente, siano in un luogo lontano, stiano viaggiando in aereo, siano "controllati" dalla polizia, ecc.

Né il collaborante può escludere che al delitto possa avere assistito qualcuno che, magari, non ha individuato i killers colla necessaria sicurezza, ma ne ha descritto in linea generale le fattezze fisiche; anche in tal caso non potendo la chiamata riguardare indifferentemente "uno del gruppo" senza comportare il rischio che si ponga in netta contraddizione colle risultanze probatorie.

Di tal che, deve convenirsi che il "pentito", per essere sicuro di non essere platealmente smentito, rischiando, così, proprio di compromettere tutto ciò che mira ad ottenere colla collaborazione, deve riferire il vero e non può chiamare chi vuole <<indifferentemente>>.

Ciò sarà anche potuto accadere (così com'è accaduto che testimoni abbiano chiamato persone innocenti).

Tuttavia, **tale generica eventualità** -se non suffragata, nel caso concreto, dal benchè minimo elemento (quale, per esempio, una particolare animosità nei confronti del chiamato) che consenta, quanto meno, di sospettare della credibilità, nello specifico, del collaborante - non può infirmare (*al punto di renderla equivalente alla notitia criminis*) la valenza di prova della chiamata di correo, quando sia stata effettuata <<da un collaborante del quale sia stata positivamente vagliata l'attendibilità generico-complessiva, nonché quella specifica sul fatto ed in ordine alle dichiarazioni del quale sia stata accertata, in capo al chiamato, l'insistenza di elementi di riscontri individualizzanti (sia pure non direttamente afferenti al fatto in dimostrazione).>>

§ - 3) Le dichiarazioni di GANCI Calogero

Sottolineata, in punto di diritto, la valenza probatoria della chiamata di correo, pare opportuno, a questo punto, riassumere le dichiarazioni rese dagli odierni imputati collaboranti ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero nell'ambito del presente procedimento, per valutare, poi, se e quale grado di attendibilità generico-complessiva alle medesime sia possibile attribuire e, quindi, per verificare se siano, nello specifico, corredate da elementi di riscontro estrinseci di tipo individualizzante e se e fino a qual punto possano riscontrarsi vicendevolmente .

GANCI Calogero è stato esaminato da questa Corte alle udienze del 23/3/2001 e dell'1/12/2001.

Agli atti, peraltro, insistono i verbali delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate nel corso delle indagini preliminari⁴⁶.

Dal complesso di tali dichiarazioni, avuto riguardo, in generale, alla sua "militanza" in Cosa Nostra si ricava quanto segue:

GANCI Calogero (con rituale combinazione) era entrato a far parte di Cosa Nostra, nella "famiglia" mafiosa della Noce , nel 1980⁴⁷.

A capo di tale famiglia, a quell'epoca, v'era Salvatore SCAGLIONE.

La Noce rientrava, a quell'epoca nel mandamento di Porta Nuova, rappresentante del quale era Pippo CALO'.

Esso GANCI era sempre stato solo un soldato. Ma suo padre era allora sottocapo della famiglia ed in seguito sarebbe stato capomandamento della Noce.

Del resto, era regola, che in Cosa Nostra una carica di rilievo non potesse essere attribuita a chi avesse per stretto congiunto un uomo d'onore che ricoprisse una carica.

Aveva iniziato a collaborare nel giugno del 1996, soprattutto per amore dei propri figli perché non voleva che seguissero la sua strada che, invece, sarebbe stata obbligata, dato che molti suoi congiunti facevano parte dell'organizzazione mafiosa.

⁴⁶ Cfr. al vol. 17, fald. 6 : v. spontanee dichiarazioni del 7 giugno 1996; v. interrogatorio del 25, giugno, 1996 : int. Del 27/6/96; 28/6/96; 3/7/96;

⁴⁷ cfr. esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2.

In quel periodo a capo del mandamento di Resuttana v'era Ciccio MADONIA; del mandamento di Partanna Mondello (di cui faceva parte S. Lorenzo) Rosario Riccobono; di Ciaculli, Michele GRECO; di Corleone era Luciano LIGGIO (anche se a reggerlo erano RIINA Salvatore e Bernardo PROVENZANO); ecc.

Nel 1981 , coll'uccisione di BONTATE, capo del mandamento della Guadaqna, era scoppiata la guerra di mafia.

La guerra era stata originata da contrasti insorti , per motivi legati al monopolio dei traffici di droga, tra il BONTATE e RIINA : in partica, si era formato uno schieramento avverso a quello "corleonese", composto dai mandamenti di Boccadifalco, Guadaqna, Villabate.

Il gruppo dei corleonesi (costituito dalle famiglie di S. Lorenzo, di Corleone, di S. Giuseppe Jato, di Ciaculli, ecc.) aveva deciso di uccidere Stefano BONTATE e poi Salvatore INZERILLO.

Sia Rosario RICCOBONO che Salvatore SCAGLIONE, non erano stati messi al corrente della decisione di sopprimere il BONTATE, perché erano troppo amici di quello, ed il gruppo corleonese diffidava di loro.

Sebbene facessero parte della famiglia Noce ed avessero nello SCAGLIONE il loro capofamiglia, essi GANCI erano dalla parte dei corleonesi.

Dopo la morte di BONTATE e di INZERILLO, lo SCAGLIONE ed il RICCOBONO si erano avvicinati alle posizioni dei corleonesi.

Tuttavia, nel novembre del 1982 erano stati uccisi anche loro.

Dopo la loro morte, nel mese di gennaio del 1983, erano stati formati dei nuovi mandamenti, tra cui quello della Noce, comprendente le famiglie Noce, Malaspina ed Altarello di Baida e quello di S. Lorenzo, che aveva preso il posto di Partanna Mondello ed al cui vertice era stato posto Giuseppe Giacomo GAMBINO.

MADONIA Francesco era il capomandamento di Resuttana. Antonino (Nino), Salvuccio e Giuseppe erano i suoi figli. Aggregata al mandamento di Resuttana era la famiglia dei GALATOLO, della quale era rappresentante Vincenzo.

Nel periodo di maggiore violenza della guerra di mafia ed in particolare nel 1982 si erano costituiti diversi gruppi – costituiti da soggetti di differenti famiglie di Cosa Nostra- che si riunivano quasi quotidianamente per organizzare operativamente i delitti.

Tra tali soggetti, ricordava MADONIA Antonino e CAROLLO Gaetano, della famiglia di Resuttana, GALATOLO Vincenzo,

GALATOLO Raffaele e GALATOLO Giuseppe, FONTANA Stefano, della famiglia dell'Acquasanta, GAMBINO Giacomo Giuseppe (della famiglia di S. Lorenzo); GRECO Giuseppe, LUCCHESI Giuseppe e SALERNO Pietro, della famiglia di Ciaculli); MARCHESE Filippo , della famiglia di Corso dei Mille; ROTOLO Antonino , della famiglia di Pagliarelli;

Qualche mese prima dell'omicidio del Generale avevano effettuato la strage della circonvallazione.⁴⁸

In merito al movente degli omicidi in trattazione affermava quanto segue⁴⁹ :

Aveva avuto notizia della decisione di eseguire l'omicidio del Generale DALLA CHIESA circa 20-30 giorni prima della sua effettiva consumazione⁵⁰.

In quel periodo, il gruppo di fuoco costituito dai soggetti sopra specificati (MADONIA, i GALATOLO, esso GANCI Calogero, suo padre, ANZELMO Francesco Paolo, GRECO Giuseppe ecc.), si riunivano presso che quotidianamente a Fondo Pipitone. Così veniva chiamato il luogo, sito in vicolo Pipitone, nella zona dei Cantieri di Palermo, ove la "famiglia GALATOLO" (della quale Vincenzo era il rappresentante)⁵¹ risiedeva e dove aveva la disponibilità di taluni locali posti a disposizione dell'organizzazione.

Si trattava di un <<quartier generale>> da loro adoperato soprattutto nel periodo compreso dallo scoppio della guerra di mafia fino all'82.⁵²

Ad illustrare il piano operativo erano stati MADONIA Antonino, GAMBINO Giacomo Giuseppe e GRECO Giuseppe, detto "scarpa".

A loro tre era stato affidato il compito di organizzare l'omicidio. Loro prendevano le decisioni su come realizzarlo e poi informavano gli altri componenti del gruppo.⁵³

Rammentava, tra le persone presenti quel giorno, quando si era parlato per la prima volta dell'uccisione del Generale : Nino MADONIA, GANCI Raffaele, ANZELMO Francesco Paolo, Giuseppe

⁴⁸ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 55.

⁴⁹ Cfr. al Fald. 3, vol, 6, udienza del 15/2/00, pg. 53 ss.

⁵⁰ cfr. esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 12.

⁵¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2. Pg. 13

⁵² esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 127

⁵³ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 129

Giacomo GAMBINO, GRECO Giuseppe scarpa, GALATOLO Vincenzo, ROTOLO Antonino, LUCCHESI Giuseppe, SALERNO del quale non ricordava il nome di battesimo e Giovanni MOTISI.⁵⁴

Rammentava altresì che LUCCHESI Giuseppe e MADONIA Antonino erano quelli che studiavano le strade che giornalmente percorreva il Generale. Infatti un problema era costituito dal fatto che l'autista del DALLA CHIESA cambiava spesso percorso.⁵⁵ Infatti, la decisione relativa al luogo ove appostarsi per eseguire l'agguato fu determinata anche dal fatto che il luogo infine prescelto (piazza Nascè) si sarebbe prestato anche se il Generale avesse imboccato la via Libertà.

Nel corso delle riunioni si era anche parlato dei motivi dell'omicidio.

In particolare, rammentava, che subito dopo la designazione del Gen. DALLA CHIESA a Prefetto di Palermo in Cosa Nostra si era diffusa una grande preoccupazione, temendosi che il nuovo Prefetto avrebbe posto seri problemi all'organizzazione, così come aveva fatto contro il terrorismo.

Inoltre, si erano diffuse, all'interno dell'organizzazione, voci secondo le quali il DALLA CHIESA per sconfiggere il terrorismo aveva adoperato metodi molto duri ed addirittura illeciti (sostanzialmente, torturando le persone in carcere per farle parlare⁵⁶) e che per organizzare il contrasto a Cosa Nostra aveva richiesto il conferimento di poteri straordinari.

Quindi, anche se l'omicidio del DALLA CHIESA era stato operativamente discusso circa venti giorni prima dell'eccidio, era dal momento del suo arrivo a Palermo che si parlava della sua morte, trattandosi di una persona considerata come un nemico da abbattere sin da subito⁵⁷.

In quell'epoca, Cosa Nostra non era retta da una vera e propria commissione. Infatti, si era nel bel mezzo di una guerra di mafia. Alcuni capomandamento erano stati uccisi (BONTATE-INZERILLO), molte famiglie erano sbandate.

“Quelli che avevano in mano Cosa Nostra erano RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GAMBINO Giacomo Giuseppe, MADONIA Antonino, essi GANCI come famiglia della Noce, GRECO Giuseppe, GRECO Michele. Non c'era una vera e propria commissione, ma un

⁵⁴ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 14

⁵⁵ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2., pg. 19.

⁵⁶ cfr. anche al fal. 6/vol. 17, pg. 117.

⁵⁷ cfr. al vol. 17/ fald. 6 pg. 101 .

54

gruppo di persone (composto dal gruppo Noce, Acquasanta, S. Lorenzo, Resuttana, Corso dei Mille, Ciaculli, Pagliarelli, Porta Nuova, oltre che dai corleonesi di RIINA ed i BRUSCA di S. Giuseppe Jato) che comandavano già su Palermo”⁵⁸.

Le decisioni più importanti, compresa quindi l’uccisione del Gen. DALLA CHIESA, venivano assunte dall’organismo che di fatto a quell’epoca comandava e che era costituito dai capimandamento fedeli a RIINA.⁵⁹

Suo padre, allora non era ancora rappresentante della famiglia. Era infatti ancora vivo SCAGLIONE Salvatore che essi avevano però tenuto in disparte.

*

In un primo momento si era pensato di eseguire l’attentato in via Libertà, durante il percorso tra la sede della Prefettura e Villa Pajno residenza del Prefetto, all’altezza del negozio “Paoletti”.

Si era pensato, in particolare di bloccare l’auto del Prefetto mentre percorreva la corsia preferenziale contro mano, con un camion. Ma il piano era stato accantonato perché eccessivamente rischioso.

Non sapeva attraverso quali fonti il MADONIA e gli altri conoscessero gli spostamenti del Generale, tuttavia i predetti mostravano di essere già in possesso delle informazioni utili al fine che si erano preposti.

Né ricordava di avere partecipato ad altri appostamenti, tesi all’omicidio del DALLA CHIESA.

Una volta decise le modalità dell’agguato nel modo in cui venne poi effettivamente realizzato, MADONIA Antonino aveva incaricato il GANCI di trovare alcuni dei mezzi necessari all’azione. Occorrevano, almeno, come veicoli di provenienza furtiva, due auto di grossa cilindrata ed una o due moto potenti; inoltre occorreano alcune auto pulite di copertura.

Il gruppo di fuoco, disponeva già di alcune auto rubate, custodite all’interno di un garage di Nino MADONIA, sito in una traversa di via Ammiraglio Rizzo. Nello stesso locale erano tenuti alcuni borsoni

⁵⁸ cfr. al vol. 17/fald. 6. Trascrizioni interrogatorio GANCI del 25/6/96. pg. 54. E trascrizioni interrogatorio del 3/7/96, pg. 112 segg.

⁵⁹ Cfr. interrogatorio GANCI del 3/7/96, pg. 101. Vol. 17/fald. 6.

sportivi contenenti armi: in particolare, 3 kalashnicov, tre o quattro fucili a pompa e numerose pistole, oltre che le munizioni per tali armi.

Secondo il piano, il GANCI era stato incaricato da MADONIA Antonino, di guidare una delle auto sporche; segnatamente quella sulla quale il predetto MADONIA avrebbe dovuto prendere posto.

ANZELMO Francesco Paolo doveva condurre la seconda auto sporca sulla quale dovevano prendere posto il GAMBINO e ROTOLO Antonino.

GRECO Giuseppe, doveva prendere invece posto sulla moto condotta (ma, al riguardo non era sicuro) da SALERNO Pietro⁶⁰.

CUCUZZA Salvatore e LUCCHESI Giuseppe, avevano invece l'incarico di osservatori, dovendo comunicare il momento dell'uscita dalla Prefettura del Gen. DALLA CHIESA.

Si dovevano trovare a bordo di un'auto pulita e dovevano mantenere i contatti cogli altri –segnatamente con MADONIA Antonino o con GRECO Scarpa- mediante una radio rice-trasmittente.

Inoltre, dovevano seguire il Gen. DALLA CHIESA per verificare se, arrivato a P.zza Sturzo prendesse per la via Libertà o proseguisse dritto in via Carini.

Non aveva mai sentito dire che all'interno della Prefettura ci fosse una talpa che aveva il compito di informare essi mafiosi degli spostamenti del Generale.⁶¹

Poi, altre persone (tra le quali, ricordava, suo padre GANCI Raffaele, GALATOLO Vincenzo e CAROLLO Gaetano), a bordo di altre auto, dovevano fare “da copertura”.

Precisava, peraltro, di non ricordare se avesse visto il CUCUZZA la sera dell'omicidio; ma rammentava che quello aveva partecipato al fondo Galatolo, alle riunioni per l'omicidio del Generale e che aveva avuto il compito di seguirlo, anche perché via Carini ricadeva nel Borgo Vecchio di cui il CUCUZZA era “reggente”; ricordando, altresì, che il predetto si era recato a fondo Pipitone ad omicidio avvenuto ⁶².

In definitiva, tuttavia, nell'indicare le persone che con sicurezza ricordava che avessero partecipato alla preparazione di quel delitto, recandosi nei giorni che precedettero l'omicidio a Fondo Pipitone, indicava, oltre a sé ed a suo cugino Francesco Paolo ANZELMO, suo

⁶⁰ Cfr. vol. 17/fald. 6, pg. 68.

⁶¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 122

⁶² Cfr. vol. 17/ fald. 6, pg. 130 e segg.

padre GANCI Raffaele, GAMBINO Giacomo Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo, GALATOLO Giuseppe, GRECO Giuseppe, LUCCHESI Giuseppe, SALERNO Pietro, ROTOLO Antonino, MOTISI Giovanni e CAROLLO Gaetano.⁶³

MADONIA Antonino e LUCCHESI Giuseppe si erano occupati di pedinare il DALLA CHIESA per mettere a punto l'omicidio.

In merito all'eccidio affermava quanto segue⁶⁴ :

Il 3 settembre 1982 egli – com'era solito fare quasi ogni giorno- si era recato al Fondo Pipitone ove si era trovato cogli altri componenti del gruppo di fuoco.

Nel pomeriggio si erano mossi a bordo delle auto pulite che avrebbero usato per copertura, fino al garage del MADONIA dove avevano preso le auto sporche che erano già pronte e le armi. Erano nascoste all'interno di borsoni.

Prese le armi erano tornati al vicolo Pipitone e da lì si erano mossi "in corteo" (si trattava di cinque o sei macchine e della moto⁶⁵) per arrivare a Piazza Nascè, vale a dire, alla piazzetta posta all'inizio della Via Carini.⁶⁶

Il gruppo era comandato da Giuseppe GRECO, GAMBINO Giacomo Giuseppe e Nino MADONIA ⁶⁷. Il MADONIA aveva voluto esso GANCI come autista.⁶⁸

Si erano, quindi, recati alla piazza...ov'erano giunti intorno alle 19.00.

Esso GANCI era alla guida di una Fiat 131 (o una 132) ⁶⁹.Durante il tragitto le auto pulite avevano fatto loro da staffetta.

⁶³ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 109

⁶⁴ Cfr. al Fald. 3, vol, 6, udienza del 15/2/00, pg. 53 ss.

⁶⁵ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 150

⁶⁶ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 90.

⁶⁷ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 119.

⁶⁸ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 171

⁶⁹ nel corso dell'esame dell' 1/12/2001 (cfr. al vol. 10/fald. 3, pg. 27) su apposite contestazioni delle risultanze processuali relative al ritrovamento di bossoli di kalashnicov sulla BMW e non sulla 132 Fiat, rinvenute subito dopo l'agguato, l'imputato assumeva di non potere escludere che si stesse sbagliandosi trattandosi di un delitto commesso quasi vent'anni prima, pur continuando a ricordare che egli aveva portato la 131 (o la 132).

Aveva, quindi, parcheggiato l'auto nella piazza anzi detta e di fianco si era posteggiata l'auto del GAMBINO.

Un po' più in là la motocicletta. Sulla stessa avevano preso posto Giuseppe GRECO ed il SALERNO, un ragazzo che faceva parte della famiglia di Ciaculli.

Nei pressi si trovavano anche le auto di copertura. Tali auto dovevano servire anche per prelevare gli autori dell'omicidio, a delitto consumato e portarli in un posto sicuro.

Su una di esse si trovava suo padre GANCI Raffaele. Su un'altra GALATOLO Vincenzo. Su un'altra ancora CAROLLO Gaetano.

Rammentava che, durante l'attesa (durata per circa un'ora-un'ora e mezzo⁷⁰) era sceso dalla 131 ed era salito sull'auto pulita del padre.

Così avevano fatto anche gli altri componenti del commando che dovevano entrare materialmente in azione; infatti, erano tutti saliti sulle altre auto di copertura. Rimanendo, tuttavia, nelle immediate vicinanze dei veicoli "sporchi".

MADONIA Antonino, se esso dichiarante mal non ricordava, era salito sull'auto del CAROLLO, sottocapo della famiglia di Resuttana.⁷¹

Non ricordava invece se la motocicletta "sporca" si fosse mai spostata dalla piazzetta Nascè; né se fossero transitate auto della polizia o dei Carabinieri ovvero se fossero state usate altre motociclette per commettere l'omicidio.⁷²

Pervenuta la notizia che l'auto del Generale stava per arrivare, si erano preparati all'azione.

La notizia, secondo il piano concordato, doveva essere stata trasmessa, via radio, dal CUCUZZA e dal LUCCHESI che dovevano avere visto il Prefetto uscire a bordo della A 112, insieme alla moglie, seguiti dall'agente di scorta sull'Alfetta blindata.

Egli aveva visto il MADONIA ed il GRECO scendere dalle auto di copertura e prendere posto sui mezzi parcheggiati. Immediatamente era sceso anch'egli; ed aveva preso posto alla guida della <<131>> avviandone il motore.

In quel frangente, aveva anche visto il SALERNO e GRECO Scarpa, (che se mal non ricordava indossavano il casco, anche se di tale circostanza non era affatto sicuro⁷³) salire sulla moto.

⁷⁰ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 36

⁷¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 24

⁷² esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 36.

⁷³ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 38

Il MADONIA, se mal non ricordava, aveva spostato un po' all'indietro il suo sedile.⁷⁴

Egli si aspettava che il Generale si trovasse sull'auto blindata; anche perché si erano preparati con armi adeguate a trapassare la blindatura dell'auto.

(In proposito precisava anche il GANCI essi sapevano che i kalashnicov erano in grado di colpire le persone all'interno di un'auto blindata in quanto, prima dell'omicidio INZERILLO, esso dichiarante, unitamente a MADONIA Antonino ed Angelino GALATOLO, avevano sperimentato l'arma, con esito positivo, contro i vetri blindati della gioielleria CONTINO di Palermo⁷⁵.)

Invece, il MADONIA, nel dirgli che il Generale stava per transitare, lo aveva avvertito di stare attento che il DALLA CHIESA era colla moglie (ovvero, con una donna) sulla A 112, davanti all'auto blindata⁷⁶.

In verità, non aveva visto le rice-trasmittenti; ma, poiché sapeva che questo era il mezzo con cui dovevano tenersi in contatto (avendo visto detti strumenti, prima, al fondo Pipitone⁷⁷), aveva dedotto che tramite tali strumenti il MADONIA (che poi, doveva avere lasciato la rice-trasmittente nell'auto pulita da cui era sceso⁷⁸) avesse appreso dell'arrivo del DALLA CHIESA.⁷⁹

Quello era stato il momento in cui aveva saputo che la moglie, o meglio più genericamente una donna, si sarebbe trovata nell'auto insieme al generale.⁸⁰

⁷⁴ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 51

⁷⁵ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 99 segg.

⁷⁶ cfr. anche a fald. 17, vol. 6, pg. 64-65; nonché nelle trascrizioni relative all'esame del GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 24.

⁷⁷ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 168.

⁷⁸ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 169

⁷⁹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2., pg. 27.

⁸⁰ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 15.

Egli (mantenendo “l’auto col muso anteriore per imboccare la via Carini”⁸¹, perpendicolarmente alla suddetta strada⁸²) aveva atteso che le due auto, la A 112 bianca e l’Alfetta, che procedevano di conserva, a distanza di dieci metri l’una dall’altra, gli sfilassero davanti. Erano transitate pochi minuti dopo che essi killers avevano appreso la notizia che il Generale stava per passare⁸³.

Non procedevano ad andatura sostenuta, bensì “normalmente”.⁸⁴

Indi, immediatamente dopo che era passata l’Alfetta, si era immesso sulla strada (facendo una semicurva⁸⁵) e si era posto dietro all’Alfetta.

Era partito velocemente, raggiungendo <<gli 80/90 all’ora. Non si era trattato comunque di un’accelerazione violenta, perché non poteva dare nell’occhio alla macchina di scorta>>⁸⁶.

Secondo il piano, dovevano essere gli occupanti della moto ad affiancare l’auto del generale ed a fare fuoco per primi, ma a causa di un intoppo - forse dovuto ad una difficoltà nell’avviare la moto- non avevano potuto fare quanto previsto.

Egli, intanto, aveva superato, da sinistra, l’Alfetta, (aveva rallentato⁸⁷) ed aveva affiancato la A 112 sul lato sinistro (come se stesse effettuando un regolare sorpasso, quindi superando il veicolo delle vittime da sinistra).⁸⁸

⁸¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2., pg. 35

⁸² esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 32 ; nell’esame dell’1/12/2001 (cfr. al vol. 10/fald. 3, pg. 39) il GANCI preciserà anche che se mal non ricordava, l’altra auto, quella dell’ANZELMO si trovava ad una decina di metri, un po’ più indietro, lungo la direzione da piazza Sturzo a via Notarbartolo, rispetto all’auto del GANCI; mentre la moto era un po’ più avanti , quattro o cinque metri più avanti sulla destra sempre rispetto all’auto del GANCI.

⁸³ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 132

⁸⁴ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 84; cfr. anche quanto riferito dal GANCI nel corso dell’esame dell’1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 40: “procedeva a cinquanta, quaranta, una velocità normalissima che si fa in città”.

⁸⁵ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 52

⁸⁶ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 7

⁸⁷ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 7

⁸⁸ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2; pg. 24

A quel punto- non essendo ancora arrivata la motocicletta – MADONIA Antonino, “sparando per primo”⁸⁹, aveva esploso una raffica (di circa dieci-quindici colpi) col mitra kalashnicov che imbracciava sia contro la SETTI CARRARO – che guidava l’autovettura – sia contro il Generale che era seduto accanto a lei.

<<In particolare, Nino MADONIA, avendo il finestrino abbassato, si era girato, colle ginocchia sul sedile e colle spalle appoggiate al cruscotto ed aveva cominciato a sparare, dal proprio finestrino, sulla macchina del Gen. DALLA CHIESA >>⁹⁰

Più precisamente, esso GANCI aveva sorpassato di poco l’auto del generale ed il MADONIA, per sparare, si era girato verso il retro ed aveva sparato⁹¹ (aggiungeva il GANCI che la discussione poi sorta col GRECO Scarpa, aveva avuto come oggetto anche il rischio che così facendo potesse colpire il GRECO).

Il MADONIA aveva sparato tenendo il kalashnicov in parte fuori dal finestrino ed in parte dentro.⁹²

Nel corso della manovra di affiancamento e di superamento dell’autovettura A 112, il MADONIA continuando a sparare si era progressivamente spostato puntando l’arma “verso la sua destra e verso dietro”, <<girandosi in senso orario>>⁹³, <<facendo una torsione del busto>>, <<come se volesse sparare sul parabrezza...perché poi la A 112 è rimasta indietro...qualche metro indietro⁹⁴>>.

Aveva iniziato a sparare nel momento in cui l’auto condotta dal GANCI aveva affiancato quella del Generale.⁹⁵

Se mal non ricordava, il MADONIA aveva sparato una ventina di colpi, un caricatore intero, a raffica. Nell’insieme aveva sparato per una ventina di secondi. La raffica non era stata però continua (se lo fosse stata avrebbe sparato tutti i colpi del caricatore in cinque secondi) ; ma il MADONIA si era interrotto per un momento e poi aveva ripreso a sparare nel momento in cui si era girato⁹⁶. Poiché aveva tenuto la canna parzialmente fuori dal finestrino, almeno nella parte iniziale della sparatoria, la maggior parte dei bossoli doveva essere finita fuori

⁸⁹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 151

⁹⁰ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2., pg. 17-26

⁹¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 53

⁹² esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 85.

⁹³ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 6-9

⁹⁴ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 56-57

⁹⁵ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 8

⁹⁶ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 70

dall'auto; tuttavia, una parte di essi (quando il MADONIA si era girato per continuare a sparare) poteva essere finita dentro l'auto.⁹⁷

Escludeva al riguardo, nella maniera più assoluta, che la manovra di affiancamento fosse stata effettuato dal lato destro dell'auto del Generale.⁹⁸

L'autovettura del Generale aveva decelerato⁹⁹ e iniziato a sbandare leggermente verso destra¹⁰⁰, fino a fermarsi. Specificava, tuttavia, che egli non aveva visto dove l'auto del Generale fosse andata a finire, non avendola vista più.

Non rammentava che l'auto da esso GANCI condotta e la A 112 del Generale fossero entrate in contatto, che cioè si fossero urtate.¹⁰¹

Quando il MADONIA aveva iniziato a sparare contro l'auto del Generale, essi si trovavano tra la Piazza Nascè ed il primo incrocio (vale a dire tra la Piazza Nascè e l'incrocio della via Carini con via Ricasoli); mentre, se mal non ricordava, la seconda auto (quella sulla quale si trovava l'ANZELMO) si trovava (presso che in linea coll'auto condotta dallo stesso GANCI¹⁰²) dietro alla macchina della scorta oppure in prossimità di quella; mentre la motocicletta non l'aveva vista, anche se sapeva che si trovava sul lato destro, anche rispetto alle auto che erano state vittime dell'agguato.¹⁰³

Ricordava che avevano ultimato il sorpasso della A 112, all'altezza dell'incrocio colla via Ricasoli.¹⁰⁴

Dopo che il MADONIA aveva sparato, aveva sentito che l'ANZELMO e gli altri occupanti della seconda auto del commando e quelli che erano a bordo della motocicletta, avevano sparato sia col mitra che coi fucili a pompa contro l'auto blindata.

Specificando, che il GRECO Scarpa, aveva un kalashnicov (“di quelli che avevano il calcio in metallo ripiegabile”¹⁰⁵), mentre gli occupanti dell'auto avevano due fucili a pompa.

⁹⁷ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 15-16-21

⁹⁸ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 53.

⁹⁹ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 43

¹⁰⁰ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 53

¹⁰¹ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 12

¹⁰² esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 30

¹⁰³ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 22-28-29

¹⁰⁴ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 49

¹⁰⁵ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 35

Precisava che egli non aveva assistito a tale fase dell'agguato (né aveva guardato dallo specchietto retrovisore¹⁰⁶), ma aveva sentito esplodere, dietro di sé, numerosi colpi d'arma da fuoco; per cui presumeva che avessero sparato anche i componenti dell'equipaggio della seconda auto¹⁰⁷ e che il GRECO, dopo essersi fermato, da bordo della sua moto, avesse poi anche sparato contro l'auto del Generale.

Ribadiva che non sapeva nemmeno dove la A 112 del Generale avesse terminato la sua corsa¹⁰⁸.

Egli aveva proseguito la sua corsa per via Carini e, se mal non ricordava, percorrendo strade interne era giunto direttamente a fondo Pipitone; non rammentando se si fosse prima fermato per abbandonare l'auto sporca.¹⁰⁹

Ricordava, tuttavia, che <<egli era andato sul posto ove le auto erano state incendiate>>¹¹⁰, specificando che si trattava di una strada, sita vicino alla via Autonomia Siciliana, che costeggiava la ferrovia e proprio a ridosso di un muro, ricordando, altresì, che vicino aveva visto che c'erano dei contenitori per l'immodizia.¹¹¹

Rammentava ancora il GANCI che, dopo avere consumato l'eccidio, fino a raggiungere il luogo ove avevano abbandonato le auto, la seconda auto e la moto gli erano stati dietro giammai superandolo¹¹².

Giunti al Fondo Pipitone, poco dopo erano arrivati anche gli altri componenti del commando.

Si era, quindi, verificato "un violento battibecco" tra GRECO Giuseppe e MADONIA Antonino.

¹⁰⁶ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 13

¹⁰⁷ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 34.

¹⁰⁸ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 13

¹⁰⁹ Tuttavia nel corso dell'esame del 23/3/2001 (cfr. al vol. 5/fald. 2, pg. 158 e segg.) il GANCI mostrava di ricordare che in effetti prima avevano abbandonato le auto e poi erano tornati a fondo Pipitone; esso GANCI "raccolto" dall'auto condotta dal padre. Giustificava il GANCI la lacunosità dei ricordi mostrata in sede di indagini preliminari, col fatto che in quegli stessi giorni era stato chiamato a rispondere anche di altri delitti (in particolare, CASSARA') <<aveva interrogatori dalla mattina alla sera>> per cui poteva avere ricordato male.

¹¹⁰ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 155

¹¹¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 93.

¹¹² esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 36

Il GRECO, infatti, si era mostrato fortemente contrariato perché secondo il piano avrebbe dovuto sparare lui per primo e non aveva gradito l'iniziativa del MADONIA.

Tra l'altro, al MADONIA, da parte del GRECO, veniva contestato anche il fatto che, sparando in quel modo (girandosi verso destra ed all'indietro), aveva corso il rischio di colpire chi si trovava sulla moto (per l'appunto lo SCARPA e chi portava la moto).¹¹³

Il contrasto, che stava degenerando, tanto che i due stavano per venire alle mani,¹¹⁴ era stato appianato grazie all'intervento di GAMBINO Giacomo Giuseppe.

Peraltro, riferiva il GANCI, sulla base della propria esperienza in materia, che per quanto un delitto possa essere stato programmato "ogni omicidio che si fa...è sul momento che si sviluppa l'azione, quindi non si sa come si sviluppa".¹¹⁵

In ordine alle persone che insieme a lui avevano commesso l'omicidio del Generale riferiva, ancora, che :

ANZELMO Francesco Paolo, suo cugino, era allora un soldato appartenente alla famiglia Noce. Quando erano stati formati i nuovi mandamenti l'ANZELMO era divenuto sottocapo della famiglia Noce.

Aveva partecipato all'omicidio componendo l'equipaggio dell'altra autovettura "sporca".

Coll'ANZELMO aveva commesso numerosi altri omicidi : tra cui quello del dr. Cassarà, del Giudice Chinnici, di BONTATE e di INZERILLO.

MADONIA Antonino era allora componente della famiglia di Resuttana. Con lui aveva commesso numerosi omicidi. Anche il primo omicidio commesso da esso GANCI l'aveva commesso col MADONIA. Si era trattato dell'uccisione di un macellaio di Altofonte, avvenuta ancora prima di essere combinato.

Tra gli omicidi commessi col MADONIA, ricordava quello di BONTATE, di INZERILLO, del dr. CASSARA', del Giudice CHINNICI, di Alfio FERLITO (noto, come la strage della Circonvallazione).

¹¹³ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 29

¹¹⁴ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2., pg. 18

¹¹⁵ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 31

Rammentava che il MADONIA aveva già usato il kalashnicov nell'omicidio INZERILLO, aveva fatto la prova alla gioielleria CONTINO ed anche nella strage della circonvallazione.¹¹⁶

GAMBINO Giacomo Giuseppe era componente della famiglia di S. Lorenzo. Successivamente ne era divenuto capomandamento. Insieme a lui aveva commesso l'omicidio di Alfio FERLITO (strage della circonvallazione), gli omicidi del dr. CASSARA', del Giudice CHINNICI, nonché numerosi omicidi della guerra di mafia.

Il GAMBINO aveva partecipato all'omicidio del DALLA CHIESA, facendo parte dell'equipaggio dell'altra auto "sporca".

ROTOLO Antonino, della famiglia di Pagliarelli. Con lui aveva commesso altri omicidi, tra cui quelli commessi nel novembre del 1982, quando erano stati uccisi lo SCAGLIONE ed il RICCOBONO.

Aveva partecipato all'omicidio del generale facendo parte dell'equipaggio dell'altra auto sporca.

In particolare, ricordava che il ROTOLO era stato uno di quelli che, al ritorno nel fondo Pipitone, avevano composto il dissidio tra il MADONIA ed il GRECO.

Sia MARCHESE Antonino che MARCHESE Filippo si erano recati a Fondo Pipitone nei giorni in cui si stava preparando l'agguato al gen. DALLA CHIESA e sapevano quello che si stava organizzando.¹¹⁷

MARCHESE Filippo era uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, mandamento di Ciaculli. Era inteso "milinciana". Esso GANCI aveva saputo che era stato strangolato attorno all'83-82, a causa di un contrasto con GRECO Scarpa e con RIINA, "perché il MARCHESE voleva strafare".

GRECO Giuseppe "Scarpa", era uomo d'onore della famiglia e del mandamento di Ciaculli. Era il sottocapo. Mentre il capo era allora Michele GRECO.

Col GRECO aveva commesso numerosi omicidi (BONTATE, INZERILLO, la strage della circonvallazione. Ecc.)

SALERNO Pietro, faceva parte della famiglia di Ciaculli. Non ricordava di avere commesso altri omicidi con lui.

¹¹⁶ esame GANCI 1/12/2001 al vol. 10/fald. 3, pg. 58

¹¹⁷ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 47

LUCCHESE Giuseppe, faceva parte della famiglia di Ciaculli. Successivamente, dopo l'arresto del PUCCIO, era divenuto reggente del mandamento di Ciaculli. Era in posizione subordinata rispetto allo "Scarpa".

Nell'omicidio del DALLA CHIESA aveva avuto il ruolo di pedinare il Generale. E quella sera, secondo quello che il GANCI "aveva compreso", era stato lui a segnalare la strada che avrebbe dovuto percorrere il Generale. Dopo l'omicidio lo aveva visto al fondo Pipitone.

Con LUCCHESE aveva commesso gli omicidi di BONTATE, di INZERILLO, di Alfio FERLITO (strage della circonvallazione).

Non poteva, comunque, escludere che il LUCCHESE avesse partecipato ancora più attivamente all'agguato prendendo posto sull'altra auto "sporca" (quella sulla quale si trovava l'ANZELMO), né che fosse stato lui alla guida della moto della quale era passeggero il GRECO Scarpa. Ciò anche perché spesso il GRECO si avvaleva come autista del LUCCHESE e ciò era successo anche quando avevano compiuto l'attentato in danno del CONTORNO.

GANCI Raffaele, era suo padre. Era uomo d'onore della Noce, all'epoca dei fatti sottocapo. Successivamente era divenuto capomandamento. Col padre aveva commesso tutti i delitti che aveva compiuto : quelli della guerra di mafia, quello del Giudice CHINNICI, la strage della circonvallazione e tanti altri.

GALATOLO Vincenzo, era uomo d'onore della famiglia dell'Acquasanta, della quale era il rappresentante. Era uno di quelli che presenziavano agli incontri a Fondo Pipitone. Inoltre, a bordo di un'auto pulita aveva avuto il compito di prelevare taluno dei killers.¹¹⁸

Col GALATOLO egli aveva commesso l'omicidio del dr. CASSARA' e quello del Giudice CHINNICI.

CUCUZZA Salvatore era uomo d'onore della famiglia del Borgo Vecchio. Ne ricordava la presenza al fondo Pipitone in occasione dei preparativi per l'omicidio del DALLA CHIESA.

Aveva partecipato alla strage della circonvallazione e non poteva escludere che egli avesse sul punto ricordi confusi, tuttavia, gli sembrava di rammentare che avesse preso parte anche all'omicidio del DALLA CHIESA ed alle riunioni preparatorie, ricordandone una frequentazione giornaliera al fondo Pipitone.

¹¹⁸ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 64.

Escludeva, comunque, di avere un ricordo della presenza del CUCUZZA durante l'omicidio; né rammentava di averlo visto quando essi killers erano rientrati alla base quella sera.

Finalmente, ammetteva di essersi sbagliato nell'indicare il CUCUZZA come partecipe all'omicidio del DALLA CHIESA, mentre invece quello aveva partecipato all'omicidio FERLITO, conosciuto anche come strage della circonvallazione.¹¹⁹

CAROLLO Gaetano era sottocapo della famiglia di Resuttana. In occasione dell'omicidio del DALLA CHIESA aveva avuto il compito di prelevare uno dei killers.

In quel periodo il CAROLLO usava una Renault 14 di colore scuro.¹²⁰

Riferiva, inoltre, il GANCI che :

ONORATO Francesco era uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello. Ricordava di averlo frequentato in occasione dell'omicidio di BADALAMENTI Nino¹²¹, commesso da esso GANCI, ma non ne ricordava la presenza quel giorno.

Il BADALAMENTI era il cugino del più noto Gaetano ed era stato commesso davanti al cancello di sua proprietà. Fu ucciso, intorno all'82 perché i corleonesi si erano rivolti a lui per uccidere il BADALAMENTI Gaetano e quello inizialmente aveva acconsentito e poi si era tirato indietro.

All'omicidio aveva partecipato anche SAVIANO Giovanni, MICALIZZI Salvatore di Partanna Mondello, Totuccio LO PICCOLO (sottocapo di Tommaso Natale) ed ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Raffaele, GAMBINO Giacomo Giuseppe.

CANCEMI Salvatore era uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova; era divenuto reggente del mandamento omonimo dopo l'arresto di Pippo CALO'.

Aveva commesso diversi omicidi, ma al momento non ne ricordava alcuno.

Non ricordava la partecipazione del CANCEMI all'omicidio del DALLA CHIESA.

¹¹⁹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 166

¹²⁰ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 95.

¹²¹ esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 70 segg.

BRUSCA Giovanni era uomo d'onore di S. Giuseppe Jato. Con lui aveva commesso la strage del Giudice CHINNICI e la strage del dr. FALCONE.

Riconosceva, finalmente, in fotografia¹²² Antonino MADONIA, GALATOLO Vincenzo, MARCHESE Filippo, GAMBINO Giacomo Giuseppe, MARCHESE Antonino, GRECO Giuseppe Scarpa, LUCCHESI Giuseppe, CAROLLO Gaetano, SALERNO Pietro e Salvatore CUCUZZA; e con qualche difficoltà, in quanto raffigurato molto giovane e senza baffi, ROTOLO Antonino, soprannominato "baffetto".

¹²² esame GANCI 23/3/2001 al vol. 5/fald. 2, pg. 75 segg.
68

§ - 4) Le dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo

ANZELMO Francesco Paolo è stato sentito al dibattimento alle udienze del 24/11/2000, del 20/4/2001 e dell'1/12/2001

Agli atti, peraltro, insistono i verbali delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate nel corso delle indagini preliminari¹²³.

Dal complesso di tali dichiarazioni, avuto riguardo, in generale, alla sua “militanza” in Cosa Nostra si ricava quanto segue:

Era entrato a far parte di Cosa Nostra, nella famiglia della Noce, con combinazione rituale, nel 1980¹²⁴.

Diversi suoi familiari, i fratelli di suo padre, erano uomini d'onore ed erano legati al RIINA ed al PROVENZANO.

A quel tempo la Noce – a differenza di quanto era accaduto in passato- “non faceva mandamento”.

Invero, qualche anno prima il mandamento era stato tolto al suo rappresentante (SCAGLIONE Salvatore) .

Così, quando esso ANZELMO era stato combinato, la Noce era aggregata al mandamento di Porta Nuova, il cui capo era Pippo CALO'.

Dopo l'eliminazione dello SCAGLIONE (e del RICCOBONO), avvenuta il 30 novembre del 1982, erano state fatte <<le elezioni>> e GANCI Raffaele era stato nominato rappresentante della famiglia ed esso ANZELMO sottocapo.

Poco tempo dopo, nel gennaio del 1983, alla Noce era stato restituito il mandamento e GANCI Raffaele ne era divenuto il rappresentante.

Dopo l'arresto di GANCI Raffaele, per un breve periodo, esso ANZELMO era stato reggente del mandamento insieme a Mimmo GANCI.

Appena entrato nell'organizzazione aveva saputo che all'interno della famiglia c'era una spaccatura. Totò SCAGLIONE ed i suoi era dalla parte di Tanino BADALAMENTI, del BONTATE e dell'INZERILLO; mentre gli ANZELMO insieme agli SPINA ed ai

¹²³ Cfr. al vol. 17, fald. 6 , pgg. 154 segg. : vv. interrogatori del 12/7/96 ; 30/7/96 ; e 23/8/96;

¹²⁴ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO.

GANCI (tutti imparentati tra loro) erano schierati dalla parte dei corleonesi.

Lo scontro tra le due correnti era degenerato quando i corleonesi avevano saputo che Stefano BONTATE aveva in animo di eliminare il RIINA.

Il RIINA aveva preceduto il BONTATE disponendo, con successo, che l'antagonista venisse ucciso.

Di seguito era stato eliminato anche l'INZERILLO.

Terminata la guerra, con l'uccisione del RICCOBONO e dello SCAGLIONE, erano stati istituiti nuovi mandamenti : quello della Noce e quello di S. Lorenzo, rappresentanti dei quali erano stati designati rispettivamente GANCI Raffaele e GAMBINO Giacomo Giuseppe. Sempre nel gennaio del 1983, era nato anche il mandamento di Boccadifalco, già dell'INZERILLO, che era stato affidato a Salvatore BUSCEMI.

Invece erano rimasti tali e quali i mandamenti di Porta Nuova (Pippo CALO') e quello di Resuttana (MADONIA), quello di Partinico (Nenè GERACI); quello di S. Giuseppe Jato (ufficialmente retto da SALAMONE Antonino e di fatto da BRUSCA Bernardo; quello di Pagliarelli, retto da Matteo MOTISI; quello di Caccamo , retto da Ciccio INTILE, quello di S. Mauro Casteverde retto da Peppino FARINELLA; ecc.

Il mandamento che era stato del BONTATE, era stato ricostituito solo nell'86-87 e rappresentante era stato nominato AGLIERI Pietro.

Aveva iniziato a collaborare nel luglio del 1996. Già da tempo non si sentiva più in sintonia coi sistemi seguiti dall'organizzazione e voleva solo godersi la propria famiglia.

Quando era stato arrestato, nel giugno del 1993, essendo stato "chiamato" dal DI MAGGIO, aveva riflettuto ed anche per evitare che il proprio figlio finisse per seguire la sua strada, aveva preferito iniziare a collaborare, in sostanza, per tagliare tutti i ponti coll'associazione.

Appena iniziata la collaborazione era stato ristretto in un carcere segreto per oltre tredici mesi, potendo solo vedere gli agenti della polizia penitenziaria ed il magistrato che andava ad interrogarlo.

Era stato poi rimesso in libertà il 14 agosto del 1997. Al momento si trovava detenuto in quanto era stato condannato, a tredici anni di reclusione, colla sentenza che aveva definito, in primo grado, il processo

contro AGRIGENTO+62 e non aveva proposto appello. Aveva preferito cominciare a “pagare” il suo debito colla giustizia.¹²⁵

Nonostante fosse detenuto (prima di iniziare a collaborare) per pochi delitti, aveva confessato tutti i numerosissimi omicidi commessi e aveva fornito notizie utili per la confisca dei patrimoni illecitamente acquisiti dalla famiglia della Noce¹²⁶.

Tra gli omicidi commessi rammentava quelli di BONTATE, del dr. CHINNICI, la strage della circonvallazione, l'omicidio del Generale DALLA CHIESA; quello del Cap. D'ALEO, ecc.

Assumeva che diversi omicidi, oltre a quello del Gen. DALLA CHIESA, erano stati commessi da Cosa Nostra coll'uso di Kalashnicov : la strage della circonvallazione; BONTATE; INZERILLO.

Specificando che i kalashnicov erano “portati” da <<Pinuccetto GRECO, Nino MADONIA e Pippo GAMBINO>>; e che erano solo loro tre ad averli, anche se non poteva dire se nelle predette occasioni fossero stati utilizzati gli stessi mitra, anche se riteneva probabile che così fosse.¹²⁷

In merito all'omicidio del Generale DALLA CHIESA assumeva che :

L'omicidio del Generale non era stato determinato dalla guerra di mafia; era “una cosa che era restata fuori” da quel contesto.

Era avvenuto nel 1982, quando ancora c'era Saro RICCOBONO.

Aveva sentito parlare per la prima volta del progetto di uccidere il Generale DALLA CHIESA intorno alla seconda metà del mese di agosto del 1982.

Insieme a GANCI Calogero, era stato condotto da GANCI Raffaele in una palazzina di proprietà dei GALATOLO, sita a Fondo Pipitone, all'Acquasanta.

Sul retro della palazzina, nella quale vivevano sia Enzo GALATOLO che i suoi fratelli, insisteva un terreno su cui era edificata

¹²⁵ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 123

¹²⁶ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 126

¹²⁷ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 76 segg.

un'altra costruzione nella quale essi associati mafiosi erano soliti riunirsi.

Quella volta, sul posto, esso ANZELMO ed i due GANCI, avevano trovato Enzo GALATOLO, Nino MADONIA, Pippo GAMBINO, Pino GRECO "scarpa", LUCCHESI, Nino MARCHESE e Tanino CAROLLO, oltre ad altre numerose persone che però non ricordava con certezza.

Al riguardo, rimarcava che egli non accusava le persone se non era più che sicuro¹²⁸.

In quella riunione l'ANZELMO e gli altri appresero che si sarebbe dovuto uccidere il Generale DALLA CHIESA.

Nella proprietà dei GALATOLO v'erano anche i messi e le armi che si sarebbero dovuti utilizzare. In particolare v'erano due autovetture rubate, entrambe a quattro sportelli, di cui una (probabilmente) era una BMW, una moto da strada, giapponese, di grossa cilindrata e numerosi fucili, mitra kalashnikov e pistole.

Le armi erano custodite, secondo una tecnica collaudata, in borsoni del tipo sportivo.¹²⁹

Da quel giorno avevano continuato, quotidianamente, a riunirsi presso la proprietà dei GALATOLO, tenendosi pronti a compiere il delitto.

Ad occuparsi dell'organizzazione delle modalità operative erano stati GAMBINO Giacomo Giuseppe, Nino MADONIA e Pino GRECO Scarpa. ("erano loro tre che avevano la situazione in mano"; "egli ed il GANCI non avevano allora alcuna voce in capitolo e ricevevano ordini dai suddetti tre"¹³⁰).

Mentre il MADONIA ed il GAMBINO, pur allontanandosi di quando in quando, trascorrevano la maggior parte del tempo col resto del gruppo nella proprietà dei GALATOLO; Pino GRECO, in compagnia del LUCCHESI, andava a trovare il suddetto gruppo saltuariamente, per cui, l'ANZELMO aveva desunto che fosse proprio il suddetto GRECO

¹²⁸ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 117

¹²⁹ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 128; in quel contesto riferiva a titolo d'esempio che anche in occasione dell'omicidio del dr. CASSARA', quando si erano mossi con tre "Vespe", avevano portato le armi dentro i borsoni. Un borsone per ogni Vespa.

¹³⁰ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 128

a mantenere i rapporti coll'esterno ed ad assumere le informazioni necessarie per l'esecuzione del delitto.

Pochi giorni dopo la riunione, era stato posto in essere il primo tentativo.

Su indicazione del MADONIA, del GAMBINO e dello SCARPA, che dirigevano le operazioni, si erano (improvvisamente) mossi ed appostati in via Libertà.

L'appostamento era avvenuto verso l'ora di pranzo ed era durato circa un'ora.

Egli si trovava a bordo di una delle vetture, in compagnia di Nino MARCHESE (che guidava) e di Pippo GAMBINO. Erano tutti armati di pistole ed egli ed il GAMBINO avevano anche due fucili a pompa.

A bordo dell'altra auto, ferma in una traversa della via Libertà, si trovavano GANCI Calogero e Nino MADONIA, che era armato di kalashnicov.

Il progetto prevedeva che il LUCCHESE e GRECO Scarpa, che erano in moto e che erano appostati nei pressi della Prefettura per seguire le mosse del Generale, avrebbero dovuto segnalare l'arrivo del medesimo.

Anche lo Scarpa era armato di kalashnicov che teneva dentro una borsa sportiva.¹³¹

A quel punto il GANCI avrebbe dovuto bloccare colla sua auto quella del Generale, e tutti i componenti del commando avrebbero dovuto far fuoco sulla vettura del Generale.

Sul luogo, con funzioni di copertura, v'erano anche altre persone, tra le quali ricordava Raffaele GANCI, Tanino CAROLLO ed Enzo GALATOLO.

Dopo un'ora di attesa, MADONIA, GRECO e GAMBINO avevano deciso di rinunciare, perché trattenersi ulteriormente sul posto (una zona particolarmente centrale e trafficata della città) poteva essere rischioso.

Dopo alcuni giorni (il 3 settembre 1982), sempre su indicazione del MADONIA, del GAMBINO e dello Scarpa, nel tardo¹³² pomeriggio ,

¹³¹ Cfr. al vol. 17, fald. Nr. 6; pg. 164 - dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, del 30/7/97.

¹³² Cfr. al vol. 3, fald. Nr. 1; pg. 71 – esame di ANZELMO Francesco Paolo, del 24/11/00; nonché al vol. 17/ fald. 6; pg. 169, dichiarazioni dell'ANZELMO del 30/7/97.

si erano portati nella piazzetta antistante la v. Isidoro Carini (p.zza Nascè).

Era la prima volta che si appostavano in quel luogo. Si erano mossi nella stessa formazione del precedente tentativo ed utilizzando gli stessi autoveicoli, dei quali non ricordava il colore.

Egli, quindi, si trovava sul sedile posteriore dell'auto condotta dal MARCHESE Antonino e sul sedile anteriore destro v'era GAMBINO Giacomo Giuseppe.

Avevano seguito l'auto (una BMW, come preciserà in seguito deducendolo dal ritrovamento dei bossoli in quest'auto¹³³) condotta dal GANCI Calogero, che accanto a sé aveva il MADONIA Antonino e si erano fermati nella piazzetta (Nascè), sul lato destro¹³⁴, parallelamente rispetto all'asse della strada¹³⁵, a pochi metri dall'auto del GANCI.

L'attesa era durata a lungo e più volte il LUCCHESI e lo "Scarpa", che in moto facevano la staffetta tra la Prefettura e la piazzetta Nascè, si erano avvicinati almeno un paio di volte¹³⁶ all'auto con a bordo il MADONIA.

Tutti i componenti degli equipaggi erano rimasti a bordo delle rispettive auto ad aspettare ; nessuno era sceso.¹³⁷

(Entrambe le auto "sporche" erano disposte sul lato destro, parallelamente alla strada; l'auto sulla quale si trovava esso ANZELMO –considerando la direzione Piazza Sturzo-via Notarbartolo) si trovava dietro rispetto a quella del GANCI.¹³⁸)

¹³³ Cfr. esame ANZELMO dell'1/12/2001- al vol. 10/fald. 3, pg. 78-102

¹³⁴ Cfr. al vol. 17, fald. Nr. 6; pg. 171 - dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, del 30/7/97. Letteralmente : "dal lato opposto dove poi si era fermata l'auto del Gen. DALLA CHIESA".

¹³⁵ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 31.

¹³⁶ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 33

¹³⁷ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 20

¹³⁸ cfr. al faldone nr. 3, vol. 10; udienza dell'1/12/01, esame di ANZELNO pg. 119;

Durante l'attesa si erano ad un certo momento anche preoccupati in quanto un'auto della polizia si era fermata ("per una decina di minuti"¹³⁹) nella piazza a poche decine di metri. Poi si era allontanata.

Si era fatto buio. Ad un certo punto, dopo un'ora un'ora e mezza, erano arrivati il LUCCHESE e lo "Scarpa" e si erano accostati all'auto guidata da GANCI Calogero.

Questi aveva messo in moto ed anche loro avevano fatto lo stesso.

Pochi minuti dopo¹⁴⁰ era sopraggiunta una A 112, seguita da un'Alfetta.

Il GANCI aveva affiancato la A 112 ed il MADONIA aveva iniziato a sparare attraverso lo sportello del lato guida, dunque, sovrapponendosi a Calogero GANCI che guidava.

Aveva sparato verso il lato del passeggero della A 112.

Pino GRECO Scarpa, invece, da bordo della moto, aveva sparato (col kalashnicov , un modello col calcio pieghevole¹⁴¹, che aveva tenuto celato in una borsa di quelle sportive) prima contro l'autista dell'Alfetta, attingendolo dal lato destro; poi aveva esploso altri colpi in direzione della A 112. Precisando, al riguardo che egli non l'aveva visto sparare sulla A 112, ma aveva solo dedotto che l'avesse fatto (sulla base dei colpi

¹³⁹ Cfr. al vol. 17, fald. Nr. 6; pg. 171 - dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, del 30/7/97.

¹⁴⁰ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 142

¹⁴¹ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 73

uditi e dell'alterco avvenuto successivamente tra lo Scarpa ed il MADONIA).¹⁴²

¹⁴² Sollecitato a ricordare ed a rivivere quei momenti, nonostante i quasi vent'anni trascorsi, all'udienza dell'1/12/2001 – cfr. al vol. 10, faldone nr. 3, pgg. 79 segg.- l'ANZELMO affermava : <<il mio ricordo è che... noi siamo posteggiati in questa piazzetta e le macchine sono per come segue la strada....arriva LUCCHESI Peppuccio con GRECO Pinuccetto e si fermano nella macchina di Calogero, dopo di che vedo mettere in moto (l'auto di Calogero) e altrettanto fa MARCHESE Nino, che guidava l'auto dove mi trovavo io, GAMBINO Pippo era accanto a lui, io ero nel sedile posteriore (dietro al GAMBINO)....(dopo avere visto passare la A 112 e l'Alfetta-cfr. pg. 80-) ...vedo muovere a loro (GANCI e MADONIA) e la nostra macchina si muove pure....io mi ricordo che sento gli spari, ricordo che c'è un attimo che mi giro perché poi "io passo l'alfetta" e vedo che la macchina si ferma . Infatti, io qua se non ricordo male ci dico "ma noi? E GAMBINO Pippo ci dice a MARCHESE Nino : "no, no, continua, continua non ti fermare"....>> . In quel contesto precisava che loro (l'auto nella quale si trovava l'ANZELMO) si era mossa normalmente <<senza fare fischiare le ruote...>>; che quando aveva udito gli spari l'auto dell'ANZELMO si trovava dietro a tutti gli altri veicoli : <<io mi vengo a trovare, sono l'ultimo...>>; che aveva visto sparare all'Alfetta e si era girato indietro per guardare l'Alfetta che si era fermata sulla sinistra; che egli non ricordava se i primi spari avessero attinto la A 112 o l'Alfetta, ma ricordava che <<sentiva gli spari..ed in quel momento la sua auto si trovava dietro alla A 112, all'Alfetta ed alla moto>>; che la moto si trovava sul lato destro , presso che in linea coll'Alfetta nel momento in cui aveva cominciato a sparare; che l'Alfetta si trovava più o meno al centro della strada (-pg. 88-) ; che non c'era il rischio che il GRECO sparando all'Alfetta potesse colpire loro che si trovavano sull'auto condotta dal MARCHESE, in quanto loro (coll'auto) erano dietro : <<perché noi siamo dietro>>; che poi dopo gli spari erano passati loro coll'auto ed avevano visto l'Alfetta che si fermava (camminava lentamente) ; che egli pensava di dover scendere, ma il GAMBINO aveva detto di proseguire; che la moto era già passata avanti; che subito dopo nel passare, aveva visto l'auto del Generale ferma sul lato sinistro; che, nel passare, aveva visto la moto ferma nei pressi della A 112; che, girandosi, aveva visto Pinuccetto GRECO sparare nella A 112 oramai ferma; che anche la moto era ferma, non ricordando se il GRECO per sparare fosse sceso o meno dalla moto; che – dopo avere perso di vista

Comunque, era sicuro che il primo che aveva sparato contro la A 112 era stato il MADONIA¹⁴³.

Esso ANZELMO non sapeva che il Generale sarebbe transitato a bordo della A 112.

Anzi, si erano preparati con armi idonee a colpire il Generale anche se fosse stato a bordo della blindata. Ricordando, al riguardo, che Nino MADONIA e GANCI Calogero, insieme ad Angelino GALATOLO avevano, durante la guerra di mafia, provato positivamente l'efficacia dei kalashnicov contro i vetri blindati della gioielleria Contino.¹⁴⁴

Si era reso conto, invece, che il Generale si trovava a bordo della A 112, solo quando dopo avere visto "lo Scarpa parlare col MADONIA" aveva scorto il MADONIA sparare sulla A 112.

Non sapeva nemmeno che a bordo dell'auto del Generale ci sarebbe stata la moglie.

Nemmeno durante l'agguato si era reso conto della sua presenza. L'aveva appreso dopo, ad omicidio avvenuto.¹⁴⁵

Ricordava, invece, che l'uccisione dell'autista del DALLA CHIESA rientrava nel piano delittuoso messo a punto nelle riunioni effettuate al Fondo Pipitone.¹⁴⁶

L'equipaggio dell'auto sulla quale si trovava l'ANZELMO, che stava dietro le altre, come previsto dal piano programmato¹⁴⁷, non era intervenuto e si era limitato a <<seguire>> l'auto del MADONIA (fino a quando non avevano abbandonato le auto¹⁴⁸).

Oltre ai suddetti, sul luogo del delitto, con funzioni di copertura, v'erano anche auto pulite a bordo delle quali ricordava il GANCI

¹⁴³ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 85

¹⁴⁴ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 74

¹⁴⁵ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 107

¹⁴⁶ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 146

¹⁴⁷ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 36

¹⁴⁸ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 109

Raffaele, GALATOLO Enzo e CAROLLO Tanino. Ognuno con un'autovettura diversa.¹⁴⁹

Consumato il delitto si erano diretti verso il fondo Pipitone.

Percorsa la via Marchese di Villabianca, avevano raggiunto la via Sampolo e, da qui, avevano imboccato una traversa nella quale avevano abbandonato le auto usate per l'agguato, ed erano saliti sulle auto pulite.

Erano arrivati dietro l'auto condotta da GANCI Calogero, avevano posteggiato, erano saliti su un'altra auto e se n'erano andati.¹⁵⁰

Rammentava di essere salito sull'auto del GANCI Raffaele, non ricordando se da solo o con altri.

Non poteva riferire se i mezzi usati per l'agguato fossero stati bruciati perché ad occuparsi di incendiare le auto "sporche" erano, in genere, persone diverse da quelli che avevano eseguito il delitto.¹⁵¹

Giunti al fondo Pipitone, aveva assistito ad una violenta discussione tra Pino GRECO e Nino MADONIA.

Infatti, il GRECO rimproverava il MADONIA di avere sparato per primo contro il Gen. DALLA CHIESA, togliendo a lui l'onore ed il vanto di ucciderlo, letteralmente <<gli aveva levato la medaglia¹⁵²>>.

La discussione aveva preoccupato tutti perché lo Scarpa (<<che era diventato come un pazzo, per questa situazione>>¹⁵³) voleva soddisfazione da Nino MADONIA e "sul tavolo c'erano tutte le armi".

La moglie del Generale era stata uccisa solo perché si trovava in compagnia del medesimo che era l'unico obiettivo dell'agguato.

Non sapeva quali fossero le ragioni dell'omicidio. Era un delitto di "commissione", per cui non poteva esserne direttamente a conoscenza.

Tra l'altro, allora, la famiglia Noce non aveva il mandamento e faceva capo al mandamento di Porta Nuova, il cui rappresentante era all'epoca Pippo CALO'.

¹⁴⁹ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 32

¹⁵⁰ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 109

¹⁵¹ Cfr. al vol. 17, fald. Nr. 6; pg. 172 - dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, del 30/7/97.

¹⁵² Cfr. al vol. 17, fald. Nr. 6; pg. 172 - dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, del 30/7/97.

¹⁵³ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 82

Il RICCOBONO sicuramente era stato preventivamente messo a conoscenza dell'omicidio del Generale¹⁵⁴.

Era stato un delitto preventivo. Infatti il Generale era da troppo poco tempo in Sicilia per avere già causato danni all'organizzazione. Tuttavia, se ne conosceva la fama e l'opera svolta contro il terrorismo, soprattutto avuto riguardo all'uso che aveva fatto dei pentiti ed all'impulso che aveva dato all'istituzione delle carceri speciali.

Si sapeva, in sostanza, che il Generale "era una mente" e che poteva dare fastidio.¹⁵⁵

Non ricordava di avere visto impiegare radio ricetrasmittenti da parte di alcun componente del commando; né sapeva se all'interno della Prefettura qualcuno avesse potuto fornire notizie sui movimenti del Generale.

Non poteva escludere, comunque, che effettivamente fossero state utilizzate delle ricetrasmittenti dai componenti del commando che non facevano parte del suo equipaggio.¹⁵⁶

Rammentava, infatti, che in un'altra occasione – quando era stato ucciso il dr. CASSARA' - erano state utilizzate delle ricetrasmittenti.¹⁵⁷

Non ricordava il CUCUZZA Salvatore tra le persone che avevano partecipato all'omicidio del Gen. DALLA CHIESA, né alle riunioni che l'avevano preceduto; pur rammentando che il predetto faceva parte del loro gruppo di fuoco ed aveva commesso insieme a loro l'omicidio di Alfio FERLITO (c.d. strage della circonvallazione) ed aveva frequentato il fondo Pipitone¹⁵⁸.

Specificando, infine, che il CUCUZZA, uomo d'onore della famiglia del Borgo Vecchio, aveva assunto intorno agli anni 94-95 il ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova.¹⁵⁹

¹⁵⁴ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 24

¹⁵⁵ Cfr. al vol. 17, fald. Nr. 6; pg. 174 - dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, del 30/7/97.

¹⁵⁶ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 108

¹⁵⁷ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 129

¹⁵⁸ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 42

¹⁵⁹ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO, pg. 51

oltre a GANCI Raffaele erano stati esso ANZELMO, GANCI Calogero e GANCI Domenico a dirigerlo.¹⁶⁴

MADONIA Antonino, era uomo d'onore della famiglia di Resuttana. Con lui aveva commesso la strage della circonvallazione, gli omicidi del dr. CASSARA', del dr. CHINNICI, di BONTATE di INZERILLO, ed altri.

Secondo l'ANZELMO, MADONIA Antonino, avuto riguardo all'organizzazione degli omicidi, era "uno scienziato", in quanto faceva in modo che tutto risultasse perfetto.¹⁶⁵

Escludeva di avere mai litigato con Antonino MADONIA.¹⁶⁶

GAMBINO Giacomo Giuseppe, all'epoca era sottocapo di S. Lorenzo, successivamente era divenuto capomandamento. Aveva partecipato agli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, alla strage del dr. CHINNICI, all'omicidio del CASSARA'.

MARCHESE Antonino era uomo d'onore della famiglia di Ciaculli. Come fatto eclatante, col MARCHESE Antonino aveva commesso solo l'omicidio del Gen. DALLA CHIESA. Ecco il motivo per il quale era assolutamente certo che l'autista dell'auto sulla quale si era trovato esso ANZELMO, fosse il MARCHESE.

Con GRECO Giuseppe "Scarpa", della famiglia di Ciaculli, aveva commesso anche la strage della circonvallazione e gli omicidi BONTATE, INZERILLO.

LUCCHESE Giuseppe era uomo d'onore di Ciaculli. Con lui aveva commesso anche la strage della circonvallazione ed altri omicidi meno eclatanti consumati durante la guerra di mafia.

Insieme a LA MARCA (altro uomo d'onore) il LUCCHESE "in tutta la storia di Cosa Nostra" era stato quello più abile "a portare la motocicletta".

Esso ANZELMO la portava bene, ma si riteneva "una scarpa" al confronto.¹⁶⁷

¹⁶⁴ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 92

¹⁶⁵ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 95

¹⁶⁶ esame ANZELMO 20/4/2001 al vol. 6/fald. 2, pg. 31

¹⁶⁷ cfr. al faldone nr. 1- vol. 3; udienza del 24/11/00: esame di ANZELMO pg. 136

GANCI Raffaele era il capomandamento di esso ANZELMO ed aveva partecipato a tutti gli omicidi commessi da lui.

CAROLLO Gaetano era il sottocapo della famiglia di Resuttana. Aveva partecipato alla strage della circonvallazione e alle uccisioni del 30 novembre 1982 (RICCOBONO, SCAGLIONE e gli altri).

Con GALATOLO Vincenzo aveva commesso anche gli omicidi del dr. CASSARA', la strage del dr. CHINNICI ed altri.

ONORATO Francesco era uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello. Non ricordava di avere commesso omicidi con lui. Aveva solo il dubbio che in occasione dell'omicidio di BADALAMENTI Nino fosse stato proprio l'ONORATO a portare l'auto (ad essi killers).

Con SALERNO Pietro, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli, aveva commesso l'omicidio di Totò MINORE .

BRUSCA Giovanni, faceva parte della famiglia di S. Giuseppe Jato. Insieme a lui aveva commesso la strage della circonvallazione, un omicidio ad Alcamo e qualche scomparsa.

Riconosceva in fotografia¹⁶⁸ Antonino MADONIA, GAMBINO Giacomo Giuseppe, MARCHESE Antonino, LUCCHESI Giuseppe, GALATOLO Vincenzo, SALERNO Pietro, Salvatore CUCUZZA e GRECO "scarpa".

¹⁶⁸esame ANZELMO 20/4/2001 al vol. 6/fald. 2, pg. 5 segg.

§ - 5) L'attendibilità dei due collaboranti. In particolare, la credibilità di GANCI Calogero .

Come già sottolineato, nel procedimento in esame, rivestono rilievo preminente le affermazioni accusatorie rilasciate dagli imputati collaboranti GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo.

Invero, giova rilevarlo subito, molto verosimilmente senza di esse non si sarebbe mai potuti giungere all'individuazione dei responsabili degli omicidi in esame.

Pertanto, pare doveroso, a questo punto, valutare il grado di attendibilità attribuibile alle loro deposizioni, per verificarne lo spessore delle accuse e l'idoneità a fondare, se corroborate da adeguati elementi di riscontro, una pronuncia di colpevolezza.

Anticipando le conclusioni cui è pervenuta la Corte, va rilevato che si appalesa assolutamente indifferente il prendere le mosse dalla valutazione delle dichiarazioni dell'uno o dell'altro imputato-collaborante, in quanto, per quanto emerso dal presente processo il giudizio complessivo sulla loro attendibilità è sostanzialmente coincidente.

Si procederà, pertanto, dalle deposizioni di chi ha iniziato a collaborare per primo coll'A.G., vale a dire dalle affermazioni di GANCI Calogero.

* * *

Poiché l'omicidio in trattazione va chiaramente annoverato tra quelli di mafia - va , in primo luogo, rimarcato ***che nessun dubbio può sussistere sull'inserimento, del GANCI***, fin dai primi degli anni ottanta, ***nell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra***.

Da ciò ***consegue che nessun dubbio può, del pari, insistere sulla possibilità che il GANCI fosse in grado di conoscere con sicurezza chi facesse parte di tale sodalizio ed i delitti da questo posti in essere***.

In tal senso, depongono, esaustivamente, non solo, le ammissioni del GANCI, ma anche, le dichiarazioni del coimputato ANZELMO Francesco Paolo e degli altri collaboranti escussi nel corso del processo (BRUSCA Giovanni, ONORATO Francesco, CUCUZZA Salvatore) i quali ne hanno, incontestabilmente, suggellato l'inserimento nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente nella "famiglia" della Noce, confermandone la partecipazione in azioni omicide.

Tale “qualificato”, inserimento è supportato dalle numerose sentenze in atti¹⁶⁹ ; e, peraltro, anche il tenore delle dichiarazioni rese dal GANCI, per l’evidente conoscenza del fenomeno mafioso e degli aderenti al medesimo (asseverata, quest’ultima, dalle risultanze dei provvedimenti giudiziari acquisiti¹⁷⁰ -fra i quali la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16/12/1987 - c.d. maxi-uno- oramai passata in giudicato), attesta indiscutibilmente la sua appartenenza a quel sodalizio e, quindi, la sua astratta capacità a riferirne esattamente la composizione e le attività delinquenziali.

* * *

Peraltro, le dichiarazioni del GANCI, nel loro complesso sono sorrette da una mole rilevantissima di *riscontri di tipo “intrinseco”*.

In tal senso, va in primo luogo, posto in evidenza come il GANCI abbia iniziato a collaborare quando ancora le accuse gravanti nei suoi confronti non si erano tradotte in pronunce di condanna e come, per effetto della sua collaborazione (nell’ambito della quale ha ammesso la sua responsabilità, non solo, per i delitti già contestatigli, ma anche per altri delitti estremamente gravi per i quali, prima, non sussisteva nei suoi confronti alcun elemento di accusa) la sua posizione processuale si sia palesemente aggravata.

Ciò rende, chiaramente, verosimile l’assunto per il quale le sue dichiarazioni scaturiscono, soprattutto, dalla volontà di cambiare vita, troncando definitivamente con il passato, e di scongiurare il rischio che il proprio figlio seguisse la stessa infruttuosa strada dell’illecito mafioso da esso collaborante percorsa.

In ogni caso, è certamente plausibile che il GANCI, nella sua determinazione a collaborare, sia stato influenzato dal fatto di sapere che, in tal modo, avrebbe potuto godere del particolare trattamento riservato ai c.d. pentiti e di una pena molto meno severa, che gli avrebbe permesso (considerata la sua giovane età), una volta pagato il conto con la giustizia, di rifarsi una nuova vita con la propria famiglia.

¹⁶⁹ cfr. tra le altre al faldone nr. 20 : quella della Corte di Assise di Palermo del 22/1/98 contro LA MARCA+6 e quella contro GANCI Domenico+10 della Corte di Assise di Palermo del 19/4/99; ovvero al faldone nr. 28, la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 27/10/98 contro MADONIA Antonino+25 avente ad oggetto l’omicidio del Dr. CASSARA’ e dell’Agente ANTIOCHIA.

¹⁷⁰ cfr. ai faldoni 11/15 .

Tuttavia, va osservato che se, in genere, ciò che rende la chiamata di correo un elemento di prova astrattamente meno attendibile della testimonianza è la possibile esistenza di interessi perseguiti dal dichiarante (quali, per l'appunto, quello di essere ammesso ad usufruire di un trattamento particolare o quello di ottenere protezione per sè e per i propri cari); proprio l'intento di perseguire tali interessi costituisce una prima garanzia di sincerità.

Difatti, il collaborante non può certo ignorare che gli sarà possibile raggiungere gli scopi summenzionati solo se le sue dichiarazioni si mostreranno totalmente veridiche ; ben sapendo, di converso, che alla prima manifestazione di falso, la sua credibilità verrebbe a crollare e con essa, l'interesse dello Stato a garantire la sua sicurezza e quella dei suoi cari dalle insidie della consorteria mafiosa oramai irreparabilmente inimicata.

Pertanto, anche solo dal punto di vista logico, deve ritenersi che il principale interesse del GANCI fosse (e sia tuttora) quello di attenersi ad una sincera rappresentazione di quanto da lui realmente conosciuto.

In tal senso, giova rimarcare che (in considerazione anche del periodo nel quale il GANCI ebbe ad iniziare a collaborare -nel 1996-periodo particolarmente "fecondo" per il numero di uomini d'onore che ebbero a decidere di infoltire la schiera dei collaboratori di giustizia), proprio in vista del perseguimento dell'interesse ad ottenere protezione e trattamento benevolo da parte dello Stato, il GANCI avrebbe dovuto ben sapere e temere che altri collaboranti potessero contraddire le sue dichiarazioni.

Tanto più che egli sapeva che altro collaborante, (l'ANZELMO) appartenente alla stessa famiglia mafiosa aveva iniziato da poco a collaborare, per cui doveva, senz'altro, apparirgli chiaro che, ***solo fornendo notizie assolutamente corrispondenti al vero, avrebbe potuto scongiurare il rischio di essere clamorosamente smentito.***

Peraltro, pare innegabile che il contributo riconosciuto al GANCI per far luce su numerosi importantissimi episodi criminosi come quelli costituiti dalla strage di Capaci, dalla strage commessa per uccidere il dr. Chinnici, dall'omicidio del dr. Cassarà ecc. (e la correlativa consapevolezza da parte del collaborante di poter essere considerevolmente utile all'A.G. anche solo sulla base delle indicazioni fornite sui citati delitti) conduca ad argomentare che il GANCI non avesse alcun motivo per cercare di acquistare maggior credito presso

l'autorità giudiziaria inventando false accuse a spese di persone innocenti.

Proseguendo nell'indicazione dei riscontri di tipo intrinseco, giova, poi, sottolineare come la considerevole ponderosità delle sue rivelazioni ; la loro complessa articolazione ; il fatto che il GANCI abbia effettuato numerosi riconoscimenti fotografici di personaggi indicati come aderenti alle diverse famiglie mafiose di Cosa Nostra; inducano a ritenere tali affermazioni come il frutto di una reale conoscenza, piuttosto che di un'artificiosa elaborazione mendace.

L'esame dell'imputato ha permesso, inoltre, di evidenziare ulteriori aspetti che rassicurano sulla genuinità e sulla veridicità di quanto dal medesimo riferito.

Così, è parsa evidente una considerevole scorrevolezza e fluidità del racconto, rassegnato senza tentennamenti, palesando un'assoluta padronanza dei temi trattati e sicurezza delle cose riferite; la qual cosa non può non essere apprezzata come sintomatica del fatto che si trattava di vicende personalmente vissute e riportate, con immediatezza, così come ricordate.

Né va sottaciuto che il narrato è apparso intrinsecamente logico in ogni suo aspetto, sia avuto riguardo ai dati generici *- concernenti l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra (ed in particolare, la famiglia della Noce) , l'ingresso e l'appartenenza del GANCI a quel sodalizio criminoso, nonché le vicende relative alla guerra di mafia nella quale la famiglia della Noce assunse un ruolo da protagonista, in considerazione degli strettissimi rapporti insistenti coi corleonesi e col RIINA in specie-*; sia in riferimento a quelli più specifici *- concernenti gli omicidi e le altre attività delinquenziali poste in essere dall'organizzazione criminale-*.

Ancora, va rimarcato come le propalazioni siano state rese in modo assolutamente spontaneo, senza la necessità di alcun tipo di sollecitazione da parte degli organi inquirenti.

Il collaborante, inoltre, ha mostrato una sostanziale costanza nel racconto, quale chiaramente è data desumere dal confronto coi verbali delle dichiarazioni rese in precedenza al pubblico ministero e colle dichiarazioni compendiate nelle numerose sentenze in atti¹⁷¹.

In proposito, dovendosi sottolineare come, le rare differenze tra i vari momenti dichiarativi siano apparse per lo più marginali ed ampiamente giustificabili col tempo trascorso.

¹⁷¹ cfr. faldoni nr. 20 e segg.

Innumerevoli sono poi i *riscontri “estrinseci”* che le dichiarazioni del GANCI, considerate nel loro complesso, trovano nel processo.

Tali riscontri schematicamente possono ricondursi ai numerosissimi punti di coincidenza fra le dichiarazioni del GANCI e quelle dell'ANZELMO (l'altro imputato-collaborante esaminato); ai numerosi provvedimenti giudiziari in atti; alle dichiarazioni rese da testimoni e da altri imputati di reato connesso; ecc.

In tale direzione va, preliminarmente, rimarcato come le dichiarazioni del GANCI si innestino in modo assolutamente coerente nel patrimonio di conoscenze su Cosa Nostra, acquisito in anni di lotta al fenomeno mafioso e desumibile dai provvedimenti giurisdizionali acquisiti al processo.

In particolare, dalla sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 contro ABBATE Giovanni+459 (c.d. primo maxi processo di Palermo)¹⁷², si ricava (colla valenza della “cosa giudicata”) l'esattezza dei riferimenti, ancorché incidentali, del GANCI, non solo, alla struttura complessiva dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra (considerata come sodalizio unitario suddiviso in entità territoriali -”famiglie, mandamenti, province”- guidate da capi, sottocapi, consiglieri, capidecina ecc.); ma altresì, alle persone che facevano parte di dette famiglie e mandamenti e che in tali ambiti rivestivano posti di rilievo .

Così, dalla citata sentenza si coglie indiscutibilmente la giustezza dei riferimenti del GANCI sia ai componenti della sua famiglia e del suo mandamento all'epoca dei fatti ed all'epoca successiva, sia la puntualità delle sue indicazioni in ordine ad altri soggetti appartenenti a famiglie ed a mandamenti diversi.

Ancor più significativo, poi, appare il riscontro che la sentenza fornisce alle dichiarazioni rese - sempre incidentalmente- dal collaborante sugli affari illeciti operati dai componenti della consorteria malavita, sui delitti commessi ed infine sulle dinamiche delinquenti sviluppatesi in seno al sodalizio, avuto particolare riguardo allo scontro tra la fazione corleonese e quella aggregata intorno al BONTATE ed al BADALAMENTI.

Dalla sentenza si ricava, tra l'altro, infatti, ad ulteriore conferma della credibilità complessiva del GANCI, la sanguinosa guerra condotta

¹⁷² cfr., in atti, ai faldoni 11 e segg;

dalla fazione corleonese, per conquistare la supremazia all'interno di Cosa Nostra attraverso, in particolare, gli omicidi di BONTATE, INZERILLO, BADALAMENTI Antonino ecc, ; nonché la consumazione di altri innumerevoli omicidi, tra i quali quelli dello SCAGLIONE e del RICCOBONO e di altri esponenti del mandamento di Partanna Mondello.¹⁷³

Da altre sentenze, acquisite al dibattimento, risultano poi esatti i riferimenti formulati a proposito di altre famiglie e mandamenti mafiosi.

In particolare, dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 24/3/93 contro APONTE+14¹⁷⁴ e dalla sentenza di secondo grado, della Corte di Appello di Palermo, dell'8/8/94¹⁷⁵, si ricava la correttezza delle indicazioni riguardanti GALATOLO Vincenzo come rappresentante della famiglia mafiosa dell'Acquasanta; l'appartenenza di tale famiglia al mandamento di Resuttana; il fatto che a capo di tale mandamento vi fosse Francesco MADONIA, sostituito nei momenti di detenzione, dal figlio maggiore Antonino MADONIA, nonché gli strettissimi rapporti esistenti tra i MADONIA ed i GALATOLO, da una parte, e tra i MADONIA e RIINA, dall'altra; nonché la frequentazione negli anni tra l'81 e l'82 del fondo Pipitone o fondo Galatolo da parte di MADONIA, di GRECO Scarpa e dei MARCHESE.

Più analiticamente nella citata sentenza del Tribunale di Palermo del 24/3/93 - *colla quale, tra gli altri, gli odierni imputati GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino erano stati condannati, entrambi, per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e GALATOLO Vincenzo anche per il reato di associazione mafiosa, riportando, rispettivamente, il MADONIA la pena di trent'anni di reclusione (poi*

¹⁷³cfr., tra l'altro, alle pgg. 1228 e segg. della sentenza, dalle quali emerge l'iniziale apparente vicinanza della famiglia facente capo al RICCOBONO ai corleonesi, colla partecipazione dei primi, tra l'altro, agli omicidi di BADALAMENTI Antonino e Stefano GALLINA commessi in favore di RIINA e della sua corrente; ed infine la fine del RICCOBONO e degli uomini d'onore a lui più vicini, soppressi, per lo più col sistema della lupara bianca, il 30 novembre 1982, dai corleonesi al fine di evitare una volta per tutte che il RICCOBONO potesse costituire in futuro un pericolo per mire egemoniche di RIINA e dei suoi alleati.

¹⁷⁴Cfr. al faldone nr. 21

¹⁷⁵Cfr. al faldone nr. 21

ridotta a 22 in appello) ed il GALATOLO Vincenzo la pena di ventisei anni di reclusione - si legge¹⁷⁶:

- che non vi poteva essere alcun dubbio che tra i GALATOLO, in genere, e la famiglia MADONIA insistessero rapporti di natura associativa e criminosa, evidenziandosi, in particolare, “un diretto e cogente rapporto gerarchico tra Vincenzo GALATOLO, capo della famiglia mafiosa dell’Acquasanta, ed il suo capo mandamento Francesco MADONIA, sostituito per lungo tempo anche dal figlio Antonino MADONIA”.

- che MARINO MANNOIA Francesco, oltre all’appartenenza a Cosa Nostra ed il ruolo di rappresentante della famiglia dell’Acquasanta del GALATOLO - aveva confermato gli stretti rapporti operativi ed associativi insistenti tra MADONIA e GALATOLO confermando che il territorio dell’Acquasanta era ricompreso nel mandamento di Resuttana dei MADONIA.

- che nell’oramai famoso “libro mastro” riportante la contabilità dei proventi dell’attività estorsiva del clan dei MADONIA, vi è il riferimento ad uno degli esattori che operavano per conto dei MADONIA e si tratta, per l’appunto, di GALATOLO Vincenzo.¹⁷⁷

- che ¹⁷⁸ anche la zona dell’Acquasanta in genere ed il vicolo Pipitone, in specie, ove risiedevano molti dei fratelli GALATOLO, costituiva uno dei luoghi di ritrovo più frequentemente utilizzati per gli incontri tra gli associati di Cosa Nostra.

- che lo stretto collegamento tra la famiglia dell’Acquasanta e quella di Resuttana traeva fondamento da ragioni legate alla genesi dei due comprensori mafiosi :

Invero, risultava che era stato il RICCOBONO ad autorizzare, nel 1974, Francesco MADONIA a costituire la famiglia di Resuttana posta alle dipendenze di quella del RICCOBONO a fianco del gruppo dell’Acquasanta nel quale militavano già i GALATOLO ed il cui rappresentante era allora Salvatore CUSENZA.

Nel 1977 si era operato un rimescolamento avvenuto a seguito di una grave violazione delle norme associative.

Infatti, poiché, era stata effettuata “una missione” in trasferta, nel trapanese, di uno degli uomini del MADONIA, vale a dire del noto Armando BONANNO, senza la preventiva autorizzazione del capo mandamento, cioè del RICCOBONO, quest’ultimo aveva sciolto la

¹⁷⁶ cfr. alle pgg. 333 e segg. della sentenza in parola.

¹⁷⁷ Cfr. a pg. 344 della sentenza.

¹⁷⁸ Cfr. pg. 345 e segg. della sentenza.

famiglia di Resuttana ed aveva posto fuori famiglia sia il BONANNO che il GAMBINO.

<<Ma, all'epoca, i rapporti di Francesco MADONIA con Salvatore RIINA – destinato come è noto ad aumentare considerevolmente il suo peso e prestigio in seno a Cosa Nostra- erano già intensi al punto che il RIINA, dopo appena qualche mese, con un vero e proprio colpo di mano ottenne non solo che la famiglia di Francesco MADONIA fosse ricostituita, ma con il pretesto che storicamente parecchi anni prima era esistito un autonomo mandamento di Resuttana, propose ed ottenne che venisse ricostituito il detto mandamento affidandolo al MADONIA, così sottraendolo al potere del RICCOBONO.

A quell'epoca ed a quella decisione voluta dal RIINA risale anche il passaggio della famiglia dell'Acquasanta dal mandamento del RICCOBONO a quello appena ricostituito di Resuttana sotto la diretta influenza di Francesco MADONIA i cui intensi rapporti coi GALATOLO degli anni successivi trovano dunque radici proprio in quel tempo.

Proprio in quel contesto fu deciso l'accantonamento del vecchio rappresentante dell'Acquasanta (CUSENZA) e la sua sostituzione con Vincenzo GALATOLO, imposto proprio da Francesco MADONIA che non si fidava del CUSENZA perché troppo legato al RICCOBONO.>>

Ancora dalla cennata sentenza risulta:

- che il vicolo Pipitone a cavallo tra il 1981 ed il 1982 era frequentato dagli allora latitanti GRECO Scarpa e Salvatore MADONIA.
- che GALATOLO Vincenzo era considerato il braccio destro dei MADONIA;
- che tra i corleonesi ed i MADONIA v'erano rapporti intensi;
- che agenti di polizia avevano potuto constatare direttamente rapporti frequenti e diretti fra Antonino MADONIA e Vincenzo GALATOLO (nell'anno 1989);
- che MARCHESE Giuseppe¹⁷⁹ – prima del suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1982- aveva accompagnato Filippo MARCHESE, il noto ed influente capomafia di Corso dei Mille – nel corso dei frequenti incontri che nel pieno della guerra di mafia – sostanzialmente avviata con l'uccisione di Stefano BONTATE il 23 aprile 1981- si tenevano tra gli esponenti più in vista delle famiglie mafiosi c.d. vincenti come Giuseppe GRECO Scarpuzzedda, Giuseppe LUCHESE e Salvatore CUCUZZA. Ed uno dei posti che più frequentemente venivano utilizzati per gli incontri e come vere e proprie base operative anche per missioni era proprio il vicolo PIPITONE , segnatamente <<da Enzo GALATOLO>>.

¹⁷⁹ Cfr. pg. 354 e segg. della sentenza.

- che gli strettissimi rapporti tra RIINA ed il clan dei MADONIA erano sottolineati anche dal fatto che il padrino di Giuseppe MADONIA all'atto della sua affiliazione era stato proprio RIINA Salvatore, nonché dalla circostanza che sia il predetto Giuseppe che il fratello Antonino MADONIA, odierno imputato, erano stati a lungo impiegati dal RIINA come autisti personali nei primi anni settanta.

Peraltro, nella sentenza in questione, in ordine a MADONIA Antonino, sulla base di quanto rivelato dai collaboranti BUSCETTA, CALDERONE, MARCHESE, MANNOIA e MUTOLO, si legge (non solo della sua appartenenza all'organizzazione mafiosa, ma altresì che): *<<anche in quanto primogenito della famiglia di Resuttana, aveva già da tempo, particolarmente nei periodi di sua libertà, in cui il genitore era invece detenuto, condiviso col padre Francesco, anche sostituendolo, la responsabilità della direzione mafiosa e del mandamento sotto la cui responsabilità operano i fratelli GALATOLO e le famiglie di Acqusanta ed Arenella.*

...L'ascesa di Antonino MADONIA¹⁸⁰ al vertice della sua famiglia risale agli anni 81-82 quando il di lui genitore subì un lungo periodo di carcerazione (dall'11/11/80 al 13/11/82) e dunque proprio nel periodo della guerra di mafia le cui ostilità furono sostanzialmente aperte dall'omicidio BONTATE (23 aprile 81)...Le concordi dichiarazioni del MARINO MANNOIA, del MUTOLO e del MARCHESE evidenziano oggi che proprio in quel cruento biennio 81/82 tra gli uomini d'onore si diffuse la conoscenza del fatto che Antonino MADONIA aveva assunto la direzione della famiglia mafiosa e del relativo mandamento di Resuttana in sostituzione del genitore detenuto...Gaspere MUTOLO...ha invero affermato che negli anni 81/82 tra gli uomini d'onore si sapeva che per qualsiasi problema riguardante la famiglia di Resuttana o quella dei GALATOLO ci si doveva rivolgere ad Antonino MADONIA, ed aggiungeva che anche il suo capomandamento dell'epoca Rosario RICCOBONO lo aveva mandato più volte proprio dall'odierno imputato perché il genitore di questi era in galera....Circostanza confermata da Giuseppe MARCHESE...

E' comunque certo che Antonino MADONIA è stato ed è da sempre il principale e più fidato collaboratore del genitore Francesco MADONIA al quale si è anche sostituito in momenti particolarmente impegnativi per l'attività della famiglia mafiosa, nel pieno di una cruenta guerra di mafia che la volontà egemone dei corleonesi scatenò con l'appoggio

¹⁸⁰ Cfr. a pg. 387 segg. della sentenza.

determinante dei MADONIA per conquistare una posizione di dominio in seno a C.N.

Giova al riguardo rammentare, quale ennesima conferma del rapporto da sempre esistente in C.N. tra i corleonesi e la famiglia mafiosa dei MADONIA – il cui mandamento si è ricostituito per volere diretto di RIINA- che Antonino MADONIA è stato definito al dibattimento da Francesco MARINO MANNOIA l'ambasciatore di RIINA Salvatore a Palermo, insieme a Giuseppe LUCCHESI.

La particolare abilità ed il valore mostrato da Antonino MADONIA, in quei frangenti, gli sono valsi, dopo ...il 5 novembre 1988 l'assunzione anche formale della carica di capomandamento, dopo averla assunta a lungo di fatto, in luogo del genitore oramai anziano e gravemente malato, oltre che detenuto.>>

Peraltro, avuto riguardo alla struttura di Cosa Nostra ed agli aderenti alla medesima, le affermazioni del GANCI trovano puntuale supporto nelle dichiarazioni dell'altro imputato-collaborante sentito nel corso del dibattimento.

Invero, **ANZELMO Francesco Paolo**, uomo d'onore della famiglia della Noce, ha riferito notizie sostanzialmente identiche, sia in ordine alla composizione della famiglia della Noce, ai primi degli anni '80, e successivamente; sia in merito ai ruoli di rilievo assunti dalle rispettive famiglie prima e dopo la soppressione dello SCAGLIONE, nonché in riferimento alle altre famiglie che componevano il mandamento ed ai personaggi mafiosi che si erano succeduti al comando delle rispettive compagini, ed agli efferati omicidi commessi dalla consorterìa della quale aveva fatto parte.

In particolare, l'ANZELMO, a proposito degli uomini d'onore chiamati a partecipare ai gruppi di fuoco succedutisi nel corso degli anni, delle modalità di consumazione dei delitti, della soppressione dei cadaveri, ha fornito, in buona sostanza, un quadro assolutamente coincidente con quello offerto dal GANCI, cosa che in tutta evidenza rasserena sulla veridicità di quanto rappresentato da entrambi i collaboranti; stante, soprattutto, la contestualità colla quale i due hanno iniziato a collaborare e l'impossibilità di ciascuno di essi di conoscere il contenuto delle propalazioni dell'altro.

Sempre in ordine alla struttura di Cosa Nostra ed ai componenti della consorterìa in questione le affermazioni del GANCI trovano nel

presente processo conferma anche nelle dichiarazioni degli altri collaboranti raccolte nelle pronunce giudiziarie acquisite.

Così, a titolo d'esempio, giova rimarcare come dalle dichiarazioni dei collaboranti CANCEMI Salvatore, FERRANTE Giovan Battista, rese nel dibattimento per la strage in cui perse la vita il Giudice Chinnici¹⁸¹ risulti confermato che il gruppo di fuoco che in quegli anni commetteva, per conto dei corleonesi, gli omicidi più importanti era costituito da Nino MADONIA, da Pino GRECO "scarpa", Pippo GAMBINO, LUCCHESI Giuseppe, dai figli di GANCI Raffaele, Mimmo e Calogero, da ANZELMO e da BRUSCA Giovanni.

* * *

Ancor più significativo è , poi, il fatto che anche le dichiarazioni rese, seppur incidentalmente, dal GANCI nel corso dell'esame e riguardanti alcuni degli omicidi commessi dalla propria consorteria, trovano imponenti elementi di riscontro o nelle dichiarazioni di altri collaboranti, ovvero nei provvedimenti giudiziari acquisiti al processo.

In particolare le indicazioni riguardanti gli *omicidi di BONTATE Stefano, INZERILLO Salvatore, la strage della circonvallazione, l'omicidio del Giudice CHINNICI, l'omicidio del dr. CASSARA'* ecc. , trovano ampi indiscutibili riscontri nelle concordi affermazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo, da CUCUZZA Salvatore e da BRUSCA Giovanni.

La circostanza per la quale, in merito agli stessi fatti di sangue, i suddetti collaboranti, pur sentiti in modo estremamente sommario, abbiano fornito versioni , sostanzialmente, collimanti, costituisce a parere della Corte un elemento ulteriormente comprovante la loro credibilità.

In particolare, dalla constatata convergenza delle provalazioni del GANCI con quelle degli altri collaboranti si ricava un ulteriore imponente argomento dimostrativo della generale attitudine e capacità del GANCI a riferire il vero in ordine agli episodi dei quali è stato protagonista, anche avuto riguardo a vicende svoltesi molti anni addietro, in un periodo di tempo prossimo a quello in cui fu commesso l'eccidio per cui è processo.

* * *

¹⁸¹ Cfr. al faldone nr. 34.

Considerata la quantità, ma soprattutto tenuto conto della qualità dei riscontri oggettivi cennati, pare palesemente inopportuno soffermarsi nell'elencazione degli innumerevoli elementi di supporto che le dichiarazioni del GANCI trovano negli atti, sembrando manifesto l'elevato grado di attendibilità cui dette dichiarazioni pervengono.

Piuttosto, pare opportuno rimarcare come, in riferimento alle dichiarazioni del GANCI, possa pervenirsi con sicurezza ad un giudizio di **considerevole attendibilità complessiva o generica**.

§ - 6) L'attendibilità di ANZELMO Francesco Paolo

Prima di procedere alla verifica dell'attendibilità di GANCI Calogero in ordine agli specifici omicidi in trattazione, pare opportuno, in via preliminare, valutare quale grado di credibilità possa essere attribuito (in generale) alle dichiarazioni rese dall'altro imputato-collaborante escusso nel corso del processo, ANZELMO Francesco Paolo.

Ciò in quanto, per come si è anticipato, l'ANZELMO costituisce, senza dubbio, nel presente procedimento, la principale fonte di riscontro del GANCI.

Orbene, reputa a Corte che nel loro complesso (senza, cioè, ancora far alcun riferimento alle affermazioni rese sull'omicidio del Generale DALLA CHIESA), le provalazioni dell'ANZELMO trovino nel processo cospicui elementi di riscontro di tipo intrinseco ed estrinseco che consentono di affermarne un buon grado di attendibilità generica.

Il percorso svolto dalla Corte per apprezzare la credibilità d'insieme dell'ANZELMO è del tutto analogo a quello seguito per valutare l'attendibilità (complessiva) del GANCI e le argomentazioni sopra svolte al riguardo, permettono di essere più sintetici nell'indicare i motivi che autorizzano a ritenere, in via generale, le dichiarazioni dell'ANZELMO credibili e perfettamente in grado, nei congrui casi, di riscontrare le affermazioni del GANCI.

In particolare, l'adesione dell'ANZELMO al sodalizio criminoso mafioso della famiglia di Cosa Nostra della Noce, ammessa dal collaborante e confermata dal GANCI e dagli altri collaboranti esaminati nel processo (BRUSCA, CUCUZZA, ONORATO), induce ad argomentare che lo stesso, quale esponente di Cosa Nostra ed autore di numerosi omicidi, fosse perfettamente in condizione di conoscere e riferire con esattezza i crimini commessi da quella consorteria, le modalità e gli autori.

Peraltro, anche le dichiarazioni dell'ANZELMO, nel loro complesso sono sorrette da cospicui elementi di **riscontro di tipo "intrinseco"**.

In tal senso, va in primo luogo posto in evidenza come anche all'ANZELMO possano estendersi le considerazioni svolte a proposito del GANCI.

Invero, se è ben plausibile che l'ANZELMO, nella sua determinazione a collaborare, stante le imputazioni delle quali era già

gravato sia stato influenzato dal fatto di sapere che, in tal modo, avrebbe potuto godere del particolare trattamento riservato ai c. d. pentiti e di una pena molto meno severa, che gli avrebbe permesso (considerata la sua giovane età), una volta pagato il conto con la giustizia, di rifarsi una nuova vita con la propria famiglia ; è pur vero che il collaborante non poteva certo ignorare che avrebbe potuto raggiungere gli scopi summenzionati solo se le sue dichiarazioni fossero state totalmente veridiche ; mentre, alla prima manifestazione di falso, tutte le accuse sarebbero crollate e con esse, in primo luogo, l'interesse dello Stato a garantire la sua sicurezza e quella dei suoi cari dalle insidie del sodalizio mafioso oramai irreparabilmente inimicato.

Pertanto, anche dal punto di vista puramente logico, deve ritenersi che anche il principale interesse dell'ANZELMO fosse quello di attenersi ad una sincera rappresentazione di quanto da lui realmente conosciuto.

In tal senso, giova rimarcare che (in considerazione anche del fatto che il periodo nel quale l'ANZELMO ebbe ad iniziare a collaborare – vale a dire nel 1996- è stato notoriamente particolarmente “fruttuoso” per il numero di uomini d'onore che ebbero a decidere di divenire collaboratori di giustizia), proprio in vista del perseguimento dell'interesse ad ottenere protezione ed un trattamento benevolo da parte dello Stato, l'ANZELMO avrebbe dovuto ben sapere e temere che altri collaboranti potessero contraddire le sue dichiarazioni.

*

Peraltro, pare innegabile che il contributo riconosciuto all'ANZELMO per far luce su un importantissimi episodi criminosi come quelli costituiti dagli omicidi del dr. CASSARA' e del Giudice CHINNICI (e la correlativa consapevolezza da parte del collaborante di poter essere considerevolmente utile all'A.G. anche solo sulla base delle indicazioni fornite sui citati delitti) conduca ad argomentare che l'ANZELMO (al pari del GANCI) non avesse alcun motivo per cercare di acquistare maggior credito presso l'autorità giudiziaria a spese di persone innocenti.

Peraltro, la complessità delle sue rivelazioni ed i numerosi riconoscimenti fotografici operati nei confronti di personaggi indicati come aderenti alle diverse famiglie mafiose di Cosa Nostra, autorizzano

a sostenere che le sue dichiarazioni costituiscono il frutto di reale conoscenza.

L'esame dell'imputato ha consentito, altresì, di evidenziarne altri aspetti che garantiscono la genuinità e la veridicità di quanto riferito.

Così, è parsa evidente una notevole fluidità del racconto, riportato mostrando un'assoluta padronanza dei temi trattati e sicurezza delle cose riferite; la qual cosa non può non essere apprezzata come sintomatica del fatto che si trattava di vicende personalmente vissute e riportate, con immediatezza, così come ricordate.

Né va sottaciuto che il narrato è apparso intrinsecamente logico in ogni suo aspetto, sia avuto riguardo ai dati generici concernenti l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra (ed in particolare, la famiglia della Noce), l'ingresso e l'appartenenza dell'ANZELMO a quel sodalizio criminoso, nonché le vicende relative alla guerra di mafia iniziata colla soppressione di BONTATE e dell'INZERILLO e condotta fino al momento in cui, a seguito dell'eliminazione del RICCOBONO e dello SCAGLIONE, venivano ricomposti alcuni mandamenti, tra cui quello della Noce che veniva assegnato a GANCI Raffaele; sia in riferimento a quelli più specifici concernenti gli omicidi e le altre attività delinquenziali poste in essere dall'organizzazione criminale.

Ancora, va rimarcato come la maggior parte delle provalazioni siano state rese in modo assolutamente spontaneo, senza la necessità di alcun tipo di sollecitazione da parte degli organi inquirenti.

Inoltre, il collaborante ha mostrato una sostanziale costanza nel racconto, com'è dato desumere dal confronto coi verbali delle dichiarazioni rese in precedenza al pubblico ministero e colle affermazioni compendiate nelle numerose sentenze in atti.¹⁸²

* * *

Innumerevoli sono poi i *riscontri "estrinseci"* che le dichiarazioni dell'ANZELMO, considerate nel loro complesso, trovano nel processo.

Tali riscontri schematicamente possono ricondursi ai numerosissimi punti di coincidenza fra le dichiarazioni dell'ANZELMO e quelle degli altri collaboranti esaminati o richiamati dalle sentenze acquisite agli atti; ai riscontri oggettivi ricavabili dai provvedimenti giudiziari in atti; alle dichiarazioni rese da testimoni; ecc.

¹⁸² Cfr. ai faldoni nr. 20 e segg.

Così , giova rilevare come le dichiarazioni dell'ANZELMO, analogamente a quanto già osservato per il GANCI, si innestino in modo assolutamente coerente nel patrimonio di conoscenze su Cosa Nostra, acquisito in anni di lotta al fenomeno mafioso e desumibile dai provvedimenti giurisdizionali acquisiti al processo.

E', peraltro, evidente che - poiché l'ANZELMO ed il GANCI hanno, per loro stessa ammissione, effettuato un percorso criminale-mafioso accomunato dalla militanza nella stessa famiglia, dallo stesso periodo di ingresso nel sodalizio mafioso e dalla partecipazione al medesimo <<gruppo di fuoco>>- il quadro d'insieme delle loro propalazioni non potesse essere molto dissimile (a conferma ulteriore della loro credibilità); di guisa che pare ben possibile - rinviano a quanto già sottolineato in proposito- estendere tutti gli argomenti e le considerazioni, spese per valutare la credibilità generico complessiva del GANCI, alla posizione dell'ANZELMO, e ciò sia in riferimento alle pronunce giudiziarie acquisite al processo, sia in riferimento alle convergenti propalazioni degli altri collaboranti compendiate nelle sentenze in atti.

* * *

E', poi, significativo il fatto che anche le dichiarazioni rese, seppur incidentalmente, dall'ANZELMO nel corso degli esami effettuati e riguardanti alcuni degli omicidi commessi dalla propria consorteria, trovano imponenti elementi di riscontro o nelle dichiarazioni dell'altro collaborante esaminato nel processo (GANCI), ovvero nei provvedimenti giudiziari acquisiti al processo.

In tal senso, sembrando sufficiente in questa sede richiamare le argomentazioni sopra svolte in merito **agli omicidi del Dr. CASSARA', del Giudice CHINNICI e della strege della circonvallazione** riportati in modo presso che analogo dall'ANZELMO e dal GANCI.

La circostanza per la quale in merito agli stessi fatti di sangue i due imputati collaboranti, pur sentiti molto sommariamente, abbiano fornito una versione dei fatti , sostanzialmente, collimante, costituisce a parere della Corte un elemento ulteriormente comprovante la credibilità di entrambi.

Infatti, **dalla suddetta convergenza delle dichiarazioni di GANCI ed ANZELMO si ricava in tutta evidenza un imponente argomento dimostrativo della generale attitudine e capacità dei due predetti collaboranti a riferire il vero in ordine agli episodi dei quali**

sono stati protagonisti, anche a proposito di fatti avvenuti molti anni addietro, in un periodo di tempo prossimo a quello in cui furono commessi gli omicidi che costituiscono oggetto dell'odierno giudizio.

* * *

Considerata la quantità, ma soprattutto la qualità dei riscontri oggettivi cennati, appare manifestamente inopportuno immerare nell'elencazione degli innumerevoli elementi di supporto che le dichiarazioni dell'ANZELMO trovano negli atti sembrando evidente l'elevato grado di attendibilità cui dette dichiarazioni pervengono.

Piuttosto, pare opportuno rimarcare come anche in riferimento alle dichiarazioni dell'ANZELMO, così come già ritenuto a proposito del GANCI, possa pervenirsi con sicurezza ad un positivo giudizio di *attendibilità complessiva o generica* .

§ - 7) I riscontri oggettivi e specifici riguardanti gli omicidi del Generale Carlo Alberto DALLA Chiesa, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'agente Domenico RUSSO.

Asseverata, in virtù di quanto sopra rappresentato, la complessiva attendibilità delle dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero , è agevole rilevare come, anche in merito allo specifico episodio delittuoso oggi in esame, le loro dichiarazioni, non solo, si riscontrino reciprocamente, in modo esaustivo, in numerosissimi punti, ma pure trovino, negli atti processuali, ulteriori importanti elementi di conforto.

Al riguardo, non può, tuttavia, farsi a meno di rimarcare come le dichiarazioni del GANCI e dell'ANZELMO riguardino un fatto verificatosi circa vent'anni fa; per cui è naturale che il ricordo non possa essere assolutamente preciso in ogni dettagli.

Inoltre, non va trascurato che i predetti collaboranti rivestivano, allora, nell'ambito dell'organizzazione ruoli meramente esecutivi e certamente non di comando; di tal che, non potevano avere dell'omicidio in questione una conoscenza globale comprensiva di tutti gli aspetti organizzativi e motivazionali.

Tali circostanze debbono essere tenute ben presenti perché la capacità mostrata dal GANCI e dall'ANZELMO nel riferire, comunque, l'episodio relativo agli omicidi in contestazione, con una puntualità, senz'altro, più che soddisfacente, può a parere della Corte spiegarsi unicamente col fatto che entrambi i collaboranti ebbero a parteciparvi.

Dovendosi da ciò trarre come conseguenza logica, quanto meno, la loro idoneità a riferire con esattezza –sia pure per grandi linee- quanto realmente accaduto.

Peraltro, pare opportuno rimarcare che l'omicidio del Generale DALLA CHIESA ha costituito uno degli episodi delittuosi mafiosi più eclatanti e come tale è stato giustamente messo in risalto dalla stampa e dalla televisione. Ed è noto, altresì, come sul terribile delitto in questione sia stato anche girato un film ed ancora che, l'efferato delitto, ha già costituito oggetto di un processo (invero, nel c.d. primo maxi processo di Palermo sono stati giudicati per tale reato i componenti della cupola di C.N., quali mandanti).

Ciò, indubbiamente, accresce la difficoltà di sceverare, tra i possibili riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, quelli che si manifestino effettivamente significativi, eludendo il sospetto che il racconto possa essere adornato da conoscenze derivanti, non dalla diretta presenza del dichiarante ai fatti, ma da informazioni ricavate da notizie giornalistiche o da immagini trasmesse dalla televisione.

In tal senso, è parso doveroso non tenere conto, nell'evidenziazione dei punti del racconto coincidenti cogli elementi di verifica oggettiva, di quei fattori che, per la loro notorietà, non sono sembrati utili ai fini della verifica della credibilità dei dichiaranti.

Si vuole, in buona sostanza, alludere a quelle circostanze la cui conoscenza non è di per sé dimostrativa della partecipazione diretta al delitto ; con specifico riferimento : - al fatto che in occasione dell'omicidio fossero stati utilizzati dei kalashnicov; - al tipo ed al numero di autovetture usate dalle vittime; - al fatto che nella circostanza non fosse stato ucciso solo il Generale, ma anche la moglie e l'autista; - al fatto che il Generale si trovasse sulla A112 condotta dalla moglie; - al fatto che provenisse dalla Prefettura; - al fatto che il delitto fosse avvenuto in via Isidoro Carini; - al fatto che fosse stato consumato nel 1982, verso le 21.00 del 3 settembre; - al luogo ove furono rinvenute le auto usate per commettere l'omicidio; - alle notizie fornite sullo spessore del personaggio assassinato; - alla attribuibilità del delitto ai corleonesi; - al fatto che i kalashnicov fossero stati usati anche in altre occasioni.

Osserva, comunque, la Corte che nonostante la pubblicità doverosamente attribuita allo sconvolgente episodio criminale in trattazione, e nonostante il lungo lasso di tempo trascorso , le dichiarazioni del GANCI e dell'ANZELMO , trovino nel processo notevolissimi elementi di conforto che consentono di attribuire, senza tema di errore, il loro racconto alla partecipazione diretta di entrambi all'evento.

* * *

Pare evidente, peraltro, che la maggior parte dei riscontri al racconto del GANCI è fornita dall'altro collaborante ANZELMO e che, del pari, le affermazioni di quest'ultimo, trovano principale supporto in quelle del GANCI.

In altri termini, trattasi di dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente ; e questo vicendevole riscontro costituisce la garanzia più significativa (ma non certamente l'unica) dell'attendibilità della versione da entrambi i collaboranti offerta.

101

Sul punto, va subito rimarcato, come il fatto che i due imputati abbiano iniziato a collaborare coll'A.G., presso che, **contemporaneamente, senza poter entrare in contatto fra loro, e senza che l'uno avesse possibilità di conoscere quanto affermato dall'altro**, rasserena sulla genuinità delle loro provalazioni e sulla veridicità di quanto asserito; atteso che la possibilità statistica che due persone, inventando un episodio, possano riferirne le modalità di svolgimento, sia pure avuto riguardo alle linee generali, in termini presso che identici, senza preventiva concertazione, non è remota, **bensi, insussistente**.

Di tal che, il fatto che il GANCI e l'ANZELMO abbiano rassegnato all'A.G. l'omicidio del Generale DALLA CHIESA, in modo sostanzialmente identico (avuto riguardo alle linee generali della vicenda, nonché a gran parte degli elementi secondari del racconto), la dice lunga sulla genuinità della loro collaborazione e sulla veridicità di quanto asserito.

Tanto premesso, va rilevato come il racconto particolareggiato fornito da entrambi i collaboranti sull'omicidio in questione permetta l'individuazione di un numero estremamente cospicuo di punti di convergenza.

A mero titolo esemplificativo pare opportuno limitarsi a riportare quelli di seguito evidenziati, indicando di volta in volta anche gli altri elementi di riscontro estrinseci alle due provalazioni che il processo ha offerto.

*

1. entrambi hanno affermato di essere venuti a conoscenza dell'intenzione di uccidere il Generale nel corso di una riunione avvenuta una ventina di giorni prima dell'omicidio e svoltasi nel c.d. fondo Pipitone o fondo Galatolo che dir si voglia;
2. entrambi hanno sostenuto che tale luogo costituì la base operativa dalla quale si mossero i killers il giorno in cui l'omicidio venne consumato;
3. ambedue i dichiaranti hanno affermato che il commando omicida si mosse da tale base nel tardo pomeriggio del 3 settembre 1982, vale a dire del giorno in cui il delitto venne commesso;
4. sia il GANCI che l'ANZELMO hanno concordemente indicato in MADONIA Antonino, GRECO Giuseppe detto "Scarpa" e

- GAMBINO Giacomo Giuseppe coloro i quali avevano diretto ed organizzato l'operazione;
5. entrambi hanno poi riferito che a procurarsi le notizie necessarie per la buona riuscita dell'operazione erano stati il GRECO e LUCCHESI Giuseppe;
 6. Sia il GANCI che l'ANZELMO, avuto riguardo ai mezzi usati dai killers, hanno indicato i medesimi veicoli , due autovetture di grossa cilindrata, una moto (di provenienza furtiva) e diverse altre auto pulite (almeno tre o quattro) usate per copertura;
 7. Hanno indicato lo stesso tipo di armi; vale a dire oltre ai kalashnicov il cui impiego è da tempo noto a tutti, anche fucili a canne mozze e pistole; specificando con dichiarazioni assolutamente convergenti chi del commando avesse i fucili a pompa e chi no;
 8. Hanno concordemente affermato che nei venti giorni che precedettero l'omicidio si erano riuniti presso che quotidianamente a Fondo Pipitone, in attesa del momento propizio per eseguire l'omicidio;
 9. Hanno, con dichiarazioni, sul punto assolutamente convergenti, chiarito quali, fra i tanti veicoli usati, fossero stati i mezzi direttamente coinvolti nel delitto (le due auto e la moto poi rinvenuti) e quali invece no (le altre auto condotte rispettivamente da GANCI Raffaele, CAROLLO Gaetano e GALATOLO Vincenzo);
 10. Hanno indicato come componenti gli equipaggi dei veicoli implicati nell'omicidio, lo stesso numero di persone (vale a dire : “due nell'auto condotta dal GANCI ; tre nella seconda autovettura; e due nella motocicletta”);
 11. Sia il GANCI che l'ANZELMO hanno, poi, riferito che a sparare sulla A 112 era stato l'equipaggio dell'auto del GANCI (segnatamente MADONIA Antonino) e che il passeggero della moto (cioè, GRECO Giuseppe Scarpa) si era occupato di sparare all'auto condotta dall'agente di scorta;
 12. Entrambi hanno riferito che a far fuoco per primo era stato l'equipaggio dell'auto del GANCI;
 13. Entrambi hanno specificato che era il GANCI che guidava l'auto e che era stato il MADONIA a sparare;
 14. Sia il GANCI che l'ANZELMO hanno affermato che, dopo l'omicidio, il commando era rientrato al Fondo Pipitone;
 15. Entrambi hanno riferito che appena rientrati si era accesa un'animatissima discussione tra il GRECO ed il MADONIA;
 16. Ambedue gli imputati hanno evidenziato che la discussione era stata causata dal risentimento del GRECO nei confronti del MADONIA

per il fatto che era stato quest'ultimo a sparare contro il Generale, mentre avrebbe voluto esso SCARPA "mettersi la medaglia" per l'omicidio commesso;

17. Sia il GANCI che l'ANZELMO hanno fatto riferimento ad un periodo di attesa, a piazza Nascè, presso che identico ("un'ora, un'ora e mezza");
18. Entrambi hanno riferito che non erano a conoscenza del fatto che il generale sarebbe transitato sulla A 112 e colla moglie a bordo;
19. I due imputati hanno, in modo assolutamente convergente, indicato l'ordine di partenza delle auto dei killers da Piazza Nascè : prima l'auto del GANCI e poi quella dell'ANZELMO;
20. Entrambi hanno specificato che le loro auto ebbero a partire solo dopo che ebbero a transitare le auto del Generale e della scorta;
21. Entrambi hanno riferito che le auto delle vittime erano transitate ad andatura "normale": "da città";
22. Hanno indicato, entrambi, che il kalashnicov adoperato dal GRECO era di quelli col calcio ripiegabile;

Inoltre, sia il GANCI che l'ANZELMO hanno riferito, sia avuto riguardo ai soggetti che erano stati coinvolti nelle fasi preparatorie all'omicidio, sia avuto riguardo ai soggetti che, poi, presero attivamente parte al delitto , indicazioni significativamente convergenti.

In particolare, hanno concordemente indicato le famiglie mafiose che si erano rese attivamente protagoniste dell'eccidio (mandamento di Resuttana e relative famiglie di Resuttana e dell'Acquasanta – rappresentato, in particolare, da MADONIA Antonino, da CAROLLO Gaetano e da GALATOLO Vincenzo- ; mandamento di Porta Nuova, famiglia Noce- rappresentata da GANCI Raffaele, GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo- ; mandamento di Ciaculli : famiglie di Ciaculli e di Corso dei Mille- rappresentate da GRECO Giuseppe, LUCCHESI Giuseppe; mandamento di Partanna Mondello : famiglia di S. Lorenzo- rappresentata da GAMBINO Giacomo Giuseppe).

Hanno, presso che concordemente, indicato la maggior parte degli autori principali dell'agguato (GANCI Calogero, MADONIA Antonino, GRECO Giuseppe Scarpa, ANZELMO Francesco Paolo, GAMBINO Giacomo Giuseppe), nonché tutti quelli che avevano partecipato con ruoli di copertura (CAROLLO Gaetano, GALATOLO Vincenzo e GANCI Raffaele).

Hanno entrambi attribuito a LUCCHESI Giuseppe un ruolo preparatorio nell'agguato.

Inoltre, anche avuto riguardo al *movente*, entrambi i collaboranti hanno, poi, concordemente riferito che l'omicidio era stato determinato dal fatto che il Generale, noto per le capacità dimostrate col terrorismo, avrebbe costituito certamente un pericolo per Cosa Nostra, di tal che detta organizzazione aveva deciso di agire preventivamente, prima ancora che il Prefetto potesse – magari ottenendo i poteri che gli erano stati promessi – realmente creare nocumeto alla consorterìa malavitosà.

Al riguardo, pur prescindendo dal considerare che, nel presente, processo, l'individuazione dell'esatto movente dell'omicidio del Generale non si appalesa indispensabile, atteso che agli imputati è contestata principalmente l'esecuzione dell'omicidio; giova evidenziare che "il movente" indicato dal GANCI e dall'ANZELMO pare, da una parte, sorretto, in fatto, dalla straordinaria capacità organizzativa riconosciuta da tutti al Prefetto DALLA CHIESA e, dall'altra, assolutamente verosimile – quanto meno come spiegazione "ufficiale" fornita all'interno del sodalizio – e ben atto a fondarne la sua condanna a morte.

Di contro, rileva la Corte che poco interesse può avere, in questa sede, accertare se effettivamente l'uccisione del Generale sia stata determinata solo dal timore dei futuri pericoli che la sua azione avrebbe rappresentato per Cosa Nostra, ovvero se dietro a tale motivazione ufficiale vi fossero altre inconfessabili ragioni.

Si può, senz'altro, convenire con chi sostiene che al riguardo persistano ampie zone d'ombra, concernenti sia le modalità colle quali il Generale è stato mandato in Sicilia (praticamente da solo e senza mezzi) a fronteggiare il fenomeno mafioso, forse negli anni in cui il sodalizio Cosa Nostra ha potuto esercitare nel modo più arrogante ed

incontrastato l'assoluto dominio sul territorio siciliano¹⁸³, sia la coesistenza di specifici interessi - anche all'interno delle istituzioni - all'eliminazione del pericolo costituito dalla determinazione e dalla capacità del Generale.

In tal senso, non potendosi omettere che il programma d'intenti manifestato dal Generale, nel momento dell'accettazione dell'incarico (avuto particolare riguardo all'avviso - rivolto a quelle forze politiche che il DALLA CHIESA riteneva colluse alla mafia - che "non avrebbe guardato in faccia nessuno"); non poteva non suonare come un chiaro campanello d'allarme per chi all'epoca traeva impunemente quanto illecitamente vantaggio dai rapporti tra la mafia e la politica, soprattutto nello specifico mondo degli appalti.

Tuttavia, se pare appena possibile accennare in questa sede a tali argomenti¹⁸⁴, reputa la Corte che ogni altra valutazione sarebbe ultronea rispetto al fine di questo processo e, non costituendo compito di questo

¹⁸³ Al riguardo basterebbe ricordare come tra il 1980 ed il 1983, nella sola provincia di Palermo, non solo fossero stati commessi migliaia di omicidi, causati dalla guerra di mafia, ma fossero stati commessi omicidi di importanti rappresentanti delle istituzioni, quali il Presidente della Regione, il Procuratore della Repubblica di Palermo, l'On. Pio La Torre, il Giudice Chinnici, nonché ufficiali dei Carabinieri come il Cap. Basile e il Cap. D'Aleo.

Il tutto con una tracotanza ed una sicumera pari soltanto all'assoluta incapacità mostrata dallo Stato di individuare gli autori degli omicidi, coi metodi tradizionali.

In proposito, non va sottaciuto che fino al primo interrogatorio di Tommaso BUSCETTA, cioè sino all'autunno del 1984, ancora si parlava genericamente di "mafia", di fatto sconoscendosi l'entità Cosa Nostra.

¹⁸⁴ Si legga al riguardo anche quanto già rilevato dalla Corte di Assise di Palermo, nella sentenza contro ABBATE+459, in atti ai faldoni n. 11 e segg., pgg. 2401 e segg., quando quel Giudice ha evidenziato "singolari coincidenze" in riferimento ora alle "lenzuola", usate per coprire pietosamente i poveri corpi del Generale e della giovane moglie, prelevate "tempestivamente" dalla residenza dei due coniugi e mai più ritrovate; ora al mancato ritrovamento di documenti affidati dal Generale alla moglie perché quest'ultima li rendesse pubblici nel caso in cui il marito fosse morto; ora, al mancato ricordo dell'On. Andreotti di una frase riportata in una pagina del diario del Generale, ecc.

106

giudice, non sarebbe opportuna, in quanto non utile ai fini della decisione.

Peraltro, non va sottaciuto che anche gli altri collaboranti escussi nel corso del processo, CUCUZZA Salvatore e BRUSCA Giovanni, in particolare¹⁸⁵, hanno indicato lo stesso movente riferito dall'ANZELMO e dal GANCI, e cioè a dire il timore che il Generale, persona notoriamente integerrima ed inavvicinabile, in virtù della sua ben conosciuta abilità e determinazione, potesse costituire un formidabile avversario per Cosa Nostra.

I suddetti collaboranti hanno anche confermato la matrice mafiosa e corleonese dell'eccidio, in particolare il CUCUZZA riferendo di avere ben compreso dalle allusioni del LUCCHESE che a commettere l'omicidio era stato il suo "gruppo di fuoco" – quello stesso, in sostanza, che aveva posto in essere qualche mese prima l'agguato ad Alfio FERLITO, determinando la c.d. strage della circonvallazione- e composto da gran parte degli elementi indicati da ANZELMO e GANCI; vale a dire gli stessi ANZELMO e GANCI, MADONIA Antonino, GRECO Scarpa, il LUCCHESE, GAMBINO Giacomo Giuseppe, ecc.

Il BRUSCA, riferendo che di tale delitto, prima che venisse commesso si era parlato, in sua presenza, in diverse riunioni cui aveva preso parte il padre, Bernardo e RIINA Salvatore; ed aggiungendo che anche dopo l'agguato si era tornati sull'argomento, anche in presenza di MADONIA Antonino, quando si era stigmatizzato il comportamento di GRECO Scarpa che aveva, all'ultimo momento e senza preavviso, inserito un suo uomo (Pietro SALERNO) tra i componenti del commando omicida.

E pare evidente che le dichiarazioni di entrambi i collaboranti forniscano un cospicuo supporto alle ben più dirette affermazioni degli odierni imputati-collaboranti GANCI ed ANZELMO.

Inoltre, non va sottaciuto che sia il BRUSCA che il CUCUZZA hanno confermato l'impiego, come base operativa, del fondo GALATOLO in diversi altri episodi di sangue commessi, in quegli anni, dal gruppo di fuoco composto fra gli altri da MADONIA Antonino e da GRECO Scarpa. Segnatamente, specificando che tale fondo era stato utilizzato in precedenza per l'omicidio dell'On. Pio LA TORRE e successivamente per l'omicidio del dr. CHINNICI.

¹⁸⁵ Cfr. – al faldone nr. 2, vol. 5, udienza del 4/4/01- le dichiarazioni rese da CUCUZZA Salvatore e da BRUSCA Giovanni .

In tal senso, dovendosi rimarcare che entrambi i suddetti collaboranti hanno confermato la totale quanto fattiva adesione di GALATOLO Vincenzo alle azioni omicida della cennata ala militare dei corleonesi e più, in generale, la partecipazione di tutti i soggetti indicati dagli odierni imputati GANCI ed ANZELMO, all'esecuzione di numerosi degli omicidi strategici approntati dal gruppo di fuoco corleonese, con specifico riferimento agli imputati MADONIA e GALATOLO, nonché ai vari GAMBINO Giacomo Giuseppe, GRECO Giuseppe Scarpa, LUCCHESI Giuseppe, SALERNO Pietro, CAROLLO Gaetano, GANCI Raffaele, ecc.

Giova, ancora, rilevare che gli elementi di prova oggettiva forniscono ulteriori importanti elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti.

Così, avuto riguardo alle affermazioni di ANZELMO Francesco Paolo, pare evidente che i reperti balistici ed i rilievi tecnici¹⁸⁶ confermino che l'Alfetta condotta dall'agente Domenico RUSSO ebbe ad essere fatta oggetto di colpi di kalshnicov solo dal lato destro (oltre, che dalla parte anteriore, dal parabrezza)¹⁸⁷; ed ancora che nell'episodio non ebbero ad essere impiegate le altre armi a disposizione dei componenti dell'auto sulla quale esso ANZELMO si trovava.

Mentre, i rilievi tecnici – soprattutto quelli eseguiti nella mattinata del giorno seguente all'eccidio¹⁸⁸ - dimostrano in tutta evidenza l'esattezza delle affermazioni di GANCI Calogero, avuto riguardo alla dinamica dell'assalto portato alla A 112 sulla quale si trovava il Generale DALLA CHIESA.

Infatti, la circostanza che tracce dei colpi esplosi dal kalashnicov siano state trovate sul palazzo che costeggia la via Carini nel tratto compreso tra la piazza Nascè e l'incrocio colla via Ricasoli, nonché sui

¹⁸⁶ cfr. rilievi tecnici eseguiti il 3 (ed il 4) settembre 1982, in atti al vol. 15, fald. 5.

¹⁸⁷ cfr. al faldone nr. 3, vol. 8, le risultanze della consulenza tecnica prodotta dal P.M. col consenso delle Difese, acquisita all'udienza del 31 maggio 2001, redatta dal Dott. Carlo BUI Direttore dell'Unità di Analisi del crimine violento della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Polizia Scientifica; e dall'Isp. Domenico Notarstefano; pgg. 54 e segg. nonché fotografie riguardanti l'Alfetta ed i colpi che l'hanno attraversata.

¹⁸⁸ Cfr. faldone 5, vol. 15, pgg. 15 e segg. dei suddetti rilievi. Cfr. anche a pag. 30 della consulenza redatta dal Dott. BUI e dall'Isp. NOTARSTEFANO (al faldone 5, vol. 8)

mezzi e sul furgone posteggiato sul lato destro della via Carini (di fronte ai civici 23 e 23/A¹⁸⁹), in prossimità dell'incrocio anzidetto, comprova che colpi del cennato mitra ebbero ad essere esplosi, per qualche secondo, "da sinistra verso destra", potendosi gli stessi giustificare, quindi, solo con un attacco portato da un killer che si trovava a sinistra rispetto all'auto sulla quale si trovava il generale.

Proprio come indicato dal GANCI.

Né, al riguardo, può sostenersi che l'imputato abbia potuto fornire la versione anzidetta rifacendosi a risultanze processuali (del maxi processo) ovvero a quanto riprodotto dalle fonti giornalistico-telesive o dal film.

Invero, sia processualmente, sia mediaticamente, si era sempre ipotizzato che l'attacco fosse stato condotto da persone a bordo di un veicolo (ora una moto, ora un'auto) che aveva affiancato dal lato destro l'auto del Generale¹⁹⁰.

Tant'è vero che, per come è dato evincere dalla ricostruzione operata dal G.I. del maxi processo di Palermo, anche a tal fine sopra riportata al paragrafo 1, per giustificare le tracce dei colpi che avevano attinto la A 112, si era dovuto ipotizzare che uno dei killers fosse disceso dal proprio mezzo ed accostandosi all'auto del generale oramai ferma, si fosse portato sul lato sinistro della stessa (ove si trovava la povera SETTI CARRARO) e da lì avesse esplosi altri colpi all'indirizzo dei coniugi DALLA CHIESA.

Dovendosi, al riguardo, osservare che la tesi come sopra ipotizzata non può non apparire poco logica, non comprendendosi perché il killer avrebbe dovuto perdere tempo per raggiungere il lato sinistro dell'auto, per di più vedendo che il Generale, che chiaramente costituiva l'obbiettivo dell'agguato, si trovava sul lato destro.

¹⁸⁹ Cfr. faldone 5, vol. 15, pg. 17 e segg. dei suddetti rilievi. Le tracce di esiti di proiettili sul furgone si rappresentano particolarmente significative come evidenziato dai testi BUI e NOTARSTEFANO, nonché dalle suddetta consulenza dai medesimi redatta ed acquisita all'udienza del 31 maggio 2001, in quanto consentono di individuare con esattezza il punto d'origine del colpo d'arma da fuoco e la sua direzione, confermando appieno la versione resa dal GANCI.

¹⁹⁰ Solo, per ragioni di completezza va anche rimarcato come la dinamica dell'azione criminosa ricostruita nel film fosse assolutamente diversa, rappresentando che l'attacco fosse stato effettuato in primis contro l'auto di scorta e che la A 112 fosse stata inizialmente colpita dai killers che si trovavano a bordo della motocicletta.

Peraltro, come cennato la ricostruzione operata da quel G.I. non poteva giustificare le tracce dei colpi che avevano attinto il palazzo ed il furgone che si trovavano sul lato destro della via Carini.

Ancora, non va sottaciuto che gli accertamenti disposti da questo Giudice hanno, in buona sostanza, asseverato la possibilità che l'auto condotta dal GANCI potesse inseguire, raggiungere ed affiancare l'auto condotta dalla SETTI CARRARO nel tratto stradale insistente tra la piazza Nascè e la via Carini, in prossimità dell'incrocio con via Ricasoli.

Al riguardo, i consulenti escussi al dibattimento hanno affermato che tale manovra sarebbe stata possibile – in considerazione delle distanze, dell'accelerazione del mezzo condotto dal GANCI, e della posizione delle auto al momento del passaggio della vettura sulla quale si trovava il Generale – anche se la A 112 fosse passata ad una velocità tra i 50 ed i 60 kmh.

In proposito, dovendosi rammentare che secondo le versioni del GANCI e dell'ANZELMO le autovetture delle vittime sfilarono ad una velocità normale, <<da città>> e, quindi, ad una velocità sicuramente molto modesta, verosimilmente non superiore ai 40 kmh, come anche testimoniato : dalla modestissima velocità colla quale (pur senza più alcun controllo) l'auto ebbe ad arrestarsi impattando con un'auto (una Fiat Ritmo) posteggiata sul lato sinistro della via Carini; dall'assenza di tracce di frenata; nonché dalla considerazione che la povera SETTI CARRARO solo da poco era a Palermo per cui è logico pensare che guidasse con particolare cautela (in altre parole, che procedesse molto lentamente) e che probabilmente, avvicinandosi all'incrocio colla via Ricasoli, stesse anche rallentando.

Per cui nessun dubbio può insistere sulla possibilità da parte del GANCI di raggiungere senza difficoltà l'auto delle vittime, così come dal medesimo asserito.

Del resto, va rimarcato che, poiché si ignora l'esatta velocità colla quale la A 112 ebbe a transitare, pare evidente che non è tale dato che può condizionare la ricostruzione delle modalità dell'omicidio.

Viceversa, è la velocità dell'auto che va desunta dagli altri dati costituiti, sia dalla posizione delle auto degli assassini, quale si ricava dalle concordi affermazioni del GANCI e dell'ANZELMO; sia dalle tracce di colpi di kalashnicov rinvenuti sull'edificio della via Carini (a partire dal civico nr. 15) , in prossimità dell'incrocio colla via Ricasoli.

In tal senso, considerato anche che il GANCI ha sostenuto di non avere avuto necessità di accelerare bruscamente per raggiungere la A112, può ragionevolmente ritenersi che l'auto condotta dalla SETTI CARRARO stesse procedendo ad una velocità non superiore ai 40 kmh.

Sempre in relazione ai dati oggettivi che supportano le affermazioni del GANCI, va poi sottolineato come lo stesso, esattamente, abbia posizionato il momento iniziale dell'agguato (vale a dire il momento in cui il MADONIA aveva cominciato a sparare) nella via Carini, poco prima dell'incrocio colla via Ricasoli; ciò essendo chiaramente dimostrato dagli esiti dei colpi di kalashnicov rinvenuti sull'edificio sito sul lato destro prima del citato incrocio.

Ed, in tale direzione, anche l'assunto del GANCI, per il quale il MADONIA "aveva sparato anche all'indietro" (vale a dire una volta superata l'auto del Generale), trova precipua conferma nelle tracce dei colpi di kalashnicov rinvenuti (anche) sulla parte sinistra del parabrezza della A 112¹⁹¹.

¹⁹¹ Cfr. – al faldone nr. 5 vol. 15- tra le fotografie allegate ai rilievi tecnici la foto nr. 7.

§ - 8) I rilievi e le perplessità sollevati in merito alla convergenza delle dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo con quelle di GANCI Calogero

La sostanziale coincidenza delle dichiarazioni di GANCI e di ANZELMO sulla vicenda riguardante l'omicidio del Generale DALLA CHIESA ed i riscontri costituiti dalle risultanze sopra richiamate, permette a parere di questa Corte, in primo luogo, di affermare con assoluta certezza la partecipazione di entrambi all'omicidio in trattazione e, di conseguenza, in astratto, la loro idoneità a riferire con esattezza le modalità del delitto e gli autori.

Ribadito, infatti, che non pare assolutamente possibile che i due abbiano potuto raccontare la vicenda dell'omicidio del Generale DALLA CHIESA in modo così convergente, avuto riguardo soprattutto agli aspetti essenziali del racconto, se non l'avessero effettivamente vissuta (ovvero, se non avessero avuto modo di concertarla, ma tale ultima eventualità è da ritenersi esclusa, per le considerazioni sopra svolte); rimane da esaminare gli elementi di difformità che nelle propalazioni dei due collaboranti indubbiamente insistono e che, non disconosciuti dalla pubblica accusa, sono stati correttamente posti in risalto dalla Difesa.

Tuttavia, nell'accingersi ad esaminare tali difformità, converrà rimarcare che tale disanima dovrà esclusivamente mirare a trovare una risposta alle seguenti domande: << *le difformità tra le due propalazioni consentono di sostenere che entrambi i due collaboranti non hanno partecipato all'omicidio del Generale DALLA CHIESA ?*>>; ovvero, << *consentono di sostenere che anche uno solo dei due non abbia partecipato?*>>.

Invero, solo, se attraverso le difformità, si perverrà a poter dubitare della loro presenza (di entrambi o anche di uno solo dei due) sul luogo dell'omicidio (giungendo, coerentemente, a sostenere che gli stessi GANCI e ANZELMO dovrebbero essere assolti dagli omicidi in trattazione) si potrà anche affermare che –non essendo stati presenti– non sono stati in grado di vedere, constatare, osservare chi avesse preso parte ai delitti in trattazione.

In altri termini, l'esistenza di discrepanze nelle propalazioni sul fatto (a meno di essere talmente gravi da poter essere spiegate solo con

una grave deficienza psichica o mnemonica) o refluisce nel senso di escludere la presenza del collaborante al fatto medesimo (influenando, di riflesso sulla credibilità della chiamata non più effettuata su diretta constatazione degli eventi), oppure non può minimamente influire sull'attendibilità della "chiamata" di correo.

Dovendo, in tale ultimo caso, la suddetta difformità *necessariamente attribuirsi ad altri fattori* (quali la scarsa attenzione a determinati dettagli, la diversa posizione assunta durante il verificarsi del fatto, la concitazione del momento, il diverso modo di reagire agli eventi, la minore attitudine al ricordo, ecc.).

§ - 8.1) Gli aspetti di illogicità nella versione accusatoria rilevati dalla Difesa degli imputati.

Va, ancora, osservato come la Difesa degli imputati MADONIA e GALATOLO abbia sostenuto che la versione dei fatti resa dal GANCI e dall'ANZELMO sia sostanzialmente illogica e non compatibile con altri elementi emergenti dal processo.

In particolare, si è affermato che "non è compatibile colla loro asserita presenza sui luoghi il fatto che non siano stati in condizione di specificare su quale auto ciascuno di loro si trovasse nel momento in cui l'omicidio venne commesso".

Pare evidente come tale assunto non possa essere condiviso. E' vero che né il GANCI né l'ANZELMO hanno saputo indicare su quali auto si fossero trovati durante l'eccidio, entrambi parlando di auto a quattro sportelli di grossa cilindrata e che, solo in forza di deduzioni,

l'ANZELMO, è pervenuto a riferire che l'auto sulla quale si trovava il GANCI doveva essere la BMW¹⁹².

Tuttavia, la “lacuna” dei collaboranti è giustificata ampiamente dal lungo lasso di tempo trascorso e dal fatto che, soprattutto in quegli anni, entrambi avevano partecipato a numerosissimi fatti di sangue nei quali erano state impiegate auto di ogni tipo e foggia, di guisa che pare evidente che la mancata indicazione sottolineata dalla Difesa appare tutt'altro che significativa.

Anzi, testimonia, ancora una volta, la genuinità delle prodezze dei due collaboranti che sicuramente, ove avessero voluto, avrebbero potuto attingere il dato sulle auto usate dai killers nell'eccidio in questione, dalle risultanze rassegnate nel maxi processo di Palermo (ovvero, finanche, dal film girato sulla morte del Generale).

La difesa del MADONIA ha poi sostenuto “che non era possibile che si trattasse di un delitto di mafia, atteso che il Gen. DALLA CHIESA ancora non aveva fatto niente contro Cosa Nostra: <<non faceva paura a nessuno>>”; arrivando a sostenere che le auto incendiate non sarebbero state quelle usate per l'agguato e che sarebbero state approntate –coi bossoli al loro interno- solo per sviare le indagini.

La tesi pare del tutto priva di fondamento.

Se, invero, come già rimarcato residua il sospetto che l'omicidio del Generale fosse stato determinato anche da ragioni diverse da quelle legate alla criminalità mafiosa, non pare in alcun modo dubitabile che

¹⁹² Incidentalmente, va rilevato che secondo la Corte, la deduzione dell'ANZELMO –basata sul ritrovamento a bordo della BMW di bossoli esplosi dal kalashnicov di MADONIA Antonino- si appalesa assolutamente condivisibile. Tra l'altro, il fatto che l'equipaggio costituito da GANCI e da MADONIA si trovasse sulla BMW, mentre l'ANZELMO con GAMBINO Giacomo Giuseppe e con MARCHESE Antonino si trovasse a bordo della 132, è avvalorato dalla circostanza che le due auto sono state trovate l'una dietro l'altra (la 132 dietro la BMW) nella stradina dove sono state rinvenute incendiate, sembrando logico –date anche le dimensioni della stradina- che siano state parcheggiate in base all'ordine col quale sono arrivate; vale a dire, come riferito concordemente da entrambi i collaboranti, prima l'auto del GANCI (la BMW) e poi a seguire quella dell'ANZELMO (la 132).Cfr. in proposito le foto allegate ai rilievi tecnici.

l'eccidio in trattazione debba essere ascritto al sodalizio mafioso di Cosa Nostra e, segnatamente, alla fazione c.d. corleonese¹⁹³.

Ciò è stato già appurato dal c.d. maxi processo uno di Palermo e trova nel presente processo ampi quanto esaustivi elementi di conferma nelle convergenti dichiarazioni sia degli odierni imputati collaboranti, sia dei collaboranti (BRUSCA, CUCUZZA ed ONORATO) escussi durante il processo.

Del resto, gli esiti della perizia balistica effettuata sui bossoli rinvenuti in occasione dell'eccidio del Generale, nonché in occasione di altri delitti chiaramente ascrivibili ai corleonesi (omicidi BONTATE, INZERILLO, strage della circonvallazione, tentato omicidio

¹⁹³Cfr. ai faldoni 11 e segg. la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16/12/1987 contro ABBATE+459 alle pg. 2341 e segg. In particolare alle pg. 2399 e segg. , a proposito del “movente”, tra l'altro si legge : <<Certamente, all'uccisione del Generale DALLA CHIESA, insieme col quale fu sacrificata la vita anche della giovane moglie e dell'autista Russo, contribuirono fattori di versi e concomitanze d'interessi. Ma la matrice mafiosa del delitto è di stampo inequivocabile. Peraltro, a prescindere dai risultati della generica ...non è da dimenticare la scossa frenetica che egli iniziò a dare ad un ambiente sonnolento, rendendosi protagonista d'incontri, d'interviste, di dichiarazioni pubbliche, di proclamazioni d'intenti, d'indicazioni puntuali, che miravano a risvegliar l'interesse generale su un problema che mostrava tutto il suo drammatico peso nella vita dell'intera Nazione. E', quindi, innegabile che su di lui conversero i fari dell'attenzione isolana e nazionale. A lui furono anche attribuite erroneamente iniziative giudiziarie (come il rapporto dei 161) e di lui si temevano gli sconfinamenti territoriali in direzioni (come quelle di Catania) verso le quali certamente l'attenzione del Prefetto si era orientata e soffermata. Ciò – anche per il pericolo che se ne subisse il fascino, e che esso sovrastasse quello che la mafia derivava dalla sua potenza economica in uno coi suoi messaggi di morte – determinò vivo allarme in seno alla criminalità organizzata e ne danno credibile testimonianza gli echi raccolti nelle carceri da imputati dichiaranti. Se si riflette che la cosca di Corso dei Mille fu mobilitata dal suo capo (ma per ordine certamente venuto da più in alto) al fine di pedinare i movimenti del DALLA CHIESA, impiegando ROTOLO....se si riflette sulle confidenze del FIDANZATI all'INCARNATO ed al RICCIO sulla prossima fine del generale, si ha chiaro il quadro di una congiura ordita al fine di sopprimere questa minaccia gravissima ai loschi traffici, fiorenti per intensità e profitti, che l'organizzazione “cosa nostra” ordiva in Italia ed all'estero.>>

115

CONTORNO e danneggiamento della gioielleria CONTINO), comprovano in modo assolutamente chiaro la partecipazione dei corleonesi all'agguato in trattazione.

Ed, in tal senso, quasi risibile appare l'ipotesi per la quale le auto usate per l'agguato non sarebbero state quelle rinvenute incendiate la sera del 3 settembre 1982, che sarebbero state invece usate solo per fare da "specchio per le allodole" e depistare le indagini orientandole verso Cosa Nostra.

Invero, se così fosse, sarebbe assolutamente inspiegabile il ritrovamento all'interno della BMW incendiata di bossoli esplosi dalla stessa arma usata (non solo per l'omicidio del Generale, ma anche) per gli omicidi BONTATE, INZERILLO ecc.

A meno di non dovere ascrivere – secondo la tesi difensiva- anche tali omicidi ad altri soggetti o ad altri poteri, non meglio individuati, e non invece ai corleonesi come asseverato da tutti i collaboranti esaminati, dalle sentenze passate in giudicato in atti, nonché dalla logica.

Secondo la Difesa del MADONIA, poi, la partecipazione del GANCI e dell'ANZELMO all'omicidio del Generale DALLA CHIESA, dovrebbe escludersi perché all'eccidio – per quanto emerge dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza dell'evento- avrebbero partecipato almeno due motociclette ed il fatto che i due collaboranti ne abbiano indicato una soltanto dimostrerebbe che non hanno preso parte al delitto.

In verità, il sospetto che all'omicidio abbiano partecipato più motoveicoli sembrerebbe trovare conferma, oltre che nelle deposizioni del teste CASERTA Nicolò (sinteticamente riportate al § 1) anche nelle dichiarazioni sul punto un po' confuse e contrastanti riportate dal GANCI e dall'ANZELMO avuto riguardo al pilota del motoveicolo, ai movimenti effettuati dalla motocicletta sulla quale si trovava il "GRECO Scarpa", nonché sul sistema di comunicazione adottato dai killers per sapere quando il Generale sarebbe transitato.

Infatti, il GANCI ha ricordato che il conducente della moto era SALERNO Pietro; che la motocicletta era stata parchata vicino all'autovettura da esso condotta e si era mossa solo quando era arrivata la notizia che le vittime stavano per passare; ed ancora che il MADONIA aveva appreso – mediante rice trasmittente- verosimilmente da LUCCHESI Giuseppe e da chi sorvegliava i movimenti del Generale che lo stesso stava per arrivare.

Mentre, l'ANZELMO ha rammentato che a condurre la motocicletta era il LUCCHESI; che la motocicletta faceva la spola tra la

Prefettura e la Piazza Nascè; e che verosimilmente era stato proprio attraverso le indicazioni dei motociclisti che il MADONIA aveva appreso che stava per arrivare il Generale.

Alla luce di tali contrasti, sembrerebbe in sostanza ben possibile che – stante anche il lungo lasso di tempo trascorso ed il ruolo sostanzialmente secondario svolto dal GANCI e dall'ANZELMO che non avevano avuto modo di apprendere tutte le modalità operative dell'agguato- all'eccidio avessero preso parte (almeno) due motociclette pilotate l'una dal LUCCHESI e l'altra dal SALERNO: una montata da chi aveva avuto l'incarico di sorvegliare i movimenti del Generale ed avvisare tempestivamente i killers in agguato; l'altra, con a bordo GRECO Giuseppe Scarpa, che aveva avuto il compito di partecipare all'esecuzione dell'omicidio e che, per tale motivo, era stata tenuta parcheggiata sino all'arrivo delle vittime.

Il tutto non escludendo che le modalità di comunicazione tra i killers che sorvegliavano il Generale ed il comando in agguato potessero essere rafforzate anche dal collegamento attraverso <<rice trasmettenti>>.

In sostanza, la mancata conoscenza –da parte del GANCI e dell'ANZELMO- della globalità del piano approntato (dal MADONIA, dal GRECO e dal GAMBINO) per l'omicidio, esclude che la parzialità del ricordo possa risolversi in una prova dimostrativa della loro assenza dal luogo del delitto; mentre, la diversa posizione dei due collaboranti, la concitazione di quei momenti, e la loro concentrazione solo sui movimenti che essi, da lì a poco, avrebbero dovuto porre in essere, giustifica ampiamente, insieme al lungo lasso di tempo trascorso, le disarmonie insistenti fra i due racconti.

Sempre secondo il difensore del MADONIA, il racconto dei collaboranti (ed in particolare quello dell'ANZELMO) sarebbe privo di logicità in quanto non sarebbe stato possibile che l'equipaggio a bordo della motocicletta, che doveva sorvegliare i movimenti del Generale ed avvisare che il medesimo stava arrivando, potesse effettivamente farlo in tempo utile, posto che la distanza tra la Prefettura e piazza Nascè è modesta, vale a dire di appena 800 mt..

Anche tale assunto difensivo non pare particolarmente pregnante. Da una parte, infatti, risulterebbe l'impiego (affermato dal GANCI e non escluso dall'ANZELMO) di strumenti di comunicazione alternativi (le ricetrasmittenti), utilizzati da quel gruppo di fuoco anche in altre occasioni.

Dall'altra, è proprio l'abilità di motociclista concordemente attribuita al LUCCHESI che rende verosimile che lo stesso potesse

precedere il mezzo condotto (peraltro lentamente) dalla SETTI CARRARO, per avvisare tempestivamente i killers in attesa.

La Difesa del MADONIA, inoltre, come già anticipato, ha sostenuto l'impossibilità che il GANCI potesse effettuare la manovra descritta per affiancare l'auto del Generale; sottolineando che, muovendosi dalla parte centrale del piazzale Nascè ove si era posizionata la sua auto, non avrebbe potuto raggiungere la A112 nel luogo ove risulta che sia cominciato l'agguato, vale a dire prima dell'incrocio colla via Ricasoli (all'altezza del civico 15 della Via Carini).

Si è già detto come – a parere della Corte- le risultanze processuali dimostrino la realizzabilità della manovra nei tempi e negli spazi indicati dal GANCI, anche considerando una velocità della A 112 condotta dal Generale pari a 50 kmh¹⁹⁴.

Va qui, solo, rimarcato che, molto probabilmente, per le considerazioni dianzi descritte la velocità della A 112 era ancora minore, verosimilmente non superiore ai 40 kmh e che quasi sicuramente l'auto doveva essere in fase di rallentamento, stante l'approssimarsi dell'incrocio.

In ogni caso, è evidente che quello della velocità tenuta dalla A 112 è un dato assolutamente insicuro, sul quale conseguentemente non può utilmente basarsi alcuna tesi, né a sostegno dell'accusa, né a confutazione della medesima.

Sempre la Difesa del MADONIA ha rilevato l'illogicità della versione dei collaboranti sul punto relativo al fatto che il gruppo di fuoco si fosse tenuto pronto per tutto il periodo indicato dai collaboranti (una ventina di giorni prima del delitto) posto che il Generale in quel periodo era in ferie o comunque fuori sede.

Anche tale censura pare di scarso rilievo. Infatti, da una parte risulta che in quel periodo in Generale, nonostante fosse in ferie (dal 9 agosto), fosse rientrato a Palermo qualche giorno prima dell'omicidio (segnatamente, l'1 settembre), e si fosse recato quello stesso giorno ed i giorni seguenti in Prefettura¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Cfr. esami dei testi BUI e NOTARSTEFANO; la relazione di consulenza integrativa depositata dal teste BUI all'udienza del 20 novembre 2001; nonché gli esiti della perizia redatta dall'Arch.PULEO e depositata il 18 gennaio 2002.

¹⁹⁵ Cfr. al faldone nr. 6. Fald. 17. Il rapporto preliminare redatto congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Operativo CC. in data 12/9/82, pg. 27 segg. dichiarazioni di OROFINO Vincenza.

Dall'altra, è proprio l'incertezza sulla presenza della vittima che assevera la necessità – per chi ha intenzioni omicide- di tenere costantemente pronto il gruppo dei killers.

Se, invero, gli assassini avessero saputo con esattezza quando sferrare l'agguato, non avrebbero avuto la necessità di tenersi sempre pronti; di guisa che, la discontinua presenza del Generale in quel periodo, sottolineata dalla Difesa, a parere della Corte, fornisce un ulteriore riprova della logicità del racconto dei collaboranti.

Al riguardo, non può inoltre sottacersi che pare ben probabile che i corleonesi, anche ammesso che sapessero che il Generale fosse andato in ferie, non fossero informati sulla durata del periodo di riposo concessosi dal Prefetto.

Finalmente, la Difesa ha sostenuto l'inverosimiglianza della versione offerta dai collaboranti nella parte in cui gli stessi hanno affermato che per prima sarebbe stata attaccata l'auto del generale; ciò in quanto in questo caso l'agente RUSSO avrebbe avuto il tempo di replicare colla sua pistola.

Neppure tale assunto può essere condiviso.

Intanto, dalla versione dei collaboranti risulta che l'attacco ai due mezzi fu presso che simultaneo anche se portato un attimo prima all'auto condotta dalla SETTI CARRARO.

Peraltro, il posto ove venne rinvenuta la pistola dell'Agente RUSSO – vale a dire tra i due sedili anteriori e, quindi, a portata di mano del povero agente- ed il fatto che la stessa arma venne trovata colla parte inferiore del calcio danneggiata da un colpo d'arma da fuoco¹⁹⁶ non esclude che il medesimo avesse avuto il tempo di vedere che l'auto che lo precedeva era stata attaccata e di impugnare l'arma¹⁹⁷; cosa che invece non avrebbe di certo potuto fare se l'agguato avesse avuto esso agente come primo bersaglio.

* * *

¹⁹⁶ Cfr. al faldone nr. 6. Fald. 17. Il rapporto preliminare redatto congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Operativo CC. in data 12/9/82.

¹⁹⁷ Cfr. anche a pg. 74 della consulenza redatta dal dott. BUI e dall'ispettore NOTARSTEFANO da cui risulta anche che il RUSSO venne attinto al braccio e che probabilmente dovette essere lo stesso proiettile a colpire sia il RUSSO che l'arma che l'agente aveva in dotazione.

§ 8.2) le divergenze riscontrate tra le dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo e quelle di GANCI Calogero. I contrasti con altre emergenze processuali.

Pare, ancora, opportuno soffermarsi sulle divergenze indubbiamente insistenti tra le dichiarazioni dei due collaboranti, al fine di verificare se possano avere una tale pregnanza da indurre, anche solo, a sospettare che i due abbiano riferito un episodio al quale non fossero stati presenti.

La prima attiene al tentativo operato prima dell'omicidio.

Infatti, mentre il GANCI ha affermato che era stato progettato ma non attuato un agguato in via Libertà coll'ausilio di un mezzo pesante, l'ANZELMO ha riferito che un primo tentativo (subito abbandonato perché troppo rischioso) era stato effettuato nella citata via Libertà, specificando che sul posto si erano recati gli stessi mezzi e gli stessi uomini che poi avevano posto in essere l'omicidio.

Orbene, la difformità delle due versioni è stata di fatto spiegata dagli esiti del confronto disposto da questa Corte. E' risultato, infatti,¹⁹⁸ che anche il GANCI sapeva che un altro tentativo era stato effettuato, ma in un'occasione in cui il medesimo GANCI non vi aveva potuto partecipare.

Pertanto, la divergenza tra le due versioni - tenuto soprattutto conto del fatto che si trattò, comunque, di un tentativo che si tradusse in un mero e temporaneo appostamento in attesa del passaggio della vittima e che, per ciò stesso, non dovette scolpirsi nella memoria dei protagonisti- non pare assolutamente conducente ai fini voluti dalla difesa e cioè allo scopo di escludere la partecipazione del GANCI e dell'ANZELMO all'omicidio.

Piuttosto, e sembra doveroso segnalarlo, denota un cattivo ricordo dell'ANZELMO sulla presenza (anche in quel "tentativo") di GANCI Calogero.

E -per quanto, il suddetto errato ricordo, appaia ben giustificato dal lungo lasso di tempo trascorso (quasi vent'anni); dalla scarsa rilevanza del tentativo in sé; e dal fatto che il GANCI aveva partecipato alle riunioni quotidiane nel fondo GALATOLO e poi all'esecuzione dell'eccidio- il fatto che il GANCI abbia escluso di avervi preso parte non può non incidere sul giudizio di attendibilità dell'ANZELMO inducendo a richiedere come riscontro allo specifico episodio in

¹⁹⁸ Cfr. al faldone nr. 3, vol. 10, udienza dell'1/12/2001.

questione, elementi estrinseci individualizzanti direttamente afferenti al fatto in dimostrazione.

La Difesa del MADONIA ha inoltre evidenziato come le dichiarazioni del GANCI e dell'ANZELMO differiscano sia sul luogo ov'erano custoditi mezzi ed armi usati per l'agguato (indicando il GANCI un garage nella disponibilità del MADONIA e l'ANZELMO lo stesso fondo GALATOLO) ; sia sulle modalità colle quali le auto dei killers vennero disposte in piazza Nascè (parallelamente rispetto alla strada secondo l'ANZELMO ; perpendicolarmente secondo il GANCI) ; sia ancora sul fatto che gli equipaggi dei killers ebbero a scendere dalle auto durante l'attesa ; ed infine sul percorso fatto al ritorno e sull'incendio delle auto.

Trattasi, in tutta evidenza di circostanze di infimo spessore (certamente non significative della mancata partecipazione all'omicidio di uno o di entrambi i collaboranti) chiaramente spiegabili col lunghissimo lasso di tempo trascorso, ovvero colla diversa posizione prospettica assunta dai collaboranti nella vicenda.

In particolare, merita solo rammentare che durante il confronto è emerso che l'esigenza di scendere dall'auto "sporca" fu determinata solamente dall'occasionale momentaneo intervento di una volante di polizia e che a scendere dal mezzo da usare per l'agguato ed a salire sulle auto pulite furono soltanto il GANCI ed il MADONIA, mentre l'ANZELMO ed i suoi compagni erano rimasti a bordo dell'auto.

Sopra si è già evidenziato come la difformità sulle modalità colle quali i killers vennero a sapere dell'arrivo del Generale – vale a dire se mediante l'uso di ricetrasmittenti ovvero in virtù della spola operata dall'equipaggio della motocicletta- possa chiaramente giustificarsi o coll'inesatto ricordo di uno dei collaboranti (dovuto evidentemente al lungo lasso di tempo trascorso ed assolutamente non incidente sul contenuto essenziale del racconto); ovvero, col fatto che entrambi i sistemi fossero stati adoperati nell'occasione e che il GANCI e l'ANZELMO avessero posto attenzione e rammentato uno solo di essi.

Tanto più, che come si è detto il ruolo secondario dai medesimi svolto li esonerava dal conoscere tutte le modalità dell'azione criminale.

Secondo il difensore del MADONIA la versione dei collaboranti differirebbe anche in relazione all'uso di fucili a pompa nell'agguato, asserita dal GANCI e negata dall'ANZELMO.

Si tratta, per la verità, di una contraddizione solo apparente. Invero, entrambi i collaboranti hanno riferito che i fucili a pompa erano

in dotazione solo nell'auto sulla quale si trovava l'ANZELMO ed il GANCI si è limitato a dire che egli "dietro di sé", mentre si allontanava col proprio veicolo, aveva udito degli spari che gli erano sembrati provenire sia dal kalashnicov (che aveva il GRECO) sia dai fucili a pompa.

Di guisa che, considerata la concitazione di quei momenti (caratterizzati dagli spari esplosi col kalashnicov a bordo dell'auto condotta dal GANCI; dagli spari del kalashnicov del GRECO; dal rumore delle auto del Generale e dell'Ag. RUSSO che erano andate a sbattere contro le auto in sosta), pare ben possibile argomentare che il GANCI avesse, sì, erroneamente, ma giustificatamente, pensato di udire anche colpi di fucile, che -come correttamente sostenuto dall'ANZELMO e rimarcato dagli esiti dei rilievi tecnici- nell'occasione non vennero esplosi.

Sicuramente più significative sono apparse le difformità tra le versioni rese dall'ANZELMO e dal GANCI avuto riguardo ai soggetti che avevano a loro dire composto l'equipaggio della motocicletta sulla quale si trovava GRECO Scarpa, nonché l'equipaggio dell'auto sulla quale si trovava l'ANZELMO .

Infatti, come già cennato, secondo il GANCI a guidare la moto sarebbe stato SALERNO Pietro e non LUCCHESI Giuseppe come invece riferito dall'ANZELMO; mentre sull'auto sulla quale si trova quest'ultimo, secondo il GANCI oltre al GAMBINO vi sarebbe stato ROTOLO Antonino, mentre secondo l'ANZELMO (oltre al GAMBINO), MARCHESE Antonino.

Si tratta di indicazioni che, a ben vedere, non incidono sulla generale credibilità del narrato di entrambi, in quanto il lungo lasso di tempo trascorso, e la sicura partecipazione di tutti i soggetti indicati (dal SALERNO al LUCCHESI; dal MARCHESE Antonino al ROTOLO Antonino) ad altri efferati episodi criminosi commessi dai corleonesi in quegli anni giustificano ampiamente la possibilità dell'errore.

Tanto più, che, almeno in ordine alla partecipazione del LUCCHESI, prescindendo dal ruolo svolto nell'agguato, convergono le dichiarazioni di entrambi i collaboranti, nonché quelle di CUCUZZA Salvatore.

Mentre, in relazione alla partecipazione del SALERNO all'agguato alla guida del motoveicolo, le indicazioni del GANCI appaiono supportate da quelle -ancorchè *de relato*- del BRUSCA, che ha sostenuto come la presenza imprevista dal SALERNO, imposta dal

GRECO Scarpa, fosse stata aspramente stigmatizzata dai vertici del sodalizio corleonese.

Il tutto lasciando ritenere come assolutamente verosimile che all'agguato avessero partecipato sia il LUCCHESE che il SALERNO e che -dati i ruoli diversi svolti dagli odierni collaboranti, la concitazione del momento, l'alternarsi delle motociclette nella zona del delitto, e l'ignoranza del piano messo a punto dal MADONIA, dal GRECO e dal GAMBINO- né il GANCI, né l'ANZELMO si fossero resi conto che più equipaggi di motociclette avevano cooperato alla riuscita dell'eccidio.

Peraltro, avuto riguardo all'indicazione del terzo soggetto che componeva l'auto dell'ANZELMO, va rilevato che l'individuazione operata da quest'ultimo (nella persona del MARCHESE Antonino) deve ritenersi – come del resto ammesso dallo stesso GANCI- più attendibile.

Ciò, non solo perché l'ANZELMO si trovava proprio sull'auto condotta da questo terzo soggetto (in tesi, il MARCHESE) e, quindi, meglio del GANCI poteva sapere chi fosse a condurre l'automezzo in questione; ma altresì in quanto l'ANZELMO ha riferito di avere commesso insieme al MARCHESE (come fatto eclatante) solo l'omicidio del Gen. DALLA CHIESA, di tal che era stato in grado di memorizzare con maggiore sicurezza la circostanza.

In tal senso, non va sottaciuto che mentre l'ANZELMO si è mostrato assolutamente certo dell'individuazione nel MARCHESE della terza persona che componeva il suo equipaggio; il GANCI ha affermato di non essere del tutto sicuro che tale terzo componente si dovesse identificare nel ROTOLO Antonino.

Al riguardo, va tuttavia precisato che se è possibile con certezza affermare che sul punto anzi specificato qualcuno degli odierni collaboranti è incorso in errore, non pare possibile con pari certezza individuare chi dei due abbia errato.

Inoltre, se -come già affermato- le suddette erronee indicazioni non modificano sensibilmente il quadro di attendibilità complessiva superiormente rappresentato, non incidendo sul convincimento relativo alla partecipazione di entrambi i collaboranti all'eccidio, né sulla loro capacità a riferire con sostanziale esattezza sulle modalità del delitto e sugli autori del medesimo; non può non rassegnarsi che il decorso del tempo e la partecipazione di tutti i soggetti indicati a numerosissimi altri fatti omicidiari hanno, sia pure in minima misura, temperato la precisione dei due collaboranti.

Derivandone la necessità di ricercare, a conferma della loro credibilità (in merito alle singole chiamate di correo), riscontri di tipo

“individualizzante ed afferenti direttamente al fatto in dimostrazione”.

Altro argomento sostenuto dalla Difesa del MADONIA per argomentare la mancata partecipazione dei collaboranti ANZELMO e GANCI all'eccidio in questione e, quindi, per argomentare la loro incapacità a riferire quanto avvenuto e gli autori del delitto, è quello relativo alle differenti modalità colle quali l'attacco criminale sarebbe stato portato all'auto del Generale, se cioè da destra, come asserito dall'ANZELMO, ovvero da sinistra, come indicato dal GANCI.

Non può sottacersi che la difformità, *prima facie*, si appalesa particolarmente inquietante.

Invero, pare piuttosto difficile ritenere che il semplice decorso del tempo (pur trattandosi di quasi vent'anni) possa influire sì tanto da modificare il ricordo di una manovra così macroscopica come quella effettuata per affiancare le vittime e per consentire al MADONIA di sparare contro di esse.

Ed è per tale motivo che la Corte ha insistito particolarmente nell'esame dei due collaboranti per comprendere se la discrasia dipendesse dalla mancata partecipazione di uno dei due collaboranti all'eccidio o da altro.

Sul punto, reputa questo Giudice che sia stato estremamente significativo ed utile il confronto disposto tra i due collaboranti¹⁹⁹.

Intanto, va ribadito che non vi possono essere dubbi sul fatto che la versione, senz'altro, più corretta sia quella offerta da GANCI Calogero.

Ciò, non solo, perché il GANCI si trovava alla guida dell'auto che iniziò l'assalto a quella del Generale, per cui è verosimile che meglio di chiunque altro il suddetto collaborante avesse memorizzato le fasi dell'agguato, quanto meno avuto riguardo alla manovra da esso stesso effettuata.

Ma, altresì, in quanto – come già sottolineato- le sue affermazioni trovano negli atti del processo oggettivi quanto inequivocabili elementi di conforto, nelle tracce lasciate dai colpi di kalashnicov esplosi dal MADONIA che ebbero ad attingere gli edifici ed il furgone insistenti sul lato destro della strada, comprovando che l'agguato era stato eseguito da sinistra verso destra.

Tanto premesso, resta da chiarire come mai l'ANZELMO abbia potuto fornire sul punto una versione così diversa.

¹⁹⁹ Cfr. il confronto effettuato all'udienza dell'1/12/2001, al faldone nr. 3, vol. 10.

Al riguardo, va preliminarmente affermato che l'ANZELMO si è mostrato, oltremodo, certo che il GANCI avesse affiancato l'auto del Generale dal lato destro di quest'ultima, sostenendo per giunta che il MADONIA aveva sparato dal finestrino del guidatore (cioè, del GANCI), sostanzialmente, ponendosi davanti al complice.

Tuttavia, dalle sue stesse dichiarazioni è risultato chiaramente che l'ANZELMO non aveva un ricordo visivo di tali fasi dell'agguato, quanto piuttosto che avesse serbato dell'evento una ricostruzione composta di ricordi visivi e di deduzioni logiche.

In particolare, ha tra l'altro sostenuto l'ANZELMO che, nel momento in cui il GANCI ed il MADONIA stavano per affiancare l'auto del generale, l'autovettura sulla quale esso ANZELMO si trovava, versava "in ultima posizione" (dietro all'auto del generale, a quella condotta dal GANCI, all'Alfetta ed alla motocicletta dei killers e, quindi, a parecchi metri di distanza da quella del GANCI); che egli aveva visto il GRECO sparare dalla motocicletta contro l'Alfetta; che l'Alfetta, che si trovava più o meno in mezzo alla strada, per effetto dei colpi era terminata sul lato sinistro; che egli superandola, si era "voltato per guardarla", pensando che esso ANZELMO ed i suoi complici, dovessero scendere per dare il colpo di grazia all'agente, mentre il GAMBINO aveva ordinato di procedere oltre; che subito dopo erano transitati dinanzi all'auto del Generale, ormai fermatasi sul lato sinistro della strada; proseguendo, quindi, essi all'inseguimento dell'auto condotta dal GANCI.

In sostanza, dalle affermazioni dell'ANZELMO, qui sintetizzate, si ricava (al di là della sicurezza ostentata dal collaborante) che la sua posizione (di passeggero, sul sedile posteriore, dell'ultimo mezzo tra quelli protagonisti dell'eccidio) non gli consentiva di scorgere con esattezza quale manovra il GANCI avesse effettuato per affiancare le vittime.

Tanto più che l'attenzione dell'ANZELMO dovette essere attratta (come dimostrano i suoi ricordi) da ciò che stava facendo l'equipaggio della motocicletta e dal conseguente movimento verso sinistra dell'Alfetta, una volta colpita dal kalashnicov del GRECO.

Peraltro, lo stesso ANZELMO ha detto addirittura di essersi voltato, per seguire il suddetto movimento dell'Alfetta.

Tutto ciò rende assai probabile, anzi certo, che l'ANZELMO non ebbe a seguire con sufficiente attenzione le modalità dell'affiancamento effettuato dal GANCI all'auto del Generale e che il suo ricordo sia rimasto fortemente influenzato dalla commistione di talune circostanze fattuali (come il fatto che la moto avesse portato l'agguato da destra

verso sinistra; il fatto che l'Alfetta fosse terminata sulla sinistra; il fatto di avere scorto subito dopo anche la A 112 ferma sul lato sinistro della strada; il fatto di essere sfilato coll'auto sul lato destro sia dell'Alfetta che della A 112, mantenendosi sostanzialmente in linea coll'auto condotta dal GANCI) e da deduzioni (come quella rappresentata al GANCI durante il confronto diretta a sostenere "l'impossibilità di raggiungere l'auto del Generale, di affiancarla sul lato sinistro e di sparare girandosi") che avevano indotto l'ANZELMO a memorizzare (sin da quando ebbe a partecipare al delitto) l'evento nell'unico modo che – secondo i dati in suo possesso- aveva ritenuto spiegabile.

Ecco, pertanto, che a parere della Corte, per quanto apparentemente strano, la difformità delle due versioni sulle modalità iniziali dell'agguato trova ampia spiegazione, soprattutto, nella diversa posizione assunta dai due collaboranti nel momento in cui il delitto venne eseguito.

In ogni caso, il contrasto tra le due versioni per quanto non irrilevante, non pare (soprattutto in considerazioni ora svolte) così significativo da insinuare il dubbio che i due collaboranti, ovvero uno dei due, non abbia partecipato all'omicidio ed abbia reso una versione dei fatti inventata.

I già riportati elementi di incontro delle dichiarazioni dei due appaiono così rivelatori della presenza di entrambi da escludere nella maniera più assoluta una possibilità del genere.

Pertanto, la difformità sulla circostanza deve, ragionevolmente, essere assorbita in quel margine di disarmonia normalmente presente, quando si raccordano più versioni rappresentative del medesimo fatto; confermando, anzi, detta difformità, l'assoluta genuinità e mancanza di concertazione nelle dichiarazioni accusatorie rese dai due collaboranti.

In definitiva, tenuto conto della già rappresentata straordinaria coincidenza delle dichiarazioni dei due collaboranti in relazione all'insieme del racconto fornito; una volta esclusa qualsivoglia possibile calunniosa concertazione; non pare possibile sostenere che le difformità sopra menzionate autorizzino a desumere che i collaboranti non abbiano partecipato all'omicidio e non siano, perciò, in condizione di riferire, nei suoi aspetti essenziali, come il medesimo si sia svolto e chi vi avesse partecipato.

Dovendo, viceversa, attribuirsi le cennate discrepanze al cattivo ricordo o alla lacunosa memorizzazione di uno (o di entrambi) i

collaboranti in ordine a dettagli, peraltro, non fondamentali dell'episodio.

* * *

§ - 9) Il giudizio complessivo sulla credibilità dell'ANZELMO e del GANCI alla luce dei riscontri concernenti gli omicidi in trattazione.

L'insieme delle considerazioni rassegnate nei paragrafi che precedono sui riscontri (reciproci ed esterni) accertati in riferimento alle propalazioni degli imputati collaboranti GANCI ed ANZELMO, consente di confermare il giudizio di credibilità complessiva già formulato nei confronti degli stessi e permette di affermare, con assoluta certezza, che sia il GANCI che l'ANZELMO ebbero a partecipare all'omicidio oggetto del presente processo.

Ciò consentendo, conseguentemente, di argomentare che i suddetti imputati fossero, in grado di constatare di persona chi avesse concorso nel delitto e di ricordare entrambi le modalità e gli autori del fatto.

Tuttavia, le disarmonie registrate, sia sul ruolo svolto nell'episodio da altri componenti del commando²⁰⁰, sia sulla partecipazione di questo o quel componente del gruppo di fuoco²⁰¹; ed, inoltre, l'errata indicazione dell'ANZELMO in ordine alla partecipazione del GANCI anche del primo tentativo operato; non permettono di confermare il giudizio di massima credibilità dei collaboranti, già ricavato ed espresso sulla base del complesso delle loro dichiarazioni.

In tal senso, va rimarcato che le suddette contraddizioni – per quanto sopra argomentato – sono sicuramente dovute al lungo lasso di tempo trascorso; alla diversa posizione assunta dai dichiaranti nel corso dell'omicidio; ed al gran numero di omicidi commessi in quel periodo insieme alle persone chiamate; potendosi nel contempo agevolmente escludere che possano essere il frutto di intenti calunniosi.

Né pare possibile -in riferimento ai correi chiamati in causa - graduare la attendibilità dei due collaboranti e privilegiare le indicazioni dell'uno piuttosto che quelle dell'altro (sembrando, di

²⁰⁰ si pensi all'indicazione di LUCCHESI o del SALERNO come conducente della moto sulla quale si trovava GRECO Giuseppe "SCARPA";

²⁰¹ si pensi all'indicazione sulla partecipazione, poi esclusa, del CUCUZZA; o sulla presenza del ROTOLO invece che del MARCHESE;

volta in volta, ed a seconda del segmento narrativo ora più puntuale il GANCI ora l'ANZELMO).

Di guisa che, ritiene la Corte che sia alle dichiarazioni accusatorie rilasciate dal GANCI , che a quelle rilasciate dall'ANZELMO , nel presente processo, sia, sì, attribuibile un rilevante spessore probatorio, ma che (in ossequio all'interpretazione giurisprudenziale sopra riportata), ciascuna delle due chiamate, debba trovare come riscontro estrinseco-individualizzante idoneo a permettere alla singola chiamata di raggiungere il grado di prova piena, un elemento che direttamente (cioè a dire, riferendosi direttamente al fatto specifico in dimostrazione) possa confortarne l'attendibilità.

§ - 10) Le singole posizioni .

Tanto premesso, occorre, a questo punto, evidenziare per ciascuno degli imputati²⁰², gli elementi di riscontro “estrinseco-individualizzanti” che a giudizio della Corte (sulla base dei principi di diritto e sugli accertamenti di fatto sopra evidenziati) permettono alla chiamata di correo operata dai due collaboranti di assurgere ad esaustivo elemento di prova.

* * *

§ 10.1) ANZELMO Francesco Paolo

Ovviamente, a carico di ANZELMO Francesco Paolo, in ordine all’omicidio del Generale DALLA CHIESA, della di lui moglie e dell’agente di scorta, gravano, soprattutto, le sue dichiarazioni confessorie.

Infatti, il collaborante, come ampiamente sopra riportato²⁰³, ha ammesso di avere partecipato all’omicidio in esame, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva.

La cennata confessione trova piena conferma nelle convergenti dichiarazioni di GANCI Calogero, che -attribuendosi pur esso la responsabilità del delitto, ha sostenuto²⁰⁴- che l’ANZELMO era tra i killers che avevano composto l’equipaggio della seconda auto usata per commettere l’eccidio.

Gli imponenti elementi di riscontro afferenti alla generica e quelli riguardanti l’attendibilità generico-complessiva del GANCI e dell’ANZELMO, già diffusamente evidenziati nella parte generale ed ai quali, per brevità, si rimanda, consentono di affermare con sicurezza la penale responsabilità dell’ANZELMO in ordine ai delitti oggi ascrittigli al capo B) della rubrica.

All’imputato, in considerazione del relevantissimo contributo offerto nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione degli autori dei relativi reati, può senz’altro essere riconosciuta la diminuzione speciale di cui all’art. 8 del D.L. 13 maggio

²⁰²Le cui posizioni saranno trattate, per comodità espositiva, in ordine alfabetico.

²⁰³cfr. sopra al § 4.

²⁰⁴Cfr. sopra al § 3.

1991 nr. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 nr. 203.

Inoltre, all'ANZELMO, per via dell'ottimo comportamento processuale, nonché in considerazione dell'ampia confessione resa, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Di tal che, considerate dette attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, considerata -per effetto della scelta del rito abbreviato- la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p., unificati gli omicidi contestati al capo B sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima conforme a giustizia condannare l'ANZELMO alla pena di anni quattordici di reclusione -

(pena base, per l'omicidio del Generale DALLA CHIESA ritenuto più grave, con la diminvente dell'art. 8 D.L. nr. 152 del 1991, prevalente sulle contestate aggravanti : anni sedici di reclusione ; ridotta ad anni quindici per via della concessione delle attenuanti generiche; diminuita ulteriormente ad anni dieci per effetto della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.; aumentata ad anni quattordici per la continuazione cogli altri omicidi di cui al capo B) .

Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.- quella al pagamento delle spese processuali , nonché - ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p.- l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.

Le ragioni indicate dall'imputato come determinanti ai fini della decisione di iniziare a collaborare coll'A.G. (vale a dire l'intento di sottrarre i propri figli al contesto mafioso) induce questa Corte a disporre - ex art. 32/3 c.p. - che nei suoi confronti non trovi applicazione la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

§ 10.2) GALATOLO Vincenzo

A carico di GALATOLO Vincenzo, in ordine agli omicidi ascrittigli al capo B) della rubrica gravano, in primo luogo, le dichiarazioni accusatorie rilasciate da GANCI Calogero ²⁰⁵.

Questi, infatti, nel riconoscere senza alcuna esitazione il GALATOLO in fotografia, ha –in sintesi- affermato che il medesimo, uomo d'onore della “famiglia” mafiosa dell'Acquasanta, e rappresentante dell'omonima “famiglia”, aveva attivamente partecipato all'omicidio del Generale DALLA CHIESA.

In particolare, il GANCI ha sottolineato che egli aveva appreso della decisione di eliminare il Generale nel corso di una riunione tenutasi proprio nel c.d. fondo GALATOLO, o fondo Pipitone che dir si voglia, vale a dire in quella base operativa, rientrante nella disponibilità di GALATOLO Vincenzo e dei suoi fratelli, che era stata usata come base di partenza per numerosi omicidi commessi dai corleonesi e dai loro alleati, sia durante la guerra di mafia, che successivamente.

Aveva, in proposito, precisato il GANCI che ricordava che il GALATOLO Vincenzo aveva partecipato a quella prima riunione ed era stato presente quando, nei giorni antecedenti al delitto, si erano riuniti quotidianamente, in attesa che giungesse il momento per agire.

Inoltre, aveva rammentato il GANCI che il GALATOLO aveva operativamente preso parte all'esecuzione dell'omicidio avendo avuto il compito di condurre una delle auto pulite che avevano l'incarico di coprire il commando omicida e di prelevare taluno dei killers a delitto commesso.

Le dichiarazioni del GANCI, per il livello di credibilità complessiva che - sulla base delle argomentazioni sopra diffusamente rassegnate (e che qui devono intendersi integralmente riportate²⁰⁶) va loro riconosciuto-, gravano pesantemente nei confronti dell'odierno

²⁰⁵ cfr. sopra al § 3.

²⁰⁶ In particolare, per esigenze di brevità, si rimanda a quanto sopra esposto :

- al §- 5 : a proposito dell'attendibilità complessiva di GANCI Calogero;

- ed ai §§ 7 e segg. : a proposito dei riscontri oggettivi relativi agli omicidi in trattazione.

imputato e costituiscono un considerevole elemento di prova della sua colpevolezza.

E' agevole evidenziare come le affermazioni del GANCI, trovino, negli atti, nei confronti del GALATOLO, per i delitti contestatigli al capo B) , imponenti elementi di riscontro di tipo <<estrinseco-specifico-individualizzante>>, per di più, direttamente <<afferenti anche al "fatto in dimostrazione">> nelle convergenti dichiarazioni accusatorie rilasciate da ANZELMO Francesco Paolo, sulla credibilità del quale ci si è pure ampiamente soffermati nella parte generale della presente motivazione cui per brevità si rimanda²⁰⁷.

Invero, anche l'ANZELMO , nel riconoscere in fotografia l'imputato, ha dichiarato²⁰⁸ che il GALATOLO , uomo d'onore della famiglia dell'Acquasanta, ed anzi rappresentante dell'omonima famiglia, aveva materialmente partecipato all'omicidio del Generale DALLA CHIESA.

Specificando, il collaborante, che proprio nel fondo Pipitone, nella disponibilità di GALATOLO Vincenzo e dei suoi fratelli si era tenuta la riunione di mafia nella quale aveva appreso della decisione di sopprimere il Generale; che successivamente quasi quotidianamente si era recato in quel fondo in attesa del momento propizio per consumare l'agguato; e finalmente che GALATOLO Vincenzo aveva preso operativamente parte all'azione criminosa ponendosi alla guida di una della auto utilizzate per copertura del commando omicida e per prelevare taluno dei killers ad omicidio avvenuto.

Non pare possa revocarsi in dubbio che le dichiarazioni dell'ANZELMO confermino appieno le affermazioni rilasciate dal primo collaborante.

La sostanziale convergenza delle due dichiarazioni accusatorie esclude ogni dubbio sulla partecipazione dell'imputato all'omicidio del Generale.

²⁰⁷ In particolare, cfr. quanto sopra esposto :

- al §- 6 : a proposito dell'attendibilità complessiva di ANZELMO Francesco Paolo ;

- ed ai §§ 7 e segg. : a proposito dei riscontri oggettivi relativi agli omicidi in trattazione.

²⁰⁸ Cfr. sopra al § 4.

133

Invero, entrambe le chiamate di correo risultano fornite da soggetti (di considerevole attendibilità) che hanno partecipato direttamente all'evento delittuoso e che non hanno avuto alcuna possibilità di concertare le accuse (per come è stato chiaramente messo in risalto nella parte generale ; e ciò, soprattutto, per via dei differenti luoghi di detenzione cui gli imputati erano sottoposti al momento dell'inizio della collaborazione ; per il fatto che la loro collaborazione è stata presso che contestuale ; nonché per il fatto che sin dalle prime dichiarazioni ambedue i collaboranti hanno indicato nel GALATOLO uno degli autori dell'omicidio).

Del resto, la partecipazione del GALATOLO all'omicidio del Generale appare chiaramente coerente col quadro delineato dalle altre affermazioni rese dal GANCI e dall'ANZELMO e dalle ulteriori risultanze probatorie.

Entrambi i collaboranti hanno, invero, sottolineato come per commettere l'omicidio in questione, fosse stata usata, come base di partenza, il fondo Pipitone, vero e proprio quartier generale del gruppo mafioso dei corleonesi.

Di tal che, dato il ruolo assunto allora dal GALATOLO in seno alla famiglia mafiosa dell'Acquasanta, nella quale la base operativa ricadeva; e tenuto conto che il fondo anzidetto rientrava nella disponibilità diretta di esso GALATOLO Vincenzo e dei suoi fratelli; non può negarsi che proprio l'imputato fosse una delle persone che avessero maggiori "titoli" per partecipare al delitto .

Peraltro, sia il GANCI che l'ANZELMO hanno affermato che il GALATOLO aveva partecipato insieme a loro, talora mettendo a disposizione la stessa base, a numerosi altri omicidi commessi dallo stesso gruppo di fuoco nello stesso periodo di tempo.

Così, tra l'altro, entrambi i collaboranti hanno sostenuto che GALATOLO Vincenzo aveva partecipato, oltre che all'omicidio del Generale, anche all'omicidio del Giudice Chinnici ed a quello del Commissario di P.S. dr. CASSARA', entrambi, notoriamente commessi a poca distanza di tempo da quelli in esame (il primo meno di un anno dopo, il secondo circa tre anni dopo).

E tale circostanza contribuisce a conferire ulteriore logicità al racconto dei suddetti collaboranti, nella parte relativa alla partecipazione dell'odierno imputato all'omicidio del Gen. DALLA CHIESA.

Peraltro, dal compendio delle sentenze acquisite al processo emergono ulteriori riscontri alle affermazioni del GANCI e dell'ANZELMO.

In particolare, dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 24/3/1993²⁰⁹, colla quale il GALATOLO, nel processo contro APONTE+14 è stato condannato a 26 anni di reclusione, per il reato di associazione mafiosa e di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, si ricava (colla forza del giudicato) che il GALATOLO Vincenzo, nel momento in cui venivano commessi gli omicidi in trattazione, era “rappresentante” della famiglia dell'Acquasanta.

Ricavandosi, del pari, che il medesimo era strettamente collegato anche sulla base di un cogente e diretto rapporto gerarchico ai MADONIA (Francesco ed Antonino in particolare che dirigevano l'uno formalmente, l'altro in sostituzione del primo durante i periodi di detenzione, il mandamento di Resuttana nel quale la famiglia dell'Acquasanta rientrava).

Sempre dalla suddetta sentenza emerge, altresì, che era stato proprio il MADONIA (Francesco) una volta ottenuto il mandamento di Resuttana ad esigere che la famiglia dell'Acquasanta fosse diretta da GALATOLO Vincenzo, in luogo del vecchio rappresentante (CUSENZA), proprio per il rapporto di fiducia che legava i MADONIA ai GALATOLO.

Inoltre, emerge che il fondo GALATOLO era utilizzato dai corleonesi e dai loro alleati fin dai primi anni ottanta, sia per riunioni di mafia, sia per nascondere latitanti (Salvo MADONIA e GRECO Giuseppe Scarpa, in particolare), sia per commettervi omicidi, sia come base di partenza per gravi azioni delittuose.

In definitiva, ricavandosi dalla cennata pronuncia che il GALATOLO Vincenzo componeva il sanguinario “gruppo operativo” sul quale poteva fare affidamento il RIINA per sconfiggere la corrente facente capo a BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI, per sterminarne gli aderenti, e per acquistare la supremazia assoluta in seno a Cosa Nostra.

²⁰⁹ Cfr. al faldone nr. 21, nonché sopra al § 5.

L'insistenza di uno strettissimo collegamento criminale tra il GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino si coglie appieno anche in altre pronunce acquisite al processo²¹⁰.

In particolare, nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 27/10/1998²¹¹, colla quale il GALATOLO Vincenzo è stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio (*rectius*, per la strage) del Dr. CASSARA' e per l'omicidio dell'agente Roberto ANTIOCHIA, risulta- colla forza del giudicato- non solo il collegamento nell'illecito fra il GALATOLO ed il MADONIA Antonino, suo odierno coimputato, ma altresì che l'efferato omicidio, effettuato ancora una volta contro un integerrimo rappresentante delle istituzioni, era stato preceduto da riunioni operative svoltesi nel fondo GALATOLO e che GALATOLO Vincenzo aveva messo a disposizione un garage di via Ammiraglio Rizzo come base di partenza per la commissione dell'eccidio.

Risultando, altresì, che tale ultimo delitto avevano partecipato anche gli odierni imputati-collaboranti GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo.

Non potendovi essere dubbio che l'asseverata comunanza nell'illecito con tutti gli odierni imputati costituisca un significativo elemento di conforto delle dichiarazioni accusatorie summenzionate.

Soprattutto quando si tenga conto della contiguità temporale di quel delitto con quello in trattazione e del rapporto fiduciario che doveva necessariamente legare coloro i quali avevano preso parte all'efferato delitto di strage.

Le dichiarazioni del GANCI e dell'ANZELMO trovano poi particolari elementi di conferma nelle affermazioni rilasciate da CUCUZZA Salvatore²¹².

In verità, il collaborante ha sostenuto di non avere preso parte agli omicidi del Generale DALLA CHIESA, della moglie e dell'agente RUSSO ; di non avere saputo che si stava preparando ; e di non avere

²¹⁰ Cfr., ad esempio, al Faldone nr. 26 la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 25 maggio 1996, colla quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione, concernente le estorsioni fatte da GALATOLO Vincenzo nell'interesse dei MADONIA e del mandamento.

²¹¹ Cfr. al faldone nr. 28.

²¹² Cfr. al faldone nr. 2, vol. 5, udienza del 10/4/01.

saputo nemmeno ad omicidio consumato come lo stesso fosse stato commesso, chi ne fossero stati gli autori, ecc.

Tuttavia, le sue affermazioni contribuiscono a suffragare quelle dei due imputati collaboranti.

Invero, il CUCUZZA, dopo avere premesso che egli aveva preso parte alla guerra di mafia tra la corrente corleonese e quella facente capo a BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI, commettendo decine e decine di omicidi, tra il 1981 ed il 1983, insieme a componenti del gruppo di fuoco di Ciaculli, del quale facevano parte GRECO Scarpa, LUCCHESI Giuseppe e Mario PRESTIFILIPPO; ha asserito che a disposizione dei corleonesi in quel periodo storico v'erano, contemporaneamente, più gruppi di fuoco che agivano indipendentemente l'uno dall'altro ("a compartimenti stagno") e che per gli episodi più gravi, come quello costituito dalla strage della circonvallazione o l'omicidio dell'On. Pio LA TORRE, avevano lavorato insieme componenti dei vari gruppi.

Indicando al riguardo, tra gli altri : della famiglia Noce: GANCI Calogero, GANCI Raffaele, Francesco Paolo ANZELMO; di Ciaculli: il GRECO "Scarpa", il LUCCHESI, il PRESTIFILIPPO; di Resuttana : Antonino MADONIA, Gaetano CAROLLO, i fratelli GALATOLO, Vincenzo Raffaele e Giuseppe.

Sostenendo, in particolare, a proposito di GALATOLO Vincenzo (che, per inciso, il CUCUZZA riconosceva con sicurezza in fotografia), che quest'ultimo aveva preso parte, insieme ad esso collaborante, a numerosi omicidi, tra i quali a quello dell'On. Pio LA TORRE, nel quale l'imputato (e la famiglia GALATOLO) aveva preso parte mettendo a disposizione il covo di Fondo Pipitone.

Ed, in proposito, non può certo sottacersi, data la vicinanza temporale (quattro mesi appena) intercorsa tra l'omicidio dell' On. LA TORRE (notoriamente eseguito il 30/4/82) e quello del Gen. DALLA CHIESA (3/9/82) ed il fatto che secondo le dichiarazioni dei suddetti collaboranti i delitti fossero stati, sostanzialmente, perpetrati dal medesimo gruppo di fuoco; che le dichiarazioni del CUCUZZA, denotando la totale adesione e partecipazione del GALATOLO alle azioni criminali omicida dei corleonesi, anche colle stesse modalità partecipative (messa a disposizione del covo di fondo Pipitone), confortano il quadro accusatorio costituito dalle ben più specifiche e dirette accuse del GANCI e dell'ANZELMO.

Invero, le affermazioni del CUCUZZA suffragano, in primo luogo, il convincimento che l'imputato fosse organicamente inserito nel ristretto gruppo di fuoco dei corleonesi addetto agli omicidi più eclatanti e delicati.

D'altra parte, il CUCUZZA ha precisato che -pur non potendolo sapere direttamente, per le regole di Cosa Nostra che imponevano a chi aveva partecipato ad omicidi di non parlarne e soprattutto di non parlarne con chi non aveva preso parte allo stesso delitto- poiché in quel periodo frequentava il gruppo di fuoco del LUCCHESE (suo complice in tanti omicidi, tra i quali quello meglio conosciuto come la strage della circonvallazione commesso poco tempo prima dell'omicidio del Gen. DALLA CHIESA), aveva capito -dalle espressioni e dalle allusioni fatte da quest'ultimo- che il medesimo LUCCHESE ed il suo gruppo di fuoco avevano partecipato all'omicidio del Generale.

Specificando che, in ogni caso, al di là di quanto il LUCCHESE gli aveva fatto capire, non poteva non essere stato un omicidio riferibile all'area corleonese di Cosa Nostra, in quanto nel suo schieramento il delitto era stato accolto senza il trambusto che l'avrebbe certamente accompagnato se fosse stato commesso da altri.

Inoltre, il CUCUZZA²¹³ ha precisato che, nel periodo immediatamente prossimo all'omicidio del DALLA CHIESA, egli aveva avuto modo di frequentare il fondo GALATOLO, rammentando la presenza dei GALATOLO (e di Vincenzo in particolare) , dei MADONIA (di Antonino e Salvatore, in specie), dei GANCI (Raffaele, suo figlio, e suo nipote ANZELMO), di Pino GRECO, di LUCCHESE Giuseppe.

Sostenendo, ancora, il CUCUZZA che molto probabilmente la sua esclusione dalla partecipazione al gruppo di fuoco che aveva eliminato il Generale era dipesa unicamente dal fatto che il giorno in cui era stata deliberata, al Fondo Pipitone, la decisione di sopprimere il Generale, egli non era stato presente²¹⁴.

E non pare possa sottacersi che il fatto che il collaborante abbia confermato la frequentazione, nei giorni che precedettero l'omicidio del Generale, di GALATOLO Vincenzo, coi MADONIA, con GANCI Calogero, con ANZELMO con GRECO Scarpa e LUCCHESE

²¹³ Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni CUCUZZA, pg. 42.

²¹⁴ Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni CUCUZZA, pg. 44

Giuseppe, supporti le affermazioni degli odierni imputati GANCI ed ANZELMO che hanno spiegato le motivazioni di tale frequentazione.

In tale direzione, non potendosi negare che anche il luogo (il fondo Pipitone o fondo Galatolo che dir si voglia) ove il CUCUZZA ha sostenuto di avere visto i predetti GRECO, LUCCHESI, GANCI ecc. nei giorni che precedettero l'eccidio, avvalora le affermazioni del GANCI e dell'ANZELMO sul ruolo sostenuto dal GALATOLO Vincenzo nella soppressione del Generale.

Anche il collaborante BRUSCA Giovanni, sentito come testimone assistito, ha, in sostanza, confermato le dichiarazioni accusatorie del GANCI e dell'ANZELMO²¹⁵.

Il BRUSCA ha, infatti, sostenuto – dopo avere premesso di avere preso parte alla guerra di mafia degli anni 80, nel gruppo dei corleonesi, del quale pure facevano parte, tra gli altri, della Noce, i GANCI (Raffaele, Calogero, ANZELMO) , di Resuttana (i MADONIA, Antonino, suo padre ecc; CAROLLO Gaetano, i GALATOLO, Vincenzo ed i fratelli), di Ciaculli (GRECO Scarpa, LUCCHESI, SALERNO) ecc.- di avere saputo in anticipo che si stava preparando l'omicidio del Generale.

Ciò, anche perché, essendo esso BRUSCA vicino al gruppo dirigente dei corleonesi (costituito dal RIINA e dal genitore BRUSCA Bernardo), aveva modo di conoscere le strategie criminali della fazione, posto che le stesse venivano per lo più approntate nel corso di riunioni che si svolgevano nel territorio di S Giuseppe Jato ed alle quali prendevano parte i MADONIA, i GANCI, GRECO Scarpa.

RIINA, in particolare, sin dalla venuta del Generale aveva stabilito che il medesimo doveva essere ucciso. Rammentava al riguardo il BRUSCA che il RIINA aveva già avuto a che fare col Generale quando questi aveva prestato servizio a Corleone e lo temeva particolarmente.

Aveva, poi, avuto modo di apprendere, indirettamente, che dell'esecuzione dell'omicidio se n'era occupato tra gli altri GRECO Scarpa.

Ciò in quanto erano state sollevate questioni per il fatto che il predetto aveva, all'ultimo momento, impiegato SALERNO Pietro senza prima avvisare gli altri.

Lamentele delle quali si era discusso alla presenza di suo padre (BRUSCA Bernardo) di RIINA, di MADONIA Antonino, di GAMBINO, di Raffaele GANCI.

²¹⁵ Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni BRUSCA, pg. 81 segg.

Peraltro, ha confermato che molte delle azioni criminose svolte dai corleonesi anche in quel periodo erano state eseguite prendendo le mosse dal fondo Pipitone dei GALATOLO , specificando che in tale fondo anch'egli aveva partecipato a delle soppressioni col metodo della lupara bianca; e che aveva preso parte all'omicidio (strage) del dr. CHINNICI, per il quale i killers avevano usato come base il fondo dei GALATOLO. Specificando che l'imputato GALATOLO Vincenzo aveva preso parte a tale ultimo omicidio.²¹⁶

E pare evidente che, da una parte, le affermazioni del BRUSCA si innestano coerentemente nella versione offerta dal GANCI e dall'ANZELMO, avuto riguardo alle ragioni, alla genesi ed alla matrice dell'omicidio, nonché in relazione al gruppo criminale che l'aveva eseguito (quello facente capo a GRECO Scarpa, indicato pure dal GANCI e dall'ANZELMO come uno dei dirigenti del gruppo di fuoco, insieme a MADONIA Antonino ed a GAMBINO Giacomo Giuseppe).

Dall'altra, sottolineano ancora una volta l'uso del fondo dei GALATOLO come base di partenza per omicidi eclatanti commessi presso che nello stesso periodo di tempo (l'omicidio del Giudice CHINNICI, notoriamente, venne eseguito nel luglio del 1983 e quindi meno di un anno dopo quello del Gen. DALLA CHIESA); nonché la partecipazione dello stesso GALATOLO Vincenzo al gruppo di fuoco impiegato per gli omicidi eccellenti, più delicati, commessi dai corleonesi.

E non pare potersi revocare in dubbio che quanto sopra asseveri le ben più dirette propalazioni accusatorie del GANCI e dell'ANZELMO, sulla partecipazione dell'imputato all'eccidio in trattazione.

Solo per ragioni di completezza va poi rappresentato che anche le dichiarazioni di ONORATO Francesco confortano il convincimento sopra espresso.

Infatti, detto collaborante dopo avere rassegnato che era noto in Cosa Nostra che l'omicidio del DALLA CHIESA fosse stato effettuato dalla fazione corleonese ("voluto da Salvatore RIINA, Nino MADONIA e Pippo GAMBINO"), assumeva che GALATOLO Vincenzo era allora rappresentante della famiglia dell'Acquasanta ed era molto intimo e fidato di Antonino MADONIA e dei corleonesi; specificando che sapeva che nel c.d. fondo Pipitone i GALATOLO avevano messo a disposizione

²¹⁶ Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni BRUSCA, pg. 97.

dell'associazione dei locali nel quale erano stati anche commessi degli omicidi e nei quali si svolgevano riunioni di mafia.

Inoltre, l'ONORATO ha sostenuto di avere personalmente commesso insieme a GALATOLO Vincenzo l'omicidio di Salvatore LAURICELLA, notoriamente assassinato (*rectius* "scomparso") il 30 novembre 1982, nell'ambito della guerra di mafia tra i corleonesi e gli uomini fedeli o vicini al RICCOBONO ed a SCAGLIONE Salvatore.

Di guisa che, pare evidente che anche le indicazioni dell'ONORATO sull'adesione di GALATOLO Vincenzo alla frangia militare dei corleonesi ed alla sua partecipazione ai crimini commessi da quel sodalizio in quel contesto storico, sia colla partecipazione diretta ai fatti di sangue sia colla messa a disposizione dei suoi locali di "fondo Pipitone", si inserisce armonicamente, rafforzandolo, nel quadro delineato dagli altri collaboranti (BRUSCA e CUCUZZA) e dagli odierni imputati GANCI ed ANZELMO.

Finalmente, l'assenza di motivi di rancore tra i collaboranti e l'imputato; il preciso e sicuro riconoscimento fotografico operato sia dal GANCI che dall'ANZELMO; l'assenza di qualsivoglia spunto di alibi; ed il fatto che l'imputato al momento del fatto si trovasse in stato di libertà; supportano chiaramente il già più che esaustivo quadro probatorio insistente a carico del GALATOLO.

Pertanto, reputa la Corte che possa affermarsi con certezza la penale responsabilità del GALATOLO in ordine agli omicidi contestatigli al capo B) della rubrica .

In proposito, pare evidente la sussistenza delle aggravanti contestate, ed, in particolare, quella della premeditazione, rivelata inequivocabilmente, tra l'altro, dalle non brevi fasi di preparazione dell'agguato.

Peraltro, attesa l'indiscutibile gravità dei fatti di reato, ed i gravissimi precedenti penali, al GALATOLO, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Di guisa che, applicata – per effetto della scelta del rito speciale-la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; unificati i delitti di cui al capo B) della rubrica sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima conforme a giustizia condannare il GALATOLO alla pena dell'ergastolo.

(pena base per il reato di omicidio aggravato consumato nei confronti di DALLA CHIESA Carlo Alberto considerato più grave : ergastolo ; tale pena va sostituita – per effetto dell'art. 442 c.p.p.- con quella di anni

trenta di reclusione; detta pena (– per effetto della continuazione cogli altri omicidi di cui al capo B) *per ognuno dei quali questo Giudice avrebbe inflitto ove non li avesse ritenuti in continuazione coll'omicidio del Generale DALLA CHIESA, la pena dell'ergastolo ridotta a trent'anni per l'art. 442 c.p.p.- ed in forza di quanto stabilito dagli artt. 73/2 , 81 c.p. e 442/2 ultima parte c.p.p.)- va nuovamente sostituita con quella dell'ergastolo.*

Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.- quella al pagamento delle spese processuali, nonché - ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p.- l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale.

Inoltre, sempre per effetto della condanna all'ergastolo, in virtù degli artt. 36 c.p. e 536 c.p.p., va disposta, a spese dell'imputato, la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei termini e nei modi precisati nel dispositivo.

§ - 10.2bis) L'applicazione della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p. nel caso di concorso di reati

In relazione al procedimento attraverso il quale è stata da questa Corte individuata la pena da applicare al GALATOLO, pare doveroso osservare come - sebbene il legislatore sia intervenuto esplicitamente sul punto riguardante l'incidenza della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p. nell'ipotesi di concorso di reati (*stabilendo*²¹⁷ *che nei casi di <<concorso di reati e di reato continuato>>, nel caso si fosse proceduto col rito abbreviato <<alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita quella dell'ergastolo>>*) - sia necessario di chiarire se l'anzidetta diminvente debba operare prima o dopo che il Giudice effettui gli aumenti di pena derivanti dalle norme concernenti il concorso dei reati.

In verità, nel caso di specie, l'aderire all'una o all'altra soluzione , ai fini della determinazione della pena in concreto , non comporterebbe alcuna differenza.

Invero, in ogni caso, si perverrebbe all'irrogazione della pena dell'ergastolo senza isolamento diurno.

Tuttavia, il fatto che, in concreto, colla presente decisione, si sia computata la riduzione dovuta alla diminvente di rito, procedendo reato per reato, prima di calcolare gli aumenti di pena dovuti al concorso dei reati; e, soprattutto, il fatto che, da parte della dottrina, si sia dubitato della valenza retroattiva della recente normativa, sostenendo la sua portata "innovativa" e non "interpretativa" e lasciando balenare ipotesi di incostituzionalità della recente legge; inducono questo Giudice ad evidenziare come il D.L. 24 novembre 2000 nr. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001 nr. 4, si sia limitato ad eleggere tra le varie ipotesi esegetiche della precedente normativa, che aveva introdotto il cennato tipo di definizione speciale del processo, l'unica interpretazione realmente possibile (in quanto la sola che rispondesse anche al requisito del rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza).

Tale è quella per la quale *<<la diminvente dev'essere necessariamente applicata prima del calcolo degli aumenti di pena discendenti dalle norme sul concorso dei reati>>*.

Solo in questo modo, infatti, (prima dell'intervento legislativo) una volta eletto il rito abbreviato, poteva tecnicamente conseguire - nel caso di più reati comportanti la pena dell'ergastolo- la condanna all'ergastolo (senza isolamento diurno) invece che quella a trent'anni di reclusione.

²¹⁷ In virtù dell'aggiunta operata al terzo periodo del comma secondo dell'art. 442 c.p.p., dal secondo comma dell'art. 7 del D.L. 24 novembre 2000 nr. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001 nr. 4.

Che il legislatore abbia voluto attribuire alla normativa introdotta all'art. 442/2 c.p.p. natura e valenza interpretativa non pare assolutamente dubitabile atteso che il capo III del D.L. 2000/341 convertito in legge, recita nell'intestazione : <<INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442 COMMA 2 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO>>.

Orbene, dalla natura interpretativa della disposizione in questione discendono indefettibilmente, a parere della Corte, alcune importanti conseguenze:

a) - la prima, di carattere esegetico, è quella per la quale dalla lettera della norma, attesa per l'appunto la sua valenza meramente chiarificatrice non possono trarsi argomentazioni *di tipo deduttivo*.

Dato il suo intento esclusivamente interpretativo è, infatti, evidente che il legislatore, per scongiurare ogni possibile dubbio di tipo esegetico, ha dovuto nel modo più chiaro possibile indicare quali fossero i suoi obiettivi (sostanzialmente, escludere che chi avesse commesso più omicidi, stragi, o comunque reati per i quali avrebbe riportato con il processo ordinario, la pena dell'ergastolo coll'isolamento diurno, potesse essere condannato solo alla pena di trent'anni di reclusione), senza badare troppo al significato tecnico dei termini e delle espressioni usate.

Ciò è reso evidente dall'uso della locuzione << nei casi di concorso di reati e di reato continuato >>.

Invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, l'espressione pare assolutamente pleonastica, atteso che il reato continuato è una forma di "concorso di reati" (come, non solo, ritenuto per costante dottrina e giurisprudenza, ma come sancito dallo stesso del legislatore che non a caso ha compreso "il reato continuato" nel capo III del codice penale intitolato, per l'appunto, DEL CONCORSO DEI REATI).

In tal senso, all'art. 442/2 c.p.p. non sarebbe stato certo necessario aggiungere << e di reato continuato >> per comprendere che s'intendeva ricoprire tutte le forme del concorso dei reati.

L'averlo fatto dimostra una volta di più l'intento chiarificatore del legislatore che ha, in tutta evidenza, voluto evitare qualsivoglia equivoco (già sorto in certa parte della dottrina e della giurisprudenza), stabilendo una volta per tutte che, ai fini degli effetti finali della determinazione della pena nel rito abbreviato, è del tutto indifferente che <<l'isolamento diurno>> quale sanzione aggiuntiva dell'ergastolo sia determinato dalle norme riguardanti il concorso formale di reati, il concorso materiale di reati, ovvero la continuazione; prevedendo espressamente che, in tutti questi casi, il condannato non potrà riportare, per effetto della diminuzione di rito, la pena di trent'anni, ma quella più severa dell'ergastolo.

Non potendosi, di converso, desumere dalla recente previsione normativa (usando, per l'appunto il c.d. metodo esegetico deduttivo “*a contrario*”) che il reato continuato non è una forma di concorso di reati .

Analogamente, deve senz'altro convenirsi che il fatto che il legislatore abbia indicato la pena dell'ergastolo con isolamento diurno come conseguente al concorso di reati e di reato continuato, non stia ad indicare che si sia preferita l'interpretazione che vuole che la diminuzione di pena sia applicata dopo il computo discendente dalle norme sul concorso dei reati.

In questo caso, invero, sarebbe evidente la portata innovativa e non meramente interpretativa della norma. Difatti, non può di certo sostenersi che, dal precedente ordinamento processuale penale, applicando la diminuzione dopo tutti i possibili aumenti di pena discendenti dalle regole relative al concorso dei reati, potesse ricavarsi che in caso di concorso di reati comportanti la pena dell'ergastolo coll'isolamento diurno, la pena sarebbe stata quella dell'ergastolo senza isolamento, invece che quella di trent'anni.

Avendo natura interpretativa e, quindi, meramente chiarificatrice della volontà del legislatore l'inciso in esame ha solo la valenza di significare che, quando un soggetto viene condannato per più reati, che per le norme sul concorso determinerebbero in concreto la pena dell'ergastolo coll'isolamento diurno, l'efficacia della diminuzione potrà essere solo quella di eliminare la sanzione dell'isolamento diurno.

Non potendosi, invece, ricavare alcunché dalla citata norma interpretativa, in riferimento ai meccanismi eletti dal legislatore per pervenire all'individuazione della pena ora indicata.

b) - la seconda, di carattere tecnico-giuridico è quella per la quale, avendo il secondo comma, ultima parte dell'art. 442 c.p.p. natura meramente interpretativa, deve necessariamente dedursi che la precedente normativa già consentisse (tra le diverse interpretazioni possibili) di pervenire al medesimo risultato esegetico.

Altrimenti argomentando, alla norma dovrebbe inevitabilmente riconoscersi un carattere “innovativo”, che la esporrebbe ad evidenti censure di costituzionalità e di applicabilità retroattiva.

c) - la terza, di carattere logico è quella per la quale se la cennata interpretazione (deducibile dalla precedente normativa) è stata resa autentica dalla volontà del legislatore, è evidente che è quella che deve sottendere, tuttora, il recente disposto normativo.

Ed anticipando, quanto verrà detto in seguito, al di là di quanto opportunamente chiarito dal recentissimo intervento legislativo, l'interpretazione sottesa (che prevede l'applicazione della diminuzione prima del calcolo discendente dalle norme sul concorso dei reati) è quella che meglio si armonizza coi principi costituzionali di uguaglianza e di adeguatezza della

pena al reato commesso e che, per di più, risponde anche ai dettami discendenti dal “*favor rei*”.

Incidentalmente, occorre, ancora, premettere che appare assolutamente evidente che il legislatore, in tutti i casi previsti dall’art. 442/2 c.p.p., e quindi anche nell’ultima parte di tale comma, ha inteso fare riferimento alle pene determinate in concreto dal Giudice e non a quelle astrattamente irrogabili.

Diversamente argomentando, si perverrebbe all’assurdo di un trattamento sanzionatorio decisamente, quanto irragionevolmente, più severo di quello previsto col rito ordinario (si pensi al caso del collaborante di reati di mafia che potrebbe godere, col rito ordinario, di una consistente riduzione di pena, giusta l’art. 8 del D.L.152/1991 che prevede la sostituzione dell’ergastolo colla pena da dodici a vent’anni, ; e che invece –ove si seguisse un’interpretazione diversa da quella oggi ritenuta- col rito abbreviato, o coll’immediata definizione del processo, riporterebbe sempre la pena di trent’anni di reclusione ; e nel caso di concorso di reati, addirittura, quella dell’ergastolo).

Finalmente, giova rilevare che, a riprova che di norma interpretativa si tratta e non di norma innovativa, questa Corte di Assise, già in un altro processo, definito prima dell’intervento interpretativo autentico del legislatore²¹⁸ aveva escluso che la diminuzione di rito potesse intervenire dopo tutti i computi di aumenti di pena conseguenti alle norme del concorso dei reati.

Già in quella sede, invero, si era affermato che l’unica interpretazione in sintonia colle norme costituzionali è quella per la quale “la diminuzione va applicata prima, reato per reato” e, conseguentemente che, “anche nel caso di rito abbreviato, nell’ipotesi di più reati comportanti tale tipo di pena e cumulabili per effetto delle norme sul concorso dei reati, la pena da applicare è quella dell’ergastolo e non quella di trent’anni”.

* * *

Si appalesa, pertanto, sufficiente –per valutare la giustezza della tesi qui sostenuta, riportare il ragionamento seguito da quella Corte :

<<.....pare opportuno soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto questa Corte ad irrogare - nonostante l’ammissione al rito abbreviato- la pena dell’ergastolo ; e, più in generale, occorre svolgere qualche considerazione intorno all’incidenza della diminuzione conseguente alla scelta rito abbreviato, nel caso di condanna per più reati comportanti la pena dell’ergastolo.

Invero, come in precedenza ricordato, ...(l’imputato)... ha ritualmente chiesto -ai sensi dell’art. 4ter della L. 5 giugno 2000, nr. 144- <<l’immediata definizione del processo>> ; e tale richiesta gli ha consentito di accedere al

²¹⁸ Trattasi del proc. nr. 28/97 R.G. C.Assise, contro MARCHESE Antonino+6 definito, in primo grado, con sentenza del 7 ottobre 2000

trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all'art. 442, comma 2 c.p.p., che prevede, nel caso di condanna alla pena dell'ergastolo, la sostituzione di tale sanzione con quella di trent'anni di reclusione.

Nel caso di specie, questa Corte ha, tuttavia, valutato che, pur applicando la diminvente di rito, ..(l'imputato)... (essendo stato ritenuto responsabile di più omicidi comportanti ognuno il massimo della pena) non dovesse essere condannato alla pena di trent'anni di reclusione, bensì a quella, più severa, dell'ergastolo ; ed, altresì, che il beneficio del trattamento sanzionatorio, derivante dalla scelta del rito, si dovesse risolvere, unicamente, nell'eliminazione della sanzione dell'isolamento diurno.

Ciò, in quanto si è, in buona sostanza, ritenuto che la riduzione della pena derivante dall'applicazione della diminvente dovesse operare, non sulla pena "ultima" (vale a dire, sulla pena determinata a seguito di tutti i calcoli eseguibili in caso di un giudizio riguardante più reati in concorso fra loro) ; bensì, sulla pena riportata, in concreto, dall'imputato per ognuno dei reati costituenti oggetto del processo.

Di guisa che, ritenuta la colpevolezza del...(l'imputato)...per più reati comportanti in concreto la pena dell'ergastolo; si è applicata la diminvente di rito a ciascuno di tali reati; e si è sostituita, per ognuno di essi, alla pena dell'ergastolo quella di trent'anni di reclusione.

Indi, per effetto della ritenuta continuazione di detti reati fra loro, ai sensi dell'art. 73 secondo comma c.p. (che prevede che "*quando concorrano più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo*"), all'imputato è stata, finalmente, applicata la pena dell'ergastolo.

*

a) brevi cenni sulla legge nr. 4 del 2001, che nelle more della stesura della sentenza ha disciplinato, "interpretandolo" il disposto di cui all'art. 442 c.p.p..

Prima di procedere a rassegnare le ragioni per le quali la Corte è pervenuta al convincimento ora, schematicamente, riportato, merita rammentare come la presente sentenza sia stata emessa tra l'entrata in vigore della L. 5 giugno 2000 nr. 144 -che ha esteso la possibilità di accedere al rito abbreviato (*rectius*, "*all'immediata definizione del processo*") agli imputati di reati comportanti la pena dell'ergastolo, anche nei casi in cui il dibattimento fosse già pervenuto alla fase dell'istruzione- e l'entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2000 nr. 341, poi convertito con modifiche nella L. nr. 4 del 2001.

Tale ultima legge, "*interpretando autenticamente*" l'art. 442 comma 2 del c.p.p. ha, sostanzialmente, sancito che, agli effetti della pena, la scelta del rito abbreviato comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione solo nel caso in cui l'imputato non venga condannato per più delitti, il concorso dei quali implicherebbe (non tenendo conto della diminvente di rito) la pena dell'ergastolo coll'isolamento diurno.

Stabilendo, altresì, che nel caso di condanna per più delitti comportanti -per effetto delle norme sul concorso dei reati e della continuazione- la sanzione ulteriore

dell'isolamento diurno, l'applicazione della diminuzione di rito determina unicamente l'eliminazione di quest'ultima sanzione.

L'intervento del Legislatore (teso a chiarire, con "interpretazione autentica", a pochi mesi dall'entrata in vigore della L. nr. 144/2000, i termini di cui all'art. 442 c.p.p., in riferimento all'ampiezza operativa della diminuzione di rito sui reati comportanti la pena dell'ergastolo), da una parte, mostra chiaramente le dimensioni della problematica posta coll'estensione della ricorribilità al rito abbreviato anche al caso di delitti comportanti la pena dell'ergastolo.

Dall'altra, sembrerebbe semplificare il compito di motivare la decisione adottata da questo giudice, non potendosi negare, che, almeno nella sostanza, <<l'interpretazione autentica>> abbia confermato la giustezza di quella adottata da questa Corte nel caso di specie.

Tuttavia, la possibilità offerta agli imputati dalla L. nr. 4 del 2001, di revocare la propria richiesta di rito abbreviato ed il fatto che, quando questa sentenza è stata emessa, detta legge, non era entrata in vigore, impongono di spiegare per quali motivi, a parere di questo Giudice, la lettera della legge fosse già allora assolutamente inequivocabile e non necessitasse di alcun "chiarimento" interpretativo <<autentico>>.

In tal senso, va avvertito che, nel prosieguo della motivazione (sia, per comodità espositiva, che per evitare equivoci), non si terrà in alcun conto la modifica legislativa (intervenuta successivamente alla pubblicazione del dispositivo), ma si procederà, unicamente, a rassegnare le argomentazioni sulla base delle quali si è pervenuti alla decisione.

*

b) i termini della questione

Tanto premesso, giova, preliminarmente, osservare che l'applicazione della riferita diminuzione di rito anche ai reati punibili colla pena dell'ergastolo non comporta alcuna difficoltà di tipo tecnico, quando l'imputato sia responsabile di un unico reato.

Invero, in questo caso, chiaramente, la legge sancisce in quali termini la riduzione della pena debba intervenire.

La questione, invece, si presenta ben più problematica quando lo stesso imputato sia considerato responsabile di più reati.

Infatti, nulla di specifico prevede in proposito la legge.

Di guisa che, la determinazione in concreto della pena da applicare all'imputato, in tali ipotesi, non può che effettuarsi combinando le norme sul rito abbreviato (art. 442 secondo comma c.p.p.) con quelle disciplinanti il concorso dei reati (artt. 71 e segg. c.p.).

Segnatamente, la determinazione della pena va effettuata attraverso il coordinamento del disposto normativo che prevede (nell'ipotesi di rito abbreviato), che :

"in caso di condanna la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta.", con le norme disciplinanti i casi di condanna per più reati con un'unica sentenza.

Queste ultime stabiliscono, tra l'altro (all'art. 72 c.p.) che :
“al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni”
ed ancora (all'art. 73/2 c.p.) che :

“quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo”.

L'essenza del problema è costituita dal fatto che le norme disciplinanti il rito abbreviato non prevedono <<esplicitamente>> alcunché, in ordine al momento in cui deve essere calcolata la diminuzione del rito, quando un imputato sia condannato per più reati implicanti, per effetto delle norme sul concorso dei reati, l'applicazione della sanzione ulteriore dell'isolamento diurno, ovvero la sostituzione della pena della reclusione con quella dell'ergastolo.

Ciò, sebbene la determinazione del momento applicativo della diminuzione di rito influisca gravemente sull'individuazione della pena da infliggere.

Invero, applicando la diminuzione dopo tutti i possibili calcoli esperibili (per effetto degli aumenti di pena dipendenti da continuazione, concorso formale, e quant'altro), la pena irrogabile in concreto **non può mai superare i trent'anni di reclusione**.

Applicando la diminuzione dopo il calcolo relativo alle circostanze, ma prima del computo degli aumenti conseguenti alla continuazione, al concorso formale ecc., **la pena può arrivare anche all'ergastolo**.

*

c) la posizione della giurisprudenza

Sulla questione è intervenuta, com'è noto, anche la S.C. di Cassazione.

Inizialmente, affermando che “nel giudizio abbreviato l'aumento di pena per la continuazione va effettuato dopo la diminuzione ex art. 442 c.p.p., in quanto la continuazione non può essere assimilata alle circostanze delle quali il giudice deve tenere conto prima di attuare la citata diminuzione” (cfr. tra le altre CASS. sez. I, 24/10/90).

Successivamente, sostenendo che :

-nel giudizio abbreviato l'aumento di pena per la continuazione andava effettuato prima della diminuzione ex art. 442 comma 2 c.p.p., atteso che agli effetti della determinazione della pena il termine <<circostanze>> usato dal legislatore nella predetta norma è comprensivo della continuazione tra due o più reati (CASS. sez. V, 10/1/92);

-“in tema di giudizio abbreviato la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. ha natura processuale e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o soggettiva, non contribuisce a determinare la quantità criminosa, non è soggetta a giudizio di comparazione e non influisce sui termini prescrizionali” (CASS. sez. I, 22 settembre 1995) ;

-“poiché la determinazione della pena deve essere effettuata dal giudice nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, tra le quali vi è la disposizione dell'art. 78 diretta a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, non può essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento della pena derivante dalla continuazione; conseguendone che la riduzione della pena in

seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato, logicamente e temporalmente deve essere eseguita dal giudice dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali" (CASS. pen sez. I, 27 maggio 1994);

- *"La riduzione premiale prevista per il rito abbreviato va computata sulla pena risultante all'esito di tutte le valutazioni dalla legge assegnate al giudicante : applicazione della disciplina della continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, riconoscimento di circostanze aggravanti, giudizio di bilanciamento ed applicazione di recidiva; e ciò perché la riduzione di pena ex artt. 442, comma secondo, c.p.p., per il summenzionato suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento che concerne il <<reato>> oppure il <<reo>> non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti, né a quella delle diminuenti in senso tecnico giuridico"* (CASS. pen. sez. I, 22 gennaio 1994).

In definitiva, può senz'altro convenirsi che il più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione ritenga che la diminuzione del rito abbreviato debba essere applicata dopo il calcolo dell'aumento per la continuazione, per concorso formale ecc.

* * *

In proposito, occorre, preliminarmente, osservare che l'orientamento interpretativo qui disatteso, si è largamente diffuso dopo che la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 176 del 23 aprile 1991, aveva escluso la possibilità di ricorrere al rito abbreviato nel caso di reati punibili coll'ergastolo ; e che invece, il primo orientamento giurisprudenziale, era coevo al momento in cui si poteva accedere al rito alternativo anche in caso di reati sanzionabili coll'ergastolo.

La stretta correlazione tra l'interpretazione sul momento applicativo della diminuzione di rito e la possibilità di ottenere detta diminuzione nel caso di reati punibili coll'ergastolo è resa manifesta, non solo, dal fatto che il problema dell'individuazione del momento applicativo della diminuzione si appalesa evidente solo ora che il rito alternativo è stato, per legge, riammesso per i reati meritevoli del massimo della pena ; ma altresì, dal fatto che la Cassazione, in una delle prime sentenze, colle quali aveva ritenuto doversi computare la diminuzione all'esito degli aumenti derivanti dalla continuazione, aveva, altresì, affermato che accedere all'una o all'altra interpretazione sul momento di applicabilità della riduzione non comportava, in sostanza, alcuna differenza.

Invero, nella sentenza del 10 gennaio 1992, sez. V. tra l'altro si legge : *"Sembra peraltro consentita un'altra considerazione....e precisamente quella per la quale (salvo forse il caso in cui si prospetti l'applicazione dell'art. 78 c.p., che riguarda anche il reato continuato) a differenza che nel caso del patteggiamento (nel quale l'aumento per la continuazione può portare la pena a misura tale che diminuita di un terzo , resta superiore al limite "insuperabile" dei due anni previsti dall'art. 444 c.p.p.), nel giudizio abbreviato è indifferente che la riduzione del terzo prevista dall'art. 442 cpv. c.p.p. venga calcolata prima o dopo l'aumento per la continuazione, identico essendo, nei due casi, il risultato.*

Ed infatti, l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. è conseguente ad un processo che prevede la valutazione del peso dei vari reati in continuazione, valutazione necessaria sia per determinare la violazione più grave da prendere come base per il calcolo, sia per stabilire quale debba essere la consistenza dell'aumento per la continuazione.

Ora giudicando che l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. debba essere corrispondente ad una certa misura percentuale della pena base, il risultato non cambia se la riduzione ex art. 442 cpv. c.p.p. venga applicata prima o dopo l'aumento per la continuazione (a titolo di esempio : determinando le pene "piene" per due reati in continuazione in anni sei e in anni tre di reclusione e nella misura di un sesto della pena base l'aumento per la continuazione, il risultato di anni quattro mesi otto di reclusione resta identico sia che la riduzione ex art. 442 cpv. venga calcolata prima della continuazione : anni 6 - 1/3 per 442 cpv. = anni 4 + 1/6 ex 81 c.p. = anni 4 mesi otto ; oppure dopo la continuazione : anni 6 + 1/6 ex 81 c.p. = anni 7 - 1/3 per 442 cpv = anni 4 mesi otto).

Identico risultato calcolando l'aumento ex art. 81 prescindendo da un aumento in misura percentuale della pena base ed avendo presente soltanto il "peso" del reato in continuazione e la percentuale i tale pena che dovrà essere portata in aumento. Riprendendo l'esempio di cui sopra e determinando l'aumento ex art. 81 cpv c.p. nella misura di un terzo della pena piena per il reato in continuazione, in tanto l'aumento ex art. 81 viene fissato nella misura di un anno in quanto per il reato in continuazione la pena che dovrebbe essere applicata in assenza di continuazione sia quella di anni tre. Ma se la riduzione ex art. 442 cpv. viene effettuata prima dell'aumento per la continuazione, dovendo all'evidenza la stessa riguardare tutti i reati giudicati con il rito abbreviato, ne deriva che per il reato in continuazione, la pena "piena" non è più quella di anni tre, bensì quella di anni due di reclusione e l'aumento ex art. 81 nella misura percentuale di un terzo della pena "piena" per il reato in continuazione resta sempre otto mesi."

L'erroneità di tale assunto emerge manifestamente quando si consideri l'ipotesi -al vaglio di questa Corte- della continuazione tra reati comportanti l'ergastolo.

Essendosi, già, evidenziato come, applicando la diminuzione prima o dopo si pervenga a soluzioni sensibilmente differenti : rispettivamente, alla pena dell'ergastolo o a quella di trent'anni.

* * *

d) l'orientamento della Corte di Assise

Tanto premesso, osserva questa Corte che il summenzionato orientamento interpretativo non può essere condiviso, perché in palese contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza.

Al riguardo, pare opportuno far precedere al ragionamento seguito da questo Giudice uno schema che lo compendi, al fine di rendere più agevole la lettura delle pagine che seguono.

Riassumendo il processo logico percorso è il seguente :

I) Il legislatore non ha previsto alcunché in ordine al momento applicativo della diminvente (nei casi di processi riguardanti il concorso di più reati);

II) Il legislatore ha, quindi, affidato all'interprete il compito di discernere, seguendo gli usuali parametri esegetici, quali norme applicare e, quindi, l'individuazione del momento applicativo della diminvente (se prima o dopo i computi conseguenti alle norme sul concorso dei reati);

III) Delle due sole interpretazioni possibili, vale a dire se la diminvente debba essere applicata *dopo* tutti i calcoli possibili (per continuazione, concorso formale ecc;) ovvero, *prima* di tutti i predetti calcoli : la prima interpretazione si pone in chiaro contrasto coi principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità e, quindi, non può essere seguita.

IV) la seconda interpretazione (quella per la quale la diminvente deve applicarsi, per ogni reato, dopo che sia stato operato il computo relativo alle aggravanti ed alle attenuanti e prima degli eventuali aumenti per la continuazione , ecc.), è l'unica che non contrasta coi suddetti principi costituzionali ; di guisa che, la strada dell'interprete è obbligata, non potendo nemmeno sollevare eccezione di incostituzionalità, atteso che la norma può essere interpretata in senso aderente alla Costituzione.

* * *

I) In primo luogo occorre, dunque, rimarcare **a chiare lettere che sicuramente nulla di esplicito ha previsto il legislatore sul momento applicativo della diminvente.**

Infatti, l'art. 442/2 c.p.p. si limita a stabilire che la riduzione interviene sulla pena che il giudice ha determinato "*tenendo conto di tutte le circostanze*".

Per dare fondamento normativo al proprio assunto, la giurisprudenza dominante, che qui si intende disattendere, ha sostenuto che il termine "*circostanze*", usato dal legislatore all'art. 442 c.p.p., dovesse interpretarsi in senso lato; spiegando tale asserto, come si è già cennato, col fatto che quella ricavabile dall'art. 442 è "diminvente avente natura processuale e non sostanziale".

*

1) *l'evanescenza dell'argomento incentrato sulla natura processuale della diminvente di rito.*

Orbene, ritiene questo Giudice che il riferimento al termine "circostanze" impiegato dall'orientamento giurisprudenziale, per dimostrare la giustezza della tesi sostenuta, non sia convincente, né che possa essere utile, a spiegarne la giustezza, l'argomentazione relativa alla natura ("processuale") della diminvente.

A quest'ultimo proposito va, invero, osservato che la figura della "diminvente di rito" o "processuale" non è inquadrabile in una categoria giuridica positivamente codificata.

Di contro, trattasi di un istituto delineato dalla più recente dottrina e giurisprudenza sulla base delle caratteristiche attribuite alla diminvente, proprio, dagli artt. 442 e 444 c.p.p., che sono i soli a prevederla.

Fermo restando che si può, senz'altro, condividere che la diminvente in questione, abbia una natura differente rispetto alle altre circostanze e diminuenti previste dalla legge penale -non fosse altro perché lo stesso legislatore agli artt. 442 e 444 c.p.p., mostra chiaramente di sottrarla al giudizio di comparazione (ex art. 69 c.p.) proprio di tutte le circostanze-; ed, ancora, che si può concordare (dato il momento in cui viene ad operare rispetto alle altre circostanze e dato ancora che si tratta di diminvente totalmente disancorata rispetto al reato sulla cui pena viene ad incidere) che possa essere definita come "diminvente di rito"; resta da vedere quali siano i corollari esattamente derivanti da siffatta "qualifica".

In tal senso, infatti, non sembra affatto corretto far discendere dalla ritenuta "natura processuale" conseguenze contenutistiche non ricavabili dalla norma (da cui la "qualifica" di detta diminvente è tratta).

In sostanza, non pare giusto utilizzare, per dimostrare il fondamento normativo dell'interpretazione qui disattesa, la natura giuridica ("processuale") attribuita all'istituto; dando a tale natura un contenuto che è tutto da verificare; e che, per di più, si vorrebbe desumere, proprio, dalla norma oggetto dell'interpretazione.

Di contro, come già cennato, qualificare come "processuale" la diminvente potrebbe essere legittimato anche solo dal fatto che, a differenza delle altre, la diminvente in questione non affronta il giudizio di comparazione colle altre circostanze attenuanti o aggravanti, ma interviene solo successivamente alla determinazione della pena computata, tenendo conto di dette attenuanti ed aggravanti.

Conclusivamente, perché, al fatto di essere una "diminvente di rito" possa darsi un valore "illuminante" e chiarificatore (come preteso da chi sostiene la giustizia dell'orientamento giurisprudenziale dominante), occorre che da qualche parte positivamente risulti o possa dedursi che, dalla natura processuale della diminvente, discendano le conseguenze volute dall'interpretazione qui contestata e, cioè, che la diminvente operi dopo tutti i calcoli eseguibili per effetto del concorso (per continuazione, formale o materiale) dei reati.

Non potendosi, di contro, ciò ricavare da nessuna norma; ne segue che il fatto che la diminvente in questione possa definirsi processuale o di rito non può valere ad asseverare la fondatezza dell'interpretazione qui respinta.

*

2) l'infondatezza dell'argomento poggiante sul concetto di circostanze <<in senso lato >>:

Peraltro, secondo questo Giudice deve escludersi che al termine circostanze impiegato negli artt. 442 e 444 c.p.p. possa attribuirsi il significato <<più ampio>>, riconosciuto dalla S.C. di Cassazione, comprensivo di tutti quegli elementi che, al pari delle circostanze vere e proprie, partecipano al processo e, quindi, comprensivo della continuazione tra due o più reati, del concorso formale e di quello materiale.

In proposito, giova, in primo luogo, sottolineare come la Cassazione, in riferimento alla diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., sia pervenuta al convincimento sopra sintetizzato <<indirettamente>>; vale a dire, procedendo dalla decisione adottata dalle Sezioni Unite (1/10/1991) in relazione alla diminuzione discendente dal patteggiamento (art. 444 c.p.p.) .

Nella sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione viene spiegato perché il termine circostanze debba essere inteso in senso lato.

Invero, dalla suddetta pronuncia, si evince che il termine circostanze, proprio perché evocato agli effetti esclusivi del processo di determinazione della pena, sarebbe comprensivo di tutti quegli elementi che, benchè non identificabili in vere e proprie circostanze del reato, sono partecipati al pari di queste, del processo : e tale sarebbe indubbiamente, la continuazione tra due o più reati.

In riferimento all'abbreviato, invece, la Cassazione ha spiegato solo che :
*“pur avendo presente che la decisione delle Sezioni unite è intervenuta in relazione all'istituto del patteggiamento e non del giudizio abbreviato e che, in relazione all'art. 444 c.p.p. detta decisione trova corposo sostegno e conferma - inesistente per il giudizio abbreviato-, anche nell'art. 188 disp. att. ex d. lg. 271/89, dal quale si evince che il limite non superabile di due anni di reclusione previsto dall'art. 444 tiene conto anche dell'aumento per la continuazione (con la conseguenza che nel caso di reato continuato, lungi dall'essere favorita viene ad essere più limitata l'applicabilità della procedura di patteggiamento).....**l'identica dizione usata negli artt. 442 e 444 c.p.p.... deveessere interpretata nello stesso senso e cioè nel senso di ritenere fra le circostanze anche la continuazione tra due o più reati.**”*

Sarebbe, quindi, solo l'identità di dizione usata nei due articoli a far ritenere che anche nel caso contemplato dall'art. 442 c.p.p. il concetto di circostanze debba intendersi in senso lato.

A parere di questa Corte, l'argomento in questione si appalesa intrinsecamente fragile, soprattutto, in vista dei summenzionati rilevanti riflessi sull'entità della pena in concreto irrogabile.

Inoltre, per questo Giudice, deve addirittura escludersi che il termine circostanze possa essere stato impiegato (nell'art. 442 c.p.p.) dal legislatore <<in senso lato>>.

Al riguardo, va, preliminarmente, evidenziato che non vi possono essere dubbi sul fatto che si tratti di un <<termine tecnico>> che ha un suo significato ben preciso nel diritto sostanziale.

Invero, per dirla colla consolidata giurisprudenza, sono circostanze (aggravanti o attenuanti) <<*quelle particolari accidentalità del reato, le quali, aggiungendosi agli elementi costitutivi della fattispecie, reagiscono sulla sanzione tipica in quanto ad esse il legislatore ricollega l'effetto di modificare, in più o in meno, la pena stabilita per il singolo reato. Sono tali quelle evenienze che non rientrano tra gli elementi essenziali del reato, né tra le condizioni di punibilità, né tra altre categorie specificamente disciplinate dalla legge e che nemmeno si presentano sotto forma di evento (in senso tecnico) che quindi in una parola non influiscono in nessun modo sull'oggettività giuridica dell'illecito.*>>

154

Si tratta, dunque, sempre di elementi accessori e pertinenti al reato e, giammai, di elementi <<estranei>> al reato come quello costituito dalla concomitante presenza (e quindi dal concorso) di un altro reato.

Né va sottaciuto che, secondo una delle più elementari regole esegetiche, ***i termini usati dalla legge vanno presi, di regola, nella loro accezione tecnica***; e nel dubbio, di fronte ad un significato tecnico, si deve, addirittura, sacrificare quello usuale e comune delle parole.

Ovviamente, il mero significato tecnico-letterale di un termine può essere superato utilizzando altri criteri interpretativi, quali ad es. quello teleologico, vale a dire quello fondato sullo scopo che la norma si propone di raggiungere, onde consentire che le applicazioni della norma siano conformi alle sue finalità.

Tuttavia, rilevato che trattasi di un criterio particolarmente delicato, in quanto richiede una previa esatta determinazione della c.d. *ratio legis* (che non può di certo essere ricavata dall'interpretazione della norma e può essere influenzata proprio dal diverso modo col quale la norma viene applicata), va evidenziato che nulla ci dice che la volontà del legislatore fosse proprio quella sostenuta dall'interpretazione qui disattesa.

Né può argomentarsi, che solo attraverso l'interpretazione seguita dalla consolidata giurisprudenza della S.C. può attribuirsi alla norma un significato logico e compatibile col sistema nel quale è inserita, ovvero che il legislatore abbia chiaramente mostrato nei casi in questione (artt. 442 e 444 c.p.p.) di volere usare l'espressione "circostanze" in senso lato e quindi in senso atecnico.

Milita, di contro, a favore dell'opinione che il legislatore non abbia voluto discostarsi dal significato tecnico del termine il fatto che, non solo, nelle norme di diritto sostanziale penale, ma altresì, in quelle che disciplinano il processo penale, il legislatore ha ***sempre*** mostrato di distinguere più che chiaramente le "circostanze" dalle altre figure giuridiche (ed in particolare da quella della continuazione) che la giurisprudenza qui contestata vorrebbe sussumere nel concetto di "circostanze in senso lato".

Così, a titolo di esempio va ricordato come **all'art. 4 del c.p.p.**, nell'indicare le regole per la determinazione della competenza, il legislatore abbia sancito :
*"Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto **della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato**, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale"*.

Ed ancora come, sempre a titolo d'esempio, **all'art. 278 c.p.p.** abbia previsto :

*"Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto **della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato**, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale"*.

E nella stessa direzione possono richiamarsi le disposizioni di cui agli artt. 423 e 517 c.p.p. dalle quali emerge chiaramente la consapevolezza da parte del legislatore della distinzione concettuale insistente tra le “circostanze” ed i casi di concorso dei reati (continuazione, concorso formale, ecc.).

Pertanto, a dar credito all’interpretazione giurisprudenziale qui disattesa, dovrebbe argomentarsi che, solo avuto riguardo alle norme di cui agli artt. 442 e 444 c.p.p., il legislatore avrebbe rivisto il concetto di “circostanze”, attribuendone uno più ampio e comprendente le ipotesi di continuazione, di concorso formale ecc.

La cosa, a parere di questo Giudice, già parrebbe, oltremodo, singolare.

Ma, addirittura *paradossale* sarebbe il fatto che -a voler sostenere l’interpretazione qui respinta- il legislatore avrebbe, financo, impiegato, *nell’ambito del medesimo articolo* (444 c.p.p.), *il termine circostanze ora in senso “tecnico”, ora in senso lato e quindi atecnico.*

Invero, non pare in alcun modo contestabile che, nel secondo comma dell’art. 444 c.p.p., l’espressione circostanze sia stata utilizzata in senso squisitamente tecnico, avendo il legislatore strettamente collegato detta espressione con quella relativa all’operazione della comparazione, tipica delle circostanze, per l’appunto, in senso tecnico.

E parrebbe veramente assurdo che il legislatore avesse potuto, nell’ambito della stessa norma, senza giustificato motivo e, comunque, senza alcun chiarimento, impiegare lo stesso termine in accezioni così profondamente diverse.

* * *

Né, può argomentarsi che, dagli articoli 137 e 188 delle disp. di attuazione del c.p.p., possa ricavarsi l’esattezza della tesi per la quale il termine “circostanze” di cui all’art. 442 c.p.p. comprende anche le figure della continuazione e del concorso di reati.

Al riguardo, intanto, non può sottacersi che entrambe le suddette disposizioni di attuazione riguardano specificamente l’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (di cui all’art. 444 c.p.p.).

Di guisa che, in ogni caso, andrebbe considerato, in primo luogo che, essendo state previste solo per il patteggiamento della pena e non per il rito abbreviato - applicando la nota regola esegetica sintetizzata nell’altrettanto noto brocardo latino *ubi lex voluit dixit* con quel che ne consegue- se ne dovrebbe dedurre che si tratta di argomentazioni, al limite, vevoli esclusivamente per il c.d. “patteggiamento” della pena e non per il rito abbreviato.

Tuttavia, a ben vedere nemmeno in riferimento al “patteggiamento” le due norme appaiono significative in vista di un ampliamento del significato del termine “circostanze” impiegato dall’art. 444/1 c.p.p.

Infatti, l’art. 137/2 delle disp. di attuazione si limita a prevedere che la disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche <<quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti ed altri reati>>.

E non pare possa in alcun modo essere utilizzato per chiarire se il concetto di <<circostanze>> debba essere inteso in senso ampio.

Né pare possa contribuire ad individuare, quale momento applicativo della diminuzione, quello successivo alle valutazioni susseguenti l'insistenza del concorso di reati.

Anzi, sembrerebbe supportare la tesi contraria, atteso che, prevedendo la possibilità di applicare le norme sulla continuazione (e sul concorso formale) tra reati per i quali è stata irrogata la pena su richiesta delle parti ed altri reati, in pratica, sottende l'insistenza di reati per i quali l'applicazione della diminuzione *sia stata già valutata* ed indica una *successiva* applicazione delle norme relative alla continuazione ed al concorso formale.

Mentre, avuto riguardo all'art. 188 delle disp. di attuazione al c.p.p., sembra potersi affermare, che tale norma si limiti a prevedere che il confine di due anni di reclusione previsto dall'art. 444 c.p.p. come massimo della pena irrogabile su accordo delle parti, non può essere derogato, in sede di esecuzione, nemmeno quando l'oggetto del patteggiamento sia costituito dalla pena determinata in riferimento a più reati unificabili sotto il vincolo della continuazione o per concorso formale.

Sembrando, di contro, palesemente eccessivo far discendere da tale asserto, quale corollari, sia l'individuazione del momento applicativo della diminuzione di cui all'art. 444 c.p.p. (e , per analogia, quello della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.), sia la volontà del legislatore di intendere in senso ampio il termine <<circostanze>> impiegato nell'art. 444/1 c.p.p. (nonché , per analogia quello utilizzato nell'art. 442 c.p.p.).

Dovendosi, infine, sottolineare che quella prevista dall'art. 188 disp. att. è chiaramente una norma che riguarda espressamente solo il patteggiamento della pena (e non il rito abbreviato) ; e che il suo unico fine è quello specifico di restringere, in sede di esecuzione (e, volendo, per analogia, anche in sede di cognizione), l'ambito di efficacia della volontà negoziale delle parti sulla pena.

* * *

Deve, quindi, convenirsi che il ritenere che il termine circostanze di cui all'art. 442 c.p.p. possa essere inteso in senso ampio si appalesi del tutto arbitrario e non fondato su alcun dato normativo.

Di guisa che, negato, in forza delle superiori argomentazioni, all'espressione <<circostanze>> di cui all'art. 442 c.p.p. un significato diverso da quello tecnico; pare incontrovertibile che il legislatore non abbia positivamente disciplinato l'ipotesi dell'applicazione della diminuzione nel caso del concorso di reati.

Né ciò può sorprendere, quando si consideri che il concorso dei reati (materiale, formale, per continuazione) non costituisce la regola, bensì, se non proprio l'eccezione, una mera eventualità processuale; ed ancora che il legislatore ha più volte mostrato di voler plasmare il codice dell'89, modellandolo su una fattispecie <<tipo>> rispondente allo schema : <<un processo, nei confronti di un unico imputato, per un unico reato>>.

Peraltro, va incidentalmente evidenziato che, se proprio si dovesse cogliere dalla previsione di cui all'art. 442 c.p.p. un sintomo rivelatore della *voluntas legis* sul momento applicativo della diminuzione nel caso di concorso dei reati, questo indicherebbe la direzione esattamente opposta a quella seguita dalla giurisprudenza qui disattesa.

Invero, - considerato che, in virtù di tale norma, la diminuzione deve essere applicata "dopo le circostanze" e che da alcuna previsione normativa è dato ricavare che siffatta applicazione non debba seguire direttamente la valutazione delle circostanze- se ne dovrebbe trarre che, secondo il legislatore, <<l'applicazione della diminuzione deve essere fatta subito dopo l'applicazione delle suddette circostanze>> e, quindi, prima dell'intervento di altri fattori meramente eventuali come gli effetti conseguenti dal concorso del reato con altri reati.

Tuttavia, anche prescindendo dall'immorare sull'argomento testè indicato, (e quindi, escluso - per ipotesi di lavoro- che la legge abbia positivamente previsto che la diminuzione debba essere applicata in ogni caso subito dopo l'apprezzamento delle circostanze, considerate in senso tecnico) non può non pervenirsi, quanto meno, alla conclusione che <<nulla ha previsto il legislatore sul momento applicativo della diminuzione nel caso in cui vi siano reati in concorso fra loro e debba procedersi all'aumento di pena previsto dagli artt. 72 e ss. c.p..>>

In altri termini, dovendosi, almeno, convenire che il legislatore non ha previsto se la diminuzione debba operare subito dopo la determinazione della pena prevista per il reato tenuto conto delle relative attenuanti o aggravanti e prima degli eventuali aumenti per la continuazione, concorso formale, ecc.; ovvero, se debba operare dopo la determinazione della pena ultima, calcolata anche in forza delle norme disciplinanti il concorso dei reati.

* * *

II) In mancanza di un'esplicita previsione normativa, deve ritenersi che il legislatore abbia rimesso all'interpretazione del Giudice l'individuazione del cennato momento applicativo.

- Dovendosi convenire, come sopra argomentato, che la legge non prevede alcunché di esplicito intorno al momento in cui deve applicarsi la diminuzione in questione; deve ritenersi che la soluzione del problema in trattazione debba rinvenirsi, all'interno del sistema, facendo ricorso agli usuali canoni interpretativi.

In tal senso, ovviamente, sono solamente due le possibilità consentite all'interprete; e cioè che la diminuzione sia applicata prima o dopo gli aumenti dovuti in base alle norme che disciplinano il concorso dei reati (71 e segg. c.p.).

Si è già visto come la S.C. di Cassazione abbia privilegiato (con un orientamento interpretativo, oramai, presso che consolidato), la tesi della diminuzione da applicare dopo tutti gli aumenti previsti per effetto della continuazione o del concorso dei reati in genere.

Tuttavia, a parere di questa Corte tale orientamento non può essere condiviso, atteso che, se interpretato nel modo dianzi cennato, il terzo comma

dell'art. 442 c.p.p. finirebbe per porsi in chiaro contrasto con principi tutelati dalla Costituzione.

* * *

III) In altri termini, deve rilevarsi che se all'art. 442 c.p.p., nella parte concernente il momento applicativo della diminuzione di rito nel caso di concorso di reati si desse l'interpretazione qui disattesa, la suddetta norma si porrebbe in contrasto coi principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27 Cost. .

In tal senso, va, in primo luogo, sottolineato come l'adesione all'interpretazione oggi respinta renderebbe impossibile l'irrogazione di una pena sempre adeguata alla gravità del delitto commesso.

Giova ricordare, al riguardo, come la Corte Costituzionale abbia più volte affermato l'esigenza che la risposta punitiva sia - in vista del rispetto del principio della "personalità" della pena di cui all'art. 27/3 Cost.- il più possibile adeguata alla concreta violazione posta in essere.

Assumendo, in proposito, la Corte Costituzionale, che "il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente <<proporzionata>> rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato" ed, ancora, che "previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia col volto costituzionale del sistema penale".

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che, per effetto della suesposta denegata interpretazione, si verrebbe a determinare l'assoluta impossibilità per il giudice di modulare la pena a seconda della gravità dei reati consumati.

Infatti, per quanto già rilevato, al responsabile di un omicidio punibile coll'ergastolo, verrebbe inflitto un trattamento sanzionatorio assolutamente identico a quello irrogato a chi si sia reso responsabile di dieci, cento, mille reati di omicidio o strage, punibili, ognuno, colla pena dell'ergastolo.

In entrambi i casi la pena che si applicherebbe nel massimo sarebbe quella di trent'anni di reclusione.

Al riguardo, in verità, si potrebbe obiettare che :

- in ogni sistema è prevista una pena massima irrogabile;
- che tale pena massima in alcuni ordinamenti è la pena di morte ed in altri l'ergastolo;
- ed ancora che nel nostro ordinamento (a seguito dell'introduzione della norma che ammette il rito abbreviato anche per i reati punibili colla pena dell'ergastolo) vi sarebbe una pena massima prevista nel caso del rito ordinario (che è quella dell'ergastolo) ed una pena massima prevista per il rito abbreviato (che sarebbe quella di trent'anni di reclusione);
- e, finalmente, che raggiunto il tetto massimo della pena, non è previsto che possa irrogarsene una più severa, quali che possano essere i reati commessi dal condannato.

Tuttavia, pare possibile replicare, in primo luogo, che nessuna norma stabilisce se effettivamente il limite di trent'anni di reclusione di cui all'art. 442/3 c.p.p., debba avere come riferimento ognuno dei reati commessi, ovvero la pena cumulativamente applicabile; al riguardo, dovendosi osservare, che anche nel processo ordinario, la pena che può essere inflitta nel massimo, per un singolo reato, è quella dell'ergastolo, ma poi la stessa per effetto delle norme sul concorso dei reati subisce un sostanziale aggravamento coll'applicazione dell'isolamento diurno.

Inoltre, va rilevato come obbiettivamente non possa non ripugnare, sottraendosi ai citati canoni costituzionali di proporzionalità, che una persona condannata (per esempio) per avere commesso centinaia di omicidi e decine di reati di strage ecc. debba essere punita nel massimo a trent'anni, solo per avere scelto il rito abbreviato; mentre, chi ha commesso un solo omicidio aggravato, ma abbia ritenuto di eleggere il rito ordinario, debba essere punito alla pena dell'ergastolo. La sperequazione sarebbe troppo stridente per potersi giustificare solo colla scelta del rito.

Ma v'è di più.

Invero, per come sarà rimarcato in seguito, la pena di trent'anni di reclusione non costituisce il massimo dell'inflizione attribuibile nemmeno nel caso che il condannato elegga il rito abbreviato.

Difatti, se lo stesso imputato viene giudicato, nell'ambito di differenti processi, per più reati punibili coll'ergastolo e condannato col rito abbreviato, per ciascuno di essi, alla pena di trent'anni; ecco che divenendo irrevocabili le condanne, in sede di esecuzione le stesse determinerebbero la pena dell'ergastolo, in applicazione delle norme sancite agli artt. 71 e segg. c.p. in tema di concorso di reati.

Di tal che, "il massimo della pena" irrogabile muterebbe non a seconda del numero e della gravità dei reati commessi; ma a seconda del numero di processi in cui i suddetti reati fossero stati contestati all'imputato.

Il tutto, con evidente ulteriore violazione dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza.

*

Del resto, non può farsi a meno di considerare, che l'attribuzione alla mera scelta del rito abbreviato di effetti tanto stravolgenti per i principi che regolano l'ordinario adeguamento della pena irrogata alla violazione realizzata; si appalesa ancor meno giustificabile alla luce dei caratteri assunti dal rito abbreviato in virtù delle recenti modifiche legislative.

Invero, poiché il legislatore ha eliminato la possibilità che il pubblico ministero possa - negando il proprio consenso- opporsi all'ammissibilità del rito abbreviato - non pare contestabile che, di fatto, abbia modificato la natura e l'efficacia della richiesta di accedere al rito speciale.

Difatti, l'ha chiaramente trasformata da «scelta di parte caratterizzata dall'offerta della rinuncia al processo ordinario in cambio di una consistente riduzione di pena in caso di condanna»; a vera e propria «*opzione strategica*» colla quale (rinunciare, sì, al rito ordinario in cambio di una consistente diminuzione della pena in caso di condanna, ma soprattutto) sostanzialmente, **paralizzare l'attività del pubblico ministero** impedendogli (con decisione unilaterale) di

incrementare (collo svolgimento di attività integrative di indagine) il bagaglio probatorio posto a carico dell'imputato .

Così, cristallizzando le conoscenze del giudicante (a meno di una sua scelta di integrarle, ma ovviamente con minori possibilità del p.m., non conoscendo, per esempio, la sopravvenienza di altri collaboranti, di altre risultanze probatorie, ecc.) a quelle esistenti al momento della scelta del rito alternativo.

Ed è evidente che un tale vantaggio procedurale non può non rendere che ancor più odiosa ed irrazionale un'interpretazione (quale quella qui respinta) che permetta (applicando la diminuzione di rito, alla fine di tutti i calcoli derivabili dal concorso di reati) nel massimo l'irrogazione di trent'anni di reclusione.

*

Sempre avuto riguardo all'esigenza di natura costituzionale di adeguare la pena alla gravità dei fatti commessi, pare, peraltro, doveroso rilevare come l'adesione all'interpretazione qui disattesa comporterebbe non solo l'appiattimento nel massimo a trent'anni di reclusione sopra cennato (per cui un omicidio, cento omicidi, mille omicidi, sarebbero tutti punibili nel massimo con trent'anni di reclusione); ma determinerebbe, altresì, una sensibile riduzione del potere di adeguamento della pena al caso concreto nelle ipotesi in cui la pena irrogabile (prima dell'applicazione della diminuzione di rito) non fosse quella dell'ergastolo.

Invero, nel caso in cui una persona fosse imputata di più reati (si pensi -per ipotesi di lavoro- a decine, centinaia, di reati, magari, non unificabili sotto il vincolo della continuazione), punibili ognuno con pene inferiori ad anni 24 di reclusione; per effetto dell'interpretazione qui disattesa potrebbero essere irrogati, nel massimo, sempre vent'anni di reclusione.

Difatti, applicando le disposizioni che regolano il concorso dei reati; e quindi, da un lato procedendo al c.d. cumulo materiale e, dall'altro, tenendo conto del limite previsto dall'art. 78 c.p.; si verrebbe comunque a determinare una pena, nel massimo, sempre non superiore a quella di trent'anni di reclusione.

Di tal che, all'imputato che avesse scelto il rito abbreviato, indipendentemente dal numero e dalla gravità dei reati commessi, potrebbero essere irrogati nel massimo (applicando la diminuzione alla fine dei calcoli sopra specificati) sempre e solo 20 anni di reclusione.

Orbene, a parte l'evidente iniquità del trattamento sanzionatorio, ancora una volta non ci si può esimere dall'osservare che quel che si appalesa del tutto difforme dai canoni costituzionali di proporzionalità della pena, è l'impossibilità di <<dosare>> la sanzione a seconda del reato commesso ; nonché, l'insistenza di un limite a 20 anni di reclusione (indipendentemente dal numero e dalla gravità dei reati commessi) chiaramente non giustificabile, soprattutto quando si consideri la frattura che si verrebbe a creare in riferimento alle pene in concreto irrogabili.

Dovendosi, in tal senso, schematizzare che se, per effetto delle regole sul concorso dei reati si può arrivare ad infliggere la pena dell'ergastolo, (secondo l'interpretazione qui respinta) colla diminuzione di rito si perverrebbe alla pena di trent'anni.

Mentre, se per effetto delle norme sul concorso dei reati, non si arriva ad infliggere l'ergastolo, ma solo la pena di trent'anni, (secondo l'interpretazione qui disattesa) colla diminuzione di rito si perverrebbe alla pena di vent'anni.

Col risultato che si escluderebbe la possibilità di graduare la pena con sanzioni intermedie (tra i 20 ed i 30 anni) e coll'ulteriore effetto aberrante per il quale una persona che avesse commesso due reati punibili con ventiquattro anni di reclusione ciascuno, in forza dell'art. 73 comma secondo c.p. verrebbe - colla diminuzione di rito- in ogni caso condannata ad anni trenta di reclusione ; mentre, una persona che avesse commesso un reato punibile ad anni ventiquattro di reclusione e altri dieci, cento, mille, reati punibili (ognuno) colla pena di anni ventitre, mesi undici e giorni ventinove di reclusione, sarebbe punibile, sempre colla diminuzione di rito, nel massimo ad anni venti di reclusione.

La manifesta assurdità dell'esito cui si perverrebbe non permette di immorare ulteriormente sul punto.

* * *

Del resto, come anticipato, l'adesione all'interpretazione qui disattesa, determinerebbe inevitabilmente l'insorgere di questioni di incostituzionalità, **per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza**, (in riferimento alla normativa prevista dall'art. 442 c.p.p. e dagli articoli che disciplinano l'esecuzione delle pene) presso che irresolubili.

Invero, non pare dubitabile che -seguendo l'interpretazione su indicata (e da questa Corte respinta) ed applicando la normativa vigente in tema di esecuzione delle pene- si verifica che :

- se una persona viene condannata, **in esito ad un unico processo**, per dieci, cento, mille omicidi comportanti ognuno la pena dell'ergastolo, la pena che potrà essere inflitta, per effetto della diminuzione, sarà sempre di trent'anni di reclusione;

- mentre, se la stessa persona viene giudicata anche per due (soli) omicidi comportanti ognuno la pena dell'ergastolo, **ma in due processi diversi**, riporterà, infine, la pena dell'ergastolo.

Infatti, non v'è dubbio che, per effetto della diminuzione di rito, riporterà trent'anni di reclusione in entrambi i processi ; ed una volta divenute irrevocabili le sentenze, effettuato il cumulo delle pene, e quindi applicato l'art. 73 secondo comma c.p., la pena ultima sarà quella dell'ergastolo.

Di guisa che, dovendosi convenire che la maggiore o minore severità della pena (ergastolo o trent'anni di reclusione) viene sostanzialmente a dipendere esclusivamente dalle modalità colle quali i reati vengano contestati all'imputato (vale a dire a seconda che gli vengano ascritti in un unico processo o in più processi); deve rilevarsi che , oltre alla summenzionata violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della pena al reato commesso, la norma in questione (l'art. 442 c.p.p.) se interpretato nel modo qui disatteso, verrebbe a porsi in chiaro contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..

Invero, non pare potersi revocare in dubbio, che si profili una situazione di palese disparità di trattamento tra chi per i medesimi reati venga giudicato in un

unico processo o in processi diversi e che la sperequazione si evidenzi come del tutto irragionevole.

*

Al riguardo, occorre, incidentalmente, sottolineare che la situazione dianzi descritta si verificherebbe non solo nei casi di concorso materiale dei reati, ma anche, nei casi di concorso formale e di continuazione ; non sembrando che possa scorgersi in proposito alcuna differenza tra i vari tipi di concorso di reati previsti dagli articoli 71 e segg. c.p..

Invero, tanto l'ipotesi del concorso materiale, quanto quelle del concorso formale e della continuazione, soggiacciono per legge alla disciplina prevista dagli articoli 71 e segg. ed in particolare alla previsione di cui all'art. 73 secondo comma c.p., che prevede una sorta di "cumulo giuridico" nel caso di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, sancendo in questi casi l'applicazione dell'ergastolo.

L'applicabilità della norma anche ai casi di concorso menzionati dall'art. 81 c.p. (concorso formale e continuazione) si ricava chiaramente da tale articolo che all'ultimo comma, sostanzialmente, rimanda alle previsioni degli articoli che lo precedono per individuare i limiti entro i quali operare gli aumenti (fino al triplo) previsti nei casi di concorso formale e di continuazione.

Peraltro, la stessa giurisprudenza della S.C. della Cassazione è costante nell'affermare l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 72, 73 e 78 nei casi di concorso formale e continuazione di reati (cfr., tra le altre, CASS. pen. sez. I. 21 aprile 1993 nr. 1218; e Cass. pen. sez. I, 4 luglio 1991, la quale ultima ha anche esplicitamente affermato che "il limite massimo di trent'anni di reclusione, previsto dall'art. 78 c.p. per il caso di concorso di reati, non si applica nell'ipotesi contemplata dall'art. 73 secondo comma dello stesso codice").

Né può sostenersi che nel caso di concorso formale e di continuazione non sorgerebbe il problema dianzi prospettato, in quanto il giudice, in sede di esecuzione, trovandosi di fronte a più condanne riportate in diversi processi dovrebbe, comunque, risalire alla pena base inflitta per il reato più grave ; applicare tutti gli aumenti derivanti dalla continuazione o dal concorso formale ; e, quindi, sulla pena ultima determinata , applicare la riduzione derivante dal rito abbreviato. Col risultato di pervenire (anche in questo caso) alla pena di trent'anni.

Tale tipo di procedimento non pare affatto accettabile.

Premesso, in ogni caso, che la tesi ora espressa lascia, comunque, fuori le ipotesi di concorso di reati non in rapporto di continuazione e di concorso formale tra loro; di tal che, almeno per queste ipotesi, resterebbe, comunque, intatto il giudizio di incostituzionalità della norma sopra rappresentato; va rilevato che la suddetta tesi contrasta chiaramente col **principio dell'intangibilità del giudicato**.

In forza del quale ultimo, deve ritenersi che il giudice in sede di esecuzione non potrà muovere da una pena diversa da quella inflitta (anche per effetto della diminuzione) dal giudice di cognizione.

E sulla base della pena inflitta per il reato più grave, in tesi 30 anni (sempre per effetto della diminuzione di rito applicata dal giudice di cognizione) dovrà , una volta ritenuta la continuazione o il concorso formale, applicare l'aumento di pena che

(trattandosi di reati puniti con 24 anni di reclusione) ex art. 73/2 c.p. è determinato per legge, nella pena dell'ergastolo.

In sostanza, deve escludersi che il giudice dell'esecuzione possa risalire alla pena calcolata prima dell'applicazione della diminvente; dovendosi, di contro, convenire che debba prendere come base la pena (intangibilmente) applicata per quel reato.

L'impossibilità di retrocedere sino al momento antecedente l'applicazione della diminvente pare manifesta nel caso in cui debba procedersi alla riunione per continuazione (in sede esecutiva) di due reati per uno dei quali la condanna sia stata inflitta in sede di rito abbreviato (e sia stata quindi applicata la diminvente di rito); e per l'altro, invece, sia stata irrogata in sede di rito ordinario (conseguentemente, senza che possa essergli stata applicata la diminvente di rito).

In questo caso è evidente che il Giudice non potrà, risalire alla pena applicabile in astratto senza la diminvente, ritenere la continuazione, calcolare l'aumento e quindi applicare la diminvente di rito, senza violare i principi discendenti dall'intangibilità del giudicato e quelli di ragionevolezza. Infatti, così operando, estenderebbe illogicamente quanto arbitrariamente il beneficio della riduzione della pena conseguito in un processo, alla pena riportata nell'altro processo.

*

Peraltro, non va sottaciuto che (aderendo alla tesi interpretativa qui disattesa) la possibilità di ottenere solo in sede di esecuzione la pena massima dell'ergastolo, indurrebbe inevitabilmente il Pubblico Ministero a scelte paradossali come quella di spezzettare le imputazioni in altrettanti processi, al fine di ottenere in sede di esecuzione quello che non potrebbe ottenere in sede di cognizione.

Il tutto con evidenti dannose conseguenze per l'amministrazione della giustizia, che sarebbe inutilmente gravata dall'onere di trattare in più procedimenti reati commessi dalla stessa persona, che potrebbero, con risparmio di tempo, di mezzi e di lavoro, essere valutati in un unico contesto.

Ed ecco che, anche sotto tale aspetto, la soluzione privilegiata dalla S.C. non pare affatto sostenibile.

Per i suddetti motivi pare, dunque, evidente che l'orientamento che prevede l'applicabilità della diminvente, discendente dal rito abbreviato, alla fine di tutti i possibili aggravamenti di pena dovuti alle regole previste per i casi di concorso dei reati non si armonizza coi principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzionalità della pena.

Di contro, determinando l'insorgere, in ordine all'art. 442 c.p.p. ed in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., di evidenti profili di incostituzionalità.

Pare, quindi, corretto escludere che quella ora indicata sia la strada interpretativa da seguire e che, viceversa, debba privilegiarsi (previa verifica della sua costituzionalità) l'altra ipotesi interpretativa, vale a dire quella per la quale la diminvente deve essere applicata prima degli aumenti derivanti dalle ipotesi di concorso di reati.

Ovviamente, non ci si nasconde che l'orientamento qui disatteso è stato asseverato da un autorevolissimo interprete del diritto, qual è la S.C. di Cassazione.

Tuttavia, deve del pari evidenziarsi :

-che il cennato orientamento si è formato in situazioni diverse (quando, cioè, il rito abbreviato non era consentito per i reati punibili coll'ergastolo, per cui si poteva giungere a sostenere che il momento applicativo della diminuzione *era indifferente*);
- che si tratta di un orientamento (ancorché più recente e consolidato) non univoco, esistendo (come sopra rappresentato) sentenze che propendono per la soluzione contraria (vale a dire per quella seguita da questa Corte);
- e che, comunque, l'orientamento qui respinto non è vincolante, potendo e dovendo l'interprete adottare l'interpretazione che ritenga più aderente ai fatti di causa.

* * *

IV) Deve, peraltro, osservarsi come l'altra interpretazione (quella per la quale la diminuzione deve applicarsi, per ogni reato, dopo che sia stato operato il computo relativo alle aggravanti ed alle attenuanti e prima degli eventuali aumenti per la continuazione, ecc.), sia l'unica che non contrasti coi suddetti principi costituzionali e che il giudice sia vincolato all'elezione di tale scelta esegetica.

Invero, reputa la Corte che l'interpretazione che individua il momento applicativo della diminuzione derivante dal rito abbreviato, in quello immediatamente successivo alla determinazione della pena irrogabile per il reato e per le sue circostanze (intese in senso tecnico), ed antecedente agli aumenti di pena derivabili dalle regole sul concorso dei reati, non solo si armonizza perfettamente nel sistema penale vigente, ma risponda a tutti quei principi costituzionali sopra riportati.

Invero, la cennata esegesi risolve tutti i suddetti profili di incostituzionalità, determinando l'irrogazione di sanzioni penali adeguate e modulate sulla base della gravità e del numero delle violazioni commesse e non del numero di processi avviati; ed, altresì, consentendo di pervenire ad un uguale trattamento sanzionatorio, sia nel caso di reati accertati con un unico processo, sia nell'ipotesi che gli stessi reati siano ascritti all'imputato in differenti processi.

* * *

Né va sottaciuto che l'interpretazione qui seguita (diversamente da quella disattesa) consente di spiegare per quale motivo il legislatore, nella recente modifica, colla quale ha introdotto il rito abbreviato per i reati comportanti l'ergastolo (L. nr. 144/2000 e nr. 479/1999), non ha fatto il benché minimo riferimento alle ipotesi in cui si dovesse far luogo all'applicazione della "sanzione dell'isolamento diurno".

Tale apparente "lacuna normativa" aveva indotto qualche operatore del diritto, addirittura, a sostenere che, quando per effetto del concorso si potesse in astratto pervenire all'inflizione dell'ergastolo aggravato dall'isolamento diurno, il rito abbreviato dovesse considerarsi inammissibile.

Tale tesi, a parere della Corte, non può condividersi.

Difatti, va in primo luogo considerato che, così argomentando, si finirebbe, in buona sostanza, per attribuire nuovamente al Pubblico Ministero il potere di

opporsi alla scelta del rito abbreviato, in palese contrasto collo spirito delle recenti modifiche normative tutte improntate a rimettere l'adozione del rito speciale alla unilaterale volontà decisionale dell'imputato.

Infatti, il Pubblico Ministero potrebbe sempre agevolmente precludere la scelta del rito, contestando, oltre al reato punibile coll'ergastolo, altro delitto comportante, in astratto, (magari per effetto di circostanze aggravanti d'incerta insistenza) una pena superiore ad anni cinque di reclusione, così da creare -sulla base del disposto di cui all'art. 72 c.p.- le condizioni per l'eventuale applicazione dell'isolamento diurno e, quindi, per la causa di inammissibilità dell'abbreviato sopra cennata.

Di converso, ove l'interesse del Pubblico Ministero coincidesse con quello dell'imputato nella scelta del rito speciale, la parte pubblica potrebbe, per aggirare il problema dell'inammissibilità sopra delineato, insindacabilmente frazionare le imputazioni in tanti procedimenti, così da scongiurare il rischio che in unico procedimento possano ricorrere le condizioni di cui all'art. 72 c.p. sopra menzionato; ma nel contempo creando gravi disagi nell'amministrazione della giustizia incentivando un'inutile quanto defatigante proliferazione di processi, tra l'altro perniciosa per l'evidente incremento esponenziale del rischio di giudicati contraddittori (e di situazioni di "incompatibilità").

Peraltro, a fronte dell'evidente volontà ripetutamente espressa dal Legislatore (colla L. 16 dicembre 1999, nr. 479 e colla L. 144/2000) di consentire il ricorso al rito abbreviato anche a chi sia imputato di reati punibili coll'ergastolo, non pare che la mancata previsione di una normativa specifica sulle modalità applicative dell'eventuale sanzione dell'isolamento diurno, possa costituire sufficiente causa di inammissibilità.

Di converso, occorre rilevare che il nostro ordinamento non prevede per alcun reato la pena dell'ergastolo corredata dall'isolamento diurno, costituendo quest'ultima sanzione solamente l'effetto dell'applicazione delle norme sul concorso dei reati, di cui agli art. 71 e segg. c.p..

Di guisa che, a parere della Corte, non pare priva di logica la scelta legislativa di evitare, nell'art. 442 c.p.p., qualsivoglia riferimento all'isolamento diurno, in sintonia con una normativa processuale che si appalesa, di regola, modellata su un procedimento promosso nei confronti di un solo imputato ed avente ad oggetto un unico reato.

In altri termini, a parere di questo Giudice, la circostanza per la quale il legislatore non ha menzionato, nell'art. 442 c.p.p. come recentemente novellato (colla L. 16 dicembre 1999, nr. 479 e colla L. 144/2000), la sanzione dell'isolamento diurno, è logicamente spiegabile col fatto che nel nostro ordinamento non esiste alcun reato punibile coll'ergastolo aggravato dall'isolamento diurno, quest'ultima sanzione conseguendo al condannato solo per effetto delle norme sul concorso di più reati; e che (come sopra sostenuto) il legislatore agli artt. 442 e 444 c.p.p. non ha "positivamente disciplinato" il caso (eventuale) del condannato per più reati in concorso fra loro; considerando solo il caso "fisiologico" del processo promosso contro un imputato per un solo reato.

Essendo, in tal senso evidente che, non contemplando l'art. 442 c.p.p. il caso del concorso di reati, la mancata menzione "dell'isolamento diurno", si appalesa, non solo, giustificabile, ma financo, consequenziale.

Invero, applicando la diminuzione di rito per ogni singolo reato (<<reato per reato>>) è evidente che mai ci si troverà a dover irrogare la sanzione dell'isolamento diurno.

(Così, a titolo d'esempio, se una persona è ritenuta responsabile di reati puniti coll'ergastolo, la pena di ciascuno di essi dovrà essere ridotta, per effetto della diminuzione di rito a trent'anni. Poi, per effetto delle norme che regolano il concorso dei reati, la pena ultima potrà nei congrui casi - ex art. 73/2 c.p.- tornare all'ergastolo. Ma in nessun caso il mancato riferimento normativo alla sanzione dell'isolamento diurno - secondo la tesi qui sostenuta- potrà interferire sull'ammissibilità del rito abbreviato.)

Di tal che, anche la scelta normativa di non fare riferimento nell'art. 442 c.p.p. alla sanzione dell'isolamento diurno si appalesa come un ulteriore sintomo dell'adesione del legislatore alla tesi (qui sostenuta) dell'applicabilità della diminuzione di rito prima degli aumenti conseguenti dalle regole sul concorso dei reati.

* * *

Deve, quindi, convenirsi che sul momento applicativo della diminuzione di rito, oltre a quella recentemente seguita dalla Corte di Cassazione, esiste un'altra interpretazione assolutamente compatibile colle norme che regolano il processo penale e coi principi costituzionali.

Di guisa che, ritiene la Corte che, poiché esiste la possibilità di seguire un'interpretazione che possa ovviare ai problemi di incostituzionalità sopra cennati, il Giudice non può non adottarla.

Invero, deve escludersi che il Giudice possa non tenere conto del summenzionato percorso interpretativo (aderente ai principi costituzionali) e, magari, aderendo alla prima interpretazione e costatandone il contrasto coi principi costituzionali sopra evidenziati, sollevare questione di incostituzionalità.

Deve, infatti, considerarsi che una siffatta questione possa eccepita solo in ultima analisi, quando la norma non offra alcuna possibilità di essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali.

Di contro, una volta constatata l'insistenza di una sola linea esegetica (ancorché, diversa da quella seguita dalla recente giurisprudenza di legittimità) conforme ai dettami costituzionali, deve ritenersi che il Giudice sia tenuto a seguirla.

Risponde, invero, ad una delle più elementari regole di esegesi quella per la quale, nell'adottare un'interpretazione il giudice deve, in buona sostanza, privilegiare quella maggiormente rispondente ai dettami costituzionali.

E in tal senso, in mancanza di esplicita disposizione normativa, quella che prevede l'applicazione della diminuzione di rito subito dopo la determinazione della pena fatta tenendo presenti le circostanze (in senso tecnico) e prima degli eventuali aumenti dovuti al concorso di reati (continuazione, concorso formale ecc.) si appalesa come l'unica rispondente ai requisiti sopra specificati e quindi come l'unica interpretazione adottabile.

* * *

Né, a fronte delle su esposte argomentazioni, può obbiettarsi che la tesi condivisa da questa Corte non può essere seguita in quanto nel caso di condanna per più reati in concorso (evidentemente, nel caso della continuazione e del concorso formale) il Giudice non procede all'applicazione di una pena per ciascuno dei reati ritenuti, ma si limita ad individuare solo il reato più grave ed ad aumentare la pena fino al triplo.

Invero, deve di converso rilevarsi che, comunque, il Giudice (soprattutto per chi aderisce alla individuazione fatta in concreto del reato più grave), per distinguere il reato più grave, deve valutare, per ciascuno dei reati, quale sarebbe la pena che avrebbe inflitto qualora non fosse stata ritenuta la continuazione o il concorso formale.

Inoltre, in ogni caso (a prescindere cioè dall'aderire o meno alla tesi per la quale l'individuazione del reato più grave debba essere fatta <<in concreto>>) il Giudice, per rispettare il limite massimo della pena irrogabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 81 c.p. deve <<necessariamente>> individuare le pene che infliggerebbe per gli altri reati (meno gravi), qualora non li ritenesse in rapporto di continuazione col reato considerato più grave.

* * *

Né, può affermarsi che quella oggi offerta sia un'interpretazione necessariamente *contra reo*.

In molti casi, infatti, è quella che consente un migliore trattamento sanzionatorio, dando la possibilità al giudice di valutare nel concreto la gravità del reato commesso e, quindi, la pena conseguente.

Si pensi al caso di Tizio condannato per due reati comportanti la pena di anni 24 di reclusione ed unificabili tra loro sotto il vincolo della continuazione.

Per effetto della orientamento attualmente privilegiato dalla Cassazione, Tizio nel caso di rito abbreviato riporterebbe in ogni caso la pena di trent'anni (infatti : anni 24+anni 24 ex art. 73/2 c.p. = Ergastolo ; ridotto ex art. 442 = 30 anni);

Mentre, seguendo l'orientamento oggi sostenuto da questo Giudice, il condannato potrebbe riportare una pena andante da un minimo di 16 anni ed un giorno a 30 anni; permettendo al Giudice di avere un buon margine per valutare, adeguandolo meglio al caso concreto, quale aumento di pena irrogare per la continuazione (infatti : reato A -ritenuto più grave- pena = anni 24; ridotta ex art. 442 c.p.p. = anni 16 : aumentata per la continuazione col reato B -pure per il quale sarebbe stata irrogabile, a seguito della applicazione della diminuzione di rito, la pena di anni 16 - fino ad anni trenta, giusta il limite di cui al combinato disposto degli artt. 81/3 e 78 c.p.).

Nell'esempio sopra riportato si coglie, in tutta evidenza, anche l'irragionevolezza della prima tesi, ove si consideri che, se invece di riportare condanna per due reati a 24 anni di reclusione, Tizio riportasse condanna per un reato a 24 anni e per l'altro a 23 anni, undici mesi e ventinove giorni, la pena conseguente sarebbe di 20 anni. Cioè a dire, l'effetto dell'applicazione della teoria qui respinta, sarebbe quello di determinare inevitabilmente, una differenza di

pena di ben dieci anni di reclusione, a fronte di una differenza delle pene-base di un solo giorno di reclusione.

(mentre, col metodo seguito da questa Corte il risultato non sarebbe di molto diverso dal caso di chi fosse condannato per ognuno dei due reati alla pena di 24 anni di reclusione, lasciando al giudice, sostanzialmente, lo stesso ampio margine di valutazione).

* * *

Reputa, ancora, la Corte che non pare possa affermarsi che, aderendo alle tesi qui sostenute, verrebbe meno l'interesse all'abbreviato e quindi verrebbe frustrato l'intento deflattivo dei procedimenti penali, perseguito dal legislatore.

Invero, va in primo luogo rimarcato come anche nel caso di condanna per più reati punibili coll'ergastolo, il condannato potrebbe usufruire di una consistente riduzione della pena irrogata, venendo meno (in genere) la possibilità di applicare la sanzione ulteriore dell'isolamento diurno.

E non si tratta certo di poca cosa, atteso che l'isolamento diurno, soprattutto se inflitto nel suo massimo di tre anni, costituisce oggettivamente una pena particolarmente afflittiva.

Inoltre, tale sanzione va considerata anche nel suo aspetto "simbolico" di sanzione indicativa del particolarissimo disvalore sociale del reato commesso.

Invero, non va dimenticato che, nella mente del legislatore, l'isolamento diurno è ciò che ha sostituito <<la pena di morte>> prima sancita nel caso di condanna a più reati coll'ergastolo.

Del resto, per quanto sopra argomentato, in diversi casi, l'adesione alla tesi qui sostenuta può comportare per il condannato vantaggi anche più tangibili.

Così ritornando all'esempio della persona condannata per due reati comportanti ognuno 24 anni di reclusione, colla teoria qui respinta la pena finale sarebbe sempre di anni trenta di reclusione (anni 24+ anni 24 ex art. 73/2 c.p. = ergastolo ; pena sostituita ex art. 442 c.p.p. = anni trenta di reclusione) ; in forza della tesi qui sostenuta la pena potrebbe variare dai sedici ai trent'anni di reclusione (pena base anni 24 : ridotta ex art. 442 c.p.p. = anni sedici ; aumentata per la continuazione coll'altro reato, fino al triplo e fino al massimo di anni trenta ex art. 78 c.p.).

Inoltre, per quanto sopra esplicitato, resta sempre da considerare il fatto che, così come novellato, il rito abbreviato ha assunto la configurazione di una scelta di <<tipo strategico>>.

Infatti, consente all'imputato di cristallizzare, a sua discrezione, il bagaglio di prove poste a suo carico dal P.M., paralizzando eventuali attività integrative dal medesimo avviate (si pensi al caso dell'imputato Tizio che viene a sapere che ha iniziato a collaborare un "pentito" che può chiamarlo in correità e confermare le accuse per cui il predetto Tizio è processato. Orbene, Tizio, chiedendo il rito abbreviato, impedirà al p.m. -e di fatto anche al giudice che non conosce l'esistenza dell'ulteriore fonte probatoria- la possibilità di utilizzare, nel prosieguo, le dichiarazioni acquisite dal nuovo pentito ; e l'ipotesi può essere anche estesa ai casi in cui, nelle more della decisione, il p.m. ha avviato un'attività integrativa di

indagine diretta, per esempio, all' esame del DNA, che l'imputato sa già che andrà a costituire un'ulteriore prova a suo carico). >>

* * *

In definitiva, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, appare evidente che il legislatore colla norma introdotta all'art. 442/2 c.p.p. abbia suggellato, coll'autorevolezza che l'interpretazione autentica comporta, la linea esegetica seguita da questa Corte.

Derivandone, inconfutabilmente, il carattere realmente interpretativo e non innovativo del capo III del D.L. 2000/341 e della relativa legge di conversione.²¹⁹

²¹⁹ Un ulteriore esempio di come il sistema di computo seguito dalla Corte, soprattutto, a seguito dell'interpretazione autentica operata dal legislatore, sia quello maggiormente improntato al principio del favor rei, si ha nel caso in cui un soggetto sia imputato di due reati per i quali riporti condanna – a seguito della valutazione delle circostanze – rispettivamente alla pena dell'ergastolo e di anni sette.

Invero, nel caso di un soggetto imputato di due reati per i quali in concreto sarebbe punito, rispettivamente, colla pena dell'ergastolo e con una pena compresa tra i cinque anni ed un giorno e anni sette e mesi sei di reclusione. In questo caso, secondo il metodo adoperato dalla Corte, l'imputato sarebbe condannato ad anni trenta di reclusione; atteso che applicando la diminvente del rito, reato per reato, non scatterebbe la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 72 c.p.. Mentre, seguendo, la tesi opposta, cioè applicando la diminvente all'esito di tutti i calcoli derivanti anche dal concorso dei reati, l'imputato riporterebbe la condanna all'ergastolo.

170

§ 10.3) GANCI Calogero

Evidentemente, a carico di GANCI Calogero, in ordine all'omicidio del Generale DALLA CHIESA della di lui moglie e dell'agente di scorta, gravano soprattutto le sue dichiarazioni confessorie.

Infatti, il collaborante, come ampiamente sopra riportato²²⁰, ha ammesso di avere partecipato all'omicidio in esame, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva.

La cennata confessione trova piena conferma nelle convergenti dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo, che attribuendosi pur esso la responsabilità del delitto, ha sostenuto, tra l'altro, ²²¹ che il GANCI era stato colui il quale aveva condotto l'auto dalla quale MADONIA Antonino aveva sparato in corsa contro il Generale DALLA CHIESA e la moglie.

Gli imponenti elementi di riscontro afferenti alla generica e quelli riguardanti l'attendibilità generico-complessiva del GANCI e dell'ANZELMO, già diffusamente evidenziati nella parte generale ed ai quali, per brevità, si rimanda, consentono di affermare con sicurezza la penale responsabilità del GANCI in ordine al reato oggi ascrittogli.

All'imputato, in considerazione del relevantissimo contributo offerto nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli autori dei relativi reati, può senz'altro essere riconosciuta la diminuzione speciale di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 nr. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 nr. 203.

Inoltre, al GANCI per via dell'ottimo comportamento processuale, nonché in considerazione dell'ampia confessione resa, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Di tal che, considerate dette attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, considerata -per effetto della scelta del rito abbreviato- la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., unificati gli omicidi contestati al capo B sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima conforme a giustizia condannare il GANCI alla pena di anni quattordici di reclusione .

(pena base, per l'omicidio del Generale DALLA CHIESA ritenuto più grave, con la diminuzione dell'art. 8 D.L. nr. 152 del 1991, prevalente

²²⁰cfr. sopra al § 3.

²²¹Cfr. sopra al § 4.

sulle contestate aggravanti : anni sedici di reclusione ; ridotta ad anni quindici per via della concessione delle attenuanti generiche; diminuita ulteriormente ad anni dieci per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; aumentata ad anni quattordici per la continuazione cogli altri omicidi di cui al capo B) .

Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.- quella al pagamento delle spese processuali , nonché - ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p.- l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.

Le ragioni indicate dall'imputato come determinanti ai fini della decisione di iniziare a collaborare coll'A.G. (vale a dire l'intento di sottrarre i propri figli al contesto mafioso) induce questa Corte a disporre - ex art. 32/3 c.p. - che nei suoi confronti non trovi applicazione la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

§ 10.4) MADONIA Antonino

A carico di MADONIA Antonino in ordine agli omicidi ascrittigli al capo B) della rubrica gravano, in primo luogo, le dichiarazioni accusatorie rilasciate da GANCI Calogero ²²².

Questi, infatti, nel riconoscere senza alcuna esitazione il MADONIA in fotografia, ha –in sintesi- affermato che il medesimo, uomo d'onore della “famiglia” mafiosa di Resuttana, e figlio del rappresentante dell'omonima “famiglia”, aveva attivamente partecipato all'omicidio del Generale DALLA CHIESA.

In particolare, il GANCI ha sottolineato che egli aveva appreso della decisione di eliminare il Generale nel corso di una riunione tenutasi nel c.d. fondo GALATOLO, o fondo Pipitone che dir si voglia, vale a dire in quella base operativa rientrante nel mandamento di Resuttana, nella disponibilità di GALATOLO Vincenzo e dei suoi fratelli (tutti componenti della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, mandamento di resuttana), che era stata usata come base di partenza per numerosi omicidi commessi dai corleonesi e dai loro alleati sia durante la guerra di mafia che successivamente.

Aveva, in proposito precisato il GANCI che, non solo, il MADONIA Antonino aveva partecipato a quella prima riunione ed era stato presente quando nei giorni antecedenti al delitto si riunivano quotidianamente in attesa che giungesse il momento per agire, ma era stato tra coloro i quali aveva diretto fin da subito le operazioni occupandosi dell'organizzazione delle modalità esecutive dell'omicidio, quali la scelta del luogo, dei mezzi, delle armi e del momento, in ciò coadiuvato da GRECO Scarpa e da GAMBINO Giacomo Giuseppe.

Inoltre, aveva sostenuto il GANCI che il MADONIA aveva materialmente preso parte all'esecuzione dell'omicidio sparando col kalashnicov contro il Generale DALLA CHIESA e la di lui moglie ed attingendoli mortalmente.

Le dichiarazioni del GANCI , per il livello di credibilità complessiva che - sulla base delle argomentazioni sopra diffusamente

²²² cfr. sopra al § 3.

173

rassegnate (e che qui devono intendersi integralmente riportate²²³) va loro riconosciuto-, gravano pesantemente nei confronti dell'odierno imputato e costituiscono un considerevole elemento di prova della sua colpevolezza.

E' agevole evidenziare come le affermazioni del GANCI, trovino, negli atti, nei confronti del MADONIA, per i delitti contestatigli al capo B) , imponenti elementi di riscontro di tipo <<estrinseco-specifico-individualizzante>>, per di più, direttamente <<afferenti anche al "fatto in dimostrazione">> nelle convergenti dichiarazioni accusatorie rilasciate da ANZELMO Francesco Paolo, sulla credibilità del quale ci si è pure ampiamente soffermati nella parte generale della presente motivazione cui per brevità si rimanda²²⁴.

Invero, anche l'ANZELMO , nel riconoscere in fotografia l'imputato, ha dichiarato²²⁵ che il MADONIA , uomo d'onore della famiglia di Resuttana, aveva materialmente partecipato all'omicidio del Generale DALLA CHIESA.

Specificando, il collaborante : - che il MADONIA era presente nel fondo Pipitone (che rientrava nella disponibilità di GALATOLO Vincenzo e dei suoi fratelli, uomini d'onore della famiglia dell'Acquasanta, rientrante nel mandamento di Resuttana), sia il giorno in cui si era tenuta la riunione di mafia nella quale aveva appreso della decisione di sopprimere il Generale; sia nei giorni successivi quando avevano frequentato la suddetta base operativa in attesa del momento

²²³ In particolare, per esigenze di brevità, si rimanda a quanto sopra esposto :

- al §- 5 : a proposito dell'attendibilità complessiva di GANCI Calogero;

- ed ai §§ 7 e segg. : a proposito dei riscontri oggettivi relativi agli omicidi in trattazione.

²²⁴In particolare, cfr. quanto sopra esposto :

- al §- 6 : a proposito dell'attendibilità complessiva di ANZELMO Francesco Paolo;

- ed ai §§ 7 e segg. : a proposito dei riscontri oggettivi relativi agli omicidi in trattazione.

²²⁵ Cfr. sopra al § 4.

propizio per consumare l'agguato; - che il MADONIA (insieme a GAMBINO Giacomo Giuseppe ed a GRECO Giuseppe, Scarpa) era tra quelli che aveva provveduto ad organizzare l'omicidio, dirigendone le operazioni ; - e finalmente che il MADONIA aveva preso operativamente parte all'azione criminosa, sparando col kalashnicov, da bordo dell'autovettura condotta da GANCI Calogero, contro il Generale DALLA CHIESA e la di lui moglie.

Non pare possa revocarsi in dubbio che le dichiarazioni dell'ANZELMO confermino appieno le affermazioni rilasciate dal primo collaborante.

La sostanziale convergenza delle due dichiarazioni accusatorie esclude ogni dubbio sulla partecipazione dell'imputato all'omicidio del Generale.

Invero, entrambe le chiamate di correo risultano fornite da soggetti (di considerevole attendibilità) che hanno partecipato direttamente all'evento delittuoso e che non hanno avuto alcuna possibilità di concertare le accuse (per come è stato chiaramente messo in risalto nella parte generale ; e ciò, soprattutto, per via dei differenti luoghi di detenzione cui gli imputati erano sottoposti al momento dell'inizio della collaborazione ; per il fatto che la loro collaborazione è stata presso che contestuale ; nonché per il fatto che sin dalle prime dichiarazioni ambedue i collaboranti hanno indicato nel MADONIA uno degli autori dell'omicidio).

Del resto, la partecipazione del MADONIA all'omicidio del Generale appare chiaramente coerente col quadro delineato dalle altre affermazioni rese dal GANCI e dall'ANZELMO e dalle ulteriori risultanze probatorie.

Entrambi i collaboranti hanno, invero, sottolineato non solo come per commettere l'omicidio in questione, fosse stata usata , come base di partenza, il fondo Pipitone, vero e proprio quartier generale del gruppo mafioso dei corleonesi, che ricadeva nel mandamento di Resuttana, del quale il MADONIA era uno dei componenti più autorevoli, essendo tra l'altro figlio del rappresentante.

Ma, altresì, come il MADONIA fosse stato uno dei protagonisti in assoluto delle sanguinarie azioni poste in essere dai corleonesi, in quegli anni di fuoco.

Rammentando , sia il GANCI che l'ANZELMO come il MADONIA avesse partecipato insieme a loro, il più delle volte sempre

sparando col kalasnhicov, a numerosi altri omicidi commessi dallo stesso gruppo di fuoco, in quel tremendo periodo storico.

Così, tra l'altro, entrambi i collaboranti hanno sostenuto che il MADONIA aveva partecipato, oltre che all'omicidio del Generale DALLA CHIESA, anche all'omicidio di BONTATE, di INZERILLO, alla strage della circonvallazione, all'omicidio del giudice CHINNICI e del dr. CASSARA' avvenuti negli anni a cavallo tra il 1981 ed il 1985.

E tale circostanza –pur non consentendo, ovviamente, di per sé stessa, di ritenere la responsabilità del MADONIA per quegli eventi - contribuisce a conferire ulteriore logicità al racconto dei suddetti collaboranti, nella parte relativa alla presenza dell'odierno imputato all'omicidio del Generale DALLA CHIESA.

Peraltro, dal compendio delle sentenze acquisite al processo emergono ulteriori riscontri alle affermazioni del GANCI e dell'ANZELMO.

In particolare, dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 24/3/1993²²⁶, colla quale il MADONIA, nel processo contro APONTE+14, è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione (poi ridotta a 22, in appello), per il reato di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, si ricava (colla forza del giudicato) che il MADONIA Antonino non solo era uomo d'onore della famiglia di Resuttana, ma altresì che, in seno a quella consorteria rivestiva ruoli di grande prestigio, sostituendo il padre Francesco, nei momenti in cui il medesimo era detenuto, nella carica di "rappresentante del mandamento".

Non potendosi sottacere che nel momento in cui l'omicidio del Generale DALLA CHIESA veniva commesso il MADONIA Francesco si trovava per l'appunto in carcere, di guisa che il ruolo di vertice di quel comprensorio mafioso era di fatto svolto dall'odierno imputato.

In tal senso, sopra, nella parte generale, si è evidenziato come – secondo quanto ritenuto da quel Giudice- l'ascesa del MADONIA Antonino ai vertici della famiglia risalisse agli anni 81-82 e fosse coincisa col lungo periodo di carcerazione subito dal genitore (dal novembre 1980 al 13 novembre 1982) proprio nel periodo della guerra di mafia le cui ostilità erano state ufficialmente aperte coll'omicidio del BONTATE nell'aprile del 1981.

²²⁶ Cfr. al faldone nr. 21, pg. 333segg- 345 segg.- 387 segg. ; nonché sopra al § 5.

Traendosi dalla citata pronuncia che MADONIA Antonino era notoriamente colui il quale sostituiva il genitore in quel delicato compito, ponendosi al pari del padre tra i più fidati collaboratori di RIINA Salvatore nella cruenta lotta sostenuta per il predominio mafioso sulla corrente avversa di BONTATE, BADALAMENTI ed INZERILLO.

Al riguardo, è stato evidenziato come per tale suo attivismo e rapporto fiduciario col capo dei capi, si fosse guadagnato (insieme a LUCCHESI Giuseppe) l'appellativo di ambasciatore di RIINA Salvatore a Palermo e come, più in là (intorno al 1988), per il valore mostrato, avesse assunto anche formalmente la carica di capomandamento di Resuttana, in luogo del genitore malato, oltre che detenuto.

Sempre la sentenza in parola ha evidenziatogli strettissimi rapporti da lungo tempo esistenti, soprattutto nel campo dell'illecito, tra i MADONIA ed i GALATOLO che rientravano nel mandamento dei primi; nonché tra i MADONIA e RIINA Salvatore; emergendo che era stato proprio quest'ultimo a volere, nel 1977, che Resuttana riavesse un suo mandamento e che il medesimo venisse affidato a MADONIA Francesco; superando tra l'altro la questione dello scioglimento della famiglia conseguita "all'illecito" operato da BONANNO Armando (uomo d'onore della famiglia di Resuttana) che era andato "in missione" (omicida) nel trapanese, senza che il capomandamento di allora (RICCOBONO) ne fosse stato informato.

Ancora, emerge da quella sentenza che il fondo dei GALATOLO, territorialmente rientrante nel mandamento controllato dai MADONIA, fosse usato, già a far data dai primi anni ottanta, come base operativa per riunioni dei mafiosi della corrente corleonese, per commettervi ivi reati, nonché come base di partenza per il compimento di efferate azioni criminose.

Il tutto assolutamente in linea con quanto dichiarato dagli odierni collaboranti GANCI ed ANZELMO.

Emergendo, altresì, a dimostrazione dei legami risalenti nel tempo ed esistenti coi corleonesi, che l'odierno imputato, al pari del fratello Giuseppe, negli anni settanta aveva fatto per lungo tempo da autista a RIINA Salvatore.

Numerose altre sentenze acquisite agli atti testimoniano la qualificata appartenenza del MADONIA Antonino al sodalizio mafioso

di Cosa Nostra e la sua partecipazione a fatti di sangue commessi per quella consorteria.²²⁷

Tra esse, particolarmente rilevante appare quella resa dalla Corte di Assise di Palermo in data 27 ottobre 1998, contro MADONIA Antonino+25 per la strage nella quale perirono il dr. Cassarà e l'agente Roberto Antiochia.

Tale pronuncia, infatti, non solo ha attestato, colla forza del giudicato, la cooperazione di tutti e quattro gli odierni imputati nei più efferati delitti²²⁸, ma ha altresì rimarcato aspetti, nell'organizzazione di quel reato, già percorsi dall'organizzazione criminosa in occasione dell'omicidio del Generale DALLA CHIESA, della moglie e dell'agente RUSSO.

Così, anche quell'omicidio fu preceduto da numerose riunioni operative svoltesi nel fondo Galatolo; anche quel delitto vide come mente organizzativa MADONIA Antonino; anche in quel delitto furono usati dei kalashnicov ed a sparare, oltre all'ANZELMO ed al GANCI, fu il MADONIA Antonino; anche in quel delitto il bersaglio fu rappresentato da uomini delle istituzioni che avevano solo cercato di fare fino in fondo il proprio dovere.

In tale delitto furono sicuramente usate delle ricetrasmittenti e se non parteciparono i soliti GRECO Scarpa e LUCCHESI Giuseppe, fu solo perché i due gruppi di killers più sanguinari dei corleonesi si erano suddivisi i compiti; per cui al gruppo di Ciaculli (GRECO-LUCCHESI) era spettato di assassinare il Commissario MONTANA; mentre al MADONIA (coi GANCI, i GALATOLO, ed il gruppo di S. Lorenzo) era spettato, qualche giorno dopo, di uccidere il Commissario CASSARA'.

²²⁷ Cfr., in tal senso, a titolo d'esempio, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 25/7/1997 – al faldone nr. 22/23- colla quale il MADONIA è stato condannato all'ergastolo in quanto ritenuto responsabile, insieme ai corleonesi – dell'omicidio di FILIPPO Vincenzo, avvenuto nel 1989; ovvero la sentenza del Tribunale di Palermo del 25/5/96 – al faldone nr. 26- colla quale il MADONIA è stato condannato alla pena di anni 20 di reclusione per estorsione commesse reggendo le fila del mandamento di Resuttana anche insieme a GALATOLO Vincenzo odierno suo coimputato.

²²⁸ Il MADONIA ed il GALATOLO per tale reato sono stati condannati all'ergastolo – cfr. al faldone nr. 28-

Né pare possa esservi dubbio che l'asseverata comunanza nell'illecito cogli odierni imputati sopra cennati costituisca un significativo elemento di conforto delle dichiarazioni accusatorie del GANCI e dell'ANZELMO.

Soprattutto quando si tenga conto della contiguità temporale di quel delitto con quelli in trattazione e del rapporto fiduciario che doveva necessariamente legare coloro i quali poi presero parte anche all'efferato delitto di strage.

Le dichiarazioni del GANCI e dell'ANZELMO trovano poi particolari elementi di conferma nelle affermazioni rilasciate da CUCUZZA Salvatore.

In verità, il collaborante, come cennato, ha sostenuto di non avere preso parte all'eccidio ; di non avere saputo che si stava preparando ; e di non avere saputo nemmeno ad omicidio consumato come lo stesso fosse stato commesso, chi ne erano stati gli autori, ecc.

Tuttavia, le sue affermazioni contribuiscono a suffragare quelle dei due imputati collaboranti.

Invero, il CUCUZZA, dopo avere premesso –come già cennato– che egli aveva preso parte alla guerra di mafia tra la corrente corleonese e quella facente capo a BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI, commettendo decine e decine di omicidi, tra il 1981 ed il 1983, insieme a componenti del gruppo di fuoco di Ciaculli, del quale facevano parte GRECO Scarpa, LUCCHESI Giuseppe e Mario PRESTIFILIPPO, ha asserito che a disposizione dei corleonesi in quel periodo storico v'erano, contemporaneamente, più gruppi di fuoco che agivano indipendentemente l'uno dall'altro (a compartimenti stagno) e che per gli episodi più gravi, come quello costituito dalla strage della circonvallazione o l'omicidio dell'On. Pio LA TORRE, avevano lavorato insieme componenti dei vari gruppi.

Indicando al riguardo, tra gli altri : della famiglia Noce, GANCI Calogero, GANCI Raffaele, Francesco Paolo ANZELMO; di Ciaculli, il GRECO "Scarpa", il LUCCHESI, il PRESTIFILIPPO; di Resuttana Antonino MADONIA, Gaetano CAROLLO, i fratelli GALATOLO, Vincenzo Raffaele e Giuseppe.

Sostenendo, in particolare, a proposito di MADONIA Antonino (che, incidentalmente, il CUCUZZA riconosceva con sicurezza in fotografia), che quest'ultimo aveva preso parte, insieme ad esso collaborante, a numerosi omicidi, tra i quali a quello della strage della

circonvallazione nel quale l'imputato aveva preso parte, sparando col kalashnicov.

Ed, in proposito, non può certo sottacersi, data la vicinanza temporale (due mesi appena) intercorsa tra i due omicidi (quello del FERLITO e del Gen. DALLA CHIESA ed il fatto che secondo le dichiarazioni dei suddetti collaboranti i delitti fossero stati, sostanzialmente, perpetrati dal medesimo gruppo di fuoco, che le dichiarazioni del CUCUZZA, denotando la totale adesione e partecipazione del MADONIA alle azioni criminali omicida dei corleonesi, anche colle stesse modalità partecipative, confortano il quadro accusatorio costituito dalle ben più specifiche e dirette accuse del GANCI e dell'ANZELMO²²⁹.

Invero, le affermazioni del CUCUZZA suffragano, in primo luogo, il convincimento che l'imputato fosse organicamente inserito nel ristretto gruppo di fuoco dei corleonesi addetto agli omicidi più eclatanti e delicati.

D'altra parte, il CUCUZZA ha precisato che *-pur non potendolo sapere direttamente, per le regole di Cosa Nostra che imponevano a chi aveva partecipato ad omicidi di non parlarne e soprattutto di non parlarne con chi non aveva preso parte allo stesso delitto-* poiché in quel periodo frequentava il gruppo di fuoco del LUCCHESE (suo complice in tanti omicidi, tra i quali quello meglio conosciuto come la strage della circonvallazione commesso poco tempo prima dell'omicidio del Gen. DALLA CHIESA), aveva capito *-dalle espressioni e dalle allusioni fatte da quest'ultimo-* che il medesimo LUCCHESE ed il suo gruppo di fuoco avevano partecipato all'omicidio del Generale.

Specificando che, in ogni caso, al di là di quanto il LUCCHESE gli aveva fatto capire, non poteva non essere stato un omicidio riferibile all'area corleonese di Cosa Nostra, in quanto nel suo schieramento il delitto era stato accolto senza il trambusto che l'avrebbe certamente accompagnato se fosse stato commesso da altri.

Inoltre, il CUCUZZA²³⁰ ha precisato che nel periodo prossimo all'omicidio del DALLA CHIESA egli aveva avuto modo di frequentare

²²⁹ Cfr. ai faldoni 11 e segg. (alle pagg. 2341 e segg.) le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Palermo dell'16/12/1987 dalle quali emerge inequivocabilmente –colla valenza del giudicato- lo stretto collegamento insistente fra i due eccidi in questione.

²³⁰ Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni CUCUZZA, pg. 42.

il fondo GALATOLO, rammentando la presenza dei GALATOLO (e di Vincenzo in particolare) , dei MADONIA (di Antonino e Salvatore, in specie), dei GANCI (Raffaele, suo figlio, e suo nipote ANZELMO), di Pino GRECO, di LUCCHESI Giuseppe.

Sostenendo, ancora, il CUCUZZA che molto probabilmente la sua esclusione dalla partecipazione al gruppo di fuoco che aveva eliminato il Generale era dipesa unicamente dal fatto che il giorno in cui era stata deliberata, al Fondo Pipitone, la decisione di sopprimere il Generale, egli non era stato presente²³¹.

E non pare possa sottacersi che il fatto che il collaborante abbia confermato, non solo, la frequentazione (nei giorni che precedettero l'omicidio del Generale) di MADONIA Antonino con GALATOLO Vincenzo, con GANCI Calogero, con ANZELMO con GRECO Scarpa e LUCCHESI Giuseppe, supporti le affermazioni degli odierni imputati GANCI ed ANZELMO, che hanno fornito le motivazioni di tale frequentazione.

Anche il collaborante BRUSCA Giovanni, sentito come testimone assistito, ha in sostanza confermato le dichiarazioni accusatorie del GANCI e dell'ANZELMO²³².

Il BRUSCA ha, infatti, sostenuto – dopo avere premesso di avere preso parte alla guerra di mafia degli anni 80, nel gruppo dei corleonesi, del quale pure facevano parte, tra gli altri, della Noce, i GANCI (Raffaele, Calogero, ANZELMO) , di Resuttana (i MADONIA, Antonino, suo padre ecc; CAROLLO Gaetano, i GALATOLO, Vincenzo ed i fratelli), di Ciaculli (GRECO Scarpa, LUCCHESI, SALERNO) ecc.- di avere saputo “in anticipo” che si stava preparando l'omicidio del Generale.

Ciò, anche perché, essendo esso BRUSCA vicino al gruppo dirigente dei corleonesi (costituito dal RIINA e dal genitore BRUSCA Bernardo), aveva modo di conoscere le strategie criminali della fazione, posto che le stesse venivano per lo più approntate nel corso di riunioni che si svolgevano nel territorio di S Giuseppe Jato ed alle quali prendevano parte i MADONIA, i GANCI, GRECO Scarpa.

RIINA, in particolare, sin dalla venuta del Generale aveva stabilito che il medesimo doveva essere ucciso.

²³¹ Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni CUCUZZA, pg. 44

²³² Cfr. al faldone nr. 2, vol.5, udienza del 10/4/01, dichiarazioni BRUSCA, pg. 81 segg.

Rammentava al riguardo il BRUSCA che il RIINA aveva già avuto a che fare col Generale quando questi aveva prestato servizio a Corleone e lo temeva particolarmente.

Aveva, poi, avuto modo di apprendere, indirettamente, che dell'esecuzione dell'omicidio se n'era occupato tra gli altri GRECO Scarpa.

Ciò, in quanto erano state sollevate questioni per il fatto che il predetto aveva, all'ultimo momento, impiegato SALERNO Pietro senza prima avvisare gli altri.

Lamentele delle quali si era discusso alla presenza di suo padre (BRUSCA Bernardo) di RIINA, di MADONIA Antonino, di GAMBINO, di Raffaele GANCI.

Peraltro, ha sostenuto il BRUSCA che molte delle azioni criminose svolte dai corleonesi anche in quel periodo erano state eseguite prendendo le mosse dal fondo Pipitone dei GALATOLO; e che aveva preso parte all'omicidio (strage) del dr. CHINNICI, per il quale i killers avevano usato come base il fondo dei GALATOLO.

Specificando, che l'imputato MADONIA Antonino aveva preso parte a tale ultimo omicidio, nonché, all'omicidio di Alfio FERLITO (vale a dire alla c.d. strage della circonvallazione), nel quale ultimo episodio di sangue esso collaborante si era occupato di prelevare con un'auto pulita proprio l'imputato, dopo che questi aveva attivamente partecipato all'eccidio.

E pare evidente che, da una parte, le affermazioni del BRUSCA si innestano coerentemente nella versione offerta dal GANCI e dall'ANZELMO, avuto riguardo alle ragioni, alla genesi ed alla matrice dell'omicidio, nonché in relazione al gruppo criminale che l'aveva eseguito (quello facente capo a GRECO Scarpa, indicato pure dal GANCI e dall'ANZELMO come uno dei dirigenti del gruppo di fuoco, insieme a MADONIA Antonino ed a GAMBINO Giacomo Giuseppe).

Dall'altra, sottolineano, ancora una volta, l'uso del fondo dei GALATOLO (ricadente nel mandamento di Resuttana) come base di partenza per omicidi eclatanti commessi presso che nello stesso periodo di tempo (l'omicidio del Giudice CHINNICI, notoriamente, venne eseguito nel luglio del 1983 e quindi meno di un anno dopo quello del Gen. DALLA CHIESA); nonché la partecipazione dello stesso MADONIA Antonino al "gruppo di fuoco" impiegato per gli omicidi, più delicati, commessi dai corleonesi a cavallo di quello eseguito contro il Generale DALLA CHIESA.

E non pare potersi revocare in dubbio che quanto sopra asseveri le ben più dirette propalazioni accusatorie del GANCI e dell'ANZELMO, sulla partecipazione dell'imputato all'eccidio in trattazione.

In tale direzione, giova rilevare che anche altri collaboranti hanno asseverato il coinvolgimento del MADONIA Antonino nel gruppo di fuoco dei corleonesi che si era occupato degli omicidi eccellenti effettuati in quegli anni.

Così, CANCEMI Salvatore²³³ dopo avere riferito che MADONIA Antonino sostituiva il padre Francesco nella direzione del mandamento di Resuttana e così come il padre era nel cuore di RIINA che era arrivato dov'era arrivato solo grazie ai MADONIA; aggiungeva che l'odierno imputato era stato il protagonista principale (il numero uno) della guerra di mafia e che "il gruppo di fuoco" che in quel periodo (vale a dire, nel periodo prossimo alla strage commessa per uccidere il Giudice Chinnici) commetteva gli omicidi importanti era composto da Nino MADONIA ("era il primo"), da Pino GRECO "Scarpa", da Pippo GAMBINO, da LUCCHESI Giuseppe, dai figli di GANCI Raffaele, Calogero e Mimmo, da ANZELMO Francesco Paolo e da BRUSCA Giovanni.

Mentre, nel corso dello stesso processo FERRANTE Giovan Battista²³⁴, nell'ammettere di avere partecipato alla strage del Giudice Chinnici, sia pure con ruolo secondario, testimoniava di avere direttamente constatato la partecipazione a quel delitto di MADONIA Antonino (oltre che di Pippo GAMBINO, di GANCI Raffaele, di ANZELMO Francesco Paolo) e di avere osservato che era stato il MADONIA ad organizzare la strage ed a fare detonare la micidiale carica esplosiva avvalendosi di un telecomando.

Aggiungendo, peraltro il FERRANTE che insieme al MADONIA Antonino aveva commesso altri importanti delitti (quello del Dr. CASSARA' e quello di PUCCIO Pietro) commessi utilizzando come base operativa il fondo GALATOLO, utilizzato anche per l'omicidio del Generale DALLA CHIESA.

In forza delle superiori argomentazioni e dei cennati elementi di prova, pare assolutamente certa la partecipazione del MADONIA agli omicidi oggi in esame.

²³³ cfr. al faldone nr. 34 le dichiarazioni rese dal collaborante CANCEMI in data 3/5/99 e 10/5/99 nel processo RIINA+18 per la strage di via Pipitone, in cui perse la vita il Giudice Chinnici.

²³⁴ Cfr. al faldone 34, esame reso dal FERRANTE in data 24/3/99.

A fronte di tale imponente quadro probatorio, l'imputato ha sostenuto, da una parte, che egli in quegli anni lavorava ed aveva la residenza in Germania; dall'altra, che era rientrato a Palermo, da dove mancava dal mese di marzo del 1982, il primo settembre del 1982 e da allora fino a quando non era andato in vacanza a Roma con la fidanzata di allora TUTONE Anna Maria, vale a dire sino al 10 settembre, ogni mattina, insieme alla predetta si era recato a S. Vito Lo Capo facendo rientro nel capoluogo siciliano la sera.

A conforto di tale alibi, la Difesa ha prodotto documentazione attestante, tra l'altro, la residenza ed il lavoro svolto in Germania dal MADONIA, ed ha chiesto ed ottenuto l'esame della citata TUTONE Anna Maria, che, sostanzialmente, ha confermato, sia pure con qualche difformità, la versione del MADONIA.

La Corte, tuttavia, ritiene tutt'altro che convincente l'alibi fornito dall'imputato.

Da una parte infatti la documentazione prodotta²³⁵ se ufficialmente attesta che il MADONIA ebbe ad emigrare in Germania il 13/12/77 ; a lavorarvi presso una ditta di Import Export di preziosi ; ed ad immigrare in Palermo, da Costanza il 9/11/88; non permette di argomentare che l'imputato, in quel periodo, ebbe a stare sempre in Germania.

Gli stessi verbalizzanti della DIA che ebbero a redigere la nota che compendia i risultati dell'accertamento in questione²³⁶ conclude assumendo che "si può ritenere che abbia soggiornato *frequentemente* in Germania fra l'80 e l'82".

La qual cosa consente di argomentare che per il MADONIA era certamente possibile essere presente a Palermo in occasione dei momenti più importanti per l'organizzazione mafiosa.

La stessa attività svolta (import-export) doveva richiederli frequenti spostamenti dalla Germania verso altre località.

Cosa, del resto dimostrata, non solo, dal fatto che, nonostante la sua residenza fosse ancora in Germania, in data 6/5/87 venne tratto in arresto a Palermo, mentre si trovava nascosto nell'appartamento del suocero del fratello; ma altresì dal fatto che lo stesso alibi oggi fornito testimonia la possibilità per l'imputato di trovarsi a Palermo nei momenti "chiave" per l'organizzazione mafiosa.

Infatti, è lo stesso imputato a riferire che quando venne ucciso il Generale egli si trovava a Palermo.

²³⁵ Cfr. al faldone nr. 19.

²³⁶ Cfr. nota del 15/9/92 , al faldone nr. 19.

Del pari inverosimile è, poi, che per i primi dieci giorni di settembre, insieme alla sua fidanzata, il MADONIA abbia potuto fare la spola con S. Vito Lo Capo, ivi recandosi ogni giorno dalle 9,00 di mattina sino alle 21,00 di sera.

Prescindendo dal fatto che l'alibi fornito non è supportato da alcun elemento oggettivo di conforto; giova rilevare che, poiché notoriamente S. Vito Lo Capo è una località turistica che si trova ad oltre cento chilometri da Palermo, la versione offerta dall'imputato appare tutt'altro che logica.

Soprattutto, se si considera che – come precisato dal MADONIA durante l'esame- né la ragazza, né l'imputato avevano alcuna esigenza di rientrare in sede ogni sera. Erano, infatti, in vacanza, dormivano insieme e non avevano bisogno di vedere o incontrare nessuno.

Per cui certamente meno dispendioso, meno stressante, e di gran lunga più ragionevole sarebbe stato per entrambi trovare un albergo o un residence nel quale trascorrere quel periodo di vacanza e non sobbarcarsi un continuo defatigante quotidiano viaggio per andare e per tornare.

Ma anche sotto un altro aspetto la versione resa dal MADONIA appare tutt'altro che convincente.

Infatti, l'imputato dopo avere sostenuto che nel mese di marzo aveva fatto rientro in Italia per far visita alla madre che non stava bene e dopo avere affermato che egli poi mancava a Palermo dal mese di marzo; ha asserito di avere trascorso tutto il periodo di ferie colla Tutone, prima recandosi quotidianamente a San Vito Lo Capo e poi partendo con quella a Roma, senza trovare il tempo per fare visita alla genitrice ed al fratello Aldo (l'unico che non era allora ristretto in carcere).

E poiché lo stesso imputato ha asserito di essere stato sempre in ottimi rapporti coi suoi familiari, pare evidente che la versione offerta dal MADONIA presti il fianco anche a tale aspetto di illogicità.

Inoltre, l'imputato dopo avere riferito che egli e la TUTONE per tutti i dieci giorni una volta rientrati in Palermo uscivano – sempre da soli- solo per andare a cenare fuori ; ha sostenuto di avere appreso della morte del Generale solo il giorno dopo.

E la cosa pare stupefacente in considerazione del fatto che la notizia dell'assassinio del Generale aveva fatto immediatamente il giro della città e che nelle ore che seguirono il delitto – sulla base dell'alibi offerto dal MADONIA- l'imputato si sarebbe trovato fuori casa, a cena, in qualche ristorante di Mondello.

In tal senso, certamente più logica è sembrata la versione resa dalla TUTONE che ha riferito di avere appreso della morte del DALLA CHIESA la sera stessa, dalla radio, mentre si trovava in auto col MADONIA di ritorno da S. Vito, con ciò smentendo l'imputato e dando un'ulteriore dimostrazione della falsità dell'alibi.

Peraltro, l'affetto che certamente ha legato e lega la teste all'imputato spiega ampiamente le ragioni che possono avere indotto la TUTONE a tentare di aiutare il MADONIA testimoniando il falso.

In proposito, tuttavia, non pare possa sottacersi quanto dichiarato dai collaboranti CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovan Battista al processo contro RIINA+18.²³⁷

Da una parte, infatti hanno entrambi affermato che il MADONIA, nonostante la sua residenza in Germania, fosse sempre presente in Palermo nei momenti importanti in cui la guerra di mafia lo richiedeva; rimarcando, il CANCEMI, che quello che il MADONIA aveva in Germania era **“solo un lavoro di copertura per dimostrare un giorno che stava là”**, specificando che **“...si faceva un volo ed era a Palermo”**.

Dall'altra, il FERRANTE ha riferito che durante il processo contro AGRIGENTO+61 il MADONIA gli aveva confidato che *<<doveva fare venire una teste falsa che doveva riferire che in certi periodi era al Nord Italia o una cosa del genere>>*²³⁸.

Di tal che, considerata, da una parte, la relevantissima mole di elementi di accusa gravanti nei confronti dell'imputato ; l'irragionevolezza dell'alibi offerto; l'assoluta mancanza di elementi oggettivi di riscontro; l'affetto che lega la teste all'imputato; i contrasti, sia pure lievi, esistenti fra le loro dichiarazioni; le asserzioni dei collaboranti CANCEMI e FERRANTE, tese a dimostrare l'astuzia dell'imputato e la sua capacità a crearsi ed a procurarsi alibi; pare, senz'altro, potersi affermare che il cennato alibi si appalesa tutt'altro che credibile e che sicuramente non è in grado nemmeno di infirmare il pesantissimo quadro probatorio insistente nei confronti del MADONIA.

Finalmente, l'assenza di comprovati motivi di rancore tra i collaboranti e l'imputato; il preciso e sicuro riconoscimento fotografico operato sia dal GANCI che dall'ANZELMO; ed il fatto che l'imputato

²³⁷ Cfr. al faldone nr. 34, le deposizioni del CANCEMI all'udienza del 3/5/99 e del FERRANTE all'udienza del 24/3/99.

²³⁸ Cfr. al faldone nr. 34, esame del FERRANTE del 24/3/99, pg. 210.

al momento del fatto si trovasse in stato di libertà; supportano chiaramente il già più che esaustivo quadro probatorio insistente a carico del MADONIA.

Pertanto, reputa la Corte che possa affermarsi con certezza la penale responsabilità del MADONIA in ordine agli omicidi contestatigli al capo B) della rubrica .

In proposito, pare evidente la sussistenza delle aggravanti contestate, ed, in particolare, quella della premeditazione, rivelata inequivocabilmente, tra l'altro, dalle non brevi fasi di preparazione dell'agguato.

Peraltro, attesa l'indiscutibile gravità dei fatti di reato, ed i gravissimi precedenti penali, al MADONIA, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Di guisa che, applicata – per effetto della scelta del rito speciale- la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.; unificati i delitti di cui al capo B) della rubrica sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima conforme a giustizia condannare il MADONIA alla pena dell'ergastolo. (pena base per il reato di omicidio aggravato consumato nei confronti di DALLA CHIESA Carlo Alberto considerato più grave : ergastolo ; tale pena va sostituita – per effetto dell'art. 442 c.p.p.- con quella di anni trenta di reclusione; detta pena (– per effetto della continuazione cogli altri omicidi di cui al capo B) *per ognuno dei quali questo Giudice avrebbe inflitto ove non li avesse ritenuti in continuazione coll'omicidio del Generale DALLA CHIESA, la pena dell'ergastolo ridotta a trent'anni per l'art. 442 c.p.p.- ed in forza di quanto stabilito dagli artt. 73/2 , 81 c.p. e 442/2 ultima parte c.p.p.)- va nuovamente sostituita con quella dell'ergastolo²³⁹.*

Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.- quella al pagamento delle spese processuali, nonché - ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p.- l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale.

Inoltre, sempre per effetto della condanna all'ergastolo, in virtù degli artt. 36 c.p. e 536 c.p.p., va disposta, a spese dell'imputato, la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei termini e nei modi precisati nel dispositivo.

²³⁹ avuto riguardo alle modalità di computo della pena, cfr. al § 10.2.bis

187

§ - 11) *Le sanzioni civili e le altre statuizioni*

Dal riconoscimento della responsabilità penale di ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino per gli omicidi del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'agente Domenico RUSSO discende, poi, -ex artt. 538 ss. c.p.p.- la condanna degli imputati al risarcimento, in solido, del danno subito dalle parti civili costituite, CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, DALLA CHIESA Fernando, DALLA CHIESA Maria Simona, Comune di Palermo, Provincia Regionale di Palermo, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno; l'assegnazione in favore delle suddette parti civili (che ne abbiano fatto richiesta) di adeguata provvisoria volta a risarcire quella parte di danno per cui si ritiene già provata l'entità e, finalmente, l'imposizione a carico degli imputati, in solido, delle spese processuali sostenute dalle su indicate parti civili.

In particolare, in favore delle parti civili costituite, CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, DALLA CHIESA Fernando, DALLA CHIESA Maria Simona, stante il loro strettissimo rapporto parentale colle vittime e la verosimile insistenza di un nesso di causalità tra l'evento delittuoso ed il pregiudizio economico lamentato; va riconosciuta la sussistenza di un danno, derivante dalla morte dei congiunti.

Del pari, in favore delle altre parti civili costituite, il Comune di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo, in considerazione del luogo ove l'omicidio è stato consumato e dell'appartenenza degli autori dello stesso alla criminalità organizzata mafiosa insediata nel territorio comunale e provinciale palermitano, va riconosciuta l'insistenza di un danno d'immagine che si ripercuote pesantemente e direttamente sull'economia dell'intero contesto spaziale comunale e provinciale e, conseguentemente, degli enti locali che lo rappresentano. Mentre, avuto riguardo alle altre parti civili costituite, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno, oltre al gravissimo danno di immagine derivante all'intera economia nazionale, va considerato il formidabile nocimento, per l'intera nazione, rappresentato dalla perdita di una persona appartenente all'apparato istituzionale, insostituibile, qual è stato il Generale DALLA CHIESA.

La determinazione complessiva di tali danni – che, per i familiari delle vittime, vanno liquidati in entrambe le loro componenti patrimoniali e morali- va rimessa al competente giudice civile, atteso che le prove acquisite non consentono, allo stato, la loro puntuale individuazione.

Può, peraltro, trovare accoglimento la richiesta della provvisoria formulata dalle parti civili - il cui ammontare viene determinato nella somma di EURO 50.000,00 (cinquantamila), in favore di ciascuna delle parti civili costituite, CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, DALLA CHIESA Fernando, DALLA CHIESA Maria Simona; nonché nella somma di EURO 25.000,00 (venticinquemila), in favore sia del Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, sia in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore; somme, tutte, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Infine, gli imputati vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che liquida : in favore di CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, nella complessiva somma di EURO 16.042,00 di cui EURO 16.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore della parte civile DALLA CHIESA Fernando, nella complessiva somma di EURO 8.851,65 di cui EURO 8.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore della parte civile DALLA CHIESA Maria Simona, nella complessiva somma di EURO 8.861,98 di cui EURO 8.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore del Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, nella complessiva somma di EURO 7.680,00 di cui EURO 7.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge ; in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore nella complessiva somma di EURO 11.174,92 di cui EURO 8.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, nella

complessiva somma di EURO 4.000,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

§ - 12) L'assoluzione dal reato di strage e le altre statuizioni

Reputa, finalmente, la Corte che gli odierni imputati debbano essere assolti dal reato di strage loro contestato al capo A) della rubrica.

Invero, se nella fattispecie, del reato di strage insiste con sicurezza il dolo specifico, costituito dal “fine di uccidere” ; e se, in astratto, il tipo di arma utilizzata (mitra Kalashnicov) consentirebbe di inquadrare l'episodio nella figura giuridica della strage; le modalità colle quali l'azione omicida venne portata a compimento non consente di argomentare che in effetti si versi nel reato suddetto.

Invero, le risultanze processuali permettono, ragionevolmente, di escludere che, nella fattispecie, si siano realizzati atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Al riguardo, giova, preliminarmente, rimarcare che notoriamente, il reato di strage è compreso (nel codice penale nel titolo VI) tra i delitti contro l'incolumità pubblica, vale a dire tra quei delitti che sono “caratterizzati da un pregiudizio alla sicurezza sociale, cioè ad un numero indeterminato di persone” .

In proposito, sinteticamente, si è detto che, come delitti contro la pubblica incolumità, sono punite quelle condotte che possono porre in pericolo la vita o l'integrità fisica di <<un numero indeterminato di persone>>; sicchè questi delitti si distinguono <<per la indeterminatezza del soggetto passivo da quelli contro la persona>>.

In tale direzione, anche secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione, l'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo) , colla possibilità che dal danno derivi la morte di una o più persone (evento di danno) ; mentre l'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione.

Pertanto, per stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage, ovvero quello di omicidio volontario plurimo, occorre verificare in punto di fatto, con un'indagine globale, e con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle

circostanze ambientali che lo caratterizzano, da una parte, quale fosse la reale intenzione dell'autore, dall'altra, l'effettiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica.

Tenendo, in ogni modo presente, che – notoriamente- per pericolo deve intendersi “l'apprezzabile probabilità” che l'evento temuto possa verificarsi.

Orbene, dalle modalità dell'azione criminosa effettuata emerge che, nella specie, non possa parlarsi della verifica di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Infatti, il luogo, il momento e la breve distanza intercorrente tra gli esecutori del delitto e le vittime al momento degli spari ed ancora la concentrazione del fuoco contro le stesse, consente ragionevolmente di escludere che, nella fattispecie, possa parlarsi di strage, invece, che di omicidio volontario plurimo.

In tal senso, giova evidenziare che l'agguato venne posto in essere nel periodo estivo (quando notoriamente la città di Palermo è quasi deserta); a tarda sera (quando le strade si svuotano anche del traffico costituito dalle persone che rientrano dai pochi uffici o negozi aperti); in tempi, presso che, fulminei (vale a dire in pochissimi secondi); ed, ancora, che i killers che nell'occasione ebbero ad usare i kalashnicov, vale a dire il MADONIA ed il GRECO, ebbero a sparare sulle vittime - che si trovavano a bordo delle rispettive vetture (e quindi lontano da altre persone eventualmente presenti)- da distanza ravvicinatissima (un metro, un metro e mezzo), potendo in tal modo indirizzare con sicurezza i colpi mortali contro il bersaglio voluto.

Peraltro, la perizia nell'uso del kalashnicov riconosciuta sia al GRECO che al MADONIA (dagli odierni coimputati ANZELMO e GANCI, ma anche dagli altri imputati di reato connesso escussi nel corso del processo), confermano il convincimento sopra espresso, sia in ordine alla mancata realizzazione di atti oggettivamente idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità morale della collettività, sia in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico della prevedibilità dell'evento di pericolo, stante la consapevolezza e la sicumera di poter colpire unicamente le vittime designate.

In tal senso, non pare inutile rammentare che anche la Corte di Assise di Palermo colla sentenza del 16/12/87 (maxi uno di Palermo)²⁴⁰

²⁴⁰ cfr. ai faldoni 11/16

colla quale ha condannato RIINA, PROVENZANO e GRECO Michele per l'episodio relativo all'eccidio del Generale DALLA CHIESA, della moglie e dell'agente RUSSO, ha inquadrato giuridicamente la fattispecie come omicidio plurimo volontario e non come strage.

Pertanto, dal reato di cui al capo A) tutti gli imputati vanno assolti perché il fatto non sussiste.

IL DISPOSITIVO

P.Q.M.

Visti gli artt. 29, 32, 36, 62bis, 69, 71, 72, 81, 110, 575, 576, 577 nr. 3 c.p.; 438 e segg. 533, 535, 536, c.p.p.; 223 e 247 D.L.vo del 19/2/1998 nr. 51 e succ. mod. ; 8 D.L. nr. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 nr. 203;

Dichiara

ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti al capo B) della rubrica e, riconosciuta agli imputati ANZELMO e GANCI l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. nr. 152/1991; concesse ai medesimi ANZELMO e GANCI le circostanze attenuanti generiche; ritenute dette diminuenti prevalenti sulle contestate aggravanti; applicata nei confronti di tutti gli imputati la diminuzione di cui al secondo comma dell'art. 442 c.p.p.; unificati, sotto il vincolo della continuazione, i reati di omicidio contestati al capo B) della rubrica,

condanna

GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino, ciascuno, alla pena dell'ergastolo; ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero alla pena di anni quattordici di reclusione ciascuno.

Condanna

altresì, tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Dichiara

GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale.

Dichiara, inoltre, ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena; disponendo che nei loro confronti non trovi applicazione la pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia, a spese dei condannati GALATOLO Vincenzo e MADONIA Antonino, pubblicata per estratto, mediante affissione nell'albo del Comune di Palermo e dei Comuni in cui i condannati avevano la loro ultima residenza, nonchè pubblicata per estratto, a spese dei suddetti condannati, sui quotidiani La Repubblica e Il Giornale di Sicilia.

Visti gli articoli 538, 539, 540 e 541 c.p.p.;

condanna

ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite, CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, DALLA CHIESA Fernando, DALLA CHIESA Maria Simona, Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e rimette le parti davanti al Giudice civile per la relativa liquidazione.

Condanna ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino al pagamento in solido, a titolo di provvisionale, della somma di EURO 50.000,00 (cinquantamila), in favore di ciascuna delle parti civili costituite, CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, DALLA CHIESA Fernando, DALLA CHIESA Maria Simona; della somma di EURO 25.000,00 (venticinquemila), in favore sia del Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore , sia in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore; somme, tutte, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Condanna ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che liquida : in favore di CARRARO Maria Antonietta, SETTI CARRARO Maria Giovanni, SETTI CARRARO Paolo Giuseppe, nella complessiva somma di EURO 16.042,00 di cui EURO 16.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore della parte civile DALLA CHIESA Fernando, nella complessiva somma di EURO 8.851,65 di cui EURO 8.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore della parte civile DALLA CHIESA Maria Simona, nella complessiva somma di EURO 8.861,98 di cui EURO 8.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore del Comune di Palermo, in persona del suo legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, nella complessiva somma di EURO 7.680,00 di cui EURO 7.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge ; in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore nella complessiva somma di EURO

195

11.174,92 di cui EURO 8.000,00 per indennità ed onorario di difesa, oltre IVA e C.P.A. come per legge; in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, nella complessiva somma di EURO 4.000,00, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 530,

assolve

ANZELMO Francesco Paolo, GALATOLO Vincenzo, GANCI Calogero e MADONIA Antonino dal reato loro ascritto al capo A) della rubrica, perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 544, comma 2, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 22 marzo 2002

IL PRESIDENTE


Il g. est.

INDICE

	Epigrafe	<i>Pg.</i>	1
	Motivi della decisione	<i>Pg.</i>	9
§ 1)	<i>Fatto e svolgimento del processo.</i>	<i>Pg.</i>	9
§ 2)	<i>Brevi cenni sulla chiamata di correo.</i>	<i>Pg.</i>	20
§ 2.1)	<i>Il riscontro individualizzante</i>		28
§ 3)	<i>Le dichiarazioni di GANCI Calogero.</i>	<i>Pg.</i>	51
§ 4)	<i>Le dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo.</i>	<i>Pg.</i>	69
§ 5)	<i>L'attendibilità dei due collaboranti: in particolare, la credibilità di GANCI Calogero.</i>	<i>Pg.</i>	82
§ 6)	<i>L'attendibilità di ANZELMO Francesco Paolo.</i>	<i>Pg.</i>	94
§ 7)	<i>I riscontri concernenti gli omicidi del Generale DALLA CHIESA, della moglie e dell'agente di scorta.</i>	<i>Pg.</i>	99
§ 8)	<i>I rilievi e le perplessità sollevati in merito alla convergenza delle dichiarazioni di GANCI Calogero con quelle di ANZELMO Francesco Paolo</i>	<i>Pg.</i>	111
§ 8.1)	<i>Gli aspetti di illogicità nella versione accusatoria rilevati dalla Difesa degli imputati non collaboranti.</i>	<i>Pg.</i>	112
§ 8.2)	<i>le divergenze riscontrate tra le dichiarazioni di GANCI e quelle di ANZELMO.</i>	<i>Pg.</i>	118
§ 9)	<i>Il giudizio complessivo sulla credibilità del GANCI e dell'ANZELMO anche alla luce dei riscontri concernenti l'omicidio in trattazione.</i>		126
§ 10)	Le singole posizioni : le condanne	<i>Pg.</i>	126
§ 10.1)	<i>ANZELMO Francesco Paolo</i>	<i>Pg.</i>	128
§ 10.2)	<i>GALATOLO Vincenzo</i>	<i>Pg.</i>	130
§10.2bis)	<i>L'applicazione della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p. nei casi di concorso di reati.</i>	<i>Pg.</i>	141
§ 10.3)	<i>GANCI Calogero</i>	<i>Pg.</i>	170
§ 10.4)	<i>MADONIA Antonino</i>	<i>pg.</i>	172
§ 11)	Le sanzioni civili	<i>pg.</i>	188
§ 12)	L'assoluzione dal reato di strage		191
	IL DISPOSITIVO	<i>pg.</i>	194

	<i>Indice</i>	<i>pg.</i>	197
--	---------------	------------	-----





**SENTENZA DI SECONDO GRADO DELL'OMICIDIO DEL GENERALE
C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**

Corte di Cassazione, 22 gennaio 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

47451/04

UDIENZA PUBBLICA

DEL 22/06/2004

SENTENZA

N. 10741

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PROVIDENTI FRANCESCO	PRESIDENTE	
1. Dott. LATTANZI GIORGIO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO	"	N. 007810/2004
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO	"	
4. Dott. MARASCA GENNARO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) MADONIA ANTONINO | N. IL 14/09/1952 |
| 2) ANZELMO FRANCESCO PAOLO | N. IL 26/05/1957 |

avverso SENTENZA del 29/09/2003

CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MARASCA GENNARO

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Vittorio Martusciello , che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ex articolo 8 L. 203/91 dell'Anzelmo ed il rigetto nel resto dei ricorsi ;

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 c.p.p.-



Udito il difensore delle parti civili avvocato :

- Alfredo Galasso per le parti civili Fernando Dalla Chiesa e Maria Simona Dalla Chiesa ;

Uditi i difensori degli imputati avvocati

- Marco Clementi per Madonia Antonino ;
- Carlo Fabbri per Anzelmo Francesco Paolo ;

che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata ;



La Corte di Cassazione osserva :

1) Il fatto

Il 3 settembre 1982 verso le ore 21.00 nella via Isidoro Carini di Palermo , il neo Prefetto di tale Città , Carlo Alberto Dalla Chiesa , che procedeva a bordo di una autovettura A112 alla cui guida si trovava la moglie Emanuela Setti Carraro , quest'ultima e l'agente della polizia di Stato Domenico Russo , che conduceva una autovettura Alfetta di scorta al Prefetto , venivano colpiti da numerosi colpi di arma da fuoco , che cagionavano la morte dei tre .

Le forze dell'Ordine intervenute constatavano le condizioni delle due vetture e degli occupanti – il prefetto e la moglie erano già morti , mentre l'agente era agonizzante (morirà poi il 15 settembre del 1982) – e rinvenivano , oltre ai bossoli dei colpi esplosi , nella vicina via Puglisi una BMW 520 ed una FIAT 132 ancora avvolte dalle fiamme , nonché nelle immediate vicinanze una motocicletta Suzuki 750 ; tutti i mezzi risultavano rubati .

I fatti venivano ricostruiti sulla base di accertamenti della polizia giudiziaria compiuti e di testimonianze assunte ed alla fine , accertata la natura mafiosa dell'eccidio , si procedeva contro i componenti della *commissione palermitana di Cosa Nostra* quali mandanti del tragico fatto .

All'esito del dibattimento di primo grado , la Corte di Assise di Palermo , con sentenza del 16 dicembre 1987 , passata in giudicato ed acquisita agli atti del presente processo ai sensi dell'articolo 238 *bis* c.p.p. , condannava per il triplice



omicidio volontario il capo della commissione di *Cosa Nostra* Michele Greco ed i componenti del gruppo egemone ed emergente dell'associazione mafiosa , Bernardo Provenzano e Salvatore Riina quali mandanti e , quindi , autori morali del delitto , nonché quale componente del gruppo di fuoco , del quale secondo i giudici facevano parte almeno otto persone , Filippo Marchese .

La Corte riteneva altresì che anche Mario Prestifilippo – *il giovane motociclista dalla zazzera bionda* visto a bordo della seconda moto presente sul luogo dell'eccidio , una Honda , – avesse fatto parte del gruppo di fuoco ; nei suoi confronti si dichiarava non doversi procedere per morte dell'imputato .

Le indagini tese alla individuazione degli altri autori materiali del delitto ed alla precisa ricostruzione della dinamica del grave attentato non producevano alcun risultato fino a quando non ebbe inizio la collaborazione di Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo , entrambi affiliati alla famiglia della Noce , che rilasciarono le prime dichiarazioni rispettivamente il 7 giugno 1996 il primo ed il 12 luglio 1996 il secondo .

Entrambi ammisero di avere partecipato all'eccidio di via Carini ed indicarono i coautori del delitto – tra essi il Ganci indicò anche il proprio padre Raffaele - e le modalità di preparazione e di esecuzione dello stesso .

Sulla scorta delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia e dei successivi accertamenti erano sottoposti ad indagine , tra molti altri , Madonia Antonino , Galatolo Vincenzo , Anzelmo Francesco Paolo e Ganci Calogero ; i quattro indagati venivano rinviati a giudizio per rispondere dei delitti di strage e di omicidio volontario plurimo aggravato .



2)La decisione di primo grado

Con sentenza del 22 marzo 2002 la Corte di Assise di Palermo , giudicando con il rito abbreviato , affermava la penale responsabilità per il triplice omicidio di Anzelmo Francesco Paolo , Ganci Calogero , nei confronti del quale la sentenza diveniva irrevocabile , Galatolo Vincenzo e Madonia Antonino condannandoli alle pene principali ed accessorie ritenute di giustizia .

In particolare la Corte riteneva che tutti e quattro gli imputati avessero partecipato a riunioni organizzative e preparatorie del delitto presso il *Fondo Pipitone* e che tutti fossero presenti con funzioni diverse sul luogo del delitto .

Il Galatolo aveva svolto funzioni di copertura , il Madonia aveva esplosi i colpi mortali da bordo della vettura guidata dal Ganci Calogero all'indirizzo del generale Dalla Chiesa e della moglie e l'Anzelmo aveva svolto funzioni di copertura stando a bordo di altra autovettura .

I quattro imputati venivano invece assolti dal delitto di strage contestato .

La condanna era fondata essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie di Anzelmo e Ganci Calogero - che erano in motivazione ampiamente riportate - ritenuti , per molte ragioni , *intrinsecamente attendibili* ; tra l'altro , notavano i giudici , i due avevano confessato un gravissimo delitto per il quale non erano nemmeno indagati , Ganci Calogero aveva coinvolto anche il proprio padre Raffaele Ganci , entrambi i collaboranti avevano confessato anche altri gravi delitti di sangue e nel corso dei relativi processi erano stati ritenuti attendibili , avevano , infine , indicato agli inquirenti una serie di particolari relativi specialmente alla preparazione ed alle modalità esecutive del delitto prima sconosciuti .



Le dichiarazioni dei due collaboranti , secondo i giudici di primo grado , non solo si riscontravano reciprocamente , ma avevano trovato conforto in numerosi altri riscontri obiettivi , che venivano puntualmente indicati ; i due venivano , quindi , ritenuti anche *estrinsecamente attendibili* .

La Corte di primo grado poi esaminava le incongruenze e le contraddizioni ravvisabili nelle dichiarazioni dei due collaboranti e concernenti principalmente alcune modalità operative dell'azione – le fasi dell'attesa dell'auto del generale e quella dell'attacco all'auto del Dalla Chiesa portato dall'auto condotta dal Ganci e nella quale si trovava Antonino Madonia ed avvenuto , secondo il Ganci e come è logico ritenere , sul lato di sinistra (lato guida) e , secondo l'Anzelmo , dal lato destro (lato passeggero) - nonché la partecipazione o meno al gruppo di fuoco di alcune altre persone e riteneva che le stesse non intaccassero il nucleo fondamentale dei rispettivi racconti e che , quindi , non fossero tali da compromettere la credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti stessi .

Infine la Corte giudicava non provato l'alibi del Madonia e rilevava che comunque le circostanze indicate – residenza dell'imputato a quel tempo in Germania e gite giornaliere a San Vito Lo Capo con la sua ragazza nel giorno dell'eccidio ed in quelli immediatamente precedenti – non erano tali da escludere la partecipazione del Madonia al delitto .



3)La decisione di secondo grado

Investita dalla impugnazione di Anzelmo , Madonia e Galatolo – per il Ganci , come già detto , la decisione di primo grado è divenuta irrevocabile - , la Corte di Assise di Appello di Palermo , con sentenza emessa in data 29 settembre 2003 , esaminava lungamente le diverse ipotesi formulabili in base alle prospettazioni difensive – mancata partecipazione all'eccidio dei due collaboranti , partecipazione del solo Ganci o del solo Anzelmo e , quindi , inattendibilità delle loro dichiarazioni – , escludeva la fondatezza delle osservazioni critiche dei difensori , che avevano posto in particolare rilievo le contraddizioni emergenti dai due racconti , e stabiliva che le convergenze delle dichiarazioni , certamente non concordate , non sarebbero spiegabili al di fuori del pieno riconoscimento della veridicità del nucleo essenziale del racconto dei due collaboranti .

Infine , dopo avere indicato in maniera puntuale gli elementi esistenti a carico dei tre appellanti , la Corte di Assise di Appello confermava la decisione di primo grado nei confronti di Antonino Madonia e Galatolo Vincenzo e riduceva ad anni dodici e mesi otto di reclusione la pena inflitta dai primi giudici all'Anzelmo .

Sequivano poi la conferma delle pene accessorie inflitte in primo grado agli imputati e le condanne degli appellanti al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese legali in favore delle numerose parti civili .



4) I motivi di ricorso proposti da Antonino Madonia

Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione soltanto due imputati e precisamente Antonino Madonia e Francesco Paolo Anzelmo .

Antonino Madonia deduceva i seguenti motivi di impugnazione :

- 1) Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 36 lett. c) c.p.p. . Rilevava il ricorrente in punto di fatto che i Presidenti delle Corti di Assise dei primi due gradi di giurisdizione avevano già giudicato in altri procedimenti come attendibili i due suoi accusatori e cioè Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci , con lesione dei principi di *terzietà* ed *imparzialità* del giudice , oggi di rango costituzionale per il dettato del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione . Con riferimento all'articolo 34c.p.p. il ricorrente rilevava che *l'appartenenza di atti allo stesso o ad un diverso procedimento non può dipendere dalle scelte discrezionali del PM* e con riguardo all'articolo 36c.p.p. precisava che il *parere* di cui alla lettera c) del predetto articolo non può più essere solo quello reso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni .
- 2) Nullità dell'impugnata sentenza per la violazione e la erronea applicazione dell'articolo 238 *bis* c.p.p. . Spiegava il ricorrente che la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 , divenuta irrevocabile , andava valutata a norma degli articoli 187 e 192 comma III c.p.p. , cosa che , invece , non era avvenuta e che risultava illogica la motivazione



della sentenza impugnata quando riteneva provata la *causale mafiosa* degli omicidi in base alla citata sentenza del 1987 e poi escludeva che Marchese Filippo e Prestifilippo Mario fossero gli esecutori – o alcuni di essi - materiali dei delitti , come , invece , la indicata sentenza del 1987 aveva ritenuto .

- 3) Nullità dell'impugnata sentenza per la violazione o l'erronea applicazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 192c.p.p. , sia perché erroneamente era stata ritenuta la attendibilità c.d. *intrinseca* dei due collaboranti , sia perché , pur mancando riscontri obiettivi *individualizzanti* , era stata ritenuta la c.d. attendibilità *estrinseca* degli stessi . Il ricorrente precisava che le *divergenze* nel racconto dei due collaboranti – o meglio nei racconti dei dichiaranti , avendo essi fornito diverse versioni sui fatti - investigano aspetti per nulla marginali della vicenda e , quindi , le due dichiarazioni non potevano reciprocamente riscontrarsi . Rilevava il ricorrente , inoltre , che era lecito dubitare dell'*autonomia* delle due dichiarazioni .

Antonino Madonia chiedeva l'annullamento , con o senza rinvio , della sentenza impugnata .



5)I motivi di ricorso proposti da Francesco Paolo Anzelmo

Francesco Paolo Anzelmo deduceva i seguenti motivi di impugnazione :

- 1) Violazione dell'articolo 106 comma IV *bis* c.p.p. per mancanza ed illogicità della motivazione dell'ordinanza con la quale la Corte di Assise di Appello di Palermo aveva rigettato la eccezione di incompatibilità della difesa assunta dallo stesso difensore avvocato Restivo degli imputati Galatolo e Madonia *che avevano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento* . Nel caso di specie il Madonia aveva reso dichiarazioni nel corso dei dibattimenti di primo e secondo grado , mentre il Galatolo aveva sempre rifiutato di sottoporsi ad esame ; in entrambi i casi si tratterebbe di *concordate* strategie difensive in danno del collaborante Anzelmo .
- 2) Violazione dell'articolo 8 della legge n. 203/91 per la mancata concessione dell'attenuante ad effetto speciale nella massima estensione fondata su pretese *affermazioni lacunose* del collaborante Anzelmo , le cui dichiarazioni in altri punti della sentenza sono state contraddittoriamente ritenute preziose per la ricostruzione dei fatti .
- 3) Violazione dell'articolo 62 *bis* c.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata oltre che contraddittorietà in ordine al mancato riconoscimento all'Anzelmo delle circostanze attenuanti generiche nella massima misura consentita , avendo la Corte di merito fondato il giudizio soltanto sull'*enorme disvalore del fatto* omettendo di prendere in considerazione ulteriori aspetti , pur prospettati dalla difesa ,



relativi in particolare alla condotta susseguente al reato – confessione del
reato e collaborazione tempestiva ed efficace - .

Anche l'Anzelmo chiedeva l'annullamento , con o senza rinvio , della sentenza
impugnata .

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

6)La posizione di Antonino Madonia

I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti nell'interesse di Antonino Madonia e Francesco Paolo Anzelmo non sono fondati ed anzi alcuni di essi sono ai limiti della ammissibilità .

a)La questione di costituzionalità degli articoli 34 e 36c.p.p.

Deve essere preliminarmente dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 36c.p.p. in relazione all'articolo 111 della Costituzione sollevata dalla difesa di Antonino Madonia .

La questione non potrebbe essere esaminata in questa sede perché il ricorrente si è limitato a prospettarla venendo meno ad un onere di allegazione , nel senso che non ha prodotto alcun documento che mettesse in evidenza le attività compiute dal Presidente della Corte di Assise di Appello in altro processo e che avrebbero causato la sua incompatibilità a giudicare nel presente processo .

E' , invero , fuori dubbio che ha un onere di allegazione chi proponga una eccezione .

Prescindendo da tale considerazione , è necessario rammentare che le norme in materia di incompatibilità , astensione e ricsuzione sono di stretta interpretazione e le ipotesi disciplinate dagli articoli 34 e 36c.p.p. sono tassative .



Se così non fosse , infatti , verrebbe leso il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge .

Ecco perché una *integrazione* delle previsioni di incompatibilità del giudice non può che passare attraverso una pronuncia di incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la circostanza addotta come lesiva del principio di imparzialità del giudice .

Corretto è , quindi , porre in situazioni come quella prospettata questioni di costituzionalità .

Del pari corretto è ritenere che il concetto di imparzialità si sia in qualche modo modificato ed ampliato con la introduzione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, che disciplina il c.d. *giusto processo* , nel senso che il giudice non deve essere soltanto terzo rispetto alle parti , nel senso di indifferente rispetto ad esse , ma deve essere imparziale per così dire anche con se stesso , nel senso che non deve poter nutrire pregiudizi nei confronti dell'imputato anche per pregresse attività istituzionali svolte nel processo considerato o anche in altri processi .

Sul punto la casistica esaminata dalla Corte Costituzionale , che con molte pronunce ha ampliato la portata delle ipotesi di riconsunzione previste dall'articolo 36c.p.p. , è molto ampia e non vale la pena esaminarla in questa sede .

Essendo stata prospettata la incostituzionalità degli articoli 34 e 36c.p.p. deve essere immediatamente chiarito che il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo , sotto il profilo della imparzialità del giudice , può operare per il tramite dell'istituto della incompatibilità è rappresentato dallo



svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale .

Cosicché , se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere , si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione , anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante , ma secondo una logica *a posteriori e in concreto* (in termini vedi Cass. Pen. Sez. VI 12 gennaio 2000 n.3919 (CC 26 novembre 1999) , Papale ; CC ordinanze 367 e 490/2002 .

Ciò comporta che la eccezione relativa alla incostituzionalità dell'articolo 34c.p.p. è mal posta in questo processo dal momento che l'attività considerata lesiva della imparzialità del giudice sarebbe stata compiuta dal Presidente della Corte di Assise di Appello in altro procedimento penale .

L'obiezione del ricorrente che l'appartenenza di atti allo stesso o ad un diverso procedimento penale non può dipendere da scelte discrezionali del PM non ha pregio e non serve a superare il principio dinanzi enunciato .

In effetti si dovrebbe parlare piuttosto di scelta del PM di procedere con un unico processo contro tutti gli imputati o con più processi mediante stralcio delle varie posizioni .

Ma anche posta in tale più corretto modo la questione non merita particolare approfondimento perché la scelta di procedere con uno o più processi non solo è ancorata a precise norme processuali e non è , quindi , arbitraria , ma risponde anche a logiche di economia processuale e di celerità del processo anche esse oggi di valore costituzionale ai sensi del novellato articolo 111 della Costituzione.



Ma anche a voler prendere in considerazione l'obiezione del ricorrente , va detto che nel caso di specie non si verserebbe nella situazione indicata perché , secondo la prospettazione dello stesso ricorrente , il problema di incompatibilità sarebbe costituito dal fatto che il Presidente della Corte avrebbe valutato in altro procedimento non imputati concorrenti del Madonia nel delitto oggi in discussione , ma semplicemente delle prove avendo ritenuto intrinsecamente attendibili i collaboranti Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci in relazione ad accuse e ad imputati del tutto diversi .

E' manifestamente infondata , pertanto , la questione di costituzionalità posta in relazione all'articolo 34c.p.p. .

Alle stesse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla questione posta in relazione all'articolo 36c.p.p. .

In verità tale eccezione non appare rilevante perché il ricorrente non ha ricusato il giudice nei precisi e tassativi termini previsti dall'articolo 38c.p.p. .

Anche la questione di costituzionalità della norma si sarebbe dovuta , quindi , far valere nell'ambito del procedimento incidentale di ricusazione e non nell'ambito del processo principale .

Ma pur volendo prescindere per ragioni di completezza da tale fondato e risolutivo rilievo , deve in primo luogo osservarsi che la questione della imparzialità sotto il profilo del possibile pregiudizio del giudice concerne la valutazione dell'imputato non certo la valutazione di una prova ; in tal senso è indirizzata tutta la giurisprudenza costituzionale che si è occupata della materia .



La questione potrebbe porsi se in altro processo fossero stati valutati imputati concorrenti nel medesimo reato ; anche in tale situazione la Corte costituzionale ha avvertito che ogni concorrente fornisce un suo apporto specifico all'*impresa criminale* e , quindi , la valutazione di un imputato concorrente non può pregiudicare il giudizio di altro coimputato .

In ogni caso è evidente che si tratta di questioni che possono e debbono essere valutate in concreto .

Il citato indirizzo rende però certi che la situazione prospettata non comporta alcun pregiudizio e , quindi , nessuna preoccupazione di parzialità del giudice .

In primo luogo bisogna osservare che , anche a volere seguire la prospettazione del ricorrente , nell'altro procedimento sarebbe stata valutata soltanto la attendibilità intrinseca dei collaboranti e non anche quella estrinseca .

Ma anche a volere prescindere da tale rilievo bisogna considerare che la valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca di un collaborante non ha una portata e valenza generale , ma concerne un solo e specifico processo , ben potendo il collaborante affermare il falso in un processo con riferimento a determinati imputati e dire il vero in altro processo contro altri imputati .

Del resto la giurisprudenza della Suprema Corte sulla cosiddetta *attendibilità frazionata* dei collaboranti addirittura all'interno dello stesso procedimento penale (si potrebbero riferire , infatti , situazioni vere e fatti non veritieri in un medesimo contesto) è troppo nota e consolidata per essere qui specificamente richiamata .

Ed ancora è ben possibile che a seguito di una valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di un collaborante nell'ambito di un unico processo,



per alcuni episodi si rinverano riscontri obiettivi , come imposto dall'articolo 192 comma III c.p.p. , e per altre vicende raccontate non si rinverano tali riscontri .

Ebbene il mancato reperimento di riscontri per alcuni fatti non rende non credibile il collaborante per tutte le altre vicende riferite ; naturalmente è vero anche il contrario .

In conclusione il fatto che in altro processo ed in relazione a vicende diverse il giudice abbia valutato gli stessi collaboranti non comporta e non può comportare alcun problema di parzialità del giudice .

La questione di costituzionalità posta dal ricorrente anche in relazione all'articolo 36c.p.p. è , pertanto , manifestamente infondata .



b)La pretesa violazione dell'articolo 238 bis c.p.p.

Infondata è anche la eccezione di violazione dell'articolo 238 bis c.p.p. sollevata dalla difesa del Madonia .

L'articolo 238 bis c.p.p. consente l'acquisizione ai fini della prova del fatto in esso accertato delle sentenze divenute irrevocabili .

Ha ragione il ricorrente quando rileva che la valutazione di tali documenti deve avvenire in base ai criteri di cui agli articoli 187 e 192 commi I e III c.p.p. semplicemente perché i criteri di valutazione di tali prove sono indicati specificamente dall'articolo 238 bis c.p.p. .

In effetti il legislatore ha voluto evitare qualsiasi automatismo nel recepimento e nella utilizzazione a fini decisori dei fatti già decisi con sentenza divenuta irrevocabile per non ledere l'autonomia di giudizio che caratterizza il nostro sistema processuale (così Cass. 16 novembre 1998 , Hass e Priebke , *in Cass. Pen. 1999 , 2292*) ed al fine di garantire l'imputato ha assimilato tali documenti alle dichiarazioni accusatorie richiedendo il reperimento di validi riscontri oggettivi (Cass. 2 marzo 1998 , Calise , *in Cass. Pen. 1999 , 2890*) .



Il ricorrente in effetti ha affermato che la Corte di merito di secondo grado non avesse rispettato i criteri di cui all'articolo 192 comma III c.p.p. , ma non ha spiegato poi con la dovuta chiarezza in che cosa consistesse tale omissione .

Sotto tale profilo il motivo è affetto da mancanza di specificità .

Tuttavia anche a volere prescindere da tale considerazione , il ricorrente contraddittoriamente ha citato , come esempio di mancato rispetto dei criteri dettati dall'articolo 192 comma III c.p.p. , il fatto che era stata ritenuta la natura mafiosa dell'omicidio Dalla Chiesa affermata nella sentenza acquisita , mentre , invece , era stata disattesa l'affermazione di responsabilità di Marchese Filippo e Mario Prestifilippo , ritenuti esecutori materiali del delitto dalla sentenza del 1987 relativa all'omicidio Dalla Chiesa .

Ed invece proprio la corretta applicazione dei criteri più volte richiamati comporta la conseguenza lamentata , perché può accadere che per alcuni fatti accertati con la sentenza irrevocabile si rinvengano riscontri obiettivi , mentre per altri fatti tali riscontri non vengano reperiti .

E' evidente allora che il giudice dovrà utilizzare soltanto i fatti consacrati nella sentenza irrevocabile confortati da riscontri , mentre non potrà utilizzare come prova quei fatti non confortati dagli stessi .

Ed è esattamente ciò che ha fatto la Corte di secondo grado : l'affermazione della natura mafiosa del delitto ha trovato conforto ed è stata ritenuta , mentre l'affermazione di responsabilità di Marchese e Prestifilippo come esecutori materiali del delitto , non ha trovato riscontri e non è stata presa in considerazione , ma anzi è stata disattesa .


Questi sono esattamente i limiti del giudizio in discussione , perché non è lecito pretendere , come sembra implicitamente sostenere il ricorrente , che dalla

mancanza di riscontri per un fatto risultante dalla sentenza irrevocabile –
esecutori materiali ivi individuati dell'omicidio Dalla Chiesa – possa desumersi
la inconsistenza sul piano probatorio di altri fatti confortati , invece , da riscontri
obiettivi .

Ebbene i giudici di merito hanno rinvenuto riscontri obiettivi in ordine alla
ritenuta – dalla sentenza irrevocabile acquisita - natura mafiosa dell'agguato
primo fra tutti il tipo di arma usata per l'eccidio .

Sul punto non conviene soffermarsi oltre perché il ricorrente non ha per nulla
contestato la *bontà* dei singoli riscontri indicati e d'altronde non avrebbe potuto
farlo perché si sarebbe trattato di contestazioni di merito non ammissibili in sede
di legittimità .





c)La violazione ed erronea applicazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 192c.p.p.

Del pari infondata , infine , è la pretesa violazione o erronea applicazione da parte dei giudici di merito delle disposizioni contenute nei commi 1 e 3 dell'articolo 192c.p.p. .

Il ricorrente ha contestato la valutazione di attendibilità intrinseca dei due collaboranti compiuta dai giudici di merito e quanto a quella estrinseca ha rilevato la mancanza di riscontri , non potendo le due dichiarazioni riscontrarsi reciprocamente per evidenti divergenze .

La Corte di secondo grado ha , invece , fugato i dubbi e le perplessità già rappresentate in sede di appello e la motivazione in proposito appare logica e congrua .

La decisione assunta , infine , è rispettosa non solo delle disposizioni di legge in materia di valutazione delle prove , ma anche degli indirizzi giurisprudenziali oramai consolidati in tema di valutazione delle dichiarazioni di collaboranti .

Senza ripercorrere tutta la complessa motivazione della sentenza impugnata ,
operazione che sarebbe di sicuro inutile ed incompatibile con un giudizio di
legittimità , converrà porre in evidenza i passaggi essenziali della stessa dai quali
emerge la logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito .

Questi ultimi ai fini della valutazione della *attendibilità intrinseca* hanno posto
in particolare evidenza il fatto che i due collaboranti si sono autoaccusati di un
gravissimo delitto per il quale non erano nemmeno indagati , a notevole distanza
di tempo dal fatto , quando la *impunità* poteva ritenersi oramai quasi sicura .

Il Ganci , inoltre , ha accusato anche un proprio congiunto , il padre , sapendo
bene che le sue accuse avrebbero portato presumibilmente alla condanna
dell'ergastolo Raffaele Ganci .

Sostenere che tutto ciò sia stato fatto per un contrasto , peraltro non provato
secondo i giudici di merito , tra il Ganci e l'Anzelmo da un lato ed il Madonia
dall'altro , appare tesi certamente singolare .

La giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che il collaborante che non si
limiti a dichiarazioni di reità , ma si autoaccusi indicando anche gli altri
concorrenti sia maggiormente attendibile e non può che convenirsi su tale
valutazione .

La Corte di secondo grado ha poi esaminato a fondo i racconti dei due
collaboranti , escludendo che essi potessero essere frutto di cose narrate da films
o da resoconti di mezzi di informazione per la presenza di alcuni particolari che
potevano essere noti soltanto a chi avesse partecipato all'agguato ,
sottoponendoli poi ad una *prova di resistenza* .



La Corte ha , infatti , analizzato tutte le ipotesi alternative alla ricostruzione operata dai giudici di primo grado – nessuno dei due collaboranti ha preso parte all'episodio delittuoso , ha partecipato il solo Ganci , ha partecipato il solo Anzelmo – e le ha escluse non solo perché alcuni spunti forniti dai collaboranti contrastavano con la ricostruzione dell'agguato accreditata fino al momento delle loro dichiarazioni , ma anche perché non vi era alcun elemento per ritenere che i due avessero concordato dichiarazioni accusatorie , accusandosi peraltro vicendevolmente pur essendo cugini .

Secondo la Corte , quindi , certamente i due collaboranti parteciparono all'agguato e le divergenze tra i due racconti , che non concernono , secondo il motivato ragionamento della Corte , aspetti essenziali del delitto , sono spiegabili con il lungo tempo trascorso dai fatti , con la inevitabile sovrapposizione dei ricordi , con il fatto che nessuno dei due aveva partecipato alla fase organizzativa dell'agguato , con la inevitabile concitazione di quei momenti e , quindi , con una percezione non puntuale di tutte le circostanze .

D'altronde le divergenze esistenti tra i due narrati dimostrano proprio la mancanza di un accordo preliminare e sanciscono , pertanto , l'autonomia dei due contributi .

La considerazione del ricorrente che fatti così gravi rimangono scolpiti nella memoria e che , quindi , le divergenze tra le due versioni non sono spiegabili se non con una mancanza di partecipazione all'eccidio dei due collaboranti , non è convincente perché non logica .

Intanto nella mente umana anche i ricordi di eventi importanti a distanza di circa quindici anni affievoliscono e si creano erronee sovrapposizioni di cui non ci si rende nemmeno conto ; inoltre per una persona per così dire *normale* la

partecipazione a quell'eccidio avrebbe costituito un fatto abnorme ed eccezionale tale da stimolare un ricordo imperituro , ma per persone che svolgevano il mestiere di killer , o che comunque hanno commesso nella loro carriera criminale molti delitti , anche eccellenti , il fatto , sia pure gravissimo , perde quella caratteristica di eccezionalità e particolarità per divenire purtroppo evento pressoché normale .

Nella seconda parte della motivazione la Corte di secondo grado ha poi *smontato* in maniera puntuale tutte le critiche e le argomentazioni difensive , ponendo in evidenza tutti gli elementi che costituivano anche riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti .

Sul punto non conviene insistere perché lo stesso ricorrente non ha ritenuto di riproporre singoli e specifici rilievi , che possono ritenersi , quindi , superati .

Conviene però porre in evidenza , perché si tratta di uno degli argomenti ripresi dal ricorrente , che non risponde a verità che il Ganci abbia inizialmente indicato che a bordo di una macchina si trovasse Galatolo Giuseppe .

La Corte di merito di secondo grado ha riportato in motivazione parte del verbale delle dichiarazioni del Ganci e dallo stesso risulta che il collaborante era incerto se al momento dell'eccidio fossero presenti tutti e due i fratelli Galatolo o uno soltanto di essi .

La Corte ha , infine , concluso il ragionamento osservando che non solo le due dichiarazioni si riscontravano reciprocamente , ma che la partecipazione all'attentato , sia nella fase organizzativa che in quella esecutiva , del Galatolo



Vincenzo e del Madonia aveva trovato indiretta conferma nei numerosi elementi che indicavano i predetti come elementi di spicco del gruppo di fuoco attivo in quegli anni e nel reiterato ricorso alla base operativa del fondo dei Galatolo , detto anche fondo Pipitone .

In conclusione la motivazione impugnata , anche sotto il profilo da ultimo considerato , presenta quei requisiti di congruità e logicità per superare il vaglio di legittimità .

7)La posizione di Francesco Paolo Anzelmo

a)La pretesa violazione dell'articolo 106 comma IV bis c.p.p.

Passando ad esaminare i motivi di ricorso proposti da Francesco Paolo Anzelmo , infondata è la dedotta pretesa violazione dell'articolo 106 comma 4 bis c.p.p. .

Il ricorrente , come si è già detto , ha sostenuto che la contemporanea difesa da parte dell'avvocato Restivo degli imputati Galatolo e Madonia doveva ritenersi in contrasto con la disposizione prevista dall'articolo 106 comma IV bis c.p.p. , introdotta dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 .

E' necessario precisare in punto di fatto che , per come è dato desumere dalla sentenza impugnata e da quanto riferito dal ricorrente , Galatolo Vincenzo e Madonia Antonino erano stati accusati di avere partecipato all'agguato in danno del generale Dalla Chiesa da Anzelmo Francesco Paolo , attuale ricorrente , e da Ganci Calogero .



Il Galatolo per tutto il processo non ha reso alcuna dichiarazione mentre il Madonia si sottopose ad esame in primo grado e rilasciò dichiarazioni spontanee in secondo grado .

In entrambe le occasioni sembra che il Madonia si sia limitato a difendersi escludendo la sua partecipazione al delitto Dalla Chiesa e fornendo un *alibi* per il giorno dell'assassinio e per i giorni precedenti , alibi poi disatteso dai giudici di merito .

La disposizione in discussione è stata introdotta come detto dall'articolo 16 della legge n. 45/2001 che si riferisce alla protezione ed al trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia .

Innovando rispetto alle preesistenti disposizioni dell'articolo 106 più volte citato, che disciplinavano e disciplinano l'ipotesi di incompatibilità sorta perché uno stesso difensore abbia assunto la difesa di due imputati che adottino strategie difensive incompatibili , il legislatore ha voluto utilizzare l'istituto della incompatibilità per disciplinare la situazione di due o più imputati che rilascino dichiarazioni in danno di altro coimputato nello stesso processo e/o in procedimenti connessi .

In tale nuova situazione il conflitto , quindi , non è ravvisabile tra i due soggetti difesi dallo stesso avvocato , ma tra i due soggetti ed un terzo coimputato che però non sia difeso dalla stessa persona ; quindi la incompatibilità di posizioni difensive che si determina nei confronti di un terzo finisce con il riflettersi sulla scelta del difensore dei due o più dichiaranti .

Ora , a prescindere dalla correttezza o meno di fare riferimento all'istituto della incompatibilità per disciplinare una siffatta situazione , l'intento evidente del



legislatore è quello di evitare che possa sorgere il sospetto che imputati collaboranti che rilascino dichiarazioni eteroaccusatorie possano concordare le dichiarazioni stesse *favoriti dal fatto di essere assistiti da uno stesso difensore* . Si tratta quindi di disposizione che mira a garantire l'autonomia e la genuinità dei contributi dei collaboranti a garanzia del soggetto terzo accusato .

La norma ha superato anche il vaglio di costituzionalità (Corte Costituzionale 23 maggio 2002 n. 214 , *in Cass. Pen. 2002 , 3422*) perché la libertà di scelta del difensore , espressione del diritto di difesa e certamente in parte compromessa dalla disposizione in esame , può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria , sia dal contemperamento con altri interessi , anche processuali , meritevoli di tutela .

La sentenza della Corte , sulla quale il ricorrente ha molto insistito , ha anche precisato che l'incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati non si riferisce soltanto alle dichiarazioni accusatorie ; in tal senso , quindi , risulterebbe integrato dalla sentenza interpretativa di rigetto in questione il testo dell'articolo 106 comma IV *bis* c.p.p. .

Tale passaggio va inteso nel senso che non si deve trattare necessariamente di dichiarazioni eteroaccusatorie , ma comunque di dichiarazioni che in qualche modo concernano la responsabilità di altri imputati nel medesimo procedimento o in altro procedimento connesso .

In caso contrario non si comprenderebbe il senso della interpretazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale , che rischierebbe di compromettere il senso della disposizione in discussione .



Quest'ultimo va ravvisato senz'altro nell'intento di evitare che più imputati possano concordare dichiarazioni in danno di altro coimputato ; è allora evidente che trattandosi di situazioni completamente diverse – dichiarazioni sfavorevoli o favorevoli ad un determinato soggetto - è anche lecito e ragionevole che possano essere disciplinate in modo differente .

Per risolvere la questione prospettata è necessario richiamare un altro principio generale in materia di incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento valido , nei limiti di cui si dirà , anche per quanto disciplinato dal comma IV *bis* c.p.p. .

La incompatibilità deve essere valutata in concreto e non semplicemente come ipotesi astratta , nel senso che deve essere ravvisabile un contrasto di interessi tra coimputati effettivo e reale (vedi Cass. 28 giugno 2002 , Milivo ed altri , *in Guida al diritto* , 2002 , fasc. 40 , 63 e Cass. Pen. 5 novembre 1999 , Franco ed altro *in Guida al diritto* , 2000 , fasc. 8 , 92) .

Nella situazione di cui al comma IV *bis* dell'articolo 106c.p.p. la sussistenza del conflitto è per così dire presunta dal legislatore quando però si siano verificati alcuni presupposti tassativamente indicati .

Ebbene il principale requisito è che vi siano almeno due coimputati assistiti da uno stesso difensore che abbiano rilasciato *dichiarazioni* , non importa in questo momento stabilire se accusatorie di un terzo coimputato o meno e se spontanee o meno .

Nella fattispecie considerata è del tutto pacifico , come confermato dallo stesso ricorrente , che il Galatolo non abbia mai rilasciato alcuna dichiarazione nel corso di tutto il processo , essendosi avvalso del diritto al silenzio .



Le due situazioni – silenzio e rilascio di dichiarazioni - non possono accomunarsi: è certamente lecito e legittimo per l'imputato avvalersi del diritto di non rendere dichiarazioni , ma osservare il silenzio è comportamento ben diverso dal rilasciare dichiarazioni .

Pretendere , come in effetti ha sostenuto il ricorrente , che bisognerebbe tenere conto del *comportamento processuale* non è possibile , perché significherebbe tradire il senso della disposizione in discussione che vuole soltanto evitare , a garanzia degli accusati , che due imputati che rilascino dichiarazioni nei confronti di un terzo possano accordarsi ed a garanzia della genuinità della prova che si possa comunque sospettare che i due possano essersi accordati .

Ma se uno dei due tace e decide di partecipare al processo stando in silenzio , oppure di non partecipare proprio al processo , o ancora , se libero , di rendersi contumace , viene meno il presupposto necessario per sacrificare la libera scelta del difensore che , è opportuno ripeterlo , è espressione del diritto di difesa , diritto costituzionale di fondamentale importanza .

Per tale ragione la disposizione di cui all'articolo 106 comma IV *bis* c.p.p. non può essere interpretata in modo estensivo e/o analogico , ma deve prevalere la interpretazione letterale - si parla esplicitamente di *dichiarazioni* non assimilabili certo ad altri e diversi comportamenti processuali – e quella logico – sistematica dinanzi descritta .

L'assenza di dichiarazioni del Galatolo non consente , pertanto , di ravvisare la incompatibilità nei confronti del terzo coimputato Anzelmo di un difensore comune al Galatolo stesso ed al Madonia .

Quanto detto consentirebbe già di risolvere il problema posto dal ricorrente .



Tuttavia appare opportuno esaminare anche la posizione del Madonia .

Questi ha rilasciato dichiarazioni sia in primo che in secondo grado.

Tuttavia , per quel che è dato sapere , il Madonia si è limitato a difendersi dalle accuse che gli venivano rivolte , ma non ha accusato l'Anzelmo di alcunché .

Anche volendo accettare la tesi che per l'incompatibilità non siano necessarie dichiarazioni eteroaccusatorie , si deve comunque ritenere che deve trattarsi di dichiarazioni che comunque possano riguardare , in senso favorevole o meno , altro imputato .

Ecco la necessità di valutare in concreto il profilo di incompatibilità , perché , se le dichiarazioni del coimputato sono irrilevanti per la posizione del terzo , non può ravvisarsi alcun profilo di incompatibilità .

Nel caso di specie , come è lecito desumere anche dal ricorso , le dichiarazioni del Madonia sono assolutamente ininfluenti sulla posizione dell'Anzelmo , il quale , è bene ricordarlo , è reo confesso .

Il ricorrente sembra ipotizzare una *influenza indiretta* di tali dichiarazioni sulla sua posizione , nel senso che l'accoglimento delle tesi difensive del Madonia avrebbe comportato un aggravamento della posizione processuale dell'Anzelmo perché ritenuto collaborante non credibile .

Tale impostazione non è accettabile perché la norma richiede che le dichiarazioni del coimputato *concernano* – *nel bene e nel male* , seguendo la impostazione della Corte costituzionale , - *direttamente la responsabilità di altro coimputato*.

Si tratta di norme di stretta interpretazione , come si è già detto , e , quindi , quella prospettata della rilevanza delle dichiarazioni per la posizione del terzo appare la più idonea a contemperare l'esigenza della genuinità delle prove



perseguita dalla disposizione in discussione ed il diritto di difesa che non può essere compreso oltre misura .

Anche con riferimento alla posizione del Madonia , quindi , manca il requisito richiesto dalla legge per fare scattare la norma sulla incompatibilità di cui si è discusso .

b)La violazione dell'articolo 8 della legge 203/91

Infondato , ed anzi ai limiti della ammissibilità perché sembra risolversi in inammissibili censure di merito della decisione impugnata , è il secondo motivo di ricorso dell'Anzelmo concernente la pretesa violazione dell'articolo 8 della legge n. 203/91 , per non essere stata concessa nella massima estensione possibile l'attenuante per la collaborazione prestata .

La misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di una attenuante , generale o speciale che essa sia , è lasciata alla discrezionalità del giudice , e l'uso della stessa , in quanto sorretta da una motivazione logica e congrua , non può essere contestata in sede di legittimità .

Tale considerazione vale a maggior ragione per la misura della riduzione conseguente a concessione delle attenuanti generiche – terzo motivo di ricorso - , che sono previste dal legislatore proprio al fine di adeguare la pena al caso concreto e consentono , quindi , una maggiore discrezionalità al giudice .



Sotto tale profilo entrambi i motivi di ricorso – secondo e terzo - sono ai limiti della ammissibilità .

E' stata ritenuta correttamente dai giudici di merito la possibilità del concorso tra le attenuanti generiche e quella di cui all'articolo 8 della legge 203/91 , essendo diversi i presupposti della riduzione di pena , dal momento che nel primo caso il legislatore concede al giudice la possibilità di individuare tutti quegli elementi comportamentali , coevi e/o successivi al reato , che suggeriscano l'opportunità di attenuare la pena edittale , mentre l'attenuante di cui all'articolo 8 della legge 203/91 è ancorata alla validità e decisività del contributo fornito dal collaborante all'esito delle indagini .

Gli argomenti utilizzati dalla Corte di secondo grado per non concedere nella estensione massima la riduzione di pena per effetto di tale ultima attenuante non sono affatto illogici , come erroneamente sostenuto dal ricorrente .

In effetti i giudici di merito hanno ritenuto importante il contributo dell'Anzelmo non solo per l'esito delle indagini , ma anche per l'esito del processo , tanto è vero che si è pervenuti alla affermazione di responsabilità del Madonia essenzialmente sulla base delle dichiarazioni di Anzelmo e Ganci .

Tale valutazione ha certamente legittimato la concessione della attenuante in discussione .

Tuttavia i giudici hanno rilevato la lacunosità , o comunque la non completezza , di alcune dichiarazioni dell'Anzelmo , fatto questo che ha imposto uno sforzo investigativo notevole e che non poteva non essere considerato ai fini della misura della riduzione .



Inoltre non può non essere preso in considerazione il fatto che la collaborazione dell'Anzelmo è intervenuta a quattordici anni dal fatto e che molte imprecisioni del suo racconto possono trovare una logica spiegazione proprio nell'eccessivo passaggio del tempo dal fatto .

Ciò ha anche comportato che per alcuni aspetti e nei confronti di alcuni imputati l'apporto dell'Anzelmo sia stato irrilevante , perché i relativi processi si erano già conclusi , ed ha determinato probabilmente l'errata affermazione di responsabilità di alcuni presunti esecutori materiali – Marchese e Prestifilippo - . Si vuol dire in conclusione che i giudici di merito hanno giustamente tenuto conto di tutti gli elementi in gioco e , valutata la situazione processuale nel suo complesso , hanno ritenuto l'Anzelmo non meritevole della massima riduzione di pena possibile in virtù dell'attenuante in discussione .

Le considerazioni svolte sul punto dai giudici di merito - alcune di esse sono state riportate precedentemente per una più precisa comprensione della situazione – non solo non appaiono contraddistinte da *manifesta illogicità* , ma appaiono anzi perfettamente logiche e tali da superare senz'altro il vaglio di legittimità .



c) La violazione dell'articolo 62 bis c.p.p.

Del pari infondato , ed anzi ai limiti della ammissibilità perché sembra risolversi in una censura di merito della decisione impugnata , è l'ultimo motivo di ricorso dell'Anzelmo concernente la mancata concessione nella massima estensione possibile delle attenuanti generiche .

Si richiamano in proposito le osservazioni svolte nel paragrafo precedente che non conviene ripetere in questa sede .



Quanto alle questioni specifiche sollevate ed in particolare alla dedotte illogicità motivazionali va detto che non è vero che la Corte di merito non abbia considerato gli aspetti indicati dal ricorrente .

In effetti ai fini della concessione delle attenuanti generiche i giudici hanno tenuto in seria considerazione l'ampia confessione dell'Anzelmo , il suo comportamento processuale , le ragioni che lo hanno indotto a collaborare e tutti gli altri elementi di sicuro segno positivo .

E' del tutto evidente che in assenza di tali elementi non sarebbe stato possibile concedere le attenuanti generiche .

Il problema è quello della misura della diminuzione della pena , perché , come già posto in evidenza , le attenuanti di cui all'articolo 62 *bis* c.p. sono state previste proprio al fine di adeguare la pena al caso concreto .

Ebbene a tal fine è ovvio che il giudice debba tenere conto anche del delitto commesso e della sua oggettiva gravità , perché quest'ultima non comporta automaticamente , come la giurisprudenza ha sostenuto , una automatica esclusione delle attenuanti in discussione , ma di sicuro costituisce utile criterio di orientamento per stabilire l'entità di riduzione della pena .

Anche la estrema gravità dei precedenti penali e dei delitti commessi non può non essere tenuta in considerazione ai fini di determinare la capacità a delinquere dell'imputato .

A prescindere dal fatto che si tratta di elemento indicato esplicitamente dall'articolo 133c.p. , va detto che certo doveva essere valorizzata *la nuova vita* che sembra abbia intrapreso il collaborante , ma è sicuro che doveva essere vagliata anche la vita pregressa come indice di capacità a delinquere , perché non



sono pochi i casi di collaboranti che una volta tornati in libertà hanno ripreso a commettere delitti anche gravi .

Ebbene i giudici di merito proprio tenuto conto di tali elementi , anche divergenti, hanno ritenuto congrua la riduzione effettuata considerando che la pena così determinata soddisfacesse *l'esigenza di una espiazione idonea a rafforzare la riflessione sulla gravità dei reati commessied a rendere ...irrevocabile l'allontanamento dal vivere criminale .*

La motivazione sul punto della sentenza impugnata è del tutto legittima , perché i giudici hanno fatto buon governo delle norme in materia , e le considerazioni svolte appaiono del tutto logiche .

8) Conclusioni

Per tutte le ragioni indicate i ricorsi proposti da Antonino Madonia e Francesco Paolo Anzelmo debbono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione alle parti civili Maria Simona Dalla Chiesa e Fernando Dalla Chiesa delle spese di assistenza legale , liquidate in complessivi €3.541,00 , di cui €3.000,00 per onorario .




PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione alle parti civili Maria Simona Dalla Chiesa e Fernando dalla Chiesa delle spese di assistenza legale liquidate in complessivi €3.541,00 , di cui €3.000,00 per onorario .

Così deliberato in Camera di consiglio , in Roma , in data 22 giugno 2004

IL PRESIDENTE



Il Consigliere estensore




Deposito in Cancelleria

del 7 DIC. 2004

IL COLFASCIATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzuse



INDICE

7
38

INDICE

A) Conclusioni del Procuratore Generale	pag. 2
B) Conclusioni dei difensori	pag. 2
1) Il fatto.....	pag. 3
2) La decisione di primo grado.....	pag. 5
3) La decisione di secondo grado.....	pag. 7
4) I motivi di ricorso di Antonino Madonia.....	pag. 8
5) I motivi di ricorso di Francesco Paolo Anzelmo.....	pag. 10
6) La posizione di Antonino Madonia.....	pag. 12
a) La pretesa illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 36c.p.p.....	pag. 12
b) La pretesa violazione dell'articolo 238 <i>bis</i> c.p.p.....	pag. 18
c) La violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 192c.p.p.....	pag. 21
7) La posizione di Francesco Paolo Anzelmo.....	pag. 25
a) La pretesa violazione dell'articolo 106 comma IV c.p.p.....	pag. 25
b) La violazione dell'articolo 8 legge 203/91...	pag. 31
c) La violazione dell'articolo 62 <i>bis</i> c.p.....	pag. 34
C) Conclusioni.....	pag. 36
D) Dispositivo.....	pag. 37
C) Indice.....	pag. 38



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù